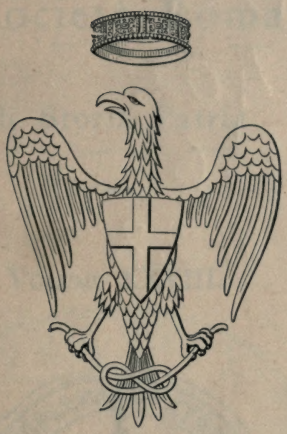

REALE SOCIETA' ROMANA

DI STORIA PATRIA

ARCHIVIO

della

R. Società Romana

di Storia Patria

—

VOLUME XXVIII.

28
1905

Roma
nella Sede della Società
alla Biblioteca Vallicelliana

1905

DG
402
S6
v. 28

1121203

Roma, Forzani e C., tipografi del Senato.

Di alcune relazioni fra i conti del Tuscolo ed i principi di Salerno

Il *Codex diplomaticus Cavensis* ci ha serbato notizia di una Teodora, figliuola di Gregorio, console e duca dei Romani, la quale andò sposa a Pandolfo, figlio di Guaimario IV, principe di Salerno. E già ancor prima che il *Codex Cavensis* fosse pubblicato, il Di Meo (1) aveva fatto ricordo di Teodora il cui nome fu poi compreso negli alberi genealogici che furono disegnati della famiglia dei conti del Tuscolo (2). Ma, tranne il nome di Teodora, nulla sappiamo di preciso intorno alle relazioni fra i principi longobardi di Salerno e la potente famiglia che per tanto tempo ebbe dominio nelle cose ecclesiastiche e temporali di Roma, nè in quali circostanze quelle relazioni s'improntassero di così calda amicizia da tramutarsi

(1) A. Di Meo, *Annali critico-diplomatici*, Napoli, 1802, VII, 359, 385.

(2) Cf. la genealogia del Galletti riportata dal Pertz nella prefazione alle *Cronica mon. Casinensis* in *Mon. Germ. hist., Script.* VII, 363. G. Tomassetti ha dato finora la genealogia più completa dei conti del Tuscolo: cf. *Della Campagna Romana* in questo *Archivio*, IX, 82. Il Liverani, *Frammenti di storia ecclesiastica*, Macerata, 1859, I, 65 sgg., ed il De Rossi in *Bullettino di archeologia cristiana*, 1864, n. 9, p. 68, non fanno il nome della nostra Teodora.

in parentela. Non mi parve perciò inutile tentare di aggiungere qualche notizia più sicura e determinata, se pure fra l'oscurità dei tempi non rischiamo di smarrirci.

Pandolfo, quegli che sposò Teodora, era figlio del principe di Salerno Guaimario IV e fratello di Guaimario V (1). Nei documenti Cavensi vien fatto la prima volta il suo nome nell'anno 1032 (2); ma egli dovette nascere alcun tempo prima del 1027. Invero, quando nella prima metà del 1027, venne a morte Guaimario IV, dopo circa quaranta anni di regno, il figliuolo primogenito Guaimario V non potè assumere il governo dello Stato che sotto la reggenza della madre Gaitelgrima, essendo egli allora forse quattordicenne (3): dal che deve argomentarsi che ancor più piccolo dovesse essere il fratello Pandolfo. Nè questi aveva ancor raggiunto l'età maggiore nel 1032, poichè nel documento di sopra citato che contiene una vendita di un terreno con castagneto fatta dal principe Guaimario e dai suoi fratelli Guido e Pandolfo ad un tal Benedetto di Calvanico, figliuolo di Rodenando, Guaimario si obbliga per sè e per i suoi eredi « amodo et dum venerint ad legitima aetatem ipsi fratri « sui » (4). Passano circa dieci anni senza che il nome di Pandolfo ricorra più nelle carte di Cava: vien ricordato un'altra volta nel 1043, quando Giovanni, abate del monastero di S. Angelo e di S. Sofia in Salerno, che era di proprietà di Pandolfo (5), locò alcuni terreni del monastero ad

(1) Nel numero d'ordine che designa la successione dei principi di Salerno, seguo M. Schipa, *Storia del principato Longobardo in Salerno* in *Arch. stor. per le prov. Nap.* XII, 79 sgg. H. Bresslau, *Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Konrad II.*, Leipzig, 1881, 1884, I, 170, 174; II, 296 sgg., dà ai nostri due Guaimarii il nome di Guaimario III e di Guaimario IV.

(2) *Codex diplomaticus Cavensis*, V, 214.

(3) Schipa, op. cit. p. 513.

(4) *Cod. Cavensis*, V, 215.

(5) Questo monastero era stato costruito da Guaiferio, sposo di Gemma: da Guaiferio l'aveva acquistato Pandolfo. *Cod. Cav.* VII, 91.

un tal Pietro, figliuolo di Ferrando, e ad Urso di Sergio (1). A Pandolfo rilasciava nel 1047 Amato, vescovo di Pesto, un diploma di esenzione per una chiesa da lui costruita nel territorio di Capaccio (2). È dello stesso anno un istromento col quale i tre fratelli, Guaimario principe, Guido e Pandolfo procedevano ad una divisione dei loro beni posti ai confini della Lucania (3), ed un'altra spartizione di possedimenti fu fatta nel 1049 (4). Pandolfo era già morto nel maggio del 1052, quando, per la prima volta, nelle carte Cavensi vien fatto il nome di Teodora, sua sposa (5).

Queste le poche notizie che abbiamo di Pandolfo: nè Amato, lo storico dei Normanni, nè Leone Marsicano che pur tante cose sanno della famiglia dei principi di Salerno, rammentano mai il suo nome, per modo che egli passa oscuramente fra le vicende che agitarono la Campania dal 1027 al 1052, proprio nel tempo che il principato di Salerno sotto il governo del valoroso e splendido Guaimario V toccò tal grado di floridezza che non era stato mai per l'innanzi raggiunto (6), mentre d'altra parte venivano germogliando i semi della fatale decadenza dello Stato. Fortuna per lui che non vide lo scempio che del cadavere del fratello, morto a tradimento, fecero gli stessi suoi congiunti il 3 giugno del 1052! Forse avrebbe anche egli insieme con Alfano lamentato che sparisse con Guaimario, come fumo ed ombra, ogni decoro della patria (7).

(1) *Cod. Cav.* VI, 229.

(2) *Cod. Cav.* VII, 49. La chiesa era stata costruita da Pandolfo « ad honorem sancte Preparationis in propria rebus sua in loco Cor- « nitu finibus Caput Aquis ». Dalle carte Cavensi si rileva che Pandolfo era « comes Caputaquensis ». Il nome del vescovo Amato non è registrato nella *Series episcoporum* del Gams.

(3) *Cod. Cav.* VII, 41.

(4) Ibid. 94.

(5) Ibid. 185.

(6) Si veda l'elogio che di Guaimario, in versi risonanti un'antica grandezza, tessè Alfano. Cf. Di Meo, op. cit. VII, 323.

(7) Id. ibid. Secondo lo Schipa, op. cit. p. 543, Pandolfo sarebbe

Se poco sappiamo di Pandolfo, meno ancora ci è dato sapere di Teodora, sua sposa. La particolare insistenza con la quale nelle carte di Cava al suo nome si aggiunge: « filia Gregorii consulis et ducis Romanorum », farebbe quasi pensare che ella dovesse essere ben superba di appartenere alla grande famiglia dei conti del Tuscolo. Non pretendevano questi di discendere da Ottaviano imperatore? (1) Ed era suo avo quell'Alberico II che col titolo di principe e senatore dei Romani aveva, per tanti anni, esercitato in Roma autorità di governo. Suo padre era quel Gregorio del Tuscolo che, secondo la biografia di san Nilo, fu per tirannide e nequizia notissimo, ma nello stesso tempo per prudenza e per sottile ingegno eccellente (2). Egli era ora riuscito, dopo di avere abbattuto, alla morte di Sergio IV, l'egemonia dei Crescenzi, a ricondurre presso la propria famiglia la suprema autorità civile ed ecclesiastica di Roma. Nipote, sorella e zia di pontefici (3), non avrebbe avuto Teodora più che sufficienti ragioni per vantare la sua nobile discendenza?

Le relazioni fra i conti del Tuscolo ed i principi di Salerno non erano state sempre le più favorevoli. Giovanni XII, zio di Teodora, aveva tentato, probabilmente nel 961 (4),

caduto vittima della congiura che tolse di mezzo Guaimario. Ciò non è ammissibile, se la congiura avvenne, come lo Schipa dimostra, il 3 giugno del 1052, poichè già nel maggio dello stesso anno si parla di « filios quondam domni Paldulfi »; *Cod. Cav.* VII, 185.

(1) Tomassetti, op. cit. p. 79. Intorno al capostipite della famiglia, Teofilatto, ed ai suoi primi discendenti, vedi il dottissimo lavoro di W. Sickel, *Alberich II. und der Kirchenstaat* in *Mittheilungen des Instituts für Oesterreichische Geschichtsforschung*, 1902, XXIII, 77 sg.

(2) Γρηγόριος... περιβόητος ἐν τυραννίδι καὶ ἀδικίᾳ τυγχάνων, λίαν δὲ ἀγχίνους καὶ συνέσει κεκοσμημένος. *Acta Sanctorum*, Settembre VII, ediz. 1867, p. 317.

(3) Teodora infatti fu nepote di Giovanni XII, sorella di Benedetto VIII e Giovanni XIX, e zia di Benedetto IX.

(4) Per la data seguo lo Schipa, op. cit. p. 239, mentre Köpke-Dümmler, *Kaiser Otto der Grosse*, Leipzig, 1867, p. 315, pongono la data del 959.

di colorire l'antico disegno di dominazione politica dei papi nell'Italia meridionale. Raccolto un esercito di Romani, Tusci e Spoletini, s'era avanzato nel Mezzogiorno per togliere Capua ai giovani Pandolfo e Landolfo III, succeduti nel 961 a Landolfo II. Ridotti a mal partito, i due giovani invocarono il soccorso del loro congiunto Gisulfo, principe di Salerno, il quale mosse verso Capua « con grande audacia « e con grande apparato di forze » (1), onde l'esercito pontificio fu preso da così forte timore che non volle neppur tentare la prova delle armi, e rapidamente riguadagnò i confini dello Stato della Chiesa. Fu la grande potenza del principe di Salerno che indusse il papa a cambiar politica? Di lì a poco Giovanni XII inviò un'ambasceria a Gisulfo, invitandolo ad un convegno a Terracina. Senza indugio il principe vi si recò con pompa magnifica, mentre il papa vi si era fatto accompagnare da molti Romani fra i quali, assai probabilmente, doveva essere il fratello del pontefice, Gregorio. Giovanni XII e Gisulfo strinsero fra loro una lega (2). Quali ne furono i pàtti? L'anno seguente, dopo l'incoronazione di Ottone, il papa si faceva rilasciare il celebre diploma che confermava i privilegi ed i possessi dei pontefici. Ora è notevole il fatto, nè da altri fu ancora osservato, che mentre nel diploma Ottoniano si riconoscono i diritti dei pontefici sui patrimoni dell'Italia meridionale ivi espressamente nominati, e si accenna perfino a diritti del papa su Napoli, Gaeta e Fondi, non si fa alcuna parola del patrimonio Salernitano il quale era stato pur compreso nel privilegio di Ludovico il Pio dell'anno 817 (3). Ciò

(1) Sono parole del *Chronicon Salernitanum* che narra l'avvenimento. Cf. *Mon. Germ. hist., Script.* III, 553.

(2) « Inter se alternatim foedus inierunt »; *Mon. Germ. hist., Script.* III, 553. Intorno a questi avvenimenti cf. SCHIPA, op. cit. p. 239; e J. GAY, *L'Italie méridionale et l'Empire Byzantin*, Paris, 1904, p. 292.

(3) Per il testo dei due diplomi cf. TH. SICKEL, *Das Privilegium Otto I. für die Römische Kirche*, Innsbruck, 1883. Vedi i due passi rela-

non può essere avvenuto senza una particolare ragione, ed, a mio parere, il silenzio sul patrimonio Salernitano corrisponde perfettamente alle condizioni di fatto dell'anno 962, quando fra Giovanni XII ed il principe di Salerno erano annodate le più strette relazioni politiche.

Queste relazioni sembrano poi essersi mantenute costantemente fra quei del Tuscolo ed i Salernitani, per quanto ci permettono d'argomentarlo le notizie scarse e frammentarie del tempo.

Con Benedetto VIII, figliuolo di Gregorio I del Tuscolo, i discendenti di Teofilatto, dopo un periodo di tempo nel quale in Roma avevano dominato i Crescenzi, riprendevano interamente il potere che essi vi avevano esercitato ai tempi di Giovanni XII (1). Benedetto VIII fu uomo di grande energia, e seppe maneggiare egualmente bene la spada ed il pastorale, per modo che tra i papi inetti o perversi della prima metà del secolo XI la sua figura attrae la nostra simpatia (2). Con grande senso politico egli comprese che le circostanze erano ora favorevoli se non a colorire gli antichi disegni dei papi sull'Italia meridionale, ad estendere almeno la influenza pontificia in quelle regioni. Anche con quest'intento egli sostenne con fervore la politica, tradizionale nella sua famiglia, di fedeltà all'impero, e nel 1014 pose sul capo di Errico II e di Cunigonda la corona imperiale. Fra i grandi che assistevano all'incoro-

tivi ai patrimoni della Campania in W. MARTENS, *Die Römische Frage*, Stuttgart, 1881, p. 371. Del patrimonio Salernitano si tace anche nel diploma di Enrico II del 1020; mentre è ricordato nella falsa cessione di Leone VIII. Cf. *Mon. Germ. hist.*, *Leges*, II, pars altera, pp. 169, 175.

(1) Nessuno più limpidamente del Duchesne ha riassunto l'altalena dei partiti in Roma, in questo periodo. Cf. L. DUCHESNE, *Les premiers temps de l'État pontifical*, Paris, 1904, p. 353 sgg.

(2) Intorno alla politica di papa Benedetto VIII, oltre quanto ne disse il GAY, op. cit. p. 407 sgg., cf. G. WAPPLER, *Papst Benedikt VIII.*, Leipzig, 1897.

nazione, vi era, sembra, il principe di Benevento e di Capua, Pandolfo o suo figlio Landolfo IV (1), nè è improbabile che Guaimario di Salerno abbia colto l'occasione per protestarsi devoto dell'imperatore. È appunto in questo tempo che scoppia nel Mezzogiorno la rivolta contro i Bizantini: Benedetto VIII si pone a viso aperto dalla parte dei ribelli, ed è lui che, d'accordo con Enrico II (2), concede a Datto, cognato di Melo, l'eroe della rivoluzione Pugliese, la torre alla foce del Garigliano che era stata già costruita da Docibile, ipata di Gaeta, a difesa contro i Saraceni (3). Frattanto Benedetto VIII si adopra a stringere, a danno dei Bizantini, i legami fra l'impero ed i principi longobardi della Campania. Nell'aprile del 1016, in quell'anno che compaiono per la prima volta nella Campania i Normanni, lo vediamo occuparsi con amore di cose salernitane. Invero egli conferma all'arcivescovo Benedetto di Salerno tutti i diritti ed i possedimenti della chiesa salernitana, e ripone sotto la dipendenza dell'arcivescovo la diocesi di Nola, dianzi sottratta alla metropoli di Salerno (4). Per l'intervento attivo di Benedetto VIII, le imprese degli avventurieri normanni nell'Italia meridionale acquistano un vero e proprio carattere politico: egli induce i Normanni ad offrire il loro braccio a Melo, il quale con l'incoraggiamento aperto del papa e con gli aiuti che gli porgono Salerno e Benevento (5), spiega per la seconda volta la ban-

(1) GAY, op. cit. p. 409.

(2) È molto opportuna l'osservazione fatta dal BRESSLAU presso S. HIRSCH, *Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Heinrich II.*, Leipzig, 1875, III, 150, che nella prima redazione della sua cronica Leone Ostiense asserisce che questo passo fu fatto da Benedetto VIII, «ob Heinrici imperatoris fidelitatem».

(3) Cf. P. FEDELE, *La battaglia del Garigliano dell'anno 915 ed i monumenti che la ricordano* in questo *Archivio*, XXII, 210 sgg.

(4) JAFFÉ-LOEWENFELD, n. 4011; SCHIPA, op. cit. p. 259.

(5) LEO MARSICANUS, II, 37.

diera della rivolta, la quale dopo avere vittoriosamente sventolato ad Arenula, a Civitate, a Vaccarizza, è costretta a ripiegarsi nella sanguinosa battaglia di Canne (ottobre 1018). Dei Normanni che sfuggirono al fato di Canne, Melo ne affidò alcuni al principe Guaimario di Salerno (1), altri a Pandolfo di Capua, onde dobbiamo dedurne che il principe di Salerno, seguendo la politica ed i suggerimenti di Benedetto VIII, si era stretto agl'insorti Pugliesi col più grande ed operoso zelo (2).

Frattanto, essendo morto l'arcivescovo di Salerno, Benedetto, il papa rinnovava nel 1019 al successore Amato II la conferma dei privilegi e dei possessi della chiesa Salernitana (3).

La sconfitta di Canne aveva rialzato in tutta l'Italia meridionale le sorti della dominazione bizantina. Primo a sottomettersi all'impero fu Pandolfo di Capua che inviò a Costantinopoli le chiavi d'oro, simbolo della sua sottomissione; e l'esempio di Pandolfo fu ben presto seguito dal principe Guaimario di Salerno (4).

Quando nell'anno 1022 Enrico II si recò nell'Italia meridionale per rialzarvi il prestigio dell'impero, gli era compagno Benedetto VIII. L'arcivescovo Pellegrino di Colonia aveva ricevuto l'incarico di sottomettere all'impero i principi longobardi della Campania. Pandolfo di Capua non oppose una valida resistenza, e si dette nelle mani

(1) AIMÉ, *Ystoire de li Normant*, ediz. DELARC, Rouen, 1892, p. 31.

(2) Vedi anche lo SCHIPA, op. cit. p. 260.

(3) JAFFÉ-LOEWENFELD, n. 4027.

(4) BRESSLAU presso HIRSCH, op. cit. p. 157, nota 1; E. DE MURALT, *Essai de chronographie Byzantine*, St-Pétersbourg, 1855, p. 594, riporta la sottoscrizione di un evangeliario proveniente da Salerno, ora nella biblioteca Imperiale di Pietroburgo, dalla quale si rileva che nel 1020 Salerno era sottoposta ai Bizantini: Ἐπὶ τῆς βασιλείας Β. καὶ Κ. ἡγεμονεύοντος τῶν Ἰταλικῶν, ἀνθυπάτου Ἰω. τοῦ Βοηανοῦ καὶ ἐν ἡμέραις Γοαμέρη πρήνκιπος.

dell'arcivescovo; fieramente resistè Guaimario di Salerno, e Pellegrino, quantunque per quaranta giorni tenesse la città chiusa d'assedio, probabilmente non se ne sarebbe mai impadronito con la forza, se Guaimario non fosse venuto a trattative. Ora è notevole la diversa sorte serbata ai due principi longobardi. Mentre Pandolfo di Capua fu dall'imperatore spogliato del possesso dei suoi beni, dei quali fu investito il cugino Pandolfo di Teano, e l'infelice principe di Capua venne poi condotto prigioniero in Germania (1), a Guaimario non fu torto un capello. Non si era egli macchiato della stessa colpa? (2) Anzi, non aveva egli opposto più forte resistenza alle vendicatrici armi imperiali? Ora non è improbabile che a render più lieve la sorte di Guaimario abbia contribuito Benedetto VIII (3), nè l'ipotesi è senza fondamento, poichè narra Amato che Guaimario aveva dovuto rilasciare, come ostaggio, all'arcivescovo di Colonia, il suo figlio di egual nome, che, per altro, fu affidato a papa Benedetto (4), del quale conosciamo così l'intervento diretto nelle trattative fra l'imperatore ed il principe di Salerno.

(1) Cf. intorno a questi avvenimenti G. De Blasiis, *La insurrezione Pugliese e la conquista Normanna*, Napoli, 1864, I, 94 sgg.

(2) Si potrebbe per altro osservare che lo sdegno di Enrico II era maggiore verso Pandolfo, perchè questi aveva concesso libero passaggio per le sue terre ai Greci, quando essi vollero porre le mani su Datto, rifugiatosi nella torre del Garigliano.

(3) Secondo lo Schipa, op. cit. p. 261, anche il papa sembra fosse adirato contro Salerno, poichè nel marzo del 1021 radiava la diocesi di Nola dal novero delle suffraganee di Salerno. Ma il documento dal quale ciò si rileverebbe, è una bolla di conferma dei diritti della chiesa Salernitana, ed il tenore, se tali fossero state le intenzioni del papa, avrebbe forse dovuto esserne diverso. La mancanza della menzione del vescovato Nolano può forse spiegarsi col fatto, che ci troviamo dinanzi ad una tarda copia del documento. Cf. Pflugk-Harttung, *Acta pontificum*, I, n. 99, p. 64.

(4) Aimé, op. cit. p. 33. Cf. anche lo Schipa, op. cit. p. 262, il quale però dubita se fosse dato in ostaggio l'erede o uno dei minori, Guido o Pandolfo.

Nulla sappiamo delle relazioni fra il successore di Benedetto VIII che fu Giovanni XIX ed i principi di Salerno. Durante il pontificato di Giovanni, morì Guaimario IV succedendogli quel figliuolo Guaimario V che, secondo Amato, sarebbe stato per alcun tempo affidato alla custodia dei Tuscolani.

Sotto Benedetto IX, l'ultimo dei papi del Tuscolo, le relazioni con i principi di Salerno debbono essersi fatte più intime e cordiali così da tramutarsi in parentela. Infatti le nozze fra Teodora del Tuscolo e Pandolfo, fratello di Guaimario V, dovettero celebrarsi qualche tempo dopo il 1032, poichè, come vedemmo (1), in quell'anno Pandolfo non aveva ancora raggiunto l'età maggiore, e parecchi anni prima del 1052, quando egli già era morto lasciando, per lo meno, quattro figli (2). Ora con tali delimitazioni di tempo siamo necessariamente condotti al pontificato di Benedetto IX. Questo tempo corrisponde al più rigoglioso fiorire della potenza di Guaimario V, e tutto induce a credere che le nozze fra Teodora ed il fratello di Guaimario dovessero essere il pegno della più stretta unione politica fra il grande principe di Salerno e la casa del Tuscolo.

Benedetto IX innalzato al trono pontificale quasi ancor fanciullo disonorava il papale ammanto con le più sbrigliate passioni, e contro di lui spumeggiavano non solo le ire antiche dei nemici del Tuscolo, ma anche di quanti deside-

(1) Vedi sopra p. 6.

(2) Nelle carte Cavensi finora pubblicate si fanno i nomi di quattro figli di Pandolfo e Teodora, e sono: Guaimario, Gregorio, Guido e Giovanni. Ma l'abate D. Agostino Venereo del quale l'archivio Cavense non ebbe mai più dotto e minuto ricercatore, nelle sue carte manoscritte conservate nella badia di Cava, aggiunge ai quattro nomi ricordati altri tre: « Guilielmus castri Nove dominus qui dicitur de « Mannia, Theodora uxor Iuffridi, mater Tancrede de Altavilla, Sicel- « gaita uxor Asclettini comitis de Siciniano ». Teodora e Pandolfo avrebbero avuto adunque sette figli.

ravano di veder finalmente ricondotta la Chiesa a più puri costumi: onde la necessità di opporre ai suoi nemici aderenze e protezioni. Già fin dal novembre del 1034 il vescovo Giovanni di Porto, bibliotecario e legato della Sede apostolica, era in Germania, e non soltanto per la consecrazione del monastero di S. Lorenzo di Lüttlich, ma anche per ottenere dall' imperatore il riconoscimento dell' elezione di Benedetto (1). E Corrado II non la negò, anzi coprì della sua protezione il giovane pontefice, sia per rimeritare i conti del Tuscolo dell' antica devozione all' impero, sia anche perchè nel vizioso fantoccio che volgeva le chiavi di Pietro, nessun ostacolo egli avrebbe trovato, come poi i fatti dimostrarono, nello svolgimento della politica imperiale in Italia.

Ora è notevole come in questo tempo il sostenitore più fido della parte imperiale nel Mezzogiorno fosse il principe di Salerno. Infatti, quando Corrado II nel 1038 discese nell' Italia meridionale per punire quel Pandolfo di Capua che vedemmo esule di là dai monti, e che tornato poi nella Campania era il più fiero avversario di parte germanica, egli s' era posto d' intesa con Guaimario di Salerno, e, prima di muoversi, gli aveva mandato ambasciatori (2). D' altra parte, essendosi l' imperatore indugiato a Spello a celebrarvi la Pasqua, quivi lo raggiunse Benedetto IX che, piegandosi ai desiderî dell' imperatore, lanciava la scomunica contro l' arcivescovo Ariberto di Milano. È mai possibile che nel convegno di Spello si sia taciuto delle questioni dell' Italia meridionale? In ogni modo, quando nel maggio del 1038, sotto le mura dell' antica Capua, l' imperatore mise al bando dell' impero Pandolfo di Capua e lo depose dal principato, ne investì, per consiglio dei suoi grandi e dei magnati capuani, il principe Guaimario, ed anche lo investì della signoria del ducato di Gaeta, e sotto l'autorità di lui

(1) H. Bresslau, *Konrad II.*, Leipzig, 1884, p. 175.
(2) Aimé, op. cit. p. 35; Bresslau, op. cit. II, 306.

pose il normanno Rainulfo al quale riconobbe legittimo il possesso di Aversa. Guaimario così raccoglieva i frutti della sua abile politica ed insieme dei ricchi doni che egli a Capua aveva diviso fra l' imperatore ed i grandi del seguito (1). Ogni mezzo egli aveva messo in opera per assoggettare tutta la Campania al suo dominio; nè è possibile che trascurasse di giovarsi dei conti del Tuscolo, antichi sostenitori del partito imperiale in Italia. Ecco perchè io penso che le nozze fra Teodora ed il fratello di Guaimario, avvenute certamente in epoca non lontana dal 1038, dovessero essere pegno dell' unione politica tra la famiglia del Tuscolo e Salerno e dei comuni vincoli che le stringevano all' impero: esse in ogni modo corrispondono perfettamente alle condizioni politiche del principato di Salerno, come abbiamo cercato di determinarle, intorno al 1038 (2).

Indizio delle intime relazioni fra i conti del Tuscolo ed i principi di Salerno si ebbe alcuni anni di poi. Fra il maggio ed il luglio del 1045 i cittadini di Gaeta, ribellandosi all' autorità di Guaimario, avevano acclamato loro duca il conte Adenolfo d'Aquino. Alla prima notizia della ribellione, Guaimario mandò contro Gaeta un esercito che sconfisse Adenolfo e lo trasse prigioniero (3). Ora narra Luca I, abate di Grottaferrata, nella biografia di san Bartolomeo, che i parenti di Adenolfo, dopo aver mosso mari e monti (4) per ottenerne la liberazione, senza riuscire a nulla, si rivolsero ai signori del Tuscolo (5) i quali inviarono a Salerno l'a-

(1) Per questi avvenimenti e la bibliografia cf. P. Fedele, *Il ducato di Gaeta all' inizio della conquista Normanna*, in *Arch. stor. per le prov. Nap.* XXIX, 17 sgg.

(2) Lo Schipa, op. cit. p. 534, accenna al matrimonio di Teodora con Pandolfo, supponendolo avvenuto intorno al 1046. Le ragioni che abbiamo esposto, c' inducono a giudicare un po' tarda questa data.

(3) P. Fedele, op. cit. p. 68 sgg.

(4) πάντα λίθον, τὸ τοῦ λόγου, κινοῦντες. Cf. Mai, *Novae Patrum Bibliothecae* tomus VI, Romae, 1853, p. 520 sgg.

(5) τοῖς ἀρχουσιν τοῖς ἐν τῷ ἄστει Τουσκουλάνης. Ibid.

bate Bartolomeo che non solo riuscì a piegare l'animo del principe Guaimario in favore di Adenolfo, ma lo indusse anzi, liberatolo dalla prigionia, a conferirgli la signoria di altre terre oltre quella di Gaeta. Ho detto altrove (1) che cosa si debba pensare del racconto dell'abate di Grottaferrata. Leone Marsicano, testimone ben più autorevole, non fa alcuna parola dell'intervento dei conti del Tuscolo o di san Bartolomeo nelle trattative fra Guaimario ed il duca di Gaeta (2): tuttavia il racconto dell'abate Luca deve avere non piccolo fondamento di verità, essendo egli assai vicino agli avvenimenti che narra (3), e le sue parole sono una prova dei buoni rapporti fra i signori del Tuscolo ed i principi di Salerno anche dopo che, per la cacciata di Benedetto IX da Roma, la potenza dei Tuscolani cominciava a tramontare (4).

Le poche notizie che le carte Cavensi ci serbano di Teodora, destinata a sopravvivere lungamente al marito Pandolfo e ad assistere alla fatale decadenza del principato di Salerno sotto i successori di Guaimario V, sono così aride che non ci aiutano in alcun modo a disegnar nella mente la persona di questa principessa del Lazio che portò forse nella corte salernitana, insieme con l'alta nobiltà del sangue, lo splendore della bellezza romana! Trascorso appena poco tempo dalla morte del marito, sembra che ella si avvol-

(1) P. Fedele, op. cit. pp. 70, 71 in nota.

(2) Leo Mars. II, 74.

(3) Cf. A. Rocchi, *De coenobio Criptoferratensi*, Tusculi, 1893, p. 20.

(4) Quanto alla biografia di Benedetto IX nessuno ha posto ancor mente ad una preziosa notizia registrata nel *verso* di una pergamena dei Ss. Cosma e Damiano, secondo la quale egli era ancor vivo nel 1055 ed insieme con i fratelli Gregorio, Pietro ed Ottaviano, figli di Alberico, donava al monastero dei Ss. Cosma e Damiano la metà della chiesa di S. Pancrazio «cum toto colle». Cf. P. Fedele, *Carte del monastero dei Ss. Cosma e Damiano in Mica Aurea* in questo *Archivio*, XXII, 54.

gesse nell' abito monacale: un documento infatti ci narra che era « vestem sancte Dei genitricis et virginis Marie in- « duta », quando si presentò ad Amato, vescovo di Pesto, per chiedere un diploma di esenzione per la chiesa di S. Matteo che ella aveva edificato in quel di Pesto « in « finibus Lucanie, ubi proprie Subarci dicitur » (1). Ma ciò non le tolse di provvedere agl' interessi dei suoi figliuoli. Nelle carte Cavensi ella appare come sollecita dell' amministrazione dei beni lasciatile dal marito, e particolarmente dei beni spettanti alle chiese di S. Angelo e di S. Sofia che già vedemmo essere proprietà di Pandolfo. La chiesa di S. Sofia fu da lei restaurata; ed un' altra chiesa ella possedeva, dedicata a san Felice, nel luogo detto Felline, presso Salerno, che nel novembre del 1057 ella dava in locazione al prete Romualdo, figlio di Pietro (2). Nel *Codex Cavensis* è ricordata l' ultima volta, come vivente, in un documento del 1060 (3); ma è probabile che le carte posteriori al 1065, al quale anno si arresta la pubblicazione del Codice di Cava, contengano ancora memorie di Teodora. L' ultimo documento fra quei non compresi nel *Codex* che ricordi già morta Teodora del Tuscolo, è dell'anno 1100, e fu pubblicato dall' Ughelli (4), ma con tali inesattezze che mi è parso bene trascriverlo novamente dall' originale, e ripubblicarlo qui per dare un qualche valore a queste mie note modeste intorno alle relazioni fra i conti del Tuscolo ed i principi di Salerno. Esso contiene una solenne donazione che nell' agosto del 1100, alla presenza di papa Pasquale II, Giovanni, figliuolo di Pandolfo e di Teodora, fece al monastero di Cava, della chiesa di S. Sofia. Assistevano alla donazione, oltre Pasquale II, Oddone, cardinal vescovo di

(1) Il diploma del vescovo Amato è del febbraio del 1054. *Codex Cavensis*, VII, 221.

(2) *Codex Cavensis*, VIII, 25.

(3) Ibid. VIII, 144.

(4) Ughelli, *Italia sacra*, VII, 395.

Ostia, ed il grande Brunone, vescovo di Segni (1), che si sottoscrissero al documento, del quale questo è il tenore (2):

1100 agosto.

Alla presenza di Pasquale II, Giovanni, figliuolo di Pandolfo e di Teodora del Tuscolo, dona a Pietro, abate del monastero di Cava, la chiesa di S. Sofia in Salerno.

Originale. Archivio della badia di Cava, arm. D, 28. Le sottoscrizioni sono autografe.

1. ✠ In nomine domini Dei eterni et salvatoris nostri Iesu Christi. Anno ab incarnatione eius millesimo centesimo, temporibus domni nostri Rogerii gloriosi ducis, mense augusto, 2. octaba indictione. Ego Iohannes filius bone memorie Paldulfi qui fuerat filius domni Guaimarii principis, intra palatium huius Salernitani archiepiscopii, coram 3. presentia domni Paskalis summi pontificis et universalis pape et domni Ottonis Ostiensis episcopi et domni Brunonis Segninis (a) episcopi et domni Petri 4. venerabilis abbatis monasterii sancte et individue Trinitatis quod situm est foris hanc civitatem in loco Metiliano, clarifico quoniam ipsi genitori meo et domne 5. Theodore genitricis mee filie bone recordationis domni Gregorii consulis et ducis Romanorum pertinuit ecclesias intra hanc civitatem con 6. structas, unam ad honorem sancte Sophie et alteram ad honorem beati Michaelis Archangeli. Et ipsa ecclesia Sancte Sophie olim monasterium fuit, 7. et ob vetustate cum in ruina posita esset, ipsa genitrix mea divino adiuta auxilio a fundamento eam delere et in meliorem et ampliore 8. statu reedificare fecerat absque episcopali consecratione, sicut nunc esse dinoscitur. Et dudum post ipsorum genitoris et geni-

(a) *Così nel testo.*

(1) Sull' andata di Brunone a Salerno cf. B. Gigalscki, *Bruno Bischof von Segni, Abt von Montecassino*, Münster i. W., 1898, p. 49.

(2) Porgo i più sentiti ringraziamenti all' illustre abate D. Silvano De Stefano ed ai monaci tutti di Cava, e particolarmente all' archivista D. Leone Mattei-Cerasoli, i quali con ogni cortesia favorirono le mie ricerche nell'archivio.

tricis 9. mee obitum ambo ipse ecclesie cum omnibus ad eas pertinentibus et cum aliis rebus michi in sortem (a) obvenerant a Guaimario et Gregorio fratribus meis ac filiis 10. ipsorum Paldulphi et Theodore ad faciendum ex eis ego et mei heredes quicquid (b) voluerimus, sicut continet cartula divisionis quam ex eis ab ipsis fratribus meis 11. firmatam habeo. Et inspirante me rerum omnium factore et gubernatore Deo a quo bona cuncta procedunt, sicut michi valde bonum et 12. utilissimum complacuit pro redemptione animarum ipsorum genitoris et genitricis mee et Ageltrude amisse coniugis mee et pro salute 13. mea et Aczoline karissime uxoris mee et filiorum nostrorum et animarum nostrarum remedio per librum sacris manibus prephati domni pape com 14. misi etiam et per hanc cartulam ante Siconem Salernitanum iudicem et Radoaldum Capudaquensem iudicem, per eiusdem domni pape licentiam (c) optuli in 15. prephato monasterio sancte Trinitatis integram ipsam ecclesiam Sancte Sophie quem adhuc, ut superius legitur, consecranda est, cum omnibus terris 16. et casis et rebus stabilibus et mobilibus ipsi ecclesie pertinentibus tam intra hanc civitatem quam et foris in quibuscumque locis et cum omnibus que intra 17. eas sunt, cunctisque earum pertinentiis et cum vice de plateis et curtis et anditis et viis suis et cum muniminibus ex eis continentibus. Ea scilicet 18. ratione ut integra suprascripta oblatio semper sit in potestate iam dicti domni abbatis et successorum eius et partium ipsius monasterii, ea tenendi, domi 19. nandi, regendi atque gubernandi et ex ea rationaviliter (d) faciendi quicquid (b) voluerint. Et per convenientiam ego prenominatus Iohannes obligavi me et meos 20. heredes semper defendere ipsi domno abbati et successoribus eius et parti ipsius monasterii integrum illud quod in eodem monasterio, ut dictum est, optuli 21. ab omnibus hominibus, et tribui ipsi domno abbati licentiam ut quando ipse domnus abbas eiusque successores et pars ipsius monasterii voluerint, 22. potestatem habeant illud per se defendere qualiter voluerint cum omnibus muniminibus et rationibus quas de eo ostenderint. Et si, sicut superius 23. scriptum est, ego et mei heredes non adimpleverimus, et suprascripta vel ex eis quicquam removere aut contradicere presumserimus, per convenientiam obligavi me 24. et meos heredes componere ipsi domno abbati et successoribus eius et parti ipsius monasterii ducentos auri solidi (e) constantinini, et sicut superius scriptum est adimplere. 25. Iam dicta

(a) sor̄ (b) qd̄ (c) *Le parole* iudicem per eiusdem domni pape licentiam *sono scritte su rasura da prima mano; ed a questo allude il notaio con le parole alla fine del testo del documento* memorans illud quod superius disturbatum est quia iudicem per eiusdem domni pape licentiam legitur (d) *Nel testo* ratiovilit̄ (e) soli

vero ecclesia Sancti Angeli cum omnibus rebus eidem ecclesie pertinentibus quas custos ipsius ecclesie Sancti Angeli nunc possidere videtur, 26. ad meam reservavi potestatem faciendi ego et mei heredes quicquid (a) voluerimus. Et taliter te Grimoaldum notarium scribere rogavi, memorans (b) 27. illud quod superius disturbatum est quia iudicem per eiusdem domni pape licentiam legitur.

✠ Ego qui supra Sico iudex.

Ego frater Odo Hostiensis episcopus huic donationi interfui et laudavi.

Ego Bruno Signinus episcopus interfui et subscripsi.

✠ Ego qui superius Radoaldus iudex.

P. Fedele.

(a) qđ (b) memorans *su rasura*.

LE CARTE DELL'ARCHIVIO LIBERIANO

DAL SECOLO X AL XV

Continuazione, vedi vol. XXVII, p. 441.

XXV.

1208, maggio 1.

Copia aut. Perg. D, II, 24. Copia ms. in Bianchini, op. cit. IX, 105.

A. dom. incar. .M.CC.VIII., a. .XI. d. Innocentii III, ind. .XI., mense madii, die .I.

Nos fratres Romanus et Cencius (a), filii olim Gregorii Rainerii, coram Petro de Iudice advocato et consensu matris nostre Blancofloris et sororis [nostre] Dulf[ine], vendimus ad vestram hereditatem et per Iohannem Pauli cognatum nostrum et procuratorem, [tibi] domno Iohanni Capoccie unum petium terre positum loco qui dicitur campo Varano, in[ter hos affines: a duobus lateribus tenet .....] Petri C[apocci]e, a tertio Sancta Maria Maior, a quarto Sanctus Iohannes Lateranensis; pro septuaginta libris provisinorum bonorum senatus. Pena: pretium duplum. Testes: Petrus Niccolai (b), Iohannes Capo ad Trā (c), ... Nicolai (d) Vincentii, Filibertus, Petrus calzolarus, Gualeius bubulcus.

Ego Scrofanus sancte Romane Ecclesie scriniarius sicut inveni in dictis Iohannis mei patris, ita scripsi et exemplavi (1).

(a) *Di lettura incerta.* (b) niccol. (c) *Così nel testo.* (d) nicol

(1) Nel *verso*: « eptionis domni Iohannis Capocie facta a filiis Gre-« gorii Rainerio ».

XXVI.

1212, luglio 3.

I rettori della « Romana Fraternitas » confermano il pagamento annuo di otto soldi di proveniensi del presbiterio comune al capitolo di S. Maria Maggiore per le litanie maggiori.

Orig. Perg. D, II, 25. Copia ms. in *Bull. Lib.* I, 19; cf. anche G. Ferri, *La « Romana Fraternitas »* in questo *Archivio*, XXVI, 453.

1. Rectores Romane Fraternitatis venerabilibus fratribus domno Petro Saxonis archipresbitero et canonicis basilice Sancte 2. Marie Maioris, tam presentibus quam futuris, salutem in Eo qui est omnium salus. Cum omnium ecclesiarum 3. Urbis profectibus intendere, earumque incrementa semper augere modis omnibus teneamur, honori et ex 4. altationi ecclesie pretiose virginis Marie tanto devotius et specialius debemus insistere quanto ip 5. sam gloriosam Virginem apud dilectum Filium suum iudicem nostrum pro nostris excessibus vigilantius et 6. fructuosius intercedere, et pro nostris comodis indesinenter novimus potentius exorare. Ea 7. propter, dilecti fratres, laborem vestrum quem satis laboriosum circa letanias maiores geritis at 8. tendentes, precamina etiam prelibate Virginis domine nostre in ipsa devotionis nostre processione fructuosa 9. plurimum fore sperantes, sepe dicte basilice vestre cui die noctuque orando pro salute omnium fidelium devo 10. te servitis, annualiter de presbiterio nostro communi octo soldos proveniensium statuimus unanimes et de con 11. silio prudentum clericorum concedimus perpetuo exsolvendos, novimus siquidem iam dictos octo soldos vos a 12. nobis et a nostris predecessoribus recepisse. Si quis autem huic iuste confirmationi et honeste conces 13. sioni contrarius et rebellis voluerit existere, divine ultioni et extreme dampnationi subiaceat, et a 14. consortio Dei omnipotentis et beate virginis Marie extraneus maneat, et nisi resipuerit, fiat 15. perpetuo alienus. Ut autem hec nostra concessio a nostris successoribus omnibus firmius et diligentius 16. observetur, hanc presentem paginam in testimonium sigilli Romane Fraternitatis munimine fecimus roborari. 17. Actum est hoc anno dominice incarnationis millesimo .cc.xii., anno vero .xv. pontificatus domni Innocentii tertii pape, 18. indictione .xv. mense iulii, die .iii. Nos rectores, videlicet Bandinus, archipresbiter Sancti Marcelli, Petrus,

archipresbiter 19. Sancti Eustachii, presbiter Angelus Sancti Trifonis, Petrus, archipresbiter Sancti Salvatoris de Lauro, presbiter Nicolaus Sancte Agathe 20. in Manisterio, Iohannes, archipresbiter Sancte Lucie in Silice, magister Cencius, basilice Sancti Petri canonicus, Pancratius, 21. Sancte Marie in Transtiberim, presbiter Iohannes, prior Sancti Angeli, Romanus, archipresbiter Sancti Iohannis de Mercato, huic confir 22. mationi consentimus et subscribimus, atque omnia supradicta solidius corroboramus. 23. Data per manus presbiteri Romani eiusdem canonici et rectorum Romane Fraternitatis cancellarii (1).

XXVII.

1217, ottobre 22.

Orig. Perg. D, II, 26. Copia ms. in Bianchini, op. cit. IX, 108.

A. secundo pont. d. Honorii tertii, ind. .VI., mense octubri, die .XXII.

Ego Stephanus [Paparone] (a) nomine libelli loco tibi Petro Monopoli in decem et novem annos complendum et renovandum in perpetuum, unum ortum positum extra portam Maiorem ad Quartum, inter hos fines: a .I. latere tenent heredes Gregorii Paparonis et ecclesia (b) Sancte Marie Maioris, a .II. dicta ecclesia Sancte Marie, a .III. et a .IIII. ego teneo; pro qua locatione recipio a te..... solidos bonorum provisinorum senatus; et hinc in antea omni anno in festo sancte Marie de agusto detis mihi quattor solidos provisinorum [senatus] nomine pensionis; et si in festo eam non dabitis, in octabo eam detis; et si in octabo eam non dabitis, postea duplicetis [eam]; et detis mihi quinque solidos provisinorum senatus pro renovatione. Comminus: quinque solidos provisinorum senatus. Pena: unam boni auri unciam. Testes: Nicolaus Bukiniani, Petrus Carnelevaminis, Bartholomeus Carlonis, Filippus, Gilione.

Nicolaus sancte Romane Ecclesie scriniarius (2).

(a) *V. perg. nn. XXVIII e XXIX.* (b) eccle *e così più sotto.*

(1) Sul *verso* di mano del secolo XIII: « Privilegium VIII. solidorum in letaniis | sancti Marci ».

(2) Sul *verso* di mano del notaio: « cartula locatione orti Petri « Monopoli ».

XXVIII.

1217, ottobre 22.

Orig. Perg. D, II, 27. Copia ms. in Bianchini, op. cit. IX, 109.

A. secundo pont. d. Honorii tertii, ind. .vi., mense octubri, die .xxii.

Ego Stefanus Paparone nomine libelli loco vobis Alexandro et Natalie uxori tue in decem et novem annos complendum et renovandum unum ortum positum extra portam Maior[em ad Quart]um, inter hos fines: a .i. latere tenet Gualterius mei iuris, a .ii. ecclesia (a) Sancte Marie Maioris, a .iii. ecclesia Sancti Eusebii, a .iiii. ego teneo; pro qua locatione recipio a vobis sex solidos bonorom provisinorum senatus; et hinc in antea omni anno in festo sancte Marie de agusto detis mihi quattuor solidos provisinorum senatus nomine pensionis; et si in festo eam non dabitis, in octabo eam detis, et si in octabo eam non dabitis, postea duplicetis eam; et detis mihi quinque solidos provisinorum senatus pro renovatione. Comminus: quinque solidos provisinorum senatus. Pena: unam boni auri unciam. Testes: Nicolaus Bukiniani, Petrus Carnelevaminis, Bartholomeus Carlonis, Filippus, Gilione.

Nicolaus sancte Romane Ecclesie scriniarius (1).

XXIX.

1217, ottobre 22.

Orig. Perg. D, II, 28. Copia ms. in Bianchini, op. cit. IX, 113.

A. secundo pont. d. Honorii tertii, ind. .vi., mense octubri, die .xxii.

Ego Stefanus Paparone nomine libelli loco tibi Gualterio in decem et novem annos complendum et renovandum unum ortum positum extra portam Maiorem ad Quartum, inter hos fines: a .i. latere tenet Petrus Monopoli nostri iuris, a .ii. ecclesia Sancte Marie Maioris, a .iii. et a .iiii. ego teneo; pro qua locatione recipio a te sex solidos bonorum provisinorum senatus; et hinc in antea omni anno in festo sancte Marie de agusto detis mihi quattuor solidos provisinorum senatus nomine pensionis, et si in festo eam non dabitis, in octabo eam detis; et si in octabo eam non dabitis, postea duplicetis eam; et detis mihi quinque

(a) eccle *e così più sotto.*

(1) Sul *verso* di mano del notaio: « cartula locatione orti Alexandro « [et] Natalie ».

solidos provisinorum senatus pro renovatione. Comminus: quinque solidos provisinorum senatus. Pena: unam boni auri unciam. Testes: Nicolaus Bukiniani, Petrus Carnelevaminis, Bartholomeus Carlonis, Filippus, Gilione.

Nicolaus sancte Romane Ecclesie scriniarius (1).

XXX.

1222, luglio 19.

Orig. Perg. D, III, xxx. Copia ms. in *Bull. Lib.* I, 26, e in Bianchini, op. cit. IX, 17 (intercalata questa pagina e la seguente fra la 119 e la 121).

Honorius [III] Romano archipresbitero et canonicis ecclesie Sancte Marie Maioris. Confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus donationem monasterii Megalacti, Squisitiensis diocesis, positi in imperio Romanie, cum pertinentiis suis, iam a dilecto filio .I. tituli Sancte Praxedis presbitero cardinali factam ecclesie Sancte Marie Maioris.

Dat. Lat. .xiiii. kal. aug. pont. a. .vi.

« Iustis petentium desideriis ».

XXXI.

1222, luglio 29.

Orig. Perg. D, III, xxxi.

Honorius [III] archipresbitero et canonicis ecclesie Sancte Marie Maioris. Confirmamus indulgentias concessas basilice Sancte Marie Maioris et mandamus quatinus sollempniter officium celebretur in festo consecrationis ecclesie.

Dat. Lat. .iiii. kal. aug. pont. a. septimo.

« Que reverentia, que devotio, que laus ».

XXXII.

1223, luglio 23.

Manca il doc. orig.; ne desunsi la notizia dal De Angelis, op. cit. p. 105 e. Cf. anche Van den Vivere, ms. cit. cc. 6-7.

[In archivio repperimus] « Anno 1223, die 23 iulii, « Honorii tertii anno septimo, bullam eiusdem pontificis « confirmantis indulgentias duorum annorum et totidem

(1) Sul *verso* di mano del notaio: « cartula locatione orti Gualterii ».

« quadragenarum ab aliis summis pontificibus concessas « ecclesiae Sanctae Mariae Maioris, in festo Nivis, usque « ad octavam Assumptionis; et ipsum diem Nivis festum « sollemnem perpetuo constituentis et mandantis celebrari « officium ».

XXXIII.

1224, maggio 7.

« Iohannes Perhoscinus », canonico ed economo di S. Maria Maggiore, intima all'economo di S. Pudenziana la restituzione dell'ospedale e della chiesa di S. Alberto, con le terre e le case ad esso spettanti e le rendite fino ad ora godute dai chierici di S. Pudenziana.

Copia aut. Perg. D, II, 30.

1. In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo .XXIIII., pontificatus vero Honorii tertii pape anno eius .VIII., indictione .XII., mense madii, die .VII. Quoniam ea que inter homines aguntur nisi publicis litteris intimentur (a) perpetue memorie re 2. tinere non possunt, ego Blasius Dei gratia sancte Romane Ecclesie scriniarius, iussu et mandato adque rogato domni Thomasii Dei gratia presbiteri cardinalis tituli Sancte Sabine subscriptos libellos coram eo vel eis factos (b) pro fac 3. to questionis que vertitur inter ecclesiam Sancte Marie Maioris et ecclesiam Sancte Pudentiane pro facto Sancti Alberti a subscriptis testibus nominatis coram subscriptis quinque testibus ad hec specialiter rogatis pro audiendis 4. subscriptis libellis ad perpetuam (c) memoriam subscriptam publicationem et exemplationem precepto supradicti cardinalis scribere curo. Que quidem publicatio talis est. In nomine Domini. Peto ego Iohannes Perhoscinus, 5. canonicus et yconomus Sancte Marie Maioris, pro ipsa ecclesia Sancte Marie, ab yconomo Sancte Pudentiane, pro ipsa ecclesia Sancte Pudentiane, ecclesiam et hospitalem Sancti Alberti, cum domibus, libris et cum to 6. ta terra que [est an]te ipsam ecclesiam, que iure proprietatis ecclesie Sancte Marie extitit; in qua nominata ecclesia Sancti Alberti dignoscitur edificata; in qua quondam fuerunt arbores olivarum et alie arbores. 7. Item peto vineam que est apud modium Cinthii de Ocilenna (d) et omnes alias possessiones quas suprascriptus Amicus pro ipsa ecclesia Sancti Alberti acquisivit. Item peto ab eodem .C. libras provisinorum,

(a) ītimt' (b) factis (c) ppam (d) ocilēna

quas habuerunt clerici Sancte Pudentiane 8. de bestiis, de frumento, de terra laborata et de ecclesia Sancti Alberti post litem promotam. Peto ego Iohannes yconomus Sancte Marie Maioris ab yconomo Sancte Pudentiane restitui ecclesie Sancte Marie 9. locum cum ecclesia et hospitali, unde est questio, sicut in alio libello continetur, quo per clericos Sancte Pudentiane dicta ecclesia Sancte Marie estitit spoliata. Qui post inhibitionem eis factam per domnum 10. episcopum Albanensem, de mandato domni Innocentii, in loco predicto ecclesiam cum hospitali construxerunt; unde locum predictum cum ecclesia et hospitali peto restitui ecclesie Sancte Marie. 11. Pono (a) yconomus Sancte Marie Maioris, ecclesiam Sancte Marie fuisse in possessione illius loci, unde est questio, ante quam per clericos Sancte Pudentiane ibi edificaretur. Item pono quod ante quam ibi esset 12. edificatum per clericos prenominatos, carbonarium factum ibidem clerici Sancte Marie destruxerunt et repleverunt, sicut in sua et de sua possessione. Item pono quod Albanensis episcopus qui ad pe 13. titionem clericorum Sancte Pudentiane fuerat datus auditor, prohibuit prenominatis clericis quod ibi non edificarent. Item pono quod quicquid clerici Sancte (b) Pudentiane fecerunt ibi edificando, 14. fecerunt contra prohibitionem et post prohibitionem episcopi prenominati. Volo probare quod ecclesia Sancte Marie fuit in possessione illius loci, unde est questio, ante quam per clericos 15. Sancte Pudentiane ibi edificaretur. Item volo probare quod ecclesia Sancte Marie possidebat illum locum tamquam suum. Item volo probare quod ante quam ibi esset edificatum per clericos Sancte Pudentiane, 16. clerici Sancte Marie detruxerunt et repleverunt carbonarium quod erat in eodem loco. Item volo probare quod domnus Albanensis datus auditor ad petitionem clericorum Sancte Pudentiane prohi 17. buit clericis Sancte Pudentiane ne in eo loco edificarent. Item volo probare quod edificium quod in eo loco fecerunt clerici Sancte Pudentiane, fecerunt violenter et post prohibitionem 18. domni Albanensis auditoris a domno Innocentio dati (c). 19. Ad quam publicationem audiendam hii quinque subscripti testes vocati sunt, scilicet: Astaldus, clericus Sancte Savine, Oddo scutifer, 20. Martinus scutifer, Lanfrancus scutifer, Matheus.

[ST] Ego Blasius Dei gratia sancte Romane Ecclesie scriniarius, sicut inveni in supradicto libello, precepto supradicti cardinalis, ita legi, publicavi et exemplavi sine additu et minutione (1).

(a) *Ha tralasciato* ego ? (b) *Segue una parola abrasa.* (c) *Lungo spazio in bianco.*

(1) Sul *verso* le seguenti note di poco posteriori: 1. « Iste sunt « cartule de vi[nea . . . . . ». 2. « . . . . Vineas tenent filii Romani de

XXXIV.

1224, luglio 14.

Orig. Perg. D, II, 31.

A. dom. inc. mill. .cc.xxiiii., pont. d. Honorii tertii, anno eius octavo, ind. .xii., mense iulii, die .xiiii.

Ego S[tefanus .....] in pignus pono et obbligo et per Iohannem Alfredi a me procuratorem constitutum corporaliter investiens tres petios terre positos extra portam Maiorem seu portam Sancti Laurentii, in valle Maiore, in loco qui dicitur Salon et in monte Seculorum, inter hos fines: a .i. latere tenet ecclesia Sancte Marie Maioris, a secundo et a tertio tenent heredes Silvestri Petri Arcionis, a quarto tenent dicti heredes .....; recipio a te mutuo centum l[ibras] b[oni . . .]. Testes: Cinthius Amanionis, Petrus Iohannis Bruni (a), magis[ter] Paulus, Iohannes Alfredi, Petrus Abraczamonte, Romanus magistri Pauli.

Leo sancte Rom. Eccl. scrin. (1).

XXXV.

1227 (?), marzo 25 (2).

Orig. Perg. D, II, 29.

..... ind.] .xv. mensis martii, die .xxv.

[Francis]cus filius quondam Romani Giffredi loco et nomine Sacramenti vendidit domne Constantie, uxori quondam Nicolai Prodani, unam petiam vinee positam extra portam Sancti Laurentii ..... super heredes (b) filii olim Iacobi Oddonis iudicis, inter hos fines: ab .i. latere tenet Egidius calçolarius, ab alio Matia Bonihominis, ab alio Petrus Vetulo, et per Iannucium nepotem dicte domne Constantie iussit eandem investiri. Dicta domna Constantia tenetur (c) dare Paulo filio quon-

(a) brun̄ (b) hered' (c) ten̄

« Pauli ». 3. Libellus seu positiones havite in litigio inter cle|ricos « Sancte Pudentiane et nostros super ecclesia Sancti Al|berti ». 4. « Tran- « sunptum ambiguum pro ecclesia S. Pudentiane | super ecclesia S. Al- « berti ».

(1) Sul *verso*: « pignoratio cuiusdam terre ».

(2) Sul *verso* l'ultimo ordinatore dell'archivio scrisse: « Anno 1227 « vel 1272 ».

dam Iohannis Tiniosi, proprietario dicte vinee, omni anno tempore vindemiarum quartam partem totius musti et unum canistrum de uvis, quod sit in fundo duorum palmorum et quinque in circuitu et unius summissi in altum. Dictus Franciscus confessus fuit se recepisse a dicta domna Constantia ..... (a) bonorum provisinorum senatus et .XII. solidos. Pena: dupli. Testes: Petrus Saxonis Cesatii, Vaticannante, Matinellus et Iohannes dictus Surdus.

Eodem die Paulus, filius quondam domni Iohannis Tiniosi, venditioni consensit, eo quod recepit .V. solidos provisinorum pro consensu. Testes: Donaddeo Baia, Vetucius de Camiliano et Guido Caroianne.

Bonapars sancte Rom. Eccl. not. (1).

XXXVI.

1236, agosto 24.

Orig. Perg. D, II, 32. Copia ms. in BIANCHINI, op. cit. IX, 125.

Anno dom. inc. millesimo .CC. tricesimo sexto, pont. d. Gregorii noni anno eius decimo, ind. .VIIII., mense agusti, die .XXIIII.

Ego Stefanus Paparone renovo atque concedo et corporaliter investiens trado tibi Lecconie pro Alberto viro tuo, in omnibus decem et novem annis complendis et renovandis in perpetuum, unum ortum positum extra portam Maiorem ad Quartum, inter hos fines: a .I. latere tenet domnus archipresbiter Sancte Marie Maioris, a .II. ecclesia Sancti Eusebii, a .III. ecclesia Sancte Marie Maioris, a .IIII. ego Stefanus teneo; pro qua renovatione recipio .V. solidos bonorum provisinorum; et hinc in antea omni anno, festo sancte Marie de agusto reddatis mihi quatuor solidos bonorum provisinorum senatus nomine pensionis, et semper pro renovatione libelli detis quinque solidos bonorum provisinorum senatus. Pena: dimidiam boni auri libram. Testes: Petrus Gorgius (b), Iulianus, Andreas Iohannis macellarii.

Leo sancte Rom. Eccl. scrin.

XXXVII.

1237, novembre 13.

Orig. Perg. D, III, XXXVII. Copia in *Bull. Lib.* I, 33; in BIANCHINI, op. cit. IX, 33 (intercalata questa carta fra la 127 e la 133) e in VAN DEN VIVERE, c. 7, in quest'ultimo con la data del 1238.

(a) *Buco nella pergamena.* (b) *Di lettura incertissima.*

(1) Sul *verso*: « Instrumentum de vineis extra portam sancti Lau- « rentii ».

Gregorius [IX] archipresbitero et capitulo ecclesie Sancte Marie Maioris. Ordinamus ut in ecclesia Sancte Marie Maioris de cetero canonicorum numerus residentium, sextumdecimum non excedat.

Dat. Lat. id. nov. pont. a. .XI.

« Ne super laudis studio ».

XXXVIII.

1238, aprile 22.

Orig. Perg. D, III, XXXVIII. Copia ms. in *Bull. Lib.* I, 35 e in BIANCHINI, op. cit. IX, 37 (questa carta intercalata fra la 127 e la 133).

Gregorius [IX] archipresbitero et capitulo ecclesie Sancte Marie Maioris. Mandamus quatinus in omnibus ecclesie negotiis et tractatibus, illud, appellatione remota, inviolabiliter observetur, quod a maiori et saniori parte capituli fuerit ordinatum, nisi a paucioribus et inferioribus aliquid rationabile obiectum fuerit et probatum quare id non debeat fieri vel non possit.

Dat. Lat. .X. kal. maii, pont. a. .XII.

« Quia nonnunquam in quibusdam ecclesiis ».

XXXIX.

1238, aprile 30.

Orig. Perg. D, III, XXXIX. Copia ms. in *Bull. Lib.* I, 35 b.

Gregorius [IX] archipresbitero et capitulo ecclesie Sancte Marie Maioris. Mandamus quatinus si quem canonicorum ob laicalem potentiam absentari contigerit, tamen sibi de proventibus ipsius ecclesie portio integra ministretur donec ad eandem ecclesiam redire valeat et morari.

Dat. Lat. .II. kal. maii, pont. a. .XII.

« Et si ecclesiarum omnium ».

XL.

1239, giugno 22.

Orig. Perg. D, III, XLI. Copia ms. in *Bull. Lib.* I, 36, e in VAN DEN VIVERE, ms. cit. c. 7, con la data del 1240.

Gregorius [IX] universis Christi fidelibus. Confirmamus indulgentiam unius anni et quadraginta dierum concessam a Clemente III et Honorio III in die consecrationis basilice Sancte Marie Maioris usque

ad octavam Assumptionis, et nos addimus alium annum et alios quadraginta dies.

Dat. Lat. .x. kal. iulii, pont. a. .XIII.

« Devotio quam habemus ».

XLI.

.... luglio ..

Orig. Perg. D, III, XXXIV. La pergamena è molto danneggiata; manca tutto il lato destro.

Gregorius [IX] rectoribus et clero Urbis. Concedimus indulgentiam visitantibus ecclesiam Sancte Marie Maioris in die Nivis et usque ad octavam Assumptionis.

Dat..... mense iulii, pont. a. ...

«.....».

XLII.

.....

Orig. Perg. D, III, XXXV. La pergamena è molto lacera; è stracciato l'angolo inferiore destro che conteneva le indicazioni cronologiche. Nel DE ANGELIS (op. cit. c. 105 E) è ricordata una bolla di Gregorio IX del 1240, giugno 23, che ha lo stesso contenuto.

Gregorius [IX] dilectis filiis abbatibus, prioribus, archipresbiteris et aliis ecclesiarum prelatis per Sabiniam constitutis. Mandamus quatinus sollemniter officium celebretur in festo consecrationis basilice Sancte Marie Maioris ab ipso die qui celebratur nonis augusti usque ad octavas Assumptionis.

Dat..... pont. a. ...

« Que reverentia, que devotio, que laus ».

XLIII.

1239, ... 25.

Orig. D, II, 33. La pergamena è tutta guasta dalla muffa; si possono leggere appena la datazione e i nomi di alcuni testi.

In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo .CC. .XXXVIIII., pontificatus domni Gregorii noni pape, anno eius .XII., indictione .XII., mense....., die .XXV.

.....

Cinthius ... Sancte Marie Maioris canonicus, testis.

....., testis.

Philippus canonicus eiusdem basilice, testis.

Romanus, filius Vincentii (a) Stefani, eiusdem basilice canonicus, testis.

Leo sancte Rom. Eccl. scrin.

XLIV.

1243, marzo 15.

Orig. D, II, 34. Copia ms. in Bianchini, op. cit. IX, 133.

A. dom. inc. mill. .cc. quadragesimo tertio, ind. prima, mense martii, die .xv., apost. Sede vac.

Ego Iacobus Petronis, consentientibus monialibus Sancte Bibiane, cuius est proprietas, scilicet domna Catarena abatissa, Cecilia atque Margarita et aliis [eiusdem monasterii] monialibus, et habentibus pro comminus .v. solidos bonorum provisinorum senatus pro consensu, vendo tibi Buccabeiis muratori unam petiam vinee cum tertia parte de vasca et vascali suo, que vasca et vasca[lis] est iusta camminatam dicte ecclesie Sancte Bibiane, positam ad formam Claudiam prope ipsum monasterium, via mediante; inter hos fines: a .i. latere tenet Romanus abi . . . . . iure dicti monasteri, a .ii. filii Iohannis Ecclesie (b), iure Sancti Cosme, a .iii. tenet idem Romanus, iure dicti monasterii, a .iiii. est via publica. Recipio a te pro toto pretio decem libras bonorum provisinorum senatus. Pena: dupli. Testes: Iacobus Deusceavice, Thomas, filius Beni (c) de Ninno, Iacobus Oddonis pecorarii, Romanus Niccolai, Stefanus V . . .

Leo sancte Rom. Eccl. scrin. (1).

XLV.

1244, marzo 19.

Orig. Perg. D, III, xliii. Copia ms. in *Bull. Lib.* I, 43; Bianchini, op. cit. IX, 137, e Van den Vivere, ms. cit. c. 12. Cf. anche De Angelis, op. cit. c. 31 e.

Innocentius [IV] Astoni, archipresbitero ecclesie Sancte Marie Maioris de Urbe eiusque fratribus tam presentibus quam futuris canonice substituendis. Ecclesiam Sancte Marie Maioris, ad exemplar felicis recordationis Clementis, Celestini, Honorii et Gregorii, predecessorum nostrorum, Romanorum pontificum, sub beati Petri et nostra protectione

(a) Vin̄. (b) ecc^{e} (c) ben̄

(1) Sul *verso*: «. . . . emptionis . . . . | facta a Iacobo petronis | iure «sancte bibiane».

suscipimus, et statuimus quod possessiones eius firme et illibate permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. Claustrum iuxta eandem ecclesiam positum, cum ortis, vineis, cum costa eiusdem montis et criptis super fontanam et cum omnibus domibus circa ipsam positis. Ecclesiam Sanctorum Cosme et Damiani, ecclesiam Sancti Andree in Assaro, ecclesiam Sancti Adriani et quasdam petias terre, hortos, vinealia. Ad hec confirmamus possessionem palatii, quod Clemens papa, dum in minori officio constitutus Prenestine sedi presideret, de proprio fecit fabricari.

Dat. Lat. .XIIII. kal. aprilis, ind. .II., incarn. Dom. a. .M.CC.XLIIII. pont. a. .I.

« Pie postulatio voluntatis effectu ».

XLVI.

1247, febbraio 13.

Orig. Perg. D, III, XLIV. Copia ms. in *Bull. Lib.* I, 47, in BIANCHINI, op. cit. IX, 39 e in un foglio accluso alla pergamena.

Innocentius [IV] archipresbitero et canonicis Beate Marie Maioris. Mandamus ut per litteras ad receptionem seu provisionem cuiusquam nullus vos compellere possit, nisi de presentibus expressam fecerint eedem littere mentionem.

Dat. Lugd. id. februarii, pont. a. .IV.

« Ecclesia Virginis gloriose ».

XLVII.

1247, ottobre 17.

Orig. Perg. D, III, XLV. Copia ms. in *Bull. Lib.* I, 48 e in BIANCHINI, op. cit. IX, 63.

Innocentius [IV] archipresbitero et capitulo ecclesie Beate Marie Maioris. Mandamus ut recipiatur in canonicum Iacobum Manusellam, canonicum ecclesie Sancte Marie in Transtiberim.

Dat. Lugd. .XVI. kal. nov. pont. a. .V.

« Cum olim dilectis filiis ».

XLVIII.

1251, ...

Orig. Perg. D, III, XLVI. Copia ms. in *Bull. Lib.* I, 50 e in BIANCHINI, op. cit. IX, 67.

Innocentius [IV] archipresbitero Sanctorum Cyri et Iohannis de Urbe. Deputamus archipresbiterum Sanctorum Cyri et Iohannis de Urbe pro executione litterarum apostolicarum super numero sextodenario canonicorum basilicę Sancte Marie Maioris.

Dat..... nov. pont. a. .IX.

« Volentes dilectis filiis » (1).

XLIX.

1252, aprile 30.

Orig. Perg. D, III, XLVIII. Copia ms. in *Bull. Lib.* I, 49 e in VAN DEN VIVERE, ms. cit. c. 7.

Innocentius [IV] universis Christi fidelibus. Iniungimus quatinus de bonis vobis a Deo collatis pias ad hoc [capitulum ecclesie Beate Marie Maioris] elemosinas et grata caritatis subsidia erogetis, ut per subventionem vestram opus inceptum iuxta basilicam Sancte Marie Maioris valeat consumari et vos ad eterne possitis gaudia pervenire; et quadraginta dies de iniuncta penitentia misericorditer relaxamus presentibus post quinquennium minime valituris.

Dat. Perusii, .II. kal. maii, pont. a. .IX.

« Quoniam, ut ait Apostolus ».

L.

1252, luglio 18 e 22.

Orig. Perg. D, II, 35.

A. dom. inc. millesimo .CC.L.II., ind. X., mense iulii, die .XVIII.

Ego Stefanus Arcionis, filius olim domni Bartholomei de Paulo Stefanelli, coram domno Petro Oddonis de Insula causidico et Iohanne Fortibrachio scriniario et subscriptis testibus facio codicillum in quo confirmo testamentum meum iam a me factum manu Petri Gentilis

(1) La pergamena è molto danneggiata; ne ho desunto il contenuto da una nota scritta su di un foglio di carta accluso al documento.

scriniarii et codicillum iam a me factum, scriptum manus Iohannis Fortibrachii scriniarii, in omnibus, excepto quod volo et iubeo fratrem Petrum Mancinum de ordine fratrum minorum removeri ab officio amministrationis seu executionis bonorum meorum, et venerabilis pater domnus Petrus Capocia cardinalis solus in officio perseveret quem executorem relinquo. Et Constantie sorori mee relinquo habitationem in palatio meo tempore sue viduitatis. Relinquo sorori mee de bonis meis .LXX. libras provisinorum senatus. Romane uxori mee relinquo pellem varam, chopertam scapolato et pellem de martora. Testibus: domno Petro Oddonis de Insula causidico, Petro Petri Salerni, Iacobo fratre suo ..... Petri Angeli.

Ind. .XX., mense iulii, die .XXII.

Ego Stefanus Arcionis facio codicillum in quo confirmo testamentum iam a me factum et codicillos iam a me factos. Volo quod totum granum et ordeum meum ubicumque habeo in urbe vel extra volo et iubeo quod veniat ad manus fratris Oddonis et fratris Gaudii de ordine fratrum predicatorum, et iubeo reddi domne Agnesi .VI. rubla grani que sibi debeo et .X. solidos provisinorum in aliam manum, et relinquo eidem unum alium rublum grani, et Romane uxori mee precipio reddi .X. alios senatus provisinos et .II. alia rubla grani quos et que sibi debeo. Constantie olim uxori Iohannis Miniarelli pro anima mea relinquo .X. rubla grani. Insuper volo et iubeo quod omnes bonos meos et equum meum et .VII. pullos ..... deveniant ad manus fratris Oddonis et fratris Gaudii. Omnia mea vestimenta et ..... et .C. minus .XVII. libras provisinorum, quos habeo apud Sanctum Syxtum ad facultatem de predictis procuratorum voluntatis arbitrio. Testibus: Petro Alcherutii, Petro Salerni, Petro Sixti, Acondato Iohannis Periculi, Angelo Iohannis Burdonis, Angelo Iacobi Iohannis Pauli.

Iohannes Fortibrachius sacri Romani imperii scrin (1).

LI.

1252, settembre 5.

Orig. Perg. D, II, 36. Copia ms. in Bianchini, op. cit. IX, 141.

A. dom. inc. .M.CC.LII., pont. d. Innocentii quarti anno eius .X., ind. .XI., mense septembris, die quinta.

Ego Iacobus Pransus consentiente in hoc Agnece uxore mea, consentientibus monialibus Sancte Biviane, silicet Catarena abbatissa, Margarita priorissa, Anastasia, Praxede adque Angelica et habentibus

(1) Sul *verso*: « Codicilli Stephani arcionis ».

.v. solidos provisinorum pro comminus pro consensu, vendo et per hunc eundem scriniarium a me procuratorem constitutum investiens trado tibi Martino Saccarie et Romano fratri tuo, secundum tenorem cartule locationis in perpetuum unam petiam vinee cum dimidia vasca et vascali suo positam prope dictam ecclesiam Sancte Biviane, inter hos fines: a primo latere tenet Bivianus iuris nostri monasterii, a secundo via, a, .III. domnus Stephanus . . . . . (a), ab alio heredes Iohannis Incantati. Pro pretio quinquaginta solidorum provisinorum. Ecclesie Sancte Biviane reddatis omni anno tempore vindemiarum quartam partem musti mundi et acquati et unum canistrum iustum de uvis quod sit in fundo duorum palmorum et unius summissi in altum, et duos denarios nomine pensionis pro vascatico, et de arboribus allevatis medietatem et de allevandis quartam. Pena: dupli. Testes: presbiter Gerardus Sancti Petri ad Vincula, Simeon Iohannis Ecclesie (b).

Remigius sancte Romane Eccl. scrin.

LII.

1253, ottobre 22.

Orig. Perg. D, III, I. Copia in *Bull. Lib.* I, 51.

Innocentius [IV] archipresbitero et capitulo basilice Beate Marie Maioris. Inhibemus ne absque nostro speciali mandato aliquem in fratrem et canonicum recipere vel alicui ordinato seu ordinando in ipsa ecclesia portionem concedere presumatis donec ad sextumdecimum canonicorum numerum portionem habentium redacti fueritis, a vobis iuramento firmatum.

Dat. Lat. .XI. kal. nov., pont. a. .XI.

« Volentes ecclesie vestre ».

LIII.

1254, gennaio 22.

Orig. Perg. D, III, II. Copia ms. in *Bull. Lib.* I, 52 e in Bianchini, op. cit. IX, 75.

Innocentius [IV] archipresbitero et capitulo ecclesie Sancte Marie Maioris. Prohibemus ne recipiatur canonicus qui non sit de legitimo matrimonio procreatus, nisi per litteras apostolicas indulgentia huiusmodi fiat.

Dat. Lat. .XI. [kal.] febr. a. .XI.

« Me[moria ves]tre devotionis inducimur ».

(a) ead̄' (b) ecc̄e

LIV.

1255, ottobre 1.

Orig. Perg. D, III, LII. Copia ms. in BIANCHINI, op. cit. IX, 83.

Alexander [IV] archipresbitero et capitulo basilice Beate Marie Maioris de Urbe. Pręcipimus vobis ut, non obstante statuto, admittatis ad portionem canonicalem Iacobum filium Petri Nicolai Bonifatii, iudicis Romani.

Dat. Anagni, kal. oct., pont. a. .I.

« Pro dilecto filio Iacobo ».

G. FERRI.

(*Continua*).

Tabularium S. Praxedis

Continuazione e fine; vedi vol. XXVII, p. 27

XXII.

1139, ottobre 26.

Morico, col consenso di Crisogono, cardinale di S. Prassede, vende a Bobone « Sassonis de Muto » ed a Maria Miccina sua moglie l' utile dominio su una vigna, fuori della porta Nomentana « ad Aquam Tuzziam ».

Originale [A] presso il collegio di S. Giuseppe in Pescia. Copia da A nel Bianchini, cod. Vallic. T, 82, c. 128 [B]; transunti nel Galletti, cod. Vat. lat. 7928, c. 202 [C]; Van De Vivere, ms. cit. n. 3; cod. Barb. lat. 3221, c. 30. Non potendo avere a mano l'originale, riproduco il testo di B, confrontandolo con un largo transunto fatto su A dal prof. L. Schiaparelli e cortesemente comunicatomi, e col testo di C.

In nomine Domini. Anno decimo pontificatus domni Innocentii secundi pape, indictione tertia, mensis octubris die .xxiiiiii. (a). Ego quidem Muricus cum consensu et voluntate domni Grisogani cardinalis venerabilis tituli Sanctę (b) Praxedis cuius iuris est subscripta vinea, et nunc cominus ipsi dedi, hac die propria mea voluntate vendo et publice investiens trado atque concedo tibi Boboni Sassonis de Muto et Marie Miccine uxori tue vestrisque heredibus hac successoribus in perpetuum secundum tenorem subscriptum. Idest squatratam petiam vinee vel si plus est, cum terra vacante ad pastinandum, ut inter vineam et terram sit unam petiam cum vascatico communi, cum fonte com-

(a) *B* .xxviii. *; ma il numero* .xxiiiiii. *presentato da A è ripetuto anche da C* (b) *B qui ed in seguito ha l' e finale senza cediglia.*

muni, cum suis arboribus, cum introitu communi, cum omnibus pertinentiis, positam extra Numentanam portam ad Aquam Tuzziam, inter hos fines: a primo latere tenet Rainerius Guidonis de Anna, a secundo tenet ecclesia Sancte Pudentiane, a tertio latere tenet Normannus, a quarto latere est via publica. Sicut mihi pertinet per meum acquisitum a predicta ecclesia Sancte Praxedis, sic eam tibi, ut dictum est, vendimus et publice investientes tradimus atque concedimus pro triginta et duobus solidis et dimidio denariorum papiensium, quos michi dedisti pro toto pretio michique valde placentem (a). Et dehinc omni anno tempore vindemiarum reddetis prephate ecclesie Sancte Praxedis quartam partem totius vini mundi et aquati quod exinde habueritis, et unum iustum canistrum plenum de uvis, quale alii quartarini ibidem ecclesie nominate reddunt, et duos denarios per petiam pro vascatico. Et illi de ecclesia relaxent vobis quattuor uncias vini mundi de communi in tino subtus vasca in omnibus vashis (b). Et si ibi inveneritis aurum, argentum, aliquod metallum vel bonam lapidem et de petris valens plus quam .XII. denarii, desuper detis ecclesie medietatem. Et si per ostem publicum vel irritum aut celi plagam in desertum ierit, in spatium trium annorum eam allevetis; quod si non feceritis, predicte ecclesie revertatur. Et nulli alii ecclesie nec ulli pio loco eam aliquo modo detis, nisi iamdicte ecclesie, et omnia adimpleatis predicte ecclesie, sicut cartula mee locationis legitur. Et promitto defendere eam tibi ab omni homine, si opus et necesse fuerit. Quod si non fecerimus aut non potuerimus, componemus vobis pro poena predictum pretium duplum; et, soluta poena, cartula hec permaneat firma. Quam scribere rogavimus Oddonem scriniarium sancte Romane Ecclesie in mense et indictione suprascripta .III.

Signum ✠ manus dicti Murici rogatoris cartule huius et comminus (c) .XXX. denariorum de petia.

Et si iniuriam feceritis hominibus predicte ecclesie Sancte Praxedis, emendetis; et si emendare nolueritis, cartula hec vacua sit, et vineam plenam (d), sicuti fuerit, prephate ecclesie revertatur.

Rainerius Guidonis de Anna, testis.
Normannus de Nerbona, testis.
Blasius Iohannis Ioculi, testis.
Nicolaus Leonis, testis.
Cobarellus, testis.

[ST] Ego Oddo scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi.

(a) *Così B interpreta l'abbreviatura* plac̄ *che deve essere in A, e che deve interpretarsi* placabili (b) *B* valhis (c) *B* com̄ (d) *Così in B*

XXIII.

1144, febbraio 5.

Ubaldo, cardinale di S. Prassede, concede in enfiteusi perpetua a Gregorio de Rigitto ed a Dulchiza sua moglie un terreno da ridurre a vigna fuori della porta Nomentana « in valle de Aqua Tuzzia ».

Originale [A]. Transunti: Galletti, nel cod. Vat. lat. 7928, c. 203; Bianchini, nel cod. Vallic. T, 82, c. 38; Iacovacci, nel cod. Ottobon. lat. 2548, B, c. 259 con la data errata del 1145; Van De Vivere, ms. cit. n. 3.

Le sottoscrizioni in minuscola sono di mano del notaio, e furono aggiunte in altro tempo con inchiostro diverso. Sul verso di mano del secolo XIII: « de Rigitto et « D[ul]chiza . . . . . in Aqua Tuza ».

1. [ST] In nomine Domini. Anno primo pontificatus domni Celestini secundi papae, indictione .VII., 2. mensis februarii die .V. Ego quidem domnus Obbaldus Dei gratia cardinalis venerabilis tituli Sanctę Praxedis vir 3. ginis, cum consensu et voluntate clericorum Dei predicte ecclesie, hac die propria mea voluntate loco atque conce 4. do tibi Gregorio de Rigitto et Dulkizze uxori tue vestrisque heredibus in perpetuum. Idest terram 5. ad duas petias vinee pastinandum, et iam pastinatam habetis unam petiam et dimidiam vinee, cum du 6. abus vaskis et tinis atque cum puteo communi cum Nicolao de Foliano cum introitibus et exitibus 7. earum et cum omnibus earum pertinentiis. Posite extra portam Numentanam in valle de Aqua Tuzzia, inter 8. hos fines: a primo latere tenet Romanus de Abbo nostri iuris, a secundo tenet ecclesia Salvatoris, 9. a tertio tenet Nicolaus de Foliano nostri iuris, a quarto latere est via publica: iuris notre 10. ecclesię. Sic ut dehinc eas teneatis, pastinetis, allevetis et sicut bone vineę decet, 11. ad perfectum perducatis et fruatis et possideatis, sicut dictum est, in perpetuum. Et ab illo tempore 12. quod vindemiam exinde habueritis, reddatis michi meisque posterioribus quartam 13. partem totius vini mundi et aquati quod exinde habueritis, et duos denarios pro vasca 14. tico de petia, et nos relaxamus tibi quattuor uncias vini mundi de communi in tino, 15. et detis unum canistrum plenum de uvis per petiam qui (a) sit duos palmos in fundo, 16. quinque in circuitu et unum altum. Et si ibi inveneritis aurum, argentum, ali 17. quem metallum sive bonum lapidem

(a) q

valens (a) plus quam .XII. denarii, desuper detis 18. nobis medietatem. Et si per ostem publicum vel celi plagam in desertum ierit, in spatium 19. trium annorum allevetis; quod si non feceritis, nobis revertatur. Et ulli pio loco aliquo modo 20. detis nisi nostre (b). Et si vendere volueritis, prius nobis nostrisque successoribus vendatis minus .XXX. denariis (c) 21. de petia; quod si ita emere noluerimus, detis nobis predictum comminus, et vendatis eam tali persone quam (d) 22. nobis placeat sine malitia, et omnia que dicta sunt, nobis adinpleat et persolvat. 23. Et si iniuriam feceritis ministriali nostro, emendetis: quod si emendare nolueritis, 24. cartula hec vacua sit, et vinea, prout fuerit, nostre ecclesie revertatur. Nos autem et 25. nostri successores defendamus eam vobis ab omni homine, si opus fuerit. Si qua vero pars 26. contra fidem huius cartule venire voluerit, componat alteri parti fidem 27. servanti poene nomine .XXX. solidos denariorum papiensium, et, soluta poena, cartula 28. hec permaneat firma. Quam scribere rogavi Oddonem scriniarium sanctę Romanę Ecclesię 29. in mense et indictione suprascripta .VII.

Signum ✠ manus predicti domni Obbaldi cardinalis huius cartule rogatoris.

Rainerius Petri de Mizo, testis. Iohannes de Beria, testis. Benencasa, testis.

Bastardus, testis.

Petraccla, testis. Paulus de Rubeo, testis.

Iohannes qui vocatur Pauper, testis. Petrus de Ionatha, testis.

✠ Ego Oddo scriniarius sanctę Romanę Ecclesię complevi et absolvi.

XXIV.

1148, agosto 30.

Sentenza di Corrado, vescovo di Sabina e vicario in Roma di papa Eugenio III, in favore delle chiese di S. Giovanni a porta Latina e di S. Prassede contro l' abate di Grottaferrata, intorno al possesso di due parti della chiesa di S. Primitivo e dei casali Valle Bona, Valle Colomba e « de Rubea ».

Originale [A]. Copie: Galletti, nel cod. Vat. lat. 7928, c. 206; Bianchini, nel cod. Vallic. T, 82, c. 106; Garampi, nel cod. Vat. lat. 7926, c. 243. Transunto nel Van De Vivere, ms. cit. n. 4, e nel cod. Barb. lat. 2375, c. 253.

(a) val (b) *Completa* ecclesie (c) den (d) *Così nel testo.*

PIERLUIGI GALLETTI, *Del primicero*, p. 304, da A.

Il documento fu scritto in due tempi: la prima parte giunge alla riga 20; dalla riga 20 si adoprò un inchiostro più sbiadito. Testo e sottoscrizioni sono di mano del notaio il quale però non vi appose la completio: vi è soltanto la croce che doveva precederla.

1. [ST] In nomine Domini. Anno quarto pontificatus domni Eugenii tertii papae, indictione undecima, mensis 2. augusti die .xxx. Ego Nicolaus sancte Romane Ecclesie scriniarius ex precepto domni Conradi Savinensis episcopi et supradicti 3. domni papae Eugenii vicarii et iussione advocatorum scilicet Seniorilis, Philippi et Benedicti Leonis, ob 4. perpetuam memoriam publicis litteris scribere curavi. Lix itaque fuit inter ecclesiam Sancti Iohannis apostoli et 5. evangeliste sitam ante portam Latinam una cum ecclesia Sancte Praxedis et inter ecclesiam Sancte Marie Cripte 6. Ferrate. Petebat quidem ecclesia Sancti Iohannis cum ecclesia Sancte Praxedis ambas insimul adversus nomi 7. natam ecclesiam Sancte Marie restitutionem possessionis duarum partium ecclesie Sancti Primitivi cum domi 8. bus in circuitu eius et pertinentiis suis, et duas partes unius clusure cum arboribus infra se, et duas partes 9. casalis Valle (a) Bone et duas partes casalis Valli (a) Colunbe et duas partes casalis de Rubea, 10. unicuique istarum ecclesiarum pro tertia conpetente adversus ecclesiam Sancte Marie. Et ad hoc 11. conprobandum ostendebant publicum instrumentum transactionis et diffinitionis factum 12. inter domnum Nicolaum abbatem et Romanum cardinalem Sancte Praxedis, decimo an 13. no domni Paschalis II papae et eius precepto et auctoritate interveniente, et per eius curiales 14. scilicet Petrum Portuensem episcopum, Robertum cardinalem Sancti Eusebii, Anastasium cardinalem 15. Sancti Clementis et Gregorium Tusculanensem iudicem, et Petrum advocatum: et hanc 16. diffinitionem seu transactionem similiter fecit cum Alberto archipresbitero Sancti Iohannis 17. ante portam Latinam. Qui omnes in ecclesia Sancti Iohannis Baptiste ad Fontem supradictam 18. diffinitionem fecerant. Quarum predictarum rerum possessionem ecclesia Sancte Marie 19. Cripte Ferrate per advocatum suum dicebat ecclesiam Sancte Praxedis et ecclesiam Sancti 20. Iohannis minime habuissent (a). Quibus omnibus hinc inde auditis, predictus vicarius 21. habito consilio et cognita veritate per publicum instrumentum, et quia de 22. pluribus adhuc possessionem predicta ecclesia Sancte Praxedis et Sancti Iohannis 23. se habere ostendebant, precepit et per virgam quam in manu tenebat, 24. omnium rerum pertinentium ecclesie Sancti Primitivi

(a) *Così nel testo.*

quarum possessionem 25. ad presens habebant, confirmavit, et ea-
rum rerum quarum posses 26. sionem ecclesia Sancte Marie Cripte
Ferrate iniuste abstulerat, predic 27. tis duabus ecclesiis pro duabus
partibus firmiter restituit. Vide 28. licet restituit possessionem dua-
rum partium ipsius ecclesie Sancti 29. Primitivi, et duarum par-
tium casalium Vallis Bone el Vallis Co 30. lunbe cum duabus
partibus casalis de Rubea et clusurae ipsius 31. ecclesie cum arbo-
ribus infra se. Post hec predictus vicarius precepit 32. Iohanni Rea-
tino de curia sua, ut corporaliter predictas ecclesias 33. possessio-
nem supradictarum rerum investiret. Quod sicut prece 34. perat,
adinplevit. Que denique omnia ego Nicolaus scriniarius 35. sicuti
vidi et audivi et cause interfui, ita scripsi.

Rainerius filius Falconis scriniarius (a), testis.
Oddo scriniarius frater eius, testis.
Bonus filius Iohannis Petri de Polla, testis.
Iohannes de Ildebrando, testis.
Petrus Berardi de Cazulo, testis.
Landulfus, testis.
Satorninus, testis.

✠

XXV.

1151, ottobre 1.

Sentenza di papa Eugenio III in favore della chiesa di S. Prassede contro la chiesa di S. Croce in Gerusalemme per il possesso di tre pezze di terra poste « in fundo Ponpeii « ad Turrem sine fonte ».

L'originale [A] è perduto. Copia in elegante minuscola del secolo XII [B]. Copia da B: Galletti nel cod. Vat. lat. 7928, c. 204. Transunti da B: Bianchini nel cod. Vallic. T, 82, c. 113; cod. Barb. lat. 2375, c. 253, e Barb. lat. 3221, c. 30.

Ho pubblicato il facsimile di questo documento nell'*Archivio paleografico italiano*, *Monumenti paleografici di Roma*, vol. II.

Sul verso di mano del secolo XIII: « De lite quam habuimus cum sancta C[ruce] »; di mano alquanto posteriore: « Sententia lata contra ecclesiam sancte Crucis de duabus « pedicis terre casalis Pompei sancte Praxedis ».

1. In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo quinquagesimo primo et anno septimo pontificatus domni Eugenii tertii pape, 2. indictione quinta decima, mensis octubris

(a) scriñ

die prima. Hacta publica si litterarum memorie tradita fuerint, nube obscuritatis deleta perpetua 3. inspectione poterunt lucere, et ad posteros facilius rei veritas pervenire. Quam ob rem ego Otto sancte Romane Ecclesie scriniarius ut audivi et 4. vidi et sicut supra dictus domnus papa precepit michi, offuturam (a) rei memoriam publicis gestis exarare curavi, qualiter causa intra ecclesiam Sancte Praxe 5. dis et ecclesiam Sancte Crucis examinata et per predictum pontificem sententia diffinita est. Petiit itaque domnus Hubaldus cardinalis dicte ęcclesię Sanctę Praxe 6. dis una cum Petro archipresbitero et iconomo eiusdem ecclesię per Benedictum Leonis suum advocatum ante presentiam nominati pontificis, presentibus 7. quoque duobus iudicibus Corrensis (b) civitatis, et uterque Gregorius vocabatur, atque Petro iudice Beneventane civitatis, nec non magistro Alderico 8. qui tunc (c) temporis curie aderat, quibus omnibus sepe dictus pontifex subscriptam causam haudiendam mandaverat, eo nichilhominus presente sibi 9. vero diffiniendam servaverat (d). Restitutionem scilicet possessionis trium [petia]rum terrarum in fundo Ponpeii positarum, et sub proprio 10. vocabulo ad Turrem sine fonte, que his finibus concluduntur: a primo lat[ere est rivu]s seu rigaciolus qui tenporis (e) intervallo aquam ducit 11. inter petitas terras et terram nominate ecclesię Sancte Praxedis, a secundo est forma antiq[ua q]ue est inter exactam possessionem pedicarum et terram heredum Farulfi mu 12. ratoris, et tenent Sanctus Martinus et Petrus Miculatro, nec non Otto scriniarius iuris Sancti Pauli apostoli, et tenet ecclesia Sancti Laurentii de Miranda, a tertio 13. latere tenet similiter ecclesia Mirande, a quarto latere est via publica. Adversus Ubaldum cardinalem Sanctę Crucis atque Guidonem: per priorem et yco 14. nomum eiusdem tituli dicens disspensatores Sancte Crucis ex longissimo tenpore (f) pro petitis possessionibus sex denarios papienses (g) nomine pensionis ecclesie 15. Sancte Praxedis singulis annis solvisse, set isto lapso triennio yconomus aut alius pro eo solitum canonem ecclesię Sanctę Praxedis minime persol 16. vit: quare non inmerito restitutionem possessionis in iudicio fieri desiderabat. Et ad hoc consequendum advocatus auctoris con 17. dictionem ex lege conductores rerum alienarum proposuit, et condictionem sine causa atque triticariam que generalis est, nichilhominus dic 18. tavit. Cardinalis vero Sanctę Crucis una cum Guidone yconomo per Iohannem iudicem et Ildicium advocatos suos responderunt dicentes ecclesiam Sanctę

(a) *Cosi nel testo per* ob futuram (b) *Cosi parmi nel testo.* (c) *Aggiunto nell' interlineo da prima mano.* (d) *Nel testo* serveaverat *con il secondo* e *espunto.* (e) tpis (f) tpr (g) *Nel testo* papiensis

19. Crucis his petitionibus non teneri, quoniam solutio illa pro quibus rebus facta fuerit, ignoramus, et si pro petitis rebus, veruntamen errore intervenien 20. te, obesse non debet; et propter hoc attulerunt legem qui errat non consentit et alias quamplures. Nam alteri potius a quo causam habemus, 21. quam ecclesię Sanctę Praxedis solvere debemus. Ad hec Benedictus Leonis advocatus respondit legibus esse proditum dummodo in corpore 22. non erretur, etsi indebitum fuerit, actamen eo ad alium transitum faciente, protinus eius possessio amittitur, maxime cum per longa curricula 23. tenporum (a) ecclesię Sancte Praxedis specialiter pro nominatis rebus certam dationem fecistis. Illi autem a quo causam dicitis habere, aliquid nomine pensionem (b) 24. pro ea possessione minime tribuistis; quare ille non potuit eam retinere, nec ecclesia Sanctę Praxedis quod semel quesiverat, valuit am 25. mittere. Et propter hoc attulit legem positam sub rubrica de acquirenda possessione in Novis Digestis. His auditis, advocati Sanctę Crucis im (c) 26. modum contradictionis aliam induxerunt (d) exsceptionem, allegantes restitutioni locum non fore, facto videlicet nullatenus prece 27. dente quo locatio dici possit, et pensionem eius censeri. Quibus Benedictus Leonis inquid (c): tametsi presens factum (e) in formam locationis 28. quod non legitime dicitis, cadere non possit, nec conductionis nomen (f) et pensione mereatur habere quod non iure contenditis, tamen quan 29. tum ad possessionem alii transferendam et amissam, deinde recuperandam nichil interesse liquet. Nam iure civili manifestare (g) traditur quod 30. meo nomine possideo, possum (h) mutando voluntatem et alii possidere, et sic volens desinere possidere, alium continuo ministerio meo pos 31. sessorem facio. Quare dicimus rectores ecclesię Sanctę Crucis liquido nomine ecclesię Sanctę Praxedis possedisse: insuper hoc indubitate apparere 32. poterat tum propter solutionem pensionis que testimonio plurium personarum manifestatur, tum propter apocas quas ipsi debitores aput vos habetis, 33. tum denique propter antapocam que est exemplar apoce quam nos habemus, per metas quinquaginta annorum. De quo facto et solutione pensionis domnus 34. pontifex cum cardinalibus et prenominatis iudicibus in secretario suo yconomum Sanctę Crucis more solito interrogavit ut quicquid de 35. facto sciret, pure manifestum faceret. Prior vero ante presentiam summi iudicis ac ceterorum qui cum eo aderant, confessus est se nominatim pro pre 36. dictis petitis terris pensionem sex papiensium nummorum ecclesię Sanctę Praxedis solvisse. Quo haudito iustus presul

(a) tp̄rm (b) *Così nel testo per* pensionis (c) *Così nel testo.* (d) *Nel testo* introduxerunt *con le lettere* tro *espunte.* (e) u *corretto da* a (f) nom̄ (g) fe *di* manifestare *aggiunto nell' interlineo da prima mano.* (h) possu

sine sacramento calumpnię quia neces 37. sarium more iudiciorum propter iam hauditam confessionem yconomi minime herat, diligenter communicato consilio, presentibus cardinalibus vi 38. delicet Ariberto tituli Sanctę Anastasie, Iulio tituli Sancti Marcelli, Bernardo tituli Sancti Clementis, Rolando tituli Sancti Marci atque Gregorio diacono cardinali Sancti 39. Angeli et Iohanne Sanctę Marie Nove, Guidone Sanctę Marie de Portico et Iohanne Sanctorum Sergii et Bachi atque memoratis iudicibus aliisque multis hominibus 40. talem iustissime protulit sententiam. Condempno Guidonem yconomum ecclesie Sanctę Crucis in restitutione omnium illarum terrarum, de quibus petio 41. ante nos facta est et responsio subsecuta, videlicet Petro yconomo Sanctę Praxedis. Que data est Sinie anno pontificatus eiusdem pontificis septi 42. mo, mensis octubris die prima, indictione .xv. Post recitationem autem quatinus sententia effectui manciparetur precepit domnus papa Nicolao 43. Benencasae de regione Pinee uti Petrum yconomum nomine Sanctę Praxedis de predictis terris corporaliter investiret. Quod denique sexto lapso 44. die precepto et auctoritate domni pape, sicut ei iniuntum fuerat, diligentissime coram subscriptis hominibus peregit: videlicet Gregorio 45. Paparone, Benedicto Leonis qui in iudicio patrocinium prestiterat, Ottone iam dicto scriniario, Petro Berardi de Cazzulo, Petro Paparone, 46. Gregorio Mancino, Landulfo, Benteveniat de Rubeo, Paulo fratre eius, Guidone Nicolay furnarii, Iohanne fratre eius, Petro Cálzarubea, Caro 47. iohanne, Iohanne Iohannis de Berardo, Iohanne Abbate.

Ego Oddo scriniarius sanctę Romane Ecclesię sicut vidi et haudivi, et domnus papa michi precepit et placuit sibi, ut quemadmodum sententia data est, servata veritate, hanc cartulam scriberem, ita scripsi, complevi et absolvi.

XXVI.

1153, agosto 29.

Niccolò, abate di Grottaferrata, alla presenza di papa Anastasio IV e dei cardinali, concede ad Ubaldo, cardinal titolare di S. Prassede, l'intera parte spettantegli del tenimento di S. Primo, posto fuori della porta Maggiore nei luoghi detti « Grifi et Cursano et lacu Burrano ».

Originale [A]. Copie da A nel cod. Vallicell. T, 82, c. 23; nel cod. Vat. lat. 7928, c. 207. Transunti in cod. Ottobon. lat. 2554, V, c. 557 ed in altri codici della medesima serie; nel ms. Van De Vivere, n. 4.

Pierluigi Galletti, *Del primicero*, p. 310; ma l'edizione è, oltre che inesatta, incompleta, avendo il Galletti tralasciato di pubblicare le sottoscrizioni greche dopo la completio dello scriniario.

La prima linea del documento è scritta con lettere allungate. Il documento è tutto di mano dello scriniario Andrea che aggiunse le sottoscrizioni in minuscola, tranne la firma dell'abate Criptoferratense che è autografa. Le sottoscrizioni dopo la completio sono di altre mani. Una mano scrisse le prime cinque sottoscrizioni greche: un'altra scrisse le seguenti, ed aggiunse forse, l'inchiostro usato essendo certamente lo stesso, la traduzione dei nomi in latino.

1. ✠ In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo quinquagesimo tertio, anno primo domni Anastasii quarti papae, indictione prima, mensis agusti (a) die .XXVIIII. 2. Ego quidem Nicolaus abbas venerabilis monasterii Sanctae Mariae in Cripta Ferrata, consensu fratrum monachorum meorum Laurentii decani, Cosme, Iosep (a), Antonii, Lucae subdiaconi, Gerasimi monachi, Andreae monachi, Zachei monaci (a), Nicolai diaconi, Nichodemi, Ignati presbiteri et Bartholomei diaconi (b), 3. hac die propria spontaneaque mea voluntate, in presentia suprascripti domni papae Anastasii et cardinalium suorum, Gregorii tituli Calisti, Widonis tituli Sancti Crisogoni, Iordani tituli Sanctae Susannae, Iohannis Paparonis tituli Sancti Laurentii in 4. Damasso, Iohannis tituli Sanctorum Martini et Silvestri, et Iohannis Neapolitani diaconi cardinalis Sanctorum Sergii et Bahi (a), et totius curiae suae, loco et concedo tibi domno Ubaldo venerabili presbitero cardinali venerabilis tituli Sanctae Praxedis et per 5. vos ipsi vestro venerabili titulo Sanctae Praxedis omnibusque clericis qui nunc ibi sunt et intraturi ibidem erunt in perpetuum. Idest totum quod monasterio nostro competit, totam scilicet in integrum partem totius tenimenti et possessionis de Sancto Primo, 6. cum omnibus que ad monasterium nostrum spectare videntur in subscriptis locis et vocabulis, in fundis et casalibus, terris sementariciis cultis et incultis, pratis, pascuis, silvis, salectis, paludibus et pantanis, montibus et collibus, plagis et planitiis, 7. rivis, fontibus, aquis aquarumque decursibus, et lacu qui vocatur Burrano cum piscatione sua, et cum omnibus prefatis tenimentis generaliter et in integrum pertinentibus. Positum extra portam Maiorem in locis que vocantur Grifi et 8. Cursano et lacu Burrano vel si quis aliis vocabulis nuncupatur, sub his affinibus: a primo latere rivo Sancti Iuliani et exinde recte per limite qui est super eodem rivo usque in Termuli et deinde pergente in plagario maior qui 9. vocatur Aura, et per ipsa Aura ducente usque in silice antiqua qui est infra pantano, et deinde per ipsa silice revertente in loco qui dicitur Aquapuzza, et exinde usque in miliaro,

(a) *Così nel testo.* (b) *Le parole* Ignati presbiteri et Bartholomei diaconi *furono aggiunte, con un segno di richiamo, alla fine del testo del documento, di mano del notaio.*

et ab ipso miliaro ambulante usque in ipso rivo Sancti Iuliani [a]: 10. iuris nostri venerabilis monasterii. Ad tenendum, utendum, fruendum, meliorandum et, sicut dictum est, in perpetuum possidendum, pro eo quod vos michi pro hac locatione in presentia prefati domni papae dedistis triginta libras affortiatorum quos necessarie 11. dedi domno papae pro locatione Tiberiae [b] quam monasterio nostro acquisivi. Et omni anno in assumptione beatae Mariae detis ipsi nostro monasterio pro pensione unum schiphatum aut valens ipsius schiphati. Nulli alii pio loco detis nec alicui 12. persone vendatis prius quam mihi meoque monasterio iusto videlicet pretio minus centum solidis [c] affortiatorum; quod si emere noluerimus, detis nobis centum solidos pro consensu et vendatis tali persone que nobis placeat sine malitia. 13. Nos autem et nostros successores defensuros promittimus ab omni homine si opus et necesse fuerit. Si qua vero pars contra fidem huius locationis venire temptaverit et cuncta que dicta sunt non observaverit, et si ego 14. vel successores mei que suprascripta sunt non defenderimus, tunc det pars infidelis parti fidem servanti pro pena suprascriptum pretium duplum, et, soluta pena, hee due locationis chartulae uno tenore conscripte per manum Andręę scriniarii in mense et indictione 15. suprascripta prima secundum earum tenorem firme permaneant.

Signum ✠ manus suprascripti Nicolai abbatis venerabilis monasterii Sanctae Mariae de Cripta Ferrata huius chartulae rogatoris.

✠ Εγω Νηκολαως ηγουμενος Κρηπτα Φερρας ηπεγραψα.

Petrus Urbis prefectus. Cencius Fraiapanis egregius Romanorum consul. Oddo Fraiapanis strenuus Romanorum consul. Rainone Fraiapanis nobilis Romanorum consul, testes.

Petrus Obicionis Petri de Leone Romanorum consul. Iacintus domni papae dapiferorum magister. Petrus de Attegia. Petrus Cencii de Henrico, testes.

Iohannes Fraiapanis Petrucii de Petro. Petrus Nicolai de Nonbolia. Ferrucius. Iohannes Bonus mariscalcus, testes.

Wiscardus. Iohannes de Biviano. Nicolaus de Beneincasa. Petrus Pandulfi. Nicolaus de Demetrio domni papae nepotes, testes.

Iohannes iudex de Scola greca. Iohannes Nicolai iudicis. Paulus scriniarius. Bideroccus. Nicolaus Iohannis Boni, testes.

✠ [d] Ego Andreas scriniarius sanctae Romanae Ecclesiae et sacri Lateranensis palatii complevi et absolvi.

(a) *Le parole contenenti la determinazione dei confini cominciando da* a primo latere *fino* a Sancti Iuliani *furono aggiunte posteriormente e con inchiostro diverso, ma da prima mano, su lacuna lasciata nel testo.* (b) *È spesso incerto se* e *finale debba leggersi* ae *od* e (c) sol (d) *Dall' asta orizzontale della croce, qui e nella invocazione simbolica, come in tutti i documenti di questo notaio, pendono le lettere* A *ed* Ω

✠ Εακοβο (a) προποσητο εγραψε ✠ Φηληποc περσβητερος εγρψα ✠ περσβητερος (b) Μαηρηνος (c) εγρψε (d) ✠ Σαβα εγραψα ✠ Νηκολαος (e) εγρψα ✠ Μαρτολομεο εγραψα ✠

✠ Λαρεντι δοι..ανου ✠ Κ[οσμας] ✠ Ιωσιφ ✠ Αντονιο (f) ✠ Κονο πρεβοιτε ✠ Σαντολου (g) ✠ Αουκα δοιακονο ✠ Γερασιμο ✠ Ανδροια μοναχο ✠ Ζαχεο ✠ Νοικο[λαος] δοιακονο ροχτου (h) ✠ Νοικοδημου πρεβοιτε ✠ Ηγνατιο πρεβοιτε ✠ Βαρτολομεο (i).

La[urentius]. Cosmas. Iosef. Antonius. Cono [presbite]r. Luca diaconus. Gelasius. Andreas monacus. Zacheus (k). Nicola diaconus ...[Nico]demus presbiter. Ignatius presbiteri (l). Bartolomeus.

XXVII.

1153, settembre 4.

Lodo arbitrale pronunciato da Franco di Bonifazio e da altri per questione di confine sorta fra Romano de Trotta, Seginetta e Dulchizza sue cognate.

Originale [A]. Questo lodo arbitrale è contenuto in un pezzettino di pergamena che fu posteriormente cucito alla pergamena n. XIX.

1. In nomine Domini. Nos Francus Bonifatii et Gregorius Petri Labruti et Iohannes Stefani vitulatoris, electi arbitri 2. ex compromisso pene centum solidorum affortiatorum (m) a Romano de Trocta et a Seginecta et Dulchi 3. za cognatis eius, laudamus et precipimus te Romanucium tenere et habere pro tuo a con 4. finio seu via que descendit a vassca usque in fractam que est communem (n) inter te et Gregorium Orrigecti, 5. cum tota vassca tua propria et terra soda quantum huic vassce actinet, et in alia vassca tufinea iusta eam 6. cum terra soda ei contingenti: iubemus te habere tantam partem quanto tu magis ibi vineam possi 7. des quam cognata tua (o) vidua. Factum anno primo domni Anastasii IIII pape, indictione .II., mensis septembris die .IIII.

(a) *Dopo la lettera* ε *vi è una macchia d' inchiostro. Voleva forse scriversi* ειακοβο? (b) ρος *fu aggiunto nell' interlineo inferiore.* (c) *La seconda* η *nell' interlineo.* (d) εγρψε *fu aggiunto nell' interlineo inferiore.* (e) Μηκολαος? (f) *Dopo* αντονιο *sembra vi sia un* ι. *Dovrà leggersi* αντονιοι? (g) *Incerto il* λ (h) *La lettura è incerta, essendo qui ed in altri punti di queste sottoscrizioni l' inchiostro quasi del tutto svanito.* (i) *È incerta la* ε. *È poi da notare che su alcune di queste parole come su* πρεβοιτε *si notano tracce di segni che non so se siano d' abbreviazione.* (k) *Nel testo leggo soltanto* Zache (l) pb̄ri (m) *Ad* affortiatorum *segue la parola* lauda *cancellata da prima mano.* (n) *Nel testo* coem (o) *Le* a *finali delle parole* cognata tua *sono su rasura.*

XXVIII.

1160, gennaio 23.

Il senato di Roma, udito il parere dei giudici della città, pronunzia una sentenza in favore di S. Prassede contro la chiesa di S. Croce in Gerusalemme per il possesso di alcuni terreni posti « in fundo Pompeii », nel luogo detto « ad « Turrem sine fonte ».

Dubito che il documento scritto in elegante minuscola del secolo XII sia l'originale: le sottoscrizioni dei giudici della città non sono autografe, ma della stessa mano del testo che considero come una copia contemporanea [B]. Copia da B in cod. Vat. lat. 7928, c. 209 e cod. Vat. lat. 7930, c. 3. Transunto in VAN DE VIVERE, ms. cit. e nel cod. Barb. lat. 2375, c. 253.

PIERLUIGI GALLETTI, *Del primicero*, p. 317, da B. Ho pubblicato il facsimile del documento nell'*Archivio paleografico italiano, Monumenti paleografici di Roma*, vol. II.

1. ✠ In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen. Anno ab incarnatione domini nostri 2. Iesu Christi millesimo centesimo sexagesimo. Nos senatores a reverendo atque magnifico 3. populo Romano pro pace infra Urbem et extra manutenenda et singulis sua iu 4. stitia tribuenda, in novo consistorio Senatus annuatim in Capitolio constitu 5. ti, audientes murmurationem et conquestionem religiosorum canonicorum ecclesię 6. Sanctę Praxedis quam nobis adversus canonicos ecclesię Crucis que et Iherusalem dicitur, faciebant, dicentes 7. se non debere in ius vocari neque illis ad respondendum cogi de terris in fundo Pompeii positis in loco 8. qui dicitur ad Turrem sine fonte, super quibus canonici ecclesię Sanctę Crucis nobis adversus illos proclamave 9. rant, et a nobis in curia Senatus eis respondere coacti erant, visis actis publicis quibus senten 10. tia(a) earundem terrarum a domno papa Eugenio pro ecclesia Sanctę Praxedis contra ecclesiam Sanctę 11. Crucis edita, denotata erat iamque dictę ecclesię Sanctę Praxedis canonicis exceptione 12. rei iudicate a summo pontifice atque ecclesiarum omnium iudice se tuentibus, optimos 13. et illustres Urbis iudices Petrum primicerium, Robertum primum defensorem, Gregorium dati 14. vum, Philippum sacellarium, Petrum de Rubeo et Landulfum dativos ad consilium no 15. bis super hac causa fideliter sicut Senatui iuraverant, prebendum, convocavimus et pru 16. dentem consenatorem nostrum Nicolaum Iohannis Granelli

(a) *Nel testo* sentē|tentia

ad illud diligenti perscrutatione 17. suscipiendum nobisque referendum cum eis posuimus. Qui omnibus eorum rationibus, ut eo 18. rum sapientia titillabat, sollerte perspectis, tale consilium nobis dederunt. In nomine 19. Domini. Nos iudices Petrus primicerius, Robertus primus defensor, Gregorius dativus, Phi 20. lippus sacellarius, Petrus de Rubeo dativus et Landulfus dativus tale consili 21. um domnis senatoribus damus. Ut ecclesia Sanctę Crucis volens agere de possessione terra 22. rum, unde fuit actum in presentia papę Eugenii, ulterius non audiatur, quia obstat 23. ei exceptio rei iudicatę. Si vero de proprietate agere voluerit, audiri tantum de 24. bet apud successorem eius qui de possessione cognovit. Relato igitur nobis tantorum sa 25. pientium per prefatum consenatorem nostrum consilio, et etiam in scriptis nobis ostenso vene 26. rabiles canonicos ecclesię Sanctę Praxedis eorumque successores in perpetuum ab omni mo 27. lestia et inquietatione seu petitione possessionis illarum terrarum iuxta supra dictorum 28. sapientium consilium, liberos et quietos fore decrevimus, et ut numquam a nobis aut ab ali 29. is per tempora senatoribus in ius propter hoc vocentur aut respondere cogantur, presentes 30. reverendi Senatus apices eis fieri iussimus. Et ego supra dictus Nicolaus senator 31. ab aliis senatoribus delegatus, cancellario sacri Senatus ut supra scriptum est 32. ad perpetuam stabilitatem scribere mandavi, sub pena .IIII. librarum auri, si contra 33. hoc clerici Sanctę Crucis venire presumpserint, dimidia Senatui et dim[idia] 34. ecclesię Sancte Praxedis componenda, et, soluta pena, hec carta firma sit semper. Actum 35. .XVI. anno restaurationis Senatus, indictione .VIII., mensis ianuarii die .XXIII. 36. Capitolio, in curia Senatus.

Ego Mardo protoscrinius iudex laudo et confirmo.
Ego Paulus dativus iudex iuste datum consilium approbo.
Ego Gregorius de primicerio archarius iudex iustum consilium datum ab aliis confirmo.

XXIX.

1160, ottobre 22.

Siginetta, figlia di Niccolò di Fogliano, col consenso dell'economo di S. Prassede, vende a Nicolò « Bucca pilosa » ed a sua madre Romana l'utile dominio su una vigna, fuori della porta Nomentana nella valle di S. Prassede.

Originale [A]. Transunti da A nel cod. Vat. lat. 7928, c. 210, nel cod. Vallic. T, 82, c. 110, nei codd. Ottobon. lat. 2553, c. 937, e 2559 F, c. 126; nel ms. Van De Vivere, n. 2.

1. [ST] In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo sex 2. sagesimo, indictione nona, mensis octubris die .XXII. Ego quidem Siginitta 3. filia Nicolay de Foliano, hac die propria mea voluntate, cum consensu domni Alberti 4. iconomi venerabilis ecclesie Sancte Praxedis, vendo et publice investiens trado 5. atque concedo tibi Nicolao qui vocaris Bucca pilosa, et Romane tue matri 6. vestrisque heredibus ac successoribus in perpetuum. Idest unam petiam et unam quartam vinee 7. cum vasca et tino communi, cum introitu et exitu suo et cum omnibus suis pertinentiis, 8. positam foris Numentanam portam in valle Sancte Praxedis, inter hos fines: a primo latere tenet 9. Romanus de Trotta, a secundo latere tenet vestra ecclesia, a tertio tenet Bonus filius de Al 10. berto, a quarto latere tenet predicta ecclesia. Qualiter michi pertinet per locationem 11. a predicta ecclesia Sanctę(a) Praxedis, taliter vobis vendo pro triginta solidis probisinorum (b) 12. quos vos michi dedistis. Ita ut ab ac hora licitum sit vobis in ea introeundi (c), tenendi, 13. fruendi, possidendi et secundum tenorem mee locationis vendendi et faciendi quicquid 14. volueritis in perpetuum. Et omni anno reddatis predicte ecclesie quartam partem totius vini 15. mundi et aquati quod exinde habueritis, et non detis eidem ecclesie vascaticum, 16. et servitores ecclesie non dimittant vobis musti (d) mundi unciam. Et detis unum ca 17. nistrum plenum de uvis per petiam qui (e) sit duos palmos in fundo, quinque in circuitu 18. et unum altum, et omnia alia adinpleatis et persolvatis predicte ecclesie quemad 19. modum in cartula meę locationis continetur et legitur. Et promitto 20. defendere vobis ab omni homine si opus fuerit; quod si non fecero vel noluero aut 21. non potuero, componam vobis pro poena predictum pretium duplum, et, soluta poena, cartula 22. hec firma permaneat. Quam scribere rogavi Oddonem scriniarium in mense et indictione suprascripta nona.

Iohannes de Stephano, testis.
Rainaldus rialarius, testis.
Petrus Iaquintelli, testis.
Romanus de Trotta, testis.
Cono Iohannis Rubei, testis.
Iohannes Rainaldi, testis.
Rainucius, testis.

✠ Ego Oddo scriniarius sanctę Romane Ecclesię complevi et absolvi.

(a) *A* sancte *precede la sillaba* ta *cancellata.* (b) *Nel testo* ꝑbīns (c) *Nel testo* introend (d) i *corretto da* u (e) q

XXX.

1162, marzo 11.

Ubaldo, priore di S. Prassede, concede in enfiteusi perpetua a Giovanni « de Marmanno » una vigna fuori della porta Nomentana « ad Aquam Tuzziam ».

Originale [A]. Transunti da A nel cod. Vat. lat. 7928, c. 210, nel cod. Vallic. T, 82, c. 35, nel cod. Barb. lat. 2375, c. 254.

Le sottoscrizioni in minuscola sono di mano del notaio.

1. [ST] In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo 2. sexagesimo secundo, indictione .x., mensis martii die .xi. Ego quidem domnus 3. Obaldus Dei gratia prior venerabilis canonice Sanctę Praxedis cum consensu cano 4. nicorum eiusdem ecclesie hac die propria mea voluntate do atque concedo et 5. loco tibi Iohanni de Marmanno tuisque heredibus ac successoribus in perpetuum. Idest 6. unam petiam vinee vel si plus est cum vasca communi, cum introitu et exitu suo et 7. cum omnibus suis pertinentiis. Posita extra portam Numentanam ad Aquam Tuzziam, inter hos 8. fines: a primo latere tenent Fericoste et Petrus Cencii, a secundo Bucca pilosa, 9. a tertio Petrus Scannacaballi, a quarto latere Romanus de Trotta; iuris 10. nostre canonice. Ad tenendum, meliorandum et sicut dictum est perpetuo fruatis et possideatis; 11. et pro dimidia de predicta petia que fuit Iohannis Rainaldi dedisti michi 12. quinque solidos probisinorum (a) quos uxori supradicti Iohannis dedi pro refutatione quam 13. michi fecit. Et in ista (b) proxima vindemia nichil detis, in sequenti 14. vindemia, et deinde omni anno temporis (c) vindemiarum reddatis nobis 15. quartam totius vini mundi et aquati, quod exinde habueritis. 16. Et si ibi inveneritis aurum, argentum, aliquem metallum sive bonum la 17. pidem valens (d) plus quam .xii. denarii papienses, desuper detis nobis medietatem. Et si 18. per ostem publicum vel irritum aut celi plagam in desertum ierit, in spa 19. tium trium annorum allevetis; quod si non feceritis, nobis reddatur (e). Et nulli alii 20. ecclesie aliquo modo detis nisi nostre, et si vendere volueritis, prius nobis vendetis minus .xxx. denariis 21. papiensibus ad rationem de petia. Quod si sic comparare 22. noluerimus, detis nobis predictum comminus, et vendatis eam tali persone quam (c)

(a) *Nel testo* ꝑbins (b) st *di* ista *corretto su altre lettere.* (c) *Così nel testo.* (d) vat (e) reddatis? *Nel testo* red

23. nobis placeat sine malitia, et omnia qua dicta sunt nobis ob 24. servet. Nos autem et nostri successores defendamus eam vobis ab omni 25. homine, si opus fuerit. Si qua vero pars contra fidem 26. huius cartule venire voluerit, componat alteri parti fidem 27. servanti poene nomine .XX. solidos, et, soluta poena, cartula 28. hec firma permaneat. Quam scribere rogavi Oddonem scriniarium 29. sancte Romane Ecclesię in mense et indictione suprascripta .X. 30. Signum ✠ manus predicti * * (a) huius cartule rogatoris.

Beraldus, testis.
Romanus de Trotta, testis.
Nicolaus de Goccio, testis.
Atticiolus, testis.
Rusticus eius frater, testis.
Ovicio de Pagano, testis.

✠ Ego Oddo (b) scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi.

XXXI.

1163, ottobre 14.

Sentenza data da Roberto, primo difensore, e da Paolo, giudice dativo, in favore di Tebaldo « Oddonis Lotha- « rii », contro Saturnino per il possesso di un casale posto « in Corsano ».

Originale [A]. Transunti da A nel cod. Vat. lat. 7928, c. 111; nel cod. Vallic. T, 82, c. 41; nei codd. Ottobon. lat. 2548 B, c. 263 e 2559 D, c. 31; nel ms. Van De Vivere, n. 4.

Pierluigi Galletti, *Del primicero*, p. 324, da A.

1. In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo sexagesimo tertio, anno vero quinto pontificatus dompni Victoris quarti pape, 2. indictione .XII., mense octubris (c), die .XIIII. Quoniam que inter homines aguntur, lassu temporum ac rerum varietate oblivioni [t]ra[duntur], 3. nisi que aguntur, in scriptis redigantur, idcirco ego Henricus sancte Romane Ecclesie scriniarius precepto adque mandato subscriptorum 4. iudicum, videlicet Roberti primi defensoris et Pauli Gregorii de Parentio dativi et Landulphi iudicis qui ex parte Saturni[ni] 5. advocatus fuit, sententiam a predictis iudicibus datam de litigio quod fuit inter predictum Sāturninum et Tebaldum Oddonis 6. Lotharii de quoddam casale posito in

(a) *Lacuna nel testo.* (b) Oddo *in monogramma.* (c) octub

Corsano in scribtis (a) redigere et ad perpetuam memoriam mandare curavi. 7. Que sententia talis est. Nos iudices, Robertus primus defensor et Paulus dativus, consensu Landulphi 8. iudicis in hac causa advocati, absolvimus Tebaldum Oddonis Lotharii a petitione tertie partis unius 9. casalis positi in Corsano, et fructuum eius, quam adversus eum (b) exercuit Saturninus qui asserebat 10. suam locationem esse factam ab ecclesia Sancti Iohannis ante portam Latinam presente * * (c) archipresbitero 11. predicte ecclesie Sancti Iohannis. Datum (d) anno dominice incarnationis millesimo centesimo sexagesimo tertio, 12. indictione .XII., mense octubris (e), die .V.

Thomas de Violata (f), testis.
Nicolaus de Alberto, testis.
Gualterius Rainaldi, testis.
Iohannes Rodulfi, testis.
Cencius de Benedicto, testis.

Ego Henricus (g) Oddonis sancte Romane Ecclesie scriniarius scribsi, complevi et absolvi.

XXXII.

1164, febbraio 14.

Victa, vedova di Sisto, riceve da Ugo, priore di S. Prassede, alcune somme di danaro in nome di suo figlio Albertino di cui è nominata curatrice.

L'originale [A] non è più nell'archivio di S. Prassede. Da A trassero copia il Galletti nel cod. Vat. lat. 7928, c. 212 [B] ed il Bianchini nel cod. Vallic. T, 82, c. 67 [C]. Pongo a base dell'edizione B confrontandolo con C.

In nomine Domini. Qualiter enim Wicta de Sisto dudum coniux est instituta curatrix (h) Albertino filio suo (i) et Sisti istis litteris (k) bene cognoscitur. Predicta namque Wicta postquam senatusconsulti (l) renuit auxilium, et se a secundis nubtiis abstinere promixit, Petrus de Bona (m) dativus iudex heam legis actoritate (n) et suo officio Albertino suo filio legitimam curatricem (o) instituit. Cui dominus Ugo Sancte Praxedis (p) prior, visis domini Hubaldi Velletrensis episcopi licteris eius mandato ad utilitatem iam dicti sui filii in presentia (q) suprascripti

(a) *Cosi nel testo.* (b) eum *su rasura.* (c) *Lacuna nel testo di circa otto lettere.* (d) Dat (e) octub (f) *Cosi nel testo, da correggersi forse in* Via Lata (g) Henricus *in monogramma.* (h) *C* tutrix (i) *C* suo filio (k) *C* liteteris (l) *B* Senatus consultius (m) *C* bone (n) *Cosi in B e C* (o) *C* tutricem (p) *C* sanctae Prassedis (q) *C* praesentia

iudicis et aliorum bonorum virorum, videlicet domini Gregorii Sancti Clementis archipresbiteri et domini Berardi Gregorii de Octaviano de Tuscolo (a) et domini Guttifredi (b) vicedomini et domini Britii archipresbiteri Sancti Iohannis et presbiteri Iohannis de Sancto Stefano et Capitonis et Iohannis Landonis Signini (c), .VII. uncias auri et tres partes et duas carrubias (d) alterius uncie de auro tradidit et dedit. Que fideliter dictum aurum curare promixit data pace nomine fidei suo filio sub stipulatione .X. librarum proveniensium legitime facta. Insuper ad suam utilitatem .XL. solidos lucenses et duas uncias auri minus uno tari (e), sicut Sistus quondam suus vir in dispositione suorum bonorum precepit, dedit. De omnibns enim que superius legitur prefatum priorem pro se et pro priore Sancte Marie Nove quietum vocavit.

Ego Iohannes Berardi sancte Romane Ecclesie scriniarius ut ante me factum est et (f) in conspectu suprascriptorum (g) ita prout potui, scripsi. In indictione .XII., mensis februarii die .XIITI. EI anno .M.C.LXIIII.

XXXIII.

1165, agosto 30.

Gregorio fabbroferraio e la moglie Sergia, col consenso del priore di S. Prassede, vendono a « Tinioso de Spi- « nanculo » l'utile dominio su una vigna fuori della porta di S. Lorenzo « ad Aquam Tuzziam ».

Originale [A]. Transunti da A nel cod. Vat. lat. 7928, c. 213; nel cod. Vallic. T, 82, c. 53; nel cod. Ottobon. lat. 2553, c. 816; nel ms. VAN DE VIVERE, n. 3.

Le sottoscrizioni sono in minuscola, di mano del notaio.

1. [ST] In nomine Domini. Anno sexto pontificatus domni Alexandri tertii papae, indictione .XIII., 2. mensis augusti die .XXX. Ego quidem Gregorius ferrarius insimul cum Sergia uxore mea 3. hac die propria nostra voluntate cum consensu domni Uvonis prioris Sancte Praxedis vendo et trado tibi Ti[nio]s[o] 4. de Spinanculo tuisque heredibus in perpetuum. Idest unam petiam et squadratam vinee cum vasca et tino et vasca 5. rio, in qua vasca licitum sit uxor Marmanni solummodo (h) vindemiare, cum introitu et exitu suo et cum 6. omnibus suis pertinentiis. Posita foris portam Numentanam ad Aquam Tuzziam, inter hos fines: a primo latere tenet uxor 7. Marmanni,

(a) *B* Tuscula (b) *B* Gucifredi (c) *C* Signi (d) *Cosi in B e C* (e) *B* force (f) *In B manca* et (g) *C* supradictorum (h) solum

ab aliis lateribus tenet predicta ecclesia. Qualiter nobis pertinet taliter tibi vendimus pro 8. quinquaginta solidis probisinorum (a) quos nobis dedisti, ita ut ab ac hora licitum sit tibi in eam 9. intrandi, tenendi, fruendi et secundum tenorem mee locationis vendendi et faciendi quicquid volueris 10. in perpetuum. Et omni anno reddatis predicte ecclesie quartam totius vini mundi et aquati quod exinde 11. habueritis et unum canistrum plenum de uvis per petiam qualem (b) alii quartarini ibidem nobis 12. reddunt, et omnia alia adinpleatis et persolvatis predicte ecclesię quemadmodum in cartula 13. mee locationis continetur et legitur. Et promittimus defendere vobis ab omni homine 14. si opus fuerit; quod si non fecerimus vel noluerimus aut non potuerimus, componamus tibi pro poena predictum 15. pretium duplum, et, soluta poena, cartula hec permaneat firma. Quam scribere rogavi Oddonem 16. scriniarium sanctę Romane Ecclesię in mense et indictione suprascripta .XIII. 17. Signum ✠ ✠ manus predicti Gregorii et Sergie huius cartule rogatorum.

Bonifatulus, testis.
Iohannes Bonus, testis.
Guerro frater eius, testis.
Iohannes, testis.

✠ Ego Oddo (c) scriniarius sanctę Romanę Ecclesię complevi et absolvi.

XXXIV.

1171, luglio 13.

I figliuoli di Oddone « de Gregorio » rinunziano in favore di S. Prassede e di S. Giovanni a porta Latina ad ogni diritto sulle terre poste in S. Primo o nel territorio « de Ose », ricevendone, per transazione, trenta soldi di provisini.

Originale [A]. Copia da A di mano del Garampi nel cod. Vat. lat. 7926, c. 244. Transunti da A nel cod. Vat. lat. 7928, c. 213; nel cod. Vallic. T, 82, c. 131; nei codd. Ottobon. lat. 2549, C, c. 1021; 2553, S, c. 289 ed altrove; nel cod. Barb. lat. 3221, c. 30, nel ms. Van De Vivere, n. 3.

1. [S T] In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo septuagesimo primo, indictione quarta, mensis iulii (d) die 2. .XIII. Nos quidem fratres scilicet Obicio tam pro me quam

(a) *Nel testo* pbins (b) qual (c) Oddo *in monogramma.* (d) ms iul

pro Petro fratre meo cuius in hac re negotium gero, et Gregorius 3. tam pro me quam pro Andrea fratre meo cuius curator sum datus ei a domno Guillielmo (a) iudice dativo, et una cum 4. ipso, omnes filii quondam Oddonis de Gregorio, propria et spontanea nostra bona voluntate, in presentia dicti iudicis et 5. eius decreto et actoritate (b) causa transactionis renuntiamus et refutamus vobis domno 6. Iohanni priori venerabilis tituli Sancte Praxedis ad opus et utilitatem tue ecclesie et domno Matheo archipresbitero 7. venerabilis ecclesie Sancti Iohannis ante portam Latinam ad opus et utilitatem tue ecclesie vestrisque successoribus in perpetuum. 8. Idest omnem litem sive petitionem quam contra vos vel ecclesias vestras fecimus vel facere potuimus 9. de toto tenimento terrarum vestrarum ecclesiarum, quod tenimentum terrarum prephate vestre ecclesie habent 10. in territorio quod (c) vocatur Sanctus Primus sive territorio de Ose, et de omnibus fructibus et successionibus 11. earumdem terrarum. Pro eo quod vos pro iam nominatis vestris ecclesiis nomine transactionis 12. in presentia dicti iudicis et eius decreto et actoritate (b) et coram subscriptis testibus 13. et notario dedistis nobis pro nobis et predicto Petro fratre nostro triginta solidos proveniensium (d), 14. tu prior pro tua ecclesia viginti solidos, et tu archipresbiter pro tua ecclesia decem solidos. 15. Et hinc in antea vos vestrique successores sitis securi quieti pacifici et 16. tranquilli, et per vos ipse vestre ecclesie in perpetuum. Et neque a nobis neque a predicto 17. fratre nostro Petro neque ab heredibus ac successoribus nostris neque etiam ab ulla persona 18. a nobis summissa exinde habebitis (e) questionem aut calupniam, set nos tam 19. pro nobis quam pro Petro fratre nostro et pro nostris et eius heredibus promittimus vobis vestrisque 20. successoribus, ad opus et utilitatem vestrarum ecclesiarum, hanc refutationem perpetuo firmam 21. habere, et si contra hanc refutationem venire temptaverimus, componamus vobis vestrisque successoribus 22. et vestris eclesiis pro pena dictam pecuniam duplam, et, soluta pena, cartula hec firma 23. permaneat. Quam scribendam rogavi Nicolaum scriniarium sancte Romane Ecclesie 24. in mense et indictione suprascripta .IIII. Preterea ego Obicio pro dicto Petro et ego Gregorius 25. pro predicto Andrea cuius curator sum, promittimus vobis pro dictis vestris 26. ecclesiis quod si de predictis rebus ab eis litem vos vel vestri successores ha 27. bueritis et hanc refutationem ratam (f) non habuerint, et in dampnum inde incideritis (g), 28. liceat vobis vestrisque successoribus

(a) Guil (b) *Cosi nel testo.* (c) q (d) ꝓvenien8 (e) hab (f) *Nel testo* ratum (g) ĩcid

totum dampnum vendicare in bonis nostris et 29. heredum nostrorum. Signum ✠ manus dicti Obicionis tam pro se quam pro dicto Petro, et dicti 30. Gregorii tam pro se quam pro dicto Andrea, rogatorum cartule huius.

Romanus Bobonis, testis. Romanus Iohannis Cencii, testis.
Bobo de Fusco, testis. Petrus Seniorilis, testis.
Bartolomeus Girardi de Clara, testis.

ST] Ego Nicolaus scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi.

XXXV.

1174, dicembre 28.

Rufinello, figlio di Niccolò « de Ardino », col consenso di Rogata sua moglie e del priore di S. Prassede, vende a Giovanni Mancino l'utile dominio di una vigna fuori della porta Nomentana « super Aqua Tutia ».

Originale [A]. Transunti da A nel cod. Vat. lat. 7928, c. 214; cod. Vallic. T, 82, c. 37; codd. Ottobon. lat. 2553, c. 421 e 2559 F, c. 157.

1. [ST] In nomine Domini. Anno sexto decimo pontificatus domni Alexandri tertii pape, indictione octava, mense decembris (a), die .xxviii. Ego quidem 2. Rufinellus filius quondam Nicolai de Ardino, hac presenti die propria et spontanea mea bona voluntate, presente et in hoc michi consentiente Rogata uxore 3. mea, et quantum ad hanc venditionem (b) refutante omne ius pignoris et ypothece dotis et donationis sue et omne aliud ius quod tacite vel expressim 4. in subscriptis rebus habet, et refutante adiutorium senatusconsulti Vellaiani (c) et omne aliud iuris auxilium quo contra hec uti posset, et 5. consentiente in hoc michi domno Iohanne priore venerabilis tituli Sancte Praxedis cuius iuris subscripta vinea esse dignoscitur, et comminus triginta 6. denariorum papiensium pro consensu habente, vendo et publice investiens trado adque concedo tibi Iohanni Mancino, tam pro te quam pro Ste 7. phania germana tua et pro vestris heredibus ac successoribus in perpetuum, salvo omni iure et redditu dicti tituli Sancte Praxedis, secundum 8. tenorem cartule pastinationis. Idest unam petiam vinee cum vassca et vasscali propriis et cum puteo commune cum Iohanne Bucca 9. et cum altero

(a) decēb (b) vendi *di* venditionem *su rasura.* (c) *Così nel testo.*

puteo commune cum heredibus Nicolai Foliani et cum introhitu et exitu suo, et cum omnibus suis usibus et utilitatibus ac pertinentiis. 10. Posita extra portam Numentanam super Aqua Tutia, inter hos fines: a primo latere tenet Iohannes Bucca iuris Sancte Praxedis, a secundo 11. latere tenet Benedictus Urselli iuris Salvatoris (a) de Surraca, a tertio latere tenet Petrus Iaquintelli iuris Sancte 12. Praxedis, a quarto latere est viculus publicus. Pro quadraginta solidis provisinorum quos a te recepi pro te et pro dicta Stepha 13. nia (b) sorore tua, recepi coram subscriptis testibus et notario pro toto pretio michi valde placabili (c) in omni vera decisione. 14. Ita quod hinc in antea licentiam et potestatem habeatis in eam intrandi, tenendi, possidendi, vendendi, donandi, commutandi et quicquid exinde 15. tibi tuisque heredibus ac successoribus placuerit faciendi in perpetuum, salvo omni iure et redditu dicte ecclesie Sancte Praxedis 16. cui omni anno tempore vindemiarum reddatis quartam partem totius muxti mundi et aquati quod 17. exinde habueritis et unum canistrum plenum de uvis qualem (d) alii quartarini ei dant, et detis eidem 18. ecclesie duos denarios papienses pro vassçatico, et ipsa ecclesia dimittet tibi quattuor uncias muxti mundi 19. de communi in tino sub vassca (e), et omnes alios tenores ipsi ecclesie adinpleatis sicut in cartula pasti 20. nationis legitur. Et ego tam pro me quam pro meis heredibus ac successoribus promitto hanc 21. venditionem tibi et suprascripte sorori tue vestrisque heredibus ac successoribus perpetuo firmam habere et 22. defendere ab omni homine si opus et necesse fuerit. Quod si non fecero vel noluero aut non potuero, vel si 23. ego vel mei heredes vel ulla persona a me summissa contra hanc venditionem venire temptaverit, conponam 24. vobis pro pena dictum pretium duplum, et, soluta pena, chartula hec firma permaneat. Quam scribendam 25. rogavi Nicolaum scriniarium sancte Romane Ecclesie in mense et indictione suprascripta .VIII. Signum ✠ manus 26. dicti Rufinelli et Rogate uxoris sue, rogatorum cartule huius.

Pizzulus, testis. Ferro, testis.

Oddo Iohannis Cesarii, testis. Petrus Rainucii Scannati, testis.

Iohannes Capolopo, testis.

[ST] Ego Nicolaus scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvy.

(a) *La seconda* a *su rasura.* (b) ni *corretto da* m (c) plac (d) qua*l* (e) v *e la seconda* s *di* vassca *furono corrette su altre lettere.*

XXXVI.

1176, febbraio 10.

Giovanni, priore di S. Prassede, concede in enfiteusi perpetua a Rainardo e Nicola, figli di Rambotto, una pezza di vigna, posta entro Roma «in Bivario».

Originale [A]. Transunto da A nel cod. Vallic. T, 82, c. 109 e nel cod. Vat. lat. 7528, c. 214.

1. [ST] In nomine Domini. Anno septimo decimo pontificatus domni Alexandri tertii pape, indictione nona, mense februarii (a), die .x. Ego quidem 2. Iohannes Dei gratia prior venerabilis tituli Sancte Praxedis, hac presenti die consensu et voluntate canonicorum fratrum meorum eiusdem 3. tituli, scilicet Rogerii presbiteri et Gregorii presbiteri et Pascalis et Rolandi, propria et spontanea mea bona voluntate loco et concedo vobis Rai 4. nardo et Nicolao filiis (b) Rambocti vestrisque heredibus ac successoribus in perpetuum. Idest unam petiam vinee cum quarta parte de vassca 5. et vasscali et cum introhitu et exitu suo per viam nostre ecclesie communem vobis et Urbano et Rambocto et Iohanni Maltadi et Uvolino fratri 6. eius, quartarinis nostre ecclesie, usque a viculo publico, et cum omnibus suis pertinentiis. Posita intra urbem Romam in Bivario, inter hos fines: a primo latere tenet 7. Iohannes Maltade (c) cum fratre nostri iuris, a secundo latere tenet Iohannes Laurenti, a tertio latere tenet Oddo Nasopeco, a quarto latere tenet Gi 8. rardus Oddonis: iuris dominationis (d) nostre ecclesie. Ad tenendum, bene laborandum, cultandum, propaginandum, meliorandum et sicut bone vinee decet ad per 9. fectum perducendum et struendum possidendumque in perpetuum. Et hinc in antea omni anno tempore vindemiarum vos vestrique heredes ac successores 10. reddatis nobis nostrisque successoribus quartam partem totius muxti mundi et aquati quod exinde habueritis, et quartam partem de fructibus 11. arborum et unum canistrum de uvis qui sit duos palmos in fundo et unum altum. Et si ibi inveneritis aurum, argentum, ferrum, 12. plumbum vel aliud aliquid valens (e) plus quam .xii. denarii papienses, medietatem nobis delis, alia medietas vestra sit. Et si per ostem publicum vel irritum seu celi 13. plagam in desertum ierit, infra triennium eam relevetis; si rele-

(a) febr (b) *A* filiis *segue* quondam *cancellato da prima mano.* (c) Iohannes m- *su rasura.* (d) iurisd̃on ; iurisdictionis ? (e) aliq̃d val̃

vata non fuerit, ad nos revertatur. Et si in uno an 14. no neglegentiam laborationis ibi miseritis, si in sequenti anno non restauraveritis, in tertio anno ad nos revertatur. 15. Et nulli alii ecclesie aliquo modo detis vel relinquatis, nec pio loco seu potenti persone, nec ulli alii persone vendatis vel pignoretis 16. nisi nobis nostrisque successoribus in eo pretio vel mutuo quod exinde ab alio habere poteritis, comminus (a) in venditione triginta denariorum 17. papiensium. Si sic emere vel pignori accipere noluerimus, detis nobis in venditione predictum comminus, et vendatis vel pignoretis 18. cum nostro consensu tali persone que nobis placeat sine malitia, que omnia que vos debetis, nobis adinpleat. Et nos pro nobis et nostris sucessoribus 19. promittimus (b) hanc locationem tibi tuisque heredibus ac successoribus perpetuo firmam habere et defendere ab omni homine si opus et 20. necesse fuerit. Si qua vero pars contra fidem huius cartule venire temptaverit, conponat alteri parti fidem servanti et legitime (c) stipulanti 21. pro pena duas uncias auri, et, soluta pena, cartula hec firma permaneat. Quam scribendam rogavi Nicolaum scriniarium sancte 22. Romane Ecclesie in mense et indictione suprascripta .VIIII. Signum ✠ manus dicti domni Iohannis prioris consensu fratrum rogatoris cartule huius.

Cencius Francucii, testis. Urbanus, testis.
Iohannes Maltade, testis. Uvolinus frater eius, testis.

[ST] Ego Nicolaus scriniarius sancte Romane Ecclesie conplevi et absolvy.

XXXVII.

1177, maggio 29.

Giovanni, priore di S. Prassede, concede a Romanuccio fino alla terza generazione, col patto di miglioria, una casa posta presso la chiesa stessa.

Originale [A]. Transunti da A nel cod. Vat. lat. 7928, c. 215; nel cod. Vallic. T, 82, c. 133 e nel ms. Van De Vivere, n. 3.

Sul verso di mano, come sembra, dello stesso notaio che rogò il documento: « Chartula domus Romanucii ».

1. [ST] In nomine Domini, amen. Anno .XVIII. pontificatus domni Alexandri III papae, indictione .X., mensis madii (d) die .XXVIIII. Ego quidem Iohannes r 2. eligiosus prior venerabili (e) canonice tituli

(a) com̄ (b) p *corretta da* h (c) leg̃ (d) m̄ mad̄ (e) ven̄i

Sancte Praxedis, consensu Gregorii presbiteri et Candulfi et Orlandi presbiteris (a) et 3. aliorum fratrum, hac die nullo nos cogente neque contradicente set propria spontaneaque nostra bona voluntate ad meliorandum 4. locamus et concedimus tibi vero Romanucio et cuntis tuis legitimis filiis et nepotibus natis ex legitimis filiis tuis tantum (b); 5. quod si legitimos filios non habueris, dimittas eam uni persone que nobis placeat sine malitia. Idest unam domum terrineam carticineam cum introitu 6. et exitu suo et cum omni sua pertinentia, positam prope dictam ecclesiam Sancte Praxedis, inter hos affines: a tribus lateribus 7. tenet vestra ecclesia, a quarto vero latere est via publica. Qualiter nobis pertinet iure bereditario, taliter 8. vobis ut dictum est locamus (c) in tertia generatione (d), pro eo quia, cum Deus tibi concesserit, promisisti eam tegolis (e) coperire, et dedisti no 9. bis .XII. denarios papienses pro ista locatione, et promisisti nobis dare pro pensione omni anno in festivitate sancte Praxedis 10. duos denarios papienses. Si in primo anno non dederitis, in secundo duplicetis; si in secundo et in tertio duplicare 11. contempseritis, in quarto a locatione cadatis. Nulli pio loco pro anima dimittatis vel alicui 12. aliquo modo detis vel vendatis nisi nobis iusto pretio minus .XII. denariis papiensibus (f); si sic emere noluerimus, 13. vendatis tali persone que nobis placeat sine malitia, dato nobis comminu (g). Nos autem una cum nostris 14. successoribus vobis vestrisque filiis et nepotibus ab omni homine defendere promittimus (h); 15. quod si non fecerimus vel noluerimus, vel si conductor aut heredes tui cuncta que 16. dicta sunt non observaveritis, componat pars infidelis parti fidem servanti pro pena 17. .I. auri unciam, et, soluta pena, hic contractus firmus permaneat. Quem scribere 18. rogavi Gregorium scriniarium sancte Romane Ecclesie in mense et indictione suprascripta .X. Signum 19. ✠ manus predicti rogatoris huius chartule. Testes

Petrus Iaquintelli, testis.
Clemens, testis.
Berardus, testis.
Iohannes Berardi, testis.
Denerius, testis.

[ST] Ego Gregorius scriniarius complevi et absolvi.

(a) *Così nel testo.* (b) *Segue a* tantum *la parola* Idest *cancellata da prima mano.* (c) loc (d) in tertia generatione *fu aggiunto nell'interlineo da prima mano.* (e) tegoĩ (f) den pap (g) com (h) *Corretto da* promisttimus

XXXVIII.

1180, marzo 26.

Gregorio « de Ceburrio » rinunzia in favore di S. Prassede ad ogni lite per il possesso di due parti del tenimento di S. Primo che si chiamano « Vallis Bona » e « Vallis Pa- « lumba », ricevendone a titolo di transazione dieci soldi di provisini.

Originale [A]. Copia da A nel cod. Vallic. T, 82, c. 69. Transunto nel cod. Vat. lat. 7928, c. 215.

Sul verso di mano del secolo XIII: « Cartnlam refutationis quam fecit Gregorius « de Ciburio ».

1. [ST]. In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo .LXXX., anno .XXI. domni Alexandri III pape, indicione .XIII, mense martii (a), die .XXVI. 2. Ego Gregorius de Ceburrio hac presenti die coram domno Petro advocato arbitro nostro [ex com]promisso 3. pene .XL. librarum provisinorum propria et spontanea mea voluntate iure transactionis (b) refuto tibi dompno Pascali yconomo venerabilis 4. ecclesie Sancte Praxetis et per te ipsi ecclesie reliquisque clericis qui nunc in ea sunt et perpetuo erunt. Idest omnem litem 5. et petitionem quam contra vos (c) et predictam ecclesiam feci, petii vel petere potui de duabus partibus totius 6. tenimenti (d) a Sancto Primo quod tenetis, et dicitur Vallis Bona et Vallis Palumba, nec non et generaliter 7. alio quoquo modo usque in odiernum diem quicquid contra vos et iamdictam (e) ecclesiam tacite vel expressim 8. petere possem in perpetuum quicquid de iamdictis (e) duabus partibus iamdicti tenimenti aut alio quoquo modo generaliter 9. contra monasterium Cripte Ferrate petere possem usque in odiernum diem. Eo quod coram predicto advocato, scriniario 10. et testibus subscriptis accipio a te iure transactionis (f) decem solidos provisinorum, et me bene quietum voco, 11. et amodo quieti pacifici vos et vestri successores et predictum monasterium Cripte Ferrate a me et meis 12. heredibus perpetuo maneatis. Quam refutationem et omnia suprascripta pro me et meis heredibus promitto 13. vobis et vestris (g) successoribus perpetuo ratam habere et contra

(a) ms mart (b) *Nel testo* trasact (c) vos *corretto da* te (d) *Il primo* i *corretto da* e (e) *Nel testo* iadic (f) *Nel testo* trasac (g) vobis et vestris *corretto da* tibi et tuis

eam non venire, set defendere 14. ab omni homine si opus fuerit; quod si noluero vel non potuero, aut contra eam venire 15. voluero, tunc componam vobis pro pena dimidiam auri libram, et, soluta pena, hec cartula firma permaneat 16. in perpetuum. Pacem meam nomine bone fidei do tibi hanc refutationem et omnia suprascripta perpetuo 17. rata habere et contra ea non venire set defendere, ut dictum est. 18. Quam scribere rogavi Iohannem Scrofanum sancte Romane Eccleste scriniarium 19. in mense et indictione suprascripta .XIII.

Alexander de Centurio. Nicolaus Petri advocatus (a), testis.
Petrus Glerus. Ranerius, testis.

Ego Iohannes Scrofani sancte Romane Ecclesie scriniarius complevi et absolvi.

1. In nomine Domini. Ego Petrus advocatus electus arbiter ex compromisso pene .XL. 2. librarum provisinorum a dompno Iohanne priore Sancte Praxetis et a Gregorio de Ceburrio de lite 3. que inter eos erat, laudo et precipio quod dictus Gregorius refutet (b) omnem litem 4. et petitionem quam contra ecclesiam Sancte Praxetis fecit, seu contra monasterium Cripte 5. Ferrate de duabus partibus tenimenti a Sancto Primo, quod dicitur (c) Vallis 6. Bona et Vallis Palumba, et generaliter quicquid contra dictas ecclesias quoquo modo 7. petere posset, et dictus prior det ei .X. solidos provisinorum. 8. Datum (d) indictione et mense et die suprascripta.

XXXIX.

1183, febbraio 24.

Romana, vedova di Pietro Iaquintello, consentendolo il priore di S. Prassede, vende a Niccolò Zofo l'utile dominio su una vigna « in Aqua Tutia ».

Originale [A]. Transunto da A nel cod. Vat. lat. 7928, c. 216; cod. Vallic. T, 82, c. 71; cod. Barb. lat. 2375, c. 253; ms. Van De Vivere, n. 3.

Sul verso di mano dello stesso notaio che rogò il documento: « Vendicio Rc- « mane ».

1. [ST] In nomine Domini. Anno dominice incarnationis .MCLXXXIII., regnante domno Frederico serenissimo Romanorum imperato 2. re et semper augusto et anno eius .XXVII., indictione prima, mense februario, die .XXIIII. Ego quidem Romana uxor quon 3. dam Petri Iaquintelli cum consensu et voluntate domni Bertraymi prioris ecclesie

(a) advoc̄ (b) u *corretto su altra lettera.* (c) q. đr (d) Dat̄

Sancte Praxedis et fratruum suorum, et nunc pro comminu tibi 4. dedi quinquaginta duos denarios et dimidium papienses [a], in presentia subscriptorum testium do, cedo, vendo, et publice investi 5. ens corporaliter trado tibi Nicolao Zofo tuisque heredibus ac successoribus in perpetuum, salvo iure quarte ecclesie Sancte Praxedis, 6. ut in chartula locationis legitur. Idest unam petiam et squatratam vinee plus minus cum vasca et vascario, salvo 7. tamen iure vindemiandi heredi uxoris Marmandi, cum introytu et exitu suo omnibusque suis pertinentiis et utilitatibus. Posita 8. in Aqua Tutia in valle Sancte Praxedis: affines [b] eius a .I. latere Benedictus Albanensis iuris dicte ecclesie, a .II. Petrus 9. de Cencio dicti dominii, a .III. Iohannes Mançinus iuris dicte ecclesie, a .IIII. Theodorus. Pro .XVIII. solidis provisinorum quos 10. a te recipio coram scriniario et testibus subscriptis, pro toto pretio michi placabili [c]. Et ab hodierna die licenti 11. am et potestatem habeas in eam intrare, tenere, possidere, vel ex ea facere quicquid tibi placet [d] perpetuo, salvo iure dicte ecclesie 12. ut in chartula locationis legitur. Et insuper ego dicta Romana promitto tibi Nicolao, quod si nepotes mei Pilosus et 13. Grisantus vel aliquis pro eis contra hanc venditionem aliquo in tempore venire voluerint, eos quiescere faciam. Quod si fa 14. cere noluero vel non potuero, et tu vel tui heredes aliquo in tempore aliquod dampnum per eos passi fueritis, vel quocumque alio modo, 15. in quantum dampnum fuerit, tantum duplum vestra auctoritate sine proreclamatione alicuius curie in mea do 16. te vendicetis. Et ego tam pro me quam pro meis heredibus promitto tibi tuisque heredibus ac successoribus hanc venditionem ra 17. tam semper habere et contra eam non venire, set defendere ab omni homine, si opus et necesse fuerit; quod si contra 18. facere voluero, componam tibi legitime stipulanti tuisque heredibus pene nomine mediam auri libram, et, soluta pena, chartula 19. hec permaneat firma. Quam scribendam rogavi Cinthium Dei gratia sancte Romane Ecclesie scriniarium et medi 20. cum, in mense et indictione supradicta prima.

Signum ✠ manus predicte Romane huius chartule rogatricis.
Cencius Sassonis, testis.
Nicolaus Pinconis, testis.
Riccardus, testis.

[ST] Ego Cinthius Dei gratia sancte Romane Ecclesie scriniarius et medicus complevi et scripsi.

(a) dim pap̄ (b) *Nel testo due* f *tagliate da un segno di abbreviatura.* (c) pl̄ac (d) pl̄ac

XL.

1186, gennaio 27.

Urbano III accoglie la chiesa di S. Prassede sotto l'apostolica protezione, e le riconferma i suoi possedimenti.

Copia del 1630 in Narni, archivio Capitolare.

P. Kehr, *Nachträge zu den Römischen Berichten* in *Nachrichten der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse*, 1903, Heft 5, p. 578. La trascrizione di questo importante diploma di cui non sappiamo spiegarci come si trovi una copia nell'archivio Capitolare di Narni, fu fatta da L. Schiaparelli. Il Kehr si adoperò per compierne qualche lacuna, giovandosi dei documenti di S. Prassede dei quali gli offrii il manoscritto. Con piena sicurezza egli sostituì le sottoscrizioni dei cardinali, andate per la massima parte distrutte, giovandosi di un diploma di Urbano III per S. Maria del Reno dello stesso giorno. Jaffé-Loewenfeld, n. 15525. Io qui riproduco esattamente il testo e le annotazioni del Kehr.

Urbanus episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Gualterio priori et fratribus Sancte Praxedis tam presentibus quam futuris regularem vitam professis (a) in perpetuum. [Pie postulatio voluntatis effectu debet prosequente compleri, ut et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat] et utilitas postulata | vires indubitanter assumat (b). Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus et predecessorum nostrorum felicis mem[orie . . . . . (c) Romanorum pontificum vestigiis inherentes, prefatam Sancte Praxedis ecclesiam in] qua divino mancipati estis | obsequio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. In primis siquidem statuentes ut ordo canonicus q[ui secundum Deum et beati Augustini regulam in eadem ecclesia institutus esse dignoscitur, per]petuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascumque possessiones, quecumque bona eadem ecclesia in presentiarum iuste et canonice possidet aut in futurum concessione ponti[ficum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis prestante Domino poterit adipisci,] firma vobis vestrisque successoribus | et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: locum ipsum in quo prefata ecclesia sita est cum domibus et aliis pertinentiis suis, lacu[m qui vocatur Burranus . . . . . in] loco qui dicitur Bobium et de iure | Beate Praxedis ecclesie antiquitus fuisse dignoscitur, sicut per predecessorem nostrum bone memorie papam Celestinum vobis concessa est et restituta, et ab Adam priore

(a) profexis (b) affirmat (c) *Non può stabilirsi con precisione per quanto si estenda la parte che manca, e perciò quanti e quali papi dovevano esservi nominati.*

et A[lexandro ..... Hu. Hostiensi episcopo] tunc presbytero cardinali eiusdem ecclesie suisque | successoribus et per eos ipsi ecclesie Beate Praxedis refutata et libere reddita et a predecessoribus nostris felicis memorie Romanis pontificibus Lucio, Eugenio, Anastasio (a) et Alexa[ndro confirmata .... per] presentis scripti paginam vobis vestrisque successoribus | et per vos eidem Beate Praxedis ecclesie confirmamus. Quicquid etiam iuris habet eadem Beate Praxedis ecclesia in ecclesia Sancti Primi et possessionibus eius, vobis et eidem ecclesie firmum et incon[vulsum .... (b) Pret]erea [.....] (c) Criptaferrata in eadem Sancti Primi ecclesia habebat, scilicet | quod abbas eiusdem ecclesie predicto antecessori nostro Anastasio (a) pape (d) refutavit et iam dicto Hu. Hostiensi episcopo tunc presbytero cardinali eiusdem ecclesie suisque successoribus et per eos ecclesie Beate Praxedis donavit et in perpetuum habere decrevit, ita nos quoque ad [exempl]ar predicti Alexandri pape duximus confirmandum (e). Ni|chilominus autem locationem quam dilectus filius (f) abbas Cripteferrate comuni consensu et voluntate fratrum suorum in presentia eiusdem Anastasii (h) antecessoris nostri et fratrum suorum, eis etiam consentientibus et assensum prebentibus, de possessionibus ecclesie prefati Sancti Primi pro duc[entis solidis] afortiatorum (h), quos ab eodem episcopo | recepit et illi pro castro Tiberie dedit, quod ab apostolica Sede locavit, eidem ecclesie Beate Praxedis in perpetuum fecit, confirmamus et ratam haberi decernimus (i). Omne etiam ius seu actiones seu defensiones que in predictis rebus seu possessionibus ad agendum [.....] per eundem episcopum prelibate | ecclesie contulit, vobis et ecclesie vestre ad exemplar predicti Alexandri pape confirmamus. Pro hac siquidem locatione vos et successores vestri ecclesie | Sancte Marie Cripteferrate schifatum unum annis singulis persolvetis. Ad hec diffinitivam sententiam quam super causa (k) que inter ecclesiam vestram et ecclesiam Sancte Crucis | de tribus pedicis terre site in loco qui dicitur ad Turrem sine fonte, diucius fuerat agitata, sancte recordationis pater et predecessor noster Eugenius papa ratione cognita protulit, sicut in autentico instrumento exinde facto continetur, ratam et firmam de cetero manere sanccimus et auctoritate apostolica | confirmamus. Decernimus ergo &c. Si qua igitur &c. Cunctis autem &c.

R. Ego Urbanus catholice Ecclesie episcopus ss. BV.

✠ Ego Theodinus Portuensis et Sancte Rufine sedis episcopus ss.

(a) Anastaxio (b) *Da completare forse* permanere censemus *od altro di simile.* (c) *Da completare forse* ius quod ecclesia Sancte Marie in (d) papa (e) confirmadum (f) filius *manca.* (g) Anastaxii (h) *La lettura è mal sicura.* (i) decrevimus (k) ecclesia

✠ Ego Henricus Albanensis episcopus ss.
✠ Ego Teobaldus Hostiensis et Velletrensis episcopus ss.

✠ Ego Iohannes presb. card. tit. Sancti Marci ss.
✠ Ego Laborans presb. card. Sancte Marie Transtiberim tit. Calixti ss.
✠ Ego Pandulfus presb. card. tit. XII Apostolorum ss.
✠ Ego Albinus presb. card. tit. Sancte Crucis in Ierusalem ss.
✠ Ego Melior presb. card. Sanctorum Iohannis et Pauli tit. Pamachii ss.
✠ Ego Adelardus tit. Sancti Marcelli presb. card. ss.

✠ Ego Ardicio [diac.] card. Sancti Theodori ss.
✠ Ego Gr[atianus sanctorum Cosme et Damiani] diac. card. ss.
✠ Ego [Soffredus Sancte Marie in Via Lata di]ac. card. ss.
✠ E[go Rollandus Sancte Marie in Porticu] diac. card. ss.
✠ E[go Petrus Sancti Nicolai in carcere Tu]lliano diac. card. ss.
✠ [Ego Radulfus Sancti Georgii ad Ve]lum aureum diac. card. ss.

Dat. Verone per manum Trasmundi sancte Romane Ecclesie notarii, .VI. kal. febr., indictione quarta, incarnationis dominice anno millesimo .C°.LXXX.V°., pontificatus vero domini VRBANI pape III anno primo.

XLI.

1187, marzo 20.

Gerardo, rettore di S. Giovanni a porta Latina, col consenso di Giovanni, priore della basilica Costantiniana, loca a Gualtiero, priore di S. Prassede, la terza parte della tenuta di S. Primo con i diritti sul lago Burrano.

Originale [A]. Copia da A del GALLETTI nel cod. Vat. lat. 7928, c. 217; altra copia nel cod. Vat. lat. 7930, c. 5; nel BIANCHINI, cod. Vallic. T. 82, c. 17. Transunti da A nel cod. Ottob. lat. 2548 A, c. 81; cod. Barb. lat. 3221, c. 30; ms. VAN DE VIVERE n. 4.

PIERLUIGI GALLETTI, *Del primicero*, p. 325, da A, ma con la data sbagliata del 1186. Il documento è tutto di mano del notaio Giovanni. La prima riga è scritta con lettere allungate, come nei diplomi pontifici di questo tempo.

1. [ST] In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centes[imo] octua[gesimo sep]timo, pontificatus domni Urbani tertii pape anno eius secundo, indictione quinta, 2. mensis martii die vicesima. Ego quidem dompnus Gerardus Dei gra[tia prior] et rector venerabilis ecclesie Sancti Iohannis Evangeliste que sita est ante portam Latinam, presente et in hoc michi consentiente presbitero Bla

3. xio predicte ccclesie, consensu quoque et bona voluntate domni Iohannis prioris venerabilis basilice Salvatoris domini nostri Iesu Christi que dicitur Constantiniana, Sanctique Iohannis Battiste, et consensu canonicorum predicte basilice, videlicet Calixti, Simo 4. nis. Hac presenti die propria et spontanea nostra bona voluntate in presentia advocatorum videlicet Petri Iohannis Ade et Petri Iudicis, loco et concedo tibi domno Gualterio Dei gratia priori et rectori venerabilis ecclesie Sancte 5. Praxedis virginis et Domenico (a) presbitero et canonico predicte ecclesie vestrisque successoribus ad opus et utilitatem predicte vestre ecclesie et eius servitorihus ibidem persistentibus in perpetuum. Idest totum quod nostre ecclesie conpetit, tertiam scilicet partem 6. totius tenimenti et possessionis in integrum de Sancto Primo cum omnibus que ad ecclesiam nostram spectare videntur, in subscriptis locis et vocabulis, in fundo et casalibus, terris sementariciis cultis et incultis, pratis, pascuis, silvis, sallec 7. tis, paludibus et pantanis, montibus, collibus, plagis et planitiis, rivis, fontibus, aquis aquarumque decursibus, et partem si quam (a) nostre ecclesie conpetit de lacu qui vocatur Burranus, cum piscatione et venatione sua et cum omnibus prefatis 8. tenimentis generaliter et in integrum pertinentibus. Posita (b) extra portam Maiorem sive portam Beati Laurentii in locis qui vocantur Grifi, Cursano et lacus Burranus, vel si quis aliis vocabulis nunccupantur, sub his affinibus: a primo 9. latere est rivus Sancti Iuliani, et exinde recte per limitem qui est super eodem rivo usque in Termuli, et deinde pergente usque in plagario maiori qui vocatur Aura, et per ipsam Auram ducente usque in silicem antiquam que est infra 10. pantanum, et deinde per ipsam silicem revertente in locum qui dicitur Aqua Puzza, et exinde usque in miliario, et ab ipso [miliario] ambulante usque in suprascripto rivo Sancti Iuliani: iuris nostre venerabilis ecclesie. Ad te 11. nendum (c), utendum, fruendum et sicut dictum est perpetuo possidendum; pro qua denique locatione, consensu et voluntate domni Iohannis prioris predicte basilice pro iam dicta ecclesia Sancti Iohannis ante portam Latinam, centum triginta libras bonorum provisinorum 12. michi datis; et quia in rei veritate eas recipio, refuto et promitto quod nullo in tempore nulloque loco inde opponam exceptionem non solute et non numerate pecunie et de cetero suprascripta exceptione non usurum. Quarum quidem 13. iussu et mandato predicti domni prioris predicte basilice sexaginta libras provisinorum pro sorte et tres libras provisinorum pro usufructu reddo Boboni Boni filii (d) Seri Romani, et recoligo ab eo unum petium terre

(a) *Così nel testo.* (b) Poꝯ (c) *Le sillabe* ad te *di* ad tenendum *erano state ripetute alla fine del rigo precedente.* (d) Bonifilii?

sementaricie positum extra portam Apiam 14. in valle Cippitellorum post absidam Sancti Sebastiani, iuxta pastinos Sancti Georgii, et unam pedicam terre sementatricie positam extra eandem portam in Vinarolo infra ortos et infra vias publicas, et duas petias vinee positas in 15. Apia, unam quarum tenet per locationem Romanuccius Goççeraimi, aliam tenet Romanuccius Pretarolus, et duas petias desertinorum positas extra portam Beati Iohannis Lateranensis (a), et unum alium petium terre sementaricie situm extra portam Apiam 16. in valle Cippitellorum: quas res in pignore a predicta nostra ecclesia detinebat, sicut publica instrumenta pignorum facta per manus Petri Henrici scriniarii narrant, que incisa pro vestra cautela vobis do. Item duodecim libras earum 17. reddo similiter iussu predicti domni prioris prefate baxilice Benedicto Petracclonis quas nostre ecclesie mutuavit, quas dedimus filiis Henrici Sancti Eustachii pro refutatione partis eorum unius molendini positi in Acia (b), que pars eis pervenit 18. per Petrum Cencii de Henrico, sicut chartula nostre refutationis predicti molendini dictarum .XII. librarum mentionem facit, que certe facta est per manum Petri Henrici scriniarii. Et triginta octo libras et sex solidos provisinorum solvo Bartholomeo 19. Bobonis de Fusca, et recolligo ab eo unum petium terre sementaricie cum tribus petiis vinee et dimidia (c), sitas (b) extra portam Apiam loco ubi dicitur Bolia, iusta viam publicam que pergit ad nostrum molendinum Cripte Rubee, et unam 20. petiam vinee, positam extra portam Latinam ad Marmoream, quam tenet per locationem Romanuccius Felluttia, et unam aliam petiam vinee iusta eam quam tenet Silvester, et unam petiam quam tenet Oddolina cum filiis suis in monte Albi 21. no, et tres alias petias vinearum positas in Acia, unam quarum tenet Nicolaus Blancofloris, aliam tenet Romanuccius Goççeraimi, et alia sita est in monte Alamagno; et aliam vineam in monte Alamagno 22. iusta molam nostre ecclesie; et totam vineam et ortum quam tenet Cletiana in monte Albino; et aliam petiam quam tenet Nocentia in eodem monte: quas res in pignore detinebat, sicut publica instrumenta pignorum 23. facta per manus Nicolai Petri Doni scriniarii et Angeli eius fratris similiter scriniarii aperte narrant. Et centum solidi earum licet in istrumentis pignorum non continentur, tamen utiliter pro utilitate nostre ecclesie 24. expensi fuerunt. Et quattuor libras provisinorum pro sorte et octo solidos provisinorum pro usufructu solvo Stephano Petri Manusselle, et recolligo ab eo duas petias vinee et plus, positas ante portam Latinam quas per locationem tenet Bene 25. dictus Petracclonis, quas predictus Stephanus in pignore [i]am

(a) lateran̄ (b) *Cosi uet testo.* (c) dimid

diu detinuerat, et nunc detinebat, sicut apparet per publicum instrumentum factum per manus Nicolai scriniarii Abunda. Et quattuordecim libras et sex 26. solidorum provisinorum solvo suprascripto domno priori basilice Sancti Iohannis Lateranensis (a), quas ipse domnus prior solverat creditoribus nostre ecclesie Sancti Iohannis ante portam Latinam, et recolligerat omnes vineas quas nostra 27. ecclesia habet infra urbem in monte Calvarello quas in pignore detinebant. Et omni anno in festivitate sancti Iohannis Evangeliste unum skifatum aut septem solidos provisinorum nomine pensi 28. onis nostre ecclesie reddatis. Et si vendere eam volueritis, prius nostre ecclesie vendatis minus centum solidis (b) provisinorum; quod si emere eam noluerit, vendatis consensu nostre ecclesie tali persone que dicte nostre ecclesie 29. placeat sine malitia, et dictos centum solidos nobis date pro consensu. Hanc autem locationem ideo facio quia in bonis nostre ecclesie non sunt res mobiles nec inmobiles minus utiles unde 30. predicta debita solvere possimus, et quia suprascripti creditores suprascriptam eorum pecuniam nos sibi solvi cogebant. Ego igitur pro me et successoribus meis promitto tibi tuisque successoribus hanc 31. locationem et omnia que dicta sunt perpetuo firma habere et contra non venire et defendere ab omni homine et omni loco, si opus vel necesse fuerit. Vos vero et successores vestri omnia que 32. dicta sunt nostre ecclesie adinplcatis et persolvatis. Si qua vero pars contra fidem huius locationis venire temptaverit, conponat pars infidelis parti fidem servanti pro pena 33. ante omne litis initium predictum pretium duplum, et, soluta pena, chartula hec firma permaneat. Quam scribere rogavi Iohannem Dei gratia sancte Romane Ecclesie scriniarium in mense 34. et indictione suprascripta quinta. Signum ✠ manus suprascripti domni Gerardi archipresbiteri Sancti Iohannis ante portam Latinam et presbiteri Blaxii predicte ecclesie qui consensit, predicti domni Iohannis 35. prioris basilice Salvatoris Sanctique Iohannis Battiste hanc locationis chartulam sponte fieri rogaverunt.

Romanus Seri Rainerii, testis. Stephanus Petri Paparonis, testis.
Petrus Rubeus, frater eius, testis. Roffreda Pedemontis, testis.
Gregorius Seri Rainerii, testis. Macharius, testis.
Iohannes Capoccia, testis. Iohannes Bulgarelli, testis.

[ST] Ego Iohannes (c) Dei gratia sancte Romane Ecclesie scriniarius huius rei rogatus conplevi et absolvi.

(a) lat̄ (b) sc̄ł (c) Iohannes *in monogramma.*

XLII.

1189, maggio 9.

Gualtiero, priore di S. Prassede, loca in perpetuo a Giovanni Mancino una vigna fuori della porta Nomentana « ad Aquam Tuzzam ».

Origiuale [A]. Transunti da A in cod. Vat. lat. 7928, c. 219; cod. Vallic. T, 82, c. 111; cod. Ottob. lat. 2551, M, c. 242; ms. VAN DE VIVERE, n. 2.

Sul verso di mano del secolo XIII: « Cartula Iohannis Mancini de una petia vinee « posite in Aquatucie pensione (a) ... ».

1. [ST] In nomine Domini, amen. Anno secundo pontificatus domni Clementis tertii pape, indictione .VII., mensis madii die .VIIII. Ego quidem 2. Gualterius Dei gratia prior et rector venerabilis ecclesie Sancte Praxetis virginis cum consensu et voluntate canonicorum 3. fratrum meorum eiusdem ecclesie, videlicet presbiteri Gandulfi, Iohannis et Girardi, hac presenti die et mea bona voluntate 4. loco atque concedo tibi Iohanni Mancino tuisque heredibus ac successoribus in perpetuum. Idest unam petiam vi 5. nee plus vel minus cum introitu et exitu suo omnibusque suis pertinentiis, positam foris portam Numentanam ad 6. Aquam Tuzzam in valle Sancte Praxetis, inter hos affines: a primo latere tenet Raynucius et Maynardus 7. iuris ecclesie Salvatoris (b) Pesilis, a .II. latere tenet Nicolaus Zofo iuris Sancte Praxetis, a .III. latere est vi 8. colus publicus, a .IIII. latere tenet Beneincasa iuris Sancte Praxetis: iuris dominii nostre ecclesie. Ad tenendum, 9. utendum, fruendum et sicut dictum est perpetuo possidendum, et omni anno in festivitate sancte Praxetis detis nobis nostrisque 10. successoribus nomine pensionis .II. provisinos (c). Et nulli alii ecclesie vel pio loco eam aliquo modo detis vel concedatis, et nulli 11. persone vendatis nisi nobis nostrisque successoribus minus .XII. provisinis. Si sic emere noluerimus, detis nobis dictum comminus, 12. et vendatis nostro consensu tali persone que nobis placeat sine malitia, que omnia que vos debetis, nobis persolvat. 13. Nos autem tam pro nobis quam et pro successoribus nostris promittimus tibi tuisque heredibus ac successoribus hanc 14. locationem ratam semperque firmam habere et omni tempore observare et ab omni homine defendere: tu vero pro te et heredibus 15. ac successoribus tuis, omnia que superius dicta sunt, nobis observare promittis (d). Si qua vero pars 16. con-

(a) pn (b) *Nel testo* Salvaritoris (c) pvs *su rasura.* (d) *Nel testo* promittitis

tra fidem huius cartule venire temptaverit, componat alteri parti fidem servanti pro pena 17. duas uncias auri, et, soluta pena, cartula hec firma permaneat. Quam scribere rogavi Petrum Hen 18. rici scriniarium sancte Romane Ecclesie in mense et indictione suprascripta .VII. Signum ✠ manus dicti prioris et ca 19. nonicorum fratrum suorum huius cartule rogatorum.

Petrus Bobonis sellarius, testis.
Iohannes Cazettus, testis.
Pandulfus Stefani medici, testis.
Serevvo, testis.

Ego Petrus (a) Henrici scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi.

XLIII.

1196, aprile 30.

Celestino III sottrae la chiesa di S. Prassede dalla soggezione alla chiesa di S. Maria del Reno sotto la quale era stata posta da papa Anastasio IV, e la concede al cardinale Sifredo ed ai suoi successori nel titolo di S. Prassede.

Questa bolla della quale è perduto l'originale [A], fu inserita nel *Registrum Vallisumbrosae*, c. 206, che era in S. Prassede, ma ora è perduto [B]. Da B la trascrisse Corn. Margarini, *Thesaurus historicus* in arch. Vatic. arm. LIV, III, c. 584 A sgg. [C]. Essa fu inserita, ma senza la datazione, in una bolla d'Innocenzo III per la quale vedi più innanzi n. XLIV.

C. Cocquelines, *Bullarium Romanum*, Romae, 1750, III, 60, « ex archivio Vaticano », forse da C; Io. Lamius, *Deliciae eruditorum*, Florentiae, 1737, III, 227, senza citazione di fonte, e con la data del pontificato « anno .IV. », invece di « anno .VI. »; Migne, *Patrologia latina*, CCVI, 1069, dal Lami; *Bullarium Vallumbrosanum*, Florentiae, 1729, p. 85 nella bolla d'Innocenzo III. Regesto in Jaffé, n. 10506; Jaffé-Loewenfeld, n. 17194 con la data del 1195.

Pongo a base della edizione il testo di C, riportando le varianti del Cocquelines [D] e del Lami [E]. Altra copia manoscritta di questo documento trovasi, per indicazione cortese del Kehr, nel collegio di S. Giuseppe a Pescia, ma non potei consultarla.

Coelestinus (b) episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio Siphredo (c) tituli Sanctae Praxedis presbytero (d) cardinali salutem et apostolicam benedictionem. Cum (e) ex iniuncto quod licet indigni gerimus apostolatus officio nobis immineat omnium ecclesiarum solicitudinem (f) gerere, ad eas tenemur oculos specialiter (g) paternae pro-

(a) Petrus *in monogramma*. (b) *E* Caelestinus (c) *D* Sifredo (d) *C* presbitero (e) *E* quum (f) *D E* sollicitudinem (g) *E* specialiter oculos

visionis extendere quae in Urbe positae ad nos specialius spectare noscuntur, et ad nullum alium sicut condecet habentes respectum providentiae nostrae et curam speciali quadam praerogativa expectaverunt (a) et expectant favorabilis subventionis auxilium. Cum (b) igitur eccclesia Beatae Praxedis priori et fratribus Sanctae Mariae de Rheno per bonae memoriae Anastasium antecessorem nostrum olim ordinanda et disponenda commissa fuisset ut ordo canonicus per eos in ea perpetuis temporibus servaretur illaesus, deficiente tandem in ipsa religionis vigore, et per incuriam (c) fratrum qui in eadem deservierant, usurariis debitis enormiter excrescentibus, instantius nobis et saepius postulasti ut reparationi eiusdem ecclesiae paterna solicitudine deberemus intendere et providere cautius ne ad extremam exinanitionem deducta cogeretur omnimodis expirare (d). Tuis igitur instantissimis postulationibus, prout debuimus, annuentes per fratres nostros ad ecclesiam supradictam descendimus, et contra nimium defectum quo laborare dicebatur reparationem necessariam cognoscentes (e), praedictos priorem et fratres Sanctae Mariae de Rheno per litteras (f) nostras commonuimus ut accederent ad praesentiam nostram de his quae praediximus responsuri. Quia igitur per annum circiter expectati in his quae per suos enormiter acta fuerant, nullum curaverunt emendationis remedium adhibere, nos sicut nec debuimus nolentes ut saepe dicta ecclesia tam in spiritualibus quam in temporalibus prorsus extenuata deficeret, ipsam de communi consilio omnium fratrum nostrorum ab omni cura ordinatione subiectione et obedientia saepedictorum fratrum et ecclesiae Sanctae Praxedis (g) eisdem ab Ecclesia Romana indulta fuerant, ut omnem ordinationem quam in ea fecerant (h), decernentes in posterum viribus (i) omnino carere, ipsam tibi et successoribus tuis disponendi et ordinandi tam in temporalibus quam in spiritualibus liberam concedimus auctoritate apostolica facultatem. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat hanc (k) paginam nostrae constitutionis et concessionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et (l) beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Laterani secundo kalendas martii, pontificatus nostri anno .VI. (m).

(a) *E* expectaverit (b) *E* quum (c) *C D E* iniuriam (d) *E* expectare (e) *E* dicebatur necessarium cognoscentes (f) *C* literas (g) *C* Sanctae Mariae Praxedis (h) *E* quae in ea fuerant (i) *C E* iuribus (k) *C* han (l) *D* ac (m) *E* anno IV

XLIV.

1198, giugno 30.

Innocenzo III, riconfermando la bolla precedente di Celestino III, concede, a preghiera del cardinal Sifredo, la chiesa di S. Prassede ai monaci Vallombrosani, ed ordina che due parti dei possedimenti di S. Primo ed « in Pom- « peio » e delle altre rendite della chiesa spettino ai monaci stessi.

Copia dal *Registrum Vallisumbrosanum*, ora perduto, c. 214 [B], in MARGARINI, arch. Vat. arm. LIV, III, c. 593 A sgg. [C].

Bullarium Vallumbrosanum, Florentiae, 1729, p. 85 sgg. [D]. Transunto con la data errata del 2 giugno, e riportandovisi tutte le sottoscrizioni dei cardinali in DAVANZATI, *Notizie al pellegrino della basilica di S. Prassede*, Roma, 1725, p. 522. Il documento non è registrato dal POTTHAST.

Riproduco per la presente edizione il testo di C più corretto, notando la varianti di D.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Martino abbati monasterii Vallisumbrosae eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Decor domus Domini diligendus est et locus habitationis glorię eius, attenta diligentia et reverentia, honorandus. Ecclesia namque Dei quae non sine multo (a) sudore et labore peregrinatur in terris pro illius amore et desiderio quae perpetuis et inconcussis gaudiorum prємiis fruetur in caelis (b), religiosas personas quae famulatui Conditoris nostri mancipatae sunt, attentius reveretur et diligit. Nosque quibus a provisore omnium bonorum Domino universalis Ecclesiae cura, ipso disponente, commissa est, beneplacentem Deo religionem pro nostri officii debito laboramus statuere et stabilitam, exacta diligentia, conservare, maxime in urbe Romana in qua sicut antiquitus caput totius erroris fuerat, ita nimirum christianitatis tempore dignum (c) est ut in ea totius sanctitatis lumen effulgeat. Sane a (d) memoria nostra non exciditur (e) qualiter bonae memoriae Caelestinus papa III praedecessor noster ecclesiam Beatae Praxedis quae olim per beatae recordationis Anastasium papam IIII (f) fuerat ecclesiae Sanctae Mariae de Rheno concessa, ita quod ordo canonicus per (g) priorem et fratres eiusdem ecclesiae in praenominata ecclesia Beatae Praxedis institueretur et perpetuis temporibus servaretur illaesus, propter defectum religionis et multimoda

(a) *In C manca* multo (b) *D* celis (c) *D* signum (d) *D* sancta (e) *C* exceditur (f) *D C per evidente errore* III (g) *In D manca* per

gravamina quibus per insolentiam praedictorum fratrum qui deservierant in ea, multipliciter subiacebat, ab omni cura ordinatione subiectione atque obedientia ipsorum de communi consilio fratrum suorum exemit, et dilecto filio nostro Siphredo eiusdem ecclesiae cardinali et eius successoribus ordinandam disponendamque tam in temporalibus quam in (a) spiritualibus liberam concessit, auctoritate (b) apostolica, facultatem. Ad cuius rei evidentiam pleniorem literas pretaxatae (c) exemptionis (d), de verbo ad verbum, huic nostrae duximus paginae inserendas. Quarum tenor talis est: COELESTINVS episcopus &c. (e). Iam dictus (f) itaque cardinalis manus mittens ad fortia et de animae suae salute sollicitus, oculos ad arctioris religionis vigorem extendens nobis et fratribus nostris instantissime supplicavit ut in saepe dicta ecclesia Sanctae Praxedis religionem vestri ordinis admittere deberemus per vos instituendam et perpetuis temporibus inviolabiliter conservandam. Cuius igitur precibus inclinati et intuitu religionis inducti vobis eam ordinandam disponendamque committimus, statuentes de communi fratrum nostrorum consilio ut ordo monasticus in ea per vos, Deo authore, instituatur et iuxta (g) constitutionem et observantiam vestri ordinis, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur ita videlicet ut octo ad minus fratres ibi iugiter debeant Domino deservire, si ecclesiae suppetant (h) facultates. Abbas quoque iuxta quod abbates in ordine vestro eligi consueverunt, authore Domino, in ipsa ecclesia eligatur. Electus vero cardinali (i) qui in ea pro tempore fuerit, confirmandus et instituendus repraesentetur, cui obedientiam (k) salva vestri ordinis disciplina repromittere teneatur; vobis quoque secundum consuetudinem abbatum vestri ordinis obedientiam repromittat. Ad haec duas partes communium possessionum quas dicta ecclesia in praesentiarum (l) apud Sanctum Primum et in Pompeio vel alibi rationabiliter possidet, vinearum quoque, pensionum atque oblationum quae ad eamdem ecclesiam pertinent, vel in posterum eidem, Domino authore, obvenerint, iuxta (m) dispositionem praedicti filii nostri Siphredi cardinalis, monachis vestris in eadem ecclesia commorantibus confirmamus quamdiu monasticus ordo iuxta (n) beati Benedicti regulam et vestri ordinis instituta in loco ipso, Domino praestante, viguerit. Quas nec vobis nec fratribus vestris in eadem ecclesia (o) commorantibus (p) vendere vel permutare, locare vel infeudare seu pignorare vel quoquo (q)

(a) *In D manca* in (b) *D* authoritate (c) *D* quae taxatae (d) *D* exentionis (e) *Segue il testo della bolla di Celestino III, identico a quello già dato da noi fino ad* se noverit incursurum, *mancandovi la datazione.* (f) *C* dicti (g) *D* iustam (h) *D* superant (i) *C D* cardinalis (k) *C* obedientia (l) *In C manca* in praesentiarum (m) *D* iustam (n) *D* iusta (o) *In C manca* ecclesia (p) *In C* commorantibus confirmamus (q) *D* quoque

modo alienare, sed nec etiam debita graviora ultra decem libras in anno contrahere liceat sine licentia et assensu cardinalis qui in ea pro tempore fuerit, vel Romani pontificis aut eius vicarii, cum ecclesia ipsa vacare contigerit. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum fas sit huius nostrae constitutionis et confirmationis paginam temerario ausu infringere seu quibuslibet molestiis perturbare, salva Sedis apostolice authoritate (a) et iam dicti cardinalis et successorum eius canonica et debita reverentia. Si quis igitur id attentare praesumpserit, secundo tertiove commonitus, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit, honoris et officii sui periculum patiatur aut excommunicationis poena multetur. Amen, amen, amen.

Signum pape Innocentii III: « fac mecum Domine signum in bonum » (b).

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae episcopus ss.

Ego Octavianus Hostiensis et Velletrensis episcopus ss.
Ego Petrus Portuensis et S. Rufinae episcopus ss.
Ego Iohannes tit. S. Clementis card. Viterb. et Tuscul. (c) episcopus ss. (d).

Ego Petrus tit. S. Caeciliae presb. card. ss.
Ego Guido S. Mariae Transtyberim tit. Calisti (e) presb. card. ss.
Ego Ugo presb card. S. Marci tit. Equitii ss.
Ego Siphredus tit. S. Praxedis presb. card. ss.

Ego Gratianus Ss. Cosmae et Damiani diac. card. ss.
Ego Gerardus S. Adriani diac. card. ss.
Ego Gregorius S. Mariae in Aquiro diac. card. ss.
Ego Gregorius S. Georgii ad Velum aureum diac card. ss.
Ego Nicolaus S. Mariae in Cosmedin diac. card. ss.
Ego Gregorius S. Angeli diac. card. ss.
Ego Petrus S. Mariae in Via Lata diac. card. ss.
Ego Centius S. Luciae in Orhea (f) diac. card. ss.

Datum Romae apud S. Petrum per manum Rainaldi, domini papae notarii cancellarii vicesgerentis (g) .II. kal. iulii, indictione .I., incarnationis dominicae anno .MCXCVIII., pontificatus vero domini Innocentii papae tertii anno primo.

(a) *D* auctoritate (b) *In C mancano tutte le parole* Signum - in bonum (c) *D* Tuscanus (d) *In D questa sottoscrizione è posta dopo la sottoscrizione seguente.* (e) *C* et Callisti (f) *D* Orshea (g) *D* vicesagentis

XLV.

1200, decembre 12.

Romano, abate di S. Prassede, concede in enfiteusi perpetua a Berardo « de Nerule » un pezzo di terra da ridursi a vigna fuori della porta Nomentana « in Aqua Tutia ».

Originale [A]. Transunti da A in cod. Vat. lat. 7928, c. 220; cod. Vallic. T, 82, c. 112; cod. Barb. lat. 2375, c. 252; cod. Ottobon. lat. 2548, B, c. 264.

Sul verso di mano del secolo XIII: « Cartula locationis vinee Aquetuzie de Berardo « de Nerule ».

1. [ST] In nomine Domini. Anno tertio pontificatus vero domni Innocentii tertii pape, indictione quarta, mense decembris (a), die 2. .XII. Ego quidem Romanus Dei gratia abbas tituli Sancte Praxedis hac presenti die et ex precepto 3. et mandato domni Siffredi presbiteri cardinalis eiusdem ecclesie et consensu et voluntate omnium monachorum 4. et fratrum meorum eiusdem ecclesie, scilicet presbiteri Benedicti et Antonii et Salvi et Pascalis et presbiteri Petri 5. yconomi et aliorum, propria et spontanea nostra bona voluntate, locamus adque concedimus tibi Berardo de Nerule 6. tuisque heredibus ac successoribus secundum tenorem subscriptum in perpetuum. Idest unum petium 7. terre sementaricie ad unam petiam vinee ibidem pastinandum plus vel minus cum vasca et vascali et 8. cum puteo communi inter te et alios nostros conductores, cum introitu et exitu suo et cum omnibus 9. suis pertinentiis. Positum extra portam Numentanam in Aqua Tutia, inter hos fines: a primo latere 10. tenet Iohannes Guilielmi nostri iuris, a secundo Sanctus Abbacirus et Piniola, a tertio et 11. a quarto nos tenemus: iuris dominii (b) nostre ecclesie. Ad tenendum, colendum, pastinandum, meliorandum, 12. propaginandum, cultandum et bene laborandum, utendum, fruendum, et sicut dictum est in perpetuum 13. possidendum; et hinc ad quadtuor annos nichil nobis reddatis, in quinto vero anno et 14. deinde in antea omni anno tempore vindemiarum (c) reddatis nobis nostrisque successoribus quartam 15. partem totius musti mundi et acquati quod de dicta vinea habueritis, et unum canistrum 16. iustum de uvis quod (d) sit in circuitu quinque palmorum et duorum in fundo et unius 17. in altum, et quadtuor provisinos senatus pro vascatico, et de arboribus qui ibidem sunt et de quibus ibi 18. posueritis vel allevaveritis, quartam nobis detis. Et si inveneritis ibi

(a) deceb (b) don (c) vindem (d) q

aurum, 19. argentum, ferrum, plumbum vel aliud aliquid valens plus quam .XII. denarii papienses, medietatem 20. nobis detis, alia medietas vestra sit. Et si per ostem publicum seu celi plagam 21. aut vestram neglegentiam in desertum ierit, et per spatium trium annorum releva 22. ta non fuerit plena fructibus, nostre ecclesie revertatur. Nulli alii ecclesie 23. vel pio loco seu potenti persone aliquo modo eam detis vel relinquatis aut 24. concedatis. Et si vendere vel pignorare eam volueritis, prius nobis nostrisque suc 25. cessoribus vendatis vel pignoretis in eo pretio vel mutuo quod ab aliquo inde 26. habere potueritis (a), comminus (b) in venditione quinque solidorum (c) provisinorum senatus per petiam; si sic emere vel 27. in pignore accipere noluerimus, vendatis vel pignoretis eam nostro consensu tali per 28. sone que nobis placeat sine malitia que omnia que vos debetis, nostre ecclesie 29. adimpleat et persolvat, et tunc de venditione dictum comminus nobis detis. 30. Nos igitur pro nobis et successoribus nostris promittimus omnia que dicta sunt observare et 31. dictam locationem ab omni homine et, omni loco defendere si opus et necesse fuerit; tu 32. et heredes tui omnia que dicta sunt, nostre ecclesie adimpleatis. Si qua vero 33. pars contra tenores huius cartule venire temptaverit, componat alteri parti fi 34. dem servanti pro pena duas boni auri uncias, et, soluta pena, cartula hec 35. firma permaneat. Quam scribendam rogavi Nicolaum scriniarium sancte Romane Ecclesie in mense et indictione suprascripta quarta. Signum ✠ manus dictorum rogatorum cartule huius rogatorum (d).

Stefanus Paparone, testis. Storius Petri Rubei, testis. Iohannes Berardi, testis. Angelus Denarii, testis. Angelus Rubei, testis.

[ST] Ego Nicolaus Dei gratia sancte Romane Ecclesie scriniarius complevi et absolvi.

XLVI.

1200, decembre 12.

Romano, abate di S. Prassede, concede in enfiteusi perpetua a Tascone un pezzo di terra da ridursi a vigna, fuori della porta Nomentana « in Aqua Tuzia ».

Originale [A].
Sul verso di mano del secolo XIII: « Cartula vinee de Aqua Tuxia ».

(a) pot̄ (b) com̄ (c) sol̄ (d) *Così la formula nel testo.*

1. [ST] In nomine Domini. Anno tertio pontificatus vero domni Innocentii tertii pape, indictione quarta, mense decembris (a), die .XII. Ego quidem 2. Romanus Dei gratia abbas tituli (b) Sancte Praxedis hac presenti die ex precepto et mandato domni Soffredi (c) presbiteri 3. cardinalis eiusdem ecclesie et consensu et voluntate omnium monachorum et fratrum meorum eiusdem ecclesie, scilicet Benedicti presbiteri, 4. Antonii et Salvi et Pascalis et presbiteri Petri yconomi et aliorum, propria et spontanea nostra bona voluntate lo 5. camus adque concedimus tibi Tasconi tuisque heredibus ac successoribus secundum tenorem subscriptum 6. in perpetuum. Idest unum petium terre sementaricie ad unam petiam vinee ibidem pastinandum plus vel minus cum vasca 7. et vascali et cum puteo communi inter te et alios nostros conductores, cum introitu et exitu suo et cum omnibus 8. suis pertinentiis. Positum extra portam Numentanam in Aqua Tuzia, inter hos fines: a primo latere est 9. viculus communis, a secundo Gregorius Iohannis Sorici, a tertio Angelus Peroscinus, a quarto nos tenemus: 10. iuris dominii (d) nostre ecclesie. Ad tenendum, colendum, pastinandum, meliorandum, propaginandum, cultandum et bene laborandum, 11. utendum, fruendum et sicut dictum est in perpetuum possidendum, et hinc ad quadtuor annos nichil nobis reddendum, 12. in quinto vero anno et deinde in antea omni anno tempore vindemiarum reddatis nobis nostrisque successo 13. ribus quartam partem totius musti mundi et acquati quod de dicta vinea habueritis (e), et unum canistrum 14. iustum de uvis quod (f) sit in circuitu quinque palmorum et duorum in fundo et unius in altum, et quad 15. tuor provisinos senatus pro vascatico, et de arboribus qui ibidem sunt et de quibus ibi posueritis vel alleva 16. veritis, quartam nobis detis. Et si inveneritis ibi aurum, argentum, ferrum, plumbum vel 17. aliud aliquid valens plus quam .XII. denarii papienses, medietatem nobis detis, alia medietas vestra sit. 18. Et si per ostem publicum seu celi plagam aut vestram neglegentiam in desertum ierit (g) 19. et per spatium trium annorum relevata non fuerit plena fructibus, nostre ecclesie revertatur. 20. Nulli alii ecclesie vel pio loco seu potenti persone aliquo modo eam detis vel re 21. linquatis aut concedatis. Et si vendere vel pignorare eam volueritis, prius nobis nostris 22. que successoribus vendatis vel pignoretis in eo pretio vel mutuo quod ab aliquo inde habere 23. potueritis (h), comminus in venditione quinque solidorum (i) provisinorum senatus ad rationem petie. Si sic

(a) decēb (b) titu *di* tituli *su rasura.* (c) *Così nel testo per* Siffredi (d) don (e) habē (f) q (g) *Ad* ierit *seguono le parole* et per *cancellate da prima mano.* (h) pot (i) sol

emere vel 24. in pignore accipere noluerimus, vendatis vel pignoretis eam nostro consensu tali persone que nobis 25. placeat sine malitia, que omnia que vos debetis, nostre ecclesie adimpleat et persolvat, et tunc 26. de venditione dictum comminus nobis detis. Nos igitur pro nobis et successoribus nostris 27. promittimus omnia que dicta sunt observare et dictam locationem ab omni homine et omni loco defendere, 28. si opus et necesse fuerit; tu et heredes tui omnia que dicta sunt, nostre ecclesie adimple 29. atis. Si qua vero pars contra tenores huius cartule venire temptaverit, componat alteri 30. parti fidem servanti pro pena duas boni auri uncias, et, soluta pena, cartula hec 31. firma permaneat. Quam scribendam rogavi Nicolaum scriniarium sancte Romane Ecclesie 32. in mense et indictione suprascripta quarta. Signum ✠ manus dictorum rogatorum cartule huius rogatorum (a).

Stefanus Paparone, testis. Storius Petri Rubei, testis.
Angelus Denarii, testis. Angelus Rubei, testis.
Iobannes Berardi, testis.

[ST] Ego Nicolaus Dei gratia sancte Romane Ecclesie scriniarius complevi et absolvi.

XLVII.

1203, decembre 7 (1).

Anno .VI. pontificatus Innocentii III, indictione .VII., mense decembris, die .VII. Ego Iohannes rector ecclesie Sancte Praxedis, consensu monachorum, scilicet Roberti, Angeli, Pas[calis], Benedicti, Ieronimi, Antonii et Cesarii et Petri yconomi, locamus tibi Girardo Franconis unam petiam vinealis extra portam Numentanam ad Aquam Tutiam. A .I. latere tenet Iohannes Berardi nostri iuris, a .II. Nicolaus Piniole, a duobus [aliis lateribus] est via communis et nos tenemus. Et omni anno tempore vindemiarum reddatis quartam partem totius musti mundi et acquati et unum canistrum iustum de uvis et quadtuor provisinos senatus pro vascatico: et de arboribus qui ibi sunt, medietatem; de quibus ibi posueritis vel allevaveritis, quartam nobis detis. Testes: Iohannes Paramanu, Iohannes Berardi, Paulus de Girardo, Benedictus conversus.

Nicolaus sancte Romane Ecclesie scriniarius.

(a) *Così la formula nel testo.*

(1) Secondo le consuetudini della R. Società romana di storia patria, pubblico in estratto i documenti posteriori all'anno 1200, avvertendo che nella pubblicazione seguo fedelmente il testo dal quale sono tolte soltanto le formule.

XLVIII.

1205, agosto 12.

Anno .VIII. Innocentii III, indictione .VIII., mense augusti, die .XII. Ego Iohannes Berardi de Nerule cum consensu domni Iohannis rectoris ecclesie Sancte Praxedis habentis pro comminu quinque solidos provisinorum senatus vendo Ascaro unam petiam vinee extra portam Numentanam ad Aquam Tuziam. A .I. latere tenet Albericus, a .II. Iohannes Guilielmi, a .III. ecclesia Sancti Abbaciri et Piniola, a .IIII. ecclesia Sancte Praxedis. Pro .X. solidis provisinorum senatus, salvo iure et redditu ecclesie Sancte Praxedis. Et ego Maria uxor Iohannis Berardi huic venditioni consentio. Testes: Romanus Grece, Iohannes Berardi, Iordanus, Leonardus, Alexius magistri Rainaldi.

Nicolaus sancte Romane Ecclesie scriniarius.

XLIX.

1209, febbraio 4.

Anno .XII. Innocentii III, indictione .XII., mense februarii, die .IIII. Ego Iohannes abbas Sancte Praxedis, consensu monachorum scilicet Roberti, Benedicti et aliorum, locamus tibi Romano de Greca, vita tua et tuis legitimis filiis ac filiabus et nepotibus ac neptibus ex filiis tuis natis tantum, unam domum positam Rome in regione nostre ecclesie. A .I. latere tenet Bartholomeus cocus, a .II. et a .III. est ortus nostre ecclesie, a .IV. via publica. Et omni anno in festo sancte Praxedis detis quatuor provisinos senatus. Tali conditione dictam locationem tibi facimus ut vos claudatis dictam domum tali modo ut non habeamus aliquod damnum in rebus nostris per vestram domum. Testes: Iohannes Sarracenus, Guido Loffrede, Gaudente, Leonardus Duragere, Marcus.

Nicolaus sancte Romane Ecclesie scriniarius.

L.

1209, marzo 23.

Anno dominice incarnationis .MCCVIIII., anno .XII. Innocentii tertii, mensis martii die .XXIII. Ego Petrus yconomus Sancti Marci, consentientibus clericis dicte ecclesie, Iohanne Demetrii priore, presbytero Silvestro, Nicolao Damangii, Tarragone, Angelo, Iohanne Angeli, Locaro, per arbitrium dicti Nicolai Damangii et Iohannis Angeli qui fuerunt electi arbitri ab utraque parte, loco tibi Henrico Petri de

Scere in perpetuum unum vineale in Aqua Tucza. A .I. latere tenet monasterium Sancte Agnetis, a .II. ecclesia Sancti Ciriaci in Thermis, a .III. est via Oratoria qua itur per Aquam Tuczam et per canpum Sancti Laurentii de Miranda, a .IIII. tenet Gregorius Iohannis Soricis et tu ipse. Hanc locationem et concessionem facio pro eo quod das nobis .XXVIII. solidos bonorum provisinorum senatus, minus .III. provisinis. Et omni anno reddatis dicte ecclesie Sancti Marci in festo sancti Marci .III. bernenses, et nunc recipimus pro pensione quingentorum annorum .XXXI. solidos provisinorum senatus. Testes : Angelus Henrici, Romanus Petri Farolfi, Oddo Cinthii, Sebastianus filius Sebastiani.

Iohannes Petri sancte Romane Ecclesie scriniarius.

LI.

1209, agosto 16.

Anno .XII. Innocentii III, indictione .XII., mense augusti, die .XVI. Ego Iohannes Guilielmi cum consensu Benecase uxoris mee, et ego Romana uxor quondam Asscari et Erminia filia mea cum consensu domni Iohannis abbatis Sancte Praxedis pro comminu habentis .V. solidos bonorum provisinorum senatus, vendimus tibi Benedicto molinario unam petiam vinee cum vassca et vasscali de qua quidem vinea et vasca ego Iohannes vendo tibi medietatem, et ego Romana alteram medietatem, cum puteo communi inter te et alios conductores dicte ecclesie, cum introitu et exitu suo per viculum qui est iusta vineam heredum Sassonis Rusticelli et Theodori, positam extra portam Numentanam ad Aquam Tutiam. A .I. latere tenent ecclesia Salvatoris in Pisile et ecclesia Sancti Abbaciry, a tribus aliis lateribus tenet ecclesia Sancte Praxedis. Hanc venditionem facimus pro .XI. solidis bonorum provisinorum senatus, salvo omni iure et redditu ecclesie Sancte Praxedis cui omni anno redatis quartam partem totius musti mundi et aquati et unum canistrum iustum de uvis et .IIII. provisinos senatus pro vascatico et quartam partem de arboribus. Testes : Gualterius Fricanulla, Silvester, Romanus Calisonis, Iohannes Aginelli.

Nicolaus sancte Romane Ecclesie scriniarius.

LII.

1212, agosto 12.

Anno .XV. Innocentii III, indictione .XV., mense augusti, die .XII. Ego..... Domna uxor quondam Nicolay Bobonis avia et tutris Erminie filie quondam Ascari cum consensu domni Orlandi abatis San-

cte Praxedis habentis pro comminu .v. solidos bonorum provisinorum senatus, pro me et pro dicta pupilla vendo Nicolao Bufo unam petiam vinee desertam extra portam Numentanam in Aqua Tutia. A .iii. lateribus tenet dicta ecclesia, a .iiii. Sanctus Abbaccirus et Piniola. Hanc venditionem facio pro .xv. solidis bonorum provisinorum senatus de quibus do .v. solidos dicto abati pro comminu, alios expendo pro utilitate dicte pupille. Et ideo dicta vinea vendita fuit quia in desertum ibat et eam laborare non volebamus propter onus paupertatis. Omni anno redatis ecclesie Sancte Praxedis quartam partem totius musti mundi et aquati et unum canistrum iustum de uvis, et quadtuor provisinos senatus pro vascatico et de arboribus quartam. Testes: Iohannes Britii, Iohannes Bornese, Bertoldus, domnus Robertus.

Nicolaus sancte Romane Ecclesie scriniarius.

LIII.

1222, settembre 3.

Anno dominice incarnationis .mccxxii., anno .ii. regnante Friderico Romanorum imperatore, indictione .xi., mensis septembris die .iii. Ego Nicolaus Cellus cum consensu domni Geronimi abbatis Sancte Praxedis et Pascalis camerario, Iohannis presbiteri, Boni et aliorum, habentium pro comminu .v. solidos provisinorum senatus et cum consensu uxoris mee Bone vendo et per Robertum Apulum meum procuratorem corporaliter investiens trado tibi Plebano Picalotto unam petiam vinee ad quartam reddendum ecclesie Sancte Praxedis, extra portam Numentanam in contrada que vocatur Aquam Tuziam sive Sectem Tabulas. A .i. latere et .ii. sunt vie, una publica, altera est vicolus vicinalis quem pergit ad puteum et per alias vineas dicte ecclesie et ad istam vineam, et .iii. Petrus Bufo, .iiii. Petrus Rubeus. Hanc venditionem facio pro .vii. libris provisinorum senatus et quinque solidis. Testes: frater Petrus, Uvolinus ..... (a).

Rainaldus Girardi sacri Romani imperii scriniarius.

LIV.

1223, marzo 12.

Anno dominice incarnationis .mccxxiii., anno .iii. regnante domno Friderico Romanorum imperatore, indictione .xi., mensis martii die .xii. Cum consensu Marzueli qui vocatur Bartholomeus Alexoli et Marzue-

(a) *La pergamena fu tagliata nel margine inferiore. Desumo dal testo del documento il nome dello scriniario.*

lus, et cum consensu uxoris sue Marie et nurus sue Benencase, nos Geronimus abbas Sancte Praxedis, cum consensu monachorum, Iohannis presbiteri, Boni presbiteri, Pascalis et aliorum locamus tibi Oddoni Sassonis in perpetuum unam petiam vinee que est actata iuxta vineam Andree Donadei, extra portam Numentanam, ad Sectem Tabulas. A .I. latere Gregorius Iohannis Soricis, a .II. heredes Henrici de Scere, a .III. et .IIII. nostra ecclesia. Hanc locationem facimus pro .CX. solidis provisinorum senatus quos damus dicto Marzuelo, uxori sue et nurui sue, quia nobis ipsam vineam et locationem renuntiant et refutant. Et omni anno reddas quartam partem musti et unum canistrum de uvis et .IIII. provisinos senatus pro vascatico. Testes : frater Guidus, magister Iohannes, Ianninus, Tomasius Aczonis Nicolai.

Rainaldus Girardi sacri Romani imperii scriniarius.

LV.

1223, settembre 12.

Anno dominice incarnationis .MCCXXIII., anno .III. regnante Friderico Romanorum imperatore, indictione .XII., mensis septembris die .XII. Cum consensu domni abbatis Sancte Praxedis et aliorum fratrum, Pascalis, presbiteri Boni, fratris Bonfanti et alteri Boni, presbiteri Martini et aliorum, habens (a) pro comminu .V. solidos provisinorum senatus, et cum consensu Iohannis Capomaczi soceri mei, renuntiantis omne ius dotis donationis filie sue Bone, ego Petrus Bufo vendo tibi Petro Sassonis unam petiam vinee cum parte de vasca et de vascali suo, illius que est iuxta vineam Andree Donadei, inter fractas, et modo acttata (a) est, extra portam Numentanam ad Secttem (a) Tabulas. A .I. latere presbiter Petrus Salvatoris de Cornutis et ecclesia Sancti Abbaceri, .II. Andreas de Gualterolo, .III. Andreas Donadei, .IIII. Iohannes Velletranus et via de dicta vinea, et est alia via eundi ad dictam vascam inter Iohannem Velletranum et Andream Donadei. Hanc venditionem facio pro .L. solidis provisinorum senatus, salvo iure Sancte Praxedis ad quam reddes quartam partem musti et unum canistrum de uvis. Testes : Rainaldus de Petro, Lockese, Parente.

Rainaldus Girardi sacri Romani imperii scriniarius.

LVI.

1224, decembre 10.

Anno .VIIII. Honorii III, indictione .XIII., mense decembris, die .X. Ego Petrus Sassonis Buccocii, consensu Agnetis uxoris mee, in pignus

(a) *Così nel testo.*

pono et obligo tibi Stefano Romani Baruncii duas petias vinearum extra portam Numentanam ad Aquam Tuctiam. A .I. latere est via publica, a .II. tenet Andreas Oddolini, a .III. presbiter Petrus de Caballo, a .IIII. tenet Belletranus. Hoc pignus tibi facio, pro eo quod recipio a te mutuo sine usura hinc ad proximum festum sancte Marie de augusto .XX. libras bonorum provisinorum senatus. Quam pecuniam si hinc ad dictum festum solvero, cartula hec vacua sit, et incisa una cum pignore ad me revertat; sin autem, tua auctoritate recipias et tollas medietatem musti quod exierit de dictis vineis, salva quarta monasterii Sancte Prassetis, quo musto a te recepto pro lucro dicti pretii. Si hinc ad unum annum ego vel heredes mei solverimus dictam pecuniam, pignus hoc penitus evacuetur, alioquin habeas dictas vineas iure emptionis, iusto pretio tunc extimandas, salva quarta dicto monasterio, et salvo tamen tibi, si minus de dictis .XX. libris dicte vinee extimate vel arbitrate fuerint, quantum minus arbitrate fuerint, tantum habeas potestatem vindicandi in domo mea de Carnario quam nunc habito. Testes: Stefanus Buccapiscis, Iohannes Sinibaldi (a), Gualterius de Luco, Fetatantus, Todinus.

Leo sancte Romane Ecclesie scriniarius.

LVII.

1225, gennaio 2.

Anno Domini .MCCXXV., regnante Frederico Romanorum imperatore anno eius quinto, indictione .XIII., mensis ianuarii die .II. Ego Angnes uxor quondam Loterii Pandulfy refuto tibi dompno Bono monaco Sancte Praxedis omnem petitionem quam dicte ecclesie feci, petii vel petere possem de quattuor libris provisinorum senatus de mea dote, de qua dote fui curata et ligata a viro meo super una domo dicte ecclesie, posita in monte Sancte Marie Maioris iuxta portam renclastri Sancte Praxedis, cum intras ad palatium cardinalis. A .I. latere est porta dicta, .II. murum renclastri, .III. dicta ecclesia, .IIII. via publica. Et domum vobis renuntio, atque refuto et casso instrumenta mee dotis et donationis propter nuptias et dicta eorum scripta per Gregorium de Iudice scriniarium, et consilium curie datum a Romano Iohannis presbiteri et ab alio huiusmodi causidicorum, scriptum per Nicolaum Pauli (b) scriniarium, pro eo quod recipio a te .XXV. solidos provisinorum senatus, de residuis aliis denariis de mea dote confitens in aliis bonis viri mei fore soluta. Testes: Stefanus Romani Varonzii,

(a) *La lettura di* Sinibaldi *è incerta.* (b) *Nel testo* Pauli pdan scriniarium

Romanus Serranerius [a], Matheus calzolarius a domo Iacobi Iohannis Capuzii.

Rainaldus Girardi sacri Romani imperii scriniarius.

LVIII.

1225, febbraio 23.

Anno dominice incarnationis .MCCXXV., regnante Friderico Romanorum inperatore anno eius quinto, indictione .XI[II., mensis fe]bruarii die .XXIII. Nos Sa . . . rus de Ca . . . . lo cum Andrea filio meo vendimus vobis domno Geronimo abbati Sancte Praxedis domum nostram solaratam quam habemus in castro Castilione vestre ecclesie, sicut concluditur inter suos fines, cum muro circumquoque, cum granario, cum solario et cum plaga ante se, positam in dicto Castilione: a .I. latere est carbonarius dicti castri, a .II. est plaga * * * [b], pro eo quod solvis .XX. et .II. libras provisinorum senatus. Ad hec ego Benedictus de Castilione frater germanus quondam presbiteri Iohannis de Castilione promitto vobis domno Geronimo quod si uxor Sa . . . ri, silicet Maria vel eius filius Andreas de dicta domo litem facient, et dicta ecclesia in dampnum devenerit, totum dampnum et expensas vobis reddere promitto in omnibus meis bonis. Et ego dictus Andreas corporaliter iuro omnia predicta observare. Testes: Romanus calzularius de . . . . . , Iohannes Lenti eiusdem castri, Marcus Iohannis b . . . . ri, Angelus Bartholomei, Iacobus de Castilione, Petrus de Genule, Iohannes Pro . . . . nus.

Rainaldus Girardi sacri Romani imperii scriniarius.

LIX.

1225, settembre.

Anno dominice incarnationis .MCCXXV., pontificatus Honorii III anno .X., indictione .XIIII., mense septembrio, die . . . Nos Scotta uxor quondam Gregorii Iohannis Iudicis et Paulus Gregorii, mater et filius, locamus tibi Rainaldo Barberio in perpetuum unam petiam vinee cum parte de vasscali de Munumento subscripto, extra portam Maiorem ad Monumentum Carucii. A .I. latere tenent heredes Petri Iudicis, a .II. Iohannes Alfredus [c] nostri iuris, a .III. Nicolaus Iohannis [d] scriniarius, a .IIII. est via publica. Hanc locationem facimus pro eo quod recipimus octo libras bonorum provisinorum senatus quas solvimus

(a) Serraner (b) *Lacuna nel testo.* (c) Alfred (d) Iohannis tx ?

Iohanni Alfredo pro dicta vinea nobis vendenda. Et omni anno reddatis quartam partem musti et unum canistrum de uvis; et de arboribus qui ibi fuerint tempore pastinationis, medietatem; de quibus ibi posueritis, quartam nobis detis. Testes: Nicolaus Iohannis Rainaldi, Nicolaus Gotifredi, Petrus Pauli Benenate, Paulus frater eius.

Leo sancte Romane Ecclesie scriniarius.

LX.

1226, febbraio 8.

Anno Domini .MCCXXVI., regnante Friderico Romanorum imperatore anno eius .VI., indictione .XIIII., mensis februarii die .VIII. Nos Geronimus abbas Sancte Praxedis cum consensu monachorum, dompni Martini camberarii, Pascalis, presbiteri Boni, presbiteri Iohannis et aliorum locamus tibi Cinthio de Amato in perpetuum unum petium terre, de qua terra unam medietatem debeas pastinare et mediam ad ortum relinquere. Et in isto anno nomine pensionis reddetis .XII. solidos provisinorum senatus et duos ruclos ceparum, et ab isto anno in antea in festo sancte Marie de augusto .VII. solidos provisinorum senatus et unum ruclum ceparum de orto. Positum extra portam Numentanam in valle de Aqua Tuczia: a .I. latere ecclesia Sancti Laurenti en (a) Miranda tenet et Nicolaus Cellus, .II. Petrus Tuzolini, .III. via Tiburtina. Et hinc ad quinque annos nichil de musto et de uvis nobis reddes, deinde omni anno quartam partem musti et unum canistrum de uvis et quattuor provisinos pro vascatico, si reficiemus et actabimus vascam. Testes: Henricus Iohannis Calandre, Stephanus Climenti (b), Iohannes Rofredi, Iohannes Guidoctti, Petrulus, Silvester Petri Mathei.

Rainaldus Girardi sacri Romani imperii scriniarius.

LXI.

1226, settembre 12.

Anno dominice incarnationis .MCCXXVI., pontificatus Honorii III anno .XI., indictione .XV., mense septembris, die .XII. Ego Paulus Gregorii Iohannis Iudicis vendo tibi Iohanni Sassonis duos petios terre ad unam petiam vinee pastinandam extra portam Maiorem ad Quatuor Basscas. Ad unum petium a .I. latere tenent heredes Nicolai Iohannis (c), a .II. est via, a .II. lateribus tenent filii Petri Iudicis. Fines ad alium petium

(a) *Cosi nel testo.* (b) Clim̄ti (c) *Nel testo* Iohannis t̄ꝝ ?

a .I. latere tenent dicti filii Petri Iudicis, a .II. dicti filii Petri Iudicis et filii Angeli Carrarii, a .III. est vicolus communis, quartum latus non habet quia triagula est. Hanc locationem facio pro eo quod recipi .V. solidos honorum provisinorum senatus, tali tenore quod hinc ad quattuor annos nichil nobis reddatis, deinde reddatis quartam musti mundi et unum canistrum de uvis, et de arboribus quartam. Testes: Saracenus, Iohannes Nicolai pelliparius, Petrus Henrici, Paulus Pauli Benenate.

Leo sancte Romane Ecclesie scriniarius.

LXII.

1229 (?), febbraio 28.

Sentenza di Giovanni del Giudice, senatore di Roma, in favore della chiesa di S. Prassede e di un tal Tiburtino, uomo dipendente dall'abate di S. Prassede.

Originale [A]. Copia da A nel cod. Vallicelliano T, 82, c. 112.

La datazione di questo documento è incerta, potendo noi adoprare soltanto due note cronologiche, l'indizione II ed il mese di febbraio. Nè con precisione sappiamo quando Giovanni del Giudice tenne l'ufficio di senatore in Roma. Secondo ANTONIO VENDETTINI, *Serie cronologica dei senatori di Roma*, Roma, 1777, p. 8, egli sarebbe stato senatore nel 1238. ANTONIO VITALE, *Storia diplomatica dei senatori di Roma*, 1791, p. 82, ricorda, citandolo dal GIGLI, nel 1213 un Giovanni del Giudice senatore di Roma. Un Giovanni del Giudice fu certamente senatore ai tempi di Gregorio IX. Cf. MURATORI, *Rer. Ital. Script.* III, pars I, p. 582. Ora durante il pontificato di Gregorio IX l'indizione II cade soltanto nel 1229. Tuttavia pongo con un segno di dubbio questa data tutt'altro che sicura. L'importanza del documento mi consiglia di pubblicarlo integralmente.

1. In nomine Domini. Nos Iohannes Iudicis Dei gratia alme Urbis illustris senator, decreto et auctoritate 2. sacri Senatus, constituimus, sanccimus et firmiter ac inrevocabiliter ordinamus ut Pucius 3. Paulus Nicolai Romiti et Nicolaus Adelascie et Gualterius omni tempore omni die 4. et omni hora teneantur solvere et dare et reddere abbati Sancte Praxedis et eius yconomo 5. et Tyburtino .XX. solidos bonorum provisinorum senatus et asinum quem abstulerunt eidem Tyburtino, et alias 6. res aut extimationem ipsarum sacramento dicti Tyburtini declarandam aut yconomi Sancte Praxedis (a), et expensas quas 7. ammodo fecerint pro ipsa petitione et rebus recuperandis. Et senatores qui erunt per tempora, co 8. gant predictos solvere et dare et reddere ipsam petitionem et asinum et alias res aut ex 9. timationem ipsarum cum expensis factis et fa-

(a) aut yconomi Sancte Praxedis *aggiunto alla fine del testo da prima mano.*

ciendis. Hoc ideo facimus quia predicti 10. Pucius et Paulus et Nicolaus et Gualterius ipsum Tyburtinum fidelem dicti abba 11. tis ceperunt et carcerali custodie manciparunt (a), et ad ultimum vendiderunt eum et restitue 12. runt pro .xx. solidis provisinorum iam dicto abbati, retentis asino et aliis rebus. Precipimus 13. itaque et presenti sancimus auctoritate ut nullus senator, unus vel plures qui per tempora erunt, 14. consilium vel consilia faciendo seu quolibet alio modo vel ingenio, contra hoc nostrum privile 15. gium venire vel facere presumant, immo secundum tenorem huius privilegii cogant predictos 16. dictos .xx. solidos provisinorum et asinum et alias res aut extimationem ipsarum sacramento dicti 17. Tyburtini declarandam cum expensis reddere et restituere predicto abbati et yconomo 18. et dicto Tyburtino, quia ipsum Tyburtinum fidelem dicti abbatis, ut dictum est, ceperunt 19. et ad nostrum preceptum reddere noluerunt. Si quis vero senator vel iustitiarius contra facere temp 20. taverit, teneatur solvere nomine pene .i. libram boni auri cuius medietas sit dicti abbatis et yco 21. nomi et dicti Tyburtini, et alia medietas sit Senatus pro muris Urbis; et, pena soluta, hoc pri 22. vilegium firmum perduret.

Actum indictione .ii., mense februario, die ultima.

LXIII.

1230, giugno 4.

Anno dominice incarnationis .mccxxx., anno .iiii. pontificatus Gregorii VIIII, indictione .iii., mense iunio, die .iiii. Ego Petrus Nicolai Capaci (b) obligo et in pignus pono Bonefate karissime uxori mee hereditatem unius petii vinee in qua vites habet Nicolaus Iohannis Nicolai pelliparii, posite in Tertio; a .i. latere tenent Gregorius Romanus et ecclesia Sancte Cecilie, a .ii. a pede Iacobus Iohannis Mastri, a .iii. ego idem teneo, a .iiii. est viculus: pro .c. solidis bonorum provisinorum senatus, quos a te mutuo recepi. Que pecunia in veritate post hobitum domne * * (c) olim matris tue tibi pervenit de bonis suis. Pro lucro huius dicte pecunie teneatis et lucremini dictum pignus donec dicta pecunia cum expensis integre vobis soluta fuerit. Testes: Iohannes scriniarius, Cencius Iohannis Gammetorte, Guilielmus Iohannis, Matheus Iohannis Gualterii.

Raynerius Iohannis Egidi (d) sancte Romane Ecclesie scriniarius.

(a) mancipar̄ (b) Capac̄ (c) *Lacuna nel testo.* (d) *Nel testo del documento:* Raynerius Iohannis Egidi: *nella completio;* Raynerius Iohannis

LXIV.

1230, novembre 24.

Anno dominice incarnationis .MCCXXX., anno .XI. Frederici imperatoris, mense novembris, die .XXIIII. Nos Iohannes et Cencius germani fratres filii olim Gregorii de Bulgaminis inter vivos donamus domne Frese matri nostre et Nicolao germano nostro duas partes omnium nostrorum bonorum mobilium et immobilium, retento usufructu tempore vite nostre. Testes: dompnus Guido presbiter ecclesie S. Marie in Flumine, Matheus diaconus eiusdem ecclesie, Angelus nepos preshiteri Oddonis, Iohannes Ugolini, Iohannes bubulcus.

Donadeus sacri Romani imperii scriniarius.

LXV.

1236, febbraio 13.

Anno dominice incarnationis .MCCXXXVI., Gregori VIIII anno .VIIII., indictione .VIIII., mense ianuarii, die .XIII. Nos monaci Sancte Praxedis, Bonus abas, presbiter Iohannes, prior Pasqualis, Anestasius, Benignus, Bonus atque frater Iacobus locamus Stefano Clementis unam petiam vinee inter pastinatam et pastinandam cum medietate de vasca et vascali quam sortires cum Henrico, et cum parte de fontana, extra portam Numentanam seu Sancti Laurentii ad Aquam Tutiam. A .I. latere tenet Henricus Iohannis Culumere; a .II. Angelus diaconus, a .III. est vicolus communis quo itur ad fontanam, a .IIII. est via publica. Eo vero tenore quod de vinea pastinata omni anno reddes quartam musti; in pastinanda, postquam vindemiam habueris, reddes quartam musti, et unum canistrum plenum de uvis de tota. Testes: Nicolaus Iohannis Scotte, Iohannes Penestrinus, Grifius, Sylvester, Cinthius.

Leo sancte Romane Ecclesie scriniarius.

LXVI.

1240, agosto 5.

Anno dominice incarnationis .MCCXL., Friderici imperatoris anno .XX., indictione .XIII., mense augusti, die .V. Nos Bona et Constantia uxor et filia quondam Iohannis Damassi, presente Petro Columpna viro de me Constantia volente et consentiente, vendimus et per Angelum de Stephano, nostrum legalem procuratorem, investientes tradimus tibi Petro Abrunamontis unam petiam vinee cum parte vasce et vascalis, que

aptata est iuxta vineam Andree Donadei, extra portam Numentanam ad Settem Tabulas. A .I. latere tenet Reaffrigerius iuris Sancte Praxedis, a .II. Thomassius (a) iuris ipsius ecclesie, a .III. Petrus Mactarone et Daynensius (b) iuris dicte ecclesie, a .IIII. est vascalis. Hanc venditionem facimus pro eo quod confitemur a te recepisse .III. libras provisinorum senatus, et pro eo quod promittis observare omnes tenores cartule locationis scripte per manum olim Raynaldi Girardi scriniarii de dicta vinea ecclesie Sancte Praxedis. Testes: Angelus, Iohannes Tite, Iaquintus, Angelus de Stephano.

Iohannes Henrici sacri Romani imperii scriniarius.

LXVII.

1242, giugno 15.

Anno dominice incarnationis .MCCXLII., indictione .XV., mense iunii, die .XV. Ego Petrus Abrunamontis cum consensu Constantie uxoris mee, consentientibus etiam monacis Sancte Praxedis, silicet dompno Iacobo, dompno Iohanne, fratre Pasquali, fratre Enrico, fratre Bono, et habentibus pro comminu .V. solidos bonorum provisinorum senatus, vendo tibi Petro Berardi unam petiam vinee extra portam Numentanam, in via Oratoria. A .I. latere tenet Petrus Macteronis et Daynesius (c) iuris dicte ecclesie, a .II. est vicolus communis quo itur ad puteum, a .III. tenet Rafrigerius iuris dicte ecclesie, a .IIII. Thomassus eiusdem iuris. Hanc venditionem facio pro eo quod recepi a te .VII. libras bonorum provisinorum senatus, salvo iure et redditu ecclesie Sancte Praxedis cui reddas omni anno quartam musti et unum canistrum de uvis. Testes: Marcus de cura Sancte Praxedis, Valentinus, Leonardus Romanus, Matheus Raynaldi.

Leo sancte Romane Ecclesie scriniarius.

LXVIII.

1244, luglio 17.

Anno dominice incarnationis .MCCXLIIII., anno .II. Innocentii IIII, indictione .II., mensis iulii die .XVII. Ego Matheus de Cambio, consentientibus monacis Sancte Praxedis, videlicet Rainerio abbate, Iohanne presbitero, Iacobo presbitero, fratre Laurentio, Ventura et Petro, et pro consensu habentibus .V. solidos provisinorum senatus, vendo tibi Iohanni Octinelli ferrario unam petiam vinee, cum introhitu et exitu suo per

(a) Thomas~ (b) Daynen~ (c) Dayne~

cancellum quod est in viculo inter vineam Pauli Rubei et vineam Sassonis Cinthii Sassonis, extra portam Numentanam in via Horatoria. A .I. latere tenet Leonardus, a .II. Paulus Rubeus, a .III. Angelus Iudeus et Angelus Mancinus, omnia iuris Sancte Praxedis, a .IIII. ecclesia Sanctorum Cyri et Iohannis. Hanc venditionem facio pro eo quod recipio a te .XV. libras provisinorum senatus minus .V. solidos (a). Ecclesie Sancte Praxedis omni anno reddatis quartam musti et unum canistrum uvis plenum. Preterea ego Soffia uxor supradicti Massei et filia Leonardi in hac venditione consentio. Testes: Iohannes Lucci, Cristofanus Bartholomei, Iohannes Iohannis Bonini, Angelus Mucari.

Iohannes Petri (b) sancte Romane Ecclesie scriniarius.

LXIX.

1247, luglio 18.

Anno dominice incarnationis .MCCXLVII., Innocentii IIII anno .V., mense iulii, die .XVIII. Ego Benedictus Galliola consensu Marie uxoris mee, consentientibus Thoma (c) et Iohanne dominatoribus vinee subscripte et habentibus pro comminu .V. solidos bonorum provisinorum senatus vendo et per Nicolaum Oderiscii a me procuratorem constitutum investire precipio tibi Matheo Cesarii unam petiam vinee cum quarta parte de vasca et vascali de Monumento extra portam Maiorem ad Quatuor Basscas. A .I. latere tenet Nicolaus Oderiscii, a .II. dicti dominatores, a .III. presbiter Raynaldus, a .IIII. presbiter Berardus. Hanc venditionem facio pro eo quod recipio .XL. solidos bonorum provisinorum senatus, que pecunia est de dote Iacobe uxoris tue. Thomae (c) et Iohanni reddatis omni anno quartam musti et unum canistrum de uvis. Testes: Nicolaus Oderiscii ferrarii, Bartholomeus Mirilie, Gregorius Petri Ramberie (d), Petrus Madii.

Leo sancte Romane Ecclesie scriniarius.

LXX.

1247, agosto 26.

Anno dominice incarnationis .MCCXLVII., Innocentii IIII anno .V., indictione .V., mense agusti, die .XXVI. Ego Paulus Petri Iudicis iure cambii atque permutationis concedo vobis Thomae (c) et Iohanni germanis fratribus filiis quondam Pauli Gregorii Iohannis Iudicis nepotibus meis, unum petium de vinea extra portam Maiorem prope Monumentum de

(a) sol̄ (b) *Nel testo* Iohannes Petri; *nella completio soltanto* Iohannes (c) Thom̄ (d) rabie

Carucio (a) in vinea Petronis in valle iusta vineam vestram. A .I. ego Paulus Petri Iudicis teneo aliam vineam meam, a .II. vos tenetis, a .III. est via que vadit ad montem Cupolum (b), a .IIII. * * (c). Hanc permutationem facio pro eo quod conceditis michi illum petium vinee quem circa ipsum Monumentum de Carucio (a) habetis cum parte dicti Monumenti dicto petio vinee pertinentis. Et quia petium meum vinee a me tibi iure cambii concessum melius tuo videtur, idcirco additis michi .XX. solidos bonorum provisinorum senatus. Testes: Abadengus, Rao bubulcus, Iohannes Leonardi, Iohannes Iohannis Petri Iudicis.

Leo sancte Romane Ecclesie scriniarius.

LXXI.

1247, settembre 15.

Anno dominice incarnationis .MCCXLVII., indictione .V. (d), mensis septembris die .XV. Nos Oddo Gregorii de Gallicano et Sibilia uxor eius adque Angela Andree Iohannis Geczii renuntiamus et refutamus Thomaxio Oddonis Landolfi de Gallicano procuratorio nomine recipienti pro monasterio Sancte Praxedis quatuor .XX. libras et .VII. libras provisinorum senatus quas quondam Andreas Iohannis Geczii apud monachos eiusdem ecclesie deposuerat, quia dictas quatuor .XX. et .VII. libras provisinorum senatus a dictis monacis nomine eorum monasterii recepimus. Testes: domnus Iohannes Matano (e), Egidius domni Cinthii Malebrance (f), domnus Iohannes Abrunamontis, domnus Terriscius.

Iacobus Iudicis sancte Romane Ecclesie scriniarius.

LXXII.

1247, settembre 25.

Anno dominice incarnationis .MCCXLVII., Innocentii IIII anno qui[nto], indictione .VI., mense septembris, die .XV. Ego Conradus, consensu Iacobe uxoris mee, coram scriniario et Petro Manno et Petro Pauli et Todesco, consentientibus monacis Sancte Praxedis, silicet fratre Iacobo, fratre Pasquale, fratre Laurentio, fratre Petro, et habentibus pro comminu .XXX. provisinos senatus, vendo et per Gregorium Malossum (g) procuratorem investire precipio tibi Iohanni Iacobi dimidiam petiam vinee cum quarta parte de vasca quam sortires cum Thoma (h) fornario

(a) Caruc̄ (b) Cupoł̄u (c) *Lacuna nel testo.* (d) *Poichè in queste carte trovo costantemente adoperata l'indizione del 1° settembre, l' indizione segnata in questo documento dovrebbe essere VI e non V, se pure questo notaio non segua l' indizione del 24 settembre.* (e) Matano *o* Macano? (f) Malebranc̄ (g) Malos℥ (h) Thom̄

et cum Petro Berardi, ad Aquam Tutiam, cum introitu et exitu per cancellum communem er cum arnario. A .I. latere tenet d[ictus] fornarius iuris dicte ecclesie, a .II. Maybrandus, a .III. Leonardus, a .IIII. est viculus communis. Hanc venditionem facio pro eo quod recipio .IIII. libras bonorum provisinorum senatus. Ecclesie Sancte Praxedis reddatis omni anno quartam musti et dimidium canistrum de uvis. Testes: Iacobus Bonus, Iohannes Stefani Pauli Agnetis, Todescus, Iohannes Leonardi, Berardus Sancte Praxedis.

Leo sancte Romane Ecclesie scriniarius.

LXXIII.

1251, aprile 9.

Anno dominice incarnationis .MCCLI., Innocentii IIII anno .VIII., indictione .VIIII., mense aprilis, die .VIIII. Nos monaci Sancte Praxedis, silicet Matheus, Iacobus, dompnus Laurentius, frater Iohannes locamus tibi Petro Grifi de Caballo unam petiam vinee cum parte de vassca et de vasscali quam sortires cum Petro de Paccio, cum Angelo Merulupo et cum Philippo de Arcione, extra portam Sancti Laurentii ad Aquam Tutiam. A .I. latere tenet Henricus Iohannis Columera, a .II. Nicolaus Thollammi (a), a .III. est via publica, a .IIII. est viculus. Recepimus a te .XX. solidos bonorum provisinorum senatus, et omni anno reddatis nobis quartam musti et unum canistrum de uvis.

[Leo sancte Romane Ecclesie scriniarius] (b).

LXXIV.

1260, maggio 1.

Anno nativitatis Domini .MCCLX., indictione .III., mense madii, die .I. Nos Petrus Angeli Iohannis Pauli et Paulus clericus ecclesie S. Heusebii germani fratres vendimus et per Iohannem Alberici procuratorem investiri precipimus tibi dompno Gabrieli abbati S. Praxedis unum casale extra portam Maiorem in loco qui vocatur Quartus et Balnearia, cum turri incepta ibi existenti et domibus et criptis, inter hos fines: a .I. latere tenet domnus Iohannes Capucia Mutus, a .II. ecclesia S. Marie Maioris via mediante ab una parte, a .IV. via publica. Et quinque petios ortorum positos in eodem vocabulo de Quarto: a tribus lateribus unius valçoli dictorum ortorum tene (c) domnus Iohannes Capucia Mutus, a .IIII. est rivus. Fines alterius valçoli dicti orti: a .I. la-

(a) Thollami (b) *La pergamena mutila manca di tutto l'escatocollo. Il confronto con la scrittura delle altre carte permette d'indicare il nome dello scriniario.* (c) *Cosi.*

tere et .II. domnus Iohannes Capucia dictus, a .III. S. Cesarius, a .IIII. rivus. Fines alterius valçoli: a duobus lateribus tenet predictus domnus Iohannes, a .III. S. Cesarius, a .IIII. est rivus. Fines alterius valçoli quem tenet Benedictus Montis S. Adriani: a .I. latere domnus Iohannes predictus, a .II. S. Cesarius, a .III. Benevenuta et Margarita vestri iuris, a .IIII. rivus. Fines alterius valçoli quem tenent Benevenuta et Margarita: a .I. latere Benedictus vestri iuris, a .II. domnus Angelus Capucia rivo mediante, a .III. S. Cesarius, a .IIII. uxor Pauli Iohannis macellarii et S. Cesarius. Hanc venditionem facimus pro eo quod in presentia Petri Consolini iudicis et Iacobi Consolini iudicis et scriniarii et testium recipimus .CCCCXXIIII. libras bonorum provisinorum senatus in romaninis: que sunt de summa quingentarum librarum provisinorum senatus quas domnus Petrus Capucia cardinalis dimisit dicto monasterio in sua ultima voluntate, ut ad opus et ad utilitatem dicti monasterii in aliqua possessione investirentur. Et promittimus nos facturos et curaturos quod Altruda uxor de me Petro et Adelascia (a) et Iacoba filie de me Petro consentient in omnibus predictis. Ad hec nos Angelus domni Bobaciani, Oddo Ciminus et Petrus Scangialemosina et Paulus Scangialemosina fide iubemus et promittimus quilibet nostrum in solidum facturos et curaturos quod Petrus Angeli et Paulus fratres omnia predicta observabunt. Et promittimus facturos et curaturos quod Altruda uxor Petri et Adelascia et Iacoba filie Petri consentient in omnibus predictis. Ad hec ego Altruda consentio; nos Adelascia et Iacoba consentimus et refutamus omne ius nostrum nobis competens in predicto casale et ortis tam occasione dotis donationis parafernis alimentis et guarnimentorum quondam Mevilie matris nostre, quam alio quocumque modo. Testes: dompnus Bonus prior Sancte Marie Nove, domnus Petrus cantor eiusdem ecclesie, frater Laçarus eiusdem ecclesie, domnus Pandulfus eiusdem ecclesie, frater Iacobus diaconus eiusdem ecclesie, frater Bernardus eiusdem ecclesie, Çampulus famulus eorum, presbiter [X]ystus Sancti Nicolai de Colixeo, presbiter Petrus Sanctorum Cosme et Damiani, domnus Andreas eiusdem ecclesie, presbiter Laurentius eiusdem ecclesie, Petrus Talocius, Bonushomo.

Iohannes Romani iudex et scriniarius.

(a) *Nel testo* Adescia

LXXV.

1264, luglio 4.

Anno nativitatis Domini .MCCLXIV., indictione .VII., mense iulii, die quarta. Ego Iohannes Ottinelli ferrarius renuntio Georgio abbati S. Praxedis omne ius quod habeo in una petia vinee cum parte vasce et vascalis quam [sor]titur cum Petro Tutulo et congnata eius, posita extra portam Numentanam in loco ubi dicitur Mons Iudeorum: a .I. latere et .II. tenet ecclesia Sanctorum Cyrii et Iohannis, a .III. Petrus Tutulus, a .IIII. Pe[trus] Iohannis Ioci. Hanc refutationem facio pro eo quod confiteor recepisse .X. libras et dimidiam bonorum provisinorum senatus. Testes: Silvester Nicolai Botii de Petta, Gerardus Iohannis Spile, Iohannes Oderiscii, Franciscus Talenti cocus S. Praxedis. Ad hec ego Stefania uxor Iohannis Ottinelli consentio. Testes: Iacobus Ricius, Gulferame, Dominicus aurifex, Iohannes Oderiscii.

Iohannes Romani iudex et scriniarius.

Anno nativitatis Domini .MCCLXIV., indictione .VII., mense iulii, die quarta. Ego Georgius abbas S. Praxedis una cum dompno Mauro, dompno Laurentio, fratre Iohanne concedimus Iohanni Lopantino in perpetuum secundum tenorem cartule locationis facte Maxeo (a) Cambii, unam petiam vine (a) extra portam Numentanam in loco ubi dicitur Mons Iudeorum, pro eo quod confitemur a te recepisse .X. libras et dimidiam bonorum provisinorum senatus: quam pecuniam solvimus Iohanni Ottinelli ferrario qui nobis dictam vineam vendidit et renuntiavit, et pro eo quod promittis dictam vineam bene laborare et ubi esset cavanda cavare. Testes: Silvester Nicolai Botii de Petta, Gerardus Iohannis Spile, Iohannes Odderiscii, Franciscus Talenti cocus S. Praxedis.

Sub eodem anno et indictione, mense iulii, die .XIII. Ego Iohannes Romani scriniarius procurator constitutus investio te Iohannem Lopantinum de vinea, presente Gerardo Iohannis Spile et Bonohomine carbonario testibus.

Iohannes Romani iudex et scriniarius.

LXXVI.

1268, novembre 23.

Anno dominice incarnationis .MCCLXVIII., indictione .VIII. (b), mense novembris, die .XXIII. In presentia Iohannis Oddonis iudicis, et scri-

(a) *Così nel testo.* (b) *Manca nel testo l'anno del pontificato: esso è tralasciato anche in qualche altro dei documenti seguenti. L'indizione VIII segnata qui, se io lessi bene, è certamente errata, corrispondendo al 1268 novembre l'indizione XII.*

niarii et testium domna Angnes uxor quondam Bartholomei Buccaporci, pro se et tanquam tutris Ioannucii filii sui, et Angela filia quondam dicti Bartholomei pro Petro et Iacobo fratribus predicte Angele vendiderunt pro .xx. libris provisinorum senatus Iohanni Palermi, salvo iure locationis S. Praxedis, unam petiam vinee extra portam Numentanam ad Aquam Tuctiam: a .ii. lateribus tenet monasterium S. Praxedis, a latere superiore est vicolus, a .iiii. via publica. Et per Angelum Pacca procuratorem mandaverunt predictum Iohannem de supradicta vinea investiri. Testes: Petrus Iohannis papitarius, Paulus Iohannis Angeli Varonis, Angelus Pacca papitarius, Angelus Rubeus papitarius.

Mense decembris, die .iii. Georgius abas S. Praxedis cum consensu et voluntate fratrum suorum, videlicet fratre Petro, fratre Paulo et fratre Mauro assensum prestaverunt predicto Iohanni, pro eo quod receperunt pro comminu et consensu .xii. provisinos senatus: coram testibus Iohanne * * (a) scriniario, Iohanne filio Iacobi de Meta scriniario, Iohanne Sancti Abaceri et Nicolao barberio.

Eodem mense, die .v. Angelus Pacca investivit Iohannem Palermi de supradicta vinea coram testibus Blasio Petri Iohannis Alcerutii, Laurentio Bonifilii, Angelo Bonihominis et Iohanne Spoletano.

Iacobus Marcelli sancte Romane Ecclesie scriniarius.

LXXVII.

1269, gennaio 4.

Anno dominice incarnationis .mcclxviiii., indictione .xii., mensis ianuarii die .iiii. Ego Sebastianus Raynucii a Sancto Marco, consentiente Gemma uxore mea, consentientibus et in hoc domno Grabiele (b) abbate S. Praxedis una cum fratre Salvo et fratre Raynaldo monachis, vendo et per Petrum Iohannis pelliparium procuratorem concedo tibi Petro Iohannis Sassi (c) unam petiam vinee extra portam Numentanam in Monte Iudeorum: a duobus lateribus tenet Petrus Iohannis pelliparius, a .iii. Iohannes Stefani et Iohannes porcarius, a .iiii. Iohannes Cruce, et est una pars vicoli. Hanc venditionem facio pro .vii. libris provisinorum senatus, salvo omni iure dicti monasterii cui omni anno reddes quartam musti et unum canestrum (b) plenum de uvis. Testes: magister Nicolaus scriptor domni pape, magister Iacobus calzolarius, Petrus Iohannis pelliparius, Filippus Raynaldi.

Petrus Cardegalli (d) apostolice Sedis auctoritate notarius.

(a) *Lacuna nel testo.* (b) *Così nel testo.* (c) Sssi (d) Cardegalli

LXXVIII.

1270, marzo 16.

Anno Nativitatis .MCCLXX., indictione .XIII., mense martii, die .XVI. Coram notario et testibus Oddolina uxor Nycolai Iohannis Conradi et filia olim Henrici Iohannis Calandre, viro suo presente et mandante, una cum consensu domne Rose matris Petri Angeli vendidit Salbutio Blasii tres partes de quinque partibus vinee cum parte unius vasce, vascalis et tini, extra portam Numentanam in Aqua Tutia: a .I. latere tenent Petrus Herrici et Nicolaus nepos eius, a .II. Angelus Petri Gidi, a .III. est vicolus vicinalis, a .IIII. via publica. Hanc venditionem fecit pro eo quod confessa est recepisse .VIII. libras bonorum provisinorum senatus.

Eodem die et mense. Gabriel abbas S. Praxedis una cum dompno Petro, fratre Paulo, fratre Raynaldo et fratre Bonamenta (a) prestaverunt consensum, recipientes pro consensu et comminu .V. solidos minus .V. provisinos, presentibus Iannitelle et Petro Angeli, testibus.

Testes: Leo Iohannis Angeli, Iohannes Gidi, Petrus Baroncelli, Thomas Iohannis Thome, Nicolaus Petri, Conradus, Thomas Angeli Dati.

Iohannes Romani sacri Romani imperii notarius.

LXXIX.

1270, ottobre 13.

Anno nativitatis Domini .MCCLXX., indictione .XIIII., mense octubris, die .XIII. Nos Gabriel abbas S. Praxedis una cum dompno Angelo, dompno Petro, fratre Paulo et fratre Raynaldo locamus tibi Nycolao Blasii qui alias diceris Rubelle(b) in perpetuum unam petiam vinee extra portam Numentanam in Aqua Tutia cum quarta parte vasce, vascalis et tini quam sortiris cum Petro dompne Rufine: a .I. latere tenet Petrus dompne Rufine, a .II. viculus, a .III. Ventura, a .IIII. via publica. Hoc pacto et tenore quod promittis dictam vineam bene laborare, de qua vinea redes omni anno quartam musti et unum canistrum de uvis; et non vindemiabis sine conscientia nostra, et non pistabis sine presentia nuncii dicti monasterii. Testes: Petrus Iohannis pelliparius, Nycolaus Iacobi calzolarius, Cinthius Bartholomei, Bartholomeus Angeli Nastasie, Petrus Petri Angeli, Petrus Bartholomei.

Iohannes Romani notarius.

(a) boamta (b) rubelle *è d'incerta lettura.*

LXXX.

1273, settembre 2.

Anno nativitatis Domini .MCCLXXIII., indictione .II., mense septembris, die .II. Nos Gabriel abbas S. Praxedis una cum dompno Mauro, dompno Petro, fratre Paulo et fratre Raynaldo, consentiente in hoc Sigligayta uxore olim Pauli Rubei et ut heredi (a) ipsius Pauli Rubei, locamus tibi Iacobo recipienti pro Petro fratre tuo, filiis olim Berardi ferarii (a) dimidiam petiam desertini cum quarta parte vasce, vascalis et tini et cum parte fontane in Aqua Tutia: a .I. latere tenet Petrus Angeli, a .II. ecclesia S. Laurentii in Miranna (a), a .III. filii Berardi Baroncelli, a .IIII. via publica. Hanc locationem facimus pro eo quod recepimus .XXIII. solidos provisinorum quos solvimus Siglegaite que nobis ipsum desertinum renuntiavit: hiis pactibus, quod a cursu aque fontane usque ad viam inter istum annum et alium subsequentem cavabitis et pastinabitis, et ad primam vindemiam redetis quartam musti et dimidium canistrum de uvis; et a cursu fontane versus proprietatem S. Laurentii in Miranda aliam medietatem relevabitis, propaginabitis, cultabitis, et omni anno respondetis quartam nobis. Testes: Nicolaus Raynerii, Nicolaus Iacobi, Angelus Colletanus.

Iohannes Romani notarius.

LXXXI.

1279, luglio 25.

Anno dominice incarnationis .MCCLXXIX., pontificatus Nicolai tertii, indictione septima, mensis iulii die .XXV. In presentia mei Remigii et testium dompna Divittia Angeli Pappardi cum consensu presbiteri Simeonis, domni Bartholomei, Iacobi Andree, domni Laurentii, Iaquinti et Iohannis Archarelli clericorum S. Anastasie recipientium pro comminu pro consensu .II. sollidos provesinorum, vendidit Thome de Campilia notario, salvis tamen tenoribus instrumenti locationis scripti per Petrum medicum scriniarium, unam pedicam terre sementaricie quatuor vel quinque rublorum, extra portam Maiorem seu portam S. Laurentii in loco qui dicitur Cesaranum ad Criptam Ciceram. A duobus lateribus tenet dicta ecclesia S. Anastasie, ab alio tenet a capite ecclesia S. Marie Maioris, limite mediante, a .III. est rivus qui dicitur Cesaranus. Hanc venditionem fecit pro eo quod confexa est recepisse

(a) *Così nel testo.*

.LX. libras bonorum provisinorum senatus, salvo tamen quod omni anno dictus emptor respondebit ecclesie S. Anastasie duos bonos provesinos usualis monete. Testes: Cinthius Angeli Baronis, Iacobus Iohannis Sarraceni, Matheus Arcionis, Henricus sararius et Donatus tabernarius.

Remigius sancte Romane Ecclesie scriniarius.

LXXXII.

1280, agosto 30.

Anno nativitatis Domini .MCCLXXX., indictione .VIII., mense agusti, die .XXX. In presentia notarii et testium Egidius Petri Tuttebone cum consensu Altegrime uxoris sue vendidit Lonbardo Leonardi Stefani Theodisci unam petiam vinee positam infra menia Urbis in Vivario: a .I. latere tenent heredes Petri Cituli, a .II. Berardus frater dicti venditoris, a .III. domnus Romanus filius Romani, a .IIII. Petrus Thebaldi. Hanc venditionem fecit pro pretio quadraginta librarum bonorum provisinorum senatus. Pro omnibus observandis et plenius adinplendis dictus venditor aput dictum emptorem Andream Petri Tuttebone fratrem eius dedit fideiussorem. Actum ante domum domni Petri Comitis, presentibus Iohanne Pauli porcario, Iohanne Infante et Iohanne Nicolai Andree et Petro Basilis et Iohanne Stefani de Pre[mi]cie et Thomasio Salsulo tabernario.

Eodem die Maurus abbas Sancte Praxedis una cum dompno Matheo, dompno Petro, dompno Seraphino, dompno Marino et dompno Andrea fratribus suis eiusdem monasterii predicto venditori prestaverunt consensum, recipientes pro comminu et pro consensu .V. solidos provisinorum; presentibus Iohanne Nicolai Andree et Iohanne Stefani de Premicie.

Iohannes Romani sacri Romani imperii notarius.

LXXXIII.

1283, gennaio 19.

Anno dominice incarnationis .MCCLXXXIII., pontificatus Martini quarti, indictione .XI., mensis ianuarii die .XVIIII. In presentia Remigii scriniarii et testium magister Laurentius filius magistri Angeli promittens sub obligatione bonorum suorum quod domna Viola uxor eiux et dictus pater eius hunc tractatum ratificabunt, cum consensu etiam dompni Mauri abbatis Sancte Praxedis, dompni Rainalli, dompni Henrici, fratris Gregorii et fratris Bartolomei monachorum, recipien-

tium pro comminu .VIII. sollidos provisinorum de quo comminu fit mentio in instrumento locationis scripto per Iohannem Romani scriniarium, vendidit Petro Sancte Crucis de Campo Carlei unam petiam vinee cum medietate vasce et vascalis, quam vascam et vascale sortitur cum Thomasio iudice et cum heredibus Iohannis Stephani, ad locum qui dicitur Aqua Tuzia: a .I. latere tenet Thomasius iudex, a .II. est proprietas ecclesie Sancte Lucie, a .III. est proprietas ecclesie Sancti Laurentii in Miranda, a .IIII. via publica. Hanc venditionem facit pro eo quod recepit ab eo .XXII. libras bonorum provisinorum senatus, salvo quod omni anno dictus emptor et heredes sui respondeant ecclesie Sancte Praxedis quartam partem musti et unum canistrum plenum uvis et medietatem de arboribus allevatis et quartam de allevandis et quartam de frugibus et leguminibus. Testes: domnus Dominicus archipresbiter ecclesie Sancti Martini in Strata Furliviensis diocoesis, domnus Laurentius Sancte Anastasie, Matheus dictus Expesarius, Iohannes Oddonis et Rainerius de Furlivio.

Remigius sancte Romane Ecclesie scriniarius.

LXXXIV.

1285, novembre 19.

Anno dominice incarnationis .MCCLXXXV., pontificatus Honorii IV, indictione .XIIII., mensis novembris die .XVIIII. In presentia scriniarii et testium Maurus abbas Sancte Praxedis, dompnus Paulus, dompnus Petrus et frater Bencevenni nuper relocaverunt dompne Theodore uxori quondam Petri dompne Rufine unam petiam vinee positam in proprietate dicti monasterii ad Aquam Tuziam: a .I. latere tenet presbiter Leonardus, ab alio Nicolaus Berardi, ab alio est via publica, omnia iuris dicti monasterii, ab alio tenet ecclesia Sancti Laurentii in Miranda. Quam vineam dompna Theodora recompensavit et recepit in solutum pro sua dote sicut apparet per manum Remigii scriniarii. Omni anno Theodora et heredes respondeant quartam musti et unum canistrum plenum uvis et medietatem de arboribus allevatis et quartam partem de allevandis et quartam partem leguminum et frugum. Testes: frater Petrus hospitalis Sancti Mathei de Merulana, Matheus dictus Expensarius et Angelus Mathei.

Remigius sancte Romane Ecclesie scriniarius.

LXXXV.

1286, ottobre 6.

Anno dominice incarnationis .MCCLXXXVI., pontificatus Honorii IV, indictione .XV., mensis octubris die .VI. In presentia Remigii scriniarii et testium donna Bellitia uxor quondam Stephani Aringrani, cum consensu etiam dompni Iacobi decani, dompni Petri, dompni Henrici et dompni Alkerii monachorum monasterii Sancte Praxedis nunc abbate vacantis, pro comminu recipientium .V. sollidos provisinorum, vendidit Blasio Egidii d[e] Fossa ceca unam petiam vinee, positam infra Urbem in loco qui dicitur Biviarium: a .I. latere est viculus publicus, a .II. et .III. sunt viculi vicinales. Hanc venditionem fecit pro pretio .IX. librarum bonorum provisinorum senatus, salvo iure et redditu dicti monasterii. Testes: Silvester Angeli, Iohannes Valentini, Narconcinus de Castellione et Lenzula de Monte Balneanapoli (a).

Remigius sancte Romane Ecclesie scriniarius.

LXXXVI.

1290, marzo 13.

Niccolò IV concede un' indulgenza a coloro che visitano la chiesa di S. Prassede nel giorno della dedicazione di essa e nei sette giorni seguenti.

Originale. Il sigillo è perduto, rimanendo il cordone serico al quale era raccomandato.

Con la stessa data di questo documento e con l' identico formulario Niccolò IV concedeva un' indulgenza a coloro « qui ad eandem ecclesiam in festo ipsius sancte et septem « diebus immediate sequentibus causa devotionis accesserint ». E con un' altra bolla del 31 marzo, concepita negli stessi termini, concedeva indulgenza a coloro « qui ad eandem « ecclesiam in secunda feria immediate sequente post diem dominicam in Ramis Palmarum « usque ad octo dies dictam feriam sequentes causa devotionis accesserint ... Datum apud « S. Mariam Maiorem .II. kalendas aprilis, pontificatus nostri anno secundo ». Questi due documenti conservano ancora il sigillo plumbeo.

1. NICOLAUS episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis abbati et conventui monaste 2. rii Sancte Praxedis de Urbe ordinis Vallisumbrose salutem et apostolicam benedictionem. Licet is de cuius munere venit ut sibi 3. a fidelibus suis digne ac laudabiliter serviatur, de abundantia pietatis sue que merita supplicum excedit et vota, beneservientibus 4. multo maiora retribuat quam valeant prome-

(a) Balneanapol

reri, nichilominus tamen desiderantes reddere Domino populum acceptabilem, 5. fideles Christi ad complacendum ei quasi quibusdam illectivis muneribus, indulgentiis videlicet et remissionibus invitamus ut 6. exinde reddantur divine gratie aptiores. Cupientes itaque ut ecclesia monasterii vestri que in honore beate Praxedis 7. fundata et dedicata esse dinoscitur, congruis honoribus frequentetur, omnibus vere penitentibus et confessis qui ad eandem 8. ecclesiam in die dedicationis ipsius et septem diebus immediate sequentibus causa de[votionis] accesserint, annuatim, de omnipo 9. tentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, annum unum et quadraginta 10. dies de iniuncta sibi penitentia misericorditer relaxamus. Datum Rome apud S. Mariam Maiorem .III. idus martii, pontificatus nostri anno secundo.

LXXXVII.

1316, agosto 11.

Anno Domini .MCCCXVI., Ecclesia Romana pastore vacante post mortem felicem domni Clementis quinti, indictione .XIIII., die .XI. mensis agusti. Frater Maurus episcopus Ameliensis considerans servitium receptum a Morucio Pragni (a) nepote suo, eidem de bonis suis et episscopatus et undecumque dare voluit .L. florenos de auro puros, volens et mandans quod Raynaldus frater dicti domni epyscopi dictam quantitatem florenorum det, constituens eum suum executorem. Et comisit ut predicta exequatur et spetialiter de denariis qui sunt in sacristia S. Praxetis sub custodiam dompni Michaelis monachi, una cum ipso Ranaldo. Actum in palatio episcopatus Amelie, presentibus dompno Iacobo Odonis, dompno Leonardo Benecase de Amelia, dompno Petro de Gageta canonico Ameliensi et dompno Tomasso de Cortona cappellano dicti domni epyscopi.

Andreas Salomonis de Lugnano (b) auctoritate alme Urbis prefecti notarius.

LXXXVIII.

1327, aprile 11.

Anno Nativitatis .MCCCXXVII., pontificatus Iohannis XXII, indictione .X., mensis aprilis die .XI. In presentia notarii et testium Maria piçoca yspana et Margarita uxor quondam Petri vulgariter pissavendoli de regione S. Angeli obtulerunt sese et .XIIII. scrofas porcellandas de proximo et omnia alia bona mobilia et immobilia domno fratri

(a) P̃agni (b) lugnan̄

Philippo abbati S. Praxedis, fratri Guillielmo, fratri Francissco, fratri Ugolino, fratri Iacobo, fratri Benedicto et fratri Cipriano: hoc pacto, quod de scrofe sive allevo que de proximo seu de quocumque alio tempore nascituros de ipsis scrofis, sint et esse debeant ipsis Marie et Margarite. Ad mortem ipsarum dicte scrofe sint et esse debeant libere et absolute ipsis domnis abate et monachis. Hanc donationem fecerunt pro eo quod abbas et conventus dederunt eisdem Marie et Margarite sedium habitatum cuiusdam domus in regione Montis in parrochia dicti monasterii. Ab .I. latere est furnus dicti monasterii, ab alio tenet domna Anastasia, ab alio est palatium domni cardinalis, ante est via publica. Actum in caustro (a) S. Praxedis presentibus Marco coquinarius dicti monasterii, Guiducio Iohanucii olim de Spoleto.

Laurentius Obicionis inperiali auctoritate notarius.

LXXXIX.

1360, marzo 14.

Nos Franciscus de Frabiano (a) legum doctor iudex palatinus super appellationibus et aliis extraordinariis causis deputatus, successor in dicto officio discreti viri domni Francisci de Bononia dudum tempcre proximo preterito sententiarum eiusdem officii iudicis, absentis ab Urbe et qui non expectatur de proximo reversurus, cognoscentis de lite inter fratem Marcum abbatem, capitulum et conventum monasterii S. Praxedis et Petrum fratem dicti monasterii et Franciscum Pucii, notarium procuratores syndicos et yconomos, actores ex una parte, et magnificos viros domnum Sciarram de Columpna et condam Mactheum Iacobi domni Iordani de Columpna qui obiit pendente causa, et dato sibi termino ad probandum in causa, qui terminus pro litis contestatione habetur, et nunc vertitur inter heredes et bonorum possessores iuris et facti dicti condam Macthei et specialiter magnificam domnam Iohannam relictam dicti Macthei tutricem Iacobi pupilli filii sui, et Petrum Iohannis Ciole notarium procuratorem dicti condam Macthei in vita sua, Cecchum Vecchi notarium, fratem Iacobum de Zagarolo guardianum S. Silvestri, executores testamentarios dicti condam Macthei, et Iohannem Bobonis personam legitimam dicti domni Sciarre, reos ex parte altera: pretestu cuiusdam laci qui vocatur lacus Castilgionis S. Prasedis, positi extra portam S. Laurentii extra muros in proprietate dicti monasterii. De quo laco petebatur quod Sciarra et condam Mactheus molestiam aliquam non inferrent abbati et capitulo:

(a) *Così nel testo.*

et ipsi domnus Sciarra et Mactheus per vim et violentiam ipsos in dicto laco molestabant et non permittebant ipsis totum lacum facere piscari, et asserebant medietatem dicti laci spectare et pertinere ad ipsos. In ipsa causa nostrum assumpsimus consiliarium domnum Mactheum de Baccharíis. Nos Franciscus iudex pronuntiamus mandatum fieri debere domno Sciarre et heredibus condam Macthei quod non molestent neque molestiam inferant abbati et monasterio, et totum lacum fuisse et esse monasterii S. Praxedis et nullum ius in eo domnum Sciarra et heredes condam Macthei habere. Et condempnamus domnum Sciarra et dictos heredes ad dandum abbati .VIII. florenos auri quos solvit consiliario pro parte salarii sui, et dimidium florenum auri infrascripto notario.

In palatio Capitolii sub anno nativitatis Domini .MCCCLX., indictione .XIII., pontificatus Innocentii sexti, mensis martii die .XIIII., presentibus testibus Francisco Vorni (a) et Iohanne Nicolai Coffi et Iohanne domni Iacobi notariis officii appellationum.

Paulus Smanta notarius palatinus.

XC.

1365, luglio 21.

Anno Domini .MCCCLXV., pontificatus Urbani V, indictione .III., mensis iulii die .XXI. In presentia notarii et testium domnus Stephanus Paloscii canonicus S. Marie Maioris coram fratre Marco abbate monasterii Sanctarum Prasedis et Agnetis bice (b) et nomine filiorum et heredum condam magnifici viri domni Sciarre de Columpna tradidit et posuit super altare dicti monasterii quinque libras ponderis bone et pure cere quas in festo dicte ecclesie supradicti heredes teneri respondere dicuntur pro censu quarte partis totius lacus Castiglionis ipsius monasterii S. Praxedis vigore locationis Sciarre procuratori ipsorum heredum per capitulum dicte ecclesie facte ut patere dicitur manu domni Iohannis Massaronis et ser Pecci notariorum, recognioscens dictus domnus Stephanus dominium et proprietatem dicte quarte partis dicti lacus Castiglionis fuisse et esse monasterii S. Prasedis; et dictum procuratorem ipsorum heredum habuisse in locatione a capitulo S. Praxedis ad omnes .XVIIII. annos renovandum et respondendum omni anno dictas quinque libras ponderis cere. Actum in ecclesia S. Prasedis presentibus domno Laurentio rectore ecclesie S. Salvatoris de Seburra, domno Antonio filio Ciccharonis, domno presbitero An-

(a) Vorni *d' incerta lettura.* (b) *Così nel testo.*

gelo canonico S. Marie Maioris et Rentio Salucci, omnibus de regione Montium.

Antonius Stephani Granni (a) civis romanus imperiali auctoritate notarius.

OSSERVAZIONE

L'archivio di S. Prassede possiede pochi altri documenti che vanno dal secolo XV al XIX; ma, essendo essi privi d'importanza, mi è parso bene tralasciarli. È però assai probabilmente del secolo XIV, e forse dell'anno 1360 che corrisponde all' indizione XIII, un documento che contiene un' inquisizione testimoniale per un possesso di S. Prassede, da servire ad una causa della quale mancano nell'archivio altri documenti. Sarebbe qui impossibile riassumerlo, trattandosi di una carta composta di vari pezzi di pergamena insieme ricuciti che formano la lunghezza di circa quattro metri. Di questo documento riporto qui le prime righe che sono sufficienti a dare un' idea del suo contenuto.

Indictione .XIII., mense martii, die .XX. Testes producti a Iohanne..... procuratore scyndico et actore monasterii S. Praxedis contra Iohannem Petri Gerardi super capitulis ab eo productis et datis.

Angelus Francuccii testis iuratus interrogatus per sacramentum si sciat (b) ecclesia Sancte Praxedis fuerit in possessione casalis de quo agitur positus in Corsano cuius fines hii sunt: a primo latere est rivus Salcineus, a secundo tenet ecclesia limite mediante, a tertio est via publica, a quarto latere est torale, dixit quod sic. Interrogatus quomodo scit, dixit quia ipse testis fuit nuncius abbatis Sancte Praxedis, et ivit per dictum abbatem, et recepit inde redditum. Interrogatus ubi est posita dicta terra, dixit quod in Corsano. Interrogatus quomodo scit quod sit posita in Corsano, dixit quia ita vocatur ibi. Interrogatus qui sint fines dicte terre, dixit quod a primo latere est rivus Salcineus, a secundo est limes, a .III. est via publica, a quarto est

(a) grani (b) si sciat *o* si scit?

torale. Interrogatus quomodo scit quod illi sunt fines dicte terre, dixit quod ita audivit dici ab antecessoribus suis.

Il documento prosegue interminabilmente col medesimo formulario. Con esso ha relazione anche una lista di testimoni, per la terra posta in Corsano, che è segnata su un' altra pergamena dell' archivio.

P. Fedele.

INDICE

DEGLI SCRITTORI DELLE CARTE (1)

987. B[enedictus?] (2) I.
998?-999? Remigius (3) II.
1010. Iohannes qui vocatur Amabile (4) III.
1011. Teuzo (5) IV.
1030. Teudemundus vir et tabellio civitatis Tiburtine V.
1031?-1032? Sebastianus scriniarius sanctae Lavicanensis Ecclesiae VI.
1056. Crescentius (6) VII.
1060. Iohannes S. R. E. scriniarius atque iudex Albanensis VIII.
1072. Crescentius IX.
1091. Iohannes X.
1100-1137. Falconius (7) XI, XII, XVII, XIX.
1116-1121. Petrus (8) XIII, XIV, XV.
1135. Iohannes XVIII (9).
1139. Girardus Tiburtine civitatis iudex atque tabellio XXI.
1139-1165. Oddo XXII, XXIII, XXV (10), XXIX, XXX, XXXIII.

(1) Conviene avvertire che i nomi ripetuti in quest'indice si riferiscono sempre a persone diverse: la diversità o l'identità è desunta soltanto dal confronto delle scritture.

(2) Nel testo «B. scriniarius S. R. E.». Al documento manca la completio. Avverto che quando ai nomi contenuti in quest'indice non è aggiunta alcuna determinazione, si sottintende sempre il titolo di «scriniarius Sanctae Romanae Ecclesiae».

(3) Nel testo: «scriniarius S. R. E.»; nella completio: «scriniarius et tabellio «urbis Romae».

(4) Nel testo: «scriniarius et tabellio S. R. E.»; nella completio: «scriniarius et «tabellio urbis Rome».

(5) Nel testo: «scriniarius S. R. E.»; nella completio: «scriniarius et tabellio «urbis Rome».

(6) Nel testo: «scriniarius S. R. E.»; nella completio soltanto: «scriniarius».

(7) Nel testo di XI e XVII: «scriniarius S. R. E.»; nella completio soltanto: «scriniarius».

(8) Il primo dei due documenti ha nel testo: «infimus scriniarius S. R. E.» e nella completio soltanto: «scriniarius». Il secondo ed il terzo dello stesso scrittore hanno nel testo: «notarius et scriniarius S. R. E.» e nella completio: «notarius regionarius et «infimus scriniarius S. R. E.».

(9) Nel testo: «notarius S. R. E.». Manca la completio, non essendo il documento originale, ma una rinnovazione dello scriniario Niccolò del secolo XIII.

(10) Il documento XXV non è originale: non è perciò sicuro che si tratti dello stesso scrittore.

1148. Nicolaus (1) XXIV.
1153. Andreas XXVI.
1163. Henricus Oddonis XXXI.
1164. Iohannes Berardi XXXII.
1171-1176. Nicolaus XXXIV, XXXV, XXXVI.
1177. Gregorius (2) XXXVII.
1180. Iohannes Scrofani XXXVIII.
1183. Cinthius XXXIX.
1187. Iohannes XLI.
1189. Petrus Henrici XLII.
1200-1212. Nicolaus (3) XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LI, LII.
1209. Iohannes Petri L.
1222-1226. Rainaldus Girardi sacri Romani imperii scriniarius LIII, LIV, LV, LVII, LVIII, LX.
1224-1251. Leo LVI, LIX, LXI, LXV, LXVII, LXIX, LXX, LXXII, LXXIII.
1230. Raynerius Iohannis Egidi (4) LXIII.
1230. Donadeus sacri Romani imperii scriniarius LXIV.
1240. Iohannes Henrici LXVI.
1244. Iohannes Petri (5) LXVIII.
1247. Iacobus Iudicis LXXI.
1260-1280. Iohannes Romani (6) LXXIV, LXXV, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXII.
1268. Iacobus Marcelli LXXVI.
1269. Petrus Cardegalli apostolice Sedis auctoritate notarius LXXVII.
1279-1286. Remigius LXXXI, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV.
1316. Andreas Salomonis de Lugnano auctoritate alme Urbis prefecti notarius LXXXVII.
1327. Laurentius Obicionis imperiali auctoritate notarius LXXXVIII.
1360. Paulus Smanta notarius palatinus LXXXIX.
1365. Antonius Stephani Granni imperiali auctoritate notarius XC.

(1) Nel testo soltanto: « scriniarius »; manca la completio.

(2) Nel testo: « scriniarius S. R. E. »; nella completio soltanto: « scriniarius ».

(3) Lo stesso scrittore esemplò il documento XVIII.

(4) Nella completio: « Raynerius Iohannis ».

(5) Nella completio soltanto: « Iohannes ».

(6) Nei primi due documenti: « Iohannes Romani iudex et scriniarius »; nei docc. LXXVIII ed LXXXII: « sacri Romani imperii notarius »; nei docc. LXXIX ed LXXX semplicemente: « notarius ».

DELLA CAMPAGNA ROMANA

(Continuaz. vedi vol. XXVII, p. 461)

Vie Labicana e Prenestina.

Esplorato il più gran latifondo imperiale che si estendeva da *S. Cesario* a *Zagarolo*, prima di procedere per la via Labicana, dobbiamo volgerci a destra e per un'antica strada a cui corrisponde quasi la moderna, salire alla collina di *Monte Compatri*, che con quella vicina di *S. Silvestro* e con *Monte Salomone* forma il punto più avanzato del territorio Labicano verso quello Latino (1). Questa specie di punta nelle colline del Lazio spetterebbe, in rigore fisico, ai colli Albani; ma la storia si oppone alla geologia ed alla topografia; e quindi noi dobbiamo qui registrare questo gruppo, che rappresenta la culla dei Labicani primitivi.

Montecompatri e S. Silvestro.

Questo Comune, alla cui storia il Nibby (III, p. 338) dedicò poche righe, sorge sopra l'ultima lacinia dei colli Tuscolani, all'altezza di m. 583 sul mare, con ampio orizzonte, con vista splendida della valle Labicana e dei monti Sabini e Simbruini. Ha poco più di 4000 abitanti, territorio ferti-

(1) Avanzi dell'antico selciato di questo tronco Labicanense sono sparsi per tutte le vigne circostanti.

lissimo per castagne, uve e frutta, il più eccellente vino del Lazio e l'acqua più pura della provincia romana, recentemente condotta sull'altipiano d'ingresso al paese, dalle sorgenti dette di *Carpinello*, con ingente spesa, perforando monti di selce. Perciò la fonte moderna è decorata con una figura rappresentante il genio della scavazione.

Sarò breve nella illustrazione dell'antica storia e del sito di questo Comune, dicendo che, tra gli scrittori competenti sulla topografia antica di cotesto suolo, Pietro Rosa, G. B. De Rossi ed Ermanno Dessau vi hanno riconosciuto il sito dell'antico *Labico*. Essi hanno avuto ragione, per quanto non abbiano veduto chiaro lo spostamento dell'antico e primitivo centro nel secondo Labico Quintanense; come anche l'esistenza di un castello *Labicano* poi villa romana, in *Monte Salomone*, che il Ciuffa e il Vitale, esageratamente, presero per il primitivo *Labico*, mentre probabilmente fu la seconda sede dei Labicani.

Il nome *compitum*, classica indicazione del nodo di strade, a cui faceva capo questo Comune, fu corrotto in quello di *compatrum* nel medio evo, e fece perdere la testa al buon cardinal Piazza, che vi sognò i padri della patria adunati in congresso (*Gerarchia Cardin.* pag. 270), e ne fu rimproverato sul serio dal Vitale! Questo *compitum Labicanum* ci fa risovvenire del non lontano *compitum Anagninum* (Livio, XXVII, 4). Antichità in *Monte Compatri* non mancano, per quanto sieno state distrutte nel fare il castello e le case del medio evo, come le pietre di Monte Salomone sono servite a pavimentare tutto il paese (1).

(1) Ricorderò il sepolcro di *Ti. Claudius Ner. Aug. lib. Daphnus* e di due suoi amici (Henzen. *Bull. Inst.* 1856, p. 157) in vigna Passavanti, l'altro di *Valerius Priscus aedi pleb.* etc. in vigna Missori, a *monte Doddo* (ivi) la basetta rotonda *collegi salutaris iuvenum augustalium* (Garrucci, *Civ. Catt.* 1882, p. 737), la iscrizione trovata, nel 1885, verso Roma con le parole *deverticulum privatum* (Tomassetti G. in

Per quanto le antiche memorie di M. C. trasportino verso la via Labicana, quelle del medio evo trasportano invece verso la via Latina; poichè la politica e strategica importanza dei castelli dei monti Albani assorbì quella dei Labicani spopolati e decaduti. Così vedremo gli Annibaldi e poi i Colonna signoreggiare in M. C.

Museo ital. d'ant. class. 1885), una, che credo inedita, trovata nel 1899 sotto M. C. che si può leggere così, in lettere minuscole:

POMPEI · M · F · C|||DR||||
VIXIT · ANN · IV · MENSIB · VI · DIEB · XI
FILIORVM
M · POMPEI · ATIMETI · ET
CINCIAE · SATVRNINAE

nella prima linea è guasto il cognome (*Codri*?), ed una delle note tavole lusorie: *idiota recede - ludere nescis - da lus ori locu* (sic) di cui ho avuto il calco dal compianto avv. Saturnino Ciuffa, amantissimo delle memorie Compatrensi, che mi ha donato anche parecchi calchi di bolli di figuline.

Le antichità di questi luoghi sono state recentemente e con somma diligenza annotate dal sig. Ashby iunior (*Class. topogr. of the Rom. Campagna*, I, p. 258 sg.) delle cui osservazioni per il primo tronco della via non ho potuto finora giovarmi, avendo già dato alle stampe il mio testo, quando ebbi in mano il suo volume. Neppure egli aveva veduto il mio lavoro quando pabblicava il suo. Lo ringrazio delle citazioni che fa di altri miei scritti sulle memorie di questo territorio. Non ammette la coincidenza, che io proposi, della villa di *Prata Porci* di *Novius Crispinus* col *fundus Crispinis* della via Labicana del Regesto di Gregorio II (non Gregorio IX com'è stampato, per errore tipografico, dall'Ashby) perchè la cifra assegnata nel codice Vaticano 3833 non corrisponde. Ma io so per esperienza che le *cifre* di quel codice vanno prese, come suol dirsi, con le molle. Nel territorio di *Montecompatri* esamina con diligenza le antichità dei casali Mazzini, Brandolini, Ciuffa ed altri, e riproduce lapidi e monumenti. Ammette l'esistenza dei Labicani secondi (Quintanensi) dove si sono trovate le loro memorie da me per primo pubblicate; riconosce in Montecompatri il primitivo Labico, e in *M. Salomone* uua villa o tempio.

Verrò disponendo in ordine cronologico le notizie Montecompatrensi, insieme con quelle del *Monte S. Silvestro*, pittoresco antico santuario dedicato dai cristiani al santo delle selve, per estirparvi la pagana superstizione; e che noi dobbiamo considerare come parte del territorio Compatrense.

Dalle qui sottoposte notizie, non anteriori al secolo XIV, si può ricostruire la storia medievale di M. C. Non si conosce l'origine del ripopolamento di esso, che il NIBBY attribuisce, per congettura, al fatto della distruzione di Tuscolo del 1191. Certamente esso fu castello baronale degli Annibaldi, e posto avanzato per la protezione della valle della *Molara*, centro della loro potenza.

a. 1340, 15 giugno. Benedetto XII da Avignone scrive ai senatori di Roma che reprimano la baldanza di Bertoldo Orsini e Giacomo Savelli nella città, che usurpando la potenza senatoria commettono prepotenze, tra cui quella di proteggere e far cavalcare per la città Francesco Alberteschi e Annibaldo di Giovanni Annibaldo *de Monte Compatrum* colpevoli d'intercettare i viveri e di altre violenze (*Reg.* an. IV, ep. 105; THEINER, II, p. 83).

a. 1347, gennaio. Lapide sepolcrale, ora perduta, di Antaldo figlio di Giovanni de Militiis (Annibaldi) de *Monte Compatrum* sepolto in Roma, nella chiesa di Santa Maria in Aracoeli (CASIMIRO, *Mem.* p. 271).

a. 1354. Cola di Rienzo, nel tempo che fu senatore di Roma, pose a capo delle milizie romane Riccardo Annibaldi signore di *Montecompatri* affinchè assediasse i Colonna in Palestrina, come valoroso, come viciuo e pratico dei luoghi. Ma poi, sospettando di lui, lo depose, e gli sostituì persone incapaci – il che contribuì a far decadere Cola nella pubblica stima (M. VILLANI, IV, 23; PAPENCORDT, *Cola*, p. 280).

a. 1363, 10 ottobre. Atto di conferma di tutela sulla persona di Annibalduccio di Giovanni e Caradonna Anni-

baldi di *Montecompatri*, e su tutti i beni mobili ed immobili di lui, in favore di Caradonna stessa, sua ava paterna, vedova di Annibaldo (Archivio Colonna, pergam. LI, 70).

a. 1413, 10 febbraio. *Riccardo Annibaldi* signore di *Montecompatri* costituisce la dote di sua figlia *Tanza*, come sposa di *Giacomo de' Conti*, nella metà dei castelli di *Poli*, *Guadagnolo* e *Santa Maria*. Not. Nardo de Venettini (Arch. Colonna, perg. I, 41).

a. 1423, 23 novembre. Istromento di permuta di Molara, Rocca di Papa, *Montecompatri*, Colonna, con altri beni, fatta dagli Annibaldi con Giordano Colonna. Not. Antonius Blanci rom. (Arch. Colonna, perg. XXXIV, 47).

a. 1423, 24 nov. Giordano Colonna ottiene in dono la dodicesima parte dei castelli di Rocca di Papa, Molara e *Monte Compatri* e due dodicesimi del castello deserto di Colonna, già spettanti a Paluzzo Annibaldi omicida di Savello Savelli e venute in possesso della figlia dell'ucciso. Notaro Nardo de' Venectinis, ed. Lanciani in *Arch. R. Soc. rom. storia patria*, XX, p. 400. Nella *narratio*, che segue, sotto la stessa data, sono ricordati i confini di M. C. cioè: Monte Porzio, Rocca Priora e Colonna.

a. 1425, 23 genn. Martino V concede « universitati et hominibus castri *Montis Compatrum* », in premio di essere tornati alla sua obbedienza, di pagare la metà delle imposte del sale e focatico alla Camera Capitolina (*Reg.* an. VIII, f. 148; Theiner, III, p. 288).

a. 1427, 1 febbraio. Assegnazione dei beni Colonnesi nel fedecommesso istituito da Martino V. A Prospero si assegnano Ardea, Frascati, Marino, Molara, *Monte Compatri* e Rocca di Papa (Contelori, *V. Mart. V*, p. 55; Coppi, *M. C.* p. 178).

a. 1430. Tra la via di Monte Compatri e Grotta Celone era il *palazzo delli Papazzurri*, tenuta con palazzo, cortile, cisterna &c. indicato come comperato da Antonio, Prospero e Odoardo Colonna nel 1430, 30 ottobre, dai fra-

telli Iannetti Giac. e Batt. del rione Trevi (Arch. Colonna, perg. XXX, 49).

a. 1431. Nella guerra tra Eugenio IV e i Colonnesi, la regina Giovanna II inviò in aiuto del Papa il condottiero Iacopo Caldora, il quale con 3000 cavalli e 1600 fanti, prese parecchi castelli del Lazio, tra cui M. C. e Borghetto di Grottaferrata. Passò quindi ad accamparsi sotto Genazzano. Ma quivi Iacopo si arrestò, e divenne amico dei Colonnesi – forse per interesse – poi di nuovo favorì il Papa; ma senza più salire al nostro castello (*Giorn. Nap.* in *R. I. SS.* XXI, p. 1193 e 94 A).

a. 1458, 20 marzo. Copia d'istromento, col quale il Cardinal Prospero Colonna vende al nobile Mattia degli Annibaldi della regione Trastevere la quarta parte delle rendite di *Montecompatri*. Not. Io. Sanctus de Donatulis (carta) (Arch. Colonna, perg. XXI, 33).

a. 1484, 27 giugno segg. « Item alli 27 di giugnio fu tolto per Paulo Ursino Monte delli Compatri in questo modo infrascritto, conciò sia de cosa che lo SS. Signore Sixto non per alcuno atto de iustitia ma per charità et clementia della sua beatitudine havesse concesso salvo condutto allo signore et huomini dello ditto castello etc. etc. ». Infessura, ed. cit. pag. 136. Altre menzioni alle pagine 95, 105, 118, 137 col monte di S. Silvestro.

a. 1492, 6 aprile. Nel testamento del Card. Giorgio Costa vescovo di Albano: « Legamus monasterio fratrum de Pace de urbe omnia bona nostra mobilia et suppellectilia quae reperiuntur dicto tempore in *monasterio S. Silvestri* extra urbem » (Galletti, *del Prim.* p. 360); veggasi il commento.

a. 1524, 16 marzo. Bolla di Clemente VII che dichiara il monastero di S. Silvestro incorporato nella Congr. dei Canonici Lateranensi (Archivio Colonna, perg. XI, 4).

a. 1528, febbraio. Marcello Alberini, romano (il noto descrittore, nel suo diario, delle cose relative al sacco di Roma del 1527), condotto a Velletri prigioniero, riscattato

dalla madre fu ricondotto in Roma, e di qua se ne fuggì a *Montecompatri*, ove conosceva molto l'arciprete, suo primo maestro, dal quale confessava di avere imparato quel poco che sapeva, e sebbene fosse poco, era colpa sua e non dell'arciprete! (cf. ORANO D. in *Archivio R. Soc. rom. di storia patria*, 1895, pag. 73). Da quel ritiro vide la presa di Rocca Priora e di Valmontone fatta dall'avanguardia degli imperiali, che si ritiravano da Roma (17 febbraio). Del resto e questo ed altri castelli Colonnesi furono immuni dalla invasione delle schiere Borboniche, per la notoria amicizia di Carlo V con la nobile casa.

a. 1529-1538. Nell'a. 1529, ai 3 di settembre, Giacomo Zambeccari comperò il castello di M. C. dal signor Ascanio Colonna, per 2000 ducati d'argento, col patto *redimendi* (in atti del notaio Giulio pittore).

a. 1533, 20 maggio. Istromento col quale il sig. Ascanio Colonna e il sig. Giacomo Zambeccari si dichiarano reciprocamente soddisfatti in ogni loro rapporto, anche sul castello di *Montecompatri* e sulla dogana di Abruzzo (Arch. Colonna, perg. LXV, 32).

a. 1538, 7 marzo. Istromento di retrovendita fatta da Giacomo Zambeccari del castello di *Montecompatri*, per 2000 ducati di argento, a favore del sig. Ascanio Colonna (Arch. Colonna, pergamena XXIV, 36).

a. 1538..... Causa di D. Ascanio e Marcantonio Colonna con Isabella Colonna sulla eredità di Vespasiano C. per le pretese di lei su *parte* del territorio di *Montecompatri* (Arch. Colonna II, A, 36bis, 70).

a. 1539, 2 agosto. Nella gran bolla di Paolo III confermante il fedecommesso Colonnese di Martino V, si legge *Montecompatri* fra i feudi di essa famiglia (Arch. Colonna, perg. VII, 8).

a. 1541. Guerra del sale di Ascanio Colonna con Paolo III. Battaglia di *Montecompatri*. Lauro di Palestrina, capitano Colonnese, vi prese parte (PETRINI, p. 208, dal Guazzo).

a. 1569, 16 marzo. Testamento di Marcantonio Colonna il trionfante. In esso si lascia a Federico figlio il castello di Nettuno, la rocca di Astura, il castello di *Monte Compatri* e il monte col palazzo vecchio del Quirinale in Roma (Coppi, p. 350).

a. 1575, 24 gennaio. Istromento di unione in solutum fatta da D. Marc'Antonio Colonna duca di Tagliacozzo al card. Marco Sittico Altemps del feudo di *Monte Compatri* per il prezzo di scudi 34 000, dei quali fino alla concorrenza di scudi 25 000 in estinzione di tanti censi creati dallo stesso D. Marc'Antonio e venduti a persone diverse, dalle quali furono acquistati dal predetto cardinale Altemps.

Nello stesso istromento il cardinale dichiara di cedere, sotto certe condizioni, la proprietà del feudo acquistato a Roberto Altemps suo figlio. Atti Mario Clarussi di Turano in Sabina, notaro delle cause del Sagro Palazzo Apostolico (archivio Borghese, Prot. I, N. 4, Monte Compatri). Nella minuta relativa, che ho letto nell'archivio Colonna (pergamena XXVIII, 90) la somma è di 25 300 scudi.

a. 1580 circa. Stato agrario del territorio di *Montecompatri* ms. (Archivio Colonna, *Miscell.* II, A, 36, II, n. 8).

a. 1613, 29 novembre. *Istromento di vendita delle Ville Tuscolane con Villa, Palazzo o Palazzi di Mondragone ed altri membri, diritti e pertinenze, del Castello di Montecompatri, Tenuta e Castello diruto della Molara, Tenuta di S. Croce detta Grottalta e Tirpone con altri suoi membri, e Castello e tenuta di Monte Porzio alias di S. Gregorio fatta dal Duca Gio. Angelo Altemps al Card. Scipione Borghese per il prezzo di scudi trecentomila. Atti Felice De Totis* (archivio Borghese, Monte Compatri, P. IV, N. 200).

a. 1630. Nesso della storia di questo paese colla storia della chiesa di s. Maria in Monte Santo a Roma. Medaglia del card. Scipione Borghese, per la prima pietra di questa chiesa, ha da una parte lo stemma Borghesiano, dall'altra la iscrizione: « fundamenta eius | in montibus sanctis | Scipio

card. Burghesius | m. p. ad novam aedificandam | ecclesiam virgini dei ge|nitrici dicatam sub antiquo | patronatus iure domin|orum montis compoti pr|imam hanc lapidem iec|it anno mdcxxx. ».

a. 1695, 20 marzo. Memoria della elezione ad Accademici di s. Luca di Domenico Malvagini architetto del ser.mo Duca di Parma e del sig. Filippo Lutii (*sic*) pittore da *Monte de Compatri* (archivio della R. A. di s. Luca, vol. 45, p. 160). Menzione di un quadro, rappresentante un santo pittore, da lui donato all'Accademia (ivi, p. 163). Per la contribuzione alla festa centenaria dell'Accademia diede 5 testoni (ivi, p. 161).

Lo Statuto comunale di *Montecompatri* non esiste nell'archivio del paese e neppure in quello Borghesiano. Gli atti del Comune più antichi sono così intitolati: Libro di Consegli et altri ordinamenti della Università del Monte di Compatri in Tuscolano cominciato questo anno 1587 (Barnabeo Martorello notaro), leg. in pergamena. Gli atti notarili più antichi sono di Troiano Giardani del 1584.

Appartiene a questo piccolo Comune un uomo illustre nella scienza e nella letteratura italiana moderna, quale fu Marco Mastrofini filosofo e filologo nato nel 1763 e morto nel 1842, sepolto nel solitario convento di s. Silvestro. *D. Marco Mastrofini, sue opere edite ed inedite e suoi contradittori, memorie storiche apologetiche di Saturnino Ciuffa, con importantissimi documenti inediti* (Roma, 1875, tip. Cuggiani, con ritratto).

Le memorie del cenobio di s. Silvestro sono adunate in un manoscritto del secolo XVIII, che conservasi tuttora dai frati che vi dimorano. Un articolo su di esso fu scritto dal BRANDOLINI di M. C. nell'*Album di Roma*, anno 14° e 15°. Egli non seguì l'opinione del ms., che cioè s. Silvestro fosse costruito dai profughi di Tuscolo distrutta nel medio evo, cosa molto probabile, e che troverebbe un caposaldo ove si provasse che Tuscolo ebbe un'antica chiesa dedicata a s. Silvestro. Invece egli si dimena nella tradizione di papa Sil-

vestro che andava lassù... a confortare gli sbanditi dalla persecuzione!

Il VADDINGO negli *Annales* parla di un frate Bernardone amico di s. Francesco, che fu quassù e il ms. citato parla di un pino presso il quale furono sepolti certi frati di s. Francesco.

Nella Curia di Frascati conservasi un ms. sulla storia della *Madonna del Castagno* venerata sulla pendice del monte, con culto popolare. Del resto i libri ecc. di s. Silvestro andarono perduti nell'invasione francese. Il GALLETTI (*Del primicerio*, p. 360) ha ricordato che nell'anno 1448 Tebaldo e Matteo di Annibaldo (Annibaldeschi) donarono questo luogo ai canonici Lateranensi; che nel testamento del card. Giorgio Costa, vescovo di Albano, del 1492, è nominato come contenente oggetti di sua proprietà, che lega ai detti canonici della chiesa urbana della Pace; che nel 1541 passò alla S. Sede; e che vi alloggiò il celebre letterato cremonese Girolamo Vida, ove terminò il suo poema sacro, e che egli vi pagava un censo ai detti canonici. Una lapide postavi dai Carmelitani nel 1605 ricorda l'insigne uomo; che il card. Gambara vi risiedette; che il card. Pisani vi costruì una villa ora scomparsa. Su questo luogo scrisse un opuscolo il domenicano VAIRANI (Aug. Thomas, nel vol. 214 delle *Miscellanee* della bibl. Casanatense).

Accedendo al convento, si scorge sulla destra un avanzo di conserva d'acque antica, alto 5 metri.

Sul piazzale della chiesa vi è un'eco quadrupla. Dentro il convento ammiransi parecchie curiosità, tra cui un quadro di s. Teresa dipinto per commissione di Filippo II, ed uno di s. Giuseppe attribuito a Gherardo delle Notti.

Una monografia del dott. Giuseppe CALCAGNI (*Montecompatri e il suo clima*, Roma, 1889) ne loda altamente il clima con dati di fatto.

Lugnano ora Labico.

Discesi da *Montecompatri* riprendiamo la via di *s. Cesario* e proseguiamo la via Labicana antica, la quale seguiva a destra della moderna *Casilina*, e per le contrade di *Valle di Giobbe*, *Valle del Fico*, sulla destra, e di *Valle Fredda* sulla sinistra, entra nel territorio del piccolo *Lugnano* (denominato ora *Labico*). In queste parti può supporsi quel *fundus Lacitianus* indicato nella nota lapide Celimontana (De Rossi, *Bull.* 1873, p. 36-41), che a me sembra errato per *Lacinianus*. Accettando la determinazione del percorso di questa via data dal ch. Ahsby (op. cit. p. 272 sg.) procediamo verso *Valmontone*, non senza notare che la *Mezza Selva*, che abbiamo già lasciato indietro, ci sembra corrispondere alla *Massa Algisia*, il cui oliveto è registrato nel ripetuto diploma marmoreo di Gregorio II. Il paese *Lugnano*, patria dell'antiquario Francesco de Ficoroni, fu da costui difeso come la vera *Labico* nella sua nota monografia dell'anno 1745, nella quale, se egli non riuscì a provare il suo assunto, tuttavia diede notizie utili a chiunque segue con interesse l'erudizione archeologica della campagna. Ricordiamo la preziosa iscrizione arcaica Lugnanese delle spoglie sacre ad Apollo (Garrucci, *Syll.* n. 560). Il Ficoroni illustrò la *grotta Mammosa*, grande conserva d'acqua di villa romana, che può attribuirsi alla madre di Severo Alessandro, Giulia Mammea, il cui nome comparve in condotture di piombo nelle vigne adiacenti (*C. I. L.* XIV, 3037, XV, 7880; Lanciani, *Syll.* 324).

Lugnano-Labico è un Comune di 1600 abitanti e distante 23 miglia da Roma, celebre per la cista e per lo specchio di bronzo ivi scoperti, ora nel museo Kircheriano di Roma. Il Nibby (vol. I, p. 292) vi suppose l'antica *Bola* colonia Albana, e ne riepilogò la storia sulle fonti classiche;

e perciò io non la ripeto. Del resto, non è fondata la corrispondenza di questo luogo con l'antica *Bola*, ma piuttosto è da tenersi che fosse un antico castello Labicano, posto com'è in luogo elevato e forte, trasformato poi in villa romana, il cui nome da qualche individuo dal cognome *Longus*, ci è pervenuto nella forma attuale, attraverso al *Longoieianum*, come apparisce (nel secolo VIII) nel regesto di Gregorio II insieme con un altro fondo *Casa Maior* (DEUSDEDIT e CENCIO cit.). I conti Tuscolani, poi i conti di Segni e poi gli Sforza di Santafiora nel 1575 per eredità l'ebbero in possesso. Nel 1339, 15 febbraio, Giacomo di Leone padre di Paola moglie di Enrico Colonna ratificò la vendita di *Lugnano* a Pandolfo Colonna. Giacomo Colonna dava procura a Landolfo Colonna per prender possesso di *Lugnano* (archivio Cesarini. *Arch. R. Soc. rom. di st. patr.* 1892, perg. 29, 30, p. 233, ed. CELANI).

Nell'anno 1347 due *signori di Lugnano* caddero estinti nella battaglia a porta s. Lorenzo tra Cola di Rienzo e l'aristocrazia (PAPENCORDT cit. p. 170), della quale essi facevano parte come Colonnesi, discendenti di Enrico Colonna ignoto al COPPI, come pure gli fu ignoto Lugnano quale possesso di un ramo dei Colonna.

Altre notizie di *Lugnano* sono le seguenti:

a 1484, 3 novembre. Innocenzo VIII condona alla Comunità del castello di *Lugnano* 144 ducati di debito Camerale.

a. 1487, 23 marzo. Idem, idem per 100 ducati.

a. 1497, 6 settembre. Alessandro VI condona alla Com. di *Lugnano* il debito Comunale di un biennio.

a. 1504, 27 giugno. Bartolomeo d'Alviano e fratelli consegnano *oppidum Lugnani* al commissario papale (da Brevi dei suddetti papi, CONTELORI, *Hist. Cam.* s. v.).

Nell'anno 1634 passò per vendita ai Barberini per 70 000 scudi, e per la stessa causa ai Pamphili nel 1651 con Valmontone, ed essi lo posseggono tuttora.

In questa contrada debbono ricordarsi il *fundus Eucarpianus iuxta sanctum Ciprianum via Labicana: inter affines fundus Capitinianus iuris s. Ecclesiae romanae et fundus Flavianus iuris publici iuxta Sabinianum* della lapide di s. Angelo al Corridoio (Torrigio, p. 407; De Rossi, *Inscr.* I, p. 513), il *fundus Caianus* in territorio Prenestino dell'elenco Costantiniano, la *possessio Marmorata* del *Liber pont.* (in Sixto III) corrispondente alla *torre delle Marmore* presso Lugnano; il *fundus Capitinianus* (*Lib. pont.* in Benedicto). Circa questo punto era il cimitero di *s. Ilario*, verso la via Prenestina; e la basilica dei ss. Nicandro, Eleuterio ed Andrea (*Lib. pont.* I, pp. 256, 381), altrettante prove positive della popolazione di questa regione Labicana nei secoli sesto, settimo e ottavo.

Ci avviciniamo all'ultima stazione della via Labicana *ad pictas*, il cui nome ci induce a sospettare che derivasse da qualche trofeo indicante i *picti scuta Labici* di Virgilio. Essa stava non lungi dal *fontanile delle Macere*, tra la via Latina e la Labicana. E con questo, chiudiamo il nostro viaggio storico, offrendo ai lettori la silloge finora più ricca di *Valmontone* e delle dipendenze di esso, l'ultimo luogo del nostro itinerario Labicano, che a rigore di distanza da Roma esce dai limiti del nostro lavoro, ma per la importanza storica e feudale, come punto strategico, è indispensabile per conoscere le vicende di questa parte del Lazio nell'antico e nel medio evo.

Valmontone, Pimpinara e Colleferro.

Valmontone è un Comune di 4250 abitanti, capoluogo di mandamento, posto sopra un monte isolato di tufo vulcanico, all'altezza di 303 metri sul mare. Ha una forma quasi ellittica; è circondato da una cinta di mura del secolo XIII, con torri rotonde, in parte smantellate o diroccate. Ebbe già doppio recinto, come *Nettuno*, ma ora, per i lavori della

nuova ferrovia, il recinto del paese è quasi scomparso; e non rimane che quello interiore. I Valmontonesi pretendono di rappresentare l'antico *Labico*, e lo scrivono sullo stemma comunale. Se il Comune non corrisponde all'antica città, certamente esso occupa il sito di una città forte. Il nome rustico, che lo distingue, deriva dall'essere stato un centro agricolo del principio del medio evo, e indica la posizione del *monte* rispetto alla *valle* (del *Sacco*) ch'esso domina dall'alto. Corrisponde probabilmente all'antica *Toleria*, una delle più antiche città del Lazio, che fu distrutta dai Volsci nella guerra di Coriolano, ricordata da Dionigi, da Plutarco e da Plinio, il quale annoverò i Toleriensi tra i popoli del Lazio scomparsi senza traccia. Fu cotesto un luogo strategico, posto tra i due rivi che confluiscono nel fiume *Sacco* corrispondente all'antico *Tolero*, e che è il confine, da questa parte, del Lazio vero con il paese degli Ernici, che nel medio evo fu detto provincia di *Campagna* ed ora si dice circondario di *Frosinone*. Fu pertanto il territorio di esso, sì nell'età antica, come nella media e nella moderna, campo di battaglie e luogo fortificato. Quando si afferma ciò, si deve comprendere in esso il castello di *Pimpinara*, quello del *Sacco* e quello di *Colleferro*, e il monastero *in Silice*, che sì per le notizie, come per la vicinanza, formano tutto un complesso, che non può disgregarsi con istorie separate. Da parecchi documenti ricavasi che questo territorio ebbe nel medio evo il nome di *Trebanum*, forse in causa di tre vie che lo circondano od attraversano. Al qual proposito facciamo notare il diverticolo antico detto *Morino*, che passa vicino a *Cave*, donde sbocca nella via Prenestina (contrada *Croci*). La più memorabile delle antiche battaglie fu quella di *Sacriportus*, nella valle in discorso; luogo il cui nome indica appunto la importanza dell'approdo e del ponte del Tolero; battaglia che fu vinta da Silla sul figlio di Mario, nell'anno 672 di Roma (82 av. l'era volg.) e che segnò la catastrofe della parte Mariana (Livio, LXXXV; Plut. in *Silla*, 27; Ap-

PIANO, *b. c.* 83). Ora questo gran fatto avvenne nella pianura ove sorge il castello di *Pimpinara* o *Plumbinaria*, il nome del quale è corruzione di *Fluminaria*, cioè guardia del fiume, come rilevasi da numerosi documenti. Non conosco alcuna monografia speciale su questo Comune. Ma tutti gli scrittori della campagna ne parlano, e più specialmente il NIBBY (III, p. 369 sg.), il p. CASIMIRO (*Memorie dei conventi* ecc. p. 411 sg.) ed il PRESSUTTI (*Introduz. al Regesto di Onorio III*, p. 30). Ciò che noi abbiamo aggiunto a tali autori si vedrà da quanto segue.

Prima di sottoporre la silloge storico-diplomatica di questi luoghi, è necessario il notare che in essi si svolse la gran potenza della famiglia Conti, cioè dei Conti di Segni, un ramo dei quali ebbe *Valmontone* e i castelli annessi. Non è possibile, in questo lavoro, il presentare la storia di questi signori, che discendevano dai conti Tuscolani, e quindi rappresentano una famiglia feudale, di parte Cesarea, delle più audaci e prepotenti del suolo romano. Anche la storia letteraria del secolo XIV ha una pagina per *Valmontone*, perchè al ramo di questi signori appartenne GIUSTO DE' CONTI, l'autore della *Bella Mano* (veggasi RATTI Nicola, *Vita di Giusto dei Conti*, R. 1824).

Da Paolo fratello di Giovanni (signore di Poli) e del card. Stefano di Riccardo, fratello d' Innocenzo III, che fu figlio di Trasmondo, scende la linea di Valmontone (comperato per Paolo da Innocenzo III dai canonici Lateranensi oberati). Così che fu detto ramo di Vallemontone e Segni, come l'altro fu detto di Poli (PETRONE Lello P. ai 24 maggio 1443 la chiama Casa di Vallemontone). Il CONTELORI riporta un breve di Giovanni XXII « per Paulum de Comite *dominum Vallismontoni* potestatem in Signina civitate pro rom. ecclesia ». Poi vengono Adenolfo e Ildebrandino ecc. Adenolfo morì senza figli. Ildebrandino ebbe molti figli: sta sepolto a Valmontone a s. Maria *in Silice* da lui eretta. Egli ebbe il titolo di Maestro del s. Ospizio da Martino V (25 feb-

braio 1428) che così è poi passato in casa Ruspoli essendo state quattro le famiglie eredi, cioè Theodoli, Ruspoli, Sforza e Santacroce.

Dall'estratto di un protocollo di Gabriele di Piero di Giovanni si cava un albero degli Orsini, composto da Giovanni Baldovinetti, in cui sta a capo un Orso, il quale ha per moglie Lucrezia di Aldobrandino de' Conti signore di *Valmontone* (cod. Vaticano 7928, f. 157 v.).

La storia antica di questa famiglia fu scritta da Felice Contelori (*Genealogia Comitum Romanorum* nel 1650); ma tanto il testo, quanto l'albero genealogico annesso, potrebbero essere aumentati e corretti.

La parte che ebbero nella storia di Roma, essendosi infiltrati nel Comune stesso fin dal secolo xii, gli aumenti di territorio, i rapporti con il Papato, ogni cosa riceverà luce più o meno efficace da questa serie di notizie, che per ora sarà la più copiosa, e contenendo cose in massima parte finora sconosciute. Dopo questa serie, si darà una breve illustrazione dei monumenti di *Valmontone*.

a. 1052, 31 gennaio. Locazione in enfiteusi di parte di un castello nel territorio di V. data dai canonici Lateranensi a Landone ed Ottone da *Valmontone* (archivio Sforza-Cesarini, Celani E. in *Arch. R. Soc. rom. di st. patr.* 1892, perg. 1). Dev' essere questo Landone antenato di uno che fu ambasciatore di Odone di Poli nel 1138, come qui sotto noterò.

a. 1138. Odone signor di Poli manda ambasciatore al papa Innocenzo II un tal Landone *de Vallemontonis* (*Annali Camaldolesi,* t. IV, app. 2ª).

a. 1151, 10 dicembre. *Actum prope castrum Fluminarie in ecclesia sancte Marie presentibus* etc. È la nota permuta del *Tuscolo* (metà) ed altre terre con *Trevi,* fatta tra Eugenio III e Odone de Columna (Theiner cit. I, p. 14).

a. 1152. Ricardo di Valmontone, in documento Lateranense, che richiama anche antenati (Pressutti, *Reg. Hon. III,* prefazione; I, p. 80).

a. 1152. Gregorio da Valmontone giura fedeltà ad Adriano IV (dalla collettanea di *Albino* in cod. Vat. Ottobon. 3057, fol. 121 v.).

a. 1154. Anastasio IV conferma ai canonici Lateranensi *Castrum Vallismontonis* cum ecclesiis et omnibus ad ipsum pertinentibus (Crescimbeni, *Storia di s. Gio. a p. Latina*, p. 249).

a. 1164. Gandolfo di Valmontone è uno dei senatori eletti nel momento di alleanza tra il Senato ed il pontefice Alessandro III, contro la prepotenza di Federico Barbarossa (Vitale, *St. dipl.* cit. p. 58).

a. 1182. Bolla di Lucio III (Ughelli, I, p. 1238; Nibby, III, p. 373), che nomina le chiese di s. Maria, s. Andrea, s. Lorenzo, s. Giovanni de Selva, s. Nicolò, s. Zotico ed il monastero di santa Maria *in Silice*, cioè sulla via Labicana.

a. 1206, 26 maggio. Guido di Giovanni rettore della chiesa di s. Andrea di *V.* concede in pegno due rubbia di terreno a Pietro di Annibaldo ed eredi (archivio Sforza-Cesarini, perg. n. 2, ed. cit.).

a. 1208, 16 marzo. Donazione fatta da Contessa di Oddo di Petaccio, con assenso del marito Ubaldo Massimi, a favore di Pietro di Stefano di Giovanni Grassi dei diritti sui castelli di *V.*, *Sacco* e *Giuliano* (archivio Sforza-Cesarini, perg. n. 3, ed. cit.).

a. 1208, 6 ottobre. Celebre atto di Ricardo conte di Sora che presta giuramento di fedeltà ad Innocenzo III... e « *de castro Vallis Montonis, de Sacco, de Plumbinaria* iuravit facere guerram et pacem contra omnes homines ad mandatum eorum » (dei Cardinali presenti). Da Cencio Cam. (Muratori, *Antiq.* V, p. 848; Theiner, I, 42; ed. Fabre-Duchesne in corso, I, p. 9*).

a. 1209, 3 marzo. Romanus di Giovanni Tinioso promette a Riccardo fratello d'Innocenzo III di costruire *murum, selciatam et steccatum ad molendinum Castri Sacci* (archivio

Santacroce, T. A. 4. Il CONTELORI, p. 3, lo mette al 16 febbraio.

a. 1213, 11 ottobre. Tebaldo *de Monumento* giura sul Vangelo « *libere et absolute vassallagium* d.° Richardo illustri Sorano Comiti » e suoi eredi su tutti i tenimenti « quae in castro *Vallismontonis* et eius tenimentis quae ex parte uxoris suae » gli sono pervenuti. Tra i testimoni v'è Oddo de Columna (transunto in CONTELORI, p. 3, ed in archivio Santacroce, fasc. Conti, S. 44).

a. 1214, 8 agosto. Deposito di cinquanta libre di argento per pagare il debito alla *Communità di V.* fatto da Giovanni di Bobo Bonifilii (arch. Sforza-Cesarini, perg. n. 5, ed. cit.).

a. 1219, 12 marzo. Atto di concordia fra i *milites Cavenses* e Riccardo de' Conti sui beni del castrum *Plumbinaria* e sui casarina in *Castellario ubi est turris*. I Cavensi concedono a Riccardo il diritto *faciendi guerram et pacem de Plumbinaria pro suo velle et promittunt non vendere Plumbinariam* (copia in archivio Santacroce, fondo Conti, S. 44).

a. 1226, 4 marzo. Istromento di vendita di più terre di diversi proprietarii situate in *Valmontone*, a favore dei signori de' Conti. Not. Gregorius scrin. (orig. in perg., archivio Santacroce, fondo Conti, R. 32).

a. 1226, 3 maggio. Divisione dei beni tra il Cardinale Stefano (di s. Adriano), Paolo e Giovanni de' Conti, nella quale a Paolo si danno il *castrum Vallismontonis, Sacci, Plumbinaria* (scritto *Pleminaria*), due *molaria* e un pezzo di Lariano. A Giovanni la tor de' Conti in Roma (« domos Montisbalneineapolis ») ecc. (CONTELORI, p. 5; copia in archivio Santacroce, S. 44).

a. 1226, 4 maggio. Pietro di Stefano ed altri vendono a Pietro de' Conti terreni ed uomini *qui fuerunt quondam Contissae* dentro il castello e fuori di *V.* (archivio Santacroce, T. A. 4).

a. 1238, 15 decembre. Istromento di promessa di matrimonio tra Giovanni de' Conti e Filippa sorella di Mattia

nipote del pontefice Gregorio IX, fatta dal padre di lui Paolo de' Conti proconsole dei Romani, con promessa giurata di assegnare a detto Giovanni il castrum *Vallismontonis*, di non cederlo ad altri e di far giurare in questo senso anche gli *homines* dicti castri – notaio Nicolaus Ferentinas S. R. E. scrin. (orig. in perg. in archivio Santacroce, fondo Conti, R. 32; CONTELORI, in sunto, p. 5).

a. 1249, 27 maggio. Pietro Bosso di *V.* come procuratore del Card. Stefano vicario del Papa investe Paolo dei Conti del castello di *Sacco* e territorio annesso, con rocca, torre e *cassaro* (archivio Santacroce, T. A. 4).

a. 1250. Testamento di Odone di Poli, in cui sono nominati molti abitanti di *V.* tra cui un Felice frate minore non *castellano*, come dice il NIBBY, ma un *castellanus*, oltre il frate (*Annali Camald.* IV, p. 385, 597).

a. 1256. Nuovo patto tra il comune di Cave e Riccardo de' Conti per *V.* e *P.* (CONTELORI cit. p. 7).

a. 1260, 28 settembre. Transazione tra i figli di Stefano de' Conti demente (*furiosus*) e Giovanni de' Conti sui frutti e proventi di *Valmontone* e *Plumbinaria* (CONTELORI, p. 9; copia in archivio Santacroce, S. 44).

a. 1262, 24 novembre. Mattia Annibaldi, curatore di Stefano de' Conti furioso, cede in nome di lui a Giovanni del fu Paolo de' Conti *castrum Vallis Montonis, castrum Sacci et castrum Plumbinariae.* Not. Octavianus S. R. E. iudex etc. (istrom. orig. in perg. in archivio Santacroce, fondo Conti, R. 32; CONTELORI, p. 10).

a. 1266, 29 settembre. Concessione del castello di *Piombinara* fatta da Giovanni e Adinolfo Conti a Gregorio Fraiapane (archivio Sforza-Cesarini, perg. n. 9, ed. cit.).

a. 1287, 11 agosto. Giovanni de' Conti figlio di Paolo istituisce un fedecommesso con i beni di *V.*, *S.* e *F.* ed altri fondi in favore di Adenolfo suo figlio e di Giovanni figlio di costui (archivio Ruspoli, XXVII, 8). Il GREGOROVIUS, che conobbe pel primo questo documento, scrisse che

questo è il primo fedecommesso romano (lib. IX, 2, 2). Ma egli ignorava quello istituito dal Savelli nel suo testamento del 1279 (vedasi la mia pubblicazione *Documenti feudali della prov. di Roma*, 1898, p. 13). Una copia antica di questa istituzione Conti è presso di me.

a. 1292, 2 maggio. Gottofredo figlio di Stefano « de Valle Montonis habitator (castri) Nymphae » (in archivio Colonna, perg. XVII, 74).

a. 1299, 25 luglio. Bonifacio VIII concede in affitto perpetuo, dietro censo di 20 solidi provis., il castello di Giuliano ed altri fondi ai quattro figli di Adenolfo de' Conti *domini de castro Montonis* (Bull. Bonif. VIII ad ann.).

a. 1299, 25 luglio. Breve di Bonifacio VIII ai tre figli di Adenolfo quali signori *de castro Vallis Montonis* (Reg. ad ann.).

a. 1305, 3 novembre. Compera fatta da Giovanni e Ildebrando Conti di terreni in valle di Pastini nel territorio di *Piombinara* ceduti da Pietro Biancardo (archivio Sforza-Cesarini, perg. n. 23, ed. cit.).

a. 1306, 26 novembre. Gli abitanti « *castrum Fluminariae* constituunt procuratorem ad componendum coram Ioanne Comite proconsule romanorum domino ipsius castri ad ordinandum cum eo *statuta* etc. Nicolaus iudicis Rainoni de Venusio not. » (Contelori, p. 14; archivio Santacroce, fondo C. S. 44).

a. 1309, 1° novembre. Atto di reciproca quietanza tra i quattro figli di Adinolfo de' Conti e Francesca di Gavignano vedova di Anniballe di Ceccano sulla metà dei frutti di *Valmontone*, di *Fluminaria* etc. (trans. in archivio Santacroce, f. Conti, S. 44).

a. 1318. Sentenza arbitrale che assegna a Giovanni dei Conti il diritto sul *castrum Collisferri* (trans. in archivio Santacroce, S. 44).

a. 1327, 17 giugno. Giovanni XXII assolve Paolo de Comite dominum *Vallismontonis*, che aveva ordinato la uc-

cisione di due chierici essendo podestà di Segni (*Epist. Ioan.* etc. ad an.).

a. 1338, 25 decembre. Bolla di Benedetto XII che commette a Giovanni (Pagnotta) vescovo di Anagni la lite vertente tra Paolo Conti e la *Comunità di V.* per la chiesa di s. Zotico posta nel dominio temporale di Paolo (archivio Sforza-Cesarini, perg. n. 28, ed. cit.).

a. 1355. Giovanni Conti di *V.* comanda 10 000 romani che coll'Albornoz vanno a battere il prefetto Giovanni di Vico a Montefiascone (M. Villani, III ecc.).

a. 1377. Ricevimento di Gregorio XI, nella sua venuta in Italia, in *V.* per parte dei signori del castello (Masson in *R. I. SS.* III b., p. 711).

a. 1378, 2 novembre. Bolla di Urbano VI, che conferisce il capitanato generale di Marittima e Campagna ad Adinolfo Conti (archivio Sforza-Cesarini, perg. n. 34, ed. cit.).

a. 1379, 29 aprile. Procura della Comunità di Roiate, con autorizzazione del Rettore Stefano di *Valmontone* dei signori di esso castello (Roiate) per trattare piena e perpetua pace col magnifico milite Agapito Colonna (archivio Colonna, perg. LVI, 76).

a. 1380, 29 maggio. « Urbanus VI Adinulphum de *Vallemontonis* Comitem civitatis Signinae, Palliani et Serronis constituit capitaneum in civ. Signina, Palliano et Serrone » (Bull. ad an.).

a. 1389, 9 novembre. Bolla di Bonifacio IX, che commette al vescovo di Segni di assolvere dalle censure Adinolfo e Ildebrando Conti (arch. Sforza-Cesarini, perg. n. 38, ed. cit.).

a. 1390 circa. Nasce Giusto de' Conti, l'autore della *Bella Mano* (Salti, *Della Storia lett. it.*, Mil. 1834, II, p. 299).

a. 1391, ultimo di febbraio. Ildebrandino de' Conti signore di *Valmontone*, in nome di Adinolfo suo fratello « iniit quaedam pacta cum *Ballistariis* Vallismontonis » (archivio Santacroce, f. cit. S. 44).

a. 1402... Bolla di Bonifacio IX, che sancisce le convenzioni fatte tra la Camera Apostolica e Ildebrandino e Adinolfo de' Conti di *V.* (archivio Sforza-Cesarini, perg. n. 42, ed. cit.).

a. 1405, 11 agosto. Istromento di ratiabizione fatta dal minorenne Nicolò de' Conti verso Ildebrandino quale erede di Adinolfo, « actum in castro *Vallismontonis* in domibus dicti magnifici d. Ildebrandini de Comite, praesentibus et intelligentibus nobilibus et sapientibus viris etc. », tra cui *Antonio Petrica de Vallemontone*; rogato da Antonius Iohannes Fredi de castro V. (orig. in perg., archivio Santacroce, fondo C. R. 32).

a. 1407, 23 novembre. Ildebrandino de' Conti « habens iurisdictionem in castro *Vallismontonis* emancipavit Altum suum natum », e gli concede in perpetuo il detto castello, con Sacco e col territorio sul fiume stesso (trans. in archivio Santacroce, f. cit. S. 44).

a. 1408, 26 agosto. Il nobile e potente Ildebrandino dei Conti vende a Paolo di Pietro Cola di Cave una terra presso Valmontone, contrada *Erna* o *casal di Tomasso*, confinante col teritorio di Cave e coi beni di s. Maria di V. (archivio Colonna, perg. XVIII, 124).

a. 1421, 13 maggio. Un « Iacobus Vettori et Cola Cappellutia de *Fluminaria* » intervengono come testimoni in una stipulazione a Paliano (archivio Colonna, perg. XXXIV, 16); dunque era ancora abitato quel castello.

a. 1424, 22 febbraio. Ildebrandino de' Conti e suoi figli domicelli romani, rei di aver prestato aiuto ai nemici della Chiesa, vengono assolti da Martino V, reintegrati e presi sotto la sua protezione insieme coi loro sudditi, che stanno in una città (Segni) e 19 castelli, tra cui *Valmontone, Sacco, Fluminaria, Lognano, Zancati* (Contelori Felice, *Hist. Cameralis*, n. 40 in archivio Vaticano).

a. 1428, 20 novembre. Cecchо Rodi di Genazzano famigliare dei Colonnesi acquista due pediche, vicine alle rovine

di Settebassi (via Latina) dalle monache del convento diruto di s. Maria *in Silice* di *Genazzano*. Not. N. Vendettini (*Arch. R. Soc. rom. st. patr.* XX, p. 445). Si colloca a *Valmontone*, perchè il detto monastero appartiene al territorio di esso.

a. 1431, 24 settembre. « Vicecamerarius inhibet Nicolao de Comite ne se intromittat in Roccha Castri *Colliferri* quae spectat ad Cameram Apost. » (ex libro *diversor.* Eugenii IV, I, 95, arch. Vat.).

a. 1431, 29 settembre. « Nicolaus de Comite intendebat reparare roccham castri *Coliferri* (*sic*) quod ad Cameram apostolicam et non ad dictum comitem spectat ». Segue la inibizione relativa con penale di 10 mila fiorini (Contelori, *Hist. Cam. ms.*, arch. Vat. f. 47).

a. 1437. Nicola di Valmontone, canonico Lateranense, fu giustiziato nel 1437, sotto Eugenio IV (cod. Vat. 9405, f. 11; Infessura, ed. cit. p. 37, con tavola).

a. 1437-1458. Alto e Grato de' Conti, signori di Valmontone, protetti dall'arcivescovo Giovanni de' Conti legato di Marittima e Campagna, commettono usurpazioni e violenze di ogni genere, tra cui la occupazione del castello di *Selvamolle* a danno di Fazio Caetani di Frosinone, a favore del quale, e dei suoi figli Nardello, Antonio e Angelella, oppressi da essi con prigione ed altre angherie, si emanò sentenza in contumacia contro i detti Conti, cioè Giovanni, Alto ed i figli di Grato, allora defunto (archivio Colonna, perg. LXIV, 9).

a. 1451, 18 settembre. Dichiarazione fatta in Campidoglio innanzi al senatore Nicola de Porcinari di Aquila e suoi collaterali Andrea e Grato de' Conti, che quantunque alcuni loro vassalli abbiano nella tortura confessato di avere ricevuto danari dal card. Colonna (Prospero) per avvelenare Alto, Grato e figli (de' Conti), dal processo inquisitorio successivo, esso cardinale è risultato innocente (archivio Colonna, *Miscell. Stor.* II, A, 27, n. 48). È indirizzata *universitati*, non si dice quale; ma dev' essere di *Valmontone*.

a. 1467, 29 ottobre. Verbale di possesso della quarta parte della tenuta di *Bresciano* venduta da Mario Dioteaiuti da *Valmontone* al magnifico prefetto di Roma Antonio Colonna, principe di Salerno (per procuratorem). Not. Antonio Colonna (archivio Colonna, perg. LVII, 65).

a. 1470, 23 luglio. Papa Paolo II unisce il convento di santa Maria in Selce di V. con la mensa dell'abadia Sublacense (archivio di s. Scolastica, II, 68; Federici, *Monasteri di Subiaco*, p. 268).

a. 1475, 28 ottobre. Inventario Sublacense dei beni di s. Maria in Selce di V. (archivio di s. Scolastica, XXIV, 16; Federici cit. p. 271).

a. 1482, 2 settembre. Roberto Malatesta il vincitore della battaglia di *Campomorto* cade infermo a Valmontone dove il papa Sisto IV gli mandò il suo medico (Marini, *Archiatri*, I, 209 e appendice n. 67), poi venne in Roma dove morì nel palazzo Nardini. Sulla sua tomba in s. Pietro gli fu scritto: *Veni vidi vici, Victoriam Sixto dedi Mors invidit gloriae* (Nantiporto in Muratori, p. 1078).

a. 1484, 21 gennaio. Prospero de' Conti, avendo militato per la Chiesa sotto Sisto IV e scacciati i cugini Lucido ed altri, avendo ridotto agli stipendii della Chiesa il signor Giacomo de' Conti, ricevette dal Papa Montefortino e la metà di Rocca Massima e di *Colleferro* (da bolla di Innocenzo VIII, *ad ann.*).

a. 1487, 20 giugno. Bolla d'Innocenzo VIII che annulla la donazione di Montefortino, Rocca Massima, Castel diruto, *Colleferro* e Torricella fatta da Prospero Conti a Giacomo Conti (archivio Sforza–Cesarini, perg. n. 92, ed. cit.).

a. 1487, 18 ottobre. Testamento del magnifico Carlo de' Conti, in cui è nominato *Valmontone* con gli annessi (archivio Capitolino, not. Gio. P. Gregorio).

a. 1495, 7 agosto. Importantissimo capitolato originale di pacificazione tra il card. Giovanni Colonna, anche a nome del fratello Prospero, e Girolamo con Giovanni Battista dei

Conti, figli del fu Bruno, con le firme dei signori Conti e sigilli in ostia (archivio Colonna, *Miscell.* II, A, 33, n. 4). Le guerre e rappresaglie, cui si poneva fine, riguardavano il territorio di Segni e *Valmontone*. Un ordine di Alessandro VI (breve del 19 nov.) a tutte le terre di Colonna e di Conti annunziava questa pace e imponeva multe a chi la trasgredisse (ivi, perg. XVI, 49).

a. 1501, 24 settembre. Testamento di Girolamo de' Conti vescovo di Massa, che ordina la rifazione della chiesa di s. Maria di *Valmontone*; e lascia la quarta parte della tenuta *Fluminaria* alla sorella Bernardina (trans. in archivio Santacroce, f. cit. S. 44).

a. 1501, 24 settembre. Girolamo de' Conti fa testamento, nel quale raccomanda che i suoi cugini Federico, Marino e Stefano non possano entrare in possesso di *V.* finchè non abbiano sborsato le doti costituite su quel castello alle femmine della casa (archivio Santacroce, T. A. 4).

a. 1508, 15 aprile. Divisione dei beni di casa Conti, nella quale il castello di *V.* tocca a Gio. Battista, col peso di pagare la dote alle due sorelle Francesca e Giovannella (ivi).

a. 1509, 8 nov. Testamento di Giulia Sforza di Santafiora vedova di Pietro Paolo de' Conti, contenente le sue ragioni sul castello di *V.* (arch. Capitolino, not. Gio. M. Taglienti).

a. 1510. Stefano de' Conti cede a Giovanni Battista ogni diritto in parecchie terre, tra cui il *castrum Vallismontonis* e le tenute di Giuliano e *Fluminaria*, e ne riceve altre in correspettivo (transunto in archivio Santacroce, S. 44).

a. 1511, 28 sett. Il capitolo generale Cassinese nomina un procuratore a prender possesso di s. Maria in Selce di V. (archivio di s. Scol. XXIV, 17; Federici cit. p. 286).

a. 1517, 27 gennaio. Leone X incarica i vescovi Paolo di Nemours e Zaccaria di Sebaste di prender possesso del priorato di s. Maria in Selce di V. a nome della congregazione Cassinese (arch. di s. Scol. II, 78; Federici, p. 290).

a. 1518, 15 aprile. Atto di divisione tra gli eredi Conti

notati nel testamento di Girolamo del 1501 (archivio Santacroce, T. A. 4).

a. 1518, 7 luglio. Istromento di vendita di *Montefortino* fatta a Pompeo Colonna vesc. di Rieti da Lucido Conti. Tra i confini vi è indicato il *castrum dirutum Piuminaria* (Arch. Colonna, *Misc.* II, A. 3, p. 435).

a. 1520, 27 marzo. Il priore di s. Maria in Selce di V. affitta un casale in Tivoli a Mariano di Pietruccio di Tivoli (archivio di s. Scol. XXIV, 18; Federici, p. 291).

« Leo X remittit Federico de Comitibus ad annum quicquid pro sale solvere tenetur camerae apost. ratione *Signii*, *Vallismontonis*, *Lugnani*, *Montislanici Patricę*, *Proxedi*, *Rocchę Siccae* » in *Lib. divers.* Leonis X, fol. 205 in 1° et 70 in 2°.

1520, 7 luglio. Nell'atto di vendita di Montefortino fatta da Lucido Conti a Pompeo Colonna vescovo di Rieti, è indicato tra i confini: « castrum *dirutum Piuminariae* » (archivio Colonna, *Miscell.* II, A. 3, p. 436).

a. 1520, 23 settembre. Leone X conferma alla casa Conti i beni della provincia di Campagna, compresi *V.* etc. (archivio Santacroce, T. A. 4).

a. 1527, 18 febbraio. Paolo del fu Marco di Bello, oblato nel monastero di s. Maria in Selce di V., dona i suoi beni al priore di essa, nel coro (archivio di s. Scolastica, XXIV, 19; Federici, p. 293).

Quest'anno fu tristamente memorabile per l' invasione del Borbone, da cui questi castelli soffersero saccheggio.

a. 1537, 10 aprile. Il procuratore di Ortensia, figlia ed erede di Simeona di Francalancia di *Valmontone*, vende per 690 ducati una terra posta nel territorio di *Fluminaria* (archivio Santacroce, T. A. 4).

a. 1539, 13 febbraio. Il regio vicario in Roma condanna Arnolfo figlio di Giovanni de' Conti a restituire ad Oddolina vedova di Guido di Giordano il castello di « *Pluminaria turrim* et tenimentum quae occupaverat », e a pagare 100 libbre. I confini del detto castello sono indicati così: « castrum

Sacci – Collis Ferri – Signium – S. Hyppolitus – Pallianum » (archivio Santacroce, ivi).

a. 1547 e seg. Causa agitata da Mario Sforza duca di S. Fiora come marito di Fulvia Conti contro Gio. B. Conti e il breve di Paolo III, per *Valmontone* ed altri beni di Roma (archivio Santacroce, Q. n. 6).

a. 1548. Brevi di Paolo III che confermano l'adozione fatta da Gio. B. de' Conti di Federico conte di Santafiora nato dalla figlia Fulvia e da Mario di Santafiora (con che gli Sforza di Santafiora vennero in possesso del ducato di Segni, di *Valmontone*, etc.). Un sigillo di un pronipote di questo Mario come 2° duca di Segni fu edito dal Manni (*Sigilli*, XII, 1) il quale riferisce la genealogia di questo ramo.

a. 1549, 24 aprile. Lettera del Legato di Paolo III, che ordina al signore di *Valmontone* (Giovanni Battista Conti) accoglienza a Girolamo Gumtaro parafreniere pont. (archivio Santacroce, T. A. 4).

a. 1557, 8 agosto. Marcantonio Colonna, generale di S. M. il Re Filippo II nella Campagna, scrive dal *campo di Colleferro* ai comuni di Carpineto, Gorga e Montellanico che forniscano pane, vino e vettovaglie al campo sopra Segni, il che verrà pagato, ma sotto multa di 1000 ducati e della disgrazia di S. M. (archivio Colonna, II, C. D. I.).

a. 1559, 27 luglio. Battaglia di Segni. Marcantonio Colonna scrive al Duca d'Alba dall'*osteria di Segni*. Al 26 agosto, scrive al comune di Segni dal campo al *ponte del Sacco* (archivio Colonna, II, C. D. I.).

a. 1575. Francesco Sforza, figlio di Mario, come nipote dell'ultimo maschio di casa Conti, Gio. Battista, cioè figlio di sua figlia Fulvia, eredita i castelli di *V.* e di *P.* dal testamento dell'avo dell'11 gennaio 1574.

a. 1594, 6 marzo. L'A. C. Camillo Borghese fa un monitorio contro gli usurpatori dei beni di s. Maria in Selce di V. (archivio di s. Scol. XXIV, 20; Federici, p. 316).

a. 1596. Il Duca Camillo Conti vende Rocca Massima e *Colleferro* al Card. Salviati per 20 000 scudi (Causa Rotale coram Coccini, *Signina castrorum* del 1623, in archivio di Stato, archivio Camerale, *Nobiltà e Feudi*, n. 14).

a. 1605, 12 marzo. Memoria del rinnovamento della chiesa di s. Maria in Selce di V. per opera dell'abadia Sublacense (arch. di s. Scol. XXIV, 20 *bis*; Federici, p. 321).

a. 1634. Mario Sforza vende a Taddeo Barberini il castello di *V.* e di *P.* per 427 500 scudi (Nibby III, 375).

a. 1651, 29 aprile. Il Card. Francesco Barberini vende *Valmontone*, *Lugnano*, *Montelanico* e *Pimpinara* al principe Camillo Pamphili per 687 298 scudi (Nibby cit.).

a. 1711, 6 febbraio. Monitorio dell'A. C. Carlo Cerri al vescovo di Segni a non occupare i beni di s. Maria in Selce di V. per la erezione di un seminario (archivio di s. Scol. XXIV, 21; Federici, p. 339).

a. 1804, 7 settembre. Il Duca Salviati vende *Colleferro* con la giurisdizione al Duca Lante Della Rovere (atti Simonetti, archivio di Stato cit.). Il Nicolai perciò nel 1803 stampava che *C.* apparteneva ancora al Salviati (*Mem.* etc. I, p. 229).

È dovere, dopo le descrizioni di questa cospicua terra date dal Marocco, dal Nibby, dal Bertarelli, essere alquanto diffuso e preciso, per mantenersi fedeli alla promessa fatta nella prefazione al nostro lavoro. Imperocchè si tratta di un luogo, che non ha avuto la fortuna di un illustratore zelante, e deve quindi essere attentamente osservato. Come fidarsi infatti del Nibby, il quale asserisce che Valmontone si trova tra le due sorgenti del fiume *Sacco*, prendendo i fossi per vene d'acqua; che le torri del recinto sono quadrangolari, mentre sono rotonde; un S. Antonio abate con testa calva, autenticato dal sottoposto *tau*, l'ha preso per un *eterno padre*; le case del secolo decimoterzo chiama di costruzione *saracinesca*? (pag. 370, 76, 77). Ciò che ho trovato di età antica in *Valmontone* sottopongo

ai lettori appiè di pagina; osservando che si tratta di cose trovate presso la via Labicana, parte al *colle de' Quadri* e parte alla *Cavalla* (1).

Resta pertanto a descriversi in questo luogo quanto spetta al medio evo. Avviandoci a *Valmontone* dall'accesso principale, ch'è quello detto del *molino Doria* o di *S. Giovanni*, soffermiamoci alquanto. Questo moderno stabilimento, nel quale l'arte meccanica, nell'applicazione del vapore alla macinazione del frumento, fornisce aiuto all'industria agricola dei circostanti paesi, ci offre il più ragguardevole oggetto odierno del paese. Ora questo molino, per una singolare coincidenza, sta addossato alla collina, sulla quale sorgeva ed esiste tuttora il più antico monumento Valmontonese del medio evo, il convento colla chiesa di s. Angelo una volta dedicata a s. Zosimo. Il portico del convento e della chiesa è formato da due colonne di pietra ottagone

(1) L'accesso antico di Valmontone, corrisponde precisamente al numero civico moderno 9 A della via detta *carrara*, nome che ricorda appunto l'antica strada. Per vedere e questa e la porta suddetta, meglio che dalla strada si deve entrare nella casa del sig. Marchetti, il quale ha convertito un letamaio sottoposto alla propria abitazione, in un ameno giardinetto, in fondo al quale egli mostra volentieri l'antico arco curvilineo della porta, formato con grandi tufi quadrati, e la strada, ora peraltro ricoperta da due metri di terra vegetale, fiancheggiata dalla roccia. Il taglio di questa rupe, la bellezza della porta, la posizione del luogo, rendono quest'osservazione abbastanza gradita. Il proprietario possiede due piccoli busti imperiali di marmo africano, con teste barbate di marmo bianco, una bella testa marmorea femminile ornata sui capelli di una *stefane*, e un profilo di donna in rilievo su medaglione ovale marmoreo. Degli scavi fatti dal Ludovichetti riferì già il Guattani (*Mem. Encicl.* VII, p. 80). Negli atti del Camerlengato all'archivio di Stato in Roma trovansi notizie di monete scoperte, di una statua e di una via antica (nn. 792, 842, 1528, 1704, 2223). Le lapidi di Valmontone sono pubblicate nel *C. I. L.* XIV, ai nn. 2987, 3009, 3317, 3324, 3330 (il cippo di *Buticeius*, già nel mercato, ed ora nella sagrestia del Gonfalone), 3399, 3416, 3418 e i bolli al n. 4091.

coronate da capitelli accennanti al corinzio, ma semplici e schiacciati, lavoro del secolo decimoterzo. La chiesa è tutta rimodernata. Il convento serve di alloggio ai soldati; ed io non vi ho trovato di medievale che questa lapiduccia murata nel pilastro prossimo alla scala, nel primo piano:

EX·BVLLA·VITAE·PEREN
NICOLAI·PP·DAT·VII
IVL·MCCLXXXX·COLLIGI
TVR·QVOD·FF·MINORES
HIC·MORABNR·ANTE·D·ANN;

Se ne ricava che Nicolò IV, nella bolla *Vitae perennis* dei 7 luglio 1290 attesta aver quivi dimorato i frati minori prima di quell'anno, cioè antecedentemente. Discendiamo da questa collina ed ascendiamo a *Valmontone*. A sinistra ci si offre una piccola chiesa detta anticamente *delle Grazie*, ovvero di *s. Antonio*, perchè, come ho già sopra notato, fu dei monaci Antoniani. L'esterno consiste in una costruzione propria del secolo undecimo, con porta di facciata, ed altra laterale, ambedue murate, del secolo decimoterzo, sormontate da un archetto tondo sporgente. La porta della facciata contiene un importante affresco, in parte rovinato, che rappresenta S. Antonio abate. Sui peducci dell'archetto delle dette porte è scolpito il *tau* degli Antoniani. In alto esiste anche una fenestrella coronata dal solito archetto sostenuto da colonnette, delle quali non rimangono che i capitelli e le basi.

Entrando nel paese noi possiamo tenere due strade, passare cioè per *porta Napoletana*, ovvero per *porta Romana*. Nel primo caso ci troviamo nel *corso Garibaldi*, che ci presenta i più singolari avanzi del medio evo. Quivi doveva essere concentrata la più ragguardevole parte della popolazione in quell'età. Il viaggiatore non lasci senza attenta osservazione quel punto largo della via, ove sorgeva un tempo una chiesa di *s. Leonardo*, convertita in una casa moderna. Quivi esistono a destra, per chi sale, tre bellissime fenestre

ghibelline di pietra locale con archetti acuti sfrondati e con colonnine ornate di capitelli corinzi l'uno diverso dall'altro. A sinistra si veggono le severe fenestre guelfe crociate della casa avversaria. Poco più oltre, al numero civico 8, a destra è un' altra fenestra ghibellina con archetto tondo. Al numero 42 ve n' è un' altra guelfa. Ma la più splendida è quella tutta marmorea, posta sopra al numero 36, che consiste in un arco acuto sfrondato incassato in un altro acuto semplice inquadrato entro cornice rettilinea tutta intagliata, con due scudi francesi nei vani superiori, e coronata da due rosette all'estremità superiore. Entrando per la porta Romana percorreremo la *via carrara*, e vedremo prima l'arco della porta, semi-acuto, e poi presso la casa Marchetti, additata in nota come quella in cui si ravvisa l'antica porta, il sito della chiesa medievale di *s. Andrea*, nominata già nelle memorie diplomatiche, ed ora convertita in *osteria del Conte*; ma che ha lasciato il suo nome al vicolo adiacente. Giunti che saremo sulla sommità di *Valmontone*, ammireremo il sontuoso palazzo Pamphili, uno dei più grandiosi monumenti principeschi moderni della nostra provincia. A d. Camillo Pamphili costò scudi 600 000, somma immensa nel secolo decimosettimo; eppure non è finito, come si può vedere dalle morse del muro presso la chiesa collegiata, alla quale sembra aver voluto il principe stesso dar la preferenza nella costruzione. Nell' oratorio del Gonfalone si vede un presepio in pittura su tela con la firma D, che si attribuisce al Dughet (Gaspare Poussin).

Sulla sommità del paese abbiamo notato due sole cose del medio evo, cioè la custodia degli olii santi, ch' è nella Collegiata, la quale sembra del secolo decimoquinto ed è ornata col noto partito dei pilastrini e degli angeletti, ed ha nella sagrestia una Madonna del Pinturicchio; e la casa Aequaroli nella prossima *via dell' Oratorio*, la quale conserva le mura del secolo decimoterzo, ed alcune fenestre marmoree rettilinee.

Non conoscesi lo statuto comunale di *Valmontone,* ma soltanto alcune disposizioni di *danni dati* ecc., di età recente (1818 e seg. nel R. archivio di Stato in Roma, t. 115). Sembra che si governasse con gli statuti di Roma, poichè vengono spesso nominati negli atti, che si conservano nel pubblico archivio. Il più antico atto dell'archivio notarile è del 1527; ciò che indica essere stato disperso in occasione della nota invasione Borbonica di quell'anno.

Pimpinara, così detto da *Fluminara* castello del medio evo sul fiume Sacco, che serviva di guardia al confine tra il Lazio e la provincia di Campagna. Fu fabbricato dai conti di Valmontone circa il *mille*, sul sito dell'antica *Sacriportus* villaggio latino ascritto alla tribù Fabia, celebre per la battaglia di 150 000 combattenti tra Silla e il figlio di Mario, il quale vinto si rifugiò a Preneste, ove morì. La chiesa fu detta di santa Maria. Nel 1266 fu donato dai Conti a Gregorio Frangipani. Nel 1300 fu restituito a Giovanni Conti, quello che possedeva la *tor de' Conti* a Roma. Nel 1520 era già abbandonato. Nel 1547 Fulvia Conti lo portò in dote a Mario Sforza duca di Santa Fiora, poi dagli Sforza è passato per eredità ai Pamphili; ed al presente è dei Doria-Pamphili.

Il castello è splendido come tipo del secolo XIII, ma edificato sopra un piano anteriore di almeno 200 anni. Alta torre spaccata in un lato; recinto forte, chiesa interna, come nei castelli di *Borghetto* del Lazio e di *Capodibove*; baluardi, tutto vi si riconosce. È opera del 1210, di Riccardo conte di Sora e di Valmontone. Crediamo utile a chi si diletta di questi studi la pianta di questo, che può dirsi il più bel castello medievale dei dintorni di Roma, rilevata dall'egregio sig. Gino Ferrari che ce ne ha favorito una copia ed un cenno descrittivo che qui riferisco.

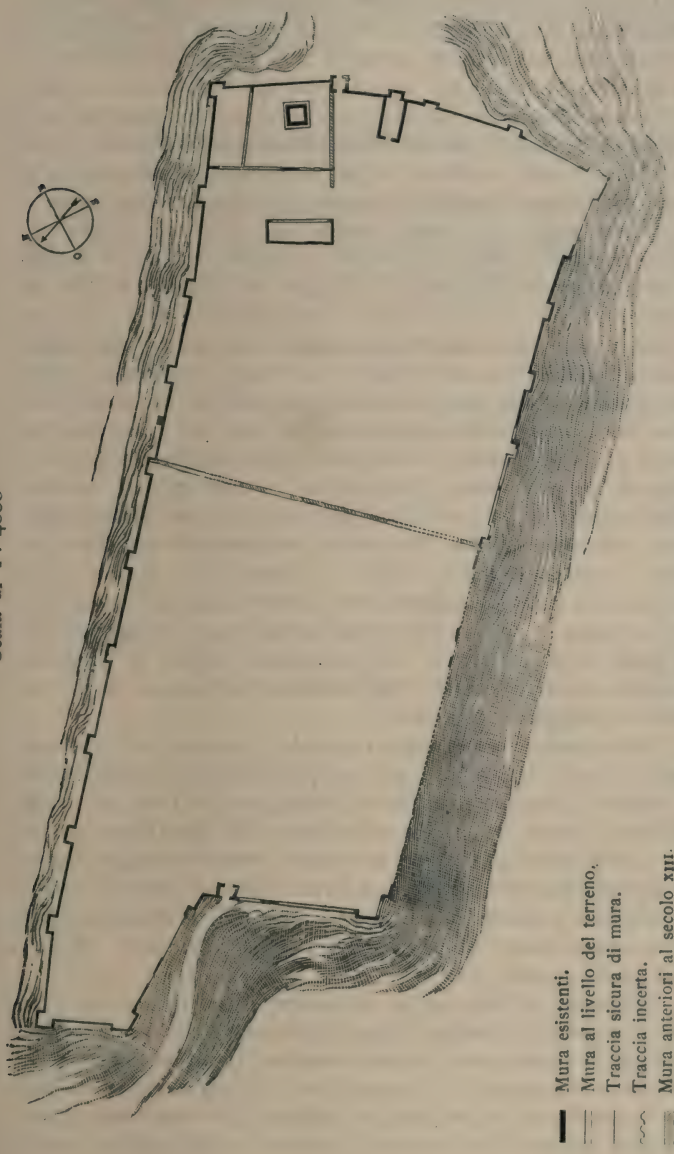

CASTELLO DI PIMPINARA.

GINO FERRARI dis. - 1903.

La torre e le mura del castello, che coronano il ciglio dell'altura dominante la valle del Sacco, si debbono attribuire ai primi anni del XIII secolo, quando Riccardo conte di Sora attese ad assicurare alla sua famiglia il possesso dei beni ricevuti dal Pontefice suo fratello. Il « Castrum Fluminariae » di cui si fa menzione nel documento del 1208 relativo all' investitura dei nuovi feudi, come pure in documenti anteriori del XII secolo, si riferisce ad un castello preesistente che per gli avanzi che ancora rimangono possiamo ritenere sorto nel secolo XI sullo stesso luogo, ed al quale appartiene il muro che abbattuto al livello del terreno, divide in due parti il recinto del nuovo castello, e l'altro adoperato in parte a racchiudere il cassero dal lato sud-ovest.

Libero da ogni avanzo di tempi anteriori, il nuovo tracciato potè svolgersi secondo i sistemi difensivi del tempo, occupando tutta la parte più elevata dell'altura, seguendo, per quanto era conciliabile colla natura del luogo, la forma rettangolare. La parte più conservata della cinta è quella di nord-est a differenza di quella opposta quasi del tutto scomparsa per i franamenti della collina. Le torri, prive di feritoie e salienti appena m. 1.60, servivano più al rinforzo che al fiancheggiamento delle deboli cortine. Due sono le porte per cui si accedeva nel recinto, entrambe aperte al piede di una torre chiusa da tutti i lati e formante alla gola una seconda porta. Presso quella di sud-est è situata la chiesa di cui non rimane che l'abside con le custodie in qualche parte ancora dipinte, la torre attigua era adibita a campanile. Avanzando ci si presenta un vasto fabbricato rettangolare di una sola stanza ove alloggiava il presidio.

Una seconda cinta di mura racchiude il cassero con l'alta torre posta a guardia della porta e del lato più debole della cinta. In esso era situato il palazzo di cui non ci rimangono che i due lati sul filo delle mura esterne, col camino nel saliente della torre d'angolo e una piccola porta protetta da uno stretto recinto, verso la campagna. Questa che era nascosta nel fianco di una torre fungeva da porta di servizio pel personale a guardia del castello, ed in guerra, di sicurezza per introdurre direttamente nel palazzo viveri, uomini, munizioni od altro, senza aprire le porte principali.

Dall'esame del lato sud-est del cassero si può ritenere che il palazzo fu aggiunto in tempo di poco posteriore alla costruzione della cinta che in questo tratto ancora conserva la sua merlatura guelfa riempita da costruzioni della seconda metà del XIII secolo su cui poggiano sovrelevazioni appartenenti al secolo XV che rappresenta il terzo ed ultimo periodo in cui si attese a risarcire in più parti la cinta ed

il palazzo. Allo stesso tempo appartengono anche il torrione del lato nord-est aggiunto tra le due torri primitive ed i modiglioni per la difesa piombante della torre maestra.

E con questa interessante illustrazione poniamo termine alla storia della via Labicana.

Colleferro è del secolo XIV. Fu dei Conti stessi; e fu nel 1480 incamerato dal Papa. Ha mutato aspetto in causa di ristauri posteriori, ed è meno interessante dell'altro. Appartiene alla giurisdizione amministrativa del comune di Roma, insieme con il terreno annesso, che ha una superficie di ettari 1182.

G. TOMASSETTI.

(Continua).

REGESTO
DELL'ABBAZIA DI SANT'ALESSIO
ALL' AVENTINO

Continuazione; vedi vol. XXVII, p. 351

XXIV.

1202.

Bono Infante ed Egidio .... vendono sette rubbia di terra da seminare nel luogo « Luzano », territorio di Albano, alla chiesa di S. Maria Rotonda per 31 lire di provisini del Senato.

Dal *Reg. di Sant'Alessio*, to. 2°, all' anno citato. Il doc. è in copia dell' a. 1259.

In nomine Domini. Anno a nativitate Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo nono, [.... (1) po]ntificatus domini [Alexandri] IIII pape, indictione [secunda], hoc infrascriptum instrumentum pub[licum exemplatum est, cuius tenor talis] est. In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo secundo, anno vero . . . [pontificatus Inno]centii (a) ter[tii] pape, ind[ictione] quinta. [Bonus I]nfans et Egi[dius] [. . . . . i]nsimul et pariter hac presenti die in presentia domini Petri Iohannis Sassonis da[tivi iudicis] . . . . . [renuntiante]s adiutorium et omne ius dotis, donationis, pignoris seu ypothece quod in subscripta . . . . . [prae]sentibus quoque et consentientibus .... [P]etro de .... re et ... Man ... pro ..... pro dic . .

(a) *R* ... rentii

(1) L'anno suddetto può convenire tanto al quinto quanto al sesto anno del pontificato, essendo stato Alessandro IV eletto papa il 12 decembre 1254.

. . . . modo aliquo in tempore habere posset tam ad agendum, quam ad excipiendum, propria et spontanea mea bona voluntate, presente etiam et consentiente in hoc nobis Romana Iohannis Romani . . . . u . . . . . s . . . . . dicto Bono Infanti, veluti apparet in cartula sui pignoris, damus, cedimus, vendimus et publice investientes tradimus vobis domino Victorino Dei gratia archipresbytero Sancte Marie Rotunde [de Albano] . . . . Iohanni episcopi, presbitero Petro, presbitero Iohanni, Henrico et Petro Tadei clericis eiusdem ecclesie pro ipsa ecclesia et pro utilitate ipsius ecclesiae Sancte Marie Rotunde vestrisque successoribus ad veram hereditatem in [perpetuum,] . . . . . [Idest] terram nostram que est septem rubli terre sementis, plus vel minus, cum introitu et exitu suo et omnibus suis pertinentiis et utilitatibus, positam in territorio Albanensi, in loco qui vocatur Luza[no, i]nter hos fines: [a .I. latere] tenet monasterium Sancti Pauli, a .II. tenet Iohannes Nicolai Bobonis de Muzo, a .III. ecclesia vestra Sancte Marie Rotunde, a .IIII. . . . . ulus Albanensis pro .XXXI. libris bonorum provisinorum Senatus . . . . . olvitis(a) pro toto pretio, et si plus [valuerit, dona]t[ione] inter vivos donamus et concedimus vobis pro ipsa ecclesia vestra. De quibus dictis .XXXI. libris provisinorum Senatus remanent apud vos .VIIII. libre provisinorum Senatus . . . . . Romani maiesecata et escultata terra, legitima interposita stipulatione ab utraque parte tam de restitutione dicte terre ad iam dictam ecclesiam, quam de solutione dictarum .VIIII. librarum provisinorum . . . . . Romanum, sicud dictum est, maiesecata et scultata dicta terra, et de quibus dictis .XXXI. libris bene nos quietos vocamus coram dicto iudice et scriniario et subscriptis testibus ad hoc s[pecialiter vocatis et rogatis. Insuper dona]mus et refutamus nullo in tempore exceptionem non numerate pecunie dicti pretii opponere. Et quia in . . . . . dictis .XXXI. libris, nobis de mandato dicti iudicis datis [et] so[lutis] . . . . [ab] hodierna die in antea licentiam et potestatem habeatis dictam terram introeundi, utendi, fruendi, possidendi . . . . vendendi, donandi . . . . concedendi vel quicquid exinde facere sive [peragere volueritis, in] vestra vestrisque successoribus perpetuo sit potestate. Insuper damus, cedimus et mandamus vobis domino Victorio archipresbitero [ec]clesie Sancte Marie Rotunde et Rencio yconi[mo] ipsius ecclesie, pro ipsa ecclesia vestrisque successoribus, omne ius et omnem actionem personalem et in rem sive ypothecariam tam ad ag[endum quam] etiam ad excipiendum quod quam . . . . . in d . . . . [c]um omnibus suis pertinentiis habemus et adversus quamcumque personam eius respectu, quoque modo, habere possemus,

(a) *l.* [s]olutis

nullo iure nobis reservato. Et insuper promictimus vobis pro iam dicta [vestra] ecclesia [quod iam] dictam terram nemini dedimus nec concessimus, non pigno[ra]vimus nec vendidimus, neque ullo modo alienavimus nisi praedicto Romano Iohannis Romani, quem vos scitis et . . . . vobis et dicte . . . . . venditioni officiat; et si occasione nostre concessionis a[licui] persone facte aliquod dampnum vel expensas vos vel [successores vestri aliquo] tempore habueritis, omne dampnum et omnes ex[pensas,] nomine bone recolte, vobis et dicte ecclesie reddere et sol[vere] pro[mictimus.] Ad hec nos dictus Bonus Infans et [Egidius] . . . . tam pro nobis quam nostris heredibus vel successoribus, [sacramento] corpor[aliter] prestito, iuravimus sine fraude et promictimus vobis pro [dicta ecclesia et nomine] dicte ecclesie vestrisque successoribus hanc venditionem et [omnia que dicta sunt] perpetuo firm[a et rata] habere [et tenere] et contra ea [nullo modo] venire, set defendere ab omni homine, [omni in tem]pore, si opus [et ne]cesse fuerit. Quod si non fecerimus aut [non] potuerimus, conponemus vobis et dicte ecclesie totum dictum pretium duplum, et soluta pena, hec cartula firma permaneat. [Qu]am scribere rogavimus Crescentium sancte [Romane Ecclesie] scriniarium, in mense et indictione [suprascriptis.] Novissime autem ego predictus Bonus Infans fideiubeo et plegium [do et, nomine bone re]colte, promicto vobis domino Victorio archipresbitero dicte ecclesie Sancte Marie Rotunde et Rencio yconomo omnibus clericis pre[dicte ecclesie] et (a) pro ipsa ecclesia vestrisque successoribus perpetuo, quod si per dictum Egidium am[odo in antea] de dicta terra aliquod dampnum vel expensas habueritis aliquo in tempore, omne dampnum et omnes expensas [vobis et] dicte ecclesie, nomine bone recolte, reddere et solvere promicto, et ego tam pro me pen . . . . totum dampnum et expensas duplas.

Iohannes Berardi testis.
Marianus de Pastinis testis.
Petrus Iohannis Bone testis.
Leonardus Iohannis . . . . [testis].
Laurentius Iohannis Mona . . . . testis.
. . . . . s de Pastinis testis.

Ego Crescentius, sancte Romane Ecclesie scriniarius, scripsi et [com]plevi.

Ego Bartholomeus Mathei, Dei gratia, sancte Romane Ecclesie scriniarius sicut inveni in supradicto publico instrumento, nichil addito vel diminuto, fideliter scripsi et exemplatus sum.

(a) *R* el

XXV.

1205, aprile.

Riscatto della torre di S. Eufemia (colle appartenenze e il dritto di pesca), vicina al lago Turno, nel territorio d'Albano, già data in pegno, sborsando il monastero, per il riscatto, le 139 lire (« libre ») di provisini già avute a prestito. « ✠ . . . Filippus scriniarius sancte Romane Ecclesie ».

In Nerini, op. cit. pp. 417-8, App. n. xx; *Reg. di Sant'Alessio*, to. 2°, col testo completamente trascritto.

Varianti del testo: *N p. 417, r. 8* quod vel quam *R* que v. q. *N r. 9* habui et habere potui *R* habui vel h. p. *N r. quart' ultimo*, tres libras provisinorum Senatus *R* t. l. p. de flore *N p. 418, r. 6* Iohannes de Spo . . . a *R* Iohannes de Spole . . .

XXVI.

1205, agosto 28.

Testamento nuncupativo di Giovanni Benone che istituisce eredi i suoi figli Pietro e Scotta, e fa due parti delle case che possedeva « in Marmorata » (poi pervenute in proprietà del monastero) per la nepote Guerreria e Andrea figlio naturale. Pena una libbra d' oro. « Iohannes scrinia-« rius sancte Romane Ecclesie ».

In Nerini, op. cit. pp. 414-6, App. n. xix; *Reg. di Sant'Alessio*, to. 2°, doc. xviii.

Varianti: *N p. 414-15* Augusti die .xxviii. *R* A. d. vigesimaseptima *N p. 416, r. 15* Testamentum precipi haberi firmum *R* T. praecipio habere f.

XXVII.

1208.

Astaldo « de Astaldo » ipoteca a sua moglie Maria metà di una pezza di terra da semina e alcune case « in Mar-« morata » (che poi vennero in proprietà del monastero) per quaranta lire di provisini del Senato. « Deustebenedicat Dei « gratia sancte Romane Ecclesie scriniarius ».

In Nerini, op. cit. pp. 418-20, App. n. xxi; *Reg. di Sant'Alessio*, to. 2°, all'anno citato.

Varianti: *N p. 419, r. 2-3* ..... Instrumentum *R* et instrumentum *N r. 20* quatraginta *R* quadraginta *N r. 21* tempore contrac.. matrimonii *R* t. contracti m.

XXVIII.

[1212], giugno 1.

Bolla d' Innocenzo III, che conferma la proprietà delle vigne sull'Aventino all' abbate Angelo e al convento di S. Alessio, contesagli dalla chiesa di S. Prisca. *Inc.* « Co- « ram dilecto filio ». Datum Laterani, idibus iunii, pontif. a. 15°.

In Migne, *P. L.* CCXVI, 643; e nel Regesto Vaticano n. 8, f. c.III, epist. 124

XXIX.

1217, giugno 3.

Bolla d' Onorio III, che prende sotto la sua protezione la chiesa dei Ss. Bonifazio ed Alessio, e le conferma tutti i beni di cui è legittimamente in possesso, di molti dei quali fa l' enumerazione ed indica il luogo preciso.

In Nerini, op. cit. pp. 224-37, però senza note cronologiche; *Reg. di Sant'Alessio*, t. 2°, all' anno 1219. Cf. Potthast, n. 5505, che non conosce altra fonte del doc. che il Nerini. Le note cronologiche in *R* furono aggiunte dipoi da mano diversa da quella che trascrisse il documento, probabilmente dopo la pubblicazione del Nerini.

[Honorius episcopus, servus servorum Dei,] dilectis filiis Angelo abbati et monachis S. Alexii, eorumque fratribus tam presentibus quam futuris canonice substituendis in perpetuum, [salutem et apostolicam benedictionem]. Cum universis per orbem constitutis ecclesiis debitores ex apostolice Sedis auctoritate et benivolentia existamus; illis tamen ecclesiis, que in urbe Roma constitute sunt, propensiori nos convenit caritatis studio imminere. Eapropter, dilecti in Christo filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus; et prefatam Ss. Christi (a) martiris Bonifatii atque confessoris Alexii ecclesiam, in qua divino mancipati estis obsequio, ad exemplar felicis recordationis predecessorum nostrorum Romanorum Pontificum, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et presentis scripti privilegio communimus, statuentes, ut quascunque possessiones, quecunque bona eadem ecclesia inpresentia-

(a) *N* Cristi

rum iuste et canonice possidet in concessione pontificum, sive largitione regum vel principum, oblatione fidelium, aut in futurum aliis iustis modis. prestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: Ortos circa monasterium, cum claustris et pertinentiis suis ante dictum monasterium. Palatium Eufimiani (a) cum edificiis et terra circa se, sicut incipitur a dicto monasterio et exinde per viam publicam descendit in stratam, que vadit ad portam S. Pauli iuxta Testatium, et revolvente manu sinistra super ecclesiam Sancti Nicolai de Aqua Salvia, et exinde ascendit ante ecclesiam Sancte Prisce, et exinde per viam, que exit in aliam viam publicam, que vadit ad dictum monasterium iuxta ecclesiam Sancte Sabine. Domos cum griptis et casalinis sub monasterio, ubi dicitur Marmorata, ex utraque parte vie piscarias quinque in flumine Tiberis. Terram cum griptis et parietibus in Ortis Publicis. Extra portam S. Pauli pedicam terre que vocatur Penna, in strata S. Pauli usque ad flumen Tiberis, et a muris Urbis usque ad vineas iuris S. Pauli. Octo petias vinearum cum ortis in Castaniola, et loco ad molendinum construendum in rivo Castaniole. Ecclesiam Sancte Pacis, cum terra circa se usque ad vineas Castaniole. Terram in monte de Dracone. Vineas cum ortis et arboribus in Ortis Prefectis, et in Bivario extra portam Appiam. Turrem cum domibus, vineis, ortis, canapinis in loco, qui vocatur Ciminuli. Duas pedicas terre in Piliotti vel Cicomola. Tres pedicas terre in Squizanello iuxta viam Ardeatinam, ab aliis lateribus rivis circumdantur, ubi dicitur Curia de Calvisavis. Turrim cum vineis, ortis, canapinis, silvis in Falconiano. Ecclesiam S. Eufemie cum turre, domibus, ortis, vineis, canapinis, terris, simul cum lacu Turno. Vineales cum arboribus et terris in Albano et in Aricia. Terram in Valerano. Castellum, quod dicitur Verposa vel Nave, cum ecclesiis, domibus, hominibus, terris, vineis, ortis, canapinis, silvis cesis, et pertinentiis suis. Castrum Pontis Decimi cum omnibus suis pertinentiis et tenimentis. Campilanum, Miccinam et Cornu Cervinum, et terras et silvas, cum cesis ad pontem Terzola. Totum tenimentum quod dicitur Prata de Pistilierio, iuxta rivum Pretasium. Totum quod vestro monasterio pertinet in Asturia et in insula Asturie, cum piscationibus, venationibus, naufragiis. Terras cum silvis in Tordarolo et Septem Pregio, fundum Ponpegii iuxta tenimentum Cripte Ferrate. Terram in Favarolo cum pertinentiis suis. Quatuor pedicas terre cum prato et griptis in Centum Cellis, a strata nova Tusculana usque ad stratam antiquam Tusculanam. Extra portam Lavicanam vel Maiorem totum

(a) *R* Eufemiani

tenimentum, quod vocatur Tabernulo, iuxta formam . . . et vassaria, et iusta viam, que venit inter cancellatam veterem et novam, et iuxta stratam Lavicanam; quod tenimentum per vestrum monasterium tenet basilica Lateranensis. Extra portam S. Iohannis vineam in monte Honorii. Castrum Morori, et castrum Sorbi (a), cum omnibus eorum utilitatibus, pertinentiis, possessionibus, territorio, collinis. Canapariam cum orto et pertinentiis suis. Turrem, que fuit Maximi, positam in monte post Sanctum Georgium, cum domibus et casarinis ibidem. Vineas et domos in castro Cesano. Domos et castrum infra Urbem. Octo partes filasalium in campo Ostiensi in pedica Canaparie, et sex partes in Campo Maiore in arola de Ticeli ex parte trans Tiberim. Tres pedicas terre ad monumentum Prezatum cum ipso monumento, in strata antiqua Albani. Porro haec et universa, que ad eandem ecclesiam pertinere noscuntur, vobis, et per vos ecclesie vestre auctoritate apostolica concedimus, et presentis (b) scripti robore confirmamus. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat prefatam ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet fatigationibus vexare et fatigare; sed illibata omnia et integra conserventur eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, et usibus omnimodis profutura, salva Sedis apostolice auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostram constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove conmonita, nisi presumptionem suam digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine dicti Domini redemptoris nostri Iesu Christi alienus fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iura sua servantibus, sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum iudicem (c) premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen.

Datum Rome apud S. Petrum, .III. nonas iunii, pontificatus nostri anno secundo (1).

(a) *R* Corbi (b) *N* presentibus (c) *N* iudicium

(1) La frase « Datum - secundo » fu aggiunta dipoi da un postillatore. Parimente, a tergo dell' ultima pagina della copia, leggesi di carattere del XVIII sec., come la nota antecedente: « Ex archivo « S. Alexii de Urbe ».

XXX.

1218, giugno 2.

Bolla di Onorio III al monastero de' Ss. Bonifazio ed Alessio, nella quale, menzionata la consacrazione della chiesa di S. Alessio, si elargisce l'indulgenza di 40 giorni a chi la visiterà devotamente nell'anniversario della consacrazione. *Inc.* « Inestimabilis divine dignatio ». Datum Rome apud Sanctum Petrum, pontif. a. 2°.

In Nerini, op. cit. pp. 213-5; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°. Potthast, n. 5829.
Varianti: *N p. 214, r. 8* Bonifatii *R* Bonifacii *N r. 15* accesimus *R* accessimus

XXXI.

[1218].

L'abbate del monastero dei Ss. Bonifazio ed Alessio fa noto ai fedeli di aver rinvenuto (nel maggio del 1217, a. 1° del pontificato di Onorio III, indiz. v), in una cripta sotto l'altare maggiore, i corpi dei due santi, nel luogo della chiesa rivelato al monaco Tommaso da una visione divina. Descrive la solenne consacrazione della chiesa il terzo giorno dopo la domenica delle Palme dell'anno 1217 (21 marzo); e fa menzione dei 40 giorni d'indulgenza concessi (il 2 giugno) a chi visiterà la chiesa nell'anniversario della consacrazione (cf. il doc. precedente).

In Nerini, op. cit. pp. 205-9 e 212-3.

XXXII.

1224, agosto 12.

Il monastero, seguendo il giudizio arbitrale di Romano « de Morico », loca per 19 anni (locazione da rinnovarsi in perpetuo) alla chiesa di S. Maria « de Aventino » una pezza di vigna nel Testaccio, che Angelo di Raniero aveva lasciato, in testamento, al monastero, per la somma di

20 soldi di provisini del Senato e la pensione annua di quattro provisini del Senato. « Petrus Bonegentis Dei gratia « sancte Romane Ecclesie scriniarius ».

In Nerini, op. cit. pp. 420–22, App. n. xxii; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°. Il testo del *Reg. di S. Alessio* è più completo di quello del Nerini, che però ne pubblica la parte sostanziale.

Varianti: *N p. 420, r. 5* Bonifatii *R* Bonifacii *N p. 421, r. 4* per te Domino Guiscardo *R* pro te D. G. *N r. 11* a nobis per locationem *R* a vobis p. l.

XXXIII.

1224, settembre 23.

Il monastero investe Pietro Frangipane, figlio di Manuele Frangipane, del castello di « Veperosa, in maritimis », del castello di Ponte Decimo, e dei dritti che aveva nelle tenute del castello di S. Pietro in Formis e nei prati « Pistilgeriis », per la somma di 850 lire (« libre ») di provisini del Senato, oltre l'annua pensione di 10 soldi provisini. « Petrus, Dei gratia, sancte Romane Ecclesie « scrinarius ».

In Nerini, op. cit. pp. 422–7, App. n. xxiii; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°, col testo completo, dove, nella corroborazione, si legge il passo seguente, non riprodotto dal Nerini: « et promittimus vobis nomine pleiariae dare vobis, sive successoribus vestris omnia instru« menta, et privilegia de omnibus supradictis rebus, et tenutis pertinentia, et si qua per tem« pora tam nos, quam successores nostri invenire potuerimus, vobis et successoribus vestris « deliberabimus ».

Varianti: *N rr. 1–2* Anno Dominice Incarnationis millesimo ducentesimo . . . . *R* A. D. I. m. ducentesimo vigesimo quinto *N p. 423, r. 6* scorpetis *R* scopetis *N p. 425, r. 3 e 11–12* Item et locamus *R* Item locamus *N r. quint'ultimo* hinc ad centum decem annos *R* hinc ad decem a.

XXXIV.

1229, settembre 20.

Il monastero di S. Alessio loca, per due generazioni, a Giacomo Graziano e Fiorenzo di Scro[fano] la terza parte del tenimento « in Merulano », tenuta di Scrofano, per 16 soldi di buoni provisini del Senato e la pensione annua di sei provisini e mezzo.

Reg. di S. Alessio, t. 2°. Da una copia dell'a. 1276.

In nomine Domini. Hoc est exemplum cuiusdam instrumenti, cuius tenor est talis. In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo vigesimonono, ann[o vero] .III. pontificatus domini Gregorii noni pape, indictione .III., mensis septenbris die .XX. Ego quidem dompnus [Nicolaus] abbas venerabilis monasterii [Sanctorum] Bonifatii et Alexii de monte Aventini hac die una cum fratribus meis monachis eiusdem monasterii scilicet dompno Nicolao yconomo presbytero ..... dompno Gregorio ..... Henrico, nostra bona voluntate, pro dicto monasterio locamus et concedimus vobis Iacobo Gratiano et Florentio de Scro[fano], unicuique vestrum pro medietate, vita vestra et vestrorum legitimorum filiorum et filiarum, nepotum et neptum ex ipsis legitimis filiis vestris [procreatorum] tantum, idest tertiam partem totius tenimenti terrarum cultarum et incultarum, vinealium, silvarum, scurpeti, vallium et collium cum introy[tibus et] exitibus suis et omni sua pertinentia, iuncta pro indivisa cum aliis duabus partibus vestris, et posita in Merulano, in tenimento Scrofani, sicut inter hos fines [supra]dictum tenimentum et aliud tenimentum, quod nostrum monasterium ibi habet, concluditur: a primo latere tenent Paczone ..... a .II. est terra Prefe[cti, a .III.] tenet Gregorius Malossus, a .IIII. est tenimentum Bellemontis, iuris Sancte Marie de Aventino, pro .XVI. sollis bonorum provisinorum Senatus, q[uos] pro hac locatione recipimus, de quibus nos bene quietos vocamus. Unde renunciamus exceptioni non solute et non numerate pecunie. [Et omni] anno, in festo sancti Bonifatii, reddatis dicto monasterio pro pensione .VI. bonos provisinos et dimidium, quam pensionem ipsi monasterio [tradatis et] adducatis. Nulli alii ecclesie vel pio loco seu potenti persone dictam locationem non vendatis, nec alio modo concedatis; [nec alii] persone prius vendatis quam nobis conminus .V. sollis provisinorum. Et si emere noluerimus vel non potuerimus, vendatis vel pignoretis hominibus ipsius ca[salis] qui nobis placeant sine malitia, et dando nobis prius ipsum conminus in venditione. Et si hominibus ipsius casalis vendere vel pignorare non potueri[tis], vendatis vel pignoretis alii persone, que nobis placeat sine malitia, dando nobis prius .V. sollos provisinorum in venditione pro conminu. Et si ..... nostro (a) ibi venerit, dictam pensionem ibi ei datis, et si tribuere nolueritis vel non potueritis, in termino trium (b) annorum preteritorum [dictam] pensionem nostro monasterio tribuatis et adducatis. Quod si non feceritis, hec cartula sit vacua, et dicta locatio dicto monasterio [revertatur]. Ad hobitum uniuscuiusque vestrum, de hoc quod pro animabus vestris dare debueritis, tertia pars dicto nostro monasterio deveniat. Mortuis [vero iam] dictis personis, predicta

(a) *Forse si deve supplire* Et si minister noster (b) *R* trum

terra cum omni sua melioratione dicto nostro monasterio reddeat; et si vos ab aliqua persona pro dicta locatione [tertie partis supradicti tenimenti] vocati fueritis in aliqua curia, vos pro vobis omnes expensas ipsius cause facietis. Nos similiter si vocati fuerimus, pro nobis et nostro m[onasterio] expensas fecerimus. Nos vero pro nobis et dicto monasterio et nostris successoribus, nomine pleiarie, promictimus vobis et vestris predictis legitimis filiis, [ne]poti[bus et neptibus] utriusque sexus hanc locationem et omnia que dicta sunt observare et de iure ab Ansedonia et suis heredibus et generaliter ab omni alia persona defende[re. Quod si non] fecerimus, dictos .XVI. sollos bonorum provisinorum Senatus vobis, nomine pleiarie, reddere promictimus, et ex tunc hec locatio vacua sit. Vos vero pro vobis [et pro] predictis legitimis filiis et filiabus vestris omnia predicta nobis et nostro monasterio observare et adimplere promictis(a). Si qua vero pars contra hec que dicta sunt venire voluerit, solvat alteri parti [fidem servanti, pene] nomine, dictam pecuniam duplam, et soluta pena hec cartula firma permaneat. Quam scri[bendam] rogavi Gregorium Landulfi, Dei gratia, sancte Romane Ecclesie scriniarium, mense et indictione suprascripta.

Benvenutus senes .....s testis.

Guido Iohannis Viterbii testis.

Baltholomeus (b) Mathei scriniarius testis.

Petrus Iacobi Sudi testis.

Ego Gregorius Landulfi, Dei gratia, sancte Romane Ecclesie scriniarius, complevi et absolvi.

Ego Leonardus Iacobi Rubei, sancte Romane Ecclesie notarius, sicut inveni in publico instrumento [rogato] per dictum Gregorium scriniarium, non vitiato, non cancellato, non raso nec aliqua su[i parte ab]olito seu vituperato, ita scripsi et fideliter exemplavi et ipso instrumento cum presen[ti] diligenter abscultato et lecto in presentia discreti viri domini presbyteri Guidonis Sancte Marie in Monticellis [Romane] Fraternitatis rectoris per ipsum rectorem et per subscriptos testes literarum eruditos et decreto et au[ctoritate] dicti rectoris publicavi, rogatu religiosi viri fratris Raynerici (c) prioris Sancti [Alexii] in anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo septuagesimosexto, indictione quinta, mensis novembris die nona, presentibus et abscultantibus Egidio clerico dicte ecclesie Sancte Marie, fratre Antonio canonico ..... io Octabiani scriniario, licterarum eruditis.

(a) *l.* promictitis (b) *l.* Bartholomeus (c) *l.* Raynerii

XXXV.

[1231], gennaio 25.

Bolla di Gregorio IX, che dà ai canonici Premostratensi l'abbazia di S. Alessio con tutte le sue appartenenze, togliendola ai Benedettini, che avevano bisogno di riforma. *Inc.* « Officii nostri credimus ». Datum Laterani, pontif. a. 4°.

In Nerini, op. cit. pp. 242-3; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°. I due testi concordano del tutto. Potthast, n. 8656.

XXXVI.

1235, febbraio 17.

L'abbate e il convento dei Ss. Bonifazio ed Alessio locano alcuni fondi a Graziano « de Scrophano » e ai suoi legittimi eredi, posti « in Merulano » nella tenuta di Scrofano, per 30 soldi di provisini del Senato e la pensione annua di 14 provisini; contratto da rinnovarsi ogni 19 anni sborsando cinque soldi di provisini del Senato. « Donadeus « Petri Rabiei Dei gratia sancte Romane Ecclesie [scrinia- « rius] ».

In Nerini, op. cit. pp. 427-8, App. n. xxiv; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°, all'anno 1235, col testo completo. Nel quale, al principio del documento, si leggono le parole seguenti, che mancano alla trascrizione del Nerini: « . . . st (Hoc est) exemplum cuiusdam publici « instrumenti, cuius tenor talis est ». La parte del documento omessa dal Nerini si legge per intero nel *Registro*, che ci fa sapere il vero nome del rogatario della copia: « Leonardus Iacobi « Rubei sancte Romane Ecclesie notarius », che rogò l'atto nel novembre del 1276. Il rogatario dell'atto del 1235 è Donadeus. Tra i testimoni v'è il prete Guidone « Romane Fra- « ternitatis Rector ».

Varianti: *N p. 427, r. ultimo* sollis provisinorum Senatus *R* s. provisinis Senatus

XXXVII.

[1238], marzo 17.

Bolla di Gregorio [IX], che concede al monastero di locare in perpetuo, con censo annuo, alcune vigne a Landolfo, speziale in Roma, e di venderne quattro pezze al monastero di Casamari, consentendovi gli eredi del condut-

tore del fondo, e rimanendo tuttavia intatto il censo suddetto da pagarsi al monastero di S. Alessio.

Nell'Arch. Segr. Vatic. vol. (dei Regesti Vaticani) 18, epist. 406.

[Gregorius episcopus servus servorum Dei] .. Abbati et conventui monasterii Sancti Alexii de Urbe. Ex parte vestra nobis fuit humiliter supplicatum, ut cum vos quasdam vineas Landulpho speciario de Urbe sub certo annuo censu in perpetuum locandas duxeritis, et vos ex eis quatuor petias pro certo pretio convertendo in utilitatem vestri monasterii vendere monasterio de Casemario, heredibus ipsius conductoris assensum prebentibus, disponatis, ac ipsi heredes se nichilominus predictum censum soluturos vobis perpetuo futuris temporibus obligarint, constituentes ob hoc possessionem propriam predicto vestro monasterio censualem; vobis id faciendi licentiam concedere curaremus. Vestris igitur precibus inclinati, vobis auctoritate predicta concedimus postulata. Nulli ergo nostre concessionis etc. Datum Laterani, .XVI. kalendas aprilis, anno undecimo.

XXXVIII.

1241, aprile 5.

Giovanni Mancarello ed i figli Pietro e Giovanni locano a Pantaleone « Petri Ceccaiudee » e a Leone Barba e ai loro eredi e successori, in perpetuo, il luogo « Penna » (di proprietà del monastero di S. Alessio), posto sul Tevere, per pescarvi; coll'obbligo, oltre il canone annuo di quattro lacce (« duas ovatas et duas lactinas »), di sborsare ogni anno otto provisini. « Iohannes Henrici sacri Romani imperii « scriniarius, habens plenam potestatem a domino Gregorio « papa nono dandi tutores et curatores, emancipandi » &c.

In Nerini, op. cit. pp. 428-30, App. n. xxv; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°, col testo completo, che concorda del tutto col doc. a stampa.

XXXIX.

1242, agosto 10.

L'abbate Lorenzo e i canonici di S. Alessio locano a Nicolò ... e ai suoi eredi una casa con orto « et cum plaza « ante se in Marmorata », per la somma di sei lire di

provisini del Senato, meno cinque soldi, e la pensione annua di quattro provisini. « Ego Deustebenedicat Dei « gratia sancte Romane Ecclesie scriniarius, sicut inveni in « dictis Deusteadiuvet iudicis et scriniarii, ita de suo man- « dato publicis litteris scripsi ».

In Nerini, op. cit. pp. 430-31, App. n. xxvi; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°, col testo completo. Il doc. è in copia (di data indeterminata) tolta da un registro notarile.

XL.

1243, febbraio 11.

Il monastero rinnova, per altri 19 anni, la locazione perpetua, a Giacomo di Oderiscio e ai suoi successori, di tre parti d'una casa, colle sue dipendenze, « in porticu Gal- « latorum » innanzi alla chiesa di S. Maria de Gradellis, per la somma di tre soldi di denari pavesi e l'annua pensione di quattro denari pavesi. « Bartholomeus Mathei Dei gratia « sancte Romane Ecclesie scriniarius ».

In Nerini, op. cit. pp. 431-3; App. n. xxvii; e *Reg. di S. Alessio*, t. 2°, col testo completo.

Variante: *N p. 431, r. 3* Februarii die .xi. *R* F. d. .xii.

XLI.

1243, decembre 8.

Pietro « de Mandulo » loca, col consenso di Crescenzo proprietario, a Domenico di Nicolò, e ai suoi eredi e successori, un orto colle sue dipendenze, posto fuori porta Appia nella Valle di Giovanni Giudice, per il prezzo di quattro lire (« libre ») di provisini del Senato, e la pensione annua di dieci soldi di provisini del Senato a favore del proprietario Crescenzo. « Angelus Thomasii sacri Romani imperii scri- « niarius ».

In Nerini, op. cit. pp. 433-5, App. n. xxviii; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°, col testo completo.

XLII.

1246, marzo 19.

Il monastero loca di nuovo, fino alla terza generazione, a Giacomo « Oddonis Iudicis », e ai suoi successori legittimi, un pezzo di terra da semina, di sette rubbia incirca, « in Verrano et Luzzano ad rivum Siccum », territorio di Albano, per la somma di 50 soldi di provisini, e la pensione annua di mezzo rubbio di frumento alla misura del Senato. « Berardus, Dei gratia, sacri Romani imperii iudex « et scriniarius ».

In Nerini, op. cit. pp. 435-7, App. n. xxix; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°, col testo completo.

Varianti: *N p. 435, r. 2* Martii die .xviiii. *R* M. d. .xviii. *N p. 436, r. 17* Terratorio *R* Territorio *N r. 25* ab alio est cavonus plagiarii *R* a. a. e. c. plagarii

XLIII.

[1250], luglio 31.

Innocenzo [IV] concede indulgenza di 40 giorni a chi, confessatosi, avrà visitato la chiesa di S. Alessio, dell'Ordine Premostratense, nel giorno della festa del santo o nell'ottava seguente. Datum Lugduni, pontif. a. 8°.

Bolla originale, pubblicata in Nerini, op. cit. pp. 250-51, conservata nell'Archivio di Stato, perg. n. 2. Trascrizione esatta. *Reg. di S. Alessio*, t. 2°. Potthast n. 14,028.

XLIV.

1252, decembre 28.

Donadeo, scriniario di S. R. C., attesta che Giacomo, abbate de' Ss. Bonifazio ed Alessio, investì Paolo, canonico dei Ss. Bonifazio ed Alessio, della chiesa di S. Stefano protomartire presso Morolo, affinchè la restauri e la conservi, colle sue appartenenze, a nome dell'abbazia. « Donadeus « Petri Rabiei, Dei gratia, sancte Romane Ecclesie scrinia- « rius, habens potestatem dandi tutores » &c.

In Nerini, op. cit. pp. 437-8, App. n. xxx; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°.

Variante: *N p. 438, r. 9* sicut ei placuit *R* s. e. placuerit

XLV.

1256, febbraio 20.

Giorgio « Iohannis Berardi » investe in perpetuo Lorenzo, prete di S. Maria « de Plumbico », e i suoi eredi e successori, della metà d'una pezza di vigna « in descensu « montis de Palio », per la somma di tre lire e mezzo di provisini del Senato, col canone annuo della quarta parte del mosto e di mezzo canestro d'uva alla chiesa di S. Alessio, proprietaria del fondo. « Iohannes Deusteadiuvet sancte « Romane Ecclesie scriniarius ».

In Nerini, op. cit. pp. 438–40, App. n. xxxi; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°, col testo completo.

Collazione: *N. p. 438, r.* 5 omne ius suum ypothe . . . . . s *R* o. i. s. ypothece dotalis

XLVI.

1262, novembre 1 . .

Giovanni Gentile, Maria e Paola, sua figlia e nepote di lui, vendono a « . . . Donatoris » la locazione d'una pezza di terra vignata nella Valle di Giovanni Giudice (acconsentendovi Crescenzo di Leone di Giovanni Giudice, proprietario della vigna) per quattro lire di provisini del Senato, meno cinque soldi, coll'obbligo di dare ogni anno al proprietario suddetto la quarta parte del mosto, dei frutti &c. « An« gelus Thomae, imperialis aulae scriniarius ».

Reg. di Sant'Alessio, to. 2°. Il testo è stato ritoccato dal trascrittore, che non riusciva a leggerlo per intero.

In nomine Domini. [Anno] dominice incarnationis millesimo ducentesimo sexagesimosecundo, indictione .vi., mensis novembris die .x.... [Ego quidem] Iohannes Gentilis de . . . . . et Paula filia dictae Mariae et neptis dicti Gentilis . . . . . de me Paula, de consensu domini Crescentii Leonis Iohannis Iudicis, cuius est prop[rietas] et cui ded[i pro consensu] . . . . . solidos provisinorum, hac die omnes insimul pro nobis et nostris heredibus ac successoribus publice vend[imus, donamus et tra]d[imus] . . . oris procuratorem nostrum ad

hoc a nobis specialiter constitutum ad investiendum per ipsum poss . . . . . et concedimus tibi vero Ac . . . . Donatoris et heredibus ac successoribus tuis secundum tenorem cartule locationis perpetuo, idest unam petiam (a) vineae plus vel minus, cum quarta parte de vasca et tino iuntam cum aliis partibus Petri de Blasio Iohannis bubulci et Berardelli, et cum parte sua de alia basca et tino et cum arboribus suis et omnibus suis usibus, utilitatibus hac pertinentiis, positam in Valle dicti domini, que dicitur Iohannis Iudicis, inter hos fines: a .I. latere tumet tenes (b), a .II. Petrus de Blasio, a .III. [et .IIII.] Iacobus de Andreas, omnia iuris dicti domini. Hanc autem venditionem et traditionem tibi facimus pro .IIII. libris bonorum provisinorum Senatus minus .V. solidis, quas a te nomine pretii dicte vinee recipimus, de quibus nos bene quietos et pacatos vocamus. Unde renunciamus exceptionem non solute et non numerate pecunie obpositurus, et ab ac hora in antea liceat tibi ac tuis [heredibus] concedimus dictam vineam cum suis pertinentiis intrare, tenere, uti et frui et secundum tenorem locationis perpetuo possidere, reddendo dicto domino et suis heredibus ac successoribus omni anno, tempore vindemiarum, quartam totius musti mundi et aquati, quartam fructuum arborum et unum canistrum [uvarum], et omnes alios tenores et conditiones dictae locationis [observabis] (c). Nos vero praedict[e Maria et Paula], mater et filia, pro nobis et nostris heredibus ac successoribus, promittimus tibi predicta . . . . . [tibi] et tuis heredibus ac successoribus perpetuo hanc venditionem et traditionem ratam et [firmam habere] et contra non venire, set ab omni homine et loco iure defendere sub obligatione o[mnium bonorum] nostrorum et sub vinculo iuramenti a nobis praestito, et soluta pena (d), hec cartula firma perduret. Quam scribere rogavimus Angelum Thom. imperialis aule scriniarium in mense et indictione suprascripta.

Petrus de Blasio testis.
Iacobus Andree testis.
Bartholomeus de Amelia testis.
Maxeus Donatoris testis.
Angelus de Br . . . . . o testis.

Ego Angelus Thom. imperialis aule scriniarius scripxi et complevi.

(a) *R* p. .I. (b) *R* tenet (c) *R* *l'omette.* (d) *R* sub pena

XLVII.

1262, novembre 23.

Giacomo, abbate della chiesa dei Ss. Bonifazio martire ed Alessio confessore, loca di nuovo, per 19 anni, ad Angelo di Pietro, prete della chiesa di S. Maria in Cosmedin, un orto fuori di porta S. Paolo, nel luogo « Castaniola », sborsando il suddetto Angelo, per la rinnovazione del contratto, 15 soldi di buoni provisini del Senato. E promette ogni anno, finchè durerà la locazione (da rinnovarsi, in perpetuo, ogni 19 anni), sei buoni provisini del Senato, e altri sei provisini per una casa, o « grypta », che la chiesa di S. Maria in Cosmedin ottenne in locazione dalla chiesa dei Ss. Bonifazio ed Alessio. « Et si in dicto orto inveniretur « aurum, argentum, plumbum, es, metallum vel aliquod la- « pidem pretiosum quod valeat ultra .XII. prov. Senatus, me- « dietas dicte ecclesie Sancti Alexii dabitur et alia medietas « dicte ecclesie Sancte Marie reservabitur ». « Iohannes Do- « mini Deusteadiuvet, sancte Romane Ecclesie iudex et scri- « niarius ». Col segno del tabellionato.

In Nerini, op. cit. p. 440 segg., App. n. xxxii, ma non interamente. Manca l'ultima parte del testo del documento (senza che ciò sia notato, come le altre volte, con un etc.) dove si legge il passo sopra trascritto. Arch. di Stato, perg. n. 3; *Reg. di Sant'Alessio*, to. 2°, col testo completo.

Collazione: *N p. 440, rr. 4-5* testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum *D* t. s. a. hec s. v. *N p. 442, r. 5* transacti *D* transsacti *N r. penultimo* Ego Iohannes domini Deus te adiuvet *D* E. I. d. Deusteadiuvet

XLVIII.

a) 1265, settembre 6.

L'abbate di S. Alessio loca, fino alla terza generazione, a Mabilia, figlia del fu Guidone « Tici Astaldi », e ai suoi discendenti due pezze di vigna al Testaccio per la somma di dieci lire (« libre ») di provisini del Senato, e il censo annuo di sei provisini, da pagarsi il giorno della festa di san Bo-

nifazio. Pena una libbra d'oro. « Ego Leonardus [M.] « Iacobi Rubei sancte Romane Ecclesie notarius ».

In Nerini, op. cit. p. 442 segg., App. n. xxxiii; Arch. di Stato, perg. n. 4; *Reg. di Sant'Alessio*, col testo completo. Il doc. era in istato di miglior conservazione al tempo del Nerini, che potè leggervi molte parole ora perdute.

Collazione: *N p. 443, r. 10* . . . . . *D* M *(iniziale del nome Mabilia)*.

Variante: *N p. 443, r. 10 e D* . . . . olim Guidonis *R* f[ilie] olim Guidonis

b) 1265.

Altro esemplare (con varianti) del documento suddetto; esemplare non menzionato dal Nerini. Sottoscrizione : « Pau- « lus Raynerius, Dei gratia, sancte Romane Ecclesie scri- « niarius ».

Arch. di Stato, perg. n. 5.

Collazione col testo precedente del Nerini: *N p. 442, r. 2* anno primo *D* a. vero p. *N r. 2* Clementis pape *D* Clementis IV pape *N p. 443, r. 2* et testium subscriptorum *D* et Leonardi Iacobi Rubei scriniarii ac mei Pauli Raynerii e. t. s. *N r. 15* a iv via *D é mutilo in questo passo. N r. 20* quam *D non l'ha più: perchè la scrittura è consunta. N. r. terz'ultimo* Angelus Bulticonis *D* A. Vulticonis *N p. 444, r. 2* quia predictis interfui, rogatus scribsi *D* predicta omnia scripsi

XLIX.

1266, maggio 17.

Carta di locazione della quarta parte d'una pezza di vigna e della metà d'un orto fuori porta S. Paolo, in « Ortis « Prefectis », che il monastero concede a Margherita, moglie di Nicola « Iohannis de Silice », ed ai suoi eredi, in perpetuo, per il censo annuo di dodici provisini. Pena una libbra d'oro. « Ego Leonardus [M.] Iacobi Rubei sancte « Romane Ecclesie notarius ».

In Nerini, op. cit. pp. 444-5, App. n. xxxiv; Arch. di Stato, perg. n. 6; *Reg. di Sant'Alessio*, to. 2°, col testo ora più completo, ora abbreviato in luoghi diversi da quello del Nerini.

Collazione: *N p. 445, r. 6* . . . iii *D* a iii *(sotiint.* latere*)*.

L.

1267, ottobre 19.

Il monastero de' Ss. Bonifazio e Alessio loca di nuovo, in perpetuo, a Boccabove, figlio del fu Giovanni « de Pre-

« fectis », e ai suoi eredi e successori, una pezza e mezzo di vigna colle loro appartenenze, poste sul monte Aventino, per quattro lire di provisini e il censo annuo della quarta parte del mosto &c.

Arch. di Stato, perg. n. 7, ben conservata; e *Reg. di Sant'Alessio*, to. 2°.

1. In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo sexagesimoseptimo, anno vero tertio pontificatus domini Clementis IIII pape, inditione .XI., mensis octobris die 2. .XIX. Nos quidem frater Simeon prior, frater Romanus cammerarius, frater Rainerius, frater Leonardus et frater Agustinus ecclesie Santorum Bonifatii et A 3. lesii, nomine dicte ecclesie et pro ipsa ecclesia, locamus et concedimus tibi Boccabove, filio olim Iohannis de Prefectis et tuisque heredibus et successoribus in perpetuum. Idest unam petiam et dimidiam 4. vinee, quam tu tenes et possides, et diu tenuisti et possedisti pro dicta ecclesia, plus vel minus, et cum introitu et exitu suo, et omnibus suis usibus, utilitatibus ac pertinentiis, 5. et cum arboribus et parietibus antiquis in ea existentibus, positas (a) in monte Aventino, inter hos fines: a primo latere tenet Gulielmus, nostri iuris, ab alio heredes 6. Iohannis de Valle, iuris dicte ecclesie, ab alio Petrus Lommardus, iuris ecclesie Sante Sabine, et Petrus Bonucii sui iuris, ab alio desuper Silvester Leonis, 7. carbonarii, iuris Sante Prisce; ad tenendum, utendum, fruendum, colendum et bene laborandum. Pro qua locatione confitemur recepisse, nomine dicte ecclesie, quatuor libras 8. provisinorum, et omni anno, tempore vindemie, reddetis nobis nostrisque successoribus, nomine dicte ecclesie et pro ipsa ecclesia, quartam partem totius musti mundi et aquati ex ea 9. et canistrum unum plenum et dimidium uvis, de duobus palmis et dimidio in fundo et unius summissum (b) in alto per petiam, et manducare et bibere 10. ministro nostro venienti pro quarta sicut pro te ibi habebis, et quartam de pomis, que ibi sunt vel erunt. Set non liceat tibi vestrisque heredibus et successoribus 11. eam ulli ecclesie, pio loco vel potenti persone vendere, vel pignorare, dare vel concedere, aut relinquere, vel facere contractum seu quasi contra 12. ctum. Si vendere vel pignorare volueris, nobis nostrisque successoribus, nomine dicte ecclesie, vendere vel pignorare tenearis, comminus in vendi 13. tione et alienatione .VII. solidis provisinis et dimidio, silicet .V. solidis provisinis per petiam. Si sic recipere noluerimus, cum nostro consensu vendere vel pignorare tibi liceat tali per 14. sone, que nobis

(a) *D* pos3 (b) *D* summiss3

placeat sine malitia, dato nobis dicto commino. Si publico exercitu (a) vel celi plaga aut defectu culture venerit 15. in desertum, et spatio trium annorum restorata non fuerit, deinde ad dictam nostram ecclesiam cum omni sua melioratione revertatur. Si aurum 16. vel argentum aut aliud metallum, seu lapides valentia ultra .XII. provisinos Senatus ibidem inveneris, medietatem dicte ecclesie nostre reddere tene 17. aris. Nos autem pro nobis nostrisque successoribus, nomine dicte ecclesie, promittimus tibi tuisque heredibus et successoribus hanc locationem perpetuo observare, iure defendere 18. et contra non venire. Siqua pars contra fecerit, solvere teneatur alteri observanti pro pena dictam pecuniam duplam, et soluta pena vel non, hec carta 19. firma permaneat. Quam scribere rogavimus Paulum filium olim Stefani Iohannis Oddonis scriniarium in mense et indictione suprascriptis.

Petrus de Paulo testis.
Petrus Orbetanus testis.
Petrus cocus S. Alesii testis.
Iacobus portararius eiusdem ecclesie testis.
Patrimotus clericus Sancti Celçi, et Blasius frater eius testis, testis.

[S. T.] Ego [M.] Paulus filius olim Stefani Iohannis Oddonis, Dei gratia sancte Romane Ecclesie iudex et scriniarius, complevi et absolvi.

LI.

1267, ottobre 19.

Boccabove e la sua famiglia vendono in perpetuo, col consenso del monastero, a Pietro « Bonutii » e ai suoi eredi e successori, la locazione della pezza e mezzo di vigna menzionate nel documento precedente, per 14 lire di buoni provisini del Senato, salvi il censo e gli altri diritti della chiesa de' Ss. Bonifazio ed Alessio, come sono stati già affermati.

Arch. di Stato, perg. n. 8, ben conservata; *Reg. di Sant'Alessio*, to. 2° (1).

(a) *D* public̄ exercit3

(1) Nel *verso* della pergamena: 1. « . . . . . Boccab . . « . . . . . de vinea Petri Bonutii Montis Aventini . . . . . « . . . . . » (carattere del XIII secolo). 2. « locatio cuiusdam vinee in « Marmorata facta Boccabove filio olim Iohannis de Prefectis per ab« batem et canonicos S. Alexii sub annuo censu » (carattere del XIV secolo). 3. « Carte de vineta boccavove, idest locatio prima » (carattere del XIV sec.).

1. In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo sexagesimoseptimo, anno vero .III. pontificatus domini Clementis IV pape, 2. inditione .XI., mensis octobris die .XVIIII. Nos quidem Boccabove, Patrimotus clericus Santi Celçi, Blasius et Angelus fratres, 3. pater et filii insimul et in sollidum, consentientibus in hoc nobis canonicis ecclesié Sanctorum Bonifatii et Alexii, silicet fratre 4. Simeone priore, fratre Romano cammerario, fratre Rainerio, fratre Leonardo et fratre Agustino, nomine dicte 5. ecclesie et pro ipsa ecclesia, recipientibus pro consensu comminus .VII. solidorum provisinorum et dimidii, de quibus se quietos vocaverunt, et consentiente in hoc 6. nobis Theoddora, uxore mei Blasii, et renuntiante in hoc omni iuri pignoris, ypothece et parafernarum, dotis future (a) 7. et donationis propter nuptias et omni alii iuri et actioni senatusconsultus Veleiani, hac die presenti, nostris bonis voluntatibus, 8. vendimus, damus et concedimus et te in rem tuam procuratorem constituimus, et per Petrum de Paulo, quem nostrum procuratorem ad hoc 9. facimus, te investiri precipimus et possessionem tradi per eum, et donec de predictis corporalem possessionem fueris adeptus nos 10. tuo nomine constituimus possidere, possessionem cuius adpreendendi auctoritate propria liberam facultatem concedimus tibi Petro 11. Bonutii et tuisque heredibus et successoribus in perpetuum. Idest unam petiam et dimidiam vinee, plus vel minus, cum arboribus 12. et parietibus antiquis in ea existentibus, et cum introitu et exitu suo, et omnibus suis usibus, utilitatibus ac pertinentiis, 13. positam in monte Aventino, inter hos fines: a primo latere tenet Gulielmus, ab alio heredes Iohannis de Valle, iuris dicte ecclesie, ab alio Petrus Lommardus, iuris ecclesie Sancte Sabine et tu idem Petrus Bonutii tenes, 14. tui iuris, ab alio desuper Silvester Leonis, carbonarii, iuris Sancte Prisce. Et damus et concedimus tibi omne 15. nostrum ius et actionem nobis competens et competituram adversus omnem personam et locum occasione dicte vinee et 16. suis pertinentiis. Hanc autem venditionem tibi facimus pro .XIIII. libris bonorum provisinorum Senatus, quas a te pro to 17. to pretio, nobis valde placabili, recipimus, de quibus nos bene quietos vocamus et pacatos, et renuntiamus exceptioni 18. non solute et non numerate pecunie, et si plus isto pretio valeat, inter vivos tibi donamus et concedimus causa intime 19. dilectionis, quam erga te habemus. Unde a modo liceat tibi eam intrare, tenere, uti, frui, possidere, ven 20. dere, donare, alienare et ex ea facere quicquid volueris perpetuo, salvo iure et redditu dicte ecclesie, cui omni anno, 21. tempore vindemiae, reddas quartam partem to-

(a) *D* fut3

tius musti mundi et aquati, quod ex ea exierit, et omnia a 22. lia eius iuris, ut in instrumento locationis apparet, ei fideliter adimpleas et persolvas. Promittimus pro nobis nostrisque 23. heredibus et successoribus tibi tuisque heredibus et successoribus hanc venditionem et predicta omnia et singula observare, iure defen 24. dere et contra non venire; et quod ius nostrum nemini alteri dedisse, concessisse, alienasse. Quod si appareat nos fecisse 25. et dampnum propterea incurras, tibi reddere et restorare promittimus. Pro qua restoratione omnia nostra bona tibi obligamus et pre 26. carie tenemus, sub pena dicte pecunie duple, et soluta pena vel non, hec carta firma permaneat. Quam scribere 27. rogavimus Paulum filium olim Stefani Iohannis Oddonis scriniarium, in mense et indictione suprascriptis.

Petrus de Paulo testis.

Petrus Orbetanus testis.

Petrus cocus S. Alexii testis.

Iacobus portararius dicte ecclesie testis.

Iacobus Guarçellus, et Nicolaus Rainalli testis testis.

[S. T.] Ego [M.] Paulus filius olim Stefani Iohannis Oddonis, Dei gratia sancte Romane Ecclesie iudex et scriniarius, complevi et absolvi.

LII.

1271, decembre 8.

Il monastero dei Ss. Bonifazio ed Alessio loca in perpetuo ad Angela, vedova del fu Martino e tutrice dei pupilli Angeluccio, Pietruccio, Giannuccio e Giacobella, la metà d'una pezza di vigna fuori porta Appia, nella Valle di Giovanni Giudice, per la pensione annua di tre soldi e mezzo di provisini e mezzo rubbio di cipolle. Pena mezza libbra d'oro.

Arch. di Stato, perg. n. 9, con alcuni passi guastati dalla muffa.

1. In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo septuagesimoprimo, indictione .xv., mensis decembris 2. die .viii., coram me Leonardo notario et testibus subscriptis ad hec vocatis et rogatis, 3. religiosi et discreti viri dominus Iohannes abbas venerabilis monasterii Sanctorum Bonifatii 4. et Alexii et capitulum seu conventus eiusdem, scilicet frater Romanus prior, frater Raynerius, frater Leonardus, 5. frater Augustinus et frater Petrus canonici dicti monasterii pro se ipsis et dicto monasterio sponte loca-

verunt et 6. concesserunt Angele, uxori olim Martini, tutrici Angelutii, Petrucii, Ianucii et Iacobelle 7. filiorum suo[rum suo et i]psorum [filiorum] t[utorio] nomine recipienti pro eis eorumque heredibus et successoribus, perpetuo, 8. dimidi[am petiam vinee], plus vel minus, cum introytibus et exitibus suis et omnibus suis pertinentiis, positam 9. extra portam A[p]p[iam] in valle et proprietate dicti monasterii, que vocatur Vallis Iohannis Iudicis. Cui ab 20. [uno latere ten]et Paulus Ianuarii, via mediante, ab alio Egidius Philippi, iuris dicti monasterii, 11. ab alio monasterium Sancti Pauli, ab alio dicti filii Martini. Quia promisit dicta tutrix et 12. dicti pupilli teneantur dicto monasterio reddere annuatim in adsumpsione Sancte Marie mensis 13. augusti, nomine pensionis, tres sollidos et dimidium provisinorum et dimidium rublum ceparum. Et si 14. contigeret eos ibi vineam pastinare, reddant annuatim dicto monasterio quartam partem totius 15. musti mundi et aquati, quod inde exierit, et dimidium canistrum uvarum, quod 16. s[i]t in fundo duorum palmorum et unius submissi altum, et manducare et bibere 17. ministro dicti monasterii cum iverit pro quarta, et omnes alios tenores observabunt in 18. locationibus vinearum consuetos. Et nulli alii ecclesie, pio loco seu po 19. tenti persone dictum ortum seu vineam vendent, donabunt, relinquent, vel cum eis 20. aliquem contractum vel quasi facient. Set si predicta vendere vel pignorare voluerint, prius dicto 21. monasterio vendant et pignorent iusto pretio, quod ab alia persona habere potuerint sine 22. malitia, minus .xxx. provisinis. Et si monasterium emere seu pignori recipere 23. noluerit, vendat et pignoret, cum consensu dicti monasterii, tali persone, que ipsi 24. monasterio s[ine] malitia placeat, soluto ipsi monasterio dicto comminu pro 25. venditione. Et si in predictis aliquid ultra .xii. denarios valens invenerint, 26. medietatem dicto monasterio dent. Et pro se suisque heredibus et successoribus promisit 27. una pars alteri que dicta sunt observare et contra nullo modo venire, 28. solvendo [pro] pena dimidiam libram auri.

Testes: Iacobus Andree de Ballança, Thomassinus Salica . . . [Io]h[ann]is barberius.

Ego [M.] Leonardus [M.] Iacobi Rubei, sancte Romane Ecclesie notarius, complevi et scribsi.

LIII.

Tre documenti sull'acquisto della Valle di Giovanni Giudice.

1°) 1271, settembre 30.

Testamento di Crescenzo « domini Leonis Iohannis « Iudicis », che lascia al monastero di S. Alessio la Valle di Giovanni Giudice e 100 soldi di provisini « pro sub- « tractis et male ablatis », con altri lasciti a diversi. « Actum « in camera predicti testatoris. Magister Nicolaus, Dei gratia, « sancte Romane Ecclesie scriniarius ».

In Nerini, op. cit. pp. 445-8, App. n. xxxv; Arch. di Stato, perg. n. 10, qua e là danneggiata nel margine; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°, con testo non completo.

Collazione: *N p. 446, rr. 3-4* nuncupativum *D* nuccupativum *N. p. 448, r. quint'ultimo* Nicolaus Zanconus *D* N. Çanconus. *Al rigo ultimo si noti in fine: monogramma.*

2°) 1271, ottobre 27.

Frate Bernardo, precettore dell'ospedale di S. Spirito in Sassia, frate Giacomo Bovacçano, priore di S. Sabina, dell'ordine dei Predicatori, e frate Adinolfo de Ponticello, dell'ordine dei Minori, esecutori e fidecommissari del testamento summenzionato di Crescenzo, costituiscono loro procuratore Pietro Consulino giudice, perchè metta in possesso l'abbate Giovanni, del monastero dei Ss. Bonifazio ed Alessio, della Valle di Giovanni Giudice. Pena una libbra d'oro. « Actum apud Sanctam Sabinam. Magister Nicolaus, « Dei gratia, sancte Romane Ecclesie scriniarius ».

Arch. di Stato, perg. n. 10; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°.

3°) 1271, ottobre 30.

L'abbate Giovanni è messo in possesso della Valle di Giovanni Giudice, fuori porta Appia. « Magister Nicolaus, « Dei gratia, sancte Romane Ecclesie scriniarius [M.] ».

In Nerini, op. cit. pp. 448-50, App. n. xxxvi; Arch. di Stato, perg. n. 10; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°, col testo abbreviato.

Collazione: *N p. 448, r. penultimo* Iacobò Bovaczano *D* I. bovacçano *N p. 449, r. 6* quod *D* qui *N r. 16* suo ultimo *D* ultimo suo *N p. 450, r. ultimo, notisi in fine il monogramma del nome Giovanni.*

LIV.

1273, aprile 26.

Il monastero di S. Alessio loca in perpetuo alle monache di S. Maria « de Maxima » quattro pezze di vigne fuori porta Appia, sopra S. Maria, « ubi Dominus appa- « ruit », per la pensione annua di quattro buoni provisini. Pena una libbra d'oro. « Ego [M.] Leonardus [M.] Iacobi « Rubei sancte Romane Ecclesie notarius ».

In Nerini, op. cit. pp. 450-52, App. n. xxxvii; Arch. di Stato, perg. n. 11; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°, col testo più completo che nel Nerini; e cod. Vat. lat. 7933 (del Galletti), f. 48, colla iscrizione « Ex Arch. secr. Vaticano ».

Collazione: *N p. 450, r. 3* Aprilis *D* Aprelis *N r. 3* specialiter..... et rogatorum *D e R* s. vocatorum e. r. *N p. 451, r. 7 dal fine* Domine *D e R* domina *N r. penultimo* Petronus *D* et Petronus

LV.

1°) 1273, dicembre 9.

Angela, vedova di Martino, e i suoi figli minorenni Pietruccio e Giannuccio vendono a Blasio « Munaldi » e ai suoi eredi e successori, in perpetuo, la locazione d'una mezza pezza d'orto fuori porta Appia nella Valle di Giovanni Giudice (cf. il doc. lii), per la somma di quattro lire e mezzo di provisini, salvi i dritti del monastero di S. Alessio, cui il detto Blasio dovrà la pensione annua di tre soldi e mezzo di provisini e mezzo rubbio di cipolle.

2°) 1273, dicembre 17.

L'abbate Giovanni e i canonici di S. Alessio consentono alla vendita suddetta, ricevendo, per il consenso, 30 provisini.

Arch. di Stato, perg. n. 12. Carta appare redatta per il monastero (1).

(1) Nel *verso* della pergamena, in carattere del xiv secolo: « Ap- « parum Sancti Alexii de orto qui fuit filiorum Martini, posito in Valle « Iohannis Iudicis, quem emit Blasius Munaldi ».

1°.

1. In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo septuagesimotertio, tempore domini Gregorii decimi pape, indictione secunda, mensis decembris die nona. 2. Coram me Leonardo notario et testibus subscriptis ad hec vocatis et rogatis, domina Angela uxor olim Martini et Petrucius filius eius, 3. prestita pace a dicto Petrucio loco sacramenti pro hiis omnibus observandis nec retractandis ratione minoris etatis vel alio modo, tam pro ipsis 4. quam pro Ianucio filio dicte Angele et fratre dicti Petrucii, pro quo se obligaverunt quilibet eorum in solidum quod hec omnia ipse Ianucius 5. observabit et quod ipse vel eius persona legitima contra hec nullo modo veniet, inmo qnam citius ad perfectam etatem pervenerit gratis consentiet 6. sub obligatione bonorum ipsorum, presente, vidente et consentiente Iacobo Martini filio dicte Angele et Paula uxore ipsius Iacobi, et renunti 7. ante omne ius eis vel alteri eorum competens et competiturum in hiis quocumque nomine et specialiter dicte Paule ratione sue dotis, donationis 8. propter nuptias, vel alio modo, et renuntiante auxilio senatusconsulti Velleiani omnique iuris auxilio, vendiderunt, dederunt et concesserunt Blasio Munaldi pro 9. se et eius heredibus et successoribus, perpetuo, dimidiam petiam orti, plus vel minus, cum introytibus et exitibus suis et omnibus suis pertinentiis, positam extra portam Appiam 10. in proprietate monasterii Sancti Alexii, in Valle que dicitur Iohannis Iudicis. Cui ab uno latere tenet Paulus Ianuarii, via mediante, ab alio 11. heredes Egidii Philippi, iuris dicti monasterii, ab alio monasterium Sancti Pauli, ab alio ipsa Angela, et cum omnibus iuribus et actionibus eis competentibus 12. et competituris in ipso orto, reservata ipsis venditoribus via eundi et veniendi per viam, que est inter hunc et ortum Pauli Ianuarii, sine 13. sauma lignorum. Et de ipso orto eum voluerunt investiri et in possessionem induci per Paulum Ianuarium, qui (a) ad hoc investimentum faciendum suum procuratorem con 14. stituerunt. Et donec corporalem possessionem adypiscatur, se dicti emptoris nomine constituerunt possidere, dantes sibi nichilominus potestatem et licentiam 15. dictum ortum ex nunc propria auctoritate intrandi, tenendi, possidendi, vendendi et quicquid voluerit faciendi, salvo omni iure dicti monasterii Sancti Alexii. 16. Cui dictus Blasius promisit et teneatur reddere annuatim in festo sancte Marie augusti, nomine pensionis dicti orti, tres sollidos et dimidium provi-

(a) *l.* quem

sinorum (a) 17. et dimidium rublum ceparum, et alia observare eidem ut instrumento scripto per me notarium continetur, scilicet locationis facte ipsi Angele pro filiis suis 18. in anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo primo, indictione .xv., mensis decembris die .vi. (b). Hanc venditionem et que dicta sunt sibi fecit pro pretio .iiii. librarum 19. et dimidia provisinorum (a), quas confessi sunt recepisse a dicto Blasio, de quibus se bene quietos et pacatos vocaverunt, renuntiando exceptioni non solute et non numerate pecunie 20. et cetera.

Testes: Petrus Iudicis de Arenula, Bactitor Balatis, Stephanus Falconcelli, Burgonionus.

2°.

1. Die .xvii. dicti mensis decembris, presentibus Matheo Bartholomei aurificis, Iohanne Boni Hominis, Iohanne Raynaldi testibus, 2. religiosi viri dominus Iohannes abbas venerabilis monasterii Sancti Alexii predicti, frater Petrus, frater Raynerius, frater 3. Silvester, frater Andreas et frater Antonius canonici dicti monasterii, recipientes pro consensu .xxx. provisinos, consenserunt 4. dicte venditioni; quia dictus Blasius dictam pensionem et omnia predicta eidem monasterio perpetuo observare eidem promisit ac 5. solvere.

Ego [M.] Leonardus [M.] Iacobi Rubei, sancte Romane Ecclesie notarius, quia predictis interfui, predicta pro apparo dicti monasterii ex predicta venditione scribsi et in publicam formam redegi.

LVI.

1274, marzo 12.

Pietro, figlio ed erede di Enrico « Iohannis Romani », dona « inter vivos » al monastero dei Ss. Bonifazio ed Alessio venti pezze di vigne ed i suoi orti con una torricella, fuori porta Appia, nella Valle di Giovanni Giudice, mosso da devozione e da sentimento religioso. Pena tre libbre d'oro. « Iohannes de Rapicçis sancte Romane Ecclesie scri- « niarius [S. T.] ».

In Nerini, op. cit. pp. 452-3, App. n. xxxviii, e nell'Arch. di Stato, perg. n. 13; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°. Trascrizione esatta. Il *Reg. di S. Alessio* ha il testo meno abbreviato che il Nerini.

(a) *D* prov̄ (b) *Invece nel documento menzionato è scritto* die viii

LVII.

1277, maggio 25.

L'abbate e il convento dei Ss. Bonifazio ed Alessio danno il loro consenso alla vendita fatta a Giacomo di Bartolomeo Scorsolini da Margherita consorte di Nicola « Iohannis Silcis », della quarta parte d'una vigna vecchia e d'un pezzetto di pastino fuori porta S. Paolo « in Ortis « Prefectis », avendo ricevuto dalla suddetta Margherita due soldi di provisini come commino; obbligandosi il detto Giacomo, invece della detta Margherita, alla pensione annua di dodici provisini da pagarsi al monastero nella festa di sant'Alessio. Si fa menzione dell' istromento principale di vendita (per otto lire di provisini) redatto dal notaro Munaldo Ancontani. Pena una libbra d'oro. « Ego [M.] Leo- « nardus [M.] Iacobi Rubei sancte Romane Ecclesie no- « tarius ».

In Nerini, op. cit. pp. 453-4, App. n. xxxix; Arch. di Stato, perg. n. 14.
Collazione: *N p. 454, r. 1* ..... Conventus ejusdem *D* et c. e.

LVIII.

1°) 1278, gennaio 23 (a).

Nicolò Malacena vende alla chiesa di S. Maria Nuova due tenute vignate ed arborate « ad Formellum » fuori porta Appia per mille lire di provisini del Senato e la pensione annua di tre soldi di provisini del Senato, salvi i dritti del monastero di S. Alessio proprietario. Che, in caso d'una nuova vendita, avrà il commino di 20 lire di provisini, e se non volesse comprare le tenute, 100 soldi di provisini del Senato per il consenso dato. Pena il doppio della somma.

(a) *Secondo R* 22 gennaio

2°.

Lo stesso giorno l'abbate e il monastero di S. Alessio consentono alla vendita, per il commino e la pensione suddetti.

3°.

Lo stesso giorno, l'abbate e i canonici di S. Alessio dichiarano di aver ricevuto venti lire e cento soldi di provisini del Senato per il commino e il consenso dato. « Ego [M.] Leonardus [M.] Iacobi Rubei sancte Romane « Ecclesie notarius . . . . . una cum Gregorio « notario supradicto ».

In Nerini (che però non distingue i tre documenti), op. cit. pp. 455-7, App. n. xl; Arch. di Stato, perg. n. 15, danneggiata dalla muffa; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°, col testo molto più completo che quello del Nerini.

Collazione: *N p. 455 r. 3* die vicesima . . . *D* die vicesima tertia *N r. 8* sua bona voluntate . . . . . dit *R* s. b. v. vendidit *N rr. 11-2* duo tenimen . . . . . us *D* d. tenimenta in quibus *N rr. 14-5* vicolus . . . pergit *D* v. qui p. *N r. 15* . . . . . *D* . . . . . pacem *N p. 456, r. 2* . . . aria *D* a[vi?]aria *N p. 456 r. 3* cessit . . . . . davit *R* c. et mandavit *N p. 457, r. 2* Maczioctus *D* Macçioctus *Al rigo seguente si aggiunga nel testo del Nerini un* etc. *per indicare la parte omessa della pergamena.*

LIX.

1278, maggio 4.

Il monastero loca, per cinque anni, a Saba « Petri Od- « donis », del rione di S. Angelo, e a Luca Porticario, del rione di Ripa, le tre pescaje sul Tevere « Palatellum Stri- « ctum, Columpnellam » e « Farum », per la pensione annua di 40 soldi di provisini del Senato e, ogni anno, in aprile, 14 belle lacce « bonas, grassas, ovatas ». Pena mezza libbra d'oro. « [S. T.] Petrus Henrici Iudicis, auctoritate sacro- « sancte Romane Ecclesie, iudex et scriniarius ».

In Nerini, op. cit. pp. 457-9, App. n. xli; Arch. di Stato, perg. n. 16. Trascrizione esatta.

LX.

1279, novembre 12.

Il monastero loca di nuovo, fino alla terza generazione, a Tommaso Raniero e ai suoi discendenti in linea retta un orto fuori porta Appia « in Ortis Praefectis » nella valle del monastero, per la pensione annua di sedici soldi di provisini e « unam rublicellam bonarum ceparum ad culmum, ad « rublicellam Senatus », facendo qualche riserva sul reddito dell'orto, e ricevute quindici lire di provisini per la rinnovazione della locazione. « Et si in dicto orto inveneritis « aurum, argentum, plumbum, metallum, vel aliquod aliud « valens ultra .XII. denarios, medietatem nobis dabitis ». « Ego [M.] Leonardus [M.] Iacobi Rubei sancte Romane Ec- « clesie notarius ».

In Nerini, op. cit. pp. 459-60, App. n. XLII; Arch. di Stato, perg. n. 17.
Collazione: *N p. 459, r. 18* ligare cannas *D* lig. can. pro nobis *N p. 460, r. 9* Gualterius Petri, frater Stephanus de Astura Oblatus Monasterii S. Alexii *D* Gualterius Petri frater, Stephanus de Astura O. M. S. A.

LXI.

1°) 1281, febbraio 6.

Il monastero costituisce suo procuratore frate Pietro, priore di S. Alessio, per rinnovare il contratto di locazione del fondo seminativo « Oliari », nel territorio d'Albano, e di tre pezze di vigna nel territorio dell'Ariccia, a Stefania e Boniza, figlie di Agnese, della fu Alfania, per la pensione annua di tre rubbia di grano (secondo la misura del Senato) per l'appezzamento di terra, e di due denari pavesi per le vigne, e l'obbligo, morendo in città, o di aver sepoltura in S. Alessio o di erogare la metà del denaro in loro suffragio a vantaggio del monastero. « Ego [M.] Leonardus [M.] Iacobi « Rubei sancte Romane Ecclesie notarius ».

2°) 1271, febbraio 6.

Copia dell' istrumento di locazione, colla quale Stefania e Boniza suddette sono investite dei fondi summenzionati dal procuratore del monastero Pietro, canonico e priore, per la somma di otto lire di provisini del Senato, e la pensione suddetta.

3°) 1282, marzo 20.

Il suddetto procuratore investe Stefania e Andrea di Oddone (cui erano stati devoluti, per ragione di dote, i dritti di Boniza) dei fondi suddetti. « Ego [M.] Leonar- « dus [M.] Iacobi Rubei sancte Romane Ecclesie notarius ». (La sottoscrizione vale anche per il doc. precedente).

In Nerini, op. cit. pp. 460-63, App. n. xliii; Arch. di Stato, perg. n. 18, danneggiata dall'umidità; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°, col testo più completo che nel Nerini.

Collazione: *N p. 460, r. 5* ad hoc *D* a. hec *N p. 461, r. 8* Bonize *D* Bonicçe *N p. 461, r. 11* pro ipsis et earum legitimis filiis et filiabus, nepotibus ..... *D* p. i. e. e. l. f. e. f. n. [neptib]us et filiis *N r. 15* ..... pedicam *D* unam p. *N r. 19 e D* cuius ..... *R* cuius hii sunt veteres fines *N p. 461, rr. 5-6 dal fine* Fines vero moderni..... *D* F. v. m.... sunt *N r. terz'ultimo*, baltiolus terre, quam *D* b. t. quem *N p. 461, r. penultimo e ultimo* Alexius ..... *D* Alexius Leni *N r. ultimo* castri Sa .... i *D* c. Sabelli *N p. 462, r. 7* qua itur inter ... *D* q. i. i. vineas *N r. 10* Fines moderni alterius petioli ..... *D* F. m. a. p. vinearum *N rr. 10-1 e D* ab uno latere .... carraria *R* a. u. l. est. c. *N r. 13* portam de Maczesis *D* p. d. Macçesis *N r. quint'ultimo* Re .... sanus scriniarius *D* Reckisanus s. *N r. quint'ultimo e quart'ultimo* ..... heredes ..... colay Vicovarii *D* ..... heredes .. Nicolay Iohannis V. *R* ab alio heredes Nicolai Iohannis Vicovarii *N r. quart'ultimo* ab alio via sc ..... la *D* a. a. v. s .... arola [seu carrarola?] *N* .... alter .... sive canapine *R* Fines alterius horti s. c. *N r. terz'ultimo* ab uno latere ..... dictus ortus mediante dicta carrarola *D* a. u. l. est d. o. m. d. c. *N r. penultimo* ab alio sunt ... coste *D* a. a. s .. et coste *R* a. a. s. horti et coste *N p. 463, r. 3* quod si in Urbe mor ..... erint *D* q. s. i. u. mortui fuerint *N r. 6* et quod mortuis .... predicta ad dictum monasterium revertantur *D* e. q. m... iam dictis personis predicta a. d. m. r. *R* e. q. m. omnibus iam dictis personis p. a. d. m. r. *N r. penultimo del doc.* Sancte Romanae Ecclesie ..... dictis interfui *D* S. R. E. notarius predictis i.

LXII.

1284, marzo 26.

Stefano abbate del monastero dei Ss. Bonifazio ed Alessio e il capitolo (di quattro frati canonici) del monastero locano a Francesca « uxor olim Bartholomei qui dicebatur Meulus,

« nepotis olim Massei Marci », tutrice e rappresentante legittima del figlio Angelello, e ai suoi eredi e successori in perpetuo, due pezze di vigne arborate e la terza parte d'una pezza di vigna, arborata e con canneto, fuori porta Appia, nella Valle di Giovanni Giudice. Il censo annuo sarà della quarta parte del mosto, di tre canestri d'uva e della quarta parte dei frutti degli alberi, coll'obbligo di somministrare cibarie e bevande al ministro del monastero, quando ogni anno si recherà al fondo per raccogliere la quarta. « Et si « aurum, argentum, ferrum, plumbum, metallum, lapides, « vel aliquid aliud valens ultra .XII. denarios papienses in- « venerit, medietatem dicto monasterio dabit ». « Ego « [M.] Leonardus [M.] Iacobi Rubei sancte Romane Ecclesie « notarius ».

In Nerini, op. cit. pp. 463-4, App. n. XLIV; Arch. di Stato, perg. n. 20, in buono stato.

Collazione: *N p. 464, r. 16* Iacobus Benedimane *D* I. Bonedimane *N r. quart'ultimo* Raynerius R.....narius *D* Raynerius ronçonarius *N r. ultimo* scripsi et complevi *D* scribsi e. c.

LXIII.

1284, marzo 26.

Il monastero conferma a Francesca, vedova di Bartolomeo, come tutrice del figlio Angelo, pupillo, e ai suoi eredi e successori, fino alla terza generazione, la locazione di un orto fuori porta Appia nella Valle di Giovanni Giudice, per il canone annuo di 10 soldi di provisini del Senato e un rubbio di cipolle, oltre cinque soldi di provisini pel consenso. Pena una libbra d'oro. È trascritta nel doc. la locazione del 25 settembre 1265, colla quale lo stesso fondo fu affittato a Leonardo del fu Silvestro e ai suoi eredi e successori, fino alla terza generazione, da Crescenzo di Leone di Giovanni Giudice; dopo la cui morte l'orto venne in proprietà del monastero. Si fa menzione nel doc. suddetto del testamento di Masseo di Marco, che lasciò l'orto, da

lui acquistato dal predetto Leonardo di Silvestro, al nepote Bartolomeo summenzionato.

Nell' Arch. di Stato, perg. n. 19, ben conservata, ma corrosa nel margine destro delle righe 11-3 per lo spazio di tre lettere (1).

1. In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo octuagesimoquarto, anno quarto pontificatus domini Martini pape IIII, indictione .XII., 2. mense martii, die vicesimasexta. Cum quondam dominus Crescentius Leonis Iohannis Iudicis, post mortem, seu per mortem cuius mona 3. sterio Sancti Alexii subscriptus ortus pervenit, locaverit, concesserit Leonardo filio olim Silvestri ortum subscriptum per publicum 4. instrumentum locationis, scripte quondam per Angelum Thome scriniarium, cuius instrumenti locationis tenor talis est: In nomine Domini. Anno dominice incarnationis 5. millesimo ducentesimo sexagesimoquinto, indictione nona, mense septembris, die vicesimaquinta. Nos Crescentius Leonis Iohannis Iudicis hac 6. die, de nostra bona voluntate, pro nobis et nostris heredibus et successoribus, locamus et iure locationis, per Masseum Donatoris procuratorem nostrum ad hoc a nobis specialiter 7. constitutum, per ipsum possessionem tradimus et concedimus tibi vero Leonardo filio olim Silvestri, tuisque filiis et filiabus, nepotibus et neptibus 8. ex tuo legitimo matrimonio procreatis tantum; quod si ad mortem tuam filios vel filias, nepotes vel neptes non habueris, liceat 9. tibi unam personam facere heredem, que nobis placeat sine malitia, vita eius tantum. Idest unum petium orti cum arboribus suis et pergulis rasis 10. et omnibus suis usibus, utilitatibus ac pertinentiis, positum extra portam Appiam, in valle nostra que dicitur Iohannis Iudicis, inter hos fines: a primo latere . 11. tenet Silvester Divitie, a .II. heredes Angeli de Gratia, a .III. Egidius Spoletinus, a .IIII. * * *. Hanc autem locationem tibi faci[mus] 12. quia in presentia huius scriniarii et testium subscriptorum ad hec rogatorum promictis nobis et nostris heredibus et successoribus reddere et solvere, nomine pensionis et pro pre[tio] 13. dicti orti, omni anno in festo Assumptionis sancte Marie, decem sollidos provisinorum (a) Senatus et unum rublum ceparum. Quod si in festo non solveritis, [in] 14. octavo duplicetis. Et si in dicto orto feceritis vineam, reddat nobis et nostris heredibus et successoribus quartam totius musti mundi et aquati

(a) *D* prōv

(1) Nel *verso* della pergamena, in carattere del XIV sec.: « In-« strumentum locationis orti apud portam Appiam ».

15. et quartam fructuum arborum et unum canistrum de uvis plenum, quod sit in fundo duorum palmorum et altum unius submissi, 16. et omnes alios tenores et condictiones, quas alii laboratores faciunt nobis de aliis vineis nostris, et de dicta pensione 17. ex tunc non teneamini. Nulli ecclesie, pio loco seu potenti persone dictum ortum seu vineam vendatis vel pignoretis prius 18. nobis, neque cum ipsis aliquem contractum faciatis. Et si vendere vel pignorare eum volueritis, prius nobis vel nostris heredibus vendatis vel 19. pignoretis in eo pretio vel mutuo, quod ab alia persona habere poteris sine malitia, minus in venditione quinque sollidis provisinis (a). Quod si sic emere 20. vel pignori accipere noluerimus, deinde vendatur vel pignoretur, nostro consensu, tali persone que nobis placeat sine malitia, dato nobis 21. dicto comminu pro consensu; mortuis vero predictis personis, dictum ortum cum omni melioratione ad nos vel nostros heredes ac successores libere 22. revertatur, non obstante usu servante. Nos vero predictus Crescentius tam pro nobis quam pro heredibus ac successoribus nostris promictimus tibi predicto Leo 23. nardo et tuis filiis et filiabus, nepotibus et neptibus ex tuo legitimo matrimonio procreatis, sicut dictum est, hanc locationem et traditionem 24. rata et firma habere et contra non venire, set ab omni homine et omni loco iure defendere, pro eo quod tu, pro te et pro heredibus tuis, promictis 25. nobis predictos tenores huius locationis observare et adimplere. Si qua vero pars contra tenores huius locationis venire presumpserit, pars 26. infidelis componat parti fidem servanti, pro pena, dimidiam libram boni auri et soluta pena hec carta firma permaneat. Quam scribere 27. rogavimus Angelum Thome imperialis aule scriniarium in mense et indictione suprascriptis * * * Nicolaus Çanconis testis. Presbyter Thomassius, clericus Sancti Georgii, testis. 28. Paulus, eiusdem ecclesie clericus, testis. Iohannes Bonucius testis. Masseus Donatoris testis. * * * Ego Angelus Thome, imperialis aule 29. scriniarius, scribsi et complevi. Qui ortus habet nunc istos modernos fines: ab uno latere tenet Thomas Raynerii 30. pesatoris, iuris dicti monasterii Sancti Alexii, ab alio Giliotius Nicolai massarii, ab alio est alius ortus dicti pupilli, omnes iuris 31. dicti monasterii, ab alio est mons monasterii Sancti Pauli. Quem ortum iure dicte locationis Masseus Marci tenuit per dictum 32. monasterium secundum dictos tenores, ex acquisito facto per eum a predicto Leonardo Silvestri, et ad mortem suam dictus Masseus in suo te 33. stamento scripto per magistrum Nicolaum (b) scriniarium omnia sua bona reliquid Bartholomeo nepoti suo. Qui Bartholomeus mortuus est re-

(a) *D* prov̄ (b) *Aggiunto dipoi nell'interlineo.*

licto filio nomine Angelo 34. pupillo, cuius Francisca mater eius est tutrix. Unde religiosi viri dominus frater Stephanus abbas monasterii Sancti Alexii et 35. conventus eiusdem, scilicet frater Petrus prior, frater Scambius et frater Angelus canonici dicti monasterii consenserunt pro dicto monasterio 36. secundum formam et tenores dicte locationis in legato predicto, quantum ad dictum ortum pertinet, facto per dictum Masseum ipsi ne 37. poti suo, recipientes pro comminu a dicta tutrice pro dicto pupillo quinque sollidos provisinorum (a), et dictum ortum concesserunt 38. dicte tutrici pro dicto pupillo, tenendum secundum tenores dicte locationis et per totum tempus, quo durabunt dicte persone 39. quibus dicta locatio facta fuit tantum ; cum tota costa usque in planitiem montis, ubi sunt fines lapidei, inter montem 40. monasterii Sancti Pauli et dictam costam. Quia dicta tutrix pro dicto pupillo promisit dictis abbati et canonicis dicti monasterii 41. pro ipso monasterio, et dictus pupillus teneatur, omni anno, durante dicta locatione, solvere dictam pensionem dicto monasterio in ter 42. mino predicto et omnes predictos tenores ipsius locationis ipsi monasterio adimplere et observare 43. et in omni venditione, obligatione, donatione et omni alienatione et omni contractu vel quasi inde faciendo dictum comminus solvere. Et mortuis dictis personis 44. quibus dicta locatio facta apparet, dictus ortus cum omni melioratione libere dicto monasterio revertatur, non obstante usu servante (b). Que omnia 45. ambe partes ad invicem observare, attendere et contra non venire promiserunt, sub pena unius libre auri. Testes : Milanus portararius et Raynerius rençonarius Santi Alexi, Ianucius Petri, Paulus Iacobi Laurentii scriniarius.

Ego [M.] Leonardus [M] Iacobi Rubei, sancte Romane Ecclesie notarius, complevi et scribsi rogatus.

LXIV.

1285, settembre 5.

Roberto, del fu Giacomo « Guidonis Cincii », vende a Iuzio, del fu Angelo « Petri Benecase, alias dicto Guercio », e ai suoi eredi e successori tre « lectas orti in contrata « Cavuli » (nel territorio di Viterbo), per la somma di 150 lire di denari « papareni » (papalini) piccoli. Pena il doppio.

(a) prov̄ (b) *D* sen̄

Arch. di Stato, perg. n. 21, con caratteri svaniti in tre passi dell'*actum*. Segno del tabellionato al principio del documento (1).

1. In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimoquinto, tempore domini Honorii quarti pape, indictione decimatertia, mense 2. septembris die .v. intrantis. In presentia mei notarii et testium subscriptorum, Roberctus quondam domini Iacobi 3. domini Guidonis Cincii pro se suisque heredibus et successoribus, iure proprio et in perpetuum, vendidit, tradidit 4. et habere concessit Iutio quondam Angeli Petri Benecase, alias dicto Guercio, ementi pro se suisque heredibus 5. et successoribus, tres lectas orti positas in contrata Cavuli, una quarum est iuxta rem Cole de Platea, 6. iuxta rem Francisci seu partem Scambii et iuxta alios suos confines; alia lecta est in qua sunt 7. cripte iuxta rem seu partem dicti Francisci, et iuxta partem dicti Scambii et alios suos confines; tertia 8. lecta posita est in introytu dicti orti iuxta rem heredum Scambii Glorii, iuxta rem * * * 9. et alios suos confines; ad habendum, tenendum, possidendum, vendendum, donandum, iudicandum, alienandum et quicquid sibi suisque 10. heredibus deinceps perpetuo placuerit faciendum, cum accessibus et egressibus suis (a) usque in viam publicam, et cum omnibus 11. et singulis que infra predictos continentur confines, vel alios siqui forent, et cum omnibus et singulis, que 12. dicte res vendite et quelibet ipsarum habent et habet in se, sub se seu supra se vel intra se in integrum 13. omnique iure et actione, usu seu requisitione sibi ex ea re vel pro ea re sive rebus aut ipsis rebus 14. vel alicui earum modo aliquo pertinente sive spectante de iure vel de facto, pro pretio centuquingita (b) 15. librarum denariorum paparenorum (c) parvorum. Quod totum pretium dictus venditor confessus fuit se integre a dicto 16. emptore habuisse et recepisse, renuntians exceptioni non habiti, non recepti et non numerati dicti pretii et omni legum 17. auxilio. Quarum rerum venditarum possessionem se suo nomine et pro eo constituit possidere donec possessionem 18. ipsarum et cuiuslibet earum idem emptor intraverit et acceperit corporalem, quam intrandi, accipi

(a) *D* sus (b) *l.* centumquinquaginta (c) *D* $\overline{\text{pp}}$

(1) Nel *verso* della pergamena, in carattere del sec. XIII o XIV incipiente: «Instrumentum venditionis trium lectarum orti positarum «in contrata Cavuli, in tenimento Viterbii». Quindi, in carattere del XVI sec.: «Nota quod Ioannes filius introscripti Tutii vendidit intro«scripta bona monasterio Ss. Bonifacii et Alexii de Urbe per instru«mentum publicum existens in archivo. 1285.».

19. endi et retinendi sibi deinceps licentiam de iure contulit et de facto, promittens eidem emptori de ipsis 20. rebus vel aliqua ipsarum, vel de aliquo iure earum eidem emptori litem vel questionem non inferre, nec inferenti 21. consentire, set ipsas res venditas ab omni homine et persona legitime defendere, autoriçare 22. et disbrigare in prima, secunda, tertia et omni causa, suis omnibus sumptibus et expensis. Et quod idem 23. res vendite et quelibet earum erant et sunt libere, nec sunt supposite alicui servituti, 24. servitio, redditui sive censui. Et promisit idem venditor eidem emptori, stipulatione sollepni, 25. quod dictas res venditas vel aliquam ipsarum, vel aliquod ius earum vel alicuius ipsarum nemini alteri 26. quam ipsi emptori vendidit, cessit, dedit vel mandavit, vel aliquem contractum inde fecit ali 27. cui in fraudem, neque factus est vel fiet in futurum huic contractui nociturum. Quod si contrarium 28. reperiretur, promisit idem venditor eidem emptori ipsum, eius heredes et bona exinde conservare indempnem et indempnes ab omni dampno, sorte, pena et interes 29. se. Et nichilominus sua sponte idem 30. venditor se obligavit pene capituli constitutionis communis Viterbii et ipsi capitulo, quod loquitur vendentes vel alienatam rem alii venditam vel obligatam vel non facientes bonam ven 31. ditionem quam faciunt vel de consimili materia tractanti quod personaliter compellatur et detineatur 32. ad petitionem emptoris. Que omnia et singula supradicta idem venditor eidem emptori 33. actendere et observare promisit et in nullo contra facere vel venire ratione aliqua sive causa, sub obligatione 34. et ypotheca omnium bonorum suorum mobilium et immobilium, presentium et futurorum, que constituit se suo nomine et pro eo 35. possidere, et ea ab omni persona iure defendere promisit. Et dampnum et expensas, que vel quas 36. idem emptor fecerit vel substinuerit in iudicio vel extra, dictus venditor promisit eidem 37. emptori integre reficere et resarcire, et in nullo contra facere vel venire ratione aliqua sive causa, 38. sub obligatione et ypotheca omnium bonorum suorum et sub pena dupli dicti pretii, qua commi 39. sa, soluta vel non, predicta omnia rata et firma consistant. 40. Possessionem vero dictarum rerum venditarum dictus venditor eidem emptori incontinenti 41. dedit, tradidit et assignavit inducendo eum in dictas res venditas, dando eidem 42. de terris, herbis, arboribus et aliis rebus ibidem existentibus. Qui emptor stans in dictis 43. rebus venditis, ambulando et deambulando per eas, dixit se velle deinceps dictas 44. res venditas animo et corpore possidere. 45. Actum in dictis s . . . . . lecta dicti orti. Coram Leonardo Benecase, 46. Stefano G . . . . . Castella, Petro Fetacelli, Castellano Leonardi 47. et Iacobutio Ci . . . . . .

Et ego Gualdus quondam domini Nicolay, civis Viterbiensis, imperialis aule auctoritate notarius hiis omnibus interfui, scripsi et publicavi rogatus.

LXV.

1287, novembre 12.

Giovanni di Papa, figlio del fu Pietro di Papa, dottore in legge e milite, con testamento nuncupativo, tra le altre disposizioni, lascia al monastero di S. Alessio 60 soldi di provisini, come soddisfazione di denaro ad esso dovuto, e, sotto condizione, dieci litre di provisini, per l'acquisto d'un calice. « Ego Iustinus [M.] Iustini, Dei gratia, sancte Ro- « mane Ecclesie iudex et scriniarius ».

In Nerini, op. cit. pp. 465-7, App. n. xlv; Arch. di Stato, perg. n. 21-*bis*. In alcuni punti è affatto consunto il primo strato della pergamena, sul quale correva la scrittura del notaro. *Reg. di Sant'Alessio*, to. 2°.

Collazione: *N p. 466, rr. 7-8* pro satisfactione alicuius . . . . . pecunie *R* p. s. a. convente p. *N p. 466, r. 16* vel pos . . . . . *D* v. post[ea omnes] *N p. 466, r. penultimo* infra annum a die . . . . *D* i. a. a. d. mortis *N p. 467, r. ultimo del doc.* istud . . . . cum . . . . scripsi *D* i. test[amen]tum particulare scripsi.

LXVI.

1288, aprile 24.

Il monastero loca a maestro Bartolomeo, del fu Pietro Egidi, tre canapine presso l'Ariccia, per la somma di 100 fiorini d'oro. Pena il doppio. (Cf. il doc. seguente).

Nell'Arch. di Stato, perg. n. 22, molto guasta dall'umidità, specialmente nei margini (1).

1. In nomine Domini nostri Ihesu Christi amen. Anno Domini millesimo ducentesimo octoagesimo octavo, pontificatus [vero Ni]colai quarti pape anno 2. primo, indictione prima, mensis aprilis die vicesimaquarta. In presentia mei scriniarii et testium subscriptorum ad

(1) Nel *verso* della pergamena (in carattere del sec. xiv): « Car- « tula certarum terrarum . . . . . vinealium . . . . . « . . . . cannapinarum, positarum in valle Ricie, facta ab illis de San- « cto Alexio magistro Bartholomeo d[omini] Petri Egidii pro censu « [centum] florenorum auri ».

hec 3. specialiter vocatorum et rogatorum, religiosi et discreti viri domini frater Stefanus abbas monasterii ecclesie Ss. Bonifatii 4. martiris et Alexii confexoris de Urbe, quod positum est in Aventino, in loco qui dicitur [Bl]a[cerna et] conventus eiusdem 5. monasterii, silicet frater Petrus prior, frater . . . . . camerarius dicti monasterii, frater . . . . . fr[ater] . . . . 6. frater Andreas, frater Nicolaus et frater Iohannes canonici dicti monasterii, omnes insimul et quilibet eorum in solidum . . . . . 7. . . . nomine et dicti monasterii et [eorum ac dicti monasterii] successorum . . . . . et uno alteri consentiente, de bona eorum et libera voluntate . . . . . 8. . . . . er . . . . . special . . . . con . . . . . monasterium prelibatum publice et inrevocabiliter locaverunt 9. et titulo locationis dederunt [et] cesserunt . . . . a . . . t . . . in p[er]petu[um] Bartholomeo, olim domini Petri Egidii . . . . . 10. . . . . et[iam] pro se . . . . . et pro suis heredibus et successoribus quibus[cunque] . . . . et cui cedere voluerit imperpetuum. Idest [tr]es [ter 11. ras] . . . . . [et] . . . . . tres cannapinas vineales positas in territorio . . . . . castri Aricie cum omnibus [suis 12. usibus, utilitati]bus [et pert]inent[ii]s et cum introitibus et exitibus suis, inte[r] hos fines: aff[ines] cannapine maioris posite in 13. . . . . ab uno latere est res seu sunt terre Romane Ecclesie, ab alio latere . . . . . [s]eu res ecclesie Sancti Laurentii [extra muros] . . . 14. . . . . ab alio est via, que vadit ad ecclesiam Sancte Marie in Petrero, ab alio est . . . . . que dicit . . . . . a . . . . . 15. . . . . [vel si qui alii sunt verio]res confines. Affines alterius cannapine hii sunt: ab uno latere sunt terre seu res . . . . . ab al[io] . . . . . 16. . . . . , ... ne . . . . . , ... filie olim Odivillardi, ab alio sunt terre seu res ecclesie Sancti Laurentii extra muros l . . . . 17. . . . . is, vel si qui alii sunt veriores confines. Affines alterius cannapine . . . . . vel . . . . . 18. . . . . hii sunt: ab uno latere via que vadit ad ecclesiam Sancte Marie in Petrero . . . . . 19. . . . . de . . . . . ab alio sunt terre seu res ecclesie Sancti Laurentii extra muros . . . . . 20. . . . . dicti

abbas, prior et canonici dicti monasterii tam nomine [eo]rum . . . . . 21. . . . . , ... [quam nomine dicti] monasterii et pro eo dederunt, cesserunt et concesserunt dicto magistro Bartholomeo . . . . . 22. . . . . [omnes actiones] . . . . . [cer]tas et expressas, generales et speciales, reales et personales, utiles et dir[ectas] . . . . . 23. . . . . [quas in predictis] cannapinis, vinealibus ac rebus locatis habent et in futurum habere possent contra omnem . . . . . 24. . . . . in predictis et pro predictis et eorum occasione, nullum ius eis et dicto monasterio [re]se[rvantes] . . . . . 25. . . . . denotabitur, ut pro predictis et eorum occasione possit dictus magister Bartholomeus . . . . . [agere] . . . . 26. . . . . [et ea omnia] . . . . facere, que ipsi abbas, prior et canonici ac locatores pro ipso monasterio possent . . . . 27. . . . . [ita ut] . . . . [dictus] magister Bartholomeus succedat, et ipsum in rem eorum dicti monasterii pr[ocuratorem] . . . . . 28. [constituerunt] . . . . . [a]d . . . . . tenendum, possidendum, vendendum, alienandum et quicquid ei eiusque heredibus placuerit [faciendum] . . . . . 29. . . . . [abbate,] priore, monasterio et dictis canonicis inrequisitis et ignorantibus et aliq . . e . . . . . 30. . . . . [sine] commino seu aliqua pensione. Et per Iohannem Syniballi de Albano procuratorem . . . . . 31. . . . . dictum magistrum Bartholomeum de predictis cannapinis et vinealibus investiri [iusserunt] . . . . . 32. . . . . [donec predictus] magister Bartholomeus de predictis omnibus possessionem aprehenderit corporalem, et se . . . . . [interim pro eo predicta] . . . . . 33. . . . . [consti]tueru[nt] . . . . . [ha]bere et precario recognoverunt. Ad quam possessionem aprehendendam . . . . . 34. . . . . [predicti abbas, prior et canonici] dicti monasterii dicto magistro Bartholomeo concesserunt liberam fac[ultatem et lic]e[ntiam] . . . . . 35. . . . . m alienationem et in perpetuum concessionem; et predicti . . . . . 36. [abbas, prior et] canonici dicti monasterii pro se et nomine dicti monasterii omnes insimul et

quilibet eorum in solidum . . . . . [hanc locatio
37. nem fece]runt pro pretio et nomine pretii centum florinorum boni
et puri auri ac legitimi ponderis . . . . . .
. . . . . 38. . . . . orum, etiam pro
eo quod dictus magister Bartholomeus promisit et convenit dictis ab-
bati [. . priori et canonicis] 39. . . . . [predicti]
monasterii recipientibus eorum nomine et dicti monasterii et pro ipso
monasterio dare [et solvere] . . . . . 40. . . . . .
. . . . . [omni anno,] nomine pensionis et census (a) di-
ctarum terrarum, cannapinarum et vinealium, ipsis [abbati, priori et
canonicis] 41. . . . . denarios proveniensium Sena-
tus. Quos florenos predicti abbas, prior et canonici [nomine 42. dicti]
monasterii et pro ipso monasterio recepisse et penes se habere confessi
sunt ac conversos esse [in usu, 43. utilitate] et proprietate dicti
monasterii. De quibus florenis et predictis omnibus dicti abbas, prior
[et canonici] 44. . . . . se nomine eorum et
dicti monasterii bene quietos et pacatos vocaverunt et renunctia[v]erunt
[ex 45. ceptioni] non solutorum, non numeratorum, non electo-
rum, non ponderatorum seu non receptorum et non datorum 46. [di-
ct]or[um fl]or[enorum] et non datarum, locatarum seu non deliberatarum
terrarum, cannapinarum seu vinealium. Et etiam 47. . . . .
[renuntiav]erunt et refutaverunt exceptione doli et in factum, ob causam
et sine causa et omnibus aliis bene[ficiis 48. legum, per que] . . . .
vel quibus se possent contra predicta tueri. Promiserunt etiam dicti
abbas, prior et canonici 49. [domini] dictarum rerum, eorum no-
mine et dicti monasterii et pro ipso monasterio, quod dicte res locate
et qual . . . . . 50. [nec] aliqua ex eis nec ius quod in
eis dicti abbas, prior et canonici seu dictum monasterium habu[it,
51. et quod nec in totu]m vel in partem nemini sunt data, concessa,
alienata, nec aliquem contractum 52. [vel quasi contractum cum]
aliqua persona vel loco factus est. Et si aliquo tempore contractum
appareret et . . . . . 53. . . . . [vel] q[ua]si, [quo]cumque
iure et modo, dictus magister Bartholomeus, seu et heredes et succes-
sores [eiusdem] 54. . . . . al[iquas] expensas facerent, pro-
miserunt predicti abbas, prior et canonici, eorum nomine et dicti mo-
nasterii, 55. dicto magistro Bartholomeo, recipienti pro se et nomine
suorum heredum et successorum, dare duplum pecu 56. nie seu
pretii supradicti, secundum morem regionis. Si in totum dicte res locate
et concesse evicte fue 57. [rint] vel in partem, duplum vere exti-
mationis (b) parti sseu partium evictarum. Quam sic esse in Urbe con

(a) *D* censui (b) *D* extitionis

58. [suetudinem] confexi sunt et ex certa conscientia asseruerunt. Et etiam dampna omnia et expensas, quas dictus magister 59. Bartholomeus et eius successores solo sacramento ipsius magistri Bartholomei se dixerit incurrisse seu fecisse, omnibus aliis 60. [ra]tionibus eraditis, quibus ipsi abbas, prior et canonici tam pro se quam nomine dicti monasterii et eorum suc 61. [cessori]bus expresse renunctiaverunt, confitentes et asserentes ipsi abbas, prior et canonici locatores 62. [dictarum terrarum] ipsam consuetudinem approbatam esse et fore in Urbe duplum reddi pro evictione et solvi debere. 63. [Pro] quibus omnibus et singulis observandis et plenarie adimplendis dicti abbas et prior ac canonici 64. [dicti] monasterii, eorum et dicti monasterii nomine, obligaverunt et pignori posuerunt dicto magistro Bartholomeo 65. [omnia] bona eorum et dicti monasterii, mobilia et inmobilia, presentia et futura, iura et actiones, et ipsa 66. bona nomine dicti magistri Bartholomei et pro eo se constituerunt possidere et precario recognoverunt. Que 67. bona liceat eidem magistro Bartholomeo sua auctoritate propria, sine alicuius curie proclamatione et sui iuris 68. lesione, eorum mandato, nunc inrevocabiliter facto, capere, apprehendere, intrare, tenere, uti, frui, possidere, et ea seu et (a) eis, sine subastatione et arbitrio alicuius boni viri, vendere et alienare, et omnem quan 69. titatem pecunie recipere et habere, donec de evictione, dampnis et expensis eidem magistro Bartholomeo 70. integre et plenarie de predictis omnibus fuerit satisfactum ad suum beneplacitum et mandatum. Renunc 71. tiantibus in predictis omnibus et singulis dicti abbas, prior et canonici, eorum nomine et dicti monasterii, 72. omni iuri et legum auxilio, tam canonici quam civilis, consuetudini, privilegio seu statuto facto vel 73. faciendo, que predicti abbas, prior et canonici quoquo modo se iuvare possent, in predictis et quolibet 74. predictorum, et etiam capitulo, constitutionibus Urbis, quod loquitur de revocatione contractus quod, probata 75. publica fama, de simulatione probari posset, asserentes ipsum contractum vere et veraciter et ad valere 76. factum esse, et etiam capitulo constitutionibus Urbis, quod loquitur de penis conventionalibus non 77. exigendis. Quam locationem, dationem et concessionem et omnia ac singula, que dicta sunt, 78. dicti abbas, prior et canonici dicti monasterii, tam eorum nomine quam dicti monasterii et eorum 79. ac dicti monasterii successoribus, perpetuo promiserunt dicto magistro Bartholomeo, recipi 80. enti pro se et suis heredibus ac successoribus, imperpetuum ratam et firmam habere ac te 81. nere (b) et observare et non contra venire, sed iure gratis defendere ab omni

(a) *l.* ex (b) *D* tendere

persona et loco, sub 82. obligatione bonorum dicti monasterii, et pena dicte pecunie duple. Qua pena soluta vel non, 83. omnia que in hoc instrumento continentur nichilominus in sua firmitate perdurent. Actum 84. ante dictum monasterium Sanctorum Bonifatii et Alexii, presentibus magistro Petro Medico 85. de Urbe, Luccese de Lucca, portarario dicti monasterii, Bellomo Iohannis Guicçolini, 86. Ventura dompne Massarie et Imbrondaço de Cisterna.

Et ego Nicolaus Petrucii de Vico, sancte Romane Ecclesie scriniarius, rogatus hiis interfui, me subscripsi et mei nominis signum feci (1).

LXVII.

1288, maggio 24.

Il convento dei frati Minori di S. Francesco di Viterbo vende, mediante due procuratori, al monastero di S. Alessio di Roma un orto adiacente a Viterbo, nella contrada « porte « Capitis Plagie », per la somma di 200 lire di denari « papareni » (papalini). Pena il doppio. « Actum Viterbii in « scolis ecclesiae Sancti Francisci de Viterbio. Vitus Bar- « tholomei, auctoritate alme Urbis praefecti, iudex ordina- « rius atque notarius ». Vi si fa menzione di 100 fiorini d'oro ricevuti dall'abbate di S. Alessio da maestro Bartolomeo, medico, di Roma, per un fondo posto nella valle dell'Ariccia. (Cf. il documento precedente).

In Nerini, op. cit. pp. 467-9, App. n. xlvi; Arch. di Stato, perg. n. 23, col S. T. al principio del documento.

Collazione: *N p. 468, r. 11, dopo* denariorum paparenorum *si ponga un* etc. *N p. 469,* r. 2 terre et vignalis positi *D* t. et v. positorum *N p. 469, r. 8* Arzone *D* Arçone *N p. 469, r. quart'ultimo* testibus ad hoc *D* t. a. hec

LXVIII.

1288, maggio 24.

Matarozzo di Giovanni « cansor », cittadino viterbese, procuratore di frate Simone da Proceno, custode dei frati Minori di Viterbo, mette in possesso Stefano, abbate di

(1) Monogramma unito al segno del tabellionato.

S. Alessio, di un orto nelle appartenenze di Viterbo, nella contrada « porte ad Capud Laplagie ». (Cf. il doc. precedente).

Archivio di Stato, perg. n. 24, molto bene conservata; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°.

1. [S. T.] In nomine Domini amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo ducentesimo octuagesimo octavo, tempore domini Nicolai pape quarti, mense maii, die vigesimaquarta, indictionis 2. prime. In presentia mei notarii et testium subscriptorum Matharotius Iohannis cansor, civis Viterbiensis, procurator, yconomus, 3. actor, administrator et syndicus generalis nominatus et ordinatus a fratre Symone de Proceno ordinis fratrum Minorum, custode 4. locorum et fratrum Minorum custodie Viterbiensis, nomine et vice Sancti Francisci, de Viterbio et ipsius conventus, sicut patet publico 5. instrumento scripto manu magistri Henrici Iann. Gauce notarii, procuratorio nomine ipsorum custodis, fratrum et conventus eorum Viterbiensis, vendit, assignavit 6. et tradidit dompno fratri Stefano abbati monasterii Sancti Alexii de Urbe, nomine ipsius monasterii recipienti, tenutam et corporalem possessionem eiusdem 7. orti positi in pertinentiis civitatis Viterbiensis in contrata porte ad Capud Laplagie, iuxta (a) rem Mathei Stefani, mediante 8. fossatello communi, iuxta viam publicam, iuxta rem heredis Grorii Scambii Grorii, rem olim domini Iacobi Guidonis et alios suos confines, 9. capiendo eumdem dominum ..abbatem per manum dextram, et eundem, nomine monasterii Sancti Alexii de Urbe, in possessionem dicti orti induxit, atque immisit, 10. et dedit ei de crebis et erbis dicti orti in singnum vere posessionis. Qui dominus .. abbas, nomine monasterii antedicti, possessionem dicti 11. orti adeptus est, dicens se velle eum a modo nomine dicti monasterii animo et corpore possidere. Quem ortum ipse Matha 12. rotius una cum Paulo Iohannis Pauli comprocuratore suo vendidit eidem domino abbati, sicut patet publico instrumento (b) scripto manu mei 13. Viti notarii infrascripti. 14. Actum est hoc in orto supradicto. Presentibus Matheo Stephani, Leonardo Iohannis Grassi, Andrea Roberti, Laurentio Bonapressi, testibus 15. ad hec vocatis et rogatis.

Et ego Vitus Bartholomei, auctoritate alme Urbis prefecti iudex ordinarius atque notarius, supradictis omnibus interfui et omnia supradicta, ut legitur, rogatus scripsi et publicavi.

(a) *D* iuxta iuxta (b) *D* imstrumento

LXIX.

1288, novembre 23.

Maestro Francesco notaro, del fu Pietro Guarnolfo, vende al monastero di S. Alessio un orto nelle pertinenze di Viterbo, nella contrada « Graçani », per la somma di 305 lire di denari « papareni » (papalini) minuti. Pena il doppio. Nella sanzione penale leggesi: « Et nichilominus se « submisit voluntarie capitulo seu capitulis statuti communis « Viterbii, quod possit personaliter capi et detineri ad peti- « tionem dicti emptoris ». « Acta sunt hec Viterbii in domo « dicti domini abbatis et monasterii Sancti Alexii. Petrus « olim Rasmi imperiali auctoritate notarius publicus ». Precede il segno del tabellionato. (Vedi il doc. seguente).

In Nerini, op. cit. pp. 469-71, App. n. xlvii; Arch. di Stato, perg. n. 25; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°, col testo molto più completo che nel Nerini.

Collazione: *N p. 470, rr. 11-2* Grazani *D* Graçani *N r. 17* denariorum paparenorum minutorum *D* denariorum paparenorum minutorum. Quod quidem pretium *ecc. N r. 7 dal fine* Iacobo Zamarulis *D* I. Çamarulis *N p. 471, rr. 12 e 13* Ioannis Zii *D* I. Çii *N r. penultimo* ut superius legitur *D* u. supra l.

LXX.

1288, novembre 23.

Maestro Francesco, del fu Pietro Guarnolfo, mette in possesso l'abbate di S. Alessio dell'orto nella contrada di « Graçano » (cf. il doc. precedente), « capiens eum per « manum dextram et eundem mittens in ortum predictum .... « Qui dominus .. abbas ..... dictum ortum intravit ca- « piendo possessionem vacuam dicti orti, et eundo, stando, « sedendo in ipso orto et per ipsum ortum et expellendo « dictum venditorem de possessione dicti orti ..... vo- « lendo ..... dictum ortum animo et corpore possidere ». « Actum in predicto orto. [S. T.]. Petrus olim Rasmi im- « periali auctoritate notarius publicus ».

Arch. di Stato, perg. n. 26, doc. 1°; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°.

LXXI.

1291, maggio 19 – giugno 7.

1°) 1291, maggio 19.

Enrico, del fu Burgundione, vende al monastero un orto nelle pertinenze di Viterbo, nella contrada di « Valle Pet- « tinale », vicino al fondo del monastero, per la somma di 170 lire di denari « papareni » minuti. « In cuius quidem « orti pretio, emptione [a] et pagamento idem dominus abbas « dixit, asseruit fore conversos, datos et pagatos .XLIIII. flo- « renos de auro, quos idem abbas dixit se habuisse et re- « cepisse a domino Iacobo Thomasso et Branca de Sara- « cenis, pro affrancatione unius territorii, quod vocatur « Meroli, iuxta suos confines: de quo territorio reddebant « annuatim in festo sancti Alexii .x. libras cere ». « Actum « est hoc Viterbii in capitulo ecclesiae S. Francisci. Iohannes « Petri Egidie, auctoritate alme Urbis prefecti, notarius ».

In Nerini, op. cit. pp. 473-4, App. n. xlix; Arch. di Stato, perg. n. 26 (2), col S. T. al principio del doc.; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°, col testo più completo che nel Nerini.

Collazione: *N p. 473, rr. 2-3* mense maii die xix intrante *D* m. M. d. xix intrantís

2°) 1291, maggio 19.

L'abbate del monastero costituisce suo procuratore Mattarozio di Giovanni, « cansorem », perchè ottenga da Latina, madre, e Tedora, moglie di Enrico suddetto, il consenso alla vendita dell'orto in « Valle Pettinale ». « Actum Vi- « terbii in capitulo ecclesie S. Francisci ». Precede il doc. il segno del tabellionato di Giovanni di Pietro Egidie.

Arch. di Stato, perg. n. 26 (3); *Reg. di S. Alessio*, t. 2°.

3°) 1291, maggio 19.

Le suddette Latina e Tedora, ad istanza di Mattarozio di Giovanni, procuratore del monastero, ratificano la vendita dell'orto in « Valle Pettinale ». « Actum Viterbii in « domo predicti Henrici. Iohannes Petri Egidie, auctoritate

(a) *D e N p. 474, r.* 7 emptio *R* emptione

« alme Urbis prefecti, notarius ». (Sottoscrizione che vale anche per l'atto che immediatamente precede nella stessa pagina della pergamena).

Arch. di Stato, perg. n. 26 (4); *Reg. di S. Alessio*, t. 2°.

4°) 1291, maggio 26.

Enrico, del fu Burgundione, costituisce suo procuratore frate Pietro, priore del monastero di S. Alessio, per mettere in possesso l'abbate Stefano dell'orto suddetto in « Valle « Pettinale ». « Actum est hoc Viterbii in domo monasterii « S. Alexii. Iohannes Petri Egidie, auctoritate alme Urbis « prefecti, notarius ».

Arch. di Stato, perg. n. 26 (5), col S. T. al principio del doc.; *Reg. di S. Alessio* t. 2°.

5°) 1291, giugno 7.

Frate Pietro, procuratore del suddetto Enrico venditore, mette in possesso l'abbate dell' orto predetto nella « Valle « Pettinale ». « Actum est hoc in ortu predicto. Iohannes « Petri Egidie, auctoritate alme Urbis prefecti, notarius ».

Arch. di Stato, perg. n. 26 (6), col S. T. al principio del doc.; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°. La pergamena dell'Arch. di Stato ha la forma d'un codice, e contiene, cuciti nsieme, sei documenti concernenti i beni del monastero nel Viterbese. Il primo doc. l'ho registrato al numero LXX.

LXXII.

1289, novembre 26.

Il monastero concede a Marino di Nicolò, del castello di Marino, una pezza di terra nel territorio del castello di Marino, perchè sia lavorata, e siano seminati i maggesi, ricevendo ogni anno per canone 13 fiorini d'oro e mezzo e la quarta parte delle biade. Pena il doppio. « Ego [M.] « Leonardus [M.] Iacobi Rubei sancte Romane Ecclesie no- « tarius ».

In NERINI, op. cit. pp. 472-3, App. n. XLVIII.; Arch. di Stato, perg. n. 27.

Collazione: *N p. 472, r. 2* tempore Nicolai . . . *D* t. N. quar[ti] *N r. 4* ad hec vocatis . . . . , *D* a. h. v. et rogatis *N r. 7* pro d . . . . . Monasterio *D* p. dicto M. *N r. 9* Marino Nicolay . . . . . de castro Marini *D* M. N. . . . . e de c. M. *N p. 473, r. 3* quatuor florenos auri : . . *D* q. f. a. et dimidium.

LXXIII.

1296, maggio 11.

Frate Giorgio da Bolsena, guardiano della chiesa di S. Maria di Araceli, e frate Nicolò « De Felicibus », Agostiniano, esecutori testamentari di Boniza, del fu « Tidiliardi « Gregorii, Iohannis Gregorii », del rione di Ripa, vendono a Pandolfo « de Sabello » una pezza di terra nel luogo « Oliari », territorio di Albano, per la somma di 70 lire di provisini. Pena il doppio. « Ego [M.] Leonardus [M.] « Iacobi Rubei, sancte Romane Ecclesie iudex et notarius ».

In Nerini, op. cit. pp. 474-6, App. n. 1; Arch. di Stato, perg. n. 28 (doc. 1°), tagliuzzata e danneggiata in modo, che in parecchi punti è illeggibile; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°, col testo più completo che nel Nerini.

Collazione: *N p. 475, r. 3* . . . . rii *D* notarii *N rr. 4-5* vocatorum . . . . . *D* v. et rogatorum *N r. 8* Bonize *D* Bonicçe *N r. 8* Tiviliardi *D* Tidiliardi *N r. 10* bona *D e R* bona sua *N p. 476 r. 8* a primo latere *D* a primo

LXXIV.

1296, giugno 13.

Pandolfo « de Sabello » dona, « inter vivos », al monastero dei Ss. Bonifazio ed Alessio, per dotare la cappella di S. Giacomo, costrutta dai Savelli nel monastero suddetto, una pezza di terra da seminare, nel fondo Oliari (cf. il doc. precedente) con tutte le sue appartenenze. Pena una libbra d'oro. « Ego [M.] Leonardus [M.] Iacobi Rubei, sancte Ro- « mane Ecclesie iudex et notarius ».

In Nerini, op. cit. pp. 476-7, App. n. 11; Arch. di Stato, perg. n. 28 (doc. 2°); *Reg. di Sant'Alessio*, t. 2°, col testo più completo che nel Nerini.

Collazione: *N p. 476, r. 3* . . . . . Iunii . . . . . madecima *D* mens[is] Iunii [die tert]iadecima *N p. 477, r. 13* Bonize *D* Bonicçe *N r. 17* cum cisterna in se *D* c. c. infra se *N r. 23* ab alio heredes Alexii Leni et . . . . castri Sabelli *D* a. a. h. A. L. e. Curia Castri Sabelli *N r. 26*. Iacobus Za . . . *D* I. Ça[m]ar[u]lis

LXXV.

1°) 1297, giugno 10.

L'abbate Andrea e il convento dei Ss. Andrea e Gregorio al clivo di Scauro costituiscono loro procuratore frate

Antolino, priore del detto monastero, per la permuta col monastero di S. Alessio di alcuni fondi al Testaccio e nel territorio di Albano. Tra i beni permutati dal monastero di S. Alessio v'è il seguente: « Item et terram can-« neti quam tenet Paulus Stephani Ponçiani, de qua dare « debet omni anno in festo sancti Alexii .XII. provisinos pro « pensione ». Nell'atto seguente, num. 2, il contenuto di questo passo è solo brevemente accennato. « Actum in clau-« stro dicti monasterii. Ego Iacobus [M.] Leonardi Iacobi « Rubei, imperiali auctoritate notarius ».

Nell'Arch. di Stato, perg. n. 29, doc. 1°; *Reg. di Sant'Alessio*, t. 2°.

2°) 1297, giugno 10.

Si rende di pubblica ragione dal notaro la permuta fra il mon. di S. Alessio e i monaci di S. Gregorio al clivo di Scauro di tre pezze e mezzo di vigne al Testaccio, del monastero di S. Alessio ricco di vigneti, ma mancante di terra seminativa, con un fondo da seminare « in Olgiarii », nel territorio di Albano, di proprietà del monastero di S. Gregorio. Pena 1000 fiorini d'oro. « Ego Iacobus [M.] « Leonardi Iacobi Rubei, inperiali auctoritate notarius ». (Tra i testi v'è « Petrus Gusmati marmorarius de regione « Violate »).

In Nerini, op. cit. pp. 478-81, App. n. LII; Arch. di Stato, perg. n. 29, doc. 2°; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°, col testo molto abbreviato.

Collazione: *N p. 478, r. 3* . . inter pia et venerabilia loca aguntur *D* ea que i. p. e. v. l. a. *N r. 7* . . . . posset eo . . . . . dep . . . . . *D* de levi posset eorum memoriam deponere *N rr. 4-3 dal fine* in territorio Albanensi in loco, qui dicitur Carrabella *D* i. t. A. i. l. q. d. Cactabella *N p. 479, r. 6* Bonize *D* Bonięe *N rr. 6-7* Tiviliardi *D* Trivilgiardi *N p. 479, rr. 14-5* Henricus Zavactarius *D* H. Çavactarius *N r. ultimo* Calzolarius *D* calsolarius *N p. 480, rr. 4-5* Paulus Stephani Ponziani *D* P. S. Ponçiani *N p. 481, r. 5 dal finè del doc.* Nicolaus . . . . de regione Columpne *D* Nicolaus Macthei d. r. C.

A. Monaci.

(*Continua*).

VARIETÀ

DUE LETTERE INEDITE

DI BERNARDINO OCHINO.

I documenti che pubblico qui appresso, furono da me ritrovati in copia sincrona o di poco posteriore nell'archivio Vaticano e provengono dalla sezione di Castel S. Angelo (1). La biografia del celebre eretico senese Bernardino Tommasini, detto *Ochino* dalla contrada dell'Oca ov'era nato nel 1487, non ne riceve un contributo veramente nuovo; pure, due lettere di un uomo che a' suoi tempi ebbe molto grido ed oggi ancora occupa un posto importante nella storia dei novatori italiani, presentano sempre interesse speciale per gli eruditi. Interesse tanto maggiore quanto è più solenne il momento in cui l'Ochino le scrisse; quello in cui, abbandonato il cattolicismo, che aveva professato, più o meno convinto, per undici lustri; l'ordine dei Cappuccini, che lo aveva avuto a capo; l'Italia, che per la bocca di Paolo Bembo e di Pietro Aretino lo aveva salutato predicatore insigne, mangiava il pane dell'esilio a Ginevra. Questa città era la prima tappa di una peregrinazione travagliata; l'ultima fu a Schlackau, nella Moravia, dove l'ex-frate morì, correndo il 1564 (2).

(1) *Principi*, voll. 12°, cc. 417 A-418 A, e 13°, cc. 121 B - 122 B. Nel foglio di guardia di questi volumi è scritto *Di Castello*. Che questi documenti siano inediti mi risulta anche da informazioni favoritemi cortesemente dal ch.mo Dittrich.

(2) Intorno all'Ochino, v. BENRATH, *B. O. von Siena. Ein Beitrag*

Le missive in parola sarebbero dirette, secondo chi le ha trascritte, rispettivamente al cardinale Alessandro Farnese ed alla Signoria di Venezia; ma non mi pare che sia da credere in alcun modo alla testimonianza del copista. Riguardo alla prima lettera, non posso ammettere nel disertore, sicuro ormai da ogni pericolo, sentimenti di venerazione e di fiducia verso il nipote di Paolo III, da lui ritenuto ostile alla propria causa (1); molto meno poi sentimenti così caldi come li manifesta. Il vero destinatario, a mio vedere, si ha da cercare con ogni probabilità nel cardinale Reginaldo Pole, partigiano sincero di una riforma religiosa, sia pure nell'orbita e per opera del cattolicismo; l'opinione del quale sulla sua fuga sappiamo che Bernardino desiderava conoscere (2).

Circostanze di valore analogo mi conducono parimente ad escludere che l'Ochino si rivolgesse con la seconda lettera alla Signoria di Venezia. Senza dubbio, il documento contiene il saluto ed il consiglio supremo dell'esule alla città dove si era formata gran parte della sua bella riputazione come oratore sacro; ma ch'ei scegliesse ad interprete ed esecutore del proprio pensiero il governo di S. Marco e s'immaginasse di sperar protezione da quel governo, che poco più di un anno prima, per le istanze del nunzio pontificio, Fabio Mignanelli, aveva fatto arrestare Giulio da Mi-

zur Geschichte der Reformation, Braunschweig, 1892; *Ochino Bern.*, articolo in *Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche*, XIV (Leipzig, 1904), pp. 256–260. Il Benrath ha pubblicato o riprodotto le lettere finora conosciute del suo eroe nella monografia citata e nella *Rivista Cristiana* (anno 1900, pp. 44-47: *Lettere sconosciute di B. Ochino*).

(1) Il 22 agosto 1542 l'Ochino comunicava a Vittoria Colonna: Io so che « el Farnese dice che so' chiamato perchè ho predicato he- « resie et cosa scandalosa » (Benrath, monografia cit. p. 287).

(2) Ib. p. 288. Si avverta che il volume d'onde ho estratto la lettera in questione, contiene, com'è scritto sul dorso, « diverse lettere « del Polo et altri cardinali et ministri ».

lano, predicatore sospetto di eresia (1), non mi sembra plausibile. L'opinione mia è che Bernardino dirigesse il suo testamento spirituale a qualcuno dei molti ammiratori trovati a Venezia, nel quale propendo a riconoscere non un sacerdote, ma piuttosto un laico, cittadino autorevole e cristiano fervente. Però non è facile neppur congetturare chi fosse costui (2); forse Luigi Priuli, di cui sono ben conosciute le strette relazioni con gli antesignani del partito riformatore, i cardinali Pole, già menzionato, e Gasparo Contarini (3).

Le asserzioni di fatto e la confessione di principî e di speranze contenute nelle epistole che l'Ochino inviò per congedarsi, per esortare, per giustificarsi, per contraddire alla città natale, agli amici, Matteo Giberti e Vittoria Colonna, all'antagonista, Girolamo Muzio (4), sono riaffermate ne' miei documenti. Così l'odio per la Curia romana, identificata dal ribelle coll'Anticristo (5); la confidenza in Gesù quale unico mediatore tra Dio e l'uomo, unico espiatore delle colpe terrene (6); il presentimento, finto o sincero, che la propaganda evangelica, o da lui ritenuta per tale,

(1) Benrath, op. cit. pp. 92–93. L'Ochino prese le parti del milanese, compromettendosi ancor più agli occhi della corte di Roma, alla quale era già stato denunziato.

(2) Il Benrath (op. cit. pp. 15–20) discorre della predicazione dell'Ochino a Venezia e dell'ammirazione che vi trovò, ma senza dar particolari.

(3) Dittrich, *Gasparo Contarini. 1483–1542. Eine Monographie.* Braunsberg, 1885, pp. 210, 215.

(4) V. in Benrath, op. cit., le lettere di Bernardino al Giberti (da Morbegno, 31 agosto 1542; p. 283), alla Colonna (da Firenze, 22 agosto 1542; pp. 287–288), al Muzio (da Ginevra, 7 aprile 1543; pp. 289–294) ed alla Balía di Siena (1 novembre 1543; pp. 294–302). V. anche la prefazione alle *Prediche*, stampate dall'Ochino in Ginevra, colla data 10 ottobre 1542 (p. 288).

(5) Cf. lettere al Muzio ed alla Balía, passim.

(6) Cf. lett. cit., ove l'argomento è assai più sviluppato (Benrath, op. cit. pp. 293, 295–300).

avrebbe trionfato (1). Così l'agitarsi dell'anima inquieta di fronte al bivio cui la ponevano i nemici, intenti a gettare olio sul fuoco: rinnegar Cristo o morire (2); la fuga risoluta da Bernardino sull'esempio di Cristo e degli apostoli, poichè di andare a morte non si sentiva inspirato, nè allontanarsi gli pareva viltà, certo com'era, o si diceva, che Dio lo avrebbe raggiunto dovunque, se avesse voluto il suo martirio (3); i consigli degli amici (4); il colloquio col Contarini, vicino a finire la nobile esistenza (5). Quindi non mi balena l'ombra del dubbio intorno all'autenticità di queste lettere.

È degno di nota, e trova esso pure il suo riscontro, l'appello caldissimo a Venezia perchè si schieri dal lato dei credenti nel nuovo verbo (6). Vane speranze. L'Ochino doveva vedere Venezia, la *sua* Venezia sacrificare Pomponio Algeri all'ira fanatica di Paolo IV (7).

Roma. PAOLO PICCOLOMINI.

I. (8)

Reverendissimo et illustrissimo. Penso che vi sarà cosa nuova et di non poca ammiratione ch'io sia qui, et nel modo che (9) inten-

(1) Cf. lettera alla Balía (BENRATH, op. cit. pp. 299-300).

(2) Cf. lett. al Giberti, alla Colonna (p. 287), e prefazione alle *Prediche*.

(3) Cf. locc. citt. e lett. al Muzio (pp. 291-292).

(4) Cf. lettere alla Colonna ed al Muzio (p. 291).

(5) Cf. lettera al Giberti.

(6) Cf. lett. alla Balía, pp. 301-302.

(7) V. in proposito DE BLASIIS, *Processo e supplizio di Pomponio de Algerio, nolano* (*Archivio storico per le provincie napoletane*, XIII, 569 sgg.).

(8) In testa al documento è scritto, dalla medesima mano e col medesimo inchiostro: « Copia di lettera di fra Bernardino da Siena « all (*sic*) reverendissimo et illustrissimo signor cardinale Farnese »; in margine: « Genoa, 42 | .XI. d'8bre ».

(9) Il ms. aggiunge « vederete », ma questa parola è espunta.

derete dal presente latore. Et questo è perchè ero condotto a tale che mi bisognava morire, o era pericolo assai manifesto, con non poter predicare più et senza colpa mia. Dico così arditamente perchè si può sapere che dottrina ho predicata: palam locutus sum mundo. L'invidie et emulationi sono state grandi, et è stato porto orecchie a chi ha straparlato, et l'hanno governati come gli è piacciuto; talchè dai miei più intimi amici sono stato consigliato così, immo posso dire sforzato, chè, quanto a me, sarei in ogni modo andato (1). Et da Verona per andare partendomi, mi condussi a Firenze (2), et parlai a lungo con monsignor reverendissimo Contarino che già era principiata la sua infermità (3). Christo anche più volte fuggì et si ascose, et Paolo et degli altri santi; et andare voluntariamente alla morte è un tentar Dio, il quale, quando vorrà, mi troverà per tutto. Questo è il premio di quelli che predicano Christo. Ma sappia vostra signoria reverendissima che io ho solo a render ragione a Dio d' haver havuti troppi rispetti humani; però forse Christo mi ha condutto qui acciò possi, se non predicare con la viva voce, almanco scrivere liberamente, il che penso di fare et già ho incominciato a dar principio (4). Il vostro (5) a bocca potrà riferirvi più a pieno. Io non ho altro che dire se non che la signoria vostra reverendissima può sapere che può di me disporre come di cosa sua; et me 'l creda o ne facci esperienza, et si degni di pregar Dio per me, che mi perservi et augumenti nella sua divina gratia. Di Genevra, agli 2 di ottobre 1542 (6).

II.(7)

Moisè, a tempo nutrito sotto l'ombra della figliola di Pharaone in amazare l'egytio monstro, chè in verità non li era figlio, sì come

(1) La fuga fu suggerita all' Ochino particolarmente da Pietro Martire Vermigli (Benrath, op. cit. p. 105).

(2) Corretto, a quanto pare, su « Firenza ».

(3) Nella lettera al Giberti il card. Contarini è chiamato apertamente in causa da Bernardino: « Mons. rmo Contarini non mi disse « che non andassi ma me ne diè cenno. Questo dico perchè è morto « e queste parole non gli possono pregiudicare » (Benrath, op. cit. p. 283). Sul loro colloquio, avvenuto in Bologna, dove il Contarini era legato, cf. Benrath e Dittrich, opp. citt. pp. 99–101, 849 sgg.

(4) Allude certamente alle *Prediche*, di cui più addietro.

(5) Probabilmente il latore della lettera.

(6) Manca la firma.

(7) Anche in testa a questo documento si legge, scritto dalla me-

Paulo scrisse a li Hebrei, al .II. (1), fugì di poi et ne forno causa li falsi suoi fratelli. Del che ben che molti se ne admirasseno et mormorasseno, nientedimeno fu per voluntà di Dio, et Paulo nel sopradetto loco el prova perchè elesse più presto esser afflitto col populo di Dio che fruir a tempo il peccato, et hebbe per magior richezza l'imperio (2) di Christo che li tesori de li Egytii. Dirò similmente di me che non harrei possuto scientemente e voluntariamente eleger tante calumnie con tante mie (3) mortificationi appresso il mondo se Dio non mi havessi mosso et governato lui. È ben vero che senza dargliene occasione, sì come possono testificar quelli che mi hanno udito, se già non si chiamano offesi perchè dicano che eravamo salvi per Christo; mi condusseno in tal necessità, lassando stare l'haverme già publicato per heretico, ma in citarmi et nel modo che teneno (4), che bisognava andar o fugir; et andando era forsa o negarlo con Pietro, o tradirlo con Iuda, o esser sepolto (5) con la sinagoga. Honoratamente morir con Christo mi sarrebbe per sua gratia stato dolce, ma non era venuta anchora l'hora mia; harrei tentato Dio. Paulo fugì il tribunal di sommi sacerdoti et appellò a quello di Cesare; hor pensi vostra signoria come sarrebbe andato al tribunal di Antechristo, potendo fugire; il che ferno li apostoli più volte, immo et Christo. È ben vero che volentieri harrei eletto la mia Venetia per refugio, nè mi sarria diffidato del vostro giusto et honesto favore; ma volsi patir più presto io solo che dare occasione di far patire ad altri. Con l'amor non mi son allontanato, et Dio sa quanto desidero veder che Christo regni nella mia Venetia, et che sia libera da ogni diabolico giogo, et maxime da quello che sotto spetie di bene la tiene più oppressa, et vi exorto ad essere in verità amici di Christo et a volere intender il puro evangelio, et non perseguitar ma favorir quelli che vi predicano la parola di Dio. La qual è sì chiara che per sua defensione non ha bisogno di carcere nè di foco, immo è sì potente che, come Paulo scrisse, getta per terra tutte le forze del mondo, la falza dottrina di Maumet e quella de Antechristo, perchè non possono per sè sussistere; però hanno bisogno di esser difesi con l'arme. Accettiamo adunque Christo per no-

desima mano e col medesimo inchiostro del rimanente: « Copia de la « lettera di fra Dino a la illustrissima Signoria ».

(1) Così il ms. per *11°*. Cf. infatti SAN PAOLO, *Ad Hebraeos*, XI, 24–26, che è il luogo cui fa allusione l'O.

(2) Corretto su altra parola inintelligibile.

(3) Ms. « mei ».

(4) Così il ms.

(5) Ms. « sepolta ».

stro signore, imperochè, se bene stituiscie un regno di gratia, non però ruina le republiche, immo non è cosa alcuna che tanto le magnifiche et stabilischa sì come l'evangelio: non eripit mortalia qui regna dat celestia. Già Christo ha incominciato penetrare in Italia; ma vorrei che v'intrasse glorioso, a la scoperta, e credo che Venetia sarà la porta, e felice a te se la accettarai, e guai a quelli che con Erode per human timore il perseguitaranno. Già è venuto il tempo del regno di Christo, già diversi (1) parti del mondo incomincia a regnare et la gran Babilonia ha a cadere (2), sì come è scritto ne la Apocalypse; l'opre di Dio non posson dissolvere, sì come Gamalia (3) il disse. Però accettianlo con festa, il che prego il Signore conceda a tutti, massime a la mia Venetia. Di Genova (4), alli .VII. di dicembro 1542.

Bernardinus Senensis.

IL LEOPARDO E L'AGNELLO

DI CASA FRANGIPANE

Nessuna famiglia nella storia medievale di Roma presenta, come quella dei Frangipane, così mirabile varietà di figure a volta tragiche e crudeli, a volta soavi e gentili. Accanto a Cencio Frangipane che irrompe nel conclave adunato nel monastero della Pallara, ed atterra e calpesta il vecchio Giovanni Coniulo di Gaeta, si presenta alla memoria Odone Frangipane che la leggenda ci dipinge pellegrino alla volta di Ariano ove, durante una pestilenza, compie miracoli di carità. Accanto ad Altruda, contessa di Bertinoro, che virilmente combatte contro l'esercito di Cristiano di Magonza, si profila la figura soave di Iacoba Frangipane, l'amica gentile di san Francesco, che egli soleva chiamare « frater Iacoba », che, sola donna insieme con santa Chiara, potè gloriarsi d'aver bevuto la divina dolcezza dello sguardo del Poverello d'Assisi.

(1) Così il ms.
(2) Ms. « accadere ».
(3) Così il ms. per « Gamaliele » (v. *Atti degli Apostoli*, V, 34-39).
(4) Così il ms. erroneamente per *Ginevra*.

A Cencio ed a Iacoba Frangipane si riferiscono due documenti che qui pubblico.

È noto come fosse costume di sovrani e di famiglie nobili nel medio evo di custodire talvolta delle bestie feroci. Che questo costume fosse seguito nell'alta Italia, ne assicura, fra gli altri, Fra Salimbene: a Lucera Federico II aveva un vero serraglio; a Napoli, nei giardini di Castelnuovo, Roberto d'Angiò custodiva dei leoni (1); a Roma Cencio Frangipane aveva in casa un leopardo. Le case e le torri dei Frangipane si ergevano sulla somma Sacra Via, estendendosi da una parte al tempio di Venere e Roma, dall'altra fin sull'alto del Palatino (2). Erano casa e fortezza insieme, intorno alle quali più volte si combattè aspramente. E non era per imprimere un sentimento della propria altera e feroce potenza che Cencio Frangipane faceva quivi custodire, forse con altre belve, un leopardo? O più probabilmente era questo un animale ammaestrato alla caccia, come spesso usò nel medio evo? Ora accadde che un giorno la fiera dalla gaietta pelle si avventò contro una delle donne che erano in casa Frangipane ed, addentatala per il collo, la strangolò. Nel documento che ricorda il fatto, della povera donna non si fa neppure il nome: è semplicemente una « quaedam dompna que fuit in domo Cinthii Fraiapane que « mortua fuit sive strangulata a lupardo » (3). Sembra tuttavia che nella casa di Cencio la tragica fine dell'innominata suscitasse qualche rammarico, poichè essa fu onorevolmente seppellita in una cassa marmorea a cannelli, forse

(1) Cf. G. De Blasiis, *Le case dei principi Angioini* in *Arch. stor. per le prov. Nap.* XII, 300.

(2) Cf. P. Fedele, *Una chiesa del Palatino* in questo *Archivio*, XXVI, 344.

(3) Potrebbe, a dire il vero, anche credersi che « lupardus » sia nome di uomo: però nelle più centinaia di documenti romani da me veduti, non mi accadde di trovare quella parola come nome proprio. Tuttavia quest'ipotesi non può escludersi.

un antico sarcofago, che fu posto nel portico di S. Maria Nova, a sinistra entrando nella chiesa. Nei rifacimenti che la chiesa subì, la tomba dell'infelice donna o fu mutata di posto o più probabilmente fu adoprata ad altro uso (1). Di lei e della sua sepoltura ci serba memoria una carta Tiburtina del 1209, conservata nell'archivio di S. Maria Nova. Con questo documento, alla presenza di Milone, vescovo di Tivoli, e per preghiera di Claro, priore di S. Maria Nova, Leonardo, notaio di Tivoli, raccoglie la testimonianza di Benedetto, priore del monastero tiburtino di S. Saba, il quale afferma di essersi trovato a Roma dove « vidit, audivit et « interfuit », quando in casa Frangipane avvenne l'orrendo fatto, ed aggiunge che fu ai tempi di papa Innocenzo II. Doveva esser ben vecchio il priore Benedetto nel 1209, e la donna strangolata dal leopardo in casa di Cencio Frangipane doveva aver fatto una ben profonda impressione nell'animo suo, se egli, pur non ricordandone forse il nome, dopo circa settant'anni, rammentava con precisione come e dove fosse stata seppellita!

Ma perchè nel 1209 si sentì il bisogno di raccogliere con tanta solennità la testimonianza del priore Benedetto? E perchè, altri potrebbe domandarmi, nel 1905 io ricordo ancora il leopardo di Cencio Frangipane?

Il qual leopardo mi richiama alla mente l'agnello di Iacoba « de Septemsoliis ». Ricordate la leggenda di così delicato sapor francescano che narra san Bonaventura? (2) Durante uno de' suoi soggiorni in Roma, san Francesco ebbe in dono un agnello da persona che sapeva come il santo lo prediligesse fra gli altri animali, perchè simboleggia la pazienza umile ed innocente. Ora, dovendo egli partire da Roma, lo affidò alla signora del Settizonio che

(1) Non mi è possibile da Napoli, dove scrivo, controllare la notizia. Certo nel portico attuale di S. Maria Nova non vi è alcun sarcofago di quel genere.

(2) S. Bonaventura, *Legenda*, cap. VIII.

gli ebbe cure tutte premurose e gentili. Giorno e notte ella lo tenne presso di sè come ricordo di san Francesco. Se la mattina Iacoba non era sollecita a destarsi, l'agnello con i suoi belati pareva esortarla ad affrettarsi al tempio, per modo che, conchiude san Bonaventura, « agnus Fran-« cisci discipulus, devotionis iam magister effectus, ut mi-« rabilis et amabilis a domina servabatur ».

La persona di Iacoba Frangipane, non ostante quanto disser di lei san Bonaventura ed i primi scrittori Francescani, era stata finora avvolta nei veli della leggenda, finchè, alcuni anni fa, il p. Eduardo d'Alençon non dedicò alla memoria di quella gentile uno studio che, per dottrina e per garbo, è un vero gioiello (1). Che cosa potrebbe aggiungersi di nuovo (2) a quello che dell'amica di san Francesco ha detto il p. d'Alençon? Tuttavia mi par prezioso un documento della badia di Grottaferrata da me ritrovato nell'archivio Barberini.

Secondo il biografo di Iacoba, questa sarebbe nata probabilmente nel 1190, perchè nel 1210 si trova maritata a Graziano Frangipane, e madre di un figliuolo di nome Giovanni. Più tardi ella avrebbe avuto un secondo figlio che in memoria del marito morto prima che il fanciullo nascesse, ella chiamò Graziano. Ed invero nel 1217 Iacoba,

(1) P. Édouard d'Alençon, *« Frère Jacqueline ». Recherches historiques sur Jacqueline de Settesoli, l'amie de Saint François.* Extrait des *Etudes Franciscaines*, tome II, pp. 5–20 et 227–242, Paris, 1899.

(2) Intendo dal punto di vista storico e biografico, perchè non tutte le osservazioni del d'Alençon mi paiono accettabili. Cf. la recensione che di *« Frère Iacqueline »* pubblicò il p. Mandonnet nella *Revue Thomiste*, luglio 1900, p. 569. Colgo l'occasione per notare che quanto il d'Alençon deriva dai genealogisti dei Frangipane intorno all'origine di questa famiglia, non ha alcun fondamento. Le origini Anicie dei Frangipane sono una favola: essi sembrano derivare dalla famiglia « de Imperatore », della quale abbiamo parecchie notizie nel medio evo. Cf. P. Fedele, *Tabularium S. Mariae Novae* in questo *Archivio d. R. soc. rom. di st. patr.* XXVI, 263.

in suo nome e come tutrice dei propri figli Giovanni e Graziano, veniva ad una transazione con Sinibaldo, camerario di papa Onorio III, per alcuni diritti che ella aveva ereditato dal marito sulla terra di Nimfa, mentre d'altra parte era debitrice dei nipoti del papa (1). Nel 1226 i due figliuoli di Iacoba sarebbero stati ancor vivi, perchè e lo *Speculum vitae* e le *Conformitates* e Tommaso da Celano accennano ai due figliuoli di Iacoba che accompagnarono la madre ad Assisi, quando ella vi si recò per assistere agli ultimi momenti del santo. Ed in Assisi Iacoba morì, e fu seppellita nella basilica non lungi dalla tomba del Maestro. Sulla sua pietra sepolcrale si legge ancor oggi l'epigrafe di romana eloquenza nella sua brevità: « Hic requiescit Iacoba sancta « nobilisque Romana ».

Il documento criptoferratense che pubblico, corregge qualche tratto di questa biografia.

Nel 1230, Pancrazio, preposto del monastero di S. Maria di Grottaferrata, rinunziava in favore della vedova di Graziano Frangipane, che interveniva all'atto come tutrice di Angelo, suo nipote, « Angeli nepotis tui, filii quondam Ia- « cobi filii tui », ed in favore di Giovanni, altro figliuolo di Iacoba, ad alcune terre poste presso il castello di Marino che, come è noto, apparteneva alla famiglia Frangipane: e da parte loro Iacoba e Giovanni rinunziavano in favore del monastero di Grottaferrata ad alcune terre poste verso gli Squarciarelli. Ora da questo documento che è originale, e sulla cui autenticità non può cader dubbio, appar evidente che il primo figlio di Iacoba non fu già Giovanni, ma un altro che nel 1230 era già morto, lasciando di sè un figlio di nome Angelo. Nè egli si chiamava Graziano, ma Giacomo, ripetendo così il nome materno (2). Vero è che

(1) Il documento è nel *Liber Censuum*, ed il D'ALENÇON lo ripubblica in appendice al suo lavoro. Op. cit. p. 37.

(2) Non era questo il primo caso che nella famiglia Frangipane vi fosse uno di nome Giacomo. Fra le schede da me raccolte per ser-

nel documento del 1217, ricordato dal d'Alençon, i due figli di Iacoba hanno il nome di Giovanni e di Graziano; ma di tal documento conosciamo soltanto la copia che nel *Liber Censuum* della Chiesa Romana ne inserì Cencio Camerario: e fra una carta originale ed una copia non esito ad attenermi alla fede della prima, tanto più che nella seconda può ben essere avvenuta una confusione tra il nome del figlio di Iacoba ed il nome di Graziano suo marito che è nominato soltanto cinque parole prima (1). Nè par probabile che Iacoba avesse più di due figli, poichè in questo la tradizione francescana si accorda pienamente col *Liber Censuum* e col documento criptoferratense che contengono atti nei quali, intervenendo Iacoba come erede dei diritti di Graziano, suo marito, insieme con i figli, avrebbero dovuto essere ricordati tutti i figli di Iacoba, mentre di due soltanto è fatto il nome.

Se dovessimo credere a Tommaso da Celano, Giacomo sarebbe morto dopo il 1226, perchè quando la madre, spinta da un triste presentimento della prossima fine di san Francesco, volle recarsi ad Assisi, secondo il Celano, ella vi andò « cum filiis » (2), mentre lo *Speculum perfectionis* e la *Legenda trium sociorum* parlano di uno soltanto dei figliuoli di Iacoba (3). Ma il racconto del Celano è forse inesatto anche in un altro punto, perchè egli dice che nel 1226

vire ad una storia dei Frangipane, trovo un « Iacobus Fraiapane » che si firma testimone ad un atto del 1232; e nel 1240 trovo un « Hen- « ricus Fraiapanis filius olim domni Iacobi Fraiapanis ».

(1) Difatti la parte dispositiva del documento di Cencio Camesario comincia: « Ego quidem Iacoba, uxor quondam domni Gratiani « Frangespanem et tutrix Iohannis et Gratiani ».

(2) Cf. *Analecta Bollandiana*, XVIII, 128. Anche lo *Speculum vitae* ammette la presenza dei due figli di Iacoba ad Assisi: « Portarius « invenit dominam Iacobam nobilissimam Romanam cum duobus filiis « senatorum et militum comitum qui veniebant ad sanctum Franci- « scum ». Cf. il testo dello *Speculum vitae* del 1504, c. 137 B.

(3) Vedi lo stesso D'ALENÇON, op. cit. p. 21.

Giovanni Frangipane era ancor fanciullo, « tunc puer », mentre dalla carta criptoferratense del 1230 si rileva che, almeno in quest'anno, egli aveva raggiunto l'età maggiore, perchè nella transazione conclusa col monastero di Grottaferrata egli interviene in suo nome, nè vi si fa menzione di alcuna tutela della madre che è invece ricordata come tutrice di Angelo, figliuolo di Giacomo (1). Ed è notevole un particolare del documento. Il nome di Iacoba è taciuto dal notaio che evidentemente, nell'atto di rogare l'istromento, o lo ignorava o non lo ricordava, perchè al posto del nome vi è nel testo una lacuna. Si potrebbe forse dedurne che nel 1230, già da un pezzo, Iacoba aveva lasciato al figlio Giovanni le cure del governo di Marino, ritraendosi ad una vita oscura e modesta per aver più agio di dedicarsi alle cure del cielo? L'ipotesi sarebbe meno improbabile, se nel 1237 Iacoba non apparisse novamente sollecita, insieme col figlio, del buon governo di Marino, poichè in quell'anno ella e Giovanni confermavano agli abitanti di quel luogo le loro consuetudini.

Alle notizie che il p. d'Alençon ha raccolto intorno a Giovanni Frangipane, alcune altre posso aggiungerne che traggo dall'archivio di S. Maria Nova. Sono tre documenti degli anni 1224, 1228, 1232 (2). Nel primo egli è ricor-

(1) Mentre correggo le bozze di questa mia nota, mi vien sott'occhio un assai notevole articolo di PAUL SABATIER, *De l'évolution des légendes à propos de la visite de Jacqueline de Settesoli à saint François*, pubblicato nel 1° fascicolo del *Bullettino critico di cose francescane*, Firenze, 1905. Le conclusioni del Sabatier possono essere confermate anche da questa osservazione, che mentre nello *Speculum perfectionis* si parla di un sol figlio di Iacoba la quale « venerat de Roma cum « filio suo », soltanto nelle amplificazioni o nei degeneramenti posteriori del racconto si parla di più figli, mentre è probabile che uno dei due figli di Iacoba fosse morto prima del 1226.

(2) Riporto qui il transunto dei tre documenti. An. 1224, luglio 31: « Prior S. Mariae Novae locat in tertiam generationem Andree de « Ballanza griptam in Coliseo retro ecclesiam S. Salvatoris positam:

dato soltanto perchè aveva beni confinanti con una grotta posta nel Colosseo, dietro la chiesa di S. Salvatore: con gli altri due egli pegnorava in favore dello scriniario Giacomo e di Pietro Salincontra due cripte poste « sub Am- « phiteatro Colisei » ed « in pede Colisei ». E presso al Colosseo erano le sue case, perchè certamente egli aveva ereditato dalla madre il Settizonio che nel 1145 Pietro, abate di S. Gregorio, aveva venduto ai Frangipane. Là dove ai tempi di Cencio fu spesso fragor di guerra e ruggito di belve, si custodiva ora piamente il sereno ricordo del Poverello d'Assisi. E chi sa che gl'istromenti di sopra ricordati con i quali Giovanni Frangipane era costretto a porre in pegno parte dei propri beni, non debbano riconnettersi con la liberalità sua verso i poveri, della quale dicono gli storici di casa Frangipane che fosse così generosa che finì con l'assottigliare le sue sostanze! (1)

Napoli, maggio del 1905.

P. Fedele.

« a .I. latere Petrus, a .II. Andreas Cazolus, a .III. Iohannes Fraiapanis, « a .IV. plaza cum puteo. Testes: Blasius Andree Rubei, Iohannes Pedo, « Symon sartor, Deusdedit, Andreas. Iohannes sancte Romane Ecclesie « scriniarius ». — An. 1228, settembre 24: « Iohannes Fraiapanis obligat « et in pignus ponit Petro Salincontra unam criptam sub Amphitheatro « Colisei: a .I. latere domnus Anibaldus, a .II. monasterium S. Xisti, « a .III. Andreas Baldantie, a .IV. via publica. Testes: Bartholomeus « Salincontra, Bartholomeus de Folca, Iacobus de Naso, Landulphus de « Coliseo, Iohannes Gallicani. Iacobus sancte Romane Ecclesie scri- « niarius ». — An. 1232, settembre 1: « Iohannes Fraiapanis filius quon- « dam domni Gratiani Fraiapanis obligat et in pignus ponit Iacobo « scriniario unam criptam in pede Colisei: a .I. latere heredes Petri « Anibaldi, a .II. ecclesia S. Xisti, a .III. Petro Andrea Ballantie, a .IV. « via publica. Testes: Iacobus Fraiapanis, Petrus Vetulus, Paulus Ricii, « Nicolaus Iohannis de Berulis. Petrus medicus scriniarius sancte Ro- « mane Ecclelie ».

(1) Cf. d'Alençon, op. cit. p. 29.

I.

1209, decembre 13.

Alla presenza di Milone, vescovo di Tivoli, e per preghiera di Claro, priore di S. Maria Nova, il notaio tiburtino Leonardo raccoglie la testimonianza di Benedetto, priore di S. Saba, intorno alla morte di una donna, avvenuta in casa di Cencio Frangipane ai tempi d'Innocenzo II.

Originale. Archivio di S. Maria Nova, presso i monaci Benedettini di Monte Oliveto in Settignano.

1. ✠ In nomine Domini. Anno incarnationis eiusdem millesimo ducentesimo .IX., indictione .XII., 2. mensis decembris die .XIII. Quoniam ea que in litteris manu publica rediguntur, 3. perpetua inspectione clarescunt, et rei veritas ad posterorum notitiam facillius 4. cognoscenda transmittitur, idcirco ego Leonardus Dei gratia Tyburtine civitatis 5. et inperialis aule notarius, in presentia dompni Milonis Tyburtini episcopi ipsius precepto 6. et rogatu dompni Clari prioris ecclesie Sancte Marie Nove Urbis, testimonium dompni 7. Benedicti prioris ecclesie Sancti Sabe Tyburis, ab eo tactis sacrosanctis evangeliis, sine frau 8. de (a) prestitum coram predicto dompno Milone episcopo et subscriptis quinque testibus ad perpetuam memoriam 9. litteris publicis scribere curo. Quod quidem tale est: quia ipse dompnus Benedictus vidit, 10. audivit et interfuit quando quedam dompna que fuit in domo Cinthii Fraiapane que 11. mortua fuit sive strangulata a lupardo, et ipsa fuit tunc sepulta in conca mar 12. morea canelata a sinistra manu cum ecclesia Sancte Marie Nove ingreditur, in porticu iuxta 13. portam ipsius ecclesie a latere graduum qui ibi sunt: et hoc fuit in tempore Innocentii II pape. 14. Testes qui huic publice interfuerunt hii sunt: dompnus Rainaldus, dompnus Matheus, dompnus Silvester, Iohannes de Boni, Petrus Iaconus, testes. 15. Et signum feci, et quia Romanum inperium inperatore vacabat, idcirco nomen inperatoris non apposui.

Leonardus (b).

II.

1230, aprile 26.

Pancrazio, preposto del monastero di S. Maria di Grottaferrata, rinunzia in favore della vedova di Graziano Fran-

(a) *Nel testo* frade (b) *Il nome di* Leonardus *è in monogramma.*

gipane come tutrice di Angelo suo nipote ed in favore di Giovanni Frangipane ad un tenimento presso Marino, ricevendone in cambio una tenuta posta « versus castrum quod « vocatur de Squarçariliis ».

Originale. Biblioteca Vaticana, arch. Barber., cred. III, casella 55, B. B.

1. In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo .CC.XXX., anno .IIII. domni (a) Gregorii noni pape, indictione .III., mense aprilis, die .XXVI. Nos 2. dompnus Prancati prepositus venerabilis monasterii Sancte Marie Cripte Ferrate consentientibus et volentibus fratris (b) 3. Iconomi monachi et iconomi dicti monasterii et Ieremie monachi dicti monasterii, hac presenti die propria et spontanea 4. nostra bona voluntate refutamus vobis domne * * * (c) uxori quondam domni Gratiani Fraiapanis tutrici Angeli nepotis 5. tui, filii quondam Iacobi tui filii pro ipso nepote tuo, et tibi Iohanni Fraiapanis pro te et vestris heredibus ac successoribus 6. perpetuo. Idest totum illum ius quod nostrum monasterium nunc usque habuit seu habet in totum illum tenimentum terre et 7. stirpariorum et vinearum seu pastinorum, quod est positum ab affinibus et (d) a carvonarello positis et facto a latere 8. de castro vestro Marini, ut per affines et carvonarellum diffinitum est, et apparent per arbitrium inter nos 9. et vos factum a Tusco de Venga et Iohanne Greco de Marini et a presbitero Bartholomeo de castro quod dicitur 10. Squarciriliis et a dompno Laurentio de Pauli, qui arbitri fuerunt electi inter nos et vos, sub pena quinquaginta 11. librarum provisinorum bonorum senatus, ut in arbitrio publico scripto per eundem scriniarium appareat (e). Quod tenimentum terre et stirparii 12. et pastinorum atque vinearum, ut per dictos arbitros est diffinitum a dictis affinibus contra dictum castrum vestrum Marini 13. vobis, ut dictum est, refutamus pro eo quod vos similiter refutatis nobis pro dicto nostro monasterio totum ius 14. quod habetis seu usque nunc habuistis in toto tenimento terre et stirparii quod est positum et divisum per suprascriptos 15. affines a carvonarello versus dictum castrum quod vocatur de Squarçariliis, et hoc sicud apparent in predicto 16. arbitrio et instrumento refutationis scriptis per eundem scriniarium. Et amodo liceat vobis dictum teni 17. mentum libere et in pace tenere et habere, ita quod nec a nobis vel successoribus nostris ab aliqua persona a nobis 18. submissa vel submictenda litem seu questionem exinde habeatis. Et nos tam pro nobis quam pro nostris

(a) domni *nell'interlineo.* (b) consent̄ et volent̄ frīs (c) *Lacuna nel testo.* (d) *Nel testo fu ripetuto* et (e) *Così nel testo.*

heredibus 19. ac successoribus et pro dicto monasterio promictimus vobis et vestris heredibus ac successoribus omnia suprascripta rata habere et contra ea 20. non venire. Quod si noluerimus aut contra ea que dicta [a] venire temptaverimus, componamus vobis pro pena .L. libras provisinorum 21. bonorum senatus, et, soluta pena, hec carta firma permaneat. Quam scribendam rogavimus Scrofanum [b] sancte Romane 22. Ecclesie scriniarium in mense et indictione suprascripta .III.

Testes: Thodinus de Turriccla, Lando de Gregorio Carriia, Pandulfus de Turriccla, Nicolaus de Gerardo, Iohannes Benencase de Marini, dopnus Gentilis.

Ego Scrofanus sancte Romane Ecclesie scriniarius habens potestatem dandi tutorem et curatorem et uti omni iudiciali officio preter sententiam dandam complevi et absolvi.

LA BADIA DI GROTTAFERRATA

SOTTO LA PROTEZIONE DEI RE ANGIOINI DI NAPOLI

Comunico agli eruditi lettori dell'*Archivio* il seguente documento del 24 giugno 1276 rinvenuto in un registro angioino (1):

Scriptum est (2) capitaneo Aquile (3). Cum ad religiosos viros ..(4) abbatem et prepositum et conventum monasterii Sancte Marie Grecorum

(a) *Completa* sunt (b) *Dopo* Scrofanum *è nel testo l'abbreviazione della parola* scriniarium *cancellata da prima mano.*

(1) *Registri ang.* vol. 23, f. CXX.

(2) Nei registri della cancelleria angioina, massime dei primi tempi, non fu frequente l'uso di trascrivere tutta l'intitolazione del sovrano: essa talvolta era rappresentata dal solo nome di lui, accompagnato dalla sigla *etc.*; talvolta era sostituita dalle due parole *scriptum est*, specialmente, quando il diploma conteneva un semplice ordine. *Scriptum est* adunque qui sta in luogo di *Karolus, Dei gratia, rex Sicilie* &c.

(3) *capitaneo Aquile.* I capitani (v. Cost. di Fed. II *de off. cap.*) amministravano giustizia nelle città.

(4) Manca il nome dell'abbate. Probabilmente teneva allora quell'ufficio Ilarione, eletto nel 1272, a cui successe nel 1300 Biagio II (v. MORONI, *Diz. d'erud. st. eccl.* &c., Venezia, 1845, XXXIII, 56).

de Criptaferrata (1) ob sacre religionis obervantiam, qua virtutum (*sic*) domino famulatur, nec non ob devotionem sinceram, quam ad excellentiam nostram gerunt, specialem habentes affectum, monasterium ipsum cum omnibus personis, monasteriis, granciis et omnibus bonis et iuribus eius, que rationabiliter tenent et possident, sub protectione nostra recepimus speciali, fidelitati tue precipiendo mandamus, quatenus eosdem abbatem, prepositum et conventum cum omnibus bonis eorum, que in tua iurisdictione obtinent, habens efficaciter commendatos, non permictas eos super hiis indebite molestari, sed eos auctoritate nostra in illis manuteneas et defendas. Datum Romae (2), .XXIIII.° iunii .IIIIe. indictionis (3).

Con questo diploma adunque re Carlo I d'Angiò annunzia al capitano di Aquila aver egli posto sotto la sua protezione la badia di Grottaferrata, e gli ordina di non permettere che ad essa sia recata molestia alcuna o turbamento nel possesso de' beni posti nel territorio aquilano.

Grottaferrata, al pari di tanti altri monasteri e badie, ebbe molteplici largizioni e donazioni di beni mobili ed immobili, specialmente *pro remedio animae*, dai fedeli. In ragion di tempo anche altre comunità religiose poste in luoghi

(1) *de Criptaferrata*. Quanto all'origine del nome è da consultare la *Civiltà Cattolica* (quad. 1295, p. 569) dove sono riportate le diverse opinioni, tra le quali quella dello Sciomarri, che cioè l'attributo *ferrata* derivi dal trovarsi, in que' luoghi, miniere di ferro, e quella del Tomassetti, che cioè fosse stata ivi un' immagine della SS. Vergine protetta da una grata di ferro contro l'eccessiva pietà dei fedeli.

(2) Re Carlo trovavasi, fin dal gennaio di quell'anno, a Roma chiamatovi dal pontefice Gregorio X. Morto costui, egli vi rimase fino al 20 luglio per le elezioni, che a breve distanza ebbero luogo, d'Innocenzo V e di Adriano V (v. Minieri Riccio, *Il regno di Carlo I d'Angiò* dal 2 gennaio 1273 al 31 dicembre 1283).

(3) Manca la data dell'anno. Ordinariamente nei registri dei primi anni del regno di Carlo I non notavasi la data completa, essendo sufficiente averla messa nel primo documento del quaderno; e soleva omettersi anche l'anno del regno. Ora dal primo documento del quaderno si desume, che l'anno è il 1276, che appartiene alla 4ª indizione, cominciata il 1° settembre 1275.

lontani chiesero all'autorità pontificia di essere aggregate con tutti i loro beni a quella badia (1).

Siffatte possessioni, ogni dì crescenti, mossero l'invidia e l'avidità de' baroni, i quali solevano commettere, e lasciavano commettere ai loro bravi, ladroneggi e rapine d'ogni maniera; laonde gli abbati eran costretti ad invocare la protezione de' sovrani. E siccome la badia di Grottaferrata possedeva beni anche nel regno di Napoli, così chiese et ottenne la protezione di Carlo I d'Angiò. Costui l'anno dopo, cioè nel 1277 (28 agosto), dimorando a Lagopesole dovè, ad istanza di quell'abbate, scrivere al giustiziere del Principato e di Benevento (2), che costringesse Simone de Bosco, signore di Campora, il quale temerariamente aveva preso possesso della chiesa di S. Arcangelo e del relativo tenimento nella suddetta terra di Campora (la quale chiesa apparteneva al monastero di Rofrano), a restituirla al monastero medesimo dipendente dalla badia (3).

Si ha pure notizia, che Carlo, figliuolo di re Roberto, vicario del Regno, per comporre le dissensioni sorte, tra la badia e Tommaso di Marzano conte di Squillace, a cagion dei confini fra Rofrano e la terra di Novi, della quale era feudatario quel conte, accogliendo l'istanza dell'abbate,

(1) Fin dal 1260 vi era stata unita la badia di S. Nicola di Morbano presso Venosa (v. *Bollettino popolare: S. Nilo di Rossano e la badia di Grottaferrata nel nono centenario, 1004-1904* (raccolta n. 19, p. 156).

(2) I giustizieri erano a capo delle provincie (*iustitiariatus*) ed avevano attribuzioni amministrative, giudiziarie e finanziarie (v. Durrieu, *Étude sur les Registres du roi Charles Ier*, Paris, 1886, I, 48).

(3) Il feudo di Rofrano in provincia di Salerno fu donato da Guglielmo I normanno (e ne confermò il possesso re Ruggiero) alla badia di Grottaferrata. I PP. basiliani vi tennero un romitorio ed una chiesa, a cui dipoi venne dato il nome di badia di S. Maria di Grottaferrata di Rofrano (v. Antonini, *Discorso sulla Lucania* (Napoli, 1795-1797), I, 387; Ronsini, *Cenni storici di Rofrano* (Salerno, 1873); Arch. di Stato di Napoli: *Processi diversi della Curia del cappellano maggiore* (pandetta 3ª, m. I, n. 136).

ordinò al giustiziere del Principato citeriore, che provvedesse alla esatta confinazione delle due terre (1).

Dal che si argomenta, che anche gli altri dinasti angioini ebbero in protezione la badia di Grottaferrata (2).

NICOLA BARONE.

(1) V. *Reg. ang.* vol. 249, f. 309 (24 febbraio 1323); vol. 263, f. 220B (25 gennaio 1326).

(2) Anche i sovrani aragonesi di Napoli ebbero in protezione la badia. Trovo citati due diplomi, che non più esistono: l'uno del 7 gennaio 1458 relativo al possesso, che Grottaferrata aveva, di Rofrano e de' territorii detti la Cerqueta e la Frumicella; l'altro del 18 giugno dello stesso anno, in cui era contenuto l'*ordo quod homines terre Rofrani Casellarum, casalis Czilli, Turris et Alfani debeant respondere de fructibus terrarum predictarum abbati Cripteferrate.*

ATTI DELLA SOCIETÀ

Seduta del 17 febbraio 1905.

La seduta è aperta alle ore quattro e mezzo.

Sono presenti i soci U. Balzani, *presidente*, V. Federici, I. Giorgi, A. Monaci, E. Monaci, G. Monticolo, G. Navone, A. Romualdi, M. Rosi, P. Savignoni, O. Tommasini. Funge da segretario il socio V. Federici. Il socio L. Mariani si scusa di non poter intervenire.

Data lettura del processo verbale, che è approvato, il Presidente legge la seguente relazione:

« Egregi colleghi,

« Ho l'onore di presentarvi il volume ventesimosettimo del nostro *Archivio*. Vedrete in esso che la esplorazione degli archivi romani si continua alacremente e ha dato ancora frutti copiosi come apparisce dalle pubblicazioni del socio Fedele sul Tabulario di Santa Prassede, e del dottor Ferri, già alunno della nostra scuola storica, sulle carte della basilica Liberiana dal secolo x al secolo xv, alle quali pubblicazioni sono da aggiungere quella del socio Alfredo Monaci che dà in luce un regesto delle carte della abbazia di Sant'Alessio all'Aventino, una notizia del signor Tonetti sugli archivi e sulla biblioteca Giovardiana comunale di Veroli e un ruolo della *familia* pontificia sotto Eugenio IV pubblicato dal signor Giorgio Bourgin. Oltre queste pubblicazioni di documenti tratti dai nostri archivi, il volume

che vi presento contiene alcune note del professore Giovannoni le quali recano un contributo pregevole alla storia dei marmorari romani, il termine della memoria del socio Capobianchi sulle origini del peso Gallico, e il termine del bello studio del signor Antonelli sulle vicende della dominazione pontificia dalla traslazione della sede alla restaurazione dell'Albornoz; il socio Tomassetti continua nel volume il suo diuturno lavoro sulla campagna romana, e vi contribuiscono il socio Fedele con una nota sulla famiglia di Anacleto II e di Gelasio II, il socio Federici con delle miscellanee paleografiche, il socio Giacomo Lumbroso e i signori P. Tacchi Venturi e Radiciotti con brevi notizie su Pomponio Leto, sulla storia della Chiesa Nuova e sulla stampa in Tivoli nei secoli XVII e XVIII.

« Tra pochi giorni si porrà mano alla stampa del volume ventesimottavo pel quale molta materia è già pronta. Oltre alle continuazioni dei lavori non ancora condotti a termine, che troveranno posto in esso, il socio Fedele contribuisce con un suo studio su alcune relazioni fra i conti del Tuscolo e i principi di Salerno, e i nuovi alunni della scuola storica, dottori Arias e Ramadori, comincieranno a dare il risultato delle loro ricerche archivistiche, l'Arias con un lavoro sui *Libri introitus et exitus* della Camera Apostolica ch'egli è ora incaricato di studiare e che sarà un contributo alla storia economica del secolo XIV, il Ramadori coi primi risultati delle sue esplorazioni nell'archivio di S. Paolo fuori le mura. A questo nobilissimo archivio sono ora principalmente rivolte le cure del nostro alunno per incarico della Società. Ai monaci benedettini di San Paolo, che hanno accolto così ospitalmente il nostro desiderio e dischiusi con tanta liberalità i tesori del loro archivio, io non ho mancato di esprimere la riconoscenza nostra; di questa liberalità, che risponde alle antiche tradizioni benedettine, certo si gioveranno grandemente gli studi nostri, ed io confido che i prossimi fascicoli del nostro *Archivio* accoglieranno un largo

frutto delle ricerche che si vengono ora facendo tra le mura dell'insigne monastero.

« Le indagini che si sperava di poter compiere nell'archivio Barberiniano hanno patito un ritardo perchè non si è potuto ancora compiere interamente l'ordinamento di così vasta mole di carte nella biblioteca Vaticana, ma è da credere che dentro l'anno in corso si potrà incominciare una prima esplorazione.

« Alcune circostanze particolari hanno vietato nell'anno decorso di riprendere la stampa del volume che completerà la pubblicazione del *Regesto di Farfa*. Spero che si potrà riprenderla verso la primavera di quest'anno e procedere poi senza interruzione. Così sarà finalmente conclusa quest'opera laboriosa, e ciò potrà farsi senza che la spesa necessaria rechi alcuno aggravio alla Società.

« Ai lavori dell'Istituto Storico Italiano la Società ha contribuito con la stampa iniziata dal professore Egidi dei *Necrologi della provincia romana*, e con la preparazione che si continua del *Diario* di Antonio di Pietro dello Schiavo a cura del socio Savignoni e del *Chronicon Vulturnense* a cura del socio Federici. Inoltre in seguito alle ispezioni degli archivi Capitolari promosse dai Ministeri della Istruzione e di Grazia e Giustizia, alle quali la Società nostra ha preso parte per invito dell'Istituto Storico, il socio Egidi ha presentato il risultato delle sue esplorazioni che è in corso di stampa e comparirà fra breve nel *Bullettino* dell'Istituto.

« Tutto questo è il lavoro compiuto nell'anno decorso, e parmi che voi possiate compiacervi della operosità vostra e prevedere fecondo di lavoro anche l'anno presente. Il quale però si è aperto per noi con una grande tristezza. Due settimane fa, immaturamente quasi d'improvviso, si è spenta la vita di uno tra i nostri colleghi di cui più si onorava la Società nostra: Francesco Nitti. È morto quando l'età ancor fiorente e l'ingegno vivo lasciavano sperare

nuovi frutti de' suoi studi poderosi, del suo pensiero acuto e profondo. Gli studiosi che ammiravano i suoi scritti rimpiangono la carriera spezzata anzi tempo di uno storico valoroso, ma per noi che lo abbiamo avuto compagno di aspirazioni e di vita, il rimpianto è maggiore, e le sue nobili qualità di carattere e di cuore ci riempiono l'anima di memorie piene di mestizia, di desiderio e d'affetto ».

Il socio Tommasini si associa alle parole del Presidente per commemorare il compianto collega Nitti. Posta ai voti la relazione è approvata.

Il socio Navone, *tesoriere*, dà lettura del bilancio consuntivo pel 1903 e del preventivo pel 1905 che sono approvati confermandosi a revisori dei conti per l'anno futuro i soci Rosi e Savignoni.

Il socio Navone fa alcune osservazioni sulle condizioni attuali della sede sociale e sulle possibilità di migliorarle. Dopo breve discussione si delibera di tener conto delle opportunità favorevoli che potessero presentarsi.

Si procede quindi alla votazione per la nomina del Conglio direttivo e riescono eletti: a Presidente il socio U. Balzani con dieci voti, riportando un voto il socio Tommasini; a Tesoriere il socio G. Navone, riportando un voto il socio Giorgi; a Consiglieri i soci Monaci e Tommasini con nove voti, riportando due voti il socio Giorgi e un voto il socio Federici. Il Presidente è confermato nell'ufficio di delegato presso l'Istituto Storico Italiano.

La seduta è tolta alle ore cinque e mezzo.

Seduta del 10 maggio 1905.

La seduta è aperta alle ore quattro e mezzo.

Presenti U. Balzani, *presidente*, V. Federici, I. Giorgi, A. Monaci, E. Monaci, G. Monticolo, A. Romualdi, P. Savignoni. Funge da segretario il socio V. Federici.

I soci M. Rosi e O. Tommasini si scusano di non potere intervenire.

Data lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato, il Presidente propone la votazione per la nomina del segretario in sostituzione del socio P. Egidi dimissionario.

Procedutosi alla votazione risulta eletto il socio V. Federici con sette voti sopra otto votanti, riportando un voto il socio I. Giorgi.

Dovendosi poi procedere alla elezione di nuovi soci, si legge il verbale dello spoglio delle schede, in seguito a cui si passa alla votazione per scrutinio segreto e riescono eletti i signori Mercurio Antonelli, Leone Caetani di Teano, Gustavo Giovannoni, Federico Hermanin.

La seduta è tolta alle cinque pomeridiane.

BIBLIOGRAFIA

I Libri Commemoriali della Republica di Venezia. *Regesti*, t. VI. — Venezia, 1904.

La R. Deputazione veneta di storia patria sino dal 1876 nella serie prima, « Documenti », dei *Monumenti storici* editi a sue spese, iniziò la pubblicazione dei regesti dei *Libri Commemoriali della Republica* di Venezia, regesti che vennero composti dal valente archivista prof. Riccardo Predelli. La pubblicazione non poteva essere più opportuna, perchè i numerosi documenti trascritti in quei registri ufficiali risguardano in gran parte in modo diretto la politica esteriore di Venezia e però per molti secoli la loro collezione ha un' importanza storica generale di primo ordine in corrispondenza alla grandezza politica della Repubblica ed al complicato intreccio delle sue relazioni cogli altri Stati italiani e stranieri. .

Il volume che qui segnalo agli studiosi è il sesto della serie di questi regesti e corrisponde alla materia dei sei libri dei *Commemoriali*, compresi tra il XVIII ed il XXIII. I documenti di questi sei registri, non tenendo conto dei pochi di data anteriore che qua e là per incidenza vi furono trascritti, appartengono agli anni 1495-1574 e spesso riflettono gl' importanti momenti della politica di Venezia in relazione ai trattati cogli altri Stati, alle guerre cogli Ottomani ed agli avvenimenti per i quali l' Italia dopo la discesa di Carlo VIII fu per molti anni il centro della politica generale dell' Europa. Gli studiosi della storia politica dei papi vi possono trovare preziose testimonianze intorno alle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Repubblica, ad esempio circa l' alleanza con Alessandro VI, le convenzioni di quel papa perchè Ferdinando II riacquistasse il Napoletano, i negoziati di Giulio II durante le guerre della Lega di Cambrai e della Lega Santa, le alleanze con Leone X e Clemente VII, le concessioni fatte dai papi perchè il Governo di Venezia nell' occasione delle guerre coi Turchi

potesse esigere per un tempo determinato le decime su quasi tutti i beni del clero secolare e regolare. Oltre ai documenti che contengono il testo dei negoziati politici ve ne sono altri che illustrano l' opera dei papi nell' ambito delle loro funzioni di suprema autorità ecclesiastica e contengono disposizioni sull' esercizio del giuspatronato ducale in qualche chiesa veneziana, sulla procedura giudiziaria degli ecclesiastici imputati di lesa maestà verso Venezia, sugli abusi nelle elezioni dei pievani, sulla riforma di alcuni monasteri di monache e su altre materie consimili. Alcuni documenti interessano in via diretta la città di Roma, ad esempio quelli che risguardano insigni personaggi delle famiglie Colonna ed Orsini, e il breve in data 10 giugno 1564 pel quale Pio IV donò a Venezia il palazzo di S. Marco in Roma, purchè fosse sede del rappresentante la Repubblica e del cardinale del titolo di S. Marco qualora fosse veneto per origine.

Nella serie dei documenti registrati in questi sei volumi non manca qualche atto di carattere privato, come ad esempio un estratto di alcuni punti del testamento del cardinale Domenico Grimani in data 16 agosto 1523 che si riferiscono al suo famoso breviario, ora custodito alla Marciana, e ai suoi oggetti d' arte. Gli stessi registri contengono anche la copia di alcuni scritti di natura oratoria e giuridica, ma in attinenza intima colla politica di Venezia; così ricordo due dissertazioni, una composta verso il 1450 dal dottore in legge di Bologna Niccolò Raimondi per provare l' indipendenza di Venezia dall' Impero, l' altra tra il 1501 e il 1516 dal teologo Rainieri Fioravanti e da lui dedicata al doge Leonardo Loredan circa la giurisdizione di Venezia sull'Adriatico, il panegirico di Gian Francesco Poggio Bracciolini per Venezia dedicato al doge Agostino Barbarigo.

Il modo col quale il Predelli fece questa pubblicazione merita veramente lode. Nella prefazione descrisse in breve i sei registri sotto l' aspetto paleografico e librario, e tra le altre è degna di nota la sua avvertenza circa le imitazioni che in quelle trascrizioni vennero fatte delle sottoscrizioni dei sovrani e degli altri firmatari. I sommari dei millecentosessantasei documenti furono redatti in forma chiara, sobria e precisa, la quale rivela nell' autore molta perizia nell' interpretazione dei testi diplomatici. E altresì è degna di lode la cura colla quale restituì in via approssimativa o in modo preciso le date degli atti che erano stati registrati senza la nota cronologica, e corresse o integrò quelle che dal confronto con altre testimonianze, per esempio colle deliberazioni secrete del Senato, risultavano o errate o indeterminate. Seguono al solito ai regesti, come nei volumi precedenti, due indici, uno dei nomi di luogo, l' altro dei nomi di persona. È stata veramente una cattiva idea quella di non aver compilato sino dal primo volume

un indice a soggetto, perchè molta della materia dei regesti non può essere raccolta sotto quei nomi propri, e per di più la consultazione dell' indice per nomi di luogo è veramente penosa per tutte quelle voci di città e luoghi importanti alle quali segue di necessità una serie molto estesa di indicazioni numeriche che per la mancanza di dati più determinati obbliga lo studioso ad un lavoro di riscontri molto lungo e non sempre utile al fine delle sue ricerche. Ed è superfluo notare che in pubblicazioni di tal genere destinate più alla consultazione che alla lettura continuata la migliore composizione dell' indice concorre a determinarne il maggior grado di utilità per gli studiosi.

G. Monticolo.

G. Baracconi, *I Rioni di Roma*. Terza ristampa interamente rifatta. — Roma, Roux e Viarengo, 1905, 8° fig., p. 606. [*Biblioteca Roma, n. 1.*].

Il libro del Baracconi ha una larga e favorevole notorietà, nè può sembrar necessario tornare a parlarne a proposito di questa nuova edizione la quale dimostra di per se stessa il buon esito dell'opera; anzi parrà a molti anche poco opportuno discorrer qui, in un periodico essenzialmente destinato allo studio delle fonti, di un'opera che non può essere se non di divulgazione e diletto. Il fatto è che essa non può mettersi in fascio con tutti gli altri libri che pretendono a questa qualifica e a questa funzione: l'originalità dello stile, la copia e la sincerità delle impressioni, il fervore con cui l'A. comunica con tutti i segni del passato di Roma, ne fanno un'opera di divulgazione nel senso migliore, cioè un contributo alla cultura. Tale contributo è poi più effettivo se si tien conto del richiamo continuo che l'A. fa al rispetto dovuto ai monumenti, instillando il suo sdegno per le violazioni innumerevoli che si vanno tuttora commettendo a carico della storia e della bellezza, come se Roma fosse «obbligata a contraffarsi «sul figurino delle capitali straniere». Certo, questo suo sdegno, come quello di tanti altri idealisti che si affannano in sì nobili crociate, talora consegue qualche vittoria, ma spesso resta voce nel deserto; e allora rimarrà almeno all'autore il tenue compenso di poter conservare ne' suoi scritti il ricordo di cose sparite. «Nel tipico accozzo di «case, legatoci dall' indipendenza edificatrice dei secoli, crolla talora, «con sorda ma profonda ruina, tutto un sistema di tradizioni storiche, «irreparabili. Raccoglierle, illustrarle, profilando insieme i luoghi cui

« erano come abbarbicate, questo il motivo capitale del mio scritto, dove « l'encomio del passato non suona protesta avversa al presente, sfida « all'avvenire ». Egli non è dunque semplicemente un *laudator temporis acti*; ha, com' ei stesso dice, un'ammirazione indulgente per tutto ciò che è Roma e un rammarico sdegnoso del suo incondizionato rinnovamento; e sono queste due note individuali che, secondo noi, formano il principal valore del libro.

In questa terza edizione (che l'A. anzi chiama semplicemente ristampa) egli non ha fatto nel testo sensibili cambiamenti, e ciò è spiegabile, poichè la prima ebbe lode; tuttavia noi crediamo, e forse non saremo soli, che il libro avrebbe guadagnato, senza perder nulla del suo carattere e del suo stile, con molti ritocchi di periodi e di frasi, con qualche sfrondamento, insomma con un lavoro generale di lima. È noto (e l'A. lo ricorda) che il volume non nacque direttamente così. L'A. lo compose nel 1889 riunendo una serie d'articoli stampati nella *Rassegna* del 1885; e poichè egli s'accorse, giustamente, che alle sue pagine avevano procurato favore « una certa vivacità d'impressioni, « una arguzia di raffronti e di passaggi, e la maniera del dettato », temè forse di snaturare l'opera sua, spontanea e sincera, se l'avesse in qualche modo alterata nel trasferirla dal giornale al libro. Il che è giusto come principio, ma non può applicarsi senza un certo temperamento, per la riflessione che il giornale e il libro sono due cose diverse, e ciò che di transitorio, o come concetto o come espressione, può scriversi in un giornale non conviene sempre ad un libro; nè la struttura di un articolo conviene sempre all'armonia di un volume. E qui l'A., intelletto colto ed arguto, memoria pronta, immaginazione viva e plastica, si compiace di soverchio in quella effervescenza di ricordi e di associazioni d'idee, in cui veramente non tutti possono essere abili, e che dà spesso pregio ad un articolo di giornale, ma non altrettanto ad un'opera di seicento pagine; così dicasi di quegli accenni occasionali che perdono, dopo breve tempo, tutto il loro interesse, e così anche di molte arguzie troppo andanti, che hanno corso soltanto quando non chiedono che la vita di un giorno. In compenso il Baracconi ha offerto ai suoi lettori una grata sorpresa in questa edizione: un'abbastanza copiosa illustrazione del libro con vedute quasi tutte nuove tratte dagli acquerelli di Roesler Franz, che non solo sono geniali e poetici in se stessi, ma molto adatti all'illustrazione dell'opera del B., perché lo scrittore e il pittore ci sembrano avere una grande affinità di ispirazione. Oltre ad esse, troviamo riprodotte parecchie vecchie incisioni, ed alcune vedute moderne poco comuni; per il che tutt'insieme la parte illustrativa, oggi così giustamente apprezzata in ogni libro, aggiunge un pregio non lieve a questo del Baracconi. E di ciò conviene compiacersi anche col-

l'editore, il quale con questo elegante volume inizia bene una collezione che s'intitola da Roma, e che potrebbe con molto plauso raccogliere e divulgare parecchi lavori, ai quali la maggior parte del pubblico rimane oggi estraneo.

A. Romualdi.

Rinaudo Costanzo, *Indice della « Rivista Storica Italiana », dal 1884 al 1901, con l' elenco alfabetico degli autori*, compilato dal prof. C. R. direttore della Rivista. — Torino, 1904, un vol. (diviso in due tomi), pp. xxxvi, 805, in-8.

Presentato per il Congresso internazionale di scienze storiche tenuto in Roma nell' aprile del 1903, quest' *Indice* ripete da questa occasione la ragion principale del suo limite di 18 anni; ma, come di altre somiglianti pubblicazioni che uscirono nello stesso tempo, rimane di questo la non poca utilità che gli studiosi di storia italiana possono cavarne. In una *Introduzione* il prof. Rinaudo fa la storia dello svolgersi organico della Rivista in questi 18 anni; specialmente dei criteri informativi della prima serie di essa e di quelli che, dopo l'esperienza di dodici anni, indussero a riduzioni, modificazioni e aggiunte al programma primitivo. Durante questo periodo di tempo si pubblicarono nei 18 volumi della Rivista 89 *Memorie originali*, 17 *Note storiche*, 4117 *Recensioni e Note bibliografiche*, lo spoglio di 26,256 articoli tratti da 623 Riviste italiane e forestiere (senza tener conto delle recensioni), l' elenco di 16,240 pubblicazioni di storia italiana, oltre le notizie. Eliminare, con giudiziosa opportunità, quanto di soverchio, di ripetuto, di poco omogeneo trovavasi in tanta svariata materia; ordinarlo secondo un metodo prestabilito, avvertendo che alla parola *Italia* si è dato il più largo senso geografico, etnografico e politico, è stato lo scopo principale nella formazione di questo Indice. Quanto al metodo seguito, il prof. Rinaudo, che nell' ardua impresa ha avuta la paziente collaborazione di amici e scrittori della Rivista, si convinse che giovasse di più la ripartizione di tutto il materiale in una prima *Parte* che trattasse della *Storia generale* non in senso geografico, ma in quello cronologico e complesso, e in quattro altre *Parti* corrispondenti ai quattro periodi cronologici fondamentali in cui può dividersi la storia d' Italia: 1° Età preromana e romana; 2° Medio Evo; 3° Tempi moderni fino al 1815; 4° Risorgimento italiano. Va da sè l' intendere che ciascuna di queste parti è stata suddivisa secondo la materia, per la prima e per l' ultima parte, e secondo il tempo per le altre.

Con questo orientamento metodico la ricerca di quanto interessa uno studioso è agevolata, e chi ha pratica della Rivista stessa e abbia fatta buona conoscenza con questo sistema, troverà nel presente Indice molta facilitazione nei suoi studi. Non è il caso qui di prendere in esame il metodo seguito dal Rinaudo per ricercare se a noi sembra il migliore. La competenza di questo chiaro storico e il consiglio di autorevoli altri collaboratori suoi amici ci fanno sicuri, che in questo lavoro si è fatto il meglio che si poteva: il meglio, s' intende, non l' ottimo, e una nota che il Rinaudo pone in fine della sua opera, onestamente dichiara le inesattezze incorse e la necessità d' una *errata corrige* se non ci fosse da fare fidanza con la pazienza e la dottrina degli studiosi che ricorreranno a questo Indice. Non possiamo però tacere che la necessità di un indice per soggetto, il quale o si sostituisse nel metodo, o si aggiungesse al lavoro fatto, era ed è molto sentita, per quanto lo spazio non lo avesse facilitato o il tempo non lo avesse permesso. Il solo argomento di *Roma*, che più ci riguarda, che ha un complesso e infinito svolgimento di aspetti, e che naturalmente nella Rivista ricorre molto spesso, diventa, col presente Indice, limitato in poche rubriche e troppo sparso e confuso, per soggetti e tempo. Questo diciamo perchè quanto avviene per Roma, accade, nella giusta proporzione, per gli altri argomenti, e lo avverte chiunque abbia già tratto vantaggio dal presente pazientissimo lavoro. Segue un Indice dei nomi degli autori; come, prima del lavoro, stanno un prospetto dell' Indice metodico, un elenco dei periodici presi in esame e un elenco dei collaboratori alla Rivista, nel quale ultimo (copioso di 234 nomi) s' incontrano in gradita compagnia autorevoli storici e cultori di storia nazionale d' ogni regione d' Italia.

P. Spezi.

Biblioteca del Senato del Regno. **Bollettino delle pubblicazioni di recente acquisto.** Anno 1904, n. 1; 1905, nn. 1-3, gennaio-giugno. — Roma, Forzani e C. tipografi del Senato, 1904, pp. 75; 1905, pp. xxxvi, 68.

Con sagace senso di opportunità il dott. Fortunato Pintor preposto alla biblioteca del Senato del Regno ed il dott. Luigi Ferrari hanno iniziato la compilazione del Bollettino delle pubblicazioni acquistate di recente da quell' istituto ed hanno assegnato il fascicolo del primo bimestre dell' anno corrente all' elenco dei periodici. In questa serie hanno incluso anche gli Atti accademici con periodicità più breve del-

l' annuale e invece non vi hanno compreso le pubblicazioni periodiche che escono soltanto una volta l' anno o a intervalli maggiori; esse verranno registrate volta per volta nei fascicoli susseguenti. Il numero dei periodici dell' elenco ascende a ducentottanta, compresi i bollettini dei vari uffici e Ministeri del Regno e la *Gazzetta Ufficiale*. Molti di essi, come risulta anche dall' indice per materia premesso all' elenco, risguardano la storia e le sue discipline ausiliarie, e la loro scelta è stata fatta con retto criterio specialmente per la Francia, per gli Stati Uniti d'America e per l' Italia; un po' scarsa invece appare per l' Inghilterra e la Germania, mancando alla collezione periodici che come la *English historical Review*, la *Historische Zeitschrift*, l' *Historisches Jahrbuch*, le *Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung*, il *Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde* e le *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken* trattano spesso e con grande autorità questioni che interessano in modo diretto la storia d' Italia. Ma di questo stato di cose non si può fare neppure il minimo appunto a chi sopravvede a quella biblioteca, perchè essa deve principalmente servire alle richieste del Senato che sono molto diverse da quelle di una biblioteca pubblica o di una Università degli studi o di una Società storica ed erudita.

Il pregio principale dell' elenco non consiste nel numero dei suoi periodici, ma nel modo col quale è stato compilato. Difatti di ciascun periodico non solo è stato indicato il direttore, l' editore, la tipografia, la forma libraria, l' ente del quale è organo e il numero che ne designa l' ultimo fascicolo esposto nella sala di lettura, ma anche il genere della periodicità e all' uopo nei bimestrali, mensili, trimensili, bimensili e settimanali, il giorno della pubblicazione e i mesi nei quali costantemente non escono. Inoltre viene data notizia dell' ultimo numero del periodico posseduto dalla biblioteca e del mese col quale la sua annata comincia quante volte non coincide col gennaio, indicazioni molto utili agli studiosi, specialmente nell' uso dei fascicoli in ritardo.

Nella compilazione dei numeri successivi di questo periodico sarà utile sino dal principio fissare un criterio costante per la registrazione dei titoli delle opere che fanno parte delle serie in continuazione. Vi sono collezioni di carattere indeterminato; altre invece sono informate da una rigorosa unità di concetto in ordine alla materia delle loro opere e agli intenti scientifici della persona o dell' istituto che dirige la loro pubblicazione. Le collezioni di questa seconda specie, quali ad esempio sarebbero quelle delle scuole francesi d'Atene e Roma, i *Monumenta Germaniae historica*, i *Fonti per la storia d' Italia* a cura dell' Istituto Storico Italiano, gli *Opuscules de critique historique*, la *Colle-*

ction d'études sur l'histoire religieuse et littéraire de la France &c., nella loro intima sostanza non differiscono dalle altre pubblicazioni periodiche e in una biblioteca devono essere accolte per intero e non parzialmente. La registrazione dei loro volumi potrebbe esser fatta secondo il metodo seguito nella *Bibliographie de la France, Journal général de l'imprimerie et de la librairie* oppure secondo quello del noto catalogo semestrale dell' Hinrichs (*Hinrichs' Halbjahrs-Katalog der im deutschen Buchhandel erschienenen Bücher, Zeitschriften, Landkarten usw.* Leipzig, J. C. Hinrichs). Secondo il primo metodo viene indicato prima il titolo speciale dell' opera colle sue peculiarità bibliografiche e poi con caratteri di corpo più piccolo il titolo generale della collezione, ma questo non viene accolto nell' indice finale del volume e l' omissione torna talvolta a disagio nella ricerca bibliografica. Più pratico è il metodo dell' Hinrichs pel quale le collezioni sono registrate in prima linea col loro titolo generale e poi sotto di esso vengono indicati secondo l' ordine della pubblicazione i titoli speciali dei volumi in esso compresi, l' indice bibliografico generale alla fine del volume rende agevole la ricerca di queste opere che sono raggruppate nell' elenco giusta le serie delle quali fanno parte.

G. Monticolo.

R. Archivio di Stato in Lucca, **Regesti**, vol. I: *Pergamene del Diplomatico*, parte I (dall'a. dccxc all'a. mlxxxi); vol. II: *Carteggio degli Anziani, raccolto e riordinato da* L. Fumi, parte I (dall'a. mcccxxxiii all'a. mcccclxviii); parte II (dall' a. mcccclxix all'a. mcccc), *pubblicati in occasione del Congresso internazionale di scienze storiche in Roma.* — Lucca, Marchi, 1903; voll. 2, in-4; il I di pp. i-xxxvi, 1-172, 1-23; il II di pp. i-xxix, 1-662.

Nella prefazione alla I parte del vol. I (cf. *Archivio*, XXVI, 505) Giustiniano degli Azzi Vitelleschi, sottoarchivista, che, per incarico del direttore del R. Archivio di Stato in Lucca, compilò il *Regesto del Diplomatico*, dopo aver rilevata l'importanza storica, diplomatica e giuridica del documento privato, si ferma ad esaminare i caratteri estrinseci ed intrinseci delle trecentosette pergamene, che vanno dal 790 al 1081. Spiega una sigla caratteristica di quelle carte, la quale meglio che il *chrismon* o il *signum tabellionatus*, pare fosse usata per distinguere i documenti dei laici da quelli degli ecclesiastici, in Lucca, al-

meno fino alla metà del sec. XII, rinvenendosi quella non solo in principio ma anche dinanzi alle sottoscrizioni autografe dei vari atti. Contro l'opinione del Paoli, rileva che le formule più comuni per l'invocazione divina nelle carte lucchesi sono: «In nomine domini nostri Iesu «Christi Dei aeterni» e «In nomine sanctae et individuae Trinitatis» e non «In Dei nomine, amen»; a cui segue, nelle più antiche, per la datatio la formola «regnante domno nostro», mentre nelle più recenti gli anni vengono computati anche separatamente «ab incar-«natione». Per ciò che si riferisce all'indizione, L. Fumi in una *Avvertenza cronologica*, dopo la lettera di dedica del volume stesso, dimostra essere stata adottata in Lucca quella costantinopolitana. Alla rogatio segue l'actum e nelle soscrizioni precedono il *signum manus* o i nomi degli autori e, ove occorra, dei consenzienti e dei giudici, seguono i nomi dei testi e infine la firma autografa del rogatario senza patronimici. Illustrando brevemente la formula finale «Post *traditam* «*complevi et dedi*», contro il Pertile, che vi riscontra la dichiarazione di avvenuta tradizione, il compilatore s'accosta a quanto sostengono il Ficker e il Calisse, coi quali interpreta che tale formula si riferisca unicamente alla consegna della carta, dopo che questa era compiuta dal rogatario. Accennato alla notificazione nel testo «Manifestus sum» e al «quia» della narratio, passa a studiarla insieme con altre formole speciali e alle clausole finali, per esempio alla sanzione, alla sponsio, esponendo le norme generali seguite per la documentazione dei negozi d'uso generale, cioè del contratto di compra-vendita, di ripromissione, di donazione, di *cartulae iudicati*, di livello e di permuta. Sulle *chartae pagenses* di carattere pubblico, che nel volume sono ventotto, poco si ferma, perchè già pubblicate e illustrate; lo studio s'arresta all'anno 1081, nel quale anno s'inizia l'autonomia comunale di Lucca, mentre in una II parte del volume I il Vitelleschi promette di presentarci il Regesto delle carte lucchesi posteriori. Quanto alla compilazione del Regesto, che è in italiano, segue il metodo adottato già dal Jaffé, dal Potthast e dal Böhmer, conservando la testuale onomastica e toponomastica e anche quelle forme che accennano al sorgere del volgare e che richiamano fatti giuridici: il protocollo e l'escatocollo sono riprodotti per intero, come si leggono nell'atto, con quelle annotazioni contemporanee o posteriori, scritte sul dorso, che importano alla storia esterna del documento e con cenni bibliografici, notando di ciascuno le dimensioni, lo stato di conservazione e nella data tenendo conto perfino dell'indizione. Compiono la raccolta un glossarietto, una tavola dei documenti distinti progressivamente e a seconda della natura di essi, con il nome del rogatario e un indice copioso per materia.

Nel II volume L. Fumi ha raccolto e riordinato il carteggio degli Anziani di Lucca, che nella I parte va dal 1333 al 1368, e nella II dal 1369 al 1400. Nelle prefazioni sono tracciate le vicende della città, che si desumono dalle stesse lettere. Con lo stesso metodo, seguito pel *Regesto del Diplomatico*, dopo aver notato il destinatario e se in volgare, dà di ciascuna lettera un fedele transunto, in italiano, trascrivendo i brani o il testo intero, quando l'esiga la importanza storica e linguistica, corredandola di riscontri e di cenni bibliografici: vi segna il « datum », l'anno e l'indizione e, ove occorra, il giorno, rilevando anche se copia o minuta. Raccoglie in un' appendice la corrispondenza alla quale, per pochi indizi o men sicuri, non si è potuto assegnare una data certa. Non mancano un'accuratissima tavola cronologica, ove sono ricordati i nomi dei mittenti e dei riceventi con la data, la provenienza, la destinazione, il numero progressivo, gl' indici poi degli Anziani e delle commissioni istituite per gli affari di Lucca in quell'epoca, un copioso indice generale alfabetico e un glossarietto.

Trattandosi di documenti epistolari, ora redatti in lingua latina, ora in italiano, spesso recenti, il metodo scelto dal Fumi per il carteggio degli Anziani, ci pare buono; e se altri conservatori di archivi e ricercatori di carte antiche, sulle orme di lui, attendessero a studiare la corrispondenza degli Stati e delle città singole, non poco si avvantaggerebbe la conoscenza della vita amministrativa, civile e politica delle varie regioni italiane.

Importanza di gran lunga maggiore avrebbe conferito al suo lavoro il Vitelleschi ove il transunto egli avesse reso con le stesse parole dell'originale. A lui non sfuggirà che gli studiosi, attraverso un estratto meglio che dal regesto avrebbero potuto facilmente ricostruire il documento, al quale non si sarebbe così tolto nulla del suo valore giuridico, storico, letterario e diplomatico.

C. Ramadori.

A. Rocchi, *La Badia di Grottaferrata.* II^a^ edizione notabilmente corretta ed accresciuta. — Roma, tip. Artigianelli S. Giuseppe, 1904, 8° fig., p. VII, 221.

La celebrazione del IX centenario dell' illustre cenobio ha già dato motivo ed argomento a molteplici pubblicazioni sui vari aspetti della sua storia e delle sue glorie, e certamente la esposizione di cimeli italo-bizantini, che quei Padri hanno saputo raccogliere nelle stanze della Badia, avrà ancora risultati estesi e durevoli nel campo degli studi.

Anzi, perchè questo delle memorie artistiche è stato principalmente il mezzo onde la fama della Badia s'è oggi di nuovo ed ampiamente diffusa nel pubblico, gli studiosi medesimi, e anche gli scrittori occasionali, si sono rivolti con predilezione ad approfondire e divulgare quell'ordine di argomenti, che oggi attrae, e non per sole ragioni accidentali, un immenso numero di lettori. Difatti il vigoroso risveglio degli studi di storia artistica, che da alcuni anni ha conquistato una così notevole parte della nostra vita intellettuale e che comprende principalmente, com'è naturale, l'origine e l'evoluzione dell'arte cristiana, va da qualche tempo orientandosi (è proprio la parola *ad hoc*) verso quelle plaghe dove quella religione stessa ebbe le origini e i primi fulgori. La formula interrogativa «Orient oder Rom?» nella quale uno studioso tedesco sintetizza la questione sulle origini dell'arte cristiana rappresenta con chiaro laconismo i termini di una fervida discussione che si è aperta da quando i cultori dell'Oriente son passati dalle congetture alle affermazioni generali e risolute, spodestando Roma per Bisanzio prima, e poi per l'Asia Minore e la Siria e l'Egitto (1). Comunque sia, nessuno ora disconosce che nella formazione dell'arte cristiana l'Oriente ha un'importanza primaria, e che quanto si riferisce ad una più esatta e completa comprensione dell'argomento è, e dev'essere, particolarmente ricercato ed apprezzato; giusto sembra perciò ed apprezzabile che la curiosità degli studiosi si volga con particolare interesse al cenobio basiliano, che, proprio alle porte di Roma, rappresenta ancora schiettamente il cristianesimo orientale. V'ha un altro lato poi, non meno significante per la religione e la sua storia, che la badia di Grottaferrata offre all'attenzione di una grande classe di studiosi e di pubblico: la Badia rappresenta, insieme con l'arte, la Chiesa orientale, di cui ha conservate, essa sola in Occidente, con le regole dell'Ordine basiliano, le forme rituali del cristianesimo greco, ripristinate integralmente da Leone XIII. Tale ripristino, vivamente augurato da quei Padri, e che forma oggi per essi un particolare argomento di soddisfazione, in quanto che pare indicare un nuovo periodo di prosperità spirituale, ha un significato di indole anche più generale: è un segno di quel movimento del cattolicismo romano verso l'Oriente per ottenere la così detta unione delle Chiese dissidenti. Questo proposito ha un tale valore religioso, sociale ed anche politico, che la chiesa Criptense, divenuta in certo modo testimonianza visibile della propensione del pontefice romano verso il cristianesimo greco, e quasi anello di congiunzione fra le due grandi instituzioni, ne assume perciò

(1) Strzygowski Jos., *Orient oder Rom?* (Leipzig, 1901); *Kleinasien* (Leipzig, 1903); *Koptische Kunst* (Wien, 1904).

un interesse tutto particolare. Se a queste condizioni caratteristiche si aggiungono altri numerosi fatti che rilevano l' importanza storica della Badia, come i ricordi archeologici del territorio, le vicende politiche alle quali essa dovè prender parte come castello fortificato, e lo splendore che raggiunse nel medio evo, sia quale centro religioso, sia quale potestà civile e focolare di cultura, si intende bene come una monografia complessiva fosse opera desiderabile, e sia quindi da lodarsi il padre priore Rocchi e per la prima idea che n'ebbe parecchi anni or sono, e per la nuova edizione che ha creduto opportuno porre in luce in questa occasione.

Certamente il simpatico volumetto non va considerato se non per ciò che l'autore ha voluto fare: un'opera cioè che desse sommariamente notizia, ad ogni persona di qualche cultura, delle origini, delle vicende storiche e religiose, dei singoli monumenti dell' illustre cenobio. Opera fondamentale non intese di essere, nè forse avrebbe potuto riuscire, sia per le molte questioni che son tuttora in istudio, sia per la molteplicità degli argomenti che alla storia della Badia si riferiscono e che richiederebbero vasto lavoro d' indagine e di critica, e forse meglio di più studiosi che d'un solo. Ma convien riconoscere che l'autore, pur compilando, non accetta tradizioni e dati storici senza un qualche esame critico, e si mostra convenientemente illuminato in ogni argomento che espone; cosa naturale del resto, perchè pochi potrebbero essere meglio informati di lui.

L'opera s' inizia con un capitolo sul *Tuscolano*, cioè con la descrizione storico-topografica dell'antico territorio, che fu splendido per ville patrizie, fra le quali primeggiava, come è noto, la villa di Cicerone. Che sui ruderi di questa sia stato eretto il convento è antica tradizione, ed è piuttosto confortata che scossa dalle esplorazioni archeologiche, e quindi volentieri vi si attiene l'autore, che del resto non avrebbe contraria, per esempio, l'opinione del prof. Lanciani, la cui autorità su tali materie è ben riconosciuta (1). Il secondo capitolo ci informa della vita interna del cenobio, dal momento della fondazione (1004), giungendo, attraverso le svariate e non sempre fortunate vicende, sino al fondamentale riordinamento della disciplina monastica secondo la regola di san Basilio, avvenuto nel 1901. La descrizione della basilica (cap. III), monumento di molteplice importanza, benchè malamente alterato da più rifacimenti, potrà essere in una nuova edizione resa più completa e più istruttiva, dacchè molti studiosi odierni vi hanno recato il con-

(1) Ricordiamo, incidentalmente, che il Lanciani, in una conferenza tenuta nella scorsa primavera alla Badia, espresse l'opinione che provenga da quella località anche l'*Apollo del Belvedere*, che per tradizione si ritiene trovato ad Anzio.

tributo delle loro indagini. Ricordiamo, ad esempio, che i preziosi affreschi della navata centrale, ultimamente rimessi in luce, sono stati studiati con intelligenza dal Toesca (*L'Arte*, anno VII), e che, per limitarci agli autori nostrani, Attilio Rossi ha riesaminato, in un breve e sostanzioso articolo, l'età e i caratteri della porta e degli stipiti, del mosaico sovrastante, nonchè degli affreschi suddetti e del mosaico dell'arco trionfale (1). È ben vero che anche in questo capitolo l'autore non può oltrepassare di troppo i limiti impostigli dall'armonia dell'opera. Del rito, altro caratteristico argomento, è fatta una sommaria e abbastanza chiara spiegazione nel quarto capitolo, ove l'autore ha sempre avuto presente come il libro, pel suo carattere, doveva pervenire anche nelle mani di quelli non iniziati a quell'ordine di cognizioni, ed è riuscito ad esporre con semplice chiarezza le fasi storiche di quel rito greco, a cui si può quasi affermare che vada legata l'esistenza della Badia. Col V capitolo passa alla storia civile od esterna, che ha in certo modo il suo simbolo nel castello Roveriano, sebbene questo sia stato costruito verso la fine del secolo XV, ed anche in precedenza il convento, e per la sua posizione vantaggiosa e per la sua stessa prosperità ed importanza, sia stato sovente scelto a quartiere di armati e siasi trovato a prender parte alle lotte civili e guerresche. Quanto al castello, che l'autore accuratamente descrive, notiamo ch'ei l'attribuisce tuttora a Giuliano da Sangallo, mentre, come riferisce il Rossi citato, « oggi è noto che l'architetto di quella fortezza fu il fio- « rentino Baccio Pontelli ». La storia del villaggio, che sussegue a quella del castello (cap. VI), è d' interesse quasi affatto locale, e forse l'autore vi si diffonde troppo famigliarmente in piccole notizie che toccano in modo molto indiretto la vita della Badia; non disconosciamo per altro che in uno studio complessivo, che doveva rivolgersi anche agli abitanti del luogo, anche molte notizie occasionali dovevano parere all'autore opportune. Forse anche il capitolo non è esattamente al suo posto. Gli studi monastici (cap. VII) sono una tra le glorie non minori del Cenobio, che ebbe già nel suo fondatore un uomo erudito, e in molti de' suoi abati (basti ricordare Bessarione) cultori e promotori di ogni ramo di studi, oltrechè una riputata scuola di scrittura. A questa, come alla biblioteca ed alle altre opere d'arte che decorano la chiesa e il convento, è dedicato uno speciale capitolo (VII, *I codici e le arti*), nel quale sono esposte con qualche diffusione le notizie della calligrafia,

(1) Rossi Attilio, *Il cenobio basiliano di Grottaferrata* (Estr. dalla *Rivista d'Italia*, a. VII, 1904, p. 29 sgg). Registriamo questo buon articolo, perchè riteniamo che meriti di essere segnalato su questo periodico, e non certo per la pretesa di rivelarlo al P. Rocchi. Per la parte storica il Rossi s'è anzi giovato della monografia del Rocchi, ma la parte artistica, che è la principale, l' ha svolta espressamente.

della miniatura e della biblioteca, nonchè delle pitture del Domenichino nella cappella Farnesiana: notizie le quali sarebbero state meglio, ci sembra, distribuite nei capitoli precedenti. È bene invece che l'autore abbia descritto a parte la *Raccolta artistica* (cap. IX), argomento che appare per la prima volta in questa edizione, perchè recente è la formazione del piccolo museo, composto di pezzi archeologici ritrovati in quel territorio, di frammenti del primitivo edificio del convento e vari altri pregevoli oggetti dei secoli posteriori, di diverse provenienze. Parecchi d'essi hanno concorso in quest'anno al lustro dell'esposizione, e da ciò l'autore trarrà vari elementi utili per illustrare la raccolta in una nuova edizione. Del capitolo conclusivo, che egli intitola *Il monumento*, troviamo si sarebbe potuto fare a meno, poichè le cose ivi dette sono per la maggior parte o inutili o inopportune, come, per esempio, il ricordare con compiacimento alcuni visitatori, la cui presenza non aggiunge un atomo di gloria ad un istituto come la badia di Grottaferrata, e che visitano con le stesse disposizioni luoghi assai meno spirituali di quello.

Ma pure in tali minuzie si palesa in fondo il grande affetto che l'autore ha posto alla trattazione dell'argomento; e noi ne prendiamo motivo a sperare che, com'egli è stato il primo a comporre una sommaria monografia generale, così possa darci in seguito un'opera estesa e definitiva sulla storia della Badia.

A. Romualdi.

Marco Besso, *Roma e il Papa nei proverbi e nei modi di dire*. Nuova edizione illustrata. — Roma, Loescher, 1904, in-4, pp. XLIII-336.

Se «ognuno non è nato per andare a Roma», pure questo privilegio, anzi premio, non può negarsi al «memore triestino», il quale venutovi ha inteso tutta la grandezza, ha subìto il fascino proprio della città eterna. E poichè tale incanto si comunica a coloro che «amano e pensano», agli studiosi di cose romane apparirà in tutto il suo pregio l'opera che davvero «con amore e con cura» ha compiuto l'autore, per rendere il tributo della propria riconoscenza a questa Roma, che fu in altri giorni per lui anche «scuola impareggiabile di «vita». Se il nome della città scuote ognora la fantasia delle genti più lontane, degli ultimi orientali persino che chiamano «occhio del«l'universo» Roma «in cui, se non fossero le voci e il chiasso degli «abitanti suoi, si udrebbe il rumore che fa il sole dove sorge e dove «tramonta»; se «si raccontano meraviglie da tali che non l'hanno

« mai veduta »; non potevano le vicende gloriose, la tradizione e la storia sua lasciare indifferente l'animo di quel patriota irredento, che conoscendo Roma da quarant'anni, « non si sente ancora sicuro di « essere penetrato nell'intima essenza di questa meravigliosa città, « senza che si sia mai affievolita l'attrazione che essa esercita sul suo « spirito ». Sotto tale impulso veemente egli si accinse già in altri tempi a ricercare, a riunire, a coordinare le impressioni più o meno vive, che lungo i secoli destarono nella coscienza popolare le vicende, che Roma attraversò: impressioni che quella poi scolpiva in motti concisi ed efficaci, i quali vivranno quanto il mondo lontani. Anch'essi stanno monumento e monito di un'epoca, che fu sotto il dominio della storia.

Nella prefazione, in quella mirabile e lucida sintesi di storia che accenna al lungo e oscuro periodo dalla decadenza romana al rinascimento, egli lamenta che « di un tempo di cui quasi manca la storia, « manchino pure quelle traccie di vita e di convivenza cittadina, che « s'incontrano nei proverbi e nei modi di dire ». Per rintracciarle bisogna scendere a quando i volgari formati s'incominciano a scrivere, e più propriamente all'epoca della riforma e della contro-riforma, allorchè tali espressioni popolari si confondono spesso colle pasquinate. Non solo tra noi, ma eziandio tra i popoli anche più remoti Roma esercitò un influsso, il quale venne fissato in sentenze, in modi di dire, in proverbi corroborati e sempre freschi per una viva e secolare tradizione. Con lungo amore e con ampio criterio attese a raccoglierli il Besso, per impedire che fossero travolti anch'essi da quell'onda devastatrice, che è l'opinione pubblica o meglio il giornalismo. E la raccolta accuratissima, che già fu stampata nel 1889, è stata ora, più ampliata e arricchita di tavole ed illustrazioni, data nuovamente in luce, coi tipi della ditta Forzani e C., del Senato, in un' edizione artistica che anche nella veste tipografica è riuscita un modello di stampa dei tempi nostri. L'opera è divisa in XXX capitoli; ciascuno presenta come titolo un modo di dire italiano, intorno al quale furono raccolti tutti quegli altri, o dettati in epoca anteriore in latino, o che si rinvengono nelle lingue moderne. Ciascuno quindi costituisce quasi una rubrica (difatti il Besso ha curato che fosse impresso in rosso anche nella marginatura), e trova spiegazione nell' autorità di molti altri affini o simili. E non poca fatica dovè costare a lui il rintracciarli attraverso tutte le letterature, anche nei secoli precedenti, il raccoglierli, l'arricchirli di una bibliografia amplissima e il fornirli di particolari riscontri storici. Anche di riscontri storici, perchè ognuno di quei proverbi trae l'origine e ha la sua base su un fatto più o meno importante, per poi fissarsi in una perenne e viva tradizione. Tale intento si rileva sopratutto nel I capitolo ove, sotto il celebre detto

« Roma caput mundi », ricorda gli epiteti e le amplificazioni, con cui la magnificarono i classici latini, testimoni della sua grandezza; e raggruppa le lamentazioni che versarono sulla sua decadenza poeti e scrittori cristiani e monaci del medio evo, memori della romanità ormai tramontata. E la eco di tanto fasto e di tanta rovina giunse fino ai tempi nostri, in cui le letterature più diverse rievocarono tutto il fato di Roma consacrandolo in espressioni, che anzitutto furono raccolte dal volgo, e che l'autore ha avuto cura di riunire nel suo libro. Dopo avere illustrato pertanto in ventisei capitoli successivi i modi di dire e i giuochi di parole persino, che hanno attinenza con l'eterna città, tanto diversa dalle altre, col suo Tevere, col suo « Bello » financo, egli passa a commentare nel XXVII le frasi più caratteristiche che alludono al papa e al papato. Nè ciò deve sorprenderci, « comechè da dieci secoli « almeno la storia e la vita e le vicende di Roma formino un tutto e « sieno intimamente e indissolubilmente legate e intrecciate con la « storia e la vita e le vicende del papato e dei papi ». E tale compenetrazione secolare, tale fatto irrefragabile non sfuggì all'osservazione del popolo, che oggi ancora ripete: « Dove sta il papa sta Roma ». E poichè, anche qui, non mancarono attacchi a codesta istituzione, egli li raccoglie per lumeggiare meglio la figura di molti rappresentanti di essa. Ma in questo compito, altre volte spinoso, egli è assurto all'altezza di storico profondo e imparziale. Già nella prefazione aveva accennato « sine ira et studio » al trasformarsi del papato, che egli sostiene sia rimasto sempre al livello dei tempi; e poi nel XXIX capitolo riferisce per molti di essi quanto cronisti, diaristi, scrittori anche apologetici e Pasquino stesso ci tramandarono, unitamente alla relativa profezia di Malachia e a un'esatta cronologia. Non ha lasciato d'illustrare nel XXVIII capitolo la tanto popolare leggenda della papessa Giovanna, nonchè la « sedes stercoraria ». E chiudono la preziosa raccolta (capitolo XXX) quelle sentenze e quelle frasi, che sono quasi la sintesi della storia del nostro risorgimento, e che alludono ai destini di Roma intangibile per l'Italia rinnovellata. Valendosi del famoso motto dei separatisti tedeschi « Los von Rom », prende congedo, augurandosi che il lettore lo ripeta con più benevola intenzione per il « raccoglitore di queste note ». Alla fine delle sue note, dense di ricordi storici e di commenti letterarii, non quel motto « Lungi da « Roma », ma forse v'avrebbe trovato posto meglio l'altro « . . . e « sempre Roma » poichè « Nulli sit ingrata Roma, quae dici non po« test aliena », specialmente quando ne parla o scrive con tanta elevatezza di concetto, intelletto d'amore, e varietà arguta chi dedicò a essa « patria communis » la vita e il sapere.

C. Ramadori.

NOTIZIE

Col titolo di *Rivista storico-critica delle scienze teologiche* il Padre Bonaccorsi, sostituito recentemente dal P. Bonaiuti, ha cominciato a pubblicare (Bellaco e Ferrari) una effemeride col triplice scopo di « con- « tribuire al progresso delle discipline teologiche; diffondere la cognizione « dei risultati ottenuti; offrire agli studiosi un utile strumento di lavoro ». La Rivista interessa non solo i cultori delle discipline teologiche, ma anche coloro che si occupano di ricerche storiche, come già si vede pei titoli che riproduciamo di alcuni degli articoli finora dati in luce: *L'ispirazione divina nell'antico Israele* del Fracassini (studio della evoluzione della profezia dai tempi più antichi sino alla riedificazione di Gerusalemme dopo la schiavitù babilonese); *I Paterini in Firenze nella prima metà del secolo XIII,* del Ristori; *Uno sguardo sintetico alla questione Hammurabi*, del Mari; *L'antica costituzione della Chiesa*, del Buonaiuti.

Il P. Lugano, Olivetano, zelante investigatore della storia del suo Ordine, annunzia una *Rivista storica Benedettina* con intenti assai più larghi delle *Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner- und dem Cistercienser-Orden* di Raigern (Brünn) nell'Austria e della *Revue Bénédictine* di Maredsous (Namur) nel Belgio. La lunga vita di quell'Ordine, le numerose sue ramificazioni, la grande e varia influenza che esso ebbe in tutte le manifestazioni della cultura medioevale non fanno parer troppo un terzo periodico destinato ad illustrarne le vicende. La nuova Rivista pubblicherà *Memorie e studi originali*, *Varietà* di documenti agiografici, letterari, biografici; *Letteratura* delle opere che riguardano la storia benedettina; una *Cronaca* del movimento storico dell'Ordine. Essa verrà compilata da membri dell'Ordine di ciascuna Congregazione benedettina con la collaborazione di dotti laici italiani e stranieri. La pubblicazione del primo fascicolo si annunzia pel 1° gennaio venturo.

Tornare sull'argomento delle Carte d'Arborea dopo che la questione si riteneva definitivamente giudicata, poteva parere, come a taluno infatti parve (O. H. E., in *Neues Archiv d. Gesell. f. ältere deutsche Gesch.* 1905, p. 547), tempo ed opera perduta. Invece, un dotto ben noto e caro agli studiosi, W. Foerster, riprese a studiare la complessa questione e ne fece oggetto di una comunicazione speciale al Congresso internazionale di scienze storiche tenutosi in Roma nell'aprile del 1903. La comunicazione che negli atti di quel Congresso apparve solo in rapido riassunto, fu recentemente pubblicata nella sua integrità fra le *Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino*, serie II, t. LV (*Sulla questione dell'autenticità dei codici di Arborea; esame paleografico ... con una zincotipia nel testo e due tavole in fototipia*). In essa il Foerster mette bene in chiaro la ragione per la quale egli tornò ed altri indusse a tornare sulle Carte d'Arborea, rifacendone brevemente la storia delle falsificazioni e confermando, con l'esame paleografico di quei documenti, la condanna che su tutta quella farragine ebbero già a pronunziare gli accademici di Berlino nel 1870.

Nella *Rivista di studi scientifici Tridentum*, fasc. 1 del 1905, il dott. Luigi Sette illustra alcuni codici attribuiti a frà Bartolomeo da Trento, domenicano, vissuto nella prima metà del XIII secolo. Tali codici si trovano ora nella biblioteca Vaticana e il S., dopo averli descritti, riassume con diligenza, nella seconda parte del suo articolo, le notizie biografiche di frà B. e studiandolo come teologo, come storico e come uomo politico, ricompone e delinea nitidamente il ritratto di questo suo concittadino ben meritevole di non essere dimenticato.

Facendo seguito ad altre dissertazioni su *Como Romana, Como nell'invasione dei barbari e la Chiesa comasca*, Santo Monti ha pubblicato una memoria sul *Comune di Como nel medioevo*, nel quale l'autore non fa che riassumere notizie già conosciute con poco ordine e senza alcun metodo.

L'infaticabile illustratore delle memorie viterbesi Cesare Pinzi ha pubblicato (Viterbo, tip. Monarchi, 1905) la terza edizione della sua guida, *I principali monumenti di Viterbo*, accrescendola con due *Appendici*; nella prima delle quali, *Antonio del Massaro detto il Pastura, pittore viterbese del Rinascimento*, con documenti inediti dell'archivio notarile viterbese e con notizie già conosciute disegna la figura biografica del Pastura, pittore preraffaellita che rappresenta degnamente l'arte viterbese nel secolo d'oro della pittura italiana; nella

seconda, *Quasi duemila anni di memorie sulle terme viterbesi*, il Pinzi riassume le notizie intorno alle terme di quella città dall'epoca romana fino ai tempi moderni, aggiungendone qua e là alcune tratte dal prezioso archivio della sua città. La nuova edizione del Pinzi è indubbiamente la migliore e la più sicura guida dei monumenti insigni di Viterbo.

Una nuova e grandiosa illustrazione dei mosaici di Santa Maria Maggiore è stata fatta da J. P. Richter in collaborazione con Miss A. Cameron Taylor (*The golden age of classic Christian art*, London, 1904) con risultati fondamentalmente diversi da quelli a cui erano giunti i più illustri studiosi precedenti compreso il De Rossi. Perocchè gli autori, dopo aver fatto un lungo ed accurato esame dei detti mosaici, si sono convinti che la data di essi deve riportarsi indietro di circa due secoli, cioè a quel periodo, che si potrebbe chiamare degli epigoni dell'arte classica imperiale, intorno alla fine del secondo e il principio del terzo secolo. Il libro è composto con ordine e chiarezza ed illustrato in modo largo e sicuro.

Georges de Manteyer, già noto per i suoi studi intorno alla storia della casa di Savoia, torna sull'argomento col volume: *Les origines de la maison de Savoie en Bourgogne* (910–1060), trattando più diffusamente della *Paix en Viennois* (Anse [17 juin?] 1025) e *des additions à la bible de Vienne* (ms. Bern. A. 9). Il nuovo contributo è pubblicato nel *Bulletin de la Société de statistique des sciences naturelles et des arts industriels du département de l'Isère*, 4e série, t. VII (Grenoble, 1904).

Nei *Bulletins de la Commission royale d'histoire de Belgique*, t. LXXIII, fasc. III, Ursmer Berlière pubblica un manipolo di documenti inediti tratti dagli archivi belgi e dal vaticano, illustrando la carriera beneficiale di Giovanni di West, vescovo di Tournai, nominato da Urbano VI.

Roba di Storia e d'Arte è il titolo di una nuova rivista che promette di uscire una volta il mese, con articoli d'argomento medioevale e moderno intorno a fatti di Roma e di Romagna.

Sotto la direzione di Andrea Michel, conservatore ai musei nazionali e professore alla Scuola del Louvre, si è cominciata la pubblicazione di una *Histoire de l'art depuis les premiers temps chrétiens jusqu'à*

nos jours (Colin, Paris). N'è già uscito il primo volume che va dai primordi dell'arte cristiana alla fine del periodo romanico. Vi collaborano eminenti cultori di storia dell'arte quali l'Enlart, il Bertaux, il Molinier, l'Haseloff, il Mâle, il Prou. L'opera intera si comporrà di otto volumi ampiamente illustrati.

Nicola Barone in una Memoria, letta all'Accademia Pontaniana [di Napoli], nella tornata del 5 febbraio 1905, ragiona di *Alessio Aurelio Pelliccia, cattedratico di diplomatica della R. Università degli studi in Napoli nel primo quarto del secolo XIX* (Napoli, Giannini, 1905).

Nel *Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France* (1904) H. Omont pubblica un *Portrait de Guarino de Vérone*, il celebre umanista italiano, autore della traduzione latina dei diciassette libri della *Geografia di Strabone*, il cui originale ora si conserva nella biblioteca Bodleiana (n. 31 mss. latini dei fondi canonici). Ma quest'autografo non ha più il ritratto in grande di Guarino che una volta vi era unito; ne esiste bensì una copia antica, fatta in Italia verso la fine del sec. XV, che presentemente si conserva fra i manoscritti della biblioteca Phillips (n. 6685), e da questo esemplare viene il ritratto che l'Omont pubblica nel citato articolo.

La Società Storica Sarda ha impreso la pubblicazione di un *Archivio Storico Sardo* di cui dà il fascicolo 1-2 del vol. I (Cagliari, Dessì, 1905) contenente, di A. Solmi: *La Sardegna e gli studi storici*; di B. Baudi di Vesme, *Guglielmo giudice di Cagliari e l'Arborea*; di E. Besta, *Appunti cronologici sul condaghe di S. Pietro in Silchis*; di S. Pintus, *Vescovi ed arcivescovi di Torres oggi Sassari*; di L. Arezio, *La diplomazia sarda alla vigilia della terza coalizione europea*; cui seguono aneddoti e notizie, rassegna bibliografica e cronaca.

Il Comitato del Congresso internazionale di scienze storiche tenuto a Roma dal 1° al 9 aprile 1903 continua la pubblicazione degli *Atti*. Dopo che (vol. XXVII, p. 295) si dette in quest'*Archivio* notizia dei volumi IV, VI, X, XI sono venuti a luce anche i volumi II, V, VII, VIII, XII. Nel volume II (*Storia antica e filologia classica*) E. Petersen parla della *Colonna Traiana in Roma*; B. Modestov, della *Questione etrusca*; L. Holzapfel, della *Leggenda di Romolo*; N. Vulić, di *Un' iscrizione romana* trovata in Turchia e della *Guerra di Ottavio in Illiria*; A. Galanti, delle *Opere di Claudiano*; F. Skutsch, di *Alcune forme del verbo latino*; F. Ramorino, *De codice Taciti Aesino nuper reperto*;

V. Ussani, *Del valore storico del poema di Lucano*; A. Solari, di *Lutazio Catulo nella narrazione della guerra cimbrica in Plutarco*. Nel vol. V (*Archeologia*) T. Asbhy (iunior) tratta dei *Documenti relativi alla storia della via Appia*; R. Lanciani, della *Ricomposizione della « Forma Urbis »*; G. Boni, del *Foro Romano*. Nel volume VII (*Storia dell'Arte*) F. Pullè parla dei *Riflessi indiani nell' arte romanica*; V. Waille presenta una *Note sur une inscription et des peintures murales de la basilique Saint-Clément à Rome*; M. E. Cannizzaro illustra *L'Oratorio primitivo di S. Saba*; P. D'Achiardi, *Gli affreschi di S. Pietro a Grado presso Pisa e quelli già esistenti nella basilica Vaticana*; V. Leonardi illustra, nell'articolo *Affreschi dimenticati del tempo di Martino V*, l'oratorio dell'Annunziata in Riofreddo; V. Waille parla dei *Voyages de Rabelais à Rome et l'influence que l'art italien de la Renaissance a pu exercer sur lui*. Nel vol. VIII (*Storia dell' arte musicale e drammatica*) F. Ramorino parla *Dell' opportunità di pubblicare in edizione critica gli « Scriptores musici latini »*; G. Radiciotti, del *Teatro e musica in Roma nel secondo quarto del secolo XIX*. Nel vol. XII (*Storia delle scienze fisiche, matematiche, naturali e mediche*) non v' ha nulla che interessi i nostri studi.

Nella collezione dei *Manuali Hoepli* Solone Ambrosoli pubblica un *Atlantino di monete papali moderne* (Milano, 1905, pp. 131, con 200 fotoincisioni) dove raccoglie ed illustra le monete di Alessandro VII ed VIII, di Benedetto XIII e XIV, dei sei Clementi (dal IX al XIV), di Gregorio XVI, dei quattro Innocenzi (dal X al XIII), di Leone XII, dei quattro Pii (Pio VI-IX), di Urbano VIII e dei periodi di pontificato vacante dal 1655 (card. Barberini) al 1846 (card. Riario-Sforza), nella reggenza, cioè, dei camerlenghi Barberini, Altieri, Spinola, Albani, Colonna, Rezzonico, Pacca, Galleffi, Riario-Sforza. Le monete sono disposte e illustrate in ordine cronologico, sono seguite da un elenco dei motti posti in ordine alfabetico e precedute da una breve notizia della vita di Angelo Cinagli, il noto autore dell' opera *Le monete de' papi descritte in tavole sinottiche* (Fermo, Paccasassi, 1848) in sussidio della quale l'Ambrosoli ha coordinata la sua raccolta. La quale riesce una interessante ed utile appendice all'opera dello stesso Cinagli.

Nella *Bibliothèque de l'École des chartes* (t. LXII) Henri Omont illustra *Le recueil d'anciennes écritures de Pierre Hamon* (1566-1567), un segretario di Carlo IX, uno dei primi eruditi francesi che tentasse una raccolta ordinata a costituire una specie di trattato di paleografia. Costui pubblicò a Parigi (Royer) nel 1561 un *Alphabet de l'invention des lettres en diverses écritures*. Nello stesso volume pubblica: *La bi-*

bliothèque d'Angliberto del Balzo duc de Nardo et comte d'Ugento au royaume de Naples, desumendone il contenuto da un inventario redatto nel 1544 già appartenuto alla raccolta di Antoniello Pietrucci, segretario e primo ministro del re Ferdinando, morto nel 1486, e ora conservato fra i mss. (n. 8751) della biblioteca Nazionale di Parigi. Nel t. LXIII lo stesso Omont comunica agli studiosi un *Dictionnaire d'abréviations latines publié à Brescia* nel 1534 comunicatogli da Nicola de Lichatscheff, professore all'Istituto imperiale archeologico di St-Pétersbourg. Contiene le abbreviazioni con le spiegazioni disposte alfabeticamente, in tre colonne, e l'indicazione dell'edizione eseguita a Brescia nel 1534 da Damiano e Giacomo Filippo Zurlini, noti stampatori di Brescia. Nel t. LXV (1904, pp. 364-89) con la sua memoria: *Diplômes Carolingiens. Bulle du pape Benoît VIII sur papyrus et autres documents concernant les abbayes d'Amer et de Camprodon, en Catalogne*, dà la notizia e il testo di nuovi documenti acquistati dalla biblioteca Nazionale di Parigi (nn. 2579, 2580 latini) consistenti in due diplomi originali di Carlo il Calvo, uno di Carlo il Semplice, un'altra copia di un diploma di Luigi d'Oltremare, una bolla papiracea di Benedetto XIII ed altri atti privati originali del x secolo, quasi tutti riguardanti le badie di Amer e di Camprodon in Catalogna.

L. Schiaparelli, che aveva già trattato dello *Scrinium confessionis* (cf. quest'*Archivio*, XXIV, 3 sgg.), torna sull'argomento con *Alcune osservazioni intorno al deposito archivistico della « Confessio S. Petri »* (*Archivio storico italiano*, dispensa 4ª del 1904) in seguito a quanto del medesimo argomento aveva troppo recisamente affermato monsignor Duchesne (*Mélanges d'archéologie et d'histoire*, XXII, 421 sgg.) e riassume le testimonianze che permettono di accogliere l'ipotesi dell'esistenza di un tale archivio, ammessa già dal Sickel, dal De Rossi, dal Kehr, dal Bresslau e dal Scheffer-Boichorst.

H. Omont nella *Revue des études grecques* (Paris, Leroux) pubblica il facsimile e la trascrizione delle *Abréviations grecques copiées par Ange Politien et publiées dans le « Glossaire grec » de Du Cange*, tratte da un foglio unico conservato fra le carte del Du Cange nella biblioteca Nazionale di Parigi (ms. franc. 9467, fol. 54).

Vittorio Lazzarini ripiglia in esame cinque originali dei dogi di Venezia: Vitale Falier, Vitale I Michael e Ordelaffo Falier (una « carta « oblacionis » del luglio 1090 pel monastero di S. Giorgio Maggiore; una « cartula offercionis » del marzo 1098 pel monastero di S. Bene-

detto di Polirone, un « placitum » del luglio 1100; una « cartula con- « cessionis » del settembre 1108, una « cartula venditionis » del settembre 1112), rilevando da esse (*Originali antichissimi della cancelleria veneziana; osservazioni diplomatiche e paleografiche*, Venezia, Visentini, 1904, estratto dal *N. Archivio Veneto*, N. S. t. VIII, part. II, p. 33, in-4) le caratteristiche diplomatiche e paleografiche dei diplomi dogali di quel tempo.

Per cura del Ministero della pubblica istruzione e col titolo *I monasteri di Subiaco* sono stati pubblicati due volumi (tipogr. dell'Unione cooper. edit., Roma, 1904-905) contenenti l'illustrazione storica, architettonica ed artistica dei due insigni monumenti sublacensi. Autori di essa sono P. Egidi, G. Giovannoni, F. Hermanin che nel vol. I (pp. II, 546 con 6 tav. e 59 illustrazioni e disegni nel testo) parlarono rispettivamente delle *Notizie storiche della badia durante il medioevo*; dell'*Architettura dei monasteri Sublacensi* e degli *Affreschi del S. Speco*; V. Federici che nel vol. II (pp. LXXXI-467 con 4 tav. e 8 figure nel testo) raccolse la notizia sommaria di tutti i documenti (418 manoscritti dei secoli IX-XIX; 173 incunaboli degli anni 1465-1500; 4811 documenti degli anni 369 - sec. XIX) riguardanti la storia della badia e li illustrò con uno studio riguardante la *Biblioteca e l'Archivio* di S. Scolastica e dello Speco.

Lucien Auvray nella *Revue d'histoire diplomatique* (Paris, Plon-Nourrit, 1905) pubblica un *Inventaire d'une collection de lettres de cardinaux* raccolte nei mss. italiani 1183-1184 della bibl. Nazionale di Parigi, nel quale dà notizia di circa trecento lettere di oltre centoventi cardinali del sec. XVI e della prima metà del sec. XVII riguardanti in parte affari privati e semplici complimenti, in parte affari diplomatici, rapporti di missionari e di ambasciatori francesi alla corte di Roma. La raccolta e l'inventario che ne dà l'Auvray sono disposti in ordine alfabetico dei nomi dei porporati.

Nel gennaio di quest'anno fu pubblicato (D. Anderson, Roma) il fasc. XX dell'*Archivio paleografico italiano* diretto da E. Monaci, che contiene quindici tavole; delle quali, una a continuazione del vol. II (*Monumenti paleografici di Roma*) riproduce un frammento del più antico Statuto di Tivoli (10 settembre 1305) in copia del 1369; dieci a continuazione del III (una carta ravennate del 1135; cinque carte provenienti dal monastero di S. Michele Arcangelo di Montescaglioso (1083-1200); due privilegi di Giovanna II (1419); due pagine che son copia letterale fatta nel Cinquecento di altre due pagine che già facevan parte dei frammenti autografi di F. Petrarca conservati nel cod. Vat. 3196 e che oggi mancano nel detto codice; quattro del vol. V contenenti iscri-

zioni romane del sec. IV e V, due delle quali specialmente interessanti nei saggi che offrono di minuscola romana epigrafica. Nel maggio pure di quest'anno è stato pubblicato il fasc. XXI contenente quindici tavole, delle quali sei a continuazione del vol. II (pergamena del 957; frammenti di un passionario del sec. XII; una lettera di Alessandro IV del 1256; un documento privato del 1387, tutti di Orte; una romana del 1387); nove a continuazione del vol. III (carte ravennate e cesenati (983-1183) tratte dal fondo Ravennate di S. Paolo fuori le mura).

Il dott. Antonio Maselli ricerca nella sua tesi di laurea (*Di alcune poesie dubbiamente attribuite a Paolo Diacono*, Montecassino, 1905) fra le poesie che furono attribuite a Paolo Diacono, quelle che possono con fondamento dirsi sue, ponendone a confronto il contenuto, lo stile, la metrica con le genuine e concludendo che si possono sicuramente assegnare a lui l'inno *Ut queant laxis*; l'iscrizione *Ante fores basilicae*; probabilmente il *Versus in tribunali; In basilica S. Mariae; Super crucem; Sine titulo; Christe Deus mundi; Ad abbatem*; dubbiamente: il *Distichon in foribus; Coniurationes convivarum pro potu; Epitaphium Chlodarii pueri regis; In Assumptione S. M. Virginis; Olim romulea; Sponsa decora Dei*; mentre sono certamente spurie l'*Epitaphium Constantii ducis; Quod fatis liceat*; i due *Alfabetum de bonis* e *de malis sacerdotibus*; i *Versus de Aquileia nunquam restauranda; Martir Mercuri saeculi; Salve miles egregie; Multa legis paucis*. Il M. all'analisi grammaticale stilistica e metrica delle varie poesie aggiunge anche lo studio critico della vita di Paolo Diacono a maggiore illustrazione delle sue poesie che si riconnettono tutte alle varie vicende in mezzo alle quali visse ed operò il Poeta.

Nel *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano* (n. 26) L. Schiaparelli continua le sue *Ricerche storico-diplomatiche* intorno ai *Diplomi dei re d'Italia*, occupandosi in questa II parte dei *Diplomi di Guido e di Lamberto*. Fondamento del presente studio sono ventitrè diplomi di Guido, compresi due falsi; tredici di Lamberto, di cui due spurii. Lo S. dopo aver parlato della *denominazione e del genere dei diplomi*, illustra la costituzione della *Cappella*; della *Cancelleria* di Guido e di quella di Lamberto; gli scrittori dell'una e dell'altra cancelleria. Entrando poi a parlare della parte costitutiva del documento, ne esamina le formule del protocollo, del testo, dell'escatocollo; il dettato e le falsificazioni. Chiude lo studio il prospetto dei diplomi di Guido, quello dei diplomi di Lamberto. Fra i *Fonti* dello stesso Istituto, G. B. Siragusa, che attende con grande amore all'edizione di Pietro da Eboli, il giorno dello Statuto presentava all'Accademia dei Lincei il *Liber ad honorem Augusti di Pietro da Eboli, secondo il codice 120*

della biblioteca Civica di Berna (Roma, Forzani, 1905), cioè cinquantatre tavole in fotoincisione, eseguite con grande senso d'arte dal Danesi di Roma, le quali riproducono le miniature dell'opera di Pietro, già largamente illustrate dal Siragusa nel *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano*, n. 25. In esse compaiono, rappresentati con grande vivacità, Ruggero II, Enrico VI e la moglie Costanza, Guglielmo II, re Tancredi, Federico I imperatore, e i numerosi episodi della vita pubblica e privata di questi e di altri personaggi ricordati nel racconto di Pietro: monumento prezioso per la storia di quei tempi, che il miniatore ritrasse talvolta con un senso d'umorismo bonario che lo eleva nella considerazione nostra assai più che il suo tecnicismo il più delle volte assai modesto ed errato. Francesco Novati ha pubblicato la prima parte del suo IV volume del Salutati (*Epistolario* di Coluccio Salutati) dove raccoglie e commenta largamente trentaquattro lettere dei primi anni del secolo XV e della seconda metà del secolo XIV. Giovanni Monticolo accresce la collezione dell'Istituto del II vol. dei *Capitolari delle Arti veneziane sottoposte alla Giustizia e poi alla Giustizia vecchia dalle origini al MCCCXXX*, volume diviso in due parti complessivamente di pagg. I–CXCVI, 1–688, oltre un fascicolo di cinque tavole con saggi del codice dei *Capitolari dei calzolai, dei conciatori di pelli e corami, e dell'arte del fustagno*. Questo secondo volume del Monticolo, curato come di consueto con irreprensibile severità di metodo, è fonte ricchissima di dati e di notizie riguardanti la vita commerciale di Venezia.

Il prof. Gino Arias nel suo lavoro, testè comparso, sul *Sistema della costituzione economica e sociale italiana nell'età dei Comuni* (Roma-Torino, Roux e Viarengo, 1905), ha voluto, come il titolo stesso dice, raccogliere in ampia sintesi, dopo una analisi minuziosa, i più disparati fenomeni della costituzione economica e sociale di quell'età storica e a tal uopo si è servito di copiosissime fonti anche inedite. Il lavoro si divide in due libri: il primo è dedicato allo studio della costituzione economica, il secondo indaga l'azione della costituzione economica su la costituzione sociale ed espone infine alcune vedute generali riassuntive. Si inizia il primo libro con un capitolo sull'origine delle associazioni d'arte e mestieri dell'età comunali, che l'Arias ricollega, con molte cautele e in un certo senso, alle romane, combattendo la tesi dell'assoluta separazione, che ebbe per difensori il Solmi e il Gaudenzi. Come fossero costituite le associazioni di mestiere, quali fossero i loro caratteri essenziali e quale il fine loro economico e speciale dice il secondo capitolo, dopo il quale si studia la condizione dei lavoranti soggetti alla corporazione stessa, enumerando i molteplici sistemi che gli imprenditori adoperavano per limitarne la

libertà e diminuirne la mercede. All' organizzazione dello scambio è dedicato il capitolo terzo, ove delle vicende generali mercantili, specialmente del commercio bancario, della politica monetaria e d' altri analoghi fenomeni si definisce il fondamento nella costituzione economica del comune. Qua l'Arias trova il modo di render note copiose notizie inedite sulle finanze pontificie, sui mercanti in relazione ai pontefici, sui contratti di cambio che alla corte di Avignone si concludevano. Nel nostro *Archivio* darà l'autore tra breve sopra siffatti ed analoghi argomenti, nel libro appena accennati, più ampi ragguagli. Prosegue e termina lo studio della costituzione economica con due capitoli sull'economia del contado nei suoi rapporti con l'economia cittadina e con un capitolo sull'azione dello Stato sulla vita economica ove è indagata, per esempio, la ragione dei molteplici monopoli, specie annonarii, dei quali il Comune medievale si fece iniziatore. Qua si muovono alcune obbiezioni alla teoria del Salvemini, che vide un troppo intimo rapporto tra questa politica e l' interesse delle categorie borghesi, là dove per l'Arias deve essa avere le proprie necessità della vita generale dei Comuni, massime il particolarismo cittadino. La seconda parte del volume è dedicata all' indagine dei riflessi economici sulla costituzione sociale e vi si conclude che la costituzione economica ebbe sulla sociale virtù creatrice, non già nel significato che ogni singolo fenomeno sociale si debba ritenere creato direttamente dall'elemento economico, ma nel senso più retto ed equilibrato che le istituzioni fondamentali della società sulla base economica si erigono e ne traggono la vita. È insomma quello dell'Arias, come egli lo definisce, un «naturalismo economico», che consente l'azione collaterale di tutti i motivi ideali collettivi ed individuali e rifugge dai semplicismi del «materialismo storico» volgare, che proclama per contro l' interesse delle collettività e dei singoli unico arbitro della storia. Molti documenti inediti del R. Archivio di Stato in Bologna e dell'archivio Vaticano chiudono il volume.

Ottimo consiglio è stato quello del prof. Pasquale Villari di pubblicare una seconda edizione del suo libro *I primi due secoli della storia di Firenze*, venuto alla luce dodici anni or sono. Come è a tutti noto, in quest'opera il Villari raccolse, rielaborandoli, molti articoli già comparsi in alcune Riviste italiane fino dal 1866. Questi studi subito apparvero di una singolare importanza, ma sempre più se ne apprezzò il merito, quando si vide come una maravigliosa perspicacia intuitiva li avesse animati. Molte infatti delle idee dal Villari accennate o svolte ebbero in progresso di tempo la più esplicita ed onorevole conferma dagli studi di molti autori egregi, i quali, col sussidio di preziose fonti

inedite, illustrarono vari punti della storia comunale fiorentina. È sopratutto insigne merito del Villari d'avere, primo, compreso come gli avvenimenti della politica esterna ed interna di Firenze fossero indiscutibilmente legati alla storia economica di quella città e di aver tratto da questa fonte il segreto di tante sue acute interpretazioni che resistono tuttora alla prova dei fatti. Sono venuti dipoi i bei lavori del Davidsohn, del Salvemini, del Santini sulla storia politica, molti lavori di storia commerciale, molto si conobbe pertanto che prima si ignorava; era quindi necessario che la sintesi di alcuni anni addietro venisse, per così dire, sottoposta ad un più ampio e difficile esame. Sia detto a grande lode dell'autore, l'esame ha dimostrato la resistenza delle idee professate dal Villari. Questa seconda edizione ha molto di nuovo, sopratutto nelle note, nelle quali si raccolgono minute discussioni su questioni particolari. Molto interessanti sono, per ricordare un esempio, le obbiezioni, che il Villari muove ad alcune tesi del professore Salvemini, come a quella relativa alla natura del governo instauratosi a Firenze dopo la rivoluzione del 1266 (ved. p. 213 sgg.). Secondo il Salvemini sarebbe stato nobiliare ed aristocratico, ma giustamente il Villari, ricordando le testimonianze di molti cronisti, ripete che fu invece democratico. Certamente ne fu anima la *Parte Guelfa*, che aveva interessi commerciali e bancari conformi a quelli del popolo grasso: tutta l'opera del resto di quel governo fu senza eccezione di sprone allo svolgimento economico della città. Come si spiegherebbe se i nobili avessero trionfato? Belle le pagine (339 sgg.) sulla famiglia e lo Stato nei Comuni italiani, ove di questi istituti giuridici si indaga acutamente la base e ben si dimostra quanto contribuisse a dar loro l'aspetto esteriore la vita sociale dei Comuni. Si insiste molto bene su quello che fu il carattere dominante della vita economica, politica, giuridica dell'evo comunale: il particolarismo cittadino.

All'ultima ora ci giunge un volume sul *Movimento storico della popolazione di Trieste*. Il titolo dell'opera non ha bisogno di commenti perchè ne sia intuita l'importanza. Ne è autore il signor Pietro Montanelli, aggiunto all'ufficio statistico anagrafico di quella città. Egli ha arricchito il volume con diagrammi, con tabelle statistiche e con documenti inediti, e tutto il suo lavoro apparisce condotto in modo da meritare che lo si additi tra i modelli migliori di opere consimili.

PERIODICI

(Articoli e documenti relativi alla storia di Roma)

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Anno 1905, genn.-febbr. — M. H. Omont, Note sur un recueil de grammairiens latins, copié par une femme au xe siècle. — Mar.-apr. - M. L. Bréhier, Le protocole impérial depuis la fondation de l'Empire romain jusqu'à la prise de Constantinople par les Turcs.

Annali della Società degli ingegneri ed architetti italiani. Anno III, 1904. — G. Giovannoni. La sala termale della villa Liciniana e le cupole romane.

Archivio storico italiano. Serie V, tomo XXXVI, 1905. — M. Roberti, *recensione* di F. Martroye: L'Occident à l'époque byzantine. Goths et Vandales. - Felice Tocco, *recensione* di Jean Guiraud: L'Église et les origines de la Renaissance. - F. Lemmi, *recensioni* di P. I. Rinieri: Corrispondenza inedita dei cardinali Consalvi e Pacca nel tempo del Congresso di Vienna (1814-1815) e di D. Spadoni: Sette, cospirazioni e cospiratori nello Stato pontificio all'indomani della restaurazione.

Archivio storico per le provincie napoletane. Anno XXX (1905), fasc. II. — P. Fedele, I capitoli della pace fra re Ladislao e Giovanni XXIII.

Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie delle Marche. Vol. I° (1904), fasc. I. — G. Coggiola, *recensione* di E. Piva: L'opposizione diplomatica di Venezia alle mire di Sisto IV su Pesaro e ai tentativi di una crociata contro i Turchi (1480-1481). — Fasc. III. - U. Aloisi, Sulla formazione storica del «Liber constitutionum sancte matris Ecclesie». - B. Feliciangeli, Cesare Borgia a S. Angelo in Vado.

Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie della Romagna. Vol. XXIII (1905), fasc. I-III. — LISETTA CIACCIO, Il cardinal legato Bertrando del Poggetto a Bologna (1327-1334). - G. B. SALVIONI, Il valore della lira bolognese nella prima metà del secolo XVI.

Boletin de la R. Academia de la historia. Tomo XLVI, Cuadernos I-III (1905). — RODRIGUEZ VILLA, El emperador Carlos V y su corte (1522-1539). — Cuad. III. - FRANCISCO VALVERDE Y PERALES, Antigüedades romanas de Andalucia. Excavaciones en el cerro del Mingiullar cerca de Baena.

Bollettino della Società di storia patria Anton Ludovico Antinori negli Abruzzi. Anno XVII (1905), punt. X. — G. CELIDONIO, Marco di Sciarra nelle contrade Peligne.

Bullettino dell' Istituto Storico Italiano. N. 26, 1905. — O. ZENATTI, Il poemetto di Pietro de Natali sulla pace di Venezia tra Alessandro III e Federico Barbarossa.

Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma. Anno XXXIII (1905), fasc. I. — G. E. RIZZO, Sculture antiche del palazzo Giustiniani. - P. SPEZI, S. Salvatore de Gallia. - G. GATTI, Notizie di recenti trovamenti di antichità in Roma e nel suburbio. - L. CANTARELLI, Scoperte archeologiche in Italia e nelle provincie romane.

Illustratore (L') fiorentino. Anno 1905. — G. SORDINI, La tomba di frà Filippo Lippi nel duomo di Spoleto.

Italia (L') moderna. Anno III (1905). — L. LANZI, L'antica cripta della cattedrale di Terni.

Jahrbuch (historisches). Anno 1905, fasc. I. — KIRSCH, Zum Verhalten des päpstlichen Stuhles bei der Kaiserwahl Karls VII und Franz' I. — Fasc. II. - SCHRÖRS, Die pseudo-isidorische « Exceptio spolii » bei Papst Nikolaus I. - EHSES, Hat Paolo Sarpi für seine Geschichte des Konzils von Trient aus Quellen geschopft, die jetzt nicht mehr fliessen? - GUGGENBERGER, Die Anerkennung Urbans VI, durch die in Avignon weilenden Kardinäle. - NAEGLE, *recensione* di BÖCKLER: Die Tugendlehre des Christentums. — Fasc. III. - BLIEMETZRIEDER, Ein Brief des Gegenpapstes Klemens VII (1378). - SCHMITZ-KALLENBERG, Papsturkunden auf Marmor und Metall?

Journal (American) of Archaeology. Vol. IX, n. 1. — *Notizie* di A. FAIRBANKS: Excavations in the Roman Forum during 1904; di PFEIFFER e WATERTOWN: Stamps ou Bricks and Tiles from the Aurelian Wall at Rome; di PLATNER: The Rostra. — N. 2. *Notizie* di PFUHL: A. Harueris head in the Vatican; di CURTIUS: A Female Head at Rome; di TOD: A New fragment of the «Edictum Diocle-«tiani»; di STRZYGOWSKI, PETERSEN e HÜLSEN: The Vatican Pine-cone; di VENTURI: Romanesque sculpture in S. Maria at Carpi; di LUEDTKE: An Arabian Description of Rome.

Mélanges d'archéologie et d'histoire. XXVe année, fasc. I–II (janvier–avril), 1905. — M. L. HALPHEN, Le manuscrit latin 712 du fonds de la reine Christine au Vatican et la «Lamentatio de morte «Karoli comitis Flandrie». – MGR. L. DUCHESNE, S. Maria in Foro, S. Maria in Macello (Notes sur la topographie de Rome au moyen-âge, n. XII).

Mitteilungen d. historischen Literatur. Anno 1905, fasc. I. — PREUSS, *recensione* di HALLER: Papsttum und Kirkenreform. – WOLF, *recensione* di SICKEL: Römische Berichte IV, V. – WOLF, *recensione* di SUSTA: Die römische Kurie und das Konzil von Trient unter Pius IV. — Fasc. II. – PREUSS, *recensione* di GRUPP: Kulturgeschichte der römischen Kaiserzeit. — Fasc. III. – DIETRICH, *recensione* di KORNEMANN: Die neue Livius-Epitome aus Oxyrhynchus. – KÖDDERITZ, *recensione* di KÖPP: Die Römer in Deutschland. – LÖSCHHORN, *recensione* di GRILL: Der Primat des Petrus. – VOLKMAR, *recensione* di CARO: Die Beziehungen Heinrichs VI zur römischen Kurie während der Jahre 1190–1197. – HAHN, *recensione* di DERSELBE: Der Gedanke der päpstlichen Weltherrschaft bis auf Bonifaz VIII. — WOLF, PASTOR, Ungedruckte Akten zur Geschichte der Päpste vornehmlich im 15. 16. 17. Jahrhundert.

Moyen (Le) Âge. Ser. 2^a^, to. IX, anno 1905, gennaio-febbraio. — GAILLARD, *recensione* di SCHUBERT: Grundzüge der Kirchengeschichte. – SAMARAN, *recensione* di KIRSCH: Die päpstlichen Annaten in Deutschland während des XIV Jahrh.; di ALBE: Autour de Jean XXII. Hugues Géraud évêque de Cahors, l'affaire des poisons et des envôutements en 1317.

Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. Vol. XXX, 1904–1905. — F. GÜTERBOCK, Eine zeitgenössische Biographie Friedrichs II: das verlorene Geschichtswerk

Mainardinos. - O. HOLDER-EGGER, Italienische Prophetieen des 13. Jahrhunderts. II. - E. PERELS, Zur Frage nach dem Verhältnis zwischen Nikolaus I und Pseudo-Isidor. - H. KOCHENDÖRFFER, Papstliche Kurialen während des grossen Schismas. - K. HAMPE, Ungedruckte Briefe zur Geschichte König Richards von Cornwall aus der Sammlung Richards vom Pofi. [Lettere del re, di alcuni cardinali, di Urbano IV].

Quartalschrift (Theologische). Anno 1905, fasc. I. — SCHANZ, Geschichte und Dogma. - SÄGMÜLLER, Die Ehe Heinrichs II, d. heil. mit Kunigunde. - FUNK, *recensione* di KIRSCH: Die päpstlichen Annaten. - SCHANZ, *recensione* di GRANDERATH e KIRCH: Geschichte des vatikanischen Konzils. — Fasc. II. - KELLNER, Nochmals das wahre Zeitalter der hl. Cäcilia. - GATT, Die Mauer des Agrippa. — FUNK, *recensione* di SCHULTE: Die Fugger in Rom; di SCHUBERT: Grundzüge der Kirchengeschichte. - SCHANZ, *recensione* di GRABMANN: Die Lehre des hl. Thomas v. d. Kirche. - KOCH, *recensione* di TER-HAAR: Das Dekret des Papstes Innocenz' XI. — Fasc. III. - BELSER, *recensione* di CLEMEN: Paulus. Sein Leben und Wirchen. - FUNK, *recensione* di KIRSCH: Hergenröther's Handbuch d. allgem. Kirchengeschichte; di EHSES: Concilium Tridentinum. - ROCH, *recensione* di SCHANZ: Geschichte der römischen Literatur.

Review (The American historical). Vol. X, n. 3. — JESSE BENEDICT CARTER, *recensione* di BY SAMUEL BALL PLATNER: The topography and monuments of ancient Rome. - CHARLES E. BENNETT, *recensione* di BY HAROLD WHETSTONE JOHNSTON: The Private Life of the Romans. - HENRY A. SILL, *recensione* di BY CHARLES W. C. OMAN M. A.: Seven Roman Statesmen of the Later Republic. — N. 4. - JOSEPHE H. DRAKE, *recensione* di GREENIDGE: A History of Rome during the Later Republic and Early Principate (I. from the Tribunate of Tiberius Gracchus to the Second Consulship of Marius).

Review (The English historical). XX, n. 77. — G. WARNER, James VI and Rome. - CH. JOHNSON, *recensione* di MOLLAT: Lettres Communes des Papes d'Avignon: Jean XXII. - R. M. I., *notizia* di CASTELLARI: La santa Sede. - A., *notizia* di FRIEDRICH: Der Papst und das Concil. - C. J., *notizia* di GAY: Le pape Clément VI et les affaires d'Orient. - A. F. P., *notizia* di ROTT: Friedrich II von der Pfalz. - D., *notizia* di MEYER: Clemens VIII und Jakob I von England. — N. 78. - BARKER, *recensione* di LUCHAIRE: Innocent III, Rome et l'Italie. - R. M. I., *notizia* di SPADONI: Sette, cospirazioni e cospiratori nello Stato pontificio all'indomani della restaurazione. —

N. 79. - GREENIDGE, *recensione* di RENEL: Cultes militaires de Rome. - GOLIGHER, *recensione* di GREENIDGE: A history of Rome during the Later Republic and Early Principate. - GARDNER, *recensione* di BIGG: The Church's Task und the Roman Empire. - BATESON, *recensione* di BLISS e TWEMLOW: Calendar of Entries in the Papal registers relating to Great Britain and Ireland. Papal Letters. - W. A. C., *notizia* di MOLTESEN: Acta pontificum Danica: papal documents relating to Denmark.

Revue Bénédictine. Anno XXII (1905), n. I-II. — D. RENÉ ANCEL, La question de Sienne et la politique du cardinal Carlo Carafa. - D. H. LECLERCQ, Mélanges d'épigraphie chrétienne. - D. P. BASTIEN, *recensione* di DOM. CABROL: Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie. - P., *recensione* di Mélanges Boissier: Recueil de mémoires concernant la littérature et les antiquités romaines. - D. R. F., *recensione* di T. GRANDERATH: Geschichte des Vaticanischen Konzils. - D. U. B., *recensione* di L. PASTOR: Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. - D. A. C., *recensione* di E. C. BABUT: Le concile de Turin. - D. P. B., *recensione* di DOM. H. LECLERCQ: Les martyrs. - D. BÈDE LEBBE, *recensione* di J. DOM. LECLERCQ: Bibliothèque de l'enseignement de l'histoire ecclésiastique. - D. P. B., *recensione* di KIRSH-ZUKSCH: Geschichte der katholischen Kirche; di D. ÉDOUARD LIKOWSCHI: Union de l'Église grecque-ruthène en Pologne avec l'Église romaine. - D. R. T., *recensione* di DOM. U. BERLIÈRE: Inventaire analytique des « Libri obligationum et solutionum » des archives Vaticanes. - D. U. B., *recensioni* di HELLING: L'érection du collège des notaires à la Rota romaine par Sixte IV en 1477; di PAULUS: Ambassades messines a la Cour Pontificale à l'occasion du différend survenu en 1462 entre la Ville et le Chapitre de la Cathédrale. I due articoli sono pubblicati in *Festgabe enthaltend vornemlich vorreformations-geschichtliche Forschungen, Heinrich Finke zum 7 August 1904 gewidmet von seinen Schülern*. - D. U. B., *recensione* di E. ALBE: Autour de Jean XXII. - D. R. T., *recensione* di E. MARTIN: Saint Léon IX (1002-1054). - D. R. F., *recensione* di G. GRUPP: Kulturgeschichte der römischen Kaiserzeit.

Revue des questions historiques. Anno 1905 (luglio). — E. LESNE, Hincmar et l'empereur Lothaire. - E. VACANDARD, Le cursus: son origine, son histoire, son emploi dans la liturgie. - P. ALLARD, Mélanges: M. Harnack et le nombre des martyrs; *recensione* di E. VACANDARD: Études de critique et d'histoire religieuse. - M. BESNIER, *recensione* di B. WOLFF-BECKH: Kaiser Titus und der jüdische Krieg. - P. ALLARD, *recensione* di CH. LÉCRIVAIN: Études sur l'Histoire An-

guste. - L. Celier, *recensione* di Dom. H. Leclercq: Les martyrs, t. III. - A. Coulon, *recensione* di G. Carotti: Le opere di Leonardo, Bramante e Raffaello.

Revue de l'art ancien et moderne. Anno 1904. — A. J. Rusconi, Les collections particulières d'Italie: Rome, la collection Doria Pamphili.

Revue des études historiques. Anno 1905, genn.-febbr. — L. Batcave, *recensione* di E. Martin: Saint Léon IX (1002-1054).

Revue de l'histoire des religions. Anno XXV (1904), t. XLIX, n. 1. — L. de Milloué, Comparaison de quelques mythes relatifs à la naissance des Dieux, des Héros, et des Fondateurs de religions. - Goblet D'Alviella, *recensione* di J. Robertson: Pagan Christs. - J. R., *recensione* di J. Hocart: Le monachisme. - Tony Andrée, *recensione* di B. Labanca, Del nome papa; Gesù Cristo nella letteratura contemporanea. — N. 3. - A. Dufourcq, *recensione* di J. Rendel Harris: The Dioscuri in the christian legends. - A. M., *recensione* di L. Homo: L'empereur Aurélien. - H. Hauser, *recensione* di P. Wernle: Die Renaissance des Christentums in 16. Jahrhundert. — T. L, n. 1. - P. A., *recensioni* di J. von Döllinger: La papauté; di G. Paris: Légendes du Moyen-âge, — N. 3. - P. A., *recensioni* di J. Gay: Le pape Clément VI et les affaires d'Orient; di D. Orano, Liberi pensatori bruciati in Roma dal xvi al xviii secolo.

Revue d'histoire ecclésiastique. Anno VI (1905), n. 1. — G. Mollat, Jean XXII (1316-1334) fut-il un avare? - E. Albe, *recensione* di G. Mollat: Jean XXII (1316-1334). Lettres communes d'après les registres dits d'Avignon et du Vatican. - G. Mollat, *recensione* di J. Gay: Le pape Clément VI et les affaires d'Orient (1342-1352). - P. Allosery, *recensione* di P. Il. Rinieri: La diplomazia pontificia nel sec. xix. — Ch. Moeller, *recensione* di M. Spahn, Leo XIII. — N. 2. - Dom. G. Morin, De la besogne pour les jeunes. Sujets de travaux sur la littérature latine du moyen-âge. - J. Flamion, *recensione* di P. Allard: Histoire des persécutions pendant les deux premiers siècles et la première moitié du iiie siècle. - G. Mollat, *recensione* di C. Lux: Constitutionum apostolicarum de generali beneficiorum reservatione ab a. 1265 usque ad a. 1378 emissarum, tam intra quam extra corpus iuris exstantium, collectio et interpretatio. - R. Deschepper, *recensione* di J. Susta: Die Römische Curie und das Concil von Trient unter Pius IV. — N. 3. - M. Vaes, La papauté et l'Église franque à

l'époque de Grégoire le Grand (590–604). – H. Nelis, *recensione* di L. Schiaparelli: I diplomi di Berengario I.

Revue historique. Anno XXX (1905), vol. LXXXVIII, fasc. II. — M. Babut, Le concile de Turin. — Vol. LXXXIX, 1905, fasc. I–II. – E. Driault, Napoléon Ier et l'Italie. Ia parte: Bonaparte et la République cisalpine; IIa parte: Bonaparte et la République italienne. – E. Babut, La date du concile de Turin et le développement de l'autorité pontificale au ve siècle. Reponse à Duchesne et à Pfistere. – G. Blondel, *recensione* di C. Schwemer: Papsttum und Kaisertum. – M. Babut, Un dernier mot sur le concile de Turin en 417; (lettre). – G. Desdevises du Dezert, *recensione* di A. Andollent: Carthage romaine.

Revue (Nouvelle) historique. Anno XXIX (1905), n. 2. — P. Collinet, Contributions à l'histoire du droit Romain. – L. Boulard, *recensioni* di G. Leoni: Dell'azione pauliana nel diritto romano; di S. Solazzi: La revoca degli atti fraudolenti nel diritto romano; di C. Bertolini: Della transazione secondo il diritto romano. – Ed. Meynial, *recensione* di F. Ciccaglione: Manuale di storia del diritto italiano. — N. 3. – J. Declauereuil, *recensione* di Herlich: Die Anfänge des testamentum per aes et libram. Bericht erstattet dem Historikercongress in Rom.

Rivista d'Italia. Anno VII, 1904. — Attilio Rossi, Il cenobio basiliano di Grottaferrata. — Anno VIII, 1905. – Avena, La loggia papale di Viterbo. Il palazzo Vitelleschi di Corneto Tarquinia.

Rivista di storia antica. Anno IX (1904–1905), fasc. 1°. — G. Musotto, Intorno alla tradizione della morte di Germanico, figlio di Druso, presso Tacito, Dione Cassio e Svetonio. – G. Grasso, La leggenda annibalica nei nomi locali d'Italia. — Fasc. 2°. – G. Beloch, La conquista Romana della regione sabina. — Fasc. 3°. – C. Marchesi, I primordii dell' eloquenza agraria e popolare di Roma. – A. Solari, Per la presunta fedeltà storica della biblioteca di Fozio. — Fasc. 4°. – A. Rettore, Tito Livio e la decadenza della lingua latina. – V. D'Addozio, Napoli Greco-Romana e B. Capasso.

Rivista italiana di numismatica e scienze affini. An. XVIII (1905), fasc. I. — F. Gnecchi, Appunti di numismatica romana: LXIV. I Medaglioni ex-Vaticani. – J. Maurice, L'atelier monétaire d'Arles pendant la période Constantinienne. – E. Martinori, Provisino inedito di Bonifacio IX papa. — Fasc. II. – F. Gnecchi, Ap-

punti di numismatica romana: LXV–LXIX. – P. Settiner, I ritratti degli imperatori romani sulle monete. – L. Naville, Monnaies inédites de l'Empire romain.

Rivista storica italiana. Vol. IV (1905), fasc. I. — E. Casanova, *recensione* di P. Egidi: Soriano nel Cimino e l'archivio suo. – F. Ramorino, *recensione* di De la Ville de Mirmont: La jeunesse d'Ovida. – G. M. C., *recensione* di Duviquet G.: Héliogabale, raconté par les historiens grecs et latins. – G. Roberti, *recensione* di L. Homo: Essai sur le règne de l'empereur Aurélien. – C. Rinaudo, *recensione* di Allard P.: Julien apostat, t. II, III. – F. R., *recensione* di Hartmann L. M.: La rovina del mondo antico. – C. R. *recensione* di Barbiellini-Ansidei A.: Una nuova pagina della storia d'Italia, ossia la vera fine dell'ultima dinastia longobarda e l'origine temporale dei papi. – A. Leone, *recensione* di P. Egidi: Carta di rappresaglia concessa da Luigi di Savoia, senatore di Roma. – E. Milano, *recensione* di De Gerbaix de Sonnaz A.: Amé V de Savoie et les Savoyards à l'expédition de l'empereur Henri VII de Luxembourg à Rome: 1308–1313. – C. Cipolla, *recensione* di Eubel C.: Bullarium Franciscanum sive Romanorum pontificum constitutiones epistolae diplomata tribus ordinibus Minorum, Clarissarum, Poenitentium a seraphico patriarcha s. Francisco institutis. – C. Rinaudo, *recensioni* di Del Cerro E.: Roma che ride. Settant'anni di satira: 1800–1870; di Spadoni D.: Sette, cospirazioni e cospiratori nello Stato pontificio all'indomani della restaurazione; di Loevison E.: G. Garibaldi e la sua legione nello Stato romano nel 1848–1849, vol. II. — Fasc. II. - C. R., *recensione* di Ferrari A.: I sommi pontefici da s. Pietro a Pio X. - C. Rinaudo, *recensioni* di Scott F. J.: Portraitures of Julius Caesar; Ferrero G.: Grandezza e decadenza di Roma. - G. De Sanctis, *recensione* di Wolff-Beckh: Kaiser Titus und der jüdische Krieg. – F. Ramorino, *recensione* di Pascal C.: Dei e diavoli: saggi sul paganesimo morente. – C. Cipolla, *recensione* di Ohr W.: Die Kaiserkrönung Karls des Grossen. - P. Spezi, *recensione* di Dell'acqua C.: Di s. Pio V papa. C. R., *recensione* di Narfon J.: Pie X.

Römische Quartalschrift. Anno 1905, fasc. I–II. — Dölger, Die Firmung in den Denkmälern des christlichen Altertums. – Wüscher-Becchi, Das oratorium des hl. Cassius und das Grab des hl. Juvenal in Narni. – Kirsch, *recensione* di Grupp Georg: Kulturgeschichte der römischen Kaiserzeit. – Wittig, *recensione* di Franciss: Bayern zur Römerzeit. – Wittig, *recensione* di Profumo: Le fonti ed i tempi dell' incendio Neroniano. - Schaefer, Frühmittelalter-

liche Pfarrkirchen und Pfarreinteilung in römisch-fränkischen und italienischen Bischofsstädten. – GÖLLER, Zur Stellung des Korrektors in der päpstlichen Kanzlei. – EH., *recensione* di REICHENBERGER, Nuntiaturberichte aus Deutschland 1585-1590. 2. Abteilung. Die Nuntiatur am Kaiserhofe. 1. Hälfte. Germanico Malaspina und Filippo Sega. – GÖLLER, *recensione* di KIRSCH: Hergenröthers Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte.

Stimmen aus Maria Laach. 1905, vol. LXVIII. — Cardinal A. STEINHUBER, Die schwebenden Selig- und Heligsprectungsprocesse. – A. STOCKMANN, *recensione* di: Des Papstes Leo III sämtliche Gedichte übersetzt von B. Barth. — Vol. LXIX, fasc. 1, 2. – S. BEISSEL, Umwandlung heidnischer Kultusstätten in christliche. – J. BRAUN, *recensione* di: K. M. KAUFMANN, Handbuch der christlichen Archaeologie.

Zeitschrift für christliche Kunst. Anno XVII, 1904. — E. WÜSCHER-BECCHI, Die Absisfresken in Santa Maria Antiqua auf dem Forum Romanum.

Zeitschrift für katholische Theologie. Anno 1905, fasc. I. — KRÖSS, *recensione* di EHSES: Concilium Tridentinum. – HOFMANN, *recensione* di HEINER: Benedicti XIV opera inedita. — Fasc. II. – ERNST, Die Stellung der römischen Kirche zur Kessertauffrage. – MICHAEL, Walther v. d. Vogelweide u. f. Sprüche gegend. Päpste. – KROSS, *recensione* di KÖNIG: Pius VII.

Zeitschrift für Kirchengeschichte. 1905, vol. XXVI, fasc. 1, 2. — W. OHR, Die Ovationstheorie über die Kaiserkrönung Karls des Grossen.

Il monastero di S. Erasmo sul Celio

Il monastero di S. Erasmo sul Celio non è stato illustrato dagli eruditi con monografie speciali; i pochi che se ne sono occupati hanno parlato di esso soltanto per incidenza (1), oppure in quanto il fondo nel quale era edificato apparteneva all'antica famiglia dei Valerii (2). La scarsezza delle notizie intorno a questo cenobio spiega facilmente perchè gli studiosi non si siano volti a narrarne la storia. Manca infatti il miglior mezzo per conoscerne le vicende religiose ed economiche, perchè del suo antico archivio, che pur dovea contenere le carte relative alla nomina degli abati, alle deliberazioni del capitolo, allo stato patrimoniale e alle relazioni con le autorità della Chiesa Romana, nulla è rimasto.

La storia del Celimontano può essere illustrata soltanto in modo frammentario da un numero molto esiguo di testimonianze: alcuni passi del *Liber Pontificalis* e precisamente delle Vite di Adeodato II, Leone III, Gregorio IV (3),

(1) Cf. P. Egidi, *I monasteri di Subiaco*, I, Roma, tip. dell'Unione tip. editrice, 1904.

(2) De Rossi, *La casa dei Valerii ed il monastero di S. Erasmo* in *Studii e documenti di storia e diritto*, Roma, tip. della Pace, 1886.

(3) Cf. *Liber Pontificalis*, ed. Duchesne, I, 346, 437; II, 25.

un' iscrizione, alcuni documenti privati dei secoli VII, VIII, X, XI, XIV, trascritti nel *Regesto Sublacense* (1), perchè il monastero di S. Erasmo passò nel secolo X sotto la dipendenza del Sublacense e vi rimase per lungo tempo soggetto, un semplice ricordo nella descrizione di Roma fatta dall' anonimo di Einsiedeln (2), ed altri documenti che si trovano nell' archivio di Subiaco e del Vaticano. Con la scorta di così poco materiale mi sono proposto di trattare questo argomento, il quale, quantunque molto ristretto, pure darà qualche notizia fin' ora sconosciuta sulle vicende del monastero.

Pochi ruderi rimangono ad attestare l'esistenza del monastero di S. Erasmo: e sono le grandiose rovine di antiche fabbriche scavate nel 1902, che si vedono a sinistra di chi s' inoltra per la via Claudia verso porta Metrovia, nei pressi della piazzetta che piglia il nome della Navicella di pietra, elevata dinanzi alla villa Mattei, vicino a S. Stefano Rotondo, e propriamente le mura dell' angolo settentrionale di detti scavi, fra l'antica villa Fonseca e S. Stefano Rotondo (3).

Il Mirzio (4) da memorie apocrife della vita di san Pla-

(1) *Regesto Sublacense* del sec. XI, pubblicato dalla R. Società romana di storia patria, a cura di L. ALLODI e G. LEVI, Roma, 1885, in fol., pp. XX–250, con tre tavole.

(2) LANCIANI, *L'Itinerario di Einsiedeln e l'Ordine di Benedetto canonico* in *Monumenti antichi*, pubblicati per cura dell'Accademia dei Lincei, 1891, vol. I.

(3) Il terreno è stato acquistato per erigere un ricovero di convalescenti, sotto il titolo dell'Addolorata, in conformità delle disposizioni testamentarie del compianto conte Antonio Cerasi proprietario del luogo, e nel mese di maggio dell'anno 1902 s' è posto mano ai lavori. Cf. G. GATTI, *Le casa Celimontana dei Valerii e il monastero di S. Erasmo* in *Bull. della Comm. arch. municipale*, Roma, 1902, anno XXX, III, 155, 160.

(4) MIRZIO, *Chronicon Sublacense*, ed. L. Allodi, pubblicata prima nel periodico *Gli studii in Italia*, anni 1882, 1883–1884; poi a parte

cido apprese e ci tramandò che la chiesa di S. Erasmo sarebbe stata costruita sui beni di Tertullo, padre dello stesso Placido, e dedicata a Dio, in onore del santo martire Erasmo, da san Benedetto, il quale avrebbe ricevuto dal patrizio romano oltre il colle di Montecassino e le diciassette corti in Sicilia anche i beni del Celio.

Ad avvalorare questa leggenda concorsero gli scavi fatti nel 1554, 1561, 1731, 1776, 1902 su quel colle; scavi che restituirono alla luce cinque diplomi di bronzo incisi negli anni 321 e 322 d. C. in onore di Quinto Aradio Valerio Proculo; basi di statue dedicate al console del 340 L. Aradio Valerio Proculo, la celebre lucerna di bronzo a foggia di nave sul cui albero era scritto: « Dominus legem dat Valerio « Severo » ; tavole di bronzo contenenti decreti municipali di patronato e di clientela ad onore di Q. Aradio Rufino Valerio Proculo (prefetto nel 337, console nel 346); una grande base di statua innalzata ad onore di « Attius Iusteius « Tertullius » e finalmente altri basamenti marmorei, pavimenti in musaico e pezzi d'iscrizioni sepolcrali (1).

col titolo *Cronaca Sublacense* del P. D. C. Mirzio da Treveri, monaco nella protobadia di Subiaco, Roma, Befani, 1885, in-4, pp. XXVIII-730. Si fecero seguire alcune note del p. Giuseppe Macarty (1741-1774), che non portano nessun contributo nuovo; il p. L. Allodi l'accompagnò invece di un'abbondante copia di documenti inediti ad illustrazione dei particolari fatti ricordati dal Mirzio. V. cap. XXVII, pp. 67, 410, 624.

(1) Cf. *C. I. L.* VI, 1532, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695; Bellori, *Le antiche lucerne*, Roma, 1729, p. 11; Galletti, *Del primicerio della S. Sede apostolica*, in-4, Roma, Generoso Salomone, 1776, p. 136; De Rossi, *La casa dei Valerii* cit. p. 22; *Di altri simili gruppi di utensili sepolti nelle rovine di nobili case romane nel V secolo* in *Bull. d'arch. crist.* (1868), p. 35; *Nuove scoperte* &c. cap. III, in *Bull.* cit. (1887), p. 26; Grisar, *Geschichte Roms und der Päpste in Mittelalter mit besonderer Berucksichtigung von Cultur und Kunst*, Freiburg, Herder'sche Verlangshandlung, 1901, I, 49; Gatti, *La casa* &c. loc. cit.

Ma se gli scavi ricordati danno la certezza della conversione al cristianesimo della famiglia dei Valerii (1), e dell'esistenza della loro casa sul Celio, pur essi non valgono ad attestare, che veramente Tertullo abbia donati i suoi beni del Celio a san Benedetto, e questa donazione rimane leggendaria come l'altra del nobile romano collegata alla origine del monastero di Montecassino (2). Inoltre, durante il sacco dato a Roma da Alarico nel 410, S. Stefano Rotondo e le case dei Valerii (3) furono incendiati (4), nè è facile supporre, in tanto disordine di avvenimenti, che i due edificii fossero stati presto riedificati, e la casa dei Valerii trasformata in cenobio.

(1) Cf. Paolino da Nola, *Opera* in *Corpus Script. eccles. latin.* XXI (Vindobonae, 1894), 218 sgg.; Simmacus, *Epist.* I, 2, Maguntiaci, tip. Ionne Allinus, 1608, in-4; Palladio, *Storia Lausiaca* in *Monum. eccl. grec. I. B.*, Cotolerii, (Paris, 1686), col. 117.

(2) *Cron. Subl.* ed. cit. p. 49. Si attribuisce a san Benedetto la fondazione di dodici monasteri (cf. P. Egidi, op. cit. p. 51, nota 4); però fra questi non si vede annoverato S. Erasmo; questo silenzio fa pensare, che la leggenda sulla fondazione del monastero Celimontano abbia avuto origine dalla fantasia dei cronisti sublacensi e in un tempo posteriore.

(3) Un documento trovato in un codice di Chartres del sec. viii, e per cura del p. Smedt e dei suoi colleghi pubblicato nella *Analecta Bollandiana* (a. 1889), VIII, 16, servì al De Rossi (*Miscellanea di notizie bibliografiche e critiche per la topografia e la storia dei monumenti di Roma* in *Bullettino della Commissione arch. mnnicipale*, 1890, p. 289) per meglio chiarire la storia della casa dei Valerii. Il documento dice che questa casa era nel principio del sec. v (404 o 405) di tanta sontuosità e ricchezza da non potersene trovare un compratore: «domum, quam in urbe Roma habebant [*Valerii*] venumdare «volentes, ad tam magnum et mirabile opus accedere nemo ausus «fuit», e che poi distrutta dai nemici fu venduta «pro nihilo quasi «incensa» (*Analect.* cit. p. 31).

(4) Cf. Grisar, *Storia di Roma e dei papi nel medioevo*, Desclée, Lefebvre e C. editori, Roma, 1899, I, 117; Lanciani, *L'Itinerario* cit. p. 507; De Rossi, *La casa dei Valerii sul Celio incendiata nella presa di Roma per Alarico* (a. 410) in *Bull. della Comm.* cit. 1890, p. 288; Gatti, op. cit. pp. 152-3.

Di un'altra fonte si valse la tradizione per confermare l'esistenza del monastero di S. Erasmo già fin dal sec. VI: la Vita del vescovo Agrigentino Gregorio, dov'è narrato che quando il pontefice Gregorio Magno voleva innalzare alla dignità vescovile quell'umile monaco di S. Saba, costui si rifugiò nel monastero di S. Erasmo (1). Ma Lancia di

(1) Questa *Vita* fu scritta in greco, sulla fine del secolo VIII o principio del IX, da LEONZIO, egumeno di S. Saba. Il MORCELLI (*Gregorii II pontificis Agrigentini libri decem explicationum eccl.*, Venetiae, 1791, p. 57 sg.), nel tradurla in latino, ne volle riordinare la cronologia, e col Baronio credette che Gregorio fosse stato contemporaneo di san Gregorio Magno. Mi piace riportare qui un riassunto di ciò che di Gregorio vescovo Agrigentino dice il KRUMBACHER (*Geschichte der byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum ende des oströmischen-reiches* (527–1453). München, 1897, *C. K. Beck'sche Verlangsbuchhandlung Oskar Beck*, pp. 128–129): Gregorio, vescovo di Agrigento in Sicilia, nacque, secondo il suo biografo Leonzio, verso la metà del secolo VI, in Pretoria, presso Agrigento. A diciotto anni andò in Terrasanta dove fu ordinato diacono; venuto poi a Roma, fu consacrato vescovo di Agrigento. In seguito ad accuse calunniose egli venne chiamato a Roma; ma, conosciuta la sua innocenza, ritornò in Sicilia. Il fissare precisamente il tempo della sua vita dipende dalla questione s'egli è lo stesso vescovo di Agrigento, il quale è menzionato da papa Gregorio I nell' anno 603; comunque sia, non si può ammettere la sua esistenza anteriore al secolo VII. Leonzio menziona vari scritti di Gregorio: discorsi dogmatici, panegirici, un trattato sul digiuno &c. Di questi scritti s'è conservato soltanto un commento intorno all'*Ecclesiastico*, frutto dello studio delle sacre Scritture. Il commento ha per base un testo il quale differisce dagli altri e questo dà al lavoro un altissimo valore critico. Gli esegeti anteriori a Gregorio sono citati e talvolta anche criticati; ma i loro nomi non sono mai espressi chiaramente. Il Morcelli però ha potuto, con l'aiuto dell'indicazione di nomi che si trovano in quel codice, identificare molti altri passi di esegeti, cui voleva certamente alludere Gregorio. Le idee cosmografiche di quell'epoca, introdotte in quel lavoro, sono una prova che il vescovo di Agrigento non era inesperto nella scienza profana, e dimostrano al tempo stesso la cultura straordinaria di Gregorio. Cf. MORCELLI, op. cit.; MIGNE, *Patrologia greca*, XCVIII, 741–1181; INCITH and WAS, *Dizionario delle biografie cristiane*, II, 776; M. MIRA, *Biblio-*

Brolo, impugnata la cronologia della vita di Gregorio vescovo Agrigentino, con documenti non sospetti, non solo ha accertato che in quel tempo (fine del sec. VI) la sede vescovile di Girgenti era vacante; ma ancora che si debbono distinguere due vescovi omonimi Agrigentini, l'uno del secolo VI e l'altro della prima metà del VII, e che a quest'ultimo va riferito l'episodio del ritiro nel monastero di S. Erasmo (1).

Nessuna testimonianza dunque che già nel VI secolo esistesse il monastero Celimontano: tutt'al più si può pensare ad uno *xenodochium*: perchè di *xenodochium Valerii* o *a Valeriis* si parla in una lettera di san Gregorio Magno del 589 (2),

grafia siciliana, I (Palermo, 1875), 458; MOLINIER et TOBLER, *Itinera Hierosolymitana*, II, 1, 243; cod. Vaticano Pal. 17, sec. X–XI, cc. 1–39.

(1) LANCIA DI BROLO (*Storia delle chiese in Sicilia*, tip. Lao, Palermo, 1880–84, II, 38, 44, 47 sg.), sulla scorta delle lettere di san Gregorio dimostra che nel 594, essendo il vescovado di Girgenti vacante, lo stesso pontefice costituì un tal Pietro di Treocala visitatore di detta chiesa, dandogli tutta la rendita che apparteneva al vescovo titolare (GREGORIO MAGNO, *Epistole*, V, 13). Nel 595 a Sebastiano vescovo di Sirmio o Risino in Dalmazia, costretto dalle incursioni barbariche d'andar lungi dalla sua chiesa, fu dal pontefice Gregorio offerta una delle chiese in Sicilia, e l'unica vacante in quel tempo era quella di Girgenti (*Ep.* V, 42). Nel 598 a proposito di alcuni giudei di Girgenti, che volevansi convertire, il medesimo pontefice scrive a Fantino, rettore del patrimonio palermitano, che si rechi a Girgenti « e ne « conferisca col vescovo del luogo » (*Ep.* VIII, 23). Lancia di Brolo si fa la domanda: È possibile che Gregorio Magno, che tanto ammirava i santi uomini del suo tempo, consapevole della santità di Gregorio Agrigentino non faccia, nella lettera citata, il nome di sì nobile vescovo? E come spiegare il silenzio assoluto, intorno a Gregorio Agrigentino, nei *Dialoghi* dello stesso san Gregorio, scritti (verso il 594) per narrare i miracoli che si operavano in Italia, se di miracoli è coronata la vita del vescovo Agrigentino?

(2) « Et ideo quia de possessionibus Faiano, Nasoniano et Libi- « niano positis in provincia Sicilia territorio Panormitano, de quibus « inter prepositos monasterii Sanctorum Maximi et Agathae quod « Lucuxanum dicitur et e diverso administratores xenodochii « in hac urbe Roma constituti quod Valerii nuncupatur

dove si legge che il suddiacono Antonio era preposto al governo dello xenodochio dei Valerii; un'altra notizia si ha in un passo nella Vita di Stefano IV (768-772) (1) e in uno nella biografia di Leone III (795-816) (2).

Sulle case dei Valerii dunque, prima che una chiesa ed un monastero, sorse uno spedale: a questo è probabile che siano andate le rendite dei beni appartenenti a quell'antica famiglia.

Notizie più sicure, se non tutte attendibili, sono quelle posteriori sul monastero di S. Erasmo, che si riferiscono alle relazioni di esso con i due cenobii di Subiaco. Narra il Mirzio (3), che il monastero di Subiaco fu distrutto da Agilulfo (601), e che i monaci, abbandonato il sacro luogo, cercarono rifugio a Roma, nel monastero di S. Erasmo sul Celio: e siccome il luogo era molto angusto per contenerli

« longa se traxit contentio, nunc inter te dilectissimum filium nostrum « Domitium abbatem atque presbiterum predicti monasterii et Anto- « nium subdiaconum nostrum memorati xenodochii prepositum » &c. Cf. SAN GREGORIO, *Epist.* IX, 66, in *Mon. Germ. hist.*, Berlin, apud Weidmannos, 1893, *Epistolarum* t. II, pars. I, pp. 86, 97.

(1) « Et post modicos dies ipsum de eadem custodia eicientes « Waldipertum presbiterum, eumque proicentes in terra, iuxta transen- « dam campi Lateranensis, eius effoderunt oculos et linguam eius cru- « deliter ac impie abscinderunt, dirigentesque illum in xenodochio « Valerii » &c. Cf. *Liber Pontificalis*, ed. DUCHESNE, I, 473.

(2) « Fecit autem et in oratorio Sancti Abba Cyri qui ponitur in « xenodochium qui appellatur a Valeriis canistrum ex ar- « gento, pens. lib. .II. semis ». Cf. *Liber Pontificalis*, ed. cit. II, 25, 46 108. Dal *Regesto Sublacense* (ed. cit. n. 60, p. 101) si sa che Erfone nell' 837 vende a Teodoro vescovo di Gabii alcuni fondi « positi in « via Tiburtina, miliario ab urbe plus minus .XX.mo, iuris venerabilis « xenodochi, qui appellatur Valerii ». Cf. COPPI, *Documenti storici del medioevo* &c. in *Dissertazioni dell'Accademia romana d' archeologia*, Roma, tip. della rev. Cam. apostolica, 1864, XV, 166; GATTI, op. cit. pp. 150-151; FEDERICI, *I monasteri di Subiaco, Documenti*, I, n. 18.

(3) *Cronaca Sublacense*, ed. cit. cap. VIII, 89 sg., XXVII, 40.

tutti, venne dal pontefice Gregorio ampliato. Ma se di altri monasteri realmente distrutti dai Longobardi si hanno documenti autentici, del Sublacense mancano affatto: e s'è trascurabile per noi il silenzio di Paolo Diacono, che si curava specialmente di narrare i fatti che avvenivano nell'Italia longobarda e degli altri ricordare soltanto i più notevoli, è invece degno di nota il silenzio di Gregorio I che scriveva, proprio in quel tempo, la Vita di san Benedetto.

Forse la spiegazione del modo onde sorse questa fantastica leggenda, si ha nella notizia raccolta anche dal Mirzio, secondo la quale, distrutto il monastero di Cassino nel 598, quei monaci, fuggiti a Roma, furono da Pelagio II collocati nel Laterano (1).

Non è improbabile che il cronista Sublacense accogliesse come particolare storico del suo monastero, un fatto relativo a quello di Montecassino, volendo uniformare i fasti dell'uno con quelli dell'altro (2).

Con la seconda metà del sec. VII s'incomincia ad avere qualche notizia sicura del monastero Celimontano; chè non si può rifiutare un fondamento storico a ciò che di esso è detto nella Vita di Adeodato II (672-676), dove il biografo afferma che il pontefice passò la sua gioventù in S. Erasmo; che arricchì questo monastero di molti edifici e fondi rustici (« casalia ») e che vi istituì la congregazione e l'abbate: « in « monasterio S. Herasmi situm in Celimonte, in quo con-

(1) *Cronaca* cit. cap. V, p. 62.

(2) Questa ipotesi è confermata dal fatto che il MIRZIO (*Cronaca* cit. cap. V) riferisce che il Laterano fu abitato dai monaci Sublacensi per lo spazio di settant'anni, cioè fino alla distruzione del monastero Cassinese, avvenuta nell'anno 589. Come si vede il cronista Sublacense è in contradizione con se stesso sia nel contesto sia nelle date. E tale notizia è tanto fantastica che nel 519, quando i Sublacensi si sarebbero rifugiati a Sant'Erasmo perchè Agilulfo avrebbe distrutto i loro monasteri di Subiaco, i Longobardi non erano ancora scesi in Italia. È noto del resto (EGIDI, op. cit. p. 20 sgg.) il poco valore del Mirzio come fonte storica, specialmente per le notizie antiche.

« crevisse visus est sanctissimus vir, multa nova edificia « augmentavit; sed et casalia conquisivit, et in vita sua ab- « batem vel congregationem ibidem instituit » (1).

Alla lettura di questo passo del *Liber Pontificalis*, in verità un po' oscuro, ma che pel nostro lavoro è di somma importanza perchè è l'unico ricordo autentico di questo tempo che ci dà la notizia esatta dell'esistenza del monastero, sorge spontanea la domanda: come mai Adeodato potè passar la sua gioventù nel monastero del Celio, s'egli stesso v'istituì la congregazione e l'abate? La risposta non è tanto facile, però si potrebbe fare una doppia ipotesi: o che una congregazione di monaci greci, esistente nei primi anni della vita di Adeodato, avesse già cessato di esistere quando questo monaco fu eletto papa, e che questi, volendo far risorgere di nuovo il monastero dov'egli fu educato, v'istituisse la congregazione e l'abate; ovvero, che da semplice convento, S. Erasmo fosse da Adeodato elevato al grado di monastero col proprio abate e la congregazione. Ammettendo l'una o l'altra ipotesi, si può veder chiaro quello che apparentemente sembra contradirsi nel passo citato (« concrevisse visus est... « et in vita sua abbatem vel congregationem ibidem insti- « tuit ») (2), se non si vuole negare assolutamente l'educazione di quel ponfefice nel nostro monastero, tanto più che il suo biografo non dice esplicitamente che Adeodato fu educato colà: ma scrive « visus est », il che implica dubbio e non certezza; nè è facile supporre che un « Romanus » sarebbe andato a rinchiudersi in un monastero greco.

Il De Rossi riferisce a questo tempo l'epigrafe scoperta fuori porta Pinciana, in una vigna del Seminario Ro-

(1) *Liber Pontificalis*, ed. cit. I, 346.

(2) Il Mirzio (*Cronaca* cit. cap. III, 43; cap. VIII, appendice [seconda], p. 93) aggiunge che Adeodato era stato forse abbate di S. Erasmo: « ex monacho vel potius abbate »; ma nessun'altra fonte meno sospetta della cronaca del monaco di Treviri ricorda questo particolare, in perfetta antitesi col passo del *Lib. Pont.* sopra citato.

mano (1), e crede che i fondi registrati in essa, da Teodosio Minimo: « Cornificio », « Opiniano », « Africano » &c. (2),

(1) Cf. De Rossi, *La basilica* cit. p. 231.

(2) La storia di questa iscrizione è degna di nota: la vigna del Celio a S. Stefano Rotondo, già monastero di S. Erasmo, era nel 1500-1600 del Collegio Germanico dei pp. Gesuiti. Poi essi comprarono la vigna dei monti Parioli, ove trasportarono molti marmi del Celio. Così l'epigrafe Celimontana trasmigrò fuori porta Pinciana. Con la soppressione dei Gesuiti nel 1774 la vigna dei Parioli fu data ai preti del Seminario Romano.

L'epigrafe vista dal De Rossi ed ora perduta, era scritta in greco (Kirchhoff, *C. I. G.* n. 8853; De Rossi, *Inscript. christianae* &c. II, 44, n. 10; Duchesne, *Liber Pontificalis*, I, 347, nota 51; *Regesto Subl.* cit. n. 147, p. 196; Federici, *I monasteri* cit. II, n. 204), ed il De Rossi stesso ne lasciò inedita una lezione critica, pubblicata (*Iscrizione greca del monastero di S. Erasmo* in *Bull. della Comm.* cit. 1902, a. xxx, III, 164 sg.) dal Gatti. È utile riportare qui il testo latino e greco dell'iscrizione, ricordando che alcuni dei fondi rustici ivi riferiti (« Rillicis, Opinianum, fundus Africano et Palumbara, fundum An- « ticius, Pompeianon, Marmulatula, Muciano, fundum Muciano, fundum « ad Cancellatula ») furono illustrati dal De Rossi stesso (*Bullettino di arch. crist.*, Roma, 1873, IV, 41, 97, 99, 108); dal Tomassetti (*Della Campagna romana* in *Arch. della R. Soc. rom.* II (1879), 137, 142, 146, 157, 164; V (1882), 618, 646; VII (1884), 224, 385; VIII (1885), 13, 16, 42, 137, 410, 411, 415, 425, XXV (1902), 85, 86, 94) e dal Galletti, *Del primicerio* cit. pp. 175, 326, 176, 311, 325. Per i fondi « ad Casa Ferrata, Caste, ad fundum Grifis et fundum Strumaciano » cf. Coppi, nei due lavori: *Memorie di alcune tenute adiacenti alla via Appia* in *Dissertazioni dell'Accad. rom. di archeol.* XIII, 150, e *Documenti storici del medioevo* &c. in *Dissert.* cit. XV, 249, 252, 311. Cf. Gatti, op. cit. p. 162 sgg.:

+ ΥΠΟ ΘΕΩΔΟCΙΟΥ ΕΛΑΧΙCΤΟΥ ΠΡΕCΒΥ-
ΤΕΡΟΥ ΕΓΡΑΦΗCΑΝΤΑ ΩΝΟΜΑ Ā ΤΟΝ Ω-
ΝΙΑΚΟΝ ΠΡΟΑCΤΙΟΝ · ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝ-
ΔΟΞΟΥ ΕΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟC ΕΡΑCΜΟΥ : ΚΟΡΝΙ-
ΦΙC ΚΑΜΠΙC ΒΙΛΛΙΚΙC ΩΠΙΑΝΟΝ : ΦΟΥΝ-
ΔΟC ΑΦΡΙΚΑΝΙC · ΚΑΙ ΗC Τo ΠΑΛΟΥΜΒΑΡΙΝ :

come proprietà del monastero, fossero quelli donati a S. Erasmo dal pontefice Adeodato.

ωνοραΝον · ωλεραΝον · παΛΝον · φουΝ-
ΔΟΣ ΑΝΤΙΚΥΙΣ · ΠΟΝΙΙΙΝΙΑΝΟΝ : ΛΟΝΓΙΑΝΟΝ
ΜΙΚΡΟ ΛΟΝΓΑΝΟΝ · ΜΕΓΑ · ΜΑΡΜΟΡΑΟΥΛΑ :
ΛΑΚΚΟΥ ΜΕΓΙΑΝΟΝ ΒΟΥΞΙΤΟΥΛΑ : ΦΟΥΝ-
ΔΟΣ ΠΑΤΡΕΓΙΑΝΟΝ : ΜΟΥΚΙΑΝΟΝ : ΚΟΥΑΡ-
ΤΙΛΙΑΝΟΝ ΜΑΞΙΜΙΑΝΟΝ : ΚΑΣΑ ΦΕΡΡΑΤΑ :
ΦΟΥΝΔΟΣ · ΜΟΥΚΙΑΝΟΝ : ΤΕΣΣΕΡΑΡΟΥΜ :
ΑΡΙΠΟΥ : ΚΑΣΤΕΗΣ : ΦΟΥΝΔΟΣ : ΓΡΗΦΗΣ :
ΦΟΥΝΔΟΣ · ΚΑΝΚΕΛΛΑΟΥΛΑ : ΦΟΥΝΔΟΣ ·
ΣΤΡΟΥΜΑΚΙΑΝΑ· ⁂.

In nomine Domini Iesu Christi, incipit privilegium de Sancto Erasmo positum in Roma in Celiomonte quod fecit . . . Theodosi[us] minimus presbiter.

De Theodosio minimo presbiter fuerunt scripte iste nomina: idest in casali de sancti et gloriosi martiris Erasmi, Cornificius campi, Rillicis, Opinianon, fundus Africano, et in Palumbara, Onoranon, Oleranon, Pantanon, fundum Anticius, Pompenianon, Longiano Miccino, Longiano Maiore, Marmulatula, Lacu Megiano, Ruxitula, fundum Patriano, Muciano, Quartuniano, Maximiano, ad Casa Ferrata, fundum Muciano, Tesserarum, Caste, ad fundum Grifis, fundum ad Cancellatula, fundum Strumaciana.

Le varianti del *Regesto Subl.* (ed. cit. p. 196) con la copia dell'epigrafe riportata sono le seguenti: 1. **ΕΓΡΑΦΗΣΑ ΤΥΤΑ ΩΝΟΜΑΤΟΝ** 2. **ΚΙΕ** per **ΚΑΙ' ΡΑϹΜΟΥ, ΚΟΡΝΙΦΚΙΣ** 3. **ΚΑΜΠΙ · ΣΒΙΛΛΙΚΙΣ** 4. **ΛΟΝΓΑΝΟΝ** 6. **ΚΟΥΑΡΤΙΝΙΑΝΟΝ** 7. **ΚΑΣΤΕ ΠΣ** 8. **ΚΑΝΚΕΛΑΤΟΥΛΑ, ΤΡΟΥΜΑΚΙΑΝΑ** Sono inoltre sciolti tutti i nessi delle lettere, ed usate le forme **Ε Σ Υ** invece di **Є C V** come si trovavano nel marmo. La versione latina varia nelle parole seguenti: « presbytero, « martyri, Opinianon, Pantano, Pompenianon, Longiano Maiore, Pa- « traiano ». Ho copiato l'epigrafe come il De Rossi la trascrisse e come fu pubblicata dal Gatti (*Iscrizione del monastero di S. Erasmo*, nota greca inedita del comm. G. B. De Rossi, in *Bull. della Comm.* cit. p. 164 sgg.).

Perduta ormai la pietra, non si può controllare l'affermazione del De Rossi, che le attribuì sì alta antichità, quantunque l'elenco non facesse menzione di quel papa. Nè maggior luce viene alla ricerca cronologica dalla redazione greca e latina che di quel documento epigrafico si ha nel *Regesto Sublacense*, compilato molto più tardi, cioè nel sec. XI; la sua redazione greca può soltanto indicare che l'iscrizione venne composta nel tempo in cui il cenobio era abitato da monaci greci. E tale iscrizione dovette esser considerata molto importante dai compilatori del *Regesto*, e forse anche antichissima, se essi credettero necessario ricordarla fra tanti atti pubblici e solenni d'imperatori e di pontefici.

Da Adeodato a Giovanni VII (701) non si hanno più notizie del monastero: ma durante il governo di quest'ultimo pontefice (705), Stefano, monaco S. Erasmo, eletto abate di S. Benedetto, avrebbe ricondotto, dopo centoquattro anni di esilio, i pochi monaci rimasti in vita, da Roma a Subiaco, dove avrebbe fatto risorgere dalle ceneri il sacro asilo, e nello stesso periodo di tempo, sarebbe avvenuta l'unione di S. Erasmo col Sublacense.

Anche queste notizie date dal Mirzio hanno il valore delle precedenti: egli stesso del resto dubita dell'esattezza della tradizione a proposito della durata dell'esilio, e rileva che quando papa Giovanni VII concesse il privilegio all'abate Stefano, già sin dal tempo dell'abate suo predecessore, i monaci abitavano il monastero di Subiaco (1). Ma l'unica fonte del ritorno a Subiaco dei monaci Benedettini e dell'esistenza dell'abate Stefano nel 705, la bolla, cioè, attribuita a Giovanni VII (2), fu recentemente dimostrato appartenere invece a Giovanni XVIII (1005) (3).

(1) Mirzio, *Cron.* cit. cap. VIII, 94.

(2) Egidi, op. cit. p. 207 sg.

(3) *Reg.* cit. pref. p. IX; Georgius in Baronio, *Ann.* XVI, 431; Jaffé L., *Reg. pontif. Rom.* n. 3945; Kehr, *Nachrichten der K. Ge-*

Anche di questo racconto non sarebbe difficile immaginare la fonte: nel 733, Gregorio II, volendo far risorgere sulla incantevole altura di Terra di Lavoro il distrutto monastero di Cassino, esortò Petronace a volersi porre alla nobile impresa. Il santo uomo ubbidì, e con i pochi Cassinesi scampati e che ancora vivevano in Roma, andò a Cassino: il manipolatore della bolla di Giovanni avrà voluto, sulle tracce dell'episodio cassinese, attribuire ai monaci Sublacensi un ritorno da Roma a Subiaco. Immaginato l'esodo da Subiaco, era necessario immaginare il ritorno.

Pare dunque che si debbano escludere le relazioni fra i monasteri Sublacensi e di S. Erasmo ai tempi di Gregorio II. Si può soltanto affermare che, dopo la morte di Adeodato II, e, certamente in conseguenza dei larghi benefizii concessigli da questo papa, il monastero vivesse vita fiorente e vi abbondassero i monaci. Secondo il Mirzio (1), forse sarebbe stato monaco di S. Erasmo Leone III quando fu assunto al pontificato (795); ma questa congettura non sembra probabile. Il biografo di Leone III non fa menzione di questa provenienza, anzi dal contesto del suo racconto nella Vita di questo papa anteriore alla sua elezione, ci induce a credere che appartenesse al clero secolare: « Qui « a parva etate in vestiario patriarchii enutritus... et dum « taliter in ipso vestiario precipue degens splenderet..., « divina inspiratione... a cunctis sacerdotibus... et omni « clero necnon et obtimatibus... electus est » (2). Inoltre conviene ricordare che, secondo la testimonianza del medesimo biografo, nella congiura contro di lui ordita dal primicerio Pasquale e dal notaio Campulo, il povero pontefice, dopo che fu pesto e malconcio, probabilmente con la cooperazione dell'« egumenus monasterii Sancti Hera-

sellschaft der Wissenschaften zü Göttingen, Philologisch-historische Klasse, 1901, Heft 2, p. 202.

(1) *Cronaca* cit. cap. III, 44; cap. VIII, 94.

(2) *Liber Pontificalis*, ed. cit. II, 5.

« smi », durante la notte venne trasportato nel monastero di S. Silvestro e poi in quello di S. Erasmo, dove « in « arta et angustia custodia eum recluserunt » (1). Ma, come ritiene il Duchesne, alcuni giorni dopo, con l'aiuto di un certo Albino, suo cubiculario, e di altri, di nascosto, venne liberato e condotto nella basilica di S. Pietro. I nemici di Leone III non l'avrebbero certamente affidato ad un monastero dove almeno alcuni di quei monaci sarebbero stati amici ad un pontefice scelto dallo stesso loro seno: anzi bisogna credere che Leone fu rinchiuso nel Celimontano perchè quel monastero, essendo in luogo solitario, garentiva a Campulo ed a Pasquale la sicurezza del loro disegno.

Questo pontefice fece dono al monastero del Celio di una veste in seta, della quale si ricordano i ricami ed i fregi nel passo seguente del *Liber Pontificalis*: « de stauraci cum « cruces et gamadias simul paratrapetis suis cum periclisin « de chrisoclabo » (2), ed in seguito di una lampada: « et « in monasterio Sancti Erasmi qui ponitur in Coelio monte « instar fecit coronam ex argento pensantem libras .IIII. et « uncias .II. » (3).

Del sec. VIII null'altro è noto del monastero di S. Erasmo, e nepppure si sa con certezza quale ordine di monaci lo abitasse. Di questo il Mirzio non dice nulla; ma probabilmente il suo silenzio in questo fu prudenza, poichè egli non poteva ignorare i numerosi indizii che inducevano a pensare il monastero abitato, in quei primi tempi, da monaci greci, anzi che latini, come del resto pensarono tutti coloro che direttamente o indirettamente si occuparono dell'argomento (4).

(1) *Liber Pontificalis*, ed. cit. II, 5.

(2) *Liber Pontificalis*, ed. cit. II, 9.

(3) *Liber Pontificalis*, ed. cit. II, 22.

(4) GALLETTI, *Del primicerio* cit. p. 57, nota; DE ROSSI, *La basilica di S. Stefano* cit. p. 235; TOMASSETTI, *Della Campagna rom.* cit. II (1878), 142, 143.

Le più notevoli prove della presenza di monaci greci a S. Erasmo sono: l'elenco dei suoi beni scritto in greco; il fatto che Gregorio Agrigentino Sabaita si rifugiò fra le sue mura ospitali, quando lo si voleva nominare vescovo; il titolo di egumeno dato dal *Liber Pontificalis* al monaco che dette man forte a Campulo nell'episodio della sommossa contro Leone III. A ciò si aggiunga che a Roma, dal sec. IV all'VIII, quasi tutti i monasteri, di cui si ha notizia sicura, erano officiati da monaci Basiliani: e poco lontano da S. Erasmo erano greci, almeno nel periodo più antico della loro esistenza, i monaci di S. Cesario (1), di S. Giorgio al Velabro (2), di S. Sergio e Bacco presso l'arco di Alessandro Severo (3), quelli di S. Maria Antiqua (4) e dell'Ara Coeli, e greco dovette essere il monastero di S. Erasmo nei due secoli, che seguirono al tempo in cui Costantino Copronimo aveva fatto bandire dal conciliabolo di Costantinopoli la guerra iconoclasta (5).

L'unico dubbio, che nel nostro monastero fossero monaci latini, potrebbe sorgere alla lettura di un documento del 758, dove si dice che Anastasio, abate di S. Erasmo, riceve alcuni beni da Giovanni, vescovo di Tivoli; in questo documento, così antico, è nominato un abate e non un egumeno: « Ut cum Domini adiutorio suscipere debeat a su-
« prascripto Iohanne sanctissimus episcopus suprascripte ec-
« clesie Tiburtine, sicut et suscepit predictus venerabilis

(1) MIGNE, *Patrol. lat.* CXXVIII, 1233; FEDELE, *Una chiesa sul Palatino* in *Arch. della R. Società rom. di storia patria*, 1903, p. 343.

(2) GRISAR, *I papi del medioevo* cit. II, 388.

(3) GRISAR, op. cit.; *Liber Pont.* ed. cit. I, 512, 522.

(4) V. FEDERICI, *S. Maria Antiqua e gli ultimi scavi del Foro romano* in *Arch. della R. Soc. rom. di storia patria* (1900), XXIII, 517 sgg.

(5) *Liber Pontificalis*, ed. cit. I, 415; GRISAR, op. cit. II, 388; HEFELE, *Histoire des conciles d'après les documents originaux*, Paris, 1869, IV, 229; cf. V. FEDERICI, *Il Regesto del monastero di S. Silvestro de Capite* in *Arch. della R. Soc. rom.* XXII, 9 sgg.

« presbiter et abbas Anastasius, et per eum in suprascripto « monasterio iure imperpetuum » (1).

Ma si sa che questi documenti in gran parte furono trascritti nel *Regesto Sublacense* nei secoli XI e XII, quando certamente il Celimontano era abitato da monaci Benedettini; non farebbe quindi meraviglia che sotto la penna del trascrittore l'« egumenos » dell'originale si fosse cambiato in « abbas »; e se si volesse andar più pel sottile, si potrebbe aggiungere che lo stesso nome dell'abate, « Anastasius », ci fa intravedere un monaco greco e non latino. È questa una semplice ipotesi; ma comunque sia, essa concorre per confermare sempre più la nostra tesi, ed anche nel *Liber Pontificalis* l'autore della Vita di Adeodato (672) può aver usato la voce « abbatem » per quella di « egumenos » essendo più comune e più nota in Occidente.

Col secolo IX comincia un periodo meno oscuro nella storia del monastero: la munificenza dei papi si estende anche in questo tempo al Celimontano e Gregorio IV (827-844) dona alla chiesa di esso una veste serica, che il biografo descrive nel passo seguente: « et in monasterio Sancti He- « rasmi fecit vestem de stauraci cum periclysin de octa- « pulo .I. » (2), e sono di questo secolo ancora alcuni do-

(1) *Regesto Subl.* cit. doc. III, p. 157 sgg.

(2) *Liber Pontificalis*, ed. cit. p. 79. P. ADINOLFI (*Roma nell'età di mezzo*, Roma, fratelli Bocca, 1881, I, 343) dice che Gregorio IV oltre ai doni aveva provveduto all'officiatura del monastero, ponendo al suo governo un vescovo col titolo di abate, il quale diede a Tiberio primicerio il fondo Pioni, fuori porta Salara, ricevendone in cambio da costui il fondo Parioni vicino alla chiesa di S. Sebastiano. Questa notizia è falsa; nè l'Adinolfi si accorge che il documento da lui riportato è dell'850, cioè quando Nicola vescovo era abate di S. Erasmo, ed il papa di allora era Leone IV (847-855). Nè le testimonianze che l'Adinolfi riporta per avvalorare le sue affermazioni sono esatte, perchè nè il MURATORI (*Antiq. Ital. medii aevi*, V, 769) nè il GALLETTI (*Del primicerio* cit. doc. IV) dicono nulla in proposito:

cumenti raccolti nel *Regesto Sublacense*, come vendite, cambii, donazioni, enfiteusi di beni appartenenti ad esso, dai quali comincia a spuntare qualche nome di abate: Palombo nell'821 (1), Nicola vescovo ed abate nell'850 (2), e Zaccaria nell'866 (3).

Ma dopo l'ultimo abate che di S. Erasmo si conosce in questa seconda metà del secolo, cioè Zaccaria (866), pare che il monastero rimanga privo di monaci, perchè nell'895 l'amministrazione di esso viene affidata ad un estraneo, a Benedetto protoscriniario che ha il titolo di visitatore di S. Erasmo (4); e questo ci vien confermato dalle vicende posteriori del Celimontano che noi veniamo man mano narrando.

Pochi anni più tardi si vede accoppiato il nome di Alberico a quello del monastero di S. Erasmo, quando questo illustre principe mirava a risvegliare tutte le energie morali e religiose della città, dalle quali egli si riprometteva non piccolo aiuto alla attuazione dei suoi disegni.

Così s'intende come, mentre la riforma di Cluny rigenerava ed infondeva nuova vita ai monasteri di Francia,

« Nicolaus sancte Ecclesie dedit et commutavit tibi Tiberio sanctissimo « primicerio sancte Sedis apostolice fundum, qui dicitur Pionis &c. Ego « qui supra Nicolaus humilis episcopus et abbas predicti venerabilis « monasterii Sancti Erasmi in iure et dominio suprascripti monasterii, « a vobis sanctissimo primicerio terram sementariciam &c. huic ces- « sioni &c. subscripsi ». *Reg. Subl.* ed. cit. p. 69.

(1) Copia sec. XI, in *Reg. Subl.* c. 91 A sgg., ed. cit. n. 28; FEDERICI, *Doc.* cit. I, n. 27.

(2) Copia sec. XI, in *Reg. Subl.* c. 69 sg., ed. cit. n. 31; FEDERICI, *Doc.* cit. I, n. 19.

(3) Copia sec. XI, in *Reg. Subl.* c. 117 A sgg., ed. cit. n. 87; FEDERICI, *Doc.* cit. n. 20.

(4) « Placuit igitur Iesù Christi auxilio atque convenit inter Be- « nedictum protoscriniarium sancte Sedis apostolice et visitatorem ve- « nerabilis monasterii Sancti martyris Christi Herasmi qui ponitur in « Celio monte ». Cf. *Reg. Subl.* ed. cit. n. 116.

egli secondato da Leone VII, già monaco, mite e docile alla sua volontà, volgeva le sue cure alle abbazie sottoposte ai suoi dominii. E si può dire che in forza di questo interessamento di Alberico, i monasteri, specialmente romani, ebbero nel sec. x il maggiore sviluppo economico e la loro massima importanza politica.

Ad Alberico dovettero non poco i monasteri di S. Lorenzo, di S. Agnese, e con lui s'incominciò la riedificazione di S. Paolo (1), con lui si arricchì il monastero di S. Cosma e Damiano in Mica aurea (2) e di S. Benedetto in Subiaco (3), al quale Alberico, d'accordo col pontefice Leone, oltre che terre, vigne, il castello di Subiaco ed altri beni, fece munifico dono del monastero di S. Erasmo al Celio da lungo tempo privo della congregazione dei monaci.

Era allora abate di Subiaco Leone: a costui il pontefice Leone ed il principe Alberico affidarono l'incarico di ricondurre all'abbandonato monastero del Celio quanti monaci erano necessarii, perchè più oltre non tacessero le lodi a Dio in quel luogo, che pure aveva già avuti più secoli di vita, e perchè esso servisse di sicuro rifugio alla congregazione Sublacense, minacciata dall'avanzarsi degli Ungheri (4). La bolla di Leone VII è il primo documento

(1) Gregorovius, *Storia di Roma nel medioevo*, III, 382.

(2) Fedele, op. cit. p. 359 sgg.

(3) Gregorovius, op. cit. p. 16; Egidi, op. cit. p. 69.

(4) « Quia igitur monasterium Sancti Christi martyris Herasmi « qui situm est in hanc civitatem Romam in Celio monte omnino « constat iam elapso tempore congregatione servorum Dei nudatum, « et solitudine, nullo in eo aut preposito, aut monachis habitantibus, tra- « ditum; permoti proinde compassione tanti piaculi ac compulsi dolore, « apostolica auctoritate providimus; et interventu nostri dilecti spiritualis « filii videlicet Alberici gloriosi principis atque omnium Romanorum « senatoris, predictum monasterium Sancti Herasmi vobis commissum, « eidem vestro monasterio sociare, pro refugio et utilitate congrega- « tionis fratrum, in eodem venerabili loco laudes domino Deo nostro « exsolvere debeatis imperpetuum, ne, quod absit, a persecutione pa-

autentico e sicuro della venuta dei Sublacensi in Roma, perciò non si ha ragione di mettere in dubbio l'esodo di detti monaci ritiratisi sul Celio, nè è lecito anche adesso negare la soggezione di questo al monastero Sublacense. Inoltre questo documento è per noi prezioso e di somma importanza perchè ci aiuta a determinare esattamente il sito del nostro monastero. Nè la questione va trascurata oggi specialmente che del Celimontano rimangono pochi ruderi, dei quali si discute ancora se debbano identificarsi con le rovine del monastero. Fino a pochi anni fa si ritenne concordemente, che questo cenobio, secondo la testimonianza dell'anonimo di Einsiedeln (1), fosse posto alla sinistra di S. Stefano Rotondo (2), volgendo il passo verso porta Metrovia. Ma nel 1891 il Lanciani, nell'illustrazione da lui data dello stesso *Itinerario*, afferma, che « senza ragione « l'anonimo trasporta S. Stefano Rotondo sulla destra, men- « tre si sa, che trovavasi dallo stesso lato di S. Erasmo ». Leone VII conferma l'autorità dell'*Itinerario*: esso parlando di quel monastero così lo determina: « positum Roma, re-

« ganorum, vel ab iniquis hominibus supradictum monasterium Sancti Be- « nedicti destruatur; ideo iam dictum monasterium Sancti Herasmi « cum cellis, seu domoras et parietinis in circuito et cum omnibus « suis edificiis atque ortuis &c. in integro permanentibus, positum « Roma, regione secunda, ante venerabilem titulo sancti Christi proto- « martyris Stephani ecclesiam, in predicto Celio monte &c. »; *Reg. Subl.* n. 24, p. 63 (9 gennaio 938); copia in arch. Subl. III, 50 (sec. XIV); in cod. Sessor. della bibl. V. Emanuele di Roma CCXXVII, p. 60 (sec. XVIII); *Bull. Mirtii*, conservato nell'arch. Subl. c. 24 B (sec. XVII); MIGNE, *Patrol. latina*, CXXXII, 1078; cf. KEHR, op. cit. p. 203; *Reg.* J-L. n. 3608; FEDERICI, op. cit. I, n. 48.

(1) LANCIANI, *Itinerario* cit. p. 11, c. 82 B.

(2) La stessa opinione seguirono l'UGONIO (*Historia delle stazioni di Roma* &c., Romae, B. Bonfadino, 1588, p. 291); il MARROCCO (*Epigramma antiquae Urbis*, p. 30); il MARINI (cod. Vat. 9108) ed il TERRIBILINI (*Descriptio templorum urbis Romae*, III, 319), che però non attinsero a fonti diverse ma si ripeterono l'uno dall'altro.

« gione secunda, ante venerabilem titulo sancti Christi pro-
« tomartyris Stephani ecclesiam, in predicto Celio monte ». Con tale testimonianza pare assodata per sempre la questione del sito, e quantunque il Lanciani non ci faccia comprendere esattamente come debba intendersi la direzione della sinistra e della destra dell'osservatore, rimane sempre certo che S. Erasmo trovavasi posto innanzi a S. Stefano Rotondo come lo segna l'anonimo di Einsiedeln.

Da questa stessa bolla, dall'epigrafe più sopra riportata e dagli atti privati del *Regesto* (1), possiamo avere una notizia precisa del patrimonio del monastero al momento in cui venne affidato alle cure del Sublacense. I beni che S. Erasmo accumulò sino a tutto il sec. x erano intorno al monastero, vicino a Roma, nel territorio di Tivoli, di Ariccia, Albano e Frascati (2).

Quale patrimonio essi rappresentassero, non si sa; ma se si bada alla decadenza, che presto coglierà la badia, viene da pensare non fossero estranee alla caduta del mo-

(1) Nel 758, come sopra abbiamo detto, il vescovo di Tivoli concede ad Anastasio, abate di S. Erasmo, alcuni beni in Tivoli; ma dall'anno 821 al 938 alcuni fondi riportati dall'epigrafe («Rillicis», «Apianum» e «Strumaciano») vengono concessi dagli abati del Celimontano a privati. Cf. *Reg. Subl.* ed. cit. nn. 31, 83, 116; Federici, *Doc.* cit. I, nn. 23, 27, 850.

(2) Al sec. x appartiene un sigillo che ricorda il martire Erasmo. Esso fu registrato dal Ficoroni (*I piombi antichi*, Roma, Mainardi, 1740, tav. xviii, n. 2, p. 60) e dall'Armellini (*Le chiese di Roma*, tip. edit. Romana, 1887, in-8, ed. 2ª, p. 228) che lo credette del monastero di S. Erasmo sul Celio; ma a questa attribuzione l'archeologo romano fu tratto dall'erronea lettura della leggenda circolare del sigillo ch'egli interpretò: «Ioh. et Decibius V. P.», che invece dice chiaramente: «Iohannis et Decibilis upatoi». Questi nomi si riferiscono alla regione Gaetana, dove la città di Formia ebbe ed ha ancora per protettore sant'Erasmo. I due nomi degli ipati s'incontrano in numerosi documenti di Gaeta; cf. *Codex diplomaticus Caietanus*, cura et studio monachorum &c., Montecassino, tip. Archicoenobii Montis Casini, 1887, pars I, nn. 15, 16, 30, 36, 39, 41, 44, 51.

nastero le donazioni e le concessioni a privati, insieme con le agitazioni della Chiesa Romana, retta in questo secolo da ventisette papi, tutti, fatta rara eccezione, indegni di essere ricordati. Nè papi, nè privati, nè principi pensarono a scongiurare la caduta del Celimontano e senza efficacia fu l'interessamento di Alberico II, che forse ne sperava il riordinamento quando ne affidò l'amministrazione al Sublacense.

Asservito al monastero di Subiaco S. Erasmo, ne segue le vicende durante tutto il sec. XI: lo stesso abate regge i destini di entrambi i cenobi.

Governava allora l'abazia Sublacense Pietro, cui le cronache dicono ornato di ogni virtù. Con lui continua il periodo di consolidamento della potenza abaziale, già cominciata nel secolo precedente, e per la quale egli lotta anche contro i grossi e piccoli feudatarii che gli contrastano il dominio di terre e castelli.

Tali lotte locali erano l'eco di quella combattuta in Roma fra il partito germanico e quello romano, agitato dai Crescenzi, per i quali il monastero dimostrava simpatia: indizio di queste relazioni potrebbe essere la donazione che Crescenzo Marcapullo (1) fece di alcuni beni in Roma all'abate Pietro (2) il 30 luglio 1003; e quando il partito romano trionfò e riuscì ad eleggere abate di Subiaco Stefano, questi, da Giovanni XVIII (1005), uno dei papi del partito romano, ottenne il 21 luglio del 1005 una conferma dei privilegi

(1) Parente forse di Giov. Crescenzio, che, dopo la morte di Ottone III, assunse il titolo di patrizio, e dopo quella di papa Silvestro II, tenne in balìa la sede di san Pietro. Un'altra prova della simpatia del monastero verso il partito romano possono essere le relazioni con una Teodora (*Reg. Subl.* ed. cit. n. 141) e Giovanni di Roticario, fratello di Benedetto V, che fu imprigionato e deposto da Ottone.

(2) Copia sec. XI, nel *Reg.* cit. c. 113 A sgg.; ed cit. n. 82; FEDERICI, *Doc.* cit. I, n. 153.

e dei diritti del Sublacense sull'infelice monastero di S. Erasmo (1), i cui beni quell'abate continuò a vendere (2) in servigio della grande badia.

Il triste mercato degli ultimi possedimenti di S. Erasmo continuò ancora quando Benedetto VIII ebbe confermato (sett. 1015) il possesso di quel luogo (3) all'abate Giovanni (4), e quando a questo successero nel governo dei monasteri Sublacensi Demetrio (5), Benedetto (6), Giovanni (7) e Ottone (8). Al successore di Ottone, ad Umberto, che fu tra

(1) Copia sec. XI, in *Reg.* cit. c. 19 A sgg.; copia autentica 1473 dicembre 10, arca III, 43, 1624: MIRZIO, *Bull.* cit. c. 3 B; ed. GEORGIUS in BARONIO, *Ann.* XVI, 431; ALLODI e LEVI, *Reg.* cit. n. 10; FEDERICI, *Doc.* cit. I, n. 156.

(2) Dà una vigna ed altre terre presso porta Maggiore a Berta e Stefania &c. (*Reg.* cit. c. 1308 sgg.; ed. cit. n. 104; FEDERICI, *Doc.* cit. I, n. 157; cf. TOMASSETTI, op. cit. II (1879), 142; GATTI, op. cit. p. 176) ed un prato fuori porta Portese a Giov. d'Azzo (*Reg.* cit. c. 88 A sgg.; ed. cit. n. 53; FEDERICI, *Doc.* cit. I, n. 160).

(3) Copia sec. XI, *Reg.* cit. c. 13 sgg. 1623: MIRZIO, *Bull.* cit. c. 38; ed. ALLODI e LEVI, *Reg.* cit. n. 15; FEDERICI, *Doc.* cit. I, n. 164.

(4) Concede, nel 1016, una vigna nel territorio di Albano a Crescenzo di Netta (*Reg.* cit. c. 158 sgg.; ed. cit. n. 136; FEDERICI, *Doc.* cit. I, n. 161), e nel 1021 concede a Sergia, diaconessa, una vigna fuori porta Metrovia (*Reg.* cit. c. 127 A sg.; ed. cit. n. 100; FEDERICI, *Doc.* cit. I, n. 168).

(5) Concede, nel 1024, a livello dei beni fuori porta Metrovia ad Ottaviano di Azzone, e a Giov. di Leone alcuni beni nel territorio di Roma (*Reg.* cit. c. 123 B sg.; ed. cit. n. 106; FEDERICI, *Doc.* cit. I, n. 171; cf. TOMASSETTI, op. cit. II (1879), 142; GATTI, *Bull.* cit. p. 174), ed a Pietro di Biola un terreno fuori porta Metrovia (*Reg.* cit. c. 129 B sg.; ed. cit. n. 102; FEDERICI, *Doc.* cit. I, n. 172).

(6) Concede, nel 1035, due terre ai coniugi Salomone, una terra fuori porta Metrovia (*Reg.* cit. c. 126 A sg.; ed. cit. n. 98; FEDERICI, *Doc.* cit. I, n. 178).

(7) Concede, nel 1042, un filo di saline, «in pedica vetere», a Crescenzo di Luzio (*Reg.* cit. c. 105 B sg.; ed. cit. n. 99; FEDERICI, *Doc.* cit. I, n. 183).

(8) Concede, nel 1046, un terreno di S. Erasmo, ad Andrea di Biola, fuori porta S. Giovanni (*Reg.* cit. c. 133 A sgg.; ed. cit. n. 107;

i più insigni abati di Subiaco, il pontefice Leone IX (31 ottobre 1051) conferma i possedimenti ed i diritti sul convento del Celio (1). L'ultimo documento del secolo è quello con cui l'abate Ranieri concede, nel 1064, a Bianca ed a Pietro Muto, due terzi del filo salino « in pedica vetere », proprietà di S. Erasmo (2).

Nulla vieta di supporre, che questi abati si fossero interessati di S. Erasmo, oltre che per venderne i beni anche per altri bisogni del deserto monastero; ma non ne giunsero i documenti.

Una sola voce si leva a rompere il silenzio che avvolgeva le sue mura: ed è il catalogo, compilato nel sec. XII (3), dei beni appartenenti al Sublacense, fra i quali è noverato anche S. Erasmo. A quel che pare il monastero del Celio era destinato ad arricchire, con le sue rendite, l'erario del Sublacense, che veramente doveva averne bisogno. Proprio di questo tempo infatti gli abati Giovanni, Pietro, Simone, più soldati che monaci, assai più famosi come principi potenti che come pietosi abati, combattevano contro signori limitrofi della badia, per riconquistare beni perduti e per arricchire il monastero.

Dal 1064 fino al principio del sec. XIII nulla più si sa di S. Erasmo; forse anch'esso soffrì nel terribile incendio, che nel 1084, per opera dei Normanni, distrusse il quartiere del Celio dal Laterano al Colosseo. Il Mirzio crede che esso

FEDERICI, *Doc.* cit. I, n. 185; cf. TOMASSETTI, op. cit. II (1879), 142; GATTI, *Bull.* cit. p. 176).

(1) Copia sec. XI, *Reg.* cit. c. 25 B sgg., 1623: MIRZIO, *Bull.* cit. c. 23 B; ed. cit. n. 21; cf. MIGNE, op. cit. CXLIII, 687; J-L. n. 4264; PFLUGK-HARTTUNG, *Iter Italicum*, Stuttgard, Kolhammer, tip. Fues L. F. 1883, p. 188; FEDERICI, *Doc.* cit. I, n. 187.

(2) Copia sec. XI, *Reg.* cit. c. 109 sgg.; ed. cit. n. 97; FEDERICI, *Doc.* cit. I, n. 195.

(3) FEDERICI, *Doc.* cit. I, n. 239.

rimanesse sotto la protezione e la cura dei monaci di Subiaco fino al pontificato di Urbano II (1087-1099), o del successore Gelasio II (1099-1118); ma non ne fornisce le prove.

Si riparla di S. Erasmo ai tempi dell'abate Lando (1227-1243), il quale affidò chiesa e monastero a monache Benedettine. Ciò risulta da una nota del *Missale antiquum Sublacense* Vallicelliano, dove è scritta, di mano del sec. XIII, l'annotazione seguente: « Hii sunt testes qui interfuerunt « quando moniales Sancti Herasmi de Urbe receperunt ec- « clesiam predictam a venerabili Lando abbati Sublacensi, « silicet Nicolaus Scotte, Petrus Advocati, Petrus curie Ro- « mani consules. Ioannes Randisci. Rone... et Bartholomeus « canonici Sancte Savine... Addo domini Bartholomei, et « Iohannes de Celano monaci. Ego Andreas monachus, de « mandato domini abbatis L[andonis], recepi sacramentum « fidelitatis clericis de... silicet de prefato Nicolao, presbi- « tero Girardo Vattalle, presbitero Iohanne Romano tam- « quam... vassallis monasterii. Audientibus Iacobo monaco, « presbitero Lazaro et Petruccio cellarario » (1).

Non si sa quale ragione indusse il Sublacense ad assegnare S. Erasmo a monache. Muta è la storia dei primi anni della loro dimora: è noto solo il nome di Lucia badessa nel 1299. Ma le monache non fecero qui buona prova: il documento, che ricorda Lucia, dice dei gravi dissensi sorti nel seno della nuova famiglia religiosa: badessa e monache non avevano uniformità d'intendimenti, o quella non aveva le attitudini e l'energia necessarie a reggere il convento: sta di fatto che Lucia rinunzia all'ingrato ufficio per volontà di Francesco (2), abate del Sublacense; e questo

(1) Bibl. Vallic. ms. B. 24; cf. MONACI, *Arch. pal. ital.* II, tav. 43; FEDERICI, op. cit. I: *Manoscritti*, I, n. 6.

(2) Dal documento non si può rilevare la causa di questa dimissione; ma con certezza si sa che « sponte cessit et eius renuntiavit « oneri et honori »; arch. Subl., orig., arca XLI, I; FEDERICI, *Doc.* cit. I, n. 628.

pare fosse stato l'unico merito di quest'abate, che, secondo il Mirzio, divenne capo della badia (24 sett. 1299), non per il consenso dei monaci, ma per l'intromissione del pontefice e dei cardinali: « Sedem abbatialem occupavit adulte-« rinus &c. cardinalium auctoritate, summique pontificis as-« sensu, dominicum ovile... per posticum ut fur degenerans « nobilitate, nihil laude dignum egit, praeter recuperationem « monasterii Sancti Erasmi Coeli montis » (1). L'ultima frase, ben s'intende, riferendola alle dimissioni dall'uffficio di badessa rassegnate da Lucia.

Fra il 24 e il 27 settembre dello stesso anno (1299) (2), al governo del monastero venne chiamata da alcune monache, a sostituire Lucia, Sabina, monaca di S. Bibiana (3). Questa elezione fatta dalle monache, senza l'intesa ed il consenso dell'abate Sublacense dal quale dipendevano, era nulla. L'elezione fu contestata, perchè fatta da persone non giuridicamente idonee; Sabina rinunciò subito all'ufficio e l'abate Francesco delegò al suo vicario Bartolomeo la nomina di un'altra badessa.

Il giorno 27 settembre 1299 (4) fu infatti nominata a quell'ufficio Lucia, monaca di S. Erasmo; ma la scelta del vicario non piacque alla comunità che vi si oppose (5). Allora il vicario, senza por tempo in mezzo, usò la piú po-

(1) *Cronaca* cit. p. 347; cf. Egidi, op. cit. p. 118, nota 3.

(2) Arch. Subl., orig., arca XLI, 1; Federici, op. cit I, n. 629.

(3) Il monastero di S. Bibiana, anch'esso officiato da monache Benedettine, non ebbe, almeno in certo tempo, costumi migliori del monastero di S. Erasmo. Anche quelle monache, come rilevasi da documenti, ebbero mal governo di pessima badessa, e menarono una vita disonesta ed ebbero commercio con uomini, tanto che Eugenio IV (1439, febbraio 16) fu costretto a sopprimere il cenobio: « propter « malum regimen vitamque minus honestam ac suspectas virorum con-« versationes »; cf. G. Ferri, *Le carte dell'archivio Liberiano* in *Arch. della R. Soc. rom. di storia patria*, Roma, 1904, XXVIII, 153, 160.

(4) Arch. Subl., orig., arca XLI, 1; Federici, *Doc.* cit. I, n. 630.

(5) Il nome Lucia fa supporre che fosse rieletta dal vicario quella

tente delle sue armi e le scomunicò. Il colpo era grave per le monache; esse obbiettarono che la loro opposizione mirava ad ottenere una badessa più capace di Lucia: e pare che avessero ragione perchè ne riconobbe la buona fede lo stesso Francesco. Il quale, informato dal giudice Paolo di Subiaco, che egli aveva mandato, come suo vicario, a Roma, a fare inchiesta sui fatti, che nel monastero le cose procedevano assai male, volle direttamente esaminare la questione e venne a Roma. Alla sua presenza comparvero, pentite ed umili: Romana, Margherita, Agata, Costanza, Cecilia e Maria, e dovettero avere buone ragioni da esporre perchè l'abate le rimandò assolute dalla scomunica (1). Prima che spirasse lo stesso mese, le monache, riconoscendo che il monastero, sì nelle cose spirituali come nelle temporali, era soggetto al Sublacense ed al suo abate, domandarono con insistenza a Francesco di dar loro al più presto una badessa degna ed idonea. Promise Francesco (2), ma non consta se mantenesse la promessa. Certo la vita interna del monastero s'intristisce sempre più specialmente per colpa delle successive badesse. Ma il governo di S. Erasmo non poteva essere migliore di quello del Sublacense, il quale in quel torno di tempo che corre fra gli abati Francesco I ed Ademaro, che sparse financo di sangue cittadino (3) i paesi della badia, visse anni di desolazione e di tristi costumi, che non dovevano non influire sulla vita interna del nostro monastero.

Qui una turpe donna, la badessa Giovanna, gettò nel fango l'onore del luogo e delle sue monache. Si riscosse allora l'abate Ademaro, che dalla rocca di Ienne dov'era rifugiato, con ordinanza del 17 febbraio 1356, scacciò da

stessa che prima aveva date le dimissioni, e se così fosse, sarebbe facile spiegare la causa dell'opposizione.

(1) Arch. Subl., orig., arca XLI, 1; Federici, *Doc.* cit. I, n. 631.

(2) Arch. Subl., orig., arca XLI, 1; Federici, *Doc.* cit. n. 630.

(3) *Cronaca* cit. pp. 377-78; Egidi, op. cit. p. 126 sgg.

S. Erasmo le monache e ne affidò la cura e l'amministrazione ai monaci dello Speco, perchè vi restituissero il culto a Dio e la regola di san Benedetto (1).

Il documento di Ademaro dà una pallida idea dello stato miserando del nostro monastero: le monache sedotte da spiriti mondani, vi menavano da qualche tempo vita licenziosa, e la casa destinata al culto di Dio era divenuta casa di piaceri. Esse avevano consumato tutte le ricchezze della chiesa, avevano rubato campane, inferriate e serrature e poi l'avevano abbandonata, ridotta ad una spelonca di ladroni (2).

Assai grave era dunque il compito assegnato ai monaci dello Speco dall'abate Ademaro. Essi dovevano sbarazzarsi degli intrighi della spodestata badessa: perchè ancora due anni dopo l'ordinanza di Ademaro (3), il 27 maggio 1358, Stefano, priore dello Speco, doveva nominare suo procuratore Pietro Capogalli, che lo rappresentasse nella causa contro la badessa Giovanna (4). Intanto altri possedimenti del deserto monastero venivano venduti dal priore Angelo da Rieti (5); nè ad arrestarne la rovina completa valse l'ordine dato da Giacomo di Ravenna (27 gennaio 1360) (6) vicario dello Speco, che nell'eleggere priore di S. Erasmo il monaco Tommaco di Narni gl'impose di non vendere nè alienare i beni del cenobio Celimontano.

Dal 1360 al 1370, per lo spazio di dieci anni, non si hanno notizie della vita interna di S. Erasmo; il 28 ottobre 1370 Gentile d'Atessa, uditore delle cause della curia del vescovo di Sutri, allora vicario di Roma, dalla chiesa di S. Eustachio, invitò la badessa Giovanna a discolparsi

(1) Arch. Subl., orig., arca XLI, 3; Federici, *Doc.* cit. n. 1423.
(2) Arch. Subl., orig., arca XLI, 2; Federici, *Doc.* cit. I, n. 1403.
(3) *Cronacà* cit. pp. 377–78; Egidi, op. cit. p. 126 sgg.
(4) Arch. Subl., orig., arca XLI, 3; Federici, *Doc.* cit. I, n. 1423.
(5) Arch. Subl., orig., arca XLI, 4; Federici, *Doc.* cit. I, n. 1440.
(6) Arch. Subl., orig., arca XL, 5; Federici, *Doc.* cit. I, n. 1654.

delle accuse lanciate contro di essa. È chiaro dunque che, in quei dieci anni, dovette essere avvenuta un'altra restituzione del monastero dai monaci dello Speco alle monache Benedettine: restituzione documentata dalla cronaca Sublacense (1), che per le notizie di questo tempo merita fede. Dal contesto del processo che ne seguì si può desumere, che quelle monache fecero strazio della santità del monastero, menando vita oscena, accogliendo fra le loro braccia frati e laici e facendo risuonare della bestemmia i luoghi un tempo benedetti dalla pietà e dalla santità dei seguaci di Benedetto. Le accuse che pesavano su Giovanna abbadessa erano le più obbrobriose, ed i documenti le specificano senza scrupoli e senza metafore. Sospesi gli uffici divini, inosservate le ore canoniche, la badessa, despota irosa, scacciava dal convento le monache, le quali, prive di ogni mezzo, n'andavano limosinando pel mondo, se pure non venivano tormentate dall'impura badessa: come accadde a suora Messana, la quale, forse perchè non volle rendersi complice delle turpitudini di lei, fu chiusa in carcere, ed ivi fu lasciata morire « ut desperata ». Giovanna era anche ladra; risulta infatti, ch'essa aveva rubato: salterii, breviarii, la Regola del monastero e le leggende; asciugamani, materassi, lenzuola, coltri, lana, cinque rubbia di grano, caldaie, calici di bronzo (2). Ma l'accusa si occupò principalmente

(1) *Cronaca Subl.* ed. cit. p. 412; non è improbabile che a questa stessa restituzione sia collegata la notizia che dà il catalogo delle chiese e dei monasteri di Roma, conservato nel codice latino 749 della biblioteca dell'Università di Torino, secondo la quale, nel secolo XIV, il monastero di S. Erasmo era officiato da monache: « monasterium « S. Herasmi habet moniales .XVI. » (PAPENCORDT, *Gesch. d. Stadt Rom im Mittelalter*, p. 58; cf. URLICHS, *Codex urbis Romae topogr.* p. 173; GATTI, *Bull.* cit. p. 154).

(2) Arch. Subl., orig., arca XLI, 5; FEDERICI, *Doc.* cit. I, n. 1544: simili costumi erano allora comuni anche ai monaci di Subiaco, tantochè quando l'ab. Bartolomeo di Siena volle interrompere la troppo piacevole tradizione di vita lussuriosa dei monaci, dovette proibire loro

dei costumi licenziosi di lei e la chiamava a rispondere se era vero che « diversos homines carnaliter se miscendo et « fratrem Franciscum, ministrum hospitalis S. Thomae in « Formis (1), recepit et acceptavit in dicto monasterio San- « cti Erasmi et in camera ipsius sororis Iohannae, iacendo « et dormiendo cum eo in eodem lecto &c. ut uxor virum « facit &c. discedendo de dicto monasterio Sancti Erasmi, « et eundo ad hospitale praedictum S. Thomae in Formis, « ad dictum monasterium et stando ibidem per plures dies « et noctes continuos &c. cum dicto ministro comedendo, « bibendo, stando, iacendo cum eo &c. ». Ma essa non comparve e fu condannata in contumacia: alla restituzione dei beni mobili sottratti al monastero, a pane ed acqua per quindici giorni continui, scomunicata e deposta da badessa.

La scaltra donna però non si diede per vinta; sapeva che il vescovo di Arezzo, allora vicario di Urbano V in Roma, non poteva giuridicamente condannarla, perchè tale diritto spettava esclusivamente all' abate di S. Benedetto da cui S. Erasmo dipendeva, e appellò al pontefice Gregorio XI, esponendo il caso e supplicandolo di assolverla dalla scomunica. Il 21 maggio del 1371, il pontefice spedì una bolla al vescovo di Sutri, suo vicario in Roma, nella quale, mentre mostra di tener conto delle ragioni addotte dalla badessa, ingiunge al vicario di assolverla « ad cautelam », di cercare la verità e condannare i colpevoli (2).

caccie, mercatanzie, concubine, la libera disposizione dei beni e l' uso delle armi (*Cron. Subl.* ed. cit. p. 306 sgg.; Egidi, op. cit. p. 128).

(1) La chiesa di S. Tommaso in Formis sul Celio, presso il fornice di Silano e Dolabella, fu una delle venti abbazie privilegiate di Roma. Officiata da principio dal beato Giovanni de Matha e poi dai padri Trinitarii della redenzione, fu, nel 1395, da Bonifazio IX, unita al capitolo di S. Pietro in Vaticano. Ebbe restauri per cura dei pontefici Bonifazio VIII, Urbano VII, Alessandro VII; ma nel tempo in cui la vediamo segnata nei documenti, che si riferiscono a S. Erasmo, era un ospedale dei poveri. Cf. Armellini, *Le chiese* cit. p. 649.

(2) Arch. Vaticano, *Reg. Avinion.*, *Gregorio XI*, a. 1, II, 520.

Intanto reggeva l'abazia di Subiaco Francesco di Padova, debole ed incapace di sostenere il peso del principato religioso; costui, quale priore di S. Erasmo, fece procura a Pietro Capodigallo di agire con pieni poteri in tutte le cause, e specialmente contro l'appello della badessa Giovanna (1371). Ma nè l'abate Francesco, nè il suo procuratore riuscirono a reprimere gli scandali di detta badessa; perciò l'abate dovette ricorrere all'autorità pontificia.

Giovanna aveva ottenuto il suo fine appellando al pontefice: quello cioè di prender tempo prima, e di aver poi come giudice se non un amico, un benevolo, chè il vescovo di Sutri, vicario di Roma, cui Gregorio XI commise la risoluzione degli affari di S. Erasmo, dopo avere esaminato la causa, giudicò che la badessa era stata ingiustamente condannata dal suo predecessore, e chiamando la sentenza infame, impose al monastero Sublacense ingiusti gravami, lo minacciò di scomunica, revocò la sentenza del vescovo di Arezzo e restituì la badessa « in statu suo », e con lettera del 7 gennaio 1372 notificò all'abate Sublacense il tenore della sentenza da lui emanata. Colpito da sì strana ed inaspettata decisione del vescovo Sutrino, Francesco di Padova, abate di S. Benedetto, respinse sdegnosamente le insinuazioni in essa contenute, e con frate Bartolomeo dello Speco, priore di S. Erasmo, fece appello a papa Gregorio XI, contro gli ingiusti gravami e le accuse di aver ritirato dal monastero beni mobili del valore di duecento fiorini (1), e otto giorni dopo (31 genn. 1372), il procuratore Giovanni Cucuzza presentò al vescovo di Sutri l'appello del monastero Sublacense contro la sentenza che assolveva Giovanna ex badessa di S. Erasmo (2).

In seguito all'appello, papa Gregorio XI spedì una bolla (22 giugno 1372) (3) con la quale commise al priore di

(1) Arch. Subl., orig., arca XLI, 7; Federici, op. cit. I, n. 1682.
(2) Arch. Subl., orig., arca XLI, 7; Federici, op. cit. I, n. 1684.
(3) Arch. Subl., orig., arca II, 31; Federici, op. cit. I, n. 1696.

S. Maria Nova e a Paolo Paparone, canonici di S. Pietro, la riforma del monastero di S. Erasmo, dichiarando che in seguito questo avrebbe dovuto esser soggetto al Sublacense, cui soltanto spettava il diritto di visita, di correzione e punizione della badessa. Ma oltre questi provvedimenti che riguardavano più generalmente il governo di S. Erasmo, il pontefice, informato dei costumi di Giovanna e dubitando che l'ospedale di S. Tommaso, il cui priore Francesco era accusato di turpi relazioni con Giovanna, così mal governato, sarebbe andato in rovina, comandò ai detti reverendi d'informarsi sì della condotta di Francesco, sì dell'amministrazione dei beni dell'ospedale, di allontanarne gl'indegni e di sostituirli con frati di illibati costumi. Da un documento posteriore (29 giugno 1373) si sa che il priore di S. Maria Nova e Paolo Paparone, fatta severa inchiesta, scomunicarono Giovanna.

Il 26 giugno, il pontefice dà incarico a Tommaso di Catellinis, a Paolo Paparone ed a Pietro Cenci, canonici di S. Pietro, di rivedere la sentenza del vescovo di Sutri favorevole a Giovanna: ma anche questo incarico non pare avesse l'effetto voluto, forse per l'influenza del vicario, che difendeva a tutt'uomo questa famosa donna, perchè il 17 dicembre del 1372, i procuratori del Sublacense vogliono appellare di nuovo al pontefice contro detta sentenza.

La causa di Giovanna non terminò così presto: portò seco strascichi per ben nove mesi, dovuti agli intrighi, al fascino esercitato sul vicario di Roma e sui giudici da questa donna, e forse anche alla potenza e alla nobiltà del suo casato.

Certo che il caso canonico incominciava ora a divenire caso di commedia, nella quale pontefice, vicario, giudici e priori venivano bellamente tratti pel naso da questo tipo di donna, che doveva preannunziare i fasti di badesse posteriori. I procuratori del Sublacense però non si stancavano, e mentre la bella peccatrice continuava la sua vita allegra,

facevano le pratiche per appellare al pontefice. Ma qui sorse una difficoltà di diritto canonico che pare non si riuscisse a superare facilmente.

Si sa che per appellare al giudice supremo i procuratori dovevano ottenere le lettere dimissorie (« apostolos ») (1), cioè dichiarazioni del giudice inferiore circa l'obietto e la ragione dell'appello al giudice superiore, altrimenti il pontefice non poteva accogliere l'appello, nè dare alcun giudizio.

Il 17 dicembre del 1372, Giovanni Buzi, l'ab. Francesco, i monaci Stefano e Bartolomeo e i signori Capogalli e Lella fanno i primi tentativi per ottenere tali lettere (« apostolos ») da Angelo, abate del monastero di S. Biagio, rappresentante e conservatore dei beni di S. Erasmo, per appellare al papa contro la sentenza del vescovo di Sutri. L'abate di S. Biagio, subornato forse dallo stesso vicario, rispose che non avrebbe permesso l'appello (« apostolos « refutatorios »).

Intanto bisognava sbrigare la faccenda al più presto, poichè le accuse del vescovo di Sutri, che pesavano sull'abate Sublacense, erano gravi ed il solo pontefice poteva mettere nella loro vera luce le cose; perciò il 3 gennaio del 1373, i procuratori nuovamente si presentavano all'abate di S. Biagio per chiedere gli « apostoli » aperti per l'appello; ma l'abate di S. Biagio, quasi schernendosi dei procuratori, dava loro, forse con l'intenzione d'ingannarli, « quandam cartulam sigillatam, cuius scriptura, si qua erat, « ab intus legi non poterat ». Giovanni Buzi e Lella capirono l'inganno e non accettarono il piego, insistendo nel volere gli « apostoli » aperti; ma l'ostinato abate rispose che non li avrebbe giammai dati aperti (2). I procuratori

(1) Pel valore giuridico e diplomatico delle parole « apostoli », « apostoli dimissorii », « apostoli refutatorii », cf. WOLFGANGI MÜHLBACHER *Thesaurus resolutionum* s. v. concilii &c., Monachii, 1872, t. I, e GIRY, *Manuel de diplomatique*, Paris, Hachette, 1894, p. 811.

(2) Arch. Subl., orig., arca XLI, 8; FEDERICI, op. cit. I, n. 1714.

dell'abate Sublacense non perdettero la fiducia di riuscire, e passati dieci giorni, ritornarono nuovamente all'abate di S. Biagio per chiedere gli « apostoli aperti ». L'abate, stanco dalle noie, avverte i procuratori, che l'avvocato della badessa, Giovanni Pacchini, s'era opposto alla concessione degli « apostoli aperti » con eccezioni (« alligationibus ») di cui egli non poteva non tener conto. Delusi nuovamente, i procuratori compresero che sarebbe riuscito vano ogni loro tentativo.

Pare che allora intervenisse indirettamente il pontefice, perchè comparisce Paolo Paparoni, canonico di S. Pietro, come commissario per una visita al monastero di S. Erasmo. Il commissario incarica il notaio Buccio d'Angelo di chiedere gli « apostoli » per l'appello (1). La badessa previde che la commedia volgeva alla sua fine poichè il vicario, suo protettore, era stato sostituito con Luca, vescovo di Nocera; sparito dalla scena il protagonista, la condanna di Giovanna doveva essere imminente. Ma la donna vuol tentare l'ultima prova e scrive al papa pregandolo di volerla assolvere dalla scomunica lanciata contro di essa dal canonico Paolo Paparone, suo nemico capitale, il quale « contra « iusticiam » non volle ascoltare le sue ragioni.

Il 29 giugno del 1373, il pontefice Gregorio, non ancora stanco di assistere a sì comica rappresentazione, scrisse a Luca, suo vicario, di far luce completa sulla condotta della badessa (2).

L'appello fatto da Giovanna ebbe effetto opposto: la Sede apostolica informata dal suo vicario, che realmente la badessa « vitio incontinentiae laborabat et bona ipsius mo- « nasterii S. Herasmi dilapidabat », con bolla del 27 settembre 1373, ordinò al vicario la riforma del monastero

(1) Arch. Subl., orig., arca XLI, 9; Federici, op. cit. I, n. 1725.

(2) Archivio Vaticano, *Reg. Avinion.*, *Gregorio XI*, a. III, XIX, 238.

del Celio (1). Gregorio XI per estirpare il male dalle sue radici scacciò nuovamente (1373) le monache, ed unì il monastero di S. Erasmo al Sublacense. L'abate Francesco di Padova mandò allora quale priore e rettore del monastero frate Stefano Polono, monaco dello Speco (18 ottobre 1373) (2).

Se il monastero fu tolto al governo della malagurata donna, e se fu riformato per volere del papa, sostituendo la scandalosa badessa e le monache con monaci del Sublacense, non perciò s'ebbe in seguito prosperità; che anzi vent'anni dopo vi tornarono le monache: ma questa volta l'elezione della badessa non è più fatta dall'abate di Subiaco, sì bene dal pontefice: si conosce infatti la nomina di Cecilia badessa di S. Erasmo, designata nel 1393 da Bonifacio IX (3). Questo fatto si ricollega con la riforma di Urbano VI (1378-1389), secondo la quale l'abate di Subiaco non poteva più essere eletto dai monaci, ma dalla S. Sede, alla quale doveva da ora innanzi esser soggetto (4).

Nel 1400 S. Erasmo fu affidato temporaneamente alle cure del cardinale Giovanni del titolo dei Ss. Nereo ed Achilleo; ma quando questi rassegnò l'incarico (5), il pontefice Sisto IV (1478) vedendo l'edificio e la chiesa abban-

(1) Arch. Subl., orig., arca II, 33; Federici, op. cit. I, n. 1738.

(2) *Cronaca Subl.* ed. cit. cap. XXVII, p. 413.

(3) Arch. Vat. *Reg. di Bonifacio IX*, a. v, p. 245. Questo volume s'è perduto, rimane però la notizia nelle schede dell' arch. Vaticano, dove si legge: « Monasterio S. Erasmi de Urbe ordinis sancti Bene- « dicti providet de abbatissa ».

(4) Cf. Egidi, op. cit. p. 136 sg.

(5) A questo tempo pare si riferisca l'esistenza di una « aedicola « sita in hortis S. Stefani Rotundi in Coelio monte » menzionata con questa indicazione da frà Giocondo, il quale vi copiò l' iscrizione metrica di Pollia Saturnia (*C. I. L.* VI, 10131; Buecheler, *Ant. Lat.* n. 1282); la stessa lapide fu trascritta da Pietro Sabino, che la indicò « in S. Erasmo prope S. Stephanum rotundum »; cf. Gatti, *Bull.* cit. p. 155, nota 2.

donati e quasi crollanti, ne volle riaperte le porte alla pietà dei fedeli ed al culto della cristiana religione, e l'affidò ai monaci di S. Stefano Rotondo perchè ne restaurassero e ne godessero la rendita che, al momento della unione del Celimontano con S. Stefano Rotondo, era di ventiquattro fiorini d'oro « de Camera » (1).

Nè poteva averne di più, quando si ripensi alle tristi vicende di questo monastero, del quale i pochi beni rimasti erano forse stati, come quelli del Sublacense, a discrezione dei pontefici nei secoli XIV e XV (2).

Non si sa con certezza quando le mura del monastero, per l'abbandono dei monaci di S. Stefano, crollassero: prima certamente del 1561 (3), poichè si sa che in quell'anno scavandosi sul Celio il terreno, riapparvero gli avanzi dell'oratorio di S. Erasmo: e nei conti del cardinale d'Este, fra i varii pagamenti fatti per questo scavo, si trova registrato il seguente: a dì 16 di marzo 1561 « a li cavatori della casa « di Santo Stefano Rotondo scudi otto e baiocchi 92 per opere « quarantotto fatte a detta casa, et per pagare un muratore « col suo manovale per avere scoperto la chiesa di S. Erasmo « a la detta cava » (4).

(1) Arch. Vat. *Reg. Later.*, *Sisto IV*, a. VII, vol. 787, c. 296 B.

(2) Cf. EGIDI, op. cit. p. 139 sg.

(3) Gli scrittori di memorie antiche romane, nei primi decenni del secolo XVI, come POMPONIO LETO, FRANCESCO ALBERTINO, FABRICIO VARANO, RAFFAELE da Volterra &c. (v. *De Roma prisca et nova varii auctores*, Roma, 1523), non menzionano nè la chiesa nè il monastero di S. Erasmo. ANDREA FULVIO (*Antiq. Urbis,* lib. II, cap. de Coelio monte, Roma, 1527) dopo aver ricordato la chiesa di S. Stefano Rotondo, aggiunge: « fuit in eodem ambitu, memoria pa- « truum nostrorum, celeberrimum S. Erasmi monasterium ». Cf. GATTI, *Bull.* cit. p. 155.

(4) VENTURI, *Archivio stor. dell'Arte*, Roma, 1890, p. 199. Dopo la metà del secolo XIV, con le rovine apparve qualche avanzo di antiche pitture. Cf. UGONIO, op. cit. p. 291; GREGOROVIUS, op. cit. p. 188; GATTI, *Bull.* cit. p. 155.

Dopo trent'anni, nel 1592, lo Schrader (1) annoverava fra le chiese di Roma anche il monastero di S. Erasmo, ma probabilmente egli alludeva al luogo dove già era stato quel monastero, di cui ai suoi tempi dovevano vedersi solo le reliquie riapparse nel 1561, poco più di quanto si vede ora dell'antichissimo cenobio.

F. Camobreco.

(1) *Monumentorum Italiae*..., Helmaestadii, edit. Lucius Iacobus, 1592.

Per la storia economica del secolo XIV

COMUNICAZIONI D'ARCHIVIO ED OSSERVAZIONI

In un lavoro, testè comparso, sulla costituzione economica e sociale de' Comuni medievali (1) toccai varie questioni attinenti alla storia delle finanze pontificie nel secolo decimoquarto e dai libri finanziarii ecclesiastici trassi anche copiose notizie per la storia economica generale di quel periodo. Ma la natura sintetica di quel libro non mi consentì di trattare *ex professo* così interessanti problemi, nè di fare allora tesoro di un vasto materiale, che già avevo in parte raccolto e che, col proceder del tempo, ho potuto arricchire.

In questo *Archivio* pertanto mi propongo di compiere e trasformare l'opera mia, aggruppando, a seconda de' varii argomenti, i fatti inediti, ch' io ricavai dai libri Vaticani, col proposito di trarre a suo tempo dall'esposizione opportune conclusioni particolari e generali. Lo studio proseguirà oltre il secolo decimoquarto sino al periodo della Riforma (tale almeno il mio desiderio) e sarà diviso in varie parti, delle quali nella conclusione finale sarà lumeggiato l' intimo rapporto.

(1) *Il sistema della costituzione economica e sociale italiana nell' età dei Comuni*, Roux e Viarengo, 1905.

I.

Entrate e spese: loro rapporti.

D'onde si traggono dalla Chiesa i danari e dove e a vantaggio di chi si spendono? Ecco, nella sua semplicità, il problema, cui i fatti debbono rispondere, e dalla soluzione del quale molto è possibile ricavare per l'interpretazione di tanti avvenimenti, troppo spesso considerati nella loro genesi apparente ed immediata ed in questa soltanto, là dove, per comprenderli, occorre vederli nelle loro lontanissime e celate propaggini.

Cominciamo da uno dei cespiti di prima importanza: *i censi regii*. Essi provengono sì, come è ovvio, da varie parti, ma in quale proporzione? Non dispiaccia al lettore che io rimandi la risposta a questa prima domanda a dopo ch'egli avrà esaminato le notizie che, per un primo ed assai vasto periodo, sottopongo alla considerazione attenta di lui.

Il 10 aprile 1317 il re d'Inghilterra paga, per mezzo dei Bardi, il censo annuo di 4000 fiorini d'oro (1), che ricomparisce in seguito molte volte (2). Il re di Sicilia versa continuamente notevoli somme per i suoi censi, che deve pagare « in festo Assumptionis beate Marie » e « in festo « sanctorum apostolorum Petri et Pauli », da ripartirsi tra la Camera apostolica e la Camera dei cardinali. Così nei giorni 19 settembre e 18 ottobre 1323 fa versare 10 000 e 12 500 fiorini e il 25 ed ultimo giugno 1324, 40 000 fiorini (3), il 3 settembre 1324, 10 000 fiorini, ed altri 10 000 il 1° febbraio 1325 (4), l'8 maggio e il 6 luglio 1327 per

(1) Archivio Vaticano, *Libri introitus et exitus Cam. ap. Avenion.* 16, c. 3. (2) *I. E.* 29, cc. 2–3, 7 aprile 1330. Ved. anche per pagamenti a questo titolo *I. E.* 130, c. 20 sgg.; *I. E.* 146, c. 33. (3) *I. E.* 57, cc. 1 b, 3 b. (4) *I. E.* 58, cc. 113–115.

la stessa ragione (1) 3333 fiorini e un terzo, il 27 luglio 1332 per censo ordinario 40 000 fiorini (2), immediatamente dopo avere sborsato altri 20 000 fiorini, in acconto di una somma di 88 852 oncie e 3 fiorini dovuta al papa dallo stesso re Roberto (3), per la qual somma altri 20 000 fiorini si assegnano il 28 settembre dello stesso anno (4). Il 26 giugno 1333 paga lo stesso re, pel censo ordinario, 40 000 fiorini (5), il 27 giugno 1334 altri 40 000 (6), lo stesso il 27 giugno 1335 (7) e il 28 maggio 1336 (8), mentre nuovi assegni contemporaneamente si fanno per estinzione di quel grosso debito. E il pagamento prosegue senza interruzioni, nè occorre ch'io insista nell'enumerazione.

Da altre parti, per motivo di censo, si pagano: il 22 aprile 1339, 12 250 fiorini da Opizone e Niccolò d'Este pel vicariato di Ferrara e contado, concesso agli Este da Giovanni XXII, col pagamento annuo di 10 000 fiorini, ed ugual somma alla Camera dei cardinali (9); il 27 giugno 1343 dal comune di Bologna alle due Camere apostolica e de' cardinali 8000 fiorini d'oro (10); il 9 settembre 1343, 10 000 fiorini da Luchino Visconti di Milano e e dall'arcivescovo della stessa città (11); il 29 maggio 1352 Giovanni Visconti di Milano, per convenzione fatta col pontefice intorno al dominio di Bologna (12), assegna alle due Camere complessivamente 12 000 fiorini ed altri 6000 il 29 giugno; il 17 novembre 1356 Aldobrandino d'Este pel censo ricordato 1250 fiorini (13), il 13 gennaio 1357, 4000 fiorini (14), il 24 febbraio 1358, 2500 fiorini (15) alla Camera apostolica.

Queste ricordate ed altre testimonianze, simili a queste, ci dimostrano che in quei tempi il provento principale, in

(1) *I. E.* 81, c. 3 B. (2) *I. E.* 32, c. 3 B. (3) *I. E.* ivi. (4) *I. E.* 119, c. 3 B. (5) *I. E.* 119, c. 5 B. (6) *I. E.* 136, c. 3. (7) *I. E.* 146, c. 7 B. (8) *I. E.* 150, c. 3. (9) *I. E.* 177, c. 1 B. (10) *I. E.* 209, c. 2. (11) *I. E.* 209, c. 3. (12) *I. E.* 265, cc. 17 B–18. (13) *I. E.* 278, c. 3. (14) *I. E.* 283, c. 2. (15) *I. E.* 286, c. 1.

ordine ai censi regi, veniva dal re di Sicilia e dal re d'Inghilterra, ossia che le nominate due terre eran quelle che dovevano, oltre a tutti gli altri aggravi, sobbarcarsi ad un onere speciale di non lieve peso.

Di maggiore e più decisiva importanza è un'altra indagine della stessa categoria. In quale proporzione stanno fra loro i proventi delle varie *collettorie*, destinate a raccogliere le contribuzioni dirette de' diversi paesi alla Chiesa? (1) Qua l'indagine è assai più laboriosa.

Nel riferire i risultati, tengo separati per maggior chiarezza e perchè appaia all'occhio del lettore più spontanea la conclusione, i proventi italiani da quelli stranieri.

1321. *Proventi stranieri.* Il 10 gennaio 1321 il collettore « censuum Romane Ecclesie, qui vocantur denarii Beati « Petri », sborsa 749 fiorini d'oro raccolti nella Svezia (2), per mezzo dei Peruzzi.

1320-1321. *Proventi italiani.* Il 25 aprile 1321 il rettore di Benevento e della Campania fa assegnare alla Camera per mezzo dei Peruzzi, per varie decime colà raccolte, 2379 fiorini d'oro e 9 carlini d'argento (3) e il 17 giugno, per mezzo degli Acciaioli, 300 fiorini d'oro (4) e il 19 agosto 1321, per mezzo de' Bardi, 2531 fiorini d'oro, 5 soldi e 4 danari viennesi (5).

1322. *Proventi italiani.* Il 1 febbraio i Peruzzi della tesoreria della Marca Anconetana assegnano 397 fiorini d'oro (6); il 30 agosto 3000 fiorini d'oro, per la stessa causa (7); il 24 decembre 272 libre e 2 soldi di giuliati d'argento per il distretto di Benevento e della Campania (8).

1323. *Proventi italiani.* Il tesoriere di Benevento, per mano de' Peruzzi, 1000 fiorini (9), il 17 maggio.

(1) Sulle fonti delle collettorie (*annatae* dei beneficî vacanti, decime &c.) cf. Kirsch, *L'administration des finances pontificales* in *Rev. hist. eccl.* 1900, p. 283 sgg. (2) *I. E.* 40, c. 1 b. (3) *I. E.* 40, c. 26 b. (4) Ivi, c. 26 b. (5) *Reg. Av.* 47, c. 509. (6) *Reg. Av.* 47, c. 509 b. (7) Ivi, c. 587. (8) Ivi, c. 588. (9) Ivi, c. 590.

1324. *Proventi italiani.* Il rettore della Campania, per mezzo dei Peruzzi, il 12 marzo, 1655 fiorini d'oro (1); il tesoriere della stessa regione il 17 novembre, per mezzo dei Bonaccorsi, 2119 fiorini d'oro e 8 soldi viennesi (2).

1325. *Proventi italiani.* Il 14 giugno, per mano dei Bonaccorsi, 830 fiorini d'oro, 16 soldi, 8 danari viennesi, dal tesoriere della diocesi e distretto di Benevento (3); il 12 settembre dal rettore « Campanie ac Maritime » 3000 oncie d'argento (4), per mezzo dei Bonaccorsi.

1326. *Proventi italiani.* Il 16 gennaio, il tesoriere beneventano 837 fiorini d'oro, 4 soldi e 6 danari viennesi, per mezzo dei Bonaccorsi (5); il 22 agosto il tesoriere della Marca Anconetana, per mezzo dei Bonaccorsi, 925 fiorini d'oro e 2 soldi viennesi (6).

1333-1334. *Proventi stranieri.* Il 2 settembre 1333 il nunzio inglese paga, del denaro raccolto « in partibus « Anglie, Ibernie et Wallie », sia pei frutti dei beneficî vacanti che delle decime, del denaro di S. Pietro e dei legati di Terra Santa, per mezzo di Matteo Villani, de' Bonaccorsi, 8421 fiorini d'oro e un danaro sterlino d'argento; il 17 novembre per mano dei Bardi 9474 fiorini d'oro, il 17 novembre del pari, per mezzo degli Acciaioli, 4211 fiorini d'oro e per mezzo dei Peruzzi 9143 fiorini d'oro; il 7 giugno 1334 per mezzo delle quattro compagnie Acciaioli, Peruzzi, Bardi e Bonaccorsi complessivamente 45 570 fiorini d'oro e 2 danari sterlini (7).

Come si vede dunque, in questi anni dall' Inghilterra provengono enormi quantità di danaro.

1335. *Proventi italiani.* Il 9 decembre il nunzio apostolico in Toscana assegna, per mezzo degli Acciaioli, 1940 fiorini d'oro (8). — *Proventi stranieri.* Il nunzio in

(1) *I. E.* 57, c. 26 B. (2) *I. E.* 58, c. 132. (3) *I. E.* 58, c. 135 B. (4) *I. E.* 72, c. 3. (5) *I. E.* 72, c. 20. (6) *I. E.* 81, c. 18. (7) *I. E.* 136, cc. 20-21. (8) *I. E.* 146, c. 19.

« Anglia, Wallia et Ibernia », per mano degli Acciaioli, di varî proventi, 3122 fiorini d'oro, e il 13 luglio il nunzio « in regno Castelle », 300 fiorini d'oro, 384 regali d'oro e 400 doppie (1).

1336. *Proventi stranieri.* Il 15 maggio, il nunzio in Inghilterra, per mezzo dei Bardi, dei Peruzzi, degli Acciaioli e degli Alberti, assegna 9729 fiorini d'oro, 23 danari sterlini d'argento (2); il nunzio di Polonia, l'8 novembre, per mano dei Bardi 1681 fiorini (3). Varî proventi da provincie francesi.

1337. *Proventi stranieri.* Per proventi d'Inghilterra (4) i Bardi, gli Alberti, i Peruzzi e gli Acciaioli pagano, il 19 marzo, 1500 fiorini d'oro per ciascuna compagnia, il 2 aprile gli Acciaioli dei proventi de' beneficî vacanti della diocesi di Rheims assegnano circa 2500 fiorini (5), il 24 maggio i Bardi, per incarico del nunzio in « regnis et terris « Castelle et Legionis », 915 regali e 2000 regali d'oro (6).

1338. *Proventi italiani.* 1 decembre, il collettore « regni « Sicilie citra Pharum », per mezzo degli Acciaioli, 800 fiorini (7). – *Proventi stranieri*, d'Inghilterra, per mano dei Bardi, 3600 fiorini (8), della provincia Senonense il 23 decembre, per mano degli Acciaioli, 1000 fiorini (9), della provincia di Rheims, il 21 marzo, per mano degli Acciaioli, 784 scudati, 215 reali, 411 fiorini, 19 soldi e 2 danari tornesi e il 23 decembre, 1996 scudati, 212 reali e 31 fiorini (10). – *Proventi misti*, il 4 luglio, il nunzio « in par- « tibus Lombardie et Romanie », 1485 fiorini d'oro per mano degli Acciaioli e 1475 per mano dei Bardi (11).

1339. *Proventi italiani.* Il 25 maggio il collettore dei beneficî vacanti, decime, legati e censi in varie provincie

(1) *I. E.* 146, cc. 33, 45. (2) *I. E.* 150, c. 29. (3) Ivi, c. 24 B. (4) *I. E.* 161, c. 20. (5) *I. E.* 161, c. 34. (6) *I. E.* 161, c. 50. (7) *I. E.* 170, c. 48. (8) *I. E.* 170, c. 22. (9) *I. E.* 170, c. 33. (10) *I. E.* 170, c. 37. (11) *I. E.* 170, c. 18.

Venete, Lombarde ed Emiliane, per mano degli Acciaioli, 4000 fiorini (1). – *Proventi stranieri.* Il 21 gennaio il nunzio d'Inghilterra, per mezzo degli Alberti, 2400 fiorini d'oro (2); per danaro ricevuto in Fiandra, della provincia di Rheims, gli Acciaioli assegnano 1935 fiorini d'oro, 3 soldi e 7 danari (3).

1340. *Proventi italiani.* Il 27 marzo il collettore dei benefici vacanti nel regno di Sicilia al di qua del Faro assegna, per mano degli Acciaioli, 1000 fiorini e per mano dei Bonaccorsi 500 fiorini, e il 25 agosto altri 1000 per mezzo degli Acciaioli (4). – *Proventi stranieri.* I Bardi in tre volte, dall'ultimo di febbraio al penultimo d'agosto, assegnano per danaro ricevuto a Londra dal nunzio inglese 2667 fiorini (5). – *Proventi misti.* Dal collettore dei benefici vacanti ed altri proventi nelle provincie « Mediolanensi, « Aquilegensi et Gradensi » 1500 fiorini d'oro il 1° giugno per mano degli Acciaioli (6) ed il 28 aprile, 1300 senza la trasmissione dei mercanti.

1341. *Proventi italiani.* Il vicerettore di Benevento, per mezzo de' Bonaccorsi, 2714 fiorini d'oro e 7 giuliati d'argento (7), il 6 luglio e per mano degli Acciaioli 2719 fiorini d'oro e 4 giuliati d'argento, e il 24 decembre, per mano dei Bonaccorsi, 1940 fiorini d'oro; il collettore dei frutti de' benefici vacanti in Toscana 2000 fiorini d'oro (8). – *Proventi stranieri.* Dal collettore inglese, per varî proventi e per mano de' Bonaccorsi, 6315 fiorini d'oro e 20 soldi di moneta corrente (9). Nello stesso anno altri proventi dal Portogallo e dalla Castiglia.

1342. *Proventi italiani.* Il vicerettore beneventano 1062 fiorini d'oro, 9 giuliati d'argento, per mano degli Acciaioli (10).

(1) *I. E* 177, c. 54. (2) *I. E.* 177, c. 23. (3) *I. E.* 177, c. 36. (4) *I. E.* 185, cc. 17 B, 21 B. (5) *I. E.* 185, c. 27 sg. (6) Ivi, c. 50. (7) *I. E.* 190, c. 21 sgg. (8) Ivi, c. 42. (9) *I. E.* 190, c. 24. (10) *I. E.* 193, c. 8.

1343. *Proventi stranieri.* Dal nunzio inglese il 25 febbraio, il 7 maggio, il 15 maggio, in tutto 13 000 fiorini d'oro per mezzo degli Acciaioli e dei Malabaila Astigiani (1), 1 settembre altri 10 000 fiorini, per mezzo dei Malabaila (2), il 16 settembre dai Malabaila Astigiani 4500 fiorini, somma loro assegnata a Bruges (3), il 14 giugno Francesco Baralli, mercante avignonese, assegna 1000 fiorini di 1916 ch'egli doveva per essere stati assegnati dal collettore apostolico in Cipro (4), Giacomo Malabaila, del danaro del nunzio in Polonia e Ungheria, assegna 1433 danari « ad angelum « de secundo cugno », 19 tornesi grossi, 4 danari di moneta avignonese (5) ed altre minori somme. Inoltre varî altri proventi da provincie francesi e dal Portogallo. – *Proventi italiani.* Il 29 aprile dalla Toscana, 300 fiorini (6), il 5 luglio dalla Sardegna, 1000 fiorini (7).

1344. *Proventi italiani.* Il 12 gennaio dal rettore beneventano, per mezzo di Giacomo Malabaila Astigiano e soci, 5000 fiorini (8), il 9 dicembre dalla Sicilia 1493 fiorini (9), dal 13 marzo al 14 aprile 1344 il nunzio « in Tuscia et « Ripparia Ianuensi » per mano di diversi piccoli mercanti di Firenze e Siena (10), successivamente 200, 580, 400 e 670 fiorini, dal collettore in Lombardia de' beneficî vacanti, 500 fiorini il 17 agosto, il 29 ottobre 300 per mano dei Malabaila, il 21 ottobre 500 per mano d'un ecclesiastico e per un mercante avignonese, il 10 novembre, altri 300 (11). – *Proventi stranieri.* Il 20 luglio dall'Inghilterra 4000 fiorini, intermediarî i Malabaila (12), il 18 giugno da Cipro 916 fiorini (13) ed altri.

1345. *Proventi italiani.* Dal 15 al 28 gennaio successivamente, per mano di varî piccoli mercanti fiorentini e

(1) *I. E.* 202, c. 24 sgg. (2) *I. E.* 209, c. 42. (3) *I. E.* 209, c. 33. (4) *I. E.* 209, c. 61. (5) *I. E.* 209, c. 65. (6) *I. E.* 202, c. 37. (7) *I. E.* 209, c. 45. (8) *I. E.* 209, c. 36. (9) *I. E.* 216, c. 80. (10) *I. E.* 209, c. 66. (11) *I. E.* 216, c. 75. (12) *I. E.* 216, c. 46. (13) *I. E.* 216, c. 72.

pisani, si assegnano, dal collettore in Toscana, 2150 fiorini d'oro (1), il 4 febbraio, 1000 fiorini dal tesoriere del ducato di Spoleto, per anticipazione fattane da Pietro Niccolucci, senese (2), ed altri 1000 il 16 marzo; il 4 febbraio 3200 fiorini dall'arcivescovo di Brindisi per mezzo dei Malabaila (3); il 2 giugno dal rettore del Patrimonio di S. Pietro in Toscana, per anticipazione del Niccolucci, 2000 fiorini (4), dal 26 agosto al 19 decembre dalla Sicilia oltre 6000 fiorini, intermediarii mercanti genovesi ed astigiani (5), dalla Lombardia, dal 19 maggio al 2 decembre, oltre 3000 fiorini (6). – *Proventi stranieri.* Dal nunzio in Inghilterra il 4 febbraio, per mano di Giacomo Malabaila, si assegnano 987 fiorini, 2 soldi e 2 denari sterlini (7) ed il 19 maggio dallo stesso, per mezzo dello stesso, 4000 fiorini d'oro (8); il 18 giugno Francesco Baralli Avignonese, del danaro raccolto in Cipro, assegna 1016 fiorini, 8 tornesi grossi (9) ed altri dalla Norvegia (700 fiorini) e da provincie francesi.

1346. *Provènti italiani.* Dalla collettoria di Toscana, dal 2 gennaio al 7 aprile, 10 500 fiorini (10); dalla collettoria di Sicilia il 18 febbraio e il 3 marzo 6750 fiorini (11); dalla Lombardia l' 8 marzo 3000 fiorini (12); dalla Sicilia dall'11 giugno al 10 novembre 7500 fiorini (13); dalla Lombardia e dal ducato di Spoleto dal 2 giugno al 4 dicembre 25 140 fiorini (14); dalla Sardegna dal giugno all' ottobre 540 fiorini (15). Sono intermediarii ed anticipano le somme per mezzo di cambi, varî banchieri fiorentini, e specialmente i Bardi della Corona.

1346. *Proventi stranieri.* Dall' Inghilterra il 2 giugno, per mezzo dei Malabaila, 4000 fiorini (16) e dal regno di

(1) *I. E.* 216, c. 77. (2) *I. E.* 216, cc. 37 B–38 B. (3) *I. E.* 216, c. 80. (4) *I. E.* 236, c. 21. (5) *I. E.* 236, c. 51. (6) *I. E.* 236, c. 52. (7) *I. E.* 216, c. 37 B. (8) *I. E.* 236, c. 27. (9) *I. E.* 236, c. 43. (10) *I. E.* 236, c. 48 sgg. (11) *I. E.* 236, c. 51 sgg. (12) *I. E.* 236, c. 52 B. (13) *I. E.* 243 cc. 62, 62 B. (14) *I. E.* 243, c. 63 sg. (15) *I. E.* 243, c. 50. (16) *I. E.* 243, c. 34.

Cipro, il 10 luglio, 361 fiorini e 8 tornesi grossi per mezzo del Baralli d'Avignone (1); l'ultimo gennaio dalla Polonia ed Ungheria, per mezzo dei Malabaila, 508 fiorini e 11 tornesi grossi (2).

1347. *Proventi italiani.* Il 25 maggio, dal collettore di Lombardia, per mano dei Malabaila, 1528 fiorini di buon peso, di Firenze, e nello stesso giorno altri 471 fiorini (3); il 16 ottobre dal collettore di Sicilia, per opera dei Bardi nuovi, 4500 fiorini di Firenze (4), il 13 novembre dal collettore di Sardegna 250 fiorini dopo averne ricevuti altri 150, il 6 (5). – *Proventi stranieri.* Il 3 novembre dal collettore di Bourges, per mano d'un ecclesiastico, 928 tornesi grossi e 16 danari e prima e dopo altre somme (6), l'11 decembre dal collettore inglese 4000 fiorini di Firenze (7), nonchè vari altri dalle provincie francesi di Auch, Bordeaux, Tours, Rouen, Rheims, Arles, Embrun e da quella di Colonia.

1348. *Proventi italiani.* Dal 3 gennaio al 27 marzo 3000 fiorini dal collettore di Lombardia (8), il 15 ottobre 2456 fiorini dai Bardi per lo stesso provento di Lombardia (9), il 19 decembre per la collettoria di Sicilia dagli stessi 500 fiorini (10) e dalla Toscana e Liguria il 5 agosto 674 fiorini (11). – *Proventi stranieri.* Il penultimo febbraio dalla collettoria di Polonia e d'Ungheria, per mano dei Malabaila, 2151 scudi d'oro, 16 grossi di Fiandra (12) e il 27 maggio 1526 scudati d'oro (13); l'8 agosto dal collettore d'Inghilterra, per mano degli stessi Malabaila, 3000 fiorini (14), nonchè altri dalle solite provincie francesi e dai regni d'Aragona, Valenza e Maiorca dal 3 luglio al 15 ottobre 10 500 fiorini, 800 scudati ed oltre (15).

(1) *I. E.* 243, c. 54. (2) *I. E.* 236, c. 47. (3) *I. E.* 250, c. 58. (4) *I. E.* 250, c. 57. (5) *I. E.* 250, c. 47. (6) *I. E.* 250, c. 53. (7) *I. E.* 250, c. 38. (8) *I. E.* 250, c. 58 B. (9) *I. E.* 210, c. 53. (10) *I. E.* 210, c. 58. (11) *I. E.* 210, c. 55. (12) *I. E.* 250, c. 51. (13) *I. E.* 210, c. 54. (14) *I. E.* 210, c. 38. (15) *I. E.* 210, c. 59.

1349. *Proventi italiani e stranieri.* Il 13 febbraio, per mano dei Bardi nuovi e di altri, dal collettore dei beneficî vacanti in Toscana 3000 fiorini (1), e il 1° aprile dallo stesso, per mano di Lapo di Ruspo, piccolo banchiere fiorentino, 1000 fiorini (2) e lo stesso giorno, sempre per lo stesso provento, 2000 fiorini per mano dei Bardi, che già innanzi, a quanto si afferma, ne avevano dati per lo stesso motivo altri 1000 (3) e il 13 febbraio 1000 fiorini dalla Toscana e Liguria (4) e molti altri dalle provincie francesi (5), il 29 maggio dalla Toscana e « Ri- « paria Ianuensi » 2000 fiorini e il 21 luglio dalla Lombardia 2500 fiorini (6) ed altri da Cipro, Aragona, Valenza e Maiorca.

1350. *Proventi italiani e stranieri.* Dall' Inghilterra nel gennaio e nel febbraio 13 357 fiorini, undici soldi, 4 denari (7); dalla Toscana 8700 fiorini (8); il 24 luglio dal collettore inglese, per mano dei Malabaila, 4000 fiorini (9) e varî dalle solite provincie francesi.

1351. *Proventi italiani.* Il 10 decembre, per mezzo di un mercante lucchese, 2000 fiorini dal collettore di Toscana e provincie confinanti, che già altri 2258 ne aveva sborsati il 1° luglio (10). – *Proventi stranieri.* Il 3 agosto dall' Inghilterra, intermediarii i Malabaila, 3000 fiorini (11); il 20 agosto, per mano di Niccolò Dotta, mercante di Montalbo, circa 16 000 fiorini, dal regno d'Aragona (12); il 3 settembre da Cipro, per mezzo di un mercante narbonese, 2000 fiorini (13); il 7 novembre dalla provincia di Rheims, per mano di un mercante lucchese, 197 fiorini (14), ed, oltre le solite provincie francesi, rilevanti proventi dal Portogallo, dalla Polonia ed Ungheria, dalla Danimarca e Svezia.

(1) *I. E.* 210, c. 55. (2) *I. E.* 210, c. 55 B. (3) *I. E.* 210, c. 55 B. (4) *I. E.* 210, c. 55. (5) *I. E.* 260, c. 43 sg. (6) *I. E.* 260, cc. 56–57. Nonostante che sien messi sotto il titolo « Tuscia » si dice nel testo che sono stati sborsati a Venezia dal collettore dei benefizi vacanti colà. (7) *I. E.* 260, c. 42. (8) *I. E.* 260, cc. 57, 57 B. (9) *I. E.* 261, c. 42. (10) *I. E.* 263, c. 50. (11) *I. E.* 263, c. 33. (12) *I. E.* 263, c. 54. (13) *I. E.* 263, c. 53. (14) *I. E.* 263, c. 41.

1352. *Proventi italiani.* Il 20 aprile dalla collettoria di Lombardia e provincie confinanti 6000 fiorini, per mano di mercanti lucchesi (1); il 12 giugno, per mano di piccoli mercanti, dalla collettoria di Toscana, 2000 fiorini (2). - *Proventi stranieri.* Il 14 aprile (3) dalla collettoria di Rheims, per mano di mercanti lucchesi, 1800 scudi nuovi « de signo « Philippi », e 93 scudi antichi; dal giugno al decembre dalla collettoria di Bourges 4947 fiorini, 957 scudi ed oltre; nonchè altri proventi da Köln (Germania), dai regni d'Aragona &c. (4).

1353. *Proventi italiani.* Il 4 aprile, 1190 fiorini dal collettore di Toscana, per mezzo di Giudetto Rossiglioni (5); l'ultimo d'aprile e il 28 settembre dalla « Lombardia » 4000 fiorini (6). - *Proventi stranieri.* Dalla Svezia e Norvegia 4500 fiorini il 21 febbraio (7) ed altri dal Portogallo e provincie francesi.

1354. *Proventi stranieri.* Dall'Inghilterra in due volte, per mezzo dei Malabaila, il 7 febbraio e il 29 decembre, 9000 fiorini (8); il 20 novembre dal collettore di Polonia ed Ungheria, per mezzo dei Malabaila, 4263 fiorini, 13 soldi, 8 denari (9) ed altri dalle provincie Francesi, da Köln, dai regni di Castiglia e d'Aragona.

1355. *Proventi italiani.* Dalla Sardegna il 7 maggio 300 fiorini (10). - *Proventi stranieri.* Dall'Inghilterra dal 13 febbraio al 29 decembre fiorini 4701, 29 soldi, 4 danari (11); dalla Polonia ed Ungheria, per mano dei Malabaila (12), il 6 febbraio, 1686 fiorini, 3 soldi, 10 danari e il 2 aprile, 1445 fiorini, 6 soldi, 8 danari; dalla Svezia, sempre per mezzo dei Malabaila o direttamente, 476 scudi e

(1) *I. E.* 263, c. 48. (2) *I. E.* 265, c. 27. (3) *I. E.* 263, c. 41. (4) *I. E.* 265, cc. 28-28 B. (5) *I. E.* 270, c. 9 B. (6) *I. E.* 270, cc. 11 B, 29. (7) *I. E.* 270, c. 4. (8) *I. E.* 272, c. 39. (9) *I. E.* 272, c. 56. (10) *I. E.* 277, c. 60. (11) *I. E.* 277, c. 49. (12) *I. E.* 277, c. 66.

mezzo « Philippi boni ponderis » (1) ed altri dalle solite provincie francesi.

1356. *Proventi stranieri.* Dall'Inghilterra il 18 giugno 1000 fiorini (2); dalla collettoria di Rheims il 10 giugno 256 fiorini, 154 scudi di Filippo, 360 montoni, 11 soldi e 6 danari di moneta avignonese e l'11 agosto 300 fiorini, 309 scudi, 1209 montoni (3); il 16 settembre dalla collettoria del Portogallo 860 fiorini ed altre piccole somme prima e dopo (4); il 7 gennaio dalla Polonia ed Ungheria 203 fiorini, 17 soldi e 4 danari, l'ultimo maggio 12 000 fiorini, il 6 agosto 4000 fiorini, sempre per mezzo dei Malabaila (5); il 17 maggio dalla collettoria di Bourges per mano di Niccolò Dini di Firenze 200 fiorini e il 26 luglio 400 fiorini ed oltre 2000 direttamente (6); il 14 novembre dalla collettoria di Cipro, per mezzo di un mercante narbonese, 2000 fiorini (7); dalla collettoria d'Aragona, Valenza e Maiorca l'11 marzo 4872 fiorini, il 17 marzo 1128 fiorini, il 19 marzo 1279 fiorini, 12 soldi, 4 danari, nel maggio circa 6000 fiorini, il 24 giugno 350 fiorini (8); dalla Danimarca, Svezia e Norvegia, l'8 agosto, 1500 fiorini, per mano degli Alberti antichi (9), dalla Scozia il 26 novembre 100 fiorini, 30 scudi (10), dalla Boemia 3307 fiorini, 18 soldi, 8 denari (11), per mano dei Malabaila.

1357. *Proventi stranieri.* Il 4 gennaio dal Portogallo 2000 fiorini e nei mesi seguenti più di 8000 (12); il 4 agosto dal collettore in Danimarca, Svezia e Norvegia 550 fiorini (13), dall'Inghilterra 5000 fiorini (14) ed altri dalle solite provincie francesi.

(1) *I. E.* 277, c. 75. (2) *I. E.* 278, c. 45. (3) *I. E.* 278, c. 54. (4) *I. E.* 278, c. 59. (5) *I. E.* 278, c. 62. (6) *I. E.* 278, c. 64 B. (7) *I. E.* 278, c. 67. (8) *I. E.* 278, c. 68 sgg. (9) *I. E.* 278, c. 71. (10) *I. E.* 278, c. 72. (11) *I. E.* 278, c. 73. (12) *I. E.* 282, c. 58. (13) *I. E.* 282, c. 69. (14) *I. E.* 282, c. non num. sotto la rubrica: « Collector Anglie ». Sembra, per quanto consente la scrittura scolorata, che si legga: « .VM. flor. ».

1358. *Proventi italiani.* L' 11 luglio dalla Sardegna 500 fiorini e il 2 agosto 400 fiorini (1). – *Proventi stranieri.* Il 30 agosto dall' Inghilterra, per mezzo dei Malabaila, 4000 fiorini (2); dal Portogallo il penultimo marzo 3000 fiorini e il 14 luglio 645 fiorini e 20 soldi (3); dalla collettoria di Polonia ed Ungheria 1000 fiorini il 17 febbraio ed il 3 marzo 2000 fiorini, per mano dei Malabaila, il 12 settembre, 1463 fiorini e 12 soldi (4); dal collettore di Boemia il 10 decembre, intermediarii sempre i Malabaila, 1784 fiorini (5), da Cipro 2000 fiorini (6) e proventi delle solite provincie francesi.

1360. *Proventi italiani.* L' 8 gennaio dal collettore della Lombardia, per mano d'un mercante di Lucca, 2000 fiorini ed il 30 gennaio altri 2000 (7); dal 10 aprile all' 11 agosto dei proventi di Sicilia si riscuotono anticipatamente, per cambi assicurati sui proventi stessi e fatti con commercianti di Lucca e di Firenze, 7440 fiorini (8). – *Proventi stranieri.* Il 15 febbraio, per mano dei Malabaila, dal collettore di Polonia e d' Ungheria 5916 fiorini della Camera, 16 soldi (9); dal collettore del Portogallo, per mezzo di mercanti genovesi, in tre volte dal 28 aprile al 20 novembre, 6000 fiorini (10); il 12 decembre dal collettore di Ungheria, Boemia e Polonia 297 fiorini e 2 soldi (11); dall' 11 febbraio al 12 agosto circa 3000 fiorini dal collettore di Cipro, per mezzo di mercanti francesi (12). Nello stesso anno, dalla Germania, per un « subsidium . . . loco decimarum in provinciis « Alamannie », circa 11 000 fiorini, in più volte (13).

1361. *Proventi stranieri.* Dal collettore di Cipro, per mezzo di cambio fatto con mercanti francesi, in anticipa-

(1) *I. E.* 286, c. 57. (2) *I. E.* 286, c. 46. (3) *I. E.* 286, c. 60. (4) *I. E.* 286, cc. 63–63 B. (5) *I. E.* 286, c. 73. (6) *I. E.* 286, c. 67. (7) *I. E.* 293, c. 59. (8) *I. E.* 293, cc. 64–64 B. (9) *I. E.* 293, c. 60. (10) *I. E.* 293, c. 57. (11) *I. E.* 293, c. 35 B. (12) *I. E.* 293, cc. 65–65 B. (13) *I. E.* 293, c. 85 sgg.

zione 2000 fiorini in due volte, il 30 ottobre e il 14 decembre (1); l'11 ottobre dal collettore di Magonza, per mezzo dei Malabaila, 1000 fiorini (2); il 29 novembre dal collettore di Arles, per mano d'un mercante avignonese, 138 fiorini, 21 soldi, 4 denari (3); il 2 decembre dal collettore di Colonia, per mezzo degli Alberti antichi di Firenze, 2015 fiorini (4); il 2 aprile, per mezzo d'un mercante avignonese, 1000 fiorini dal collettore di Lione (5), e l'ultimo aprile altri 2000 fiorini (6); l'ultimo agosto dal collettore di Portogallo e Castiglia, per mano di mercanti fiorentini, 2370 fiorini (7); il 19 aprile dal collettore in Polonia ed Ungheria, per mano dei Malabaila, 2000 fiorini (8).

1362. *Proventi stranieri.* Nel gennaio dal collettore di Polonia ed Ungheria, per mano dei Malabaila, 2500 fiorini, e dal collettore di Portogallo, per mano di alcuni mercanti genovesi, 1000 fiorini (9); nel febbraio dal collettore di Polonia ed altri 1540 fiorini (10).

1363. *Proventi stranieri.* Il 26 gennaio dalla collettoria di Germania circa 5000 fiorini ed altri minori proventi in seguito (11); dall'Inghilterra oltre 9000 fiorini in due volte, il 17 giugno e il 4 novembre, per mezzo degli Alberti antichi di Firenze (12); il 14 giugno dal Portogallo 1000 fiorini (13); dal 18 gennaio al 21 agosto, dalla collettoria di Rheims, circa 6000 fiorini (14); dalla collettoria d'Aragona, il 16 agosto, 2000 fiorini d'oro (15), e il 27 ottobre 500 (16); il 22 agosto dal collettore in Candia 500 fiorini (17). – *Pro-*

(1) *I. E.* 294, c. 45. (2) *I. E.* 294, c. 61. (3) *I. E.* 294, c. 34. (4) *I. E.* 294, c. 27. (5) *I. E.* 295, c. 45. (6) *I. E.* 295, c. 45. (7) *I. E.* 295, c. 55 B. (8) *I. E.* 295, c. 59. (9) *I. E.* 296, c. 24. (10) *I. E.* 296, c. 30. (11) *I. E.* 304, alla rubrica di questo nome (è illeggibile l'indicazione delle pagine). (12) *I. E.* 304, ind. prec. (13) *I. E.* 304, ind. prec. (14) *I. E.* 304, ind. prec. (15) *I. E.* 304, ind. prec. (16) *I. E.* 304, ind. prec. (17) *I. E.* 304, ind. prec.

venti italiani. Dalla collettoria genovese, per mano di un mercante genovese, 100 fiorini, il 27 settembre (1).

1364. *Proventi italiani.* Il 24 decembre da vari nunzi in Italia, per mezzo degli Alberti antichi, 4000 fiorini (2). – *Proventi stranieri.* Il 5 e il 14 decembre, dalla provincia di Colonia, per mezzo degli Alberti antichi, 4919 fiorini e 454 scudi (3); dall' Inghilterra, il 27 novembre, 2824 fiorini (4) ed altri dalla provincia di Rheims.

1365. *Proventi italiani.* Il 14 gennaio e il 15 marzo, per mezzo degli Alberti antichi, 13 000 fiorini complessivamente (5); il 28 novembre, per mezzo degli stessi, 8871 fiorini, 20 soldi, 8 denari e lo stesso giorno 923 fiorini e 2 soldi (6). – *Proventi stranieri.* Varì dall' Inghilterra e dalla Francia (in ispecie dalle provincie del Rodano e della Senna), dalla Germania (7).

1366. *Proventi stranieri.* Moltissimi dall' Inghilterra, dalla Germania, dalla Svezia e Norvegia, dalla provincia di Rheims e dalla Polonia ed Ungheria (8).

1367. *Proventi italiani.* Il 10 luglio dal collettore di Toscana e Lombardia, per mezzo degli Alberti, 5730 fiorini, 12 soldi, 6 denari (9). – *Proventi stranieri.* Il 15 gennaio dalla diocesi di Magonza, per mezzo degli Alberti antichi, 50 fiorini, 520 franchi (10); il 18 giugno dalla collettoria d' Ungheria, per mezzo degli stessi mercanti, 713 fiorini, 16 soldi, 2 denari (11); il 28 luglio dal collettore portoghese 987 fiorini, 4 soldi, 8 danari (12); l'ultimo luglio dalla Germania 1186 fiorini (13); il 7 ottobre dalla collettoria di Rheims 1739 franchi, 8 soldi (14).

(1) *I. E.* 304, ind. prec. (2) *I. E.* 317, c. 23 t. (3) *I. E.* 317, c. 32. (4) *I. E.* 317, c. 34. (5) *I. E.* 317, cc. 23 B–24 B. (6) *I. E.* 318, c. 21. (7) *I. E.* 317, c. 34 sg.; 318, c. 33 sg. (8) *I. E.* 318, c. 33 sg. (9) *I. E.* 327, c. 36 B. (10) *I. E.* 327, c. 29. (11) *I. E.* 327, c. 34. (12) *I. E.* 327, c. 38. (13) *I. E.* 327, cc. 38 B–39. (14) *I. E.* 327, c. 43.

1368. *Proventi italiani.* Il 13 luglio gli Alberti assegnano 10 000 fiorini, loro consegnati in Bologna per proventi varî (1); dalla Lombardia, per mano di Matteo de' Gardi, 215 ducati di buon peso, e dalla provincia Napoletana, per mezzo di Francesco Soderini, 400 fiorini, il 31 maggio ed altri proventi dalle stesse regioni, senza l'opera dei mercanti (2); il 14 aprile 1712 fiorini dalla Romagna (3); il 9 giugno dalla collettoria di Toscana 922 fiorini, 16 soldi e 6 denari, e il 26 luglio 600 fiorini dalla collettoria genovese, per mezzo degli Alberti (4). – *Proventi stranieri.* Il 15 marzo 2879 fiorini d'oro dalla collettoria di Germania ed altri assegni (5); il 26 luglio dalla collettoria di Tours 3412 fiorini, 18 soldi, 2 danari (6); il 27 ottobre 4000 fiorini dalla collettoria d'Aragona (7); dall'Inghilterra oltre 8000 fiorini (8). Nello stesso anno del pari altri assegni da Cipro, provincie francesi &c. (9).

Ma è ormai tempo di far parlare, sin dove è possibile, queste cifre che, già per un notevole spazio di tempo, abbiamo raccolte sui proventi delle collettorie. Si osserva che primeggiano, per frequenza ed importanza, i contributi dell'Inghilterra, della Polonia, dell'Ungheria, della Germania, della Francia, mentre restano in seconda linea i proventi italiani. E se seguitassimo l'indagine per le altre minori fonti di entrata, troveremmo costante la stessa proporzione.

Se non che, prima di ricavare da questi fatti le conclusioni opportune, devesi proporre un altro problema. I danari così raccolti, con sacrificio preponderante delle nazioni dell'Europa centrale e nordica, come si spendono dalla Camera avignonese? Si spendono a vantaggio, quand'anche indiretto, delle terre onde sono tratti? Rispondiamo ponendo

(1) *I. E.* 325, c. 22 B. (2) *I. E.* 325, c. 29. (3) *I. E.* 325, c. 32. (4) *I. E.* 325, cc. 32–32 B. (5) *I. E.* 325, c. 27. (6) *I. E.* 325, c. 28 B. (7) *I. E.* 325, c. 30 B. (8) *I. E.* 325, c. 27. (9) *I. E.* 327, c. 68 sgg.

sotto gli occhi del lettore un'altra prima e non meno ampia serie di fatti ricavati dalle stesse fonti.

Tra le spese tengono il primo luogo, nel nostro momento, per la loro entità e straordinaria frequenza, quelle per la guerra in Italia, diretta specialmente alla riconquista del patrimonio pontificio. Potrà il lettore farsene un' idea adeguata, tenendo presenti le cifre che qua riporto, per ordine cronologico.

1322, 15 giugno, si assegnano agli Scali di Firenze 20 000 fiorini, ch'essi debbono consegnare in Italia al legato pontificio Bertrando, per gli stipendi dei militi (1); altri 40 000 l'11 novembre agli stessi pel medesimo fine (2).

1323, 22 aprile. Allo stesso Bertrando 20 000 fiorini, per mezzo degli Scali (3), e il 9 maggio, per mezzo dei Bardi e dei Peruzzi, 20 000 (4), e 40 000 il 5 giugno, per mano d' un ecclesiastico (5). Altri assegni nei mesi seguenti, come nell' ottobre (6).

1324. Nel novembre (il 14 e il 17) e nel decembre (il 3) 40 000 fiorini, per mezzo degli Scali e degli Acciaioli (7).

1325. Dal febbraio al luglio 80 000 fiorini (8); nell'agosto e nel settembre 50 000 (9), per mezzo degli Acciaioli e di due ecclesiastici.

1326. Dal gennaio al luglio oltre 192 000 fiorini, per mezzo degli Acciaioli, Bardi, Peruzzi, Bonaccorsi (10); il 28 decembre 60 000 fiorini (11), per mezzo di ecclesiastici.

1327. Il 18 marzo 60 000 fiorini, il 25 maggio 100 000, il 6 luglio altri 100 000 (12), per mezzo di ecclesiastici.

(1) *Reg. Av. Giov. XXII*, 47, c. 541 B. (2) *Reg. Av.* 47, c. 620 B. (3) *Reg. Av.* 47, c. 624. (4) *Reg. Av.* 47, c. 624 B. (5) *Reg. Av.* 47, c. 625 B. (6) *I. E.* 57, cc. 99, 99 B. Cf. DAVIDSOHN, *Forschungen zur Geschichte von Florenz*, Florenz, 1903, III, 163 sgg. (7) *I. E.* 58, cc. 175, 176. (8) *I. E.* 58, cc. 178–181. (9) *I. E.* 72, cc. 65, 65 B. (10) *I. E.* 72, cc. 72–75 B. (11) *I. E.* 81, c. 61. (12) *I. E.* 81, cc. 62 B, 64, 65.

1328 (ottobre-decembre), 65 000 fiorini, per mezzo dei soliti banchieri (1).

1329 (gennaio-agosto), oltre 110 000 fiorini, per lo stesso mezzo (2); (ottobre-decembre), 70 000 fiorini (3).

1330 (aprile-luglio), 70 000 fiorini (4).

1333 (settembre-decembre), 50 000 fiorini (5).

1334 (gennaio-luglio), 70 000 fiorini (6).

1350 (maggio-luglio), per mezzo di varie compagnie lucchesi e fiorentine, si mandano a Giovanni di Alberto degli Alberti, tesoriere della guerra in Romagna, 30 000 fiorini, 56 soldi e 10 danari (7). In tale anno si apprende che furono levati dal tesoro particolare del papa 36 000 fiorini per destinarli alle spese della guerra, oltre quelli che, come al solito, si cavarono dalle entrate ordinarie (8). Altri 50 000 fiorini si mandano nello stesso anno, 15 agosto, per mezzo di molte piccole compagnie (9), ed in seguito, sempre nello stesso anno, altri 41 500 fiorini (10), suddivisi in piccolissime quote di circa 3000 fiorini ciascuna tra varie società. Il perchè di tale suddivisione, prima non praticata pel trasporto di grosse somme, vedremo a suo luogo tra breve.

1353 (agosto-settembre), 23 000 fiorini (11).

1355 (marzo-decembre), per la « guerra Patrimonii et « terrarum Ecclesie », 192 000 fiorini e mezzo e 52 soldi di moneta avignonese (12). Di questa enorme somma solo 1500 fiorini risultano impiegati per la difesa « comitatus « Venecini contra dominum de Gardia et alios invasores « dicti comitatus » (13). Tutto il resto è inviato in Italia.

(1) *I. E.* 92, c. 70 sgg. (2) *I. E.* 92, c. 72 B sgg. (3) *I. E.* 29, c. 66 B sgg. (4) *I. E.* 29, c. 69 B sgg. (5) *I. E.* 136, cc. 75 B-76. (6) *I. E.* 136, c. 76 B sgg. (7) *I. E.* 261, c. 243 sgg. (8) *I. E.* 245, c. 133. (9) *I. E.* 245, c. 134. (10) *I. E.* 245, c. 135 B. (11) *I. E.* 267, c. 221 sgg. (12) *I. E.* 277, cc. 218-221 B. (13) Ivi, c. 211 B.

1356 (gennaio-decembre), 132 143 fiorini, 23 soldi, 8 danari (1).

1357 (maggio-decembre), 107 042 fiorini e 12 soldi di moneta avignonese (2).

1358 (febbraio-decembre), 60 660 fiorini (3).

1360, 131 254 fiorini, 68 soldi complessivamente (4).

1361, oltre 13 000 fiorini (5).

1363, circa 40 000 fiorini (6).

1365. Son posti, in quest' anno, sotto il capitolo « Guerra », che comprende le spese precedenti, 9177 fiorini, 6 soldi e 6 danari di moneta avignonese, pagati « in « deductionem et extenuationem » di quel che dal papa si deve a Bernabò Visconti « iuxta ordinationem per dominum « nostrum papam... super tractatu pacis cum ipso Bernabone « et restitutione terrarum, castrorum et locorum per dictum « dominum Bernabonem eidem domino nostro pape et Ro- « mane Ecclesie seu eius gentes facienda » (7).

Senza ripetere ora per le altre rubriche raccolte sotto il generale titolo di « Expense » l' analisi compiuta per la « Guerra », mi limiterò a constatare ch' esse per la massima parte sono destinate al mantenimento della Corte pontificia ad Avignone, e più specialmeute ancora all' acquisto dei generi di prima necessità (« Coquina », « Panhota » &c.) o al pagamento degli operai che lavorano per la Curia o dei panni ed arredi, che i mercanti provvedono, trasportandoli specialmente dalla Fiandra.

Pel nostro scopo dobbiamo conoscere a vantaggio di quali paesi tali collocazioni di danaro siano compiute. E la risposta è assai facile, poichè i generi alimentari sono comperati ad Avignone o in altre regioni francesi (pel vino la Borgogna); i vestiari, come diceva, specialmente nella Fian-

(1) *I. E.* 278, c. 279 sgg. (2) *I. E.* 282, c. 226 sgg. (3) *I. E.* 286, c. 228 sgg. (4) *I. E.* 293, c. 211 sgg. (5) *I. E.* 294, cc. 168-168 B. (6) *I. E.* 304, c. 182 sgg. (7) *I. E.* 318, c. 132.

dra; gli operai sono naturalmente scelti tra gli abitanti d'Avignone, tranne rare eccezioni, che a suo luogo vedremo. Dunque la Francia ritrae un singolare beneficio economico dalla residenza dalla Curia in Avignone e solo indirettamente partecipano a così grande vantaggio le vicine terre della Fiandra.

In complesso, dai fatti esaminati sui rapporti tra le entrate e le spese della Camera avignonese, si ricava questa conclusione principalissima: che contribuiscono alle entrate in proporzione molto maggiore le terre nordiche, specie l'Inghilterra, che non le meridionali; mentre le spese, cui si fa fronte col danaro così raccolto, vanno a vantaggio quasi esclusivo dell'Italia e della Francia. Ciò accade per più cause, che qua riepilogo.

I. Perchè le enormi quantità di danaro per la riconquista del patrimonio pontificio sono destinate ad un' impresa, onde non può venire vantaggio materiale che all'Italia, la quale ha sommo interesse di aver nuovamente la Sede pontificia perduta, interesse, si capisce, d' indole anche economica.

II. Perchè queste stesse spese vanno a beneficio immediato delle terre italiane, entro le quali principalmente son fatte.

III. Perchè il trasporto del danaro dalle varie terre alla Chiesa e dalla Chiesa in Italia giova quasi esclusivamente al commercio bancario italiano ed in piccola parte al francese, mai al commercio delle nazioni sfruttate, il quale, del resto, nella sua forma bancaria, è tuttora fanciullo.

IV. Perchè gli altri impieghi del danaro pel mantenimento della Camera pontificia giovano quasi soltanto alla Francia, entro il cui territorio (la parte meridionale specialmente) hanno luogo.

Ma la nostra indagine non sarebbe compiuta, se di tal fatto non procurassimo di vedere le probabili ragioni. Certo, questo esame avrà più opportuna sede quando le nostre ricerche saranno proseguite pei tempi posteriori, fino ai

grandi avvenimenti del secolo XVI, ma già fin d'ora mi pare opportuna qualche considerazione, che deve accogliersi come semplice, ma non inutile anticipazione di ciò che in seguito, dopo nuova analisi, più compiutamente dirò.

Potrebbe taluno osservare che, se la Chiesa, col suo bilancio finanziario a ripartizione ingiusta, nuoce alle terre nordiche e giova alle meridionali, o meglio a certune fra esse, devesi soltanto a circostanze storiche eventuali, non riordinabili in leggi fisse e, per così dire, in un sistema. La Curia risiede ad Avignone, le terre d'Italia appartenenti alla Chiesa son minacciate dalle imprese conquistatrici degli avidi signori italiani; è ben naturale che la Camera avignonese destini i suoi proventi al suo mantenimento nel luogo ove risiede e alla riconquista del patrimonio ecclesiastico. Nè certo io toglierò valore a queste ovvie considerazioni, pur domandandomi perchè non si adoperasse, date pur quelle condizioni di fatto, una maggior giustizia distributiva, e non si facesse ricadere sulle varie regioni un aggravio direttamente proporzionale ai presumibili benefici e non già piuttosto inversamente proporzionale.

Posto così il problema, due ipotesi si presentano: o che la Chiesa così operasse con meditato proposito di nuocere alle terre nordiche, o che nell'opera sua fosse incitata da qualche grave cagione. Ma delle due ipotesi ben si comprende che la prima potrà accogliersi soltanto ove ogni altra più fondata spiegazione non ci apparisca probabile, ove assolutamente non si riesca a scoprire qualche essenziale differenza tra le terre nordiche e le meridionali, onde potrebbe derivare il fenomeno descritto. Ora questa diversità esiste ed è di prima importanza, poichè risiede nella costituzione economica di quelle regioni. Le terre nordiche hanno una costituzione economica prevalentemente agraria, alcune delle meridionali (ed in ispecial modo l'Italia alta e media) prevalentemente industriale. Ora questo sfruttamento finanziario, per mezzo delle decime e delle altre contribuzioni,

poteva svolgersi con piena sicurezza soltanto in territorio agrario, per duplice ordine di ragioni, derivate da codesta preminente, d'indole alla lor volta tecnica e d'indole morale-politica. D'indole tecnica, perchè sui prodotti agrari, facilmente controllabili, è assai più facile e proficuo imporre duraturi gravami che non sulla ricchezza mobiliare, sempre incerta e varia. Tanto ciò è vero che le decime, come è noto, gravavano originariamente sulla terra soltanto.

Ma vi sono anche non meno importanti ragioni di natura morale-politica. I paesi, ove l'economia mercantile ed industriale è giunta ad elevato grado di svolgimento, sono anche i più fieri e i meno tolleranti estranee imposizioni, tanto più quando queste potrebbero porre a serio repentaglio il benessere nazionale. E grave pericolo costituiva infatti per un paese mercantile una imposizione finanziaria che sottraeva ricchezza per portarla all'estero, senza sicura speranza di immediati compensi.

Conferma queste considerazioni il fatto che alcune delle terre meridionali, come il Regno, contribuiscono in notevole proporzione, mentre alcune terre nordiche, come le Fiamminghe (in questo momento fiorenti nell'industria), non consta che sieno soverchiamente oppresse.

E così la politica finanziaria della Chiesa era l'emanazione eloquente di un ordine economico non facilmente mutabile a capriccio degli uomini. Tanto che, proseguendo noi nell'esame dei fatti per tempi posteriori, dovremo anche (ove si constati il persistere dello stesso sistema per parte della Chiesa) domandarci se per avventura la costituzione economica delle terre nordiche si mantenga, in progresso di tempo, immutata. Perchè, ove ciò non accada (e non accade infatti), si capisce bene come dovesse giungere un momento in cui, continuandosi dalla Chiesa nell'antico sistema, non più in rapporto con l'antica base sulla quale già si erigeva, dovessero da questo contrasto provenire gravi inconvenienti. Ma di ciò a suo luogo.

II.

Le entrate e le spese rispetto ai vari problemi di storia economica.

1. *Le vicende del commercio bancario.*

a) Storia esterna. – Le ditte bancarie al servizio della Chiesa.

Nell'alternarsi delle ditte bancarie al servizio della Chiesa vi sono elementi tali, che consentano di stabilire un ordine logico? In altre parole, esse compariscono e scompariscono pel capriccioso volere individuale dei pontefici, che non si potrebbe assoggettare a norme sicure, oppure qualche elemento costante si rintraccia, onde sia lecito detrarre l'influenza di cagioni più serie e profonde? La ricerca dell'ordine, del « sistema », checchè si vada dicendo, è il più essenziale dei procedimenti scientifici. Esaminate che avrà il lettore le cifre qua raccolte, vedrà che un ordine esiste e però subito si domanderà i motivi di questa regolarità, che non può essere casuale. Regolarità, per dir così, tanto nella costante apparizione di certi fatti, quanto nella mutazione di certi altri.

Il problema generale della vicenda delle ditte bancarie è da studiarsi in rapporto non solo ai nomi delle ditte, quanto, e più, alla loro patria ed alla loro reciproca importanza nel servizio di tesoreria pontificia. Sotto questi rispetti mi sembra bene dividere in alcuni periodi la storia bancaria della Chiesa, per gli anni esaminati, acciò che meglio possa giudicare il lettore le conclusioni, che di poi ne ricaverò.

1° periodo. Monopolio di alcune compagnie fiorentine.

1316. Bardi, Peruzzi, Scali ed Acciaioli in proporzioni simili (1).

1319. Bardi, Peruzzi, Scali (2).

1320. Bardi, Peruzzi ed altri (3). Comparisce eccezionalmente la società romana di Ruggero Romanucci, per una assegnazione di 1500 fiorini da farsi in Roma (4).

1321. Peruzzi, Bardi, Acciaioli, Bonaccorsi, Scali (5). I Bardi assegnano a nome dei Bonaccorsi una somma depositata presso questi dal rettore di Benevento (6).

1322. Peruzzi, Bardi, Scali (7).

1323. Bardi, Peruzzi, Scali, Acciaioli (8). Ai 13 di decembre si dichiara di aver ricevuto 270 lire, 6 soldi di tornesi piccoli da Riccio Toti procuratore della società degli Ammannati di Pistoia, un tempo in relazione con la Chiesa, « que societas dicebatur teneri in magnis quantitatibus pe- « cuniarum Camere domini nostri pape » (9).

1324. Peruzzi, Bonaccorsi, Bardi, Scali, Acciaioli (10).

1325. Acciaioli, Bardi, Bonaccorsi (11). Il 15 marzo compariscono per una sola volta i Gambacorti di Pisa (12).

1326. Acciaioli, Bardi, Peruzzi, Bonaccorsi (13).

1327. Prevalgono i trasporti diretti, per mezzo di ecclesiastici.

1328. Bardi, Acciaioli (14). Insieme alcune piccole compagnie fiorentine, come di Bencio Caruchi, di Giovanni

(1) *I. E.* 16, cc. 1 B, 2 B, 3, 5, 87 B, 88. (2) *I. E.* 31, cc. 8 sgg. 13 &c. (3) *I. E.* 40, c. 1 B sgg. (4) *I. E.* 40, c. 163 B. (5) *I. E.* 41, c. 1 B sgg.; *Reg. Av.* 47, c. 499 sgg. (6) *Reg. Av.* 47, c. 509. (7) *Reg. Av.* 47, c. 539 sgg. (8) Ivi, c. 622 sgg.; *I. E.* 57, c. 1 B sgg. (9) *I. E.* 57, c. 26. (10) *I. E.* 57, c. 12 sgg.; *I. E.* 58, c. 113 sgg. (11) *I. E.* 58, c. 178 sgg.; *I. E.* 72, c. 2 sgg. (12) *I. E.* 72, c. 21 B. (13) *I. E.* 72, c. 20 sgg.; *I. E.* 81, c. 1 sgg. (14) *I. E.* 92, c. 11 sgg.

Festa, di Martino Marzioli, Francesco Rainucci, i quali però pagano soltanto piccole somme, specie per i « communia « servitia » e sono tenuti lontani dalle grandi imprese, agli altri riservate (1).

1329. Bonaccorsi, Bardi, Acciaioli (2).

1330. Bardi, Acciaioli, Bonaccorsi (3). I Peruzzi, quasi scomparsi, pagano, il 24 aprile, 500 fiorini, per conto del monastero di Vallombrosa (4), e il 10 luglio, 250 fiorini, per l'arcivescovo di Trani (5).

1331. Bardi, Bonaccorsi, Acciaioli, in piccola parte i Peruzzi (6).

1332. Bardi, Bonaccorsi, Acciaioli (7).

1333. Bardi, Bonaccorsi, Acciaioli (8) e Peruzzi, che ricompariscono.

1334. Bardi, Bonaccorsi, Acciaioli e Peruzzi (9).

1335. Bardi, Bonaccorsi, Acciaioli e Peruzzi (10). Preminenza, già innanzi verificatasi, degli Acciaioli.

1336. Bardi, Bonaccorsi, Acciaioli e Peruzzi. Compariscono gli Alberti, pur essi fiorentini (11).

1337. Bardi, Bonaccorsi, Acciaioli, Peruzzi, Alberti (12).

1338. Acciaioli, Bardi, Peruzzi, Bonaccorsi (13). Il 6 maggio Matteo di Federico, mercante della società di Encio da Uzano di Firenze, assegna 250 fiorini « pro parte sui comunis « servicii, episcopi Nimossiensis » (14) e gli Alberti di Firenze una tenue somma « pro parte episcopi Norwicensis » (15).

1339. Acciaioli, Bardi, Peruzzi, Bonaccorsi (16). Matteo di Federico della società dei Guziati di Firenze assegna

(1) *I. E.* 92, cc. 2, 11, 12, 14 B, 15 B, 16 B, 18. (2) *I. E.* 92, c. 72 B sgg.; *I. E.* 29, c. 66 B sgg. (3) *I. E.* 29, c. 2 sgg. (4) *I. E.* 29, c. 17. (5) *I. E.* 29, c. 19. (6) *I. E.* 32, c. 10 sgg. (7) *I. E.* 32, c. 3 B sgg.; *I. E.* 119, c. 3 B sgg. (8) *I. E.* 136, c. 1 sgg. (9) *I. E.* 136, c. 20 B sgg. (10) *I. E.* 146, c. 7 B. (11) *I. E.* 150, c. 3 sgg. (12) *I. E.* 161, c. 2 sgg. (13) *I. E.* 170, c. 2 B sgg. (14) *I. E.* 170, c. 11. (15) *I. E.* 170, c. 11 B. (16) *I. E.* 177, c. 1 B sgg.

350 fiorini d'oro per complemento di 700 dovuti dalla città di Assisi, a causa d'una transazione fatta colla Chiesa (1); gli Alberti, 2400 fiorini, a nome del nunzio in Inghilterra (2).

1340. Acciaioli, Bardi, Bonaccorsi (3).

1341. Acciaioli, Bardi, Bonaccorsi (4).

1342. Acciaioli, Bardi, Bonaccorsi (5).

2° periodo. Periodo intermedio di transizione. Compagnie fiorentine, lucchesi, senesi, astigiane e d'altri luoghi.

1343. Luca degli Abbati, la società dei Palarchioni (6) di Firenze; Francesco Guezzi e Grazia Mei di Siena (7), Pietro Sercenni di Siena (8), Francesco Ghetti e Niccolò Torcoselli di Firenze (9), Francesco Galli di Venezia (10). I Malabaila, di Asti, da quest'anno, acquistano un'importanza singolare (11). Trovasi anche un mercante d'Avignone, Francesco Baralli (12). Lieve persistenza degli Acciaioli e dei Bardi (13).

1344. I predetti (14) ed altri, come Lappo Corbizi, Cione di Giacomo, Vanni di ser Lotto di Firenze, Bartolommeo di Francesco di Pistoia (15), Niccolò Genestrini di Arezzo (16).

1345. Gli stessi ed in più il mercante lucchese Giovanni Spiefani (17). Si accentua la prevalenza dei Malabaila. Si incontrano altri piccoli mercanti lucchesi, come Dino di Ca-

(1) *I. E.* 177, c. 22 B. (2) *I. E.* 177, c. 23. (3) *I. E.* 185, c. 3 B sgg. (4) *I. E.* 190, c. 2 sgg. (5) *I. E.* 193, c. 3 sgg.; *I. E.* 195, c. 11 sgg. (6) *I. E.* 202, cc. 13 B, 15. (7) *I. E.* 202, c. 37. (8) *I. E.* 209, cc. 12, 16 B. (9) *I. E.* 209, c. 2. (10) *I. E.* 209, cc. 20, 21 B. (11) *I. E.* 202, c. 24 sgg.; *I. E.* 209, cc. 18 sgg. 65 &c. (12) *I. E.* 209, c. 61. (13) *I. E.* 202, c. 24 sgg. (14) *I. E.* 209, c. 36 sgg. (15) *I. E.* 209, c. 66 sgg. (16) *I. E.* 216, c. 11 B. (17) *I. E.* 236 c. 10 B sgg. Leggesi anche Spiefami e Spiafami.

stiglione (1), e fiorentini, come ser Mangiasei (2), o pisani, come Niccolò di Volia (3); ed ha assai importanza Lodovico di Vinando, genovese (4).

1346–1347. Situazione costante (5). Si fa cenno della nuova società dei Bardi della Corona di Firenze, per la prima volta (6), e degli Alberti di Firenze (7), e tra i mercanti non italiani il marsigliese Pietro Astri, che assegna, a nome del collettore di Sardegna, 250 fiorini « quos pre« dictus Petrus receperat a Vengudo Capelle Iudeo, qui eos « receperat ratione cambii » (8).

1348. Coesistenza della compagnia astigiana dei Malabaila, della quale si accentua la prevalenza, della compagnia fiorentina dei Bardi della Corona (9) e di diverse piccole compagnie fiorentine, come di Niccolò Solderini, di Lapo di Ruspo, di Filippo Porti (10) ed altre già nominate. Proseguono gli Alberti (11).

1349. Piccole compagnie di varî luoghi, oltre le nominate. Noto fra le non ricordate Benochio di Francesco di Firenze (12), Guglielmo Finiamori di Genova (13), Plebano di Giacomo, Matteo di Baldo, Dardano di Giovanni, Lorenzo Bartolini, Martino di Luco, Niccolò Conti di Firenze (14), Negro di Milano (15), Giacomo Rontini e Dotto Caritoni di Lucca (16).

1350. Coesistenza, come negli anni antecedenti, delle nominate compagnie astigiane (i Malabaila, che prevalgono), lucchesi, fiorentine, narbonesi &c. (17) e di altre nuove.

(1) *I. E.* 236, cc. 48, 48 B. (2) *I. E.* 236, cc. 48, 51. (3) *I. E.* 236, c. 48. (4) *I. E.* 236, c. 51. (5) *I. E.* 243, c. 8 sgg. (6) *I. E.* 243, c. 141 B sgg. (7) *I. E.* 250, c. 4. (8) *I. E.* 250 c. 47. (9) *I. E.* 210, c. 5 B sgg. (10) *I. E.* 210, c. 7 (11) *I. E.* 245, c. 133. (12) *I. E.* 260, c. 5 sgg. (13) *I. E.* 260, c. 10 B. (14) *I. E.* 260, c. 8 B sgg. (15) *I. E.* 260, c. 10 B. (16) *I. E.* 260, c. 12 sgg. (17) *I. E.* 260, c. 57 sgg.; *I. E.* 261, c. 5 sgg.; *I. E.* 255, c. 133 sgg.

3° periodo. Predominio, alquanto temperato, dei Malabaila astigiani e degli Spiefani lucchesi.

Incomincia ora la prevalenza vera e propria delle due predette compagnie, che già prima si era, per dir così, annunziata. Ma a differenza di quella antecedente delle cinque compagnie fiorentine (cf. *1° periodo*), non è mai assoluta, chè sempre s'incontrano alcune ditte di vari luoghi. Si ponga infatti mente ai dati seguenti.

1351. Il predominio dei Malabaila e degli Spiefani ci è attestato innanzi tutto da queste eloquenti cifre. Su 31 « communia servitia », pagati per mezzo di mercanti, 17 vengono assegnati da Antonio Malabaila, 9 da Bartolommeo Spiefani, 1 dalla società dei Palarchioni di Firenze, 1 da Niccolò Blanqui, 1 dagli Alberti, 1 da Martino Gardi di Firenze, 1 da Niccolò Lenti di Firenze (1). Lo stesso per altri proventi.

1352. Su 30 « communia servitia », 8 per mano dei Malabaila, 14 per mezzo degli Spiefani, 2 per mezzo degli Alberti, 2 per mezzo di Arnaldo e Rinaldo Ottomanni di Firenze, 1 per mezzo di Giacomo Blancholi di Lucca, 1 per mezzo di Pietro Martini di Narbona, 1 per mezzo di Pietro Bencivenni di Firenze, 1 per mezzo di Dottore Carenchioni di Lucca (2). Per l'assegnazione di altri proventi s'incontra alcune volte la società pisana di Nino del Rosso (3).

1353. Prosegue la prevalenza degli Spiefani e dei Malabaila, in quest'anno con non lieve accentuazione della prima. Gli Spiefani infatti pagano per la massima parte i « communia servitia » (4) e la « trigesima » (5). Però le assegnazioni al tesoriere del Patrimonio di S. Pietro in Toscana,

(1) *I. E.* 261, c. 22 sgg.; *I. E.* 263, c. 6 B sgg. (2) *I. E.* 263, c. 17 sgg.; *I. E.* 265, c. 2 B sgg. (3) *I. E.* 265, cc. 18 B, 27. (4) *I. E.* 270, c. 1 sgg. (5) *I. E.* 270, c. 46 sgg.

per la guerra contro Giovanni da Vico, sono fatte per mezzo, oltre che degli Spiefani, di alcune compagnie fiorentine e pistoiesi (1).

1354. La stessa ripartizione delle operazioni bancarie tra gli Spiefani e i Malabaila (2), in quest'anno con minore limitazione del monopolio per parte d'altre compagnie e con più ampia partecipazione dei Malabaila.

1355. Ripetizione dei fatti precedenti (3). La « trige- « sima » è quasi interamente pagata dagli Spiefani (4).

1356. Come nell'anno precedente, con nuova accentuazione del monopolio degli Spiefani (5). Noto, tra le altre ditte, quella di Giacomello Coqui e Daniele Vitturi, che paga il censo del marchese d'Este: non frequente esempio di banchieri veneziani in relazione colla Chiesa (6). Si incontrano varie volte gli Alberti nuovi e vecchi di Firenze ed altre società fiorentine, come i Lamberteschi e i Rinuccini (7). Si osserva questo notevole fatto: che mentre domina il monopolio per l'assegnazione delle entrate alla Chiesa, il danaro che si trasmette ai tesorieri della « Guerra » è ripartito tra molte compagnie di vari luoghi. Anzi il 23 febbraio si fa patto cogli ambasciatori del doge di Venezia perchè assegnino al tesoriere della guerra in Ancona o Fermo trentatremila fiorini entro il mese di marzo, de' quali diecimila si sborsano subito e ventitremila il 24 marzo (8).

1357. Ripetizione dei fenomeni antecedenti (9). Compariscono anche in quest'anno gli Alberti nuovi e vecchi e molte società fiorentine: noto, tra le nuove, gli Strozzi (« li Strocio de Florencia ») (10).

(1) *I. E.* 267, c. 221. (2) *I. E.* 272, c. 7 B sgg. (3) *I. E.* 277, c. 6 sgg. (4) *I. E.* 277, cc. 79 B, 80, 80 B. (5) *I. E.* 278, c. 3 sgg. (6) *I. E.* 278, cc. 3, 281 B, 282. (7) *I. E.* 278, c. 279 sgg. (8) *I. E.* 278, cc. 279–279 B. (9) *I. E.* 282, cc. 1 sgg. 226 sgg. (10) *I. E.* 282, c. 227.

1358. Come negli anni precedenti, con più ampia partecipazione dei Malabaila (1) nell'assegnazione dei proventi delle collettorie. Incontransi alcuni banchieri presumibilmente non italiani, come Stefano Pererii, Giovanni Corbelli e Pietro de Bodre di Cahors (« diocesis Caturcensis ») (2) e Celestino Donssollau di Maiorca (3).

1360. Sempre maggiore importanza acquistano le compagnie diverse dalle due principali. Si notano gli Ammannati di Pistoia (4), gli Alamanni di Firenze (5), Niccolò del Conte di Firenze (6), un Riccardi di Lucca, abitante in Napoli (7), Francesco di Poggio di Lucca e Bartolommeo Ademari di Firenze (8).

1361. Situazione uguale a quella degli anni antecedenti. Pel trasporto dei danari occorrenti per la guerra si fa frequente ricorso a Zenobio Martini di Firenze (9).

1362-1363. Noto in questi anni, insieme con una generica persistenza della fisionomia del periodo, una più frequente comparsa di banchieri francesi o spagnuoli, i quali per altro sono tuttora eccezione. Ricordo Renando Fabbri, Giovanni « Sabbaterii » (Sabatier?), Bernardo Franqui di Montpellier (10), Giovanni Gochii di Barcellona (11). Gli Strozzi si incontrano un'altra volta (12).

1364-1365. Gli Alberti antichi e nuovi hanno molti incarichi (13). La prevalenza degli Spiefani si è ormai ristretta al pagamento dei « communia servitia ». I Malabaila sono quasi scomparsi.

1366-1367-1368. Con questi anni sempre più si accentua il predominio degli Alberti fiorentini e si inizia così

(1) *I. E.* 286, c. 63 sgg. (2) *I. E.* 286, c. 60. (3) *I. E.* 286, c. 60. (4) *I. E.* 293, c. 8. (5) *I. E.* 293, c. 13. (6) *I. E.* 293, c. 13 B. (7) *I. E.* 293, c. 64. (8) *I. E.* 293, c. 216 B. (9) *I. E.* 294, c. 168. (10) *I. E.* 286, c. 60; 304, c. al titolo: « Collectoria Remensis ». (11) *I. E.* 304, c. al titolo: « Collectoria Aragonensis ». (12) *I. E.* 304, c. al titolo: « Collectoria in regnis Castelle et Legionis ». (13) *I. E.* 317, c. 24 B sgg.; 318, c. 21 sgg.

un nuovo periodo, che segna il ritorno della Chiesa verso la Firenze bancaria (1). Insieme con le due società degli Alberti vedonsi i Soderini (2) di Firenze ed altre società fiorentine. Non si ha più quasi notizia dei Malabaila; agli Spiefani è riservata l'assegnazione di parte dei « communia « servitia » soltanto (3). Di modo che con questi anni ha principio una nuova prevalenza fiorentina, e più specialmente degli Alberti, della quale parleremo a lungo in un altro articolo.

Frattanto dai fatti raccolti e classificati ricaviamo le prime conseguenze logiche.

Conclusioni per la storia esteriore. In conclusione la storia esteriore dei rapporti tra la Camera pontificia e i banchieri, nel nostro periodo, c'insegna: I. Che per lungo tempo signoreggia incontrastato il monopolio delle quattro ditte fiorentine; II. Che dopo la catastrofe del commercio bancario fiorentino gli Astigiani, con la ditta dei Malabaila, i Lucchesi, con quella degli Spiefani, sottentrano ai Fiorentini; III. Che ciò non ostante il commercio bancario fiorentino riacquista ben presto, specie per opera degli Alberti, una discreta importanza alla Curia; IV. Che, ammaestrata dalla triste esperienza, la Chiesa cambia, dopo la catastrofe, il sistema innanzi seguìto e, mentre prima concedeva il monopolio ad alcune ditte in piccolo numero, ha di poi cura di suddividere le operazioni bancarie tra molte compagnie di diversi paesi.

Passando ora all'esame delle cagioni di questi fatti, bisogna chiedersi in primo luogo perchè mai la Chiesa avesse preferito il monopolio, nei primi decenni del secolo XIV (come già nel secolo XIII), per quali vantaggi certi o presunti. È chiaro che le grandi operazioni finanziarie, cui la

(1) *I. E.* 318, cc. 8 sgg. 42 sgg. 88 &c.; *I. E.* 323, c. 103 B sgg.; *I. E.* 325, c. 1 sgg.; *I. E.* 327, c. 29 sgg. (2) *I. E.* 318, c. 43. (3) *I. E.* 318, c. 4 B sgg.

Curia doveva attendere, richiedevano la sollecita disposizione di una enorme quantità di danaro. Se le somme raccolte nei vari paesi fossero state distribuite tra molte compagnie, questa collocazione del danaro sarebbe stata meno facile e meno sollecita, perchè ciascuna ditta non avrebbe potuto disporre che delle modeste somme ad essa destinate. Favorito invece l'accentramento dei capitali, col monopolio, si poteva tener fronte, senza incomodi e qualche volta impossibili trapassi, ad ogni evenienza, anche se di importanza non lieve. A questa ragione, per dir così, di valore tecnico doveva aggiungersi un altro motivo d'indole morale: la persuasione che, per tal modo, avrebbesi maggiormente potuto confidare nelle compagnie assunte al servizio della tesoreria pontificia. Poichè esse, fortificate dal monopolio loro concesso (che, tra l'altro, favoriva loro l'acquisto di molti importanti servizi, come di quelli de' principi in relazione con la Chiesa, di ecclesiastici e di privati), offrivano garanzie finanziarie di non lieve conto.

Ma perchè, è da chiedersi ancora, il monopolio si limita ad una sola città, Firenze, anzichè ripartirsi tra diverse città bancarie, come già era accaduto nel secolo XIII? Di questo secondo fatto la spiegazione è riposta, a parer mio, nelle vicende interne della storia economica fiorentina, considerata, si intende, nei suoi ragionevoli rapporti con la storia economica generale.

Siena, Lucca, Pistoia avevano, durante il secolo XIII, potentemente contrastato il trionfo bancario di Firenze (si ricordino le tre ditte fiorentissime dei Bonsignori senesi, dei Ricciardi lucchesi e degli Ammannati pistoiesi), ma finalmente Firenze aveva conquistato la preminenza. La causa principale del trionfo è, a parer mio, in una legge economica, la quale fa sì che il commercio bancario tenga dietro ad uno sviluppo avanzato dell'economia industriale e mercantile, che naturalmente porta con sè una grande accumulazione di ricchezza; mentre, a sua volta, la banca

agevola un ulteriore progresso delle industrie e dei commerci. Ora, Firenze aveva, lungo il secolo XIII, soverchiata la concorrenza nei mercati internazionali delle altre città toscane ed aveva però conquistati tutti gli elementi per la origine d'un traffico bancario del pari considerevole, al termine del secolo stesso. Cosicchè ben fu naturale che, giunta a così grande altezza, vincesse nel traffico bancario coi pontefici le tre rivali toscane, un tempo più fortunate, e ne affrettasse la rovina.

Ma, come sempre accade nelle vicende collettive ed individuali, nel trionfo stesso era nascosto il principio d'una futura disfatta. Il monopolio fiorentino alla Curia pontificia, con tutte le conseguenze immediate e mediate, fortificò la banca di Firenze, ma la trascinò anche a imprese troppo vaste e rischiose, specie nei rapporti coi principi laici, e fu non ultima causa de' fallimenti clamorosi, che, verso la metà del secolo XIV, posero a pericolo serio l'avvenire economico della città trionfatrice e recarono tanto danno alla Chiesa. E allora si comprende come la Curia non abbia voluto più esporsi ai gravi rischi d'un tempo ed abbia rinunziato ad una parte dei vantaggi del monopolio bancario affidato ad alcune ditte, piuttosto che porre di nuovo a repentaglio le sue finanze. Il monopolio degli Astigiani e dei Lucchesi è di natura di gran lunga diversa da quello, già imperante, dei Fiorentini; è un monopolio, come l'ho già definito, *temperato*, ed ha il suo campo piuttosto nella raccolta delle entrate che nell'assegnazione delle spese. Anche questo si capisce, perchè dei due il secondo è il servizio più delicato e pericoloso per la Chiesa.

Una domanda ci viene spontanea alla mente: una volta che sappiamo le cause per cui il commercio bancario fiorentino doveva perdere il suo monopolio presso la Curia, perchè Asti acquistò un sì notevole luogo per opera degli astigiani Malabaila? Perchè Asti era già da molto tempo potentissima città bancaria e perchè, ora che la Sede pontifica è ad Avi-

gnone, essa è la città bancaria italiana più prossima alla Curia, come era per l' innanzi Firenze.

Per motivi analoghi Lucca, già colpita dal fallimento dei Ricciardi, è l' unica che risorga alla Corte pontificia nel secolo XIV, mentre questa sorte non tocca a Siena e Pistoia, che abbiam visto così debolmente, anzi miseramente rappresentate. Lucca, maestra nell' arte della seta e nella coniazione della moneta, ha una lunga tradizione, che tuttora milita a suo vantaggio, ed a fortificarla valgono, del resto, gli avvenimenti politici interni contemporanei: ricordinsi le gesta di Castruccio Castracani.

Che Venezia sia nel traffico bancario della Chiesa nulla o quasi, si comprende, perchè il suo campo d' azione non è in Occidente, ove la Chiesa deve operare, ma in Oriente, lungi cioè dalle terre onde il papato trae il danaro e dove lo trasporta. Venezia non avrebbe potuto ragionevolmente e sicuramente assumere due servizi di primo ordine ambedue, ma discordanti: l' Oriente degli infedeli e l' Occidente cristiano, non già per incompatibilità religiosa (l' economia politica non ha questi riguardi spirituali), ma per incompatibilità puramente finanziaria. Servire la Chiesa e dominare insieme con la banca l' Oriente sarebbe stato minacciare, per voler troppo accogliere, le conquiste faticosamente assodate. Notevoli sono perciò gli eccezionali esempi, che ho poco sopra addotti, di incombenze affidate a banchieri veneziani ed alla stessa repubblica di Venezia. Esse provano che, in massima, nessuna avversione allontanava la Curia dalla città dell' Adriatico e tolgono perciò ogni valore ad una ipotesi empirica di meditata volontà dei pontefici, quale causa del fatto constatato.

Infine, ha visto il lettore che la banca italiana domina sovrana ad Avignone e che di banchieri francesi (cui sarebbe logico si facesse ricorso) si ha appena qualche notizia nella seconda metà del secolo XIV. Qua sta la conferma delle due mie affermazioni: che la potenza bancaria delle

singole città determina la loro assunzione al servizio pontificio e che il trionfo bancario è necessariamente consecutivo al trionfo della grande industria. La Francia, nella quale la piccola industria è tuttora prevalente, ancorchè abbia qualche grande città commerciale, come Marsiglia e Narbona (e di Marsiglia e di Narbona sono i pochi banchieri ricordati nelle nostre carte), non ha nessuno degli elementi indispensabili nella vittoria. La vicinanza non conta, perchè poco importa valersi di intermediarii vicini sì, ma deboli e senza vaste relazioni nelle terre estere, onde si trae ed ove si porta il danaro.

Or tutte queste particolari conclusioni, che sono andato svolgendo, si assommano, direi, in un' unica conclusione finale: che la storia esterna del commercio bancario pontificio è un logico e significante episodio del commercio bancario generale e questo, a sua volta, delle generali vicende economiche. Lo stesso può dirsi di quel traffico medesimo, visto nel suo aspetto interiore, cioè in rapporto ai contratti tra i banchieri e i pontefici. Del che appunto mi propongo ora di offrire una prima dimostrazione.

b) Storia interna – I contratti coi pontefici.

La domanda più spontanea, in quest'argomento, è certamente questa: perchè la Chiesa si vale dei banchieri per la trasmissione delle somme? È facilissima la risposta. Il trasporto diretto, per mezzo di emissari, richiederebbe enormi spese, presenterebbe rischi gravissimi, sarebbe un sistema addirittura primitivo. Il congegno bancario consente maggiore sollecitudine, più ampia sicurezza, minore dispendio. Anch' esso ha senza dubbio i suoi pericoli, perchè le ditte fiduciarie possono venir meno ai loro obblighi e sottrarre anche, come accadde per opera dei Fiorentini, forti somme alla Chiesa; ma, tutto calcolato, non può esservi dubbio sul metodo più vantaggioso.

A queste considerazioni sembrerebbero contradire i dati che sto per riportare, contradizione apparente e facilmente rimediabile, ove quei dati si interpretino razionalmente.

Negli anni 1326–27 si mandano più d'una volta direttamente, senza la mediazione dei banchieri, forti somme al legato Bertrando « in Romandiola ». Così il 28 decembre 1326, 60 000 fiorini, il 18 marzo 1327 altri 60 000, il 25 maggio 1327, 100 000, il 6 luglio 1327, 100 000 (1). Senza dubbio in questo modo la spesa è minore, come chiaramente dimostrano le seguenti notizie. Pel trasporto dei 60 000 fiorini, mandati il 18 marzo, si restituiscono il 25 maggio ai commissari, che erano stati fuori 63 giorni, 94 fiorini d'oro, 24 libre e 5 soldi, 1 danaro di tornesi grossi (« cum o rotunda »), 6 danari viennesi, e ai loro « servientes » 206 fiorini d'oro e 4 soldi viennesi (2). Il 7 luglio, per la spedizione del 25 maggio, durata 41 giorno, 93 fiorini d'oro, 24 libre, 3 soldi e 4 danari di tornesi grossi (« cum o rotunda ») e 17 soldi, 4 danari viennesi, e per gli « scutiferi et servientes » 142 fiorini d'oro, 7 libre, 11 soldi di tornesi grossi (3). Certamente queste cifre non danno che approssimativamente la spesa complessiva dei viaggi, non comprendendo quelle incontrate prima della partenza, ma, tenuto pur calcolo di ciò, senza dubbio alcuno si può dedurre dal confronto tra queste spese e il « portagium » (4) che il trasporto diretto costa assai meno. Se non che, come il lettore facilmente intenderà, è questo un beneficio apparente. Di contro sta il fatto che, mentre nel trasporto per opera dei mercanti il rischio è tutto a carico di chi si assume l'impresa, qui ogni pericolo è interamente della Chiesa. Perciò appunto l'invio diretto è un

(1) *I. E.* 81, c. 61 sgg. (2) *I. E.* 81, c. 64. (3) *I. E.* 81, c. 65 B.

(4) Il « portagium » è il compenso dato ai banchieri pel trasporto del danaro da luogo a luogo. Sulla sua natura e il suo valore cf. il citato mio *Sistema* &c. I, 4.

mezzo eccezionale, cui si ricorre in momenti difficili, ma che subito si pone da parte, non appena lo stato normale delle cose ritorna e con esso la giusta percezione dell'utilità economica.

Può avvenire che la Camera apostolica pattuisca l'assegnazione di certe somme di danaro ai vari nunzi o tesorieri, oppure che questi ultimi ugual patto concludano pel trasporto di somme dalla periferia al centro, cioè dai diversi luoghi d'esazione alla Camera centrale. Il contratto che proviene dalle due analoghe necessità si designa nelle fonti col nome generico di contratto di « cambio ». Ma sotto l'uguaglianza del nome si nascondono procedimenti economici e giuridici differenti.

Al banchiere può essere, al momento del contratto, consegnata la quantità di danaro da trasportarsi, segnandogli un tempo prossimo, entro il quale l'operazione deve essere compiuta ed attribuendogli pel trasporto un compenso pecuniario. Oppure la Chiesa, nell'atto stesso che incarica un suo banchiere di esigere alcune somme in certi luoghi e gli consegna speciale mandato pel nunzio o tesoriere apostolico, che questo versamento deve esigere, ha cura che le venga immediatamente fatta una anticipazione (pari per solito alla metà dell'intera somma) sul danaro pel quale ha dato mandato di riscossione. Insomma due specie di « cambio » s'incontrano, la seconda più della prima perfetta economicamente e giuridicamente.

Di queste due specie di « cambio » non v'ha dubbio che la prima sia al mercante molto più giovevole, come quella che gli dà modo di disporre per un certo tratto di tempo del danaro ricevuto in deposito. Tanto più che i mercanti non di rado prolungavano a lor piacimento il periodo innanzi stabilito per la restituzione della somma. Così si restituisce il 6 febbraio 1365 un capitale ricevuto il 10 ottobre antecedente e che doveva rendersi entro due mesi; il 22 aprile 1365 un'altra somma ricevuta il 18 luglio e

che doveva parimenti rendersi entro due mesi; il 5 novembre dello stesso anno altri danari avuti agli stessi patti l'ultimo gennaio (1). Ma ancor più lunghi sono gli indugi, attestatici dai documenti del 1367. Dagli Alberti antichi si assegnano l'ultimo luglio 1367 dei danari ricevuti in Germania il 30 aprile 1365 ed altri ricevuti fin dal 17 novembre 1363, cioè quasi quattro anni innanzi (2). È vero per altro che di così lunghi ritardi non si hanno che rari esempi, ma l'importante è che non comparisce mai nelle fonti notizia di multe, cui si assoggettassero i mercanti per l'indugio frapposto. Dell'inverso invece abbiamo ricordo. Il 20 gennaio 1335 dal nunzio « in partibus Lombardie » si pagano agli Acciaioli 12 fiorini per compenso del breve ritardo posto dal nunzio a riscuotere 10 000 fiorini inviatigli da Avignone (3).

I due contratti di cambio rappresentano, a mio parere, come il simbolo di due differenti momenti nella storia delle relazioni tra i pontefici e i banchieri. Osservo che la seconda forma si incontra nelle nostre fonti quasi soltanto dopo la metà del secolo XIV, mentre la prima campeggia nei tempi anteriori (4). Perchè? Il deposito puro e semplice e la pura e semplice trasmissione del danaro ricevuto è un contratto nel quale la parte contraente che confida nella rettitudine dell'altra è interamente la Chiesa. Essa possiede naturalmente la garanzia formale dell'obbligazione contratta dal banchiere, ma garanzia reale nessuna, se al momento del contratto consegna il danaro e se questo danaro rimane per un certo periodo in piena balìa del depositario. Con la seconda specie di cambio invece la situazione economica muta interamente

(1) *I. E.* 317, c. 32 B sgg. (2) *I. E.* 327, cc. 38 B-39. (3) *I. E.* 48, c. 67.

(4) Non già che scomparisca di poi: si mantiene accanto all'altra, come accade sempre nelle trasformazioni giuridiche. Ciò però non esclude che dobbiamo chiederci onde la seconda forma provenga e perchè così tardi.

e a tutto vantaggio della Chiesa, la quale, nell' istante in cui il contratto è conchiuso, riceve una forte anticipazione dal banchiere, mentre questi per un certo tempo non ha che la speranza (s' intende, giuridicamente assicurata) di riscuotere in un prossimo avvenire una somma maggiore dai nunzi e tesorieri pontifici.

Se questo che abbiamo descritto è l'elemento differenziale tra i due contratti, se questo, a così dire, ne è il diverso spirito animatore, subito logica ne proviene una domanda. Perchè si succedono in ordine di tempo questi due contratti così profondamente diversi nel loro significato, perchè la forma più semplice precede la più complessa?

Chi ritiene che lo svolgimento delle forme giuridiche avvenga per intrinseca virtù, può rispondere che naturalmente, nei rapporti bancari tra i pontefici ed i mercanti, dovè prima pensarsi alla più ovvia ed elementare forma di contratto e soltanto in progresso di tempo ad un' altra più matura e complicata. Ma così il problema si elude, più di quel che non si risolva. Dal semplice al complesso, sta bene, ma in virtù di quali cause, su quali basi riposano rispettivamente le due forme giuridiche, supposto (nè è troppo ardito supporlo) che non vivano isolate?

Queste basi, a mio parere, sono di duplice natura, generali e speciali, cioè consistono, da un lato, nella lenta elaborazione degli istituti di credito medievale e, dall' altro, nelle vicende particolari del commercio bancario pontificio. La fiducia sorregge le istituzioni del credito, in ogni età, ma la fiducia, a sua volta, non è un ente astratto, sibbene il resultato positivo di determinate condizioni di fatto. Ora, perchè tra banchieri e pontefici potesse sorgere una fiducia tale, da consentire ai primi quella così agile ma pericolosa forma di contratto bancario, era necessario che corresse una diuturna esperienza, la quale assicurasse i mercanti della solvibilità ineccepibile della Chiesa, e li

assicurasse con l'esperienza dei fatti. D'altra parte, le particolari vicissitudini del commercio bancario pontificio contribuiscono a spiegare il nostro fenomeno, per duplice modo. La Chiesa dovè sentire la necessità di guarentirsi contro i suoi mercanti, dopo che tanto ebbe a soffrire dai fallimenti delle grandi ditte fiorentine. Questo fatto cardinale ebbe le sue conseguenze tanto nella storia esterna che nella storia interna delle relazioni bancarie-pontificie, e come nella prima portò la caduta momentanea e sempre l'attenuazione del monopolio fiorentino, così nella seconda favorì una trasformazione del tipo di contratto bancario in senso per la Chiesa più cauto e vantaggioso. Notevole è poi che le due metamorfosi, risultato di una unica causa, sono alla loro volta in perfetta armonia tra loro e vicendevolmente agiscono l'una sull'altra. Mentre esiste il monopolio di alcune ditte, le anticipazioni alla Chiesa, accumulandosi tutte a rischio di costoro, li avrebbero posti in grave imbarazzo; cessato il monopolio, questo impedimento scompare senz'altro e si instaura invece, con la divisione del lavoro, una condizione quanto altra mai favorevole al dominio della seconda forma contrattuale. Notevole esempio di questo generale fenomeno: che i fatti sociali generati da altri fatti reagiscono sui fatti generatori, ma questa reazione significa *collaborazione* e non *modificazione*, giova cioè a rinvigorire la causa iniziale e a far sì che abbia tutte le condizioni positive necessarie pel suo pieno svolgimento.

A maggiore intelligenza del lettore scelgo e trascrivo qua, tra i moltissimi, un esempio per ciascuna delle due forme di cambio.

1ª forma (1).

Predictis anno &c. die .XIII. mensis augusti (1365), cum dominus Iohannes nunc Vormaciensis olim Hildesemiensis episcopus, in provincia Maguntina apostolice Sedis nuntius et collector auctoritate apostolica

(1) *I. E.* 318, c. 33 B.

specialiter deputatus, de pecuniis per ipsum habitis et receptis ad Cameram apostolicam qualitercumque pertinentibus ... nuper per Hugonem Spanner de Argentina subcollectorem suum in loco de Brugis fecisset fieri cambium die .XIIII^a^. mensis iulii proxime preteriti cum Peroczio Cursini de Florencia, factore societatis Albertorum antiquorum de Florencia Brugis commoranti, de .V. cent. L. florenis de Alamania, per socios dicte societatis solvendis et reddendis dicte Camere infra duos menses a dicta die .XIIII^a^. dicti mensis iulii, prout in instrumento &c., hinc est quod prefatus Lambertus Lambertesqui, in solutionem et deductionem dicte summe, die ista presentis mensis augusti, pro dicta societate et aliis quorum interest, manualiter solvit et assignavit $\frac{C}{V}$ .L. florenos de Alamannia dictos.

2^a^ *forma* (1).

Die .XI. mensis iunii (1346) fecimus cambium cum ser Mangiasey mercatore Florentino de summa .III. m. florenorum, quos, ex pacto inter Cameram et eum inito, idem debet recipere Neapoli de pecuniis in illis partibus receptis per reverendum patrem dominum Guillielmum episcopum nunc Casinensem, ratione decime triennalis, prout per licteras apostolicas super huiusmodi cambio confectas et eidem domino episcopo directas potest liquere ..... qua die idem mercator manualiter assignavit Camere apostolice .MD. florenos auri, et infra .X. dies postquam nobis constiterit quod sibi vel procuratori suo fuerit ibidem satisfactum, idem mercator tenetur solvere propter hoc alios .MD. florenos.

Li sborsa infatti il 20 luglio.

Tralascio di notare qualche lieve differenza nelle pratiche applicazioni delle due specie di cambio, solo osservando una notevole particolarità, rispetto alla prima forma. L'assegnazione del danaro, per parte della Chiesa, nel massimo numero dei casi è fatta prima che il banchiere o un suo « factor » abbia eseguito il pagamento del quale è incaricato a chi di ragione, ma qualche rara volta invece codesta assegnazione sussegue di poco il pagamento. Così il 10 luglio 1367 (2) è fatto cambio dalla Camera con

(1) *I. E.* 243, c. 62. Scelgo un esempio di poco anteriore alla metà del secolo XIV, che è tra i primi da me incontrati. (2) *I. E.* 327, cc. 48 B–49.

Andrea Tici di Pistoia, per tremila fiorini, da consegnarsi in Montpellier « receptori et distributori pecuniarum operum « monasterii Sancti Benedicti », e si avverte che questa consegna era già avvenuta, al momento nel quale è concluso il cambio tra la Camera apostolica e il banchiere in Avignone: « Quos idem Andrea die .VIII. huius mensis « iulii fecit assignari in Montepessulano . . . prout per ce- « dulam dicti domini Mercerii missam constat ».

Qualche volta il *cambio* della seconda specie assume una forma ed un contenuto differenti da quelli tipici descritti: non si ha notizia, cioè, dell'antecipazione di una parte dell'intera somma per opera del banchiere, il che è quanto dire che manca un elemento essenziale a quella forma giuridica, tanto che potrebbe parlarsi di una terza forma. Singolare esempio è il seguente. Fino dal 1364 era stato fatto cambio dalla Camera apostolica con Pietro Sirani, di Montpellier, di tremila fiorini d'oro, ch'egli avrebbe ricevuto dai collettori in Cipro. Questi infatti gli consegnano mille fiorini il 30 decembre 1365, ma il mercante fa la restituzione, cui è tenuto in virtù del cambio, soltanto assai tempo dopo ed in tre volte, l'8 luglio 1367, il 13 maggio 1368 e il 25 aprile 1369 (1). Riproduco anche, ad esempio del contratto, il documento seguente:

Die .XXIX. mensis mai [1349], cum iuxta conventionem habitam inter Cameram apostolicam et Lambertum Lamberteschi mercatorem de societate Iacobi Alberti et sociorum suorum de Albertis de Florentia teneatur dicta societas solvere eidem Camere .II.m florenos auri recipiendos per eandem societatem Venetiis pro cambio a domino Raymundo abbate Sancti Nicolai in Littore de Veneciis collectore fructuum beneficiorum ecclesiasticorum vacantium ad dictam Cameram pertinentium in illis partibus auctoritate apostolica deputato . . . . . Quia Iohannes Duti de Florentia nomine ipsius societatis dictos florenos a dicto collectore iam recepit . . . . prefatus Lambertus solvit et assignavit manualiter dictos .II.m florenos (2).

(1) *I. E.* 327, c. 68. (2) *I. E.* 260, c. 56.

Rimane per ultimo da spiegare l'uso del vocabolo *cambio*, che se apparisce naturale nell'operazione bancaria del secondo tipo, può sembrare improprio nel primo caso. Non è forse un semplice contratto di trasporto? Egli è che il trasporto del danaro, come resulta più d'una volta chiarissimamente, è semplicemente fittizio nel massimo numero dei casi. Il banchiere contraente emana un ordine di pagamento al suo rappresentante nella piazza, ove l'assegno deve aver luogo, e riscuote intanto la somma oggetto del *cambio*, ritenendola presso di sè. Così egli *trasporta* solo simbolicamente il danaro e non incorre nei pericoli di un trasporto reale; con ciò per altro non escludesi che qualche volta questo avvenisse, specie quando il deposito per parte de' nunzi pontifici aveva luogo in paesi lontani, ove non sarebbe stato utile trattenere forti somme, che non potevano convenientemente collocarsi (1).

Mutui. Più volte sono ricordati dei mutui fatti o ricevuti dalla Chiesa, ma non offrono motivo di considerazione speciale.

Mi limiterò a riferirne alcuni più notevoli.

Il 28 marzo 1341 (2) si mutuano a Francesco Acciaioli duemila fiorini d'oro ed egli li riceve a nome del rettore della Marca Anconetana, cui promette di consegnarli, obbligandosi insieme « de reddendo et restituendo Camere obli-« gationem de dictis florenis faciendam per dominum rectorem « de solvendo ipsos florenos per eundem rectorem ipsi Ca-« mere, de redditibus et proventibus terrarum Marchie An-« conitane, quam scito recipi potuerit et haberi ». Il banchiere è dunque in questo caso non tanto un mutuatario, quanto l'intermediario o procuratore del mutuatario vero. A stretto rigore poi è questa una semplice finzione giuri-

(1) Pel « portagium », cf. p. 337, nota 4.
(2) *I. E.* 190, c. 143.

dica, certamente ben trovata, per associare in un solo atto due procedimenti economici diversi, ma concorrenti: la consegna immediata di alcune somme e la riscossione sperata di altre per un prossimo avvenire.

Pel modo di garanzia faccio speciale menzione del mutuo seguente:

Anno Domini .MCCCXXV., die .XV. mensis ianuarii, dominus Petrus Marini archidiaconus Parmensis et ego Bernardus predictus fecimus mutuari ex causa et necessitate urgente de pecunia Camere domini pape nostre administrationi commissa, per manus Mei Carducci mercatoris Florentini, socii societatis Acciaialorum de Florencia, nobili viro Guillielmo Ramundi de Canonionte, stipendiario Ecclesie, florenos auri centumtriginta... pro quibus .CXXX. florenis dictus Meus Carducii retinuit penes se duos equos dicti nobilis pro pignore dictorum florenorum. Quos quidem florenos predictus Meus promisit restituere Camere domini pape quam primum dictos equos vendiderit seu pecuniam eandem recuperaverit a dicto nobili (1).

Questo ufficio d'intermediario di mutui è sovente esercitato dai banchieri, anche a profitto di principi. Così il 28 agosto 1350 (2) si mutuano diecimila fiorini d'oro dalla Camera ad Angelotto Petri di Lucca, procuratore del re e della regina di Sicilia, dai quali il mercante s'impegna di far ratificare il contratto non dopo il venturo Natale dell'anno stesso.

2. *Commercio dei panni.*

a) I nomi e la patria dei mercanti.

Come nel commercio bancario abbiam visto signoreggiare i Fiorentini e gli Italiani in genere, così dobbiamo constatare, pel commercio dei panni, una assai più ampia partecipazione dei trafficanti locali, cioè degli Avignonesi e in generale dei Francesi.

(1) *I. E.* 48, c. 78 B. (2) *I. E.* 245, c. 134 B.

A Ricano dei Gordi d'Avignone si trovano di continuo assegnate somme ingenti per l'acquisto dei panni nella Fiandra e nel Brabante. A lui il 29 gennaio 1326 si danno 3215 fiorini d'oro, 16 danari di tornesi grossi, per panni d'inverno pei famigliari del papa, acquistati in quelle regioni (1) e il 10 agosto per panni estivi 3532 fiorini d'oro, 11 danari tornesi grossi, 13 danari tornesi piccoli; il 20 febbraio 1327, 3194 fiorini d'oro, 1 danaro tornese grosso d'argento e il 17 agosto dello stesso anno 3691 fiorini d'oro, 6 danari tornesi grossi (2). E così infinite volte negli anni seguenti (3). A questo mercante francese e ad altri veggo attribuite forti somme per l'acquisto di panni nelle regioni Fiamminghe.

Ciò per altro non significa che qua pure non abbiano frequenti incarichi i commercianti fiorentini, come i Bonaccorsi e gli Alberti (4), o astigiani, come i Malabaila (5), o che anche qualche volta non si preferisca l'acquisto diretto per mezzo di messi pontifici (6).

Ma intanto ci è dato di affermare che, al contrario di quanto accade nel contemporaneo traffico bancario, nel traffico dei panni i mercanti francesi hanno, fino dalla prima metà del secolo XIV, notevole luogo. Ora chi ben guardi riconoscerà in questo nuovo fatto una palese conferma ed una esplicazione delle osservazioni già enunciate. L'economia della Francia non consentiva che il commercio bancario avesse allora una importanza di primo ordine, sì invece l'economia fiorentina e d'altre città italiane, e perciò (quale eloquente riflesso di questo stato di cose) abbiamo alla corte pontificia il predominio italiano. Ma la stessa economia francese era ormai giunta a qualche altezza nel commercio dei

(1) *I. E.* 72, c. 50. (2) *I. E.* 81, cc. 43–46. (3) Cf. *I. E.* 32, c. 52; 146, c. 94 &c. (4) Es. *I. E.* 170, c. 82 sg.; 185, c. 81 sg. (5) Es. *I. E.* 209, c. 109 B. (6) *I. E.* 190, c. 70; *I. E.* 202, c. 93 sgg.

panni e dei tessuti, favorita in ciò anche dalla mirabile vigoria conquistata dalle vicine industrie fiamminghe, lungo il secolo XIII. È naturale dunque che la Curia pontificia fosse tratta a concedere in questo traffico quello che era invece tratta a negare per la banca, perchè, a parità di utilità economica generale, le ragioni di convenienza locale e di vicinanza dovevano esercitare il loro influsso.

b) I luoghi d'esportazione.

Sotto questo rispetto si può affermare che la Fiandra e il Brabante sono, quasi unicamente, i paesi, d'onde la Chiesa fa venire i panni ed i tessuti (1). Firenze e l'Italia quasi scompariscono.

Significa forse che l'industria fiorentina e l'italiana non poteva ormai più sostenere vittoriosamente oltre Alpe la concorrenza fiamminga? Questa deduzione è del tutto illegittima e troppo vasta per così piccola premessa.

La Chiesa concedeva alla Fiandra la preferenza indubbiamente per la minore spesa di trasporto ad Avignone, sede papale; non ci è dato spingerci al di là nel dedurre. Ma, anche così stando, la cosa non è per noi meno importante, perchè ci ammaestra sopra un nuovo svantaggio che la permanenza della Sede ad Avignone recava all'Italia, e particolarmente all'industria italiana.

Tra i luoghi onde si estraggono i tessuti veggo una volta ricordata Damasco in Siria, ove era stato dato incarico ad alcuni Saraceni di tessere quaranta panni d'oro. Un mercante di Montpellier li aveva poi acquistati e trasportati sino ad Avignone (2). Questi rapporti mercantili della Chiesa Romana coi Saraceni si accompagnano con le pene pecuniarie dalla Chiesa stessa imposte a quei mercanti che

(1) Vedi le citazioni precedenti. (2) *I. E.* 250, c. 100.

trafficavano nelle terre degli Infedeli. Il 24 marzo 1344 un Siciliano, per avere portato merci in Alessandria, senza averne nulla lucrato, sborsa tre fiorini; il 30 marzo alcuni mercanti di Barcellona per avere inviato nelle terre del Sultano merci « non tamen a iure prohibitae », donano alla Chiesa il lucro ricavatone di 21 fiorini (1).

3. *Il trasporto delle merci.*

La difficoltà e la poca sicurezza delle comunicazioni nel medio evo, i sistemi di tassazione, così spesso gravosi per le merci di transito, accrescevano enormemente il prezzo delle merci dal luogo d'origine a quello di vendita. Fenomeno questo che, ben lungi dal disturbare l'opera dei mercanti, la rendeva, in un certo senso, più proficua a loro stessi in primo luogo, agli altri di poi. A loro perchè, conducendo seco in grande quantità mercanzie, ottenevano non piccolo risparmio nelle spese di trasporto, di pedaggio &c.; agli altri perchè tale benefizio, sia pure in piccola parte, giovava agli acquirenti, che avevano ad ogni modo, per opera di quegli intermediarii, per quanto non disinteressati, una diminuzione nel prezzo d'acquisto delle merci, in confronto al prezzo d'acquisto e di trasporto diretto nella piccola quantità agli acquisitori necessaria.

Darò qualche esempio di accrescimento del prezzo delle merci per trasporto da uno ad altro luogo.

Il prezzo dei tessuti di Damasco poco sopra ricordati cresce notevolmente durante il tragitto da Damasco ad Avignone per infinite spese di trasporto, di pedaggio &c., ad una ad una enumerate nella cedola del mercante, riportata nei libri *Introitus* ed *Exitus* (2). Ad Avignone costano fiorini 1278.

(1) *I. E.* 209, c. 39. (2) *I. E.* 250, c. 100.

Ed ecco qualche altro dato, che scelgo tra i raccolti, a miglior documento della mia affermazione:

1352, 26 maggio (1). Per trasporto di 35 « tonelli » di vino, da Châlons sur Saône (« Cabilon ») ad Avignone, 4 fiorini per tonello, cioè 140 fiorini.

1353, 2 gennaio (2). Per trasporto di 200 « saumate » di frumento da Châlons ad Avignone 108 fiorini e 4 grossi, e per 336 « saumate » di avena 154 fiorini.

1354, 29 decembre (3). Una *salma* d'avena in Borgogna costa di prima compra 9 grossi, 6 danari. Le spese di trasporto per acqua ad Avignone ne accrescono il prezzo di 6 grossi per ogni *salma* ed altre spese di tre grossi e 13 danari, di modo che ad Avignone viene a costare 1 fiorino, 6 grossi e 19 danari.

4. *Acquisto dei generi di prima necessità.*

La Curia pontificia, nel periodo Avignonese (almeno pel tempo da me esaminato), acquista per intero i generi di consumo nelle regioni Francesi del Sud e del Nord; il vino in ispecie nella Borgogna. Se ne ricava che un utile grandissimo ne doveva provenire a quelle popolazioni, specie se si pensi che le somme spese non erano di lieve conto.

Ma alquanto codesta utilità era mitigata dallo scrupolo severo onde la Chiesa cercava di proteggere i suoi approvigionamenti.

Questa severità pontificia, adoperata a tutela degli approvigionamenti per la corte Avignonese, giunge a sì alto grado, da degenerare in una vera e propria rappresaglia contro quei fornitori che non volevano accordarsi nel prezzo d'acquisto. E ne abbiamo esempio il 10 giugno 1358, al-

(1) *I. E.* 265, c. 49. (2) *I. E.* 265, cc. 62, 63. (3) *I. E.* 272, c. 117.

lorchè dal pontefice si ordina che nessun uomo della Curia più acquisti vino od uva in Nîmes perchè i consoli ed altri cittadini volevano dalla Camera un prezzo che si riteneva esagerato (1). Si dimostra così che la Camera apostolica poteva imporre la sua volontà ai suoi fornitori giovandosi de' sistemi anche spirituali che erano suo privilegio, cosicchè per le popolazioni francesi l'utile economico non dubbio proveniente dalla residenza del papato in Avignone, veniva limitato alquanto da questi mezzi artificiosi. Artificiosi e naturali insieme, perchè è nel medio evo costume di tutti i potenti di rendere a sè stessi più facile la vita a danno degli inferiori.

5. *Compre ed affitti di case.*

Sul valore degli edifizi e degli affitti ad Avignone, verso la metà del secolo XIV, depongono le seguenti testimonianze:

1351, 22 giugno compra di un « hospitium » presso il palazzo apostolico, 140 fiorini (2).

(1) Ecco il documento (*I. E.* 286, c. 125): « Die .x. iunii, cum « in vindemiis proxime preteritis buticularii domini nostri pape fuissent « Nemausum pro vinis ibidem faciendis pro usu hospicii domini nostri, « prout est moris, per Stephanum Eyrela de Nemauso corraterium ra- « cemos emi mandassent pro dictis vinis, quibus emptis et doliis im- « pletis, missis certis commissariis pro parte camere et collegii apud « Nemausum, pro conveniendo et concordando cum consulibus et « aliis civibus de precio vindemie et vinorum, prout est consuetum, « factaque relatione plenaria per dictos commissarios, quod de precio « dicte vindimie et vinorum cum dictis consulibus et civibus convenire « non poterant, quia pro minori precio quam pro .XII. grossis sauma- « tam quamlibet racemorum seu vindimie dimittere non volebant; « propter quod de mandato domini nostri per cameram fuit inhibicio « facta, sub pena excomunicationis, quod nullus curialis emeret « vinum nec vindemiam in Nemauso, nec solveret de vinis seu vin- « demiis precium quod petebant, quousque fuisset super hoc aliter « ordinatum . . . ».

(2) *I. E.* 263, c. 208.

1351, 17 decembre: « pro uno hospitio empto » [da una donna] libero, più un censo di venti soldi piccoli tornesi che la proprietaria aveva sopra un edifizio confinante, 130 fiorini (1).

1352, 19 gennaio, un « hospitium quod serviebat .II. sol. « .VI. den. turon. » 600 fiorini; uno gravato di 2 soldi tornesi, 30 fiorini; un altro gravato d'un censo di 5 soldi tornesi, 500 fiorini; un terzo gravato di un censo di 15 soldi tornesi, 400 fiorini (2). Questi edifizi erano « sub dominio preposi- « turae Avinionensis », alla quale si pagano per « trezenum « seu laudinium » 191 fiorini, in ragione di 2 soldi e 6 danari per libra.

Id., 4 aprile. Per compra di un censo di 31 soldi e 3 danari sopra un edifizio, 325 fiorini (3).

1353. Si prendono in affitto vari edifizi, pagando quale « pensio » pel termine di due anni rispettivamente 7 fiorini, 6 soldi, 6 danari; 32 fiorini, 17 soldi e 4 danari; 16 fiorini; 10 fiorini (così per tre edifizi) (4); 43 fiorini, 10 soldi e 6 danari, più un terzo pagato dal funzionario della Curia che vi ha la sua abitazione.

1354, 1 settembre. Compra di un « hospicium », 45 fiorini (5).

1357. Affitto di edifizi: 10, 30, 60 soldi viennesi al mese, 8 fiorini, 5 fiorini l'anno (6).

1358. Per compra di un edifizio 120 fiorini (7).

Queste cifre debbono aggiungersi a quelle contemporanee del D'Avenel, che per Avignone non adduce, in questo periodo, alcuna testimonianza (8).

(1) *I. E.* 263, c. 208. (2) Ivi. (3) Ivi, c. 208 B. (4) *I. E.* 267, c. 224 B. Vedi, ivi, alle pagine antecedenti, le « pensiones » pagate dalla Camera ai famigliari per le loro abitazioni. (5) *I. E.* 272, c. 216. (6) *I. E.* 282, c. 233 B. (7) *I. E.* 286, c. 235.

(8) Per il prezzo delle case le più prossime cifre Avignonesi addotte dal D'Avenel (*Histoire de la propriété, des denrées* &c., Parigi, 1894, II, 20) appartengono al 1335 e sono le seguenti: 20 libbre, 150 fiorini,

6. *Operai e loro salario.*

Nel mio lavoro sulla costituzione economica dei Comuni ho raccolto in appendice varie notizie sul salario dei lavoratori manuali ad Avignone. Per ora non aggiungo altre cifre a quelle comunicate (1), alle quali rimando il lettore, e solo traggo dagli stessi elementi alcune nuove illazioni.

Resulta chiaramente un fatto di grande importanza, in perfetto accordo coi resultati dei celebri studi del Rogers (2) per l'Inghilterra e del D'Avenel (3) per la Francia: che ad Avignone in conseguenza della peste degli anni 1348 e seguenti, e della forte diminuzione di popolazione, i salari aumentarono notevolmente, persino del 50 °/₀ ed oltre. Nuovi aumenti si hanno nel 1365 per recrudescenza ulteriore del male. Ora io mi domando: quali deduzioni si possono trarre da questo fatto, nuovamente documentato, per la storia dell'economia e per le leggi economiche attuali?

Molti economisti si sono fatti forti di questo episodio veramente singolare della storia economica e civile europea per addurre una prova di fatto inoppugnabile, oltre le argomentazioni teoriche, a favore della tesi che la diminuzione di popolazione giova alle classi lavoratrici, perchè diminuisce bensì la domanda di beni, ma non nelle medesime proporzioni, e rende effettivamente migliore la condizione

18 fiorini, pari rispettivamente a franchi 245; 1830; 341.60. Dallo stesso autore si apprende (II, 888) che il prezzo medio delle case è a Parigi nel secolo XIV di franchi 2123 e in provincia di fr. 515. Mi pare che se ne possa dedurre che Avignone raggiungeva se non superava in questo momento la stessa media di Parigi. Il che è del resto ben logico, data l'importanza che col trasferimento della Sede aveva acquistato la nostra città.

(1) *Sistema*, Appendice, *Doc. Vaticani.*

(2) *Six centuries of work and wages. The history of english labour*, London, 1884.

(3) *Histoire de la propriété, des denrées* &c. II, 572 sgg., 577 sgg.

degli operai (1). Non mi sembra, a dir vero, rigorosamente logica ed esatta questa illazione, che dai fenomeni del secolo XIV si vuol trarre pei fenomeni d'oggi, a vantaggio del neo-Malthusianismo, timoroso di un aumento soverchio di popolazione e troppo sollecito di porre in luce i danni che ne provengono alla generalità ed in ispecie alle masse lavoratrici. Non mi sembra esatta, perchè interamente astrae, per comodo di deduzione, dallo speciale sistema storico, nel quale codesto forte accrescimento dei salari ebbe luogo. In altre parole, è bensì verissimo che nel secolo XIV la forte diminuzione della popolazione addusse un così elevato aumento dei salari, ma ciò accadde anche, e principalmente, perchè l'economia particolarista del medio evo non consentiva, a cagione delle infinite sue barriere economiche, politiche, morali, un attivo scambio delle energie lavoratrici da luogo a luogo, che avesse in parte compensato alla generale cresciuta richiesta. Questo tenendo presente, è troppo ardito ricavare senz'altro dall'esempio storico deduzioni generali per la vita d'oggi.

D'altra parte un altro errore commettono, a mio avviso, coloro, i quali, constatato l'accrescimento dei salari per la diminuzione della popolazione, si riempiono di allegrezza e lieti concludono che quella diminuzione è estremamente giovevole ai più.

Essi trascurano di chiedersi se il rialzo dei salari torni a vantaggio dell'economia generale; chè se questo non accade, si tratta per certo di un utile momentaneo e tutto apparente. Pel medio evo intanto è lecito affermare che così fu e che codesto precipitoso ed estremo aumento nocque a tutti e fu causa d'infinito malessere, che si verificò soprattutto nell'industria. Perchè l'industria medievale riposava specialmente le sue speranze di utile, il che vuol dire

(1) Ad es. PIERSON, *Trattato d'economia politica*, trad. it., Torino, 1905, II, 342 sgg.

la possibilità della sua vita economica, sulla bassa mercede degli operai. La peste levò di sotto, per così dire, d' un tratto all' industria la sua base naturale, portò al cielo i salari, ma depresse l' industria, costrinse le classi dominanti a una politica repressiva (della quale sono testimonianza gli statuti contemporanei), fu causa di lutti, di miserie, di tumulti. Non molto differenti affermazioni valgono anche per l'agricoltura, la cui potenzialità economica non certo florida nel medio evo, in ispecie per la limitazione artificiosa del mercato entro confini particolaristi, non consentiva al lavoratore eccessivo benessere economico e determinava d' altra parte le restrizioni alla libertà di lui.

È necessario dunque che l' economista tragga sì, anche dalla storia, il sistema delle leggi economiche vigenti, ma della storia si valga a dovere e non prenda a modello un fatto economico staccato, per cavarne deduzioni necessariamente fallaci, ma lo ponga nell' ordine economico generale di cui fa parte e così lo consideri e con altri, sotto ugual luce visti, lo paragoni.

GINO ARIAS.

Nerone e l'incendio di Roma

Da cinque anni ferve in Italia e fuori intorno all'incendio di Roma del 64 d. C. una fiera polemica sorta con la pubblicazione d'un opuscolo del Pascal, il quale sostiene che quell'incendio non fu ordinato da Nerone, come s'ammette comunemente, nè si deve ascrivere al caso, ma fu appiccato da fanatici Cristiani esaltati dall'idea d'una conflagrazione universale (1).

Questa tesi non del tutto nuova (2), ma svolta con molta erudizione, abbondanza d'argomenti e originalità di vedute, ha incontrato pochi e ardenti fautori (3) e nume-

(1) C. Pascal, *L'incendio di Roma e i primi Cristiani,* 1ª ed. Milano, Albrighi e Segati, 1900; 2ª ed. Torino, Loescher, 1900; 3ª ed. Parigi, Fontemoing, 1902; 4ª ed. in *Fatti e leggende di Roma antica,* Firenze, successori Le Monnier, 1903, pp. 117–185.

(2) Vedi A. Coen, *La persecuzione Neroniana dei Cristiani* in *Atene e Roma*, 1901, n. 22, p. 299 sg.

(3) L. Borsari in *Giorno*, a. II, n. 244, 2 sett. 1900; C. Ricci in *Illustrazione italiana*, Milano, nn. 23 e 24, 1900; G. Ferrara, *L'incendio di Roma e i primi Cristiani* in *Rivista di filologia e d'istruzione classica,* a. XXIX, fasc. 2°, aprile 1901, pp. 279–315; R. Ottolenghi, *L'incendio di Roma dell'anno 64* in *Nuova Antologia*, fasc. del 1° settembre 1904, pp. 68–80. Il Ferrara accoglie la tesi del Pascal solo in parte, perchè ritiene fortuito il primo incendio e il secondo provocato dai Cristiani.

rosi e vivaci contradittori. Degli ultimi alcuni riversano daccapo l'accusa su Nerone (1), altri attribuiscono l'incendio al caso (2), altri restano indecisi tra il caso e Nerone (3); tutti però scagionano i Cristiani.

In una controversia così vessata, cui hanno preso parte storici e filologi dottissimi, non posso aver la pretesa di dir molte cose nuove e originali; forse solo mi avverrà di raccogliere qualche briciola caduta agli altri (4). Limitan-

(1) U. Benigni, *I Cristiani e l'incendio di Roma,* Roma, 1900; De Crescenzo, *Un difensore di Nerone,* Napoli, 1900; *Nerone incendiario e i primi Cristiani,* Napoli, 1901; T. Berthaud, *L'incendie de Rome sous Néron,* Paris, 1901; Vindex, *Difesa dei primi Cristiani di Roma accusati di avere incendiato la città,* Roma, 1902; A. Profumo, *Le fonti ed i tempi dell' incendio neroniano,* Roma, Forzani, 1905.

(2) V. Costanzi, *L'incendio di Roma e i primi Cristiani* in *Bollettino di filologia classica,* a. VII, 1900, pp. 132-136; *Briciole polemiche sul cosidetto incendio neroniano,* Torino, 1901; L. Levi, *L' incendio di Roma nel 64 d. Cristo* in *Ateneo Veneto,* a. XXIV, vol. II, fasc. 1, 1901.

(3) F. Ramorino, *L' incendio neroniano e la persecuzione dei Cristiani nel « Quo Vadis » e secondo la verità storica* in *Rassegna Nazionale,* 16 febb. 1901, pp. 565-587; G. Boissier, *L'incendie de Rome et la première persécution chrétienne* in *Journal des Savants,* mars, 1902; P. Allard, *L'incendie de Rome et les premiers chrétiens* in *Revue des questions historiques,* 1903, LXXIII, 341-378; ed estratto con titolo diverso: *Les chrétiens ont-ils incendié Rome sous Néron?* Paris, Blond, 1904; A. Roviglio, *L' incendio di Roma e la persecuzione neroniana dei Cristiani,* Reggio Emilia, 1905.

(4) Mi piace riportare le parole del Boissier, op. cit. p. 168: « On a repris des questions qui avaient été cent fois traitées; on a étudié des événements, des personnages dont on avait cessé de s'occuper... Il ne me semble pas que tous ces travaux nous apprennent « beaucoup plus que nous ne savions déjà; le terrain a été si profondément fouillé qu'il est difficile d'y faire aujourd'hui des découvertes. « Tous les textes sont connus depuis longtemps; je ne crois pas qu'il « reste beaucoup d'espoir d'en trouver d'autres; ils ont été interprètés « de tant de manières, tournés et retournés de tant de côtés, qu'il ne « paraît pas qu'on puisse imaginer de nouvelles façons de les entendre. « Je pense pourtant qu'il ne sera pas sans intérêt de suivre de loin « cette très vive polémique, où le passé s'est quelquefois animé des

domi alla questione principale, cioè a chi o a che cosa si debba ascrivere l'incendio, e trascurando le innumerevoli altre minori, mi propongo di discutere e vagliare succintamente gli studi e le indagini già fatte e di presentare di quell'importante avvenimento la spiegazione, che mi sembra migliore.

Trovasi la narrazione dell'incendio in Tacito, Suetonio e Dione Cassio (1). Tacito ci fornisce maggior copia di notizie; il suo racconto è più ampio e più minuzioso, e appare anche a un primo esame più fedelmente veridico. Suetonio e Dione Cassio non aggiungono nulla di nuovo senza essere con Tacito e tra di loro in evidente contraddizione. La testimonianza di Tacito è anche più attendibile, perchè egli era più vicino agli avvenimenti che narra. Il racconto tacitiano è stato perciò giustamente oggetto di maggiori ricerche, e sarà posto anche a base di questo piccolo studio.

I fatti sono generalmente noti, e non occorre nemmeno riassumerli. Tacito dice da principio che era cosa dubbia se l'incendio fosse avvenuto casualmente o per opera di Nerone: le sue fonti storiche portavano l'una e l'altra versione (2). Ma nel seguito della narrazione mostra chiaramente la sua propensione ad incolpare Nerone, e raccoglie contro di lui tutti gl'indizi, che gli vien fatto di rintracciare. « Nessuno », egli scrive, « osava opporsi alla violenza dell'in-
« cendio per le frequenti minacce di molti, che vietavano di
« estinguerlo, e perchè altri al cospetto di tutti lanciavano

« querelles du présent, et qu'en revenant à ces vieux textes, en les « maniant et les remaniant sans cesse, on le pénètre davantage et « l'on finit par les mieux comprendre ».

(1) Tacito, *Ann.* XV, 38-45; Suetonio, *Ner.* 38; Dione Cassio, LXII, 16-18. La narrazione di Sulpicio Severo (II, 29) deriva da Tacito, quella d'Orosio (VII, 7) da Suetonio.

(2) Tacito, *Ann.* XV, 38: « Sequitur clades, forte an dolo principis incertum (nam utrumque auctores prodidere) ».

« fiaccole accese, e dicevano di far ciò dietro ordine rice-« vuto » (1). Poi parla dei provvedimenti presi da Nerone per favorire il popolo, e aggiunge che non giovarono ad acquistargli simpatia, perchè « era corsa voce che proprio durante « l'incendio fosse salito su la scena domestica, e avesse can-« tato la rovina di Troia » (2). Estinto il primo incendio il sesto giorno, il fuoco si riaccende in altri quartieri di Roma, e il nuovo incendio « destò maggiore sdegno, perchè era « scoppiato nei possessi Emiliani di Tigellino, e pareva che « Nerone ambisse la gloria di fondare una nuova città e di « chiamarla col suo nome » (3). Più giù accenna ancora all'opinione del volgo, che credeva ordinato l'incendio, e commiserava i Cristiani puniti per soddisfare la crudeltà di Nerone (4).

(1) *Ann.* loc. cit.: « Nec quisquam defendere audebat, crebris mul-« torum minis restinguere prohibentium, et quia alii palam faces iaciebant « atque esse sibi auctorem vociferabantur, sive ut raptus licentius exer-« cerent seu iussu ».

(2) *Ann.* XV, 39: « Sed solacium populo exturbato ac profugo « campum Martis ac monumenta Agrippae, hortos quin etiam suos « patefecit et subitaria aedificia exstruxit, quae multitudinem inopem « acciperent... Quae quamquam popularia in inritum cadebant, quia « pervaserat rumor ipso tempore flagrantis urbis inisse eum domesti-« cam scaenam et cecinisse Troianum excidium, praesentia mala ve-« tustis cladibus adsimulantem ».

(3) *Ann.* XV, 40: « Necdum positus metus, et rediit haut levius « rursum grassatus ignis patulis magis urbis locis, eoque strages ho-« minum minor: delubra deum et porticus amoenitati dicatae latius « procidere. Plusque infamiae id incendium habuit, quia praediis Ti-« gellini Aemilianis proruperat; videbaturque Nero condendae urbis « novae et cognomento suo appellandae gloriam quaerere ».

(4) *Ann.* XV, 44: « Sed non ope humana, non largitionibus prin-« cipis aut deum placamentis decedebat infamia, quin iussum incen-« dium crederetur. Ergo... quaesitissimis poenis adfecit, quos... vulgus « Christianos appellabat... Unde quamquam adversus sontes et novis-« sima exempla meritos miseratio oriebatur, tamquam non utilitate pu-« blica, sed in saevitiam unius absumerentur ».

È nell'indole di Tacito di riportare i fatti, anche i più minuti, anche le dicerie popolari (1), e di mostrarsi spesso, come in questo caso, dubbioso e perplesso tra due opposte versioni, lasciando però trasparire la sua opinione personale dal contesto e dal colorito delle espressioni che adotta (2). Egli, e si scorge da tutto il racconto e ancora meglio dall'evidente compiacimento con cui riporta le parole del tribuno Subrio Flavio, uno dei capi della congiura pisoniana, che un anno dopo chiamò Nerone incendiario (3), vorrebbe accusare anche di questo delitto l'odiato imperatore; ma nella sua onesta coscienza non osa pronunciarsi esplicitamente. Gli mancano le prove della reità di lui, e le sue fonti storiche non sono unanimi nell'accusarlo. Quali storici saranno stati a favore di Nerone, quali contro di lui? Da tutti i critici s'ammette che per gli *Annali* e per le

(1) Cf. *Ann.* I, 4; I, 5; II, 82; III, 16; IV, 10; XIV, 22 &c. TACITO crede d'esser più minuzioso degli altri storici, e si giustifica. *Ann.* VI, 7: « Neque sum ignarus a plerisque scriptoribus omissa multorum pericula et poenas, dum copia fatiscunt aut, quae ipsis nimia « et maesta fuerant, ne pari taedio lecturos adficerent verentur: nobis « pleraque digna cognitu obvenere, quamquam ab aliis incelebrata ». *Ann.* VI, 32: « Pleraque eorum, quae rettuli quaeque referam, parva « forsitan et levia memoratu videri non nescius sum... Non tamen « sine usu fuerit introspicere illa primo aspectu levia, ex quis magna« rum saepe rerum motus oriuntur ». Sdegna soltanto i particolari futili, che nuocciono alla dignità del genere storico. Cf. FABIA, *Les sources de Tacite,* Paris, 1893, p. 424 sg.

(2) Cf. *Hist.* III, 28; III, 54; *Ann.* III, 3; XIV, 9; XIV, 51; XV, 64; XVI, 3; XVI, 6. Vedi TEUFFEL, *Hist. de la litt. romaine,* Paris, 1881, II, 297. BOISSIER, *Le jugement de Tacite sur les Césars* in *Revue des Deux Mondes,* 1901, VI, 499.

(3) *Ann.* XV, 67: « Interrogatusque a Nerone, quibus causis ad « oblivionem sacramenti processisset, " oderam te ", inquit, " nec quis« quam tibi fidelior militum fuit, dum amari meruisti. Odisse coepi, « postquam parricida matris et uxoris, auriga et histrio et incendiarius « extitisti ". Ipsa rettuli verba, quia non, ut Senecae, vulgata erant, « nec minus nosci decebat militaris viri sensus incomptos et validos ».

Storie le fonti principali sono Plinio il vecchio, Cluvio Rufo e Fabio Rustico (1). Tacito li cita relativamente così spesso da rimuovere ogni dubbio: negli ultimi libri degli *Annali* pei fatti interni di Roma cita essi esclusivameute. Uno degli storici che accusa Nerone è Plinio. Parlando nella *Storia naturale* della longevità d'alcuni alberi, dice che durarono « sino agl' incendi, con cui Nerone arse Roma » (2). L'Allard nota che « Pline est, selon toute apparence, l'un des a u-« c t o r e s auxquels fait allusion Tacite, qui attribuèrent l'in-« cendie non au hasard, mais d o l o p r i n c i p i s. On sait qu'il « écrivit, en trente et un livres, l'histoire de son temps. « Tacite s'en est servi pour raconter des événements de 65: « évidemment il a consulté la même source pour ceux de « l'année précédente » (3). Questa probabilità s'accresce e diventa certezza, se si osserva che Plinio parla d'incendi, e Tacito distingue un primo incendio che scoppia presso il Circo Massimo, e si spegne il sesto giorno alle radici dell' Esquilino, e un secondo incendio che scoppia nei possedimenti Emiliani di Tigellino; e se si osserva ancora che sarebbe assai strano che Plinio nella *Storia naturale* manifestasse una convinzione e un' altra diversa poi nella *Storia* « A fine Aufidii Bassi ». Si è dato gran peso alle parole di Plinio, come quelle d'uno storico imparziale e contemporaneo di Nerone. Ma Cluvio Rufo e Fabio Rustico erano anche imparziali e contemporanei di Nerone, e la loro testimonianza valeva quanto quella di Plinio (4). Se Plinio accusava Nerone, Cluvio Rufo o Fabio Rustico, o più facil-

(1) Più precisamente, la fonte principale di Tacito per le *Storie* è Plinio; per quei libri degli *Annali*, che comprendono la fine dell'impero di Claudio e l'impero di Nerone, è Cluvio. Cf. Fabia, op. cit. p. 169 sg., p. 210 sg., p. 350 sg.

(2) C. Plinio Secondo, *Hist. nat.* XVII, 1, 1.

(3) Allard, *Les chrétiens ont-ils incendié Rome sous Néron?* Paris, 1904, p. 54.

(4) Fabia, op. cit. p. 376 sg. Profumo, op. cit. p. 71 sg.

mente tutti e due dovevano essere pel caso. Se una sola delle tre fonti fosse stata pel caso, Tacito avrebbe avuto buon giuoco a contrapporre a quella l'autorità delle altre due a sostegno della versione evidentemente da lui preferita (1). Il Profumo immagina che qui Tacito abbia voluto tener conto della versione ufficiale, che spiegava l'incendio col caso (2). Ma gli « auctores » sono gli storici (3), non la versione ufficiale; e se ad ogni modo Tacito avesse voluto accogliere la versione ufficiale del caso, cedendo all'influsso di Nerva, come vuole il Profumo, l'avrebbe anche seguita, o almeno si sarebbe mostrato del tutto indeciso; non avrebbe mostrato così chiaramente, come fa, d'inclinare

(1) E questa parmi la ragione per cui Tacito, che talora discute e critica le sue fonti per particolari di poco rilievo, per un avvenimento così importante vien meno alla sua promessa di riferire i nomi degli storici con le loro diverse opinioni, quando siano in disaccordo (*Ann.* XIII, 20). Gli rincresce di non aver dalla sua parte nè Fabio Rustico, nè Cluvio Rufo, ma solo Plinio, e se la cava alla svelta: « utrum-« que auctores prodidere ».

(2) Profumo, op. cit. p. 119 sg.

(3) Tacito, *Hist.* I, 1: « multi auctores rettulerunt »; II, 37: « invenio apud quosdam auctores »; III, 25: « rem nominaque auctore « Vipstano Messalla tradam »; III, 28: « Hormine id ingenium, ut Mes-« salla tradit, an potior auctor sit C. Plinius »; III, 51: « celeberrimos « auctores habeo »; V, 3: « plurimi auctores consentiunt »; V, 6: « sic « veteres auctores ... tradunt ». *Ann.* I, 81: « diversa non modo apud « auctores, sed in ipsius orationibus reperiuntur »; III, 3: « matrem « Antoniam non apud auctores rerum, non diurna actorum scriptura « reperio ullo insigni officio functam »; III, 30: « C. Sallustius, rerum « Romanarum florentissimus auctor »; IV, 10: « quae plurimis maxi-« maeque fidei auctoribus memorata sunt rettuli »; IV, 11: « haec vulgo « iactata ... nullo auctore certo firmantur »; IV, 57: « secutus pluri-« mos auctorum »; V, 9: « tradunt temporis eius auctores »; XIII, 20: « nos consensum auctorum secuturi »; XIV, 2: « eadem ceteri quoque « auctores prodidere »; XIV, 64: « casus temporum illorum nobis vel « aliis auctoribus noscent ». *Germ.* 28: « summus auctorum divus Iu-« lius tradit ». *Agric.* 10: « Livius veterum, Fabius Rusticus recentium « eloquentissimi auctores ».

per la versione opposta, per la colpevolezza di Nerone. E gli « auctores » non sono neppure, come vorrebbe il Ferrara, gli autori di voci o dicerie, o i testimoni che le riferivano (1). Potrebbero al più essere quegli storici, cui accennano Tacito e Giuseppe Flavio, e i quali alterarono la verità dei fatti per timore o per adulazione (2); ma non si spiegherebbe come mai Tacito che tanto li disprezza, e dice di riconoscerli facilmente e di scartarli, avesse voluto solo e proprio in questo caso preoccuparsi della loro falsa testimonianza.

Ma ammesso anche e non concesso, che gli « auctores » siano gli autori di dicerie, o gli storici timidi e adulatori, o la versione ufficiale, sta sempre il fatto che Tacito, sebbene avverso a Nerone, sebbene propenso ad accusarlo anche di questo delitto, non ardisce pronunziarsi apertameute e condannarlo. « Nessuno scrittore antico », osserva il Levi, « mise in dubbio che Nerone avesse commesso altri delitti « sotto un certo punto di vista più efferati di questo » (ed io aggiungerei: più difficili ad accertare) « p. e. l'uccisione delle « due mogli, del fratello e specialmente della madre » (3). L'indecisione di Tacito, il disaccordo degli « auctores » dimostrano che contro di Nerone non ci erano prove sicure, ma pochi e semplici indizi e di scarso valore. Se altri argo-

(1) Ferrara, op. cit. p. 283. A dimostrare che « auctor » possa avere il significato da lui proposto riporta alcuni luoghi di Tacito: *Hist.* I, 86: « prodigia terrebant diversis auctoribus vulgata »; II, 55: « cecidisse Othonem certi auctores in theatrum attulerunt »; II, 73: « etsi vagis adhuc et incertis auctoribus »; *Ann.* XVI, 2: « non aucto- « ris, non ipsius negotii fide satis spectata ». Ma si confrontino questi esempi anche presi così isolatamente, fuori del contesto, con quelli citati nella nota antecedente, e si vedrà se il passo in discussione sia da aggrupparsi con gli uni o con gli altri.

(2) Tacito, *Hist.* I, 1; *Ann.* I, 1; Giuseppe Flavio, *Ἰουδ. ἀρχ.* XX, 8, 3.

(3) L. Levi, *L'incendio di Roma nel 64 d. Cristo*, estratto dall'*Ateneo Veneto*, a. XXIV, vol. II, 1901, Venezia, p. 5.

menti non si avessero a favore di lui, basterebbe questo solo ad obbligare gli storici moderni a rimanere per lo meno nell'indecisione di Tacito.

Gl' indizi che Tacito riporta contro Nerone si riducono a questi: la voce che Nerone abbia cantato su la scena domestica la rovina di Troia rassomigliando alle antiche calamità la presente sciagura, il fatto che molti cercavano d'impedire l' estinzione dell' incendio e altri gittavano fiaccole accese, l'essere scoppiato un secondo incendio nei possedimenti Emiliani di Tigellino. Il primo non regge alla critica storica, è una vera assurdità. Tacito lo riporta come una diceria, cui non poteva prestar molta fede; perchè egli stesso riferisce poco prima, che quando Nerone giunse da Anzio, il fuoco s' approssimava alla sua casa. È ridicolo pensare che Nerone fosse così matto da volersi divertire a cantare giusto nell'imminente pericolo di rimaner bruciato vivo. Il suo primo pensiero, appena giunse da Anzio, dovette essere e fu difatti quello d' arrestare le fiamme.

Il secondo indizio appare ed è veramente più grave. Lo Schiller però non crede al racconto di Tacito (1), e anche il Costanzi ritiene che « questi scagliatori di faci ar- « denti siano esistiti soltanto nella fantasia di chi già era « dominato dall' idea che autore dell' incendio fosse Nerone ». Forse questa era una diceria che correva per la bocca di tutti, ed era stata accolta da alcune delle fonti di Tacito (2).

(1) H. Schiller, *Geschichte des römischen Kaiserreiches unter der Regierung Nero's*, Gotha, 1872, p. 432.

(2) A. Coen, op. cit. p. 303: « Quanto alla notizia che, dopo co- « minciato l' incendio, si videro correre per la città degli uomini, i « quali impedivano l'estinzione del fuoco e gettavano faci accese... « io rischio a credere abbiano ragione quelli che, come lo Schiller, lo « Stahr ed altri, esitano a prestarvi fede... Ognuno sa che, quando un « grave disastro getta lo sgomento e la costernazione in una cittadi- « nanza e suscita generale confusione, nascono, si diffondono e otten- « gono credito con la massima facilità anche le notizie meno conformi « al vero ».

Certo egli, e non si capisce, la riporta come cosa assodata. Il Costanzi non vede in ciò nulla di strano, e si vale d'un esempio tratto dalla storia di ieri. « Quando fu consumato « l'esecrabile assassinio del re Umberto, tutte le notizie con- « cordavano nel narrare che gli agenti della forza a stento « poterono proteggere il regicida dalla folla che voleva « senz'altro linciarlo; dal processo di Milano è risultata « luminosamente la verità di questa prima versione. Tut- « tavia fu possibile, alla distanza di una diecina di giorni, « anche l'efflorescenza di un'altra diversa, secondo la quale « la carrozza reale sarebbe stata circondata da gente inte- « ressata allo scampo del bieco esecutore del delitto; e, quel « che è più grave, questa versione inverosimile trovò facile « accoglimento anche presso spiriti non volgari. Se per caso – « facciamo un'ipotesi improbabile – essa venisse consacrata « da un monumento imperituro come le Storie di Tacito, « e ogni altro mezzo di controllo non resistesse all'edacità « del tempo, si troverebbero o no i nostri posteri seriamente « imbarazzati per ristabilire la verità dei fatti? » (1)

Ma si può anche fare a meno di negare l'esistenza di questi incendiari. Tacito stesso ammette che potevano essere degli emissari, che eseguivano un ordine (non dice di chi, ma è chiara l'allusione a Nerone), o dei ladri che volevano rubare più liberamente. Nel caso che gl'incendiari ci siano stati veramente, l'ultima ipotesi è più probabile. Nelle grandi calamità pubbliche non mancano mai di quelli che cercano in tutti i modi di profittare del disordine generale, di pescare nel torbido, e il Sievers racconta che si videro degli incendiari nel grande incendio d'Amburgo del 1842, e che erano dei ladri (2).

Quanto al secondo incendio che scoppiò nelle Emiliana, sarebbe interessante determinare con precisione e sicurezza

(1) V. Costanzi, *L'incendio* cit. p. 135.
(2) V. Duruy, *Histoire des Romains*, Paris, 1874, IV, 47.

l'ubicazione di quella località. Suetonio, a proposito d'un altro incendio, che avviluppò sotto Claudio le Emiliana, narra un particolare curioso, che cioè l'imperatore rimase due notti nel Diribitorio, e sembrandogli insufficiente ad estinguere il fuoco il numero dei soldati e degli schiavi, mediante i magistrati da tutti i quartieri fece accorrere in aiuto il popolo, e postisi dinanzi alcuni sacchetti pieni di danaro, esortava all'opera di spegnimento offrendo a ciascuno un premio proporzionato al merito (1). Ora se Claudio osservava l'incendio delle Emiliana, e vi provvedeva restando nel Diribitorio, finchè il fuoco non s'estinse, parrebbe di poterne arguire che le Emiliana fossero di là visibili, o certo non molto distanti. Da un cenno di Varrone si dedurrebbe che fossero fuori della cinta delle mura di Servio (2). Se ad esse si riferisce un' iscrizione su una tavoletta di bronzo, che riguarda una *navis harenaria quae servit in Aemilianis sub Arruntio Stella*, s' estendevano sino alla riva del Tevere (3). A causa di così scarse e monche notizie i topografi di Roma sono leggermente discordi; quasi tutti però convengono nel fissarle fuori delle mura serviane, nella IX regione, più o meno lungi dal Campidoglio (4).

(1) Suetonio, *Claud.* 18.

(2) Varrone, *Rerum rusticarum* lib. III, 2: « Nam quod extra « urbem est aedificium, nihilo magis ideo est villa, quam eorum ae- « dificia qui habitant extra portam Flumentanam aut in Aemilianis ». Varrone mette queste parole in bocca a Quinto Axio, il quale contrappone le ville rustiche, come la sua di Rieti « non... sine fundo « magno et eo polito cultura », « vestigium ubi sit nullum Lysippi « aut Antiphili, at crebra satoris et pastoris », alle ville urbane, come quella del suo amico Appio Claudio in campo Marzio, la quale « neque « agrum habet ullum nec bovem nec equum », ma è « oblita tabulis « pictis nec minus signis ».

(3) *C. I. L.* XV, 7150.

(4) Becker, *Handbuch der römischen Alterthümer*, Leipzig, 1843-1851, I, 643; Gilbert, *Geschichte und Topographie der Stadt Rom im Alterthum*, Leipzig, 1883-1890, III, 378; Richter, *Topographie der*

Pare che Tacito dia loro ragione; perchè parla di luoghi aperti, ricchi di portici e di tempii, e nessuna delle regioni di Roma era più aperta e più ricca di portici e di tempii che la IX, specialmente la parte meridionale tra il Tevere, il Campidoglio e il Circo Flaminio (1).

Il fuoco, scoppiato nel Circo Massimo il 19 luglio, attraversò il Palatino, il Foro, la Subura, e fu arrestato alle radici dell' Esquilino (2). Ne risulta che il vento, il quale allora spirava, era certamente il vento di sud-ovest, che suole predominare a Roma nell' estate (3). L' incendio si propagava maggiormente nella direzione del vento, ma si diffuse anche lateralmente, come prova il fatto che quattro regioni sole scamparono all' orribile flagello. Forse a sinistra, dalla parte del Foro Boario e del Velabro, le fiamme s' andavano estinguendo, o sembravano già estinte, e si mancò di vigilanza; sicchè recò meraviglia vedere il fuoco, sorpassate le mura serviane, riprender forza e inoltrarsi nella pianura a occidente del Campidoglio. Certo è che non fu un nuovo e vero secondo incendio, ma una seconda fase, una

Stadt Rom, München, 1901, p. 211. L' Hülsen nella nuova edizione che sta pubblicando dell'opera del Jordan, *Topographie der Stadt Rom*, pone le Emiliana a nord del teatro di Balbo, dove ora sorge il palazzo Farnese.

(1) Lanciani, *I portici della regione IX* in *Annali dell' Istituto di corrispondenza archeologica*, 1883. Il passo di Tacito è riportato nella nota 3 della p. 358.

(2) Tacito, *Ann.* XV, 38: « Initium in ea parte circi ortum, « quae Palatino Caelioque montibus contigua est, ubi ... simul coeptus « ignis et statim validus ac vento citus longitudinem circi corripuit... « Impetu pervagatum incendium plana primum, deinde in edita ad- « surgens et rursus inferiora populando, anteiit remedia velocitate « mali »; 39: « Neque tamen sisti potuit quin et Palatium et domus « et cuncta circum haurirentur »; 40: « Sexto demum die apud imas « Esquilias finis incendio factus »; 41: « XIIII Kal. Sextiles principium « incendii huius ortum ».

(3) *Monografia della città di Roma* &c., pubblicata dal Ministero di agricoltura, Roma, 1881, pp. 285 e 303.

continuazione del primo, e non dovè durare ed estendersi molto; perchè Tacito, che prima distingue questo dall'altro, che s' estinse alle falde dell' Esquilino, poi seguitando accenna sempre ad un unico incendio, e non si preoccupa nemmeno di farci sapere come, dove e quando finì il fuoco scoppiato nelle Emiliana, che pure, secondo lui, portò una maggior rovina di tempii e di portici.

Le Emiliana si potrebbero benissimo collocare su i fianchi meridionali del Quirinale, se, come sembrami, dal cenno di Varrone non si deve dedurre necessariamente che fossero fuori del pomerio, e se ad esse non si riferisce la citata iscrizione. Sul Quirinale, presso il palazzo dell' Esposizione di belle arti, nel 1887, in occasione degli sterri pel prolungamento di via Genova, furono scoperti gli avanzi della casa di Emilia Paolina Asiatica, tarda discendente degli Emilii Paoli, e l' anno 1888 un po' più su, a destra della via Venti Settembre, costruendosi l' edificio pel Ministero della Real Casa, fu rinvenuta la celebre ara dell' incendio neroniano (1). A questa congettura non contraddirebbero le indicazioni date da Suetonio e da Tacito: non saremmo molto lontani dal Diribitorio, e il Quirinale era una regione elevata relativamente alle altre e quindi aperta, e costituiva durante l' impero un quartiere di carattere aristocratico con ricchissime abitazioni fornite di portici e frequenti tempii. Il fuoco, penetrato nella Subura, a destra fu arrestato alle radici dell' Esquilino dai grandi lavori di demolizione fatti fare da Nerone; ma a sinistra, trattenuto solo per breve tratto dai muri di precinzione dei Fori di Cesare e di Augusto, si sarebbe incanalato nelle strette e profonde gole del versante sud-est del Quirinale, ora scomparse per ingenti colmature di terra (2), e sarebbe divampato terribile

(1) Borsari, *Topografia di Roma antica*, Milano, 1897, p. 177 sg. *C. I. L.* VI, 826. Lanciani in *Bullettino della Comm. archeol. com. di Roma*, 1889, p. 33 sg.

(2) Lanciani in *Bullettino* cit. 1886, p. 168 sg.

sul declivio e sul pianoro centrale. Chi osservava il propagarsi dell' incendio dall' alto dell' Esquilino o del Viminale non scorgeva il fuoco serpeggiare in fondo a quelle gole, e poteva crederlo definitivamente spento; ma vedendolo risorgere poco dopo più violento di prima, doveva naturalmente sospettare che si trattasse d' un secondo incendio. Se quella regione fu devastata dalle fiamme, come parrebbe dimostrare l' ara di Domiziano, dovette esser compresa nella seconda fase dell' incendio. Se fosse stata compresa nella prima, Tacito non avrebbe indicato le radici dell' Esquilino come località più distante dal Circo Massimo, punto di partenza, luogo d' origine del fuoco.

Ma la ricerca dell' ubicazione delle Emiliana deve interessare soprattutto gli studiosi della topografia di Roma antica. Ovunque siano da collocarsi non ne resta pregiudicata la questione a favore o contro Nerone. A torto il Ferrara giudica di capitale importanza, per le conseguenze che ne possono derivare, stabilire il più esattamente possibile la topografia delle Emiliana (1). Tacito dice soltanto che l' incendio, che si sviluppò in quei luoghi, parve più sospetto, accrebbe le voci infamanti; ma non pare che egli lo ritenga certamente doloso. Se quello fu davvero un secondo incendio e per giunta doloso, non so perchè si voglia a tutti i costi incolparne Nerone. Senza ricorrere a lui per rendersene ragione, si può pensare, e sarebbe sempre molto più verosimile, ad una privata vendetta contro lo scellerato ministro dell' imperatore (2).

L'accusa di Nerone non è più sostenibile. Se, come si è visto, scarsi e deboli sono gl' indizi che erano contro di

(1) Ferrara, op. cit. p. 289.

(2) Il Roviglio, op. cit., mette innanzi un' altra ipotesi plausibile, che Tigellino « abbia pensato ai mezzi per allontanare da sè « ogni sospetto . . . ; l' incendio stesso della sua casa può essere stato « uno dei mezzi a cui ricorse per ottenere il suo intento ».

lui, molto più copiosi e serii sono gli argomenti che stanno a suo favore, tratti dal suo carattere e dalla sua condotta durante l'incendio. Riconosco però che i primi specialmente hanno un valore soggettivo, e qualcuno si potrebbe anche ritorcere con facilità (1); ma presi tutti insieme dànno la sicurezza morale dell'innocenza di Nerone. Che egli fosse capace di qualunque delitto non si discute nemmeno: s'ammette da tutti unanimemente. Ma « tutti i delitti che Nerone « certamente commise », osserva il Levi, « furono contro « singoli, contro i membri della sua famiglia anzitutto, poi « contro uomini ragguardevoli per nobiltà, per censo o per « posizione sociale, dei quali egli, a torto o a ragione, so- « spettava; la massa del popolo e specialmente la plebe non « ebbe mai altro che da lodarsi di lui » (2). La plebe romana chiedeva « panem et circenses », e Nerone offriva frequenti spettacoli, e provvedeva all'annona con tanta cura che si desiderava la sua presenza continua nella città, temendosi la carestia quando egli fosse lontano (3).

Amante della popolarità e da altro lato vile e pauroso, avrebbe egli dato un ordine, che con certezza gli avrebbe attirato l'odio di tutti, e l'avrebbe esposto a grave e quasi certo pericolo? Quale causa poteva indurlo a sfidare l'ira del popolo? Si disse e si dice che voleva ingrandire il suo

(1) A. Roviglio, op. cit. p. 10.

(2) L. Levi, op. cit. p. 6.

(3) Nerone fu sul punto di togliere tutti i dazi, e al principio della crisi economica volle che i balzelli non fossero troppo gravi al popolo, e con un editto incaricò dell'esazione tre uomini consolari, rimproverando ai suoi predecessori le soverchie asprezze. Anche quando la crisi economica aumentò a tal punto che non si potevano pagare gli stipendi ai soldati, ricorse alle rapine e alle estorsioni, saccheggiò le città e le provincie, spogliò i tempii degli dèi, giunse a fondere i Penati, ma procurò sempre di non alienarsi l'affetto ed il favore della moltitudine. Cf. Tacito, *Ann.* XIII, 31, 50, 51; XIV, 12, 14, 15, 20, 21, 51; XV, 18, 32, 36, 45; Suetonio, *Ner.* 11, 12, 21, 32; Dione Cassio, LXI, 17, 19, 21.

palazzo, che voleva distruggere i quartieri più luridi di Roma per riedificarli daccapo e poter quindi aver il vanto di chiamare la città dal suo nome (1). Ma Roma continuò a chiamarsi Roma anche dopo il rinnovamento edilizio di Nerone. Il palazzo imperiale, la « Domus transitoria », detta così o perchè congiungeva il Palatino e l'Esquilino Oppio mediante un grandioso cavalcavia, o perchè lasciava aperti al transito pubblico uno o più luoghi (2), era ancor troppo vasta, e non pare che la « Domus aurea », che sorse su le stesse fondamenta, sia stata di dimensioni maggiori. Il Borsari ritiene che la « Domus aurea » fosse più piccola della « Domus tran« sitoria » (3). Nerone inoltre possedeva la casa di Augusto, la casa di Tiberio e quella di Caligola sul Palatino, gli orti di Mecenate e gli orti Lamiani e Pallanziani sull'Esquilino, gli orti di Caligola, d'Agrippina e di Domizia in Trastevere. Mezza Roma era sua, e non aveva affatto bisogno di nuovi acquisti. Del resto lo sviluppo che ebbe l'incendio conveniva poco ai progetti edilizi, che gli si attribuiscono; perchè andarono distrutti i quartieri più belli e più ricchi della città, e fu invece risparmiato il lurido Trastevere (4).

(1) Tacito, *Ann.* XV, 40: « videbaturque Nero condendae urbis « novae et cognomento suo appellandae gloriam quaerere ». Suetonio, *Ner.* 38: « quasi offensus deformitate veterum aedificiorum et an« gustiis flexurisque viarum incendit urbem »; 55: « destinaverat et « Romam Neropolim nuncupare ».

(2) Profumo, op. cit. p. 469, nota 2.

(3) Borsari, op. cit. p. 131. Plinio il vecchio tra i grandiosi palazzi di Roma nomina la « Domus aurea »: « Sed omnis eas dua « domus vicerunt. Bis vidimus urbem totam cingi domibus principum « Gai et Neronis, huius quidem, ne quid deesset, aurea » (*Hist. nat.* XXXVI, 15, 111). Poi soggiunge: « Non patiar istos duos Gaios vel « duos Nerones ne hac quidem gloria famae frui, docebimusque etiam « insaniam eorum victam privatis opibus M. Scauri » (XXXVI, 15, 113). La celebre « Domus aurea » poteva uguagliare e magari superare la casa di Caligola, ma era inferiore alla casa d'un cittadino privato, di Marco Scauro.

(4) Boissier, op. cit. p. 167.

Si osserva che ai Romani mancava l'istituto dell'espropriazione forzosa per causa di pubblica utilità (1), e si ricorda che Augusto fece il suo Foro un po' troppo stretto, non osando espropriare le case vicine (2), e Nerone stesso nella costruzione del tronco celimontano, che dall'acquedotto Claudio conduceva l'acqua al laghetto dei suoi giardini, dove poi i Flavi costrussero l'anfiteatro, fece fare i piloni troppo gracili e sottili rispetto all'altezza, perchè volle danneggiare il meno possibile gli edifici circostanti (3). Ma i diritti imperiali della *commendatio*, del *veto*, la *prehensio*, l'*ignominia* nell'ambiente romano d'allora erano armi tali cbe valevano più di qualunque diritto d'espropriazione (4). E poi Nerone poteva ricorrere, e vi ricorse di fatto più volte, alla confisca giudiziaria per una qualche accusa criminale, specialmente per lesa maestà. Qualunque mezzo legale o violento avesse voluto adottare per raggiungere il suo scopo, sarebbe stato sempre meno odioso e pericoloso di quello dell'incendio.

(1) Profumo, op. cit. p. 361 sg.

(2) Cf. Suetonio, *Aug.* 56.

(3) Lanciani, *Topografia di Roma antica. I Commentarii di Frontino intorno le acque e gli acquedotti* &c., Roma, 1880, p. 153.

(4) Profumo, op. cit. p. 372. « In realtà però, concorrevano a « rendere non solo *possibili*, ma '*facili*', tali compere contrattuali per « *lavori pubblici* – nel periodo imperiale – due specialissimi *fattori*... « Il primo di tali fattori era la '*commendatio*' imperiale; cioè, il diritto « del Principe – a pro d'un candidato – d'indirizzare al corpo elettorale una raccomandazione *obbligatoria* per quest'ultimo... Tale facoltà faceva sì ch'ogni cittadino romano cercasse in tutti i modi « d'ingraziarsi l'Imperatore... – Si aggiunga a ciò, per converso, la « facoltà del *veto* e quella della *prehensio*, che gli Imperatori avevano « per la *potestà tribunicia* che solevano assumere sempre; facoltà queste, che venivano esercitate da loro soprattutto nelle *elezioni*... — « Si aggiunga ancora, da tale lato, il mezzo che avevano gl'Imperatori... di far colpire con l'*ignominia*, che toglieva l'*ius suffragii et* « *honorum*, quel cittadino che non avesse voluto cedere ai loro intenti « od anche solo ai loro desideri, in ispecial modo poi, a riguardo di « *pubblici bisogni*! »

Si è detto anche: Nerone ordinò l'incendio in un accesso di pazzia, per godersi la vista delle fiamme devastatrici. Ma allora avrebbe dato l'ordine quando era presente in Roma (1). Quando scoppiò l'incendio era ad Anzio (2). Chi poteva assicurarlo che sarebbe giunto in tempo per assistere all'orrendo spettacolo? Appena gli giunge la notizia dell'incendio, egli, che dopo l'uccisione della madre si trattiene a lungo nella Campania, timoroso dell'accoglienza che gli avrebbero fatto il senato e il popolo (3), accorre a Roma; arriva quando già il fuoco s'avvicina alla sua casa, e subito s'adopera per arrestarlo. Ma non riuscì ad impedire che venissero abbruciati il Palatino e la sua casa e gli edifizi intorno (4). Altro che Nerone incendiario, che vuole godersi lo spettacolo delle fiamme e disfarsi delle casupole, le quali attorniano la sua casa!

E il primo incendio s'estingue per opera sua. « Il sesto « giorno », dice Tacito, « l'incendio si spense presso le radici « dell'Esquilino, essendo state atterrate per immenso tratto « molte case, in modo che all'incessante violenza del fuoco

(1) Pascal, op. cit. p. 130.

(2) Tacito, *Ann.* XV, 39: « Eo in tempore Nero Antii agens « non ante in urbem regressus est, quam domui eius, qua Palatium « et Maecenatis hortos continuaverat ignis propinquaret ». Dal modo come Tacito si esprime, pare che egli voglia insinuare che Nerone non si sia troppo affrettato ad accorrere a Roma. E così parecchi ritengono che Nerone non si sia mosso subito da Anzio, e qualcuno è arrivato a dire che Nerone non tornò a Roma se non dopo sei giorni. Ma se si pon mente alla distanza, che separa Anzio da Roma, e alla distanza che intercedeva tra il Circo Massimo, dove scoppiò il primo incendio e i palazzi imperiali sul Palatino, e se si nota che il sesto giorno l'incendio era spento alle falde dell'Esquilino, e il Palatino arse sotto gli occhi di Nerone, bisogna concludere che egli tornò a Roma abbastanza presto, alla fine del secondo giorno o, al più tardi, al principio del terzo.

(3) Tacito, *Ann.* XIV, 13.

(4) Tacito, *Ann.* XV, 39: « Neque tamen sisti potuit, quin et Pa- « latium et domus et cuncta circum haurirentur ».

« si presentasse solo aperta campagna e il vuoto » (1). Chi, se non l'imperatore, che in simili circostanze era investito della potestà dittatoriale, ordinò la demolizione di quelle case? Tacito non accenna ad altri tentativi d'estinzione. Evidentemente non vuol nuocere al suo intento di porre in cattiva luce Nerone e d'insinuare in noi la persuasione della colpevolezza di lui, e riporta alla sfuggita, quasi senza volerlo, impersonalmente i due tentativi ora esposti, che vanno senza dubbio ascritti all'imperatore. Ma bisogna ritenere che per tutta la durata dell'incendio Nerone abbia fatto ogni possibile per circoscrivere le fiamme. Così si spiega come il fuoco nel Foro dei monumenti più antichi non distrusse che il tempio di Vesta e la « Regia » di Numa (2), e nella IX regione di monumenti importanti non distrusse che l'anfiteatro di Statilio Tauro (3).

Nerone, mentre brucia la sua casa, noncurante dei pericoli cui espone la sua persona, corre qua e là senza guardie anche di notte (4), e quando qualche mese dopo celebra i giuochi nel suo Circo e nei suoi orti Vaticani, in mezzo ai terribili tormenti inflitti ai Cristiani, si confonde tra la plebe o percorre i viali sul cocchio, che guida egli stesso (5), tranquillo e sicuro come chi nulla ha da rimproverarsi e nulla

(1) Tacito, *Ann.* XV, 40: « Sexto demum die apud imas Esquilias finis incendio factus, prorutis per immensum aedificiis, ut continuae violentiae campus et velut vacuum caelum occurreret ».

(2) Tacito, *Ann.* XV, 41.

(3) Dione Cassio, LXIII, 18.

(4) Tacito, *Ann.* XV, 50: « Et cepisse impetum Subrius Flavius « ferebatur in scaena canentem Neronem adgrediendi, aut cum ardente « domo per noctem huc illuc cursaret incustoditus ». Il Profumo (op. cit. p. 186 sg.) spiega le parole « ardente domo » con « casa illuminata, sfavillante, fulgente per notturni lumi »; ma non adduce buone ragioni a sostegno di questa nuova interpretazione.

(5) Tacito, *Ann.* XV, 44: « Et pereuntibus addita ludibria, ut « ferarum tergis contecti laniatu canum interirent, multi crucibus ad« fixi aut flamma usti, aliique, ubi defecisset dies, in usum nocturni

ha da temere. Se fosse stato autore dell'incendio, se su la sua coscienza fosse pesato il rimorso d'un così orribile delitto, non avrebbe mai dimostrato un così straordinario coraggio, nè avrebbe mai ardito di sottoporre a processo i Cristiani. « Si sarebbe messo dinanzi al popolo allo sbaraglio « di questa terribile prova? » (1) Per quanto occulta la sua colpa poteva essere conosciuta o sospettata, e poteva accadere che qualcuno dei Cristiani rinfacciasse a lui il delitto, di cui essi erano ingiustamente accusati, e lo chiamasse incendiario, come lo chiamò l'anno appresso il tribuno Subrio Flavio. Nè si poteva esser sicuri d'ottenere dai Cristiani qualunque confessione si volesse. Tre anni innanzi, quando si voleva convincere Ottavia d'adulterio con Euchero alessandrino, si pensò d'indurre le schiave a confessare il falso. Alcune cedettero alla violenza dei tormenti, ma la maggior parte resistettero eroicamente, e difesero fino all'ultimo l'onestà della loro padrona (2).

Dal racconto di Tacito parrebbe che le voci maligne accusanti Nerone si diffondessero nel popolo contemporaneamente all'incendio o subito dopo. Ma è lecito dubitarne. Chè se così fosse avvenuto, Nerone sarebbe stato sbranato vivo, o certamente sarebbe allora precipitato dal soglio imperiale, non quattro anni più tardi. Non è affatto verosimile che la plebe romana, sempre indocile e irrequieta, vedendo arse le sue case e ritenendo l'incendio voluto e ordinato da Nerone, non rompesse in aperta rivolta. Sotto Tiberio, l'anno 33, per poco non ci fu una sedizione del popolo a causa del rincaro dei viveri, e dovettero intervenire il senato e i consoli (3). L'anno 51 la plebe, minacciata dalla carestia

« luminis urerentur. Hortos suos ei spectaculo Nero obtulerat et cir- « cense ludicrum edebat, habitu aurigae permixtus plebi vel curriculo « insistens ».

(1) Pascal, op. cit. p. 148.

(2) Tacito, *Ann.* XIV, 60.

(3) Tacito, *Ann.* VI, 13.

e dalla fame, circonda Claudio mentre amministra la giustizia, lo spinge all'estremità del Foro con grida tumultuose e scagliandogli anche croste di pane, e forse sarebbe trascesa a maggiori atti di violenza, se i pretoriani non fossero accorsi a liberare l'imperatore dall'imminente pericolo, facendogli cerchio intorno e aprendogli il passo in mezzo alla folla (1). Secondo Suetonio e Orosio, Claudio si sarebbe salvato fuggendo nel Palatino attraverso una porta segreta (2). L'anno 61 uno schiavo uccide il suo padrone Pedanio Secondo, prefetto della città. In conformità dell'uso antico tutti gli schiavi abitanti sotto lo stesso tetto debbono esser condotti al supplizio; ma il popolo accorre a difesa di tanti innocenti, e circonda il senato, dove si discute la causa. È emanata la sentenza di morte, ma non può eseguirsi per l'agglomeramento della folla divenuta minacciosa. Nerone con un editto rimprovera al popolo il suo contegno, e fa stendere cordoni di soldati per la via che debbono attraversare i condannati (3). L'anno seguente Nerone, per unirsi a Poppea, divorzia da Ottavia, che relega nella Campania. Ma il popolo tumultua, ed egli è costretto a richiamare Ottavia (4). Non sarà male qui ricordare che Nerone poi cadde non per effetto della ribellione di Vindice e delle legioni della Gallia, ma per l'odio popolare, che si attirò negli ultimi anni del suo impero. È ammissibile che un popolo, il quale tumultua pel rincaro dei viveri, o in vista d'un pericolo, e prende la difesa degl'innocenti condannati o puniti, tollerasse pazientemente l'incendio delle sue case, pur ritenendolo ordinato da Nerone, e si contentasse soltanto di commiserare i Cristiani puniti per un delitto, che altri aveva commesso? E non si dica che dal silenzio di Tacito nulla si possa arguire. Egli, che

(1) Tacito, *Ann.* XII, 43.
(2) Suetonio, *Claud.* 18. Orosio, VII, 6.
(3) Tacito, *Ann.* XIV, 42-45.
(4) Tacito, *Ann.* XIV, 60-61.

premurosamente riporta tutti gl' indizi contro Nerone, e accenna all' indignazione del popolo, quando scoppiò il fuoco nelle Emiliana, e alla pietà destata dallo spettacolo dei tormenti inflitti ai Cristiani, avrebbe narrato anche le dimostrazioni ostili a Nerone, se ce ne fossero state.

L' acquiescenza e la rassegnazione del popolo romano durante e dopo l' incendio costituiscono un altro argomento in favore di Nerone; perchê dimostrano che non ci erano non dico prove, ma nemmeno gravi indizi contro di lui, e che il popolo, sempre maligno e sospettoso, il quale suole ascrivere a colpa anche le sciagure fortuite (1), trovava incensurabile la condotta del principe in quella triste occasione.

Senza timore d' essere accusato di simpatia verso un uomo, il quale è passato nella storia come il più empio e malvagio, che sia mai vissuto al mondo (2), io oserei affermare che Nerone non solo non ebbe colpa alcuna in quell' immane disastro, ma che non conobbe e non compì mai il dover suo così bene come allora, e altri al suo posto poco o nulla avrebbero saputo far di meglio. Appena avuta notizia dell' incendio accorre a Roma da Anzio, s' aggira qua e là senza guardie anche di notte, e s' adopera per far spegnere le fiamme. A lui si deve se l' incendio non ebbe una maggiore estensione. Non bastando il campo di Marte e i monumenti d'Agrippa, a contenere la gente rimasta senza tetto, apre anche i suoi giardini, fa costruire delle baracche per dar ricovero ai poveri, fa portare utensili da Ostia e dai municipi vicini e diminuisce il prezzo del frumento sino a

(1) Tacito, *Ann.* XV, 64: « ut est vulgus ad deteriora prom- « ptum »; IV, 62: « qui mos vulgo fortuita ad culpam trahentes ».

(2) A. Graf, *Roma nella memoria e nelle immaginazioni del medio evo*, Torino, 1882, I, 332: « Dopo Giuda, per giudizio concorde di « tutta la cristianità, l'uomo più empio e scellerato che sia mai vis- « suto al mondo è Nerone... La prima e più potente cagione della « sua infamia era, senza alcun dubbio, la persecuzione iniqua ond'egli, « primo, afflisse la Chiesa nascente ».

tre sesterzi il moggio (1). Appena cessato l' incendio pone mano a riedificare la città secondo un piano regolare e ben concepito, non a casaccio, con vie larghe e diritte, ampie piazze, case non troppo alte e con portici innanzi, che ne difendano la facciata. Promette di costruire a sue spese quei portici e di consegnare ai padroni il suolo netto dalle macerie (2); propone dei premi a chi in un certo lasso di tempo riedifichi la sua casa. I nuovi edifizi sino ad una certa altezza debbono essere costruiti senza travi, con pietra albana (peperino) e gabina (una specie di peperino), ambedue resistenti al fuoco. L'acqua, intercettata prima arbitrariamente dai privati, ha assegnate delle guardie, perchè scorra più copiosa e in più luoghi a vantaggio di tutti; ciascuno deve avere a portata di mano arnesi atti a spegnere gl' incendi. Le case debbono essere isolate le une dalle altre, senza muri comuni. Per affermazione di Tacito, Nerone abbellì molto Roma (3).

(1) Tacito, *Ann.* XV, 39 e 43.

(2) Tacito, *Ann.* XV, 43. Fu questo un ottimo provvedimento di Nerone, che agevolava molto il lavoro di quelli che volevano riedificare le loro case, e Tacito lo congiunge con l'altro ancora più vantaggioso di costruire a proprie spese i portici dei nuovi edifizi: «Ceterum urbis quae domus perierant non, ut post Gallica incendia, «nulla distinctione nec passim erectae, sed dimensis vicorum ordini«bus et latis viarum spatiis cohibitaque aedificiorum altitudine ac pa«tefactis areis additisque porticibus, quae frontem insularum protege«rent. Eas porticus Nero sua pecunia exstructurum purgatasque areas «dominis traditurum pollicitus est». Suetonio maligna su la generosità di Nerone: «Ac ne non hinc quoque, quantum posset praedae «et manubiarum, invaderet, pollicitus cadaverum et ruderum gratui«tam egestionem, nemini ad reliquias rerum suarum adire permisit»; *Ner.* 38.

(3) Tacito, ibidem. Tacito riconosce l'abbellimento portato alla città dall'opera di Nerone; ma, per soverchio scrupolo d'imparzialità, non trascura i lagni di quei, che non sono mai contenti di nulla, ed hanno sempre qualche cosa a ridire. «Ea ex utilitate accepta deco«rem quoque novae urbi attulere. Erant tamen qui crederent, veterem

L'accusa dei Cristiani è ancor meno fondata. Il Pascal traccia uno splendido quadro della comunità cristiana del primo secolo e delle dottrine, che esaltavano le menti d'una parte d'essa, e dimostra la possibilità che alcuni « forse in- « dotti da eccitamenti malvagi abbian voluto farla finita con « l'impero e con Roma » (1). E s'accordi pure questa possibilità (2). Però dove è la prova che abbian veramente incendiato Roma? Tacito è l'unico autore che connette l'incendio di Roma con la prima persecuzione cristiana. Ma, l'abbiamo già visto, egli a spiegare l'incendio ammette due sole ipotesi: il caso o Nerone. Si può dire *a priori* che dal suo racconto non potrà mai ricavarsi la prova della reità dei Cristiani.

« Ma nè per opera umana », egli dice, « nè per muni- « ficenza dell'imperatore, nè per sacrifici d'espiazione si « riusciva a distogliere il pubblico dall'opinione infamante « di ritenere l'incendio comandato. Perciò Nerone, per sof- « focare quella voce, accusò e punì coi supplizi più raffinati « quelli che, detestati per i loro infami delitti, il volgo chia- « mava Cristiani. Furono adunque arrestati dapprima quelli, « che pubblicamente si professavano tali (cioè confessavano « d'esser veramente Cristiani, come il volgo li chiamava: « " primum correpti qui fatebantur "); dopo per denunzia « di essi una turba grandissima furono convinti non tanto « del delitto d'incendio quanto di odio contro il genere

« illam formam salubritati magis conduxisse, quoniam angustiae itine- « rum et altitudo tectorum non perinde solis vapore perrumperentur: « at nunc patulam latitudinem et nulla umbra graviore aestu arde- « scere ».

(1) Pascal, op. cit. p. 135 sg.

(2) « Quelques insensés, quelques anarchistes », scrive il Boissier (op. cit. p. 161), « se seraient glissés parmi les premiers disciples du « Maître, qu'il n'en faudrait pas être trop surpris, ni en rendre le « christianisme responsable ». Cf. anche Semeria, *Il primo sangue cristiano*, Roma, 1901, p. 55; Allard, op. cit. p. 4 sg.

« umano » (1). Il nodo della questione sta nella frase « cor-« repti qui fatebantur ». L' interpretazione più comune è: « furono arrestati quelli che confessavano d' esser Cristiani ». Il Pascal vuole a tutti i costi intendere: « s' iniziò il processo « contro i rei confessi », cioè « contro quelli che via via con-« fessavano (d' essere autori dell' incendio) » (2). Ma il significato giusto di « fateri » bisogna dedurlo dal periodo precedente. Tra « appellari » ed « esse » ci è una grande affinità d' idee, che maggiore non potrebbe desiderarsi. Nerone ac-

(1) Tacito, *Ann.* XV, 44; « Sed non ope humana, non largi-« tionibus principis aut deum placamentis decedebat infamia, quin ius-« sum incendium crederetur. Ergo abolendo rumori Nero subdidit reos « et quaesitissimis poenis adfecit, quos per flagitia invisos vulgus Chri-« stianos appellabat. Auctor nominis eius Christus Tiberio imperitante « per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat; repres-« saque in praesens exitiabilis superstitio rursum erumpebat, non modo « per Iudaeam, originem eius mali, sed per urbem etiam, quo cuncta « undique atrocia aut pudenda confluunt celebranturque. Igitur primum « correpti qui fatebantur, deinde indicio eorum multitudo ingens haud « proinde in crimine incendii quam odio humani generis convicti « sunt ».

(2) Il Pascal ragiona così: « *Corripere* denota l' inizio della pro-« cedura penale. Se la procedura penale fu iniziata, dovè iniziarsi per « il delitto di cui si trattava, il *crimen incendii*... Quando *fateri* o « *confiteri* sono adoperati assolutamente in relazione a un processo si-« gnificano: ' dichiararsi reo di quello per cui si è accusati ' ». E il suo ragionamento fila dirittamente, e sarebbe giustissimo anche in questo caso, se Tacito nel periodo antecedente (il periodo « Auctor « nominis » &c. può considerarsi come una parentesi) dicesse che Nerone accusò quelli, che il volgo indicava come autori dell' incendio. Invece dice che Nerone accusò quelli, che il volgo chiamava Cristiani. La frase ellittica che segue: « Igitur primum correpti qui « fatebantur » va completata, sottintendendo il verbo più vicino o un verbo affine: « fatebantur se appellari Christianos, se esse Christianos ». Il Costanzi, op. cit. p. 5, nota: « il *fateri* non è nemmeno in relazione « ad un processo che non era stato istruito: la confessione era in ogni « modo anteriore al processo, e l' imperfetto *fatebantur* indica che le « confessioni non avvennero in un momento soltanto, ma si ripetevano « ad ogni arresto ». Cf. anche Semeria, op. cit. p. 41.

cusa quelli che il volgo chiama Cristiani. Ma il volgo può sbagliare e ritenere e chiamare Cristiani alcuni che Cristiani non sono. Bisognava prima di tutto cercare chi fossero o non fossero Cristiani, bisognava assodare la loro fede religiosa; dopo si sarebbe indagato su la loro partecipazione al delitto d'incendio. S'interrogano adunque tutti gli uomini sospettati d'esser Cristiani, e sono arrestati e sottoposti a regolare procedura soltanto quelli che confessano d'esser Cristiani. Per denunzia di questi vengono poi arrestati moltissimi altri, che non si sapeva appartenessero al cristianesimo. Sono tutti Cristiani; non rinnegano la loro religione, e il loro delitto è provato, è assodata la causale del delitto: essi odiano il genere umano. Ma non è ugualmente provato che siano stati autori dell'incendio (1).

S'ammetta per un momento che si possa interpretare il « fatebantur » come vuole il Pascal. È ovvia la domanda: perchè i Cristiani, senza essere non dico sottoposti alla tortura, ma nemmeno ancora processati, si sarebbero dichiarati rei? Bisognerebbe immaginare che avessero fatto ciò nell'eccesso dell'esaltazione e del fanatismo. Ma in questo caso la loro confessione spontanea, non strappata mediante la violenza dei tormenti, aveva maggior valore di qualunque prova testimoniale, e non poteva essere affatto revocata in dubbio; e non si capisce perchè le fonti di Tacito e Tacito stesso, che li dice « odiati per le loro turpi azioni » e « meritevoli

(1) Cf. Hardy, *Christianity and the roman Government*, Londra, 1881, p. 66; Boissier, op. cit. p. 164; Allard, op. cit. p. 29 sg. &c. Leggo « convicti sunt », non « coniuncti sunt ». La lezione « coniuncti « sunt » si trova nel ms. Mediceo II, ed è difesa dal Coen e accettata dal Ramorino e da altri; ma dopo le osservazioni del Roviglio si deve assolutamente scartare. Ammessa questa lezione, « mancherebbe « una chiara affermazione di ciò che più importa di conoscere, se, « vale a dire, siano stati o no i Cristiani condannati conseguentemente « al processo... Tacito, il quale di solito corre rapido e serrato alla « conclusione, questa volta... avrebbe omesso appunto la conclusione »; Roviglio, op. cit. p. 42 sg.

« di pene esemplari », si sarebbero trattenuti dall' accusarli d' un delitto realmente perpetrato. Tacito avrebbe fatto un ragionamento così strambo: « è incerto se l' incendio sia « stato fortuito o si debba ascrivere a Nerone, perchè gli « storici portano l' una e l'altra versione; però i Cristiani « di per sè confessarono d' esserne stati essi gli autori ». Come poteva reggere per lui l' ipotesi del caso, quando ci fosse stato chi spontaneamente confessava d' aver incendiato la città? (1)

Ma il Pascal, come osserva acutamente il Roviglio, in seguito alle molte e giuste obiezioni mossegli dagli avversari, ha sostanzialmente modificato l'interpretazione che dapprima dava al passo di Tacito; e ciò dimostra su quali deboli fondamenti sia basata quella particolare interpretazione di quel passo, che dovrebbe essere la prova della tesi da lui sostenuta (2).

L' incendio fu puramente casuale. D' un incendio casuale è la descrizione che abbiamo in Tacito: « Principiò in quella « parte del Circo, che confina col Palatino e col monte Celio, « dove a causa delle botteghe contenenti merci che son d' esca « alle fiamme, appena scoppiato fattosi subito gagliardo e « spinto dal vento investì il Circo in tutta la sua lunghezza. « Poichè non ci erano di mezzo nè case fornite di difesa, nè « tempii cinti di mura o altro intoppo per arrestarlo. Propa- « gandosi impetuosamente prima pel piano, poi salendo ai « colli e di nuovo devastando i quartieri bassi, precorse ogni « rimedio sia per la celerità, sia per essere la città esposta al « pericolo con le sue strade strette e qua e là tortuose e con « quegli immensi ammassi di case, siccome era la vecchia

(1) Dopo quanto è stato scritto in proposito sin dalla prima pubblicazione dell'opuscolo del Pascal, non insisto oltre nella difesa dei Cristiani.

(2) Roviglio, op. cit. p. 19 sg.

« Roma. E inoltre le donne sbigottite e piangenti, i vecchi « esausti di forze e i fanciulli inesperti, chi intento a salvar « sè stesso, chi altri, mentre trascinano o aspettano gl' in- « fermi, gli uni per l' indugio, gli altri per la fretta, impe- « divano ogni soccorso » (1).

Gl' incendi erano in Roma, per così dire, accidenti di tutti i giorni. Nelle raccolte d' iscrizioni, in tutti gli scrittori della storia romana s' incontrano quasi ad ogni pagina accenni ad incendi, che distruggono case, biblioteche, portici, tempii, teatri, anfiteatri e anche intere regioni. Marziale paragonava Roma all' araba fenice, che bruciandosi rinasce dalle sue ceneri, e chiamava quelle terribili desolazioni uno spogliarsi della vecchiezza (2). Il pericolo dell' incendio era un incubo continuo. I padroni di ricche case, per dormire sonni tranquilli, facevano vegliare la notte buon numero di schiavi, e tenevano bell' e pronte grandi secchie, dette « amae », che dovevano servire per l' estinzione (3). Augusto, per preservare il suo Foro dal fuoco facile a scoppiare nella vicina Subura, lo recinse d' un robusto muro di difesa alto ben trentasei metri, di cui ancora rimangono le imponenti rovine (4); e per impedire il frequente ripetersi degl' incendi e attenuarne gli effetti istituì i vigili, e li divise in sette coorti: ciascuna coorte provvedeva ai bisogni di due regioni contigue (5). Ma non ostante l' ottima istituzione gl' incendi continuarono a spesseggiare e a produrre danni incalcolabili.

(1) Tacito, *Ann.* XV, 38.

(2) Marziale, V, 7; III, 52. G. Origo, *Origine della guardia permanente contro gl' incendi* in *Dissertazioni dell' Accademia romana di archeologia*, 1823, par. II, p. 4 sg.

(3) Giovenale, XIV, vv. 305-9. Profumo, op. cit. p. 408.

(4) Jordan, op. cit. I, 442 sg.; Gilbert, op. cit. III, 229 sg.

(5) Mommsen et Marquardt, *Manuel des antiquités romaines*, Paris, 1895, V, 356 sg.

Non si contano gl'incendi avvenuti solo nel primo secolo dell'impero. Sotto Augusto abbruciano alcuni tempii e molti edifizi presso il Foro e sul Palatino (1). Sotto Tiberio nel 22 va a fuoco il teatro di Pompeo, nel 27 la regione del Celio e nel 36 la parte del Circo contigua all'Aventino e lo stesso Aventino (2). Sotto Caligola il fuoco distrugge molte case private (3). Sotto Claudio un incendio, che dura due giorni, scoppia nelle Emiliana, e altri incendi distruggono il tempio della Salute, il tempio della Felicità e quello di Venere (4). Nell'anno 69 i Vitelliani assediano Sabino e i Flaviani sul Campidoglio, e nel conflitto tra le due parti rimane abbruciato il tempio di Giove Massimo e tutto il colle Capitolino (5). Nell'anno 80 un incendio, che dura tre giorni e tre notti, distrugge il Serapeo, l'Iseo, le « Saepta Iulia », il tempio di Nettuno, le terme d'Agrippa e il Pantheon, il Diribitorio, il teatro di Balbo, il teatro di Pompeo, il portico e la biblioteca d'Ottavia e il tempio di Giove Capitolino (6).

Si noti che i Romani per spiegare un incendio ricorrono di solito a cause strane: più spesso è il fulmine, ora sono i liberti, ora i cittadini oberati dai debiti, ora sono i partigiani di Mario o di Silla, ora sono le carni abbrustolite d'un corvo trasportate da un'ara; molto raramente si parla d'incendio fortuito (7). Si noti ancora che il più delle

(1) Tacito, *Ann.* II, 49; Suetonio, *Aug.* 30 e 57; Dione Cassio, LV, 12.

(2) Tacito, *Ann.* III, 72; IV, 64; VI, 45; Suetonio, *Tib.* 48; Dione Cassio, LVIII, 26.

(3) Suetonio, *Cal.* 16; Dione Cassio, LIX, 9.

(4) Suetonio, *Claud.* 18; Plinio, *Hist. nat.* XXXIV, 8, 69; XXXV, 4, 19.

(5) Tacito, *Hist.* III, 71; Suetonio, *Vitell.* 15; Dione Cassio, LXV, 17.

(6) Suetonio, *Tit.* 8; Dione Cassio, LXVI, 24.

(7) Tacito, *Ann.* III, 72; XV, 22; Dione Cassio, L. 10; LIV, 29; LV, 8; LVIII, 26 &c.

volte gl' incendi si sviluppano nelle vicinanze del Circo, e il Circo stesso andò distrutto cinque volte. La ragione è chiara: dei tre piani del Circo solo l'inferiore era di pietra, gli altri di legno; le vicinanze erano occupate dalle casupole e dalle botteghe dei piccoli commercianti di Roma (1). Queste botteghe erano per lo più di legno, e si chiamavano appunto « tabernae », dice Festo, perchè erano fatte di tavole, « quod ex tabulis olim fiebant ». Il legno, che aveva una gran parte nelle case ricche, specialmente nei piani superiori, che non per nulla si chiamavano « tabulata », aveva certo una parte molto maggiore nelle case povere della regione XI, la quale, tranne il Circo e alcuni antichi santuari, non conteneva monumenti ed edifizi pubblici o privati di qualche importanza.

L' origine dell' incendio dell'anno 64 non deve sorprendere nessuno: scoppiò proprio dove per le cause anzidette gl' incendi erano più frequenti. L' immensa vastità che ebbe, e per cui solo differisce dagli altri, non sorprende nemmeno, se si ricorda la scarsa larghezza della via Sacra, che pure era la via principale del centro di Roma, del Foro, e se ne deduce quanto dovessero essere più strette le vie secondarie e i vicoli, e se si tien presente che questo incendio fu favorito dal vento. Molti non riescono a persuadersi come un incendio possa acquistare tali proporzioni senza essere appiccato e rattizzato da qualcuno. Eppure in tempi molto vicini a noi, sebbene ora si posseggano potenti mezzi d'estinzione, che gli antichi nemmeno sognavano, si sono avuti incendi così gravi, che forse rimasero meno celebri di quello di Roma dell' anno 64 unicamente perchè non si accoppiavano al nome di un tiranno come Nerone. Basta menzionare per tutti l' incendio di Limoges nel 1860, di Chicago nel 1871, di Boston nel 1872, di Chicago nel 1874, di Aalesund e di Baltimorā nel 1904.

(1) Borsari, op. cit. p. 364 sg.; Becker, op. cit. p. 419 sg.; Gilbert, op. cit. II, 250 sg.

Anche lo sviluppo dell'incendio a chi ben osserva si presenta affatto naturale. Scoppiato nel Circo Massimo, s' estese alle regioni contigue, e si spinse nella direzione di nord-est, nella direzione stessa del vento che spirava.

Solo ammettendo l' origine dell' incendio casuale e naturale lo sviluppo si spiega come e perchè il fuoco distruggendo tre regioni per intero (XI, X e IV) e sette in parte (XII, I, II, III, VIII, IX e VI), non toccò affatto la XIV, la regione di Trastevere: ci era di mezzo il Tevere.

« Ma », osserva l'Allard, « agli occhi del popolo nessun « flagello ha per origine il caso; ci deve essere un autore « responsabile. L'autore era bell' e trovato: Nerone » (1). Quando nell'80 un incendio di tre giorni distrugge la regione IX, la più ricca di splendidi monumenti, con vie larghe e spaziose, nessuno sospettò che ne potesse essere autore il principe: Tito era la delizia del genere umano (2). « Ma », dice il Muratori, « trattandosi di un sì screditato imperatore, « conosciuto capace di qualsiasi enormità, facil cosa allora « fu l'attribuire a lui l' invenzione di così grande cala- « mità » (3). E spuntarono un po' alla volta, e si diffusero rapidamente negli ultimi anni dell' impero di Nerone e più dopo la sua triste fine le voci maligne, alle quali egli stesso aveva aperto l'adito. Qualche anno prima aveva fatto rappresentare la favola togata di Lucio Afranio intitolata l'*Incendio*, e per divertire meglio gli spettatori aveva permesso ai commedianti il saccheggio della casa abbruciata (4). Un anno dopo l' incendio cantò in versi la caduta di Troia con un poemetto intitolato *Troica*, di cui rimane qualche fram-

(1) P. Allard, *Histoire des persécutions pendant les deux premiers siècles*, Paris, 1885, p. 37.

(2) Suetonio, *Tit.* 1.

(3) Muratori, *Annali d' Italia*, I, 178.

(4) Suetonio, *Ner.* 11.

mento (1). Dall' incendio forse trasse profitto incorporando tra le sue case e i suoi giardini qualche area rimasta libera (2). Mentre la « Domus aurea » s' ergeva maestosa e magnifica, intorno regnava la desolazione delle rovine prodotte dal fuoco. L' incendio era stato troppo vasto perchè egli potesse fare il bel gesto di Tiberio e di Caligola di riedificare tutto a sue spese (3). Le rovine durarono sino a Vespasiano (4). Quelli in ispecie, che non poterono più rialzare le loro case distrutte, dovevano in qualche modo sfogare il loro giusto dolore. I suoi delitti e le sue stranezze rendevano credibile qualunque diceria di persone naturalmente malediche e a lui ostili, e si formò quella che io direi la leggenda dell' incendio neroniano. Le voci calunniose trovavano anche un certo fondamento nella coincidenza, che apparve e apparisce strana, e forse tale non è, che il primo incendio s' era sviluppato nelle vicinanze del suo palazzo, e il secondo, se così può chiamarsi, nei possedimenti del suo tristo ministro, Tigellino.

Ma non si riuscì mai ad avere il perfetto accordo degli storici. Con tutte le dicerie che s' andavano accumulando sul capo di Nerone, rimanevano sempre alcuni, che non volevano aggravare la soma dei suoi delitti d'un altro misfatto, che non aveva commesso. Giuseppe Flavio, che ha così spesso occasione di menzionare Nerone, e gli rimprovera l' uccisione della madre, di Britannico, d' Ottavia e di molti uomini ragguardevoli, tace affatto su l' incendio. Marziale nei suoi epigrammi, Giovenale nelle sue satire fanno spesso oggetto dei loro strali i vizi e i delitti di Nerone, ma non accennano mai al delitto dell' incendio. Vano è arzigogolare su questo silenzio; l' unica deduzione giusta

(1) Dione Cassio, LXII, 29.
(2) Tacito, *Ann.* XV, 42.
(3) Tacito, *Ann.* IV, 64; VI, 45; Suetonio, *Tib.* 48; *Cal.* 16.
(4) Suetonio, *Vespas.* 8.

ed evidente è che essi ritenevano infondata l'accusa di Nerone.

Non ci potevano essere e non ci erano contro Nerone che pochi e semplici indizi, di scarso valore. Lo dimostra il fatto che Tacito non ostante la sua avversione a Nerone e la propensione ad accusarlo non osa condannarlo esplicitamente, e delle sue fonti Cluvio Rufo, o Fabio Rustico, o facilmente tutti e due, attribuivano l'incendio al caso. La fantasia del popolo, specialmente di quanti avevano in odio quell'imperatore, creò strane dicerie e inventò indizi gravi, che a mano a mano col progredire del tempo si moltiplicarono e si trasformarono in prove certe e sicure. E così si osserva un fenomeno curioso: le prove della reità di Nerone, le quali mancano a Tacito, non mancano a Suetonio e Dione Cassio. Ma ponendo a confronto la narrazione dei tre storici si scorge subito, senza sforzo, il processo d'amplificazione e di trasformazione. Tacito raccoglie accuratamente alcuni indizi contro Nerone, ne insinua la reità, ma resta indeciso se ascrivere l'incendio al caso o a lui. Suetonio e Dione Cassio affermano recisamente la colpa di Nerone come cosa assodata: anzi per essi egli aveva da tempo premeditato l'orrendo delitto. Suetonio: « Ma non risparmiò (Nerone) nè il popolo, nè le mura « della sua patria. Dicendo un giorno un tale: Quando io « sia morto si mescoli pure la terra col fuoco! anzi, disse « egli, anche mentre son vivo! E fece proprio così » (1). Dione Cassio: « Dopo ciò (Nerone) desiderò, come sempre « aveva fatto voti, di veder distrutta durante il viver suo la « città intera e la reggia, e infatti egli stimava essere stato

(1) Suetonio, *Ner.* 38: « Sed nec populo, aut moenibus patriae « pepercit. Dicente quodam in sermone communi:

« Ἐμοῦ θανόντος γαῖα μιχθήτω πυρί,

« immo, inquit, ἐμοῦ ζῶντος. Planeque ita fecit ».

« felicissimo Priamo, perchè aveva visto spegnersi insieme « la patria e il regno » (1). Suetonio va ancora più oltre, e, inesorabile con Nerone, gli attribuisce il desiderio d' incendiare Roma anche quando la sua stella era per tramontare, nella Gallia si ribellavano le legioni di Vindice, che non voleva obbedire ad un cattivo cantore, e il popolo che prima lo aveva idolatrato, gli si manifestava apertamente ostile (2).

Tacito dice tassativamente che il primo incendio scoppiò nella parte orientale del Circo, contigua al Palatino e al Celio, e il secondo nelle Emiliana, e narra di molti che proibivano di estinguere, e di altri, che palesemente buttavano fiaccole accese. Questi ignoti, che per lui potevano essere emissari di Nerone o anche ladri, per Suetonio sono servi del cubicolo imperiale, per Dione Cassio soldati e vigili (3). Per essi l' incendio si sviluppa contemporanea-

(1) Dione Cassio, LXII, 16: Μετὰ δὲ ταῦτα ἐπεθύμησεν ὅπερ που ἀεὶ ηὔχετο, τήν τε πόλιν ὅλην καὶ τὴν βασιλείαν ζῶν ἀναλῶσαι· τὸν γοῦν Πρίαμον καὶ αὐτὸς θαυμαστῶς ἐμακάριζεν ὅτι καὶ τὴν πατρίδα ἅμα καὶ τὴν ἀρχὴν ἀπολομένας εἶδεν.

(2) Suetonio, *Ner.* 43.

(3) Parmi che si possa intravedere l'origine di queste voci strane e contradittorie. Si sa da Tacito e da Dione Cassio che nell' incendio perirono molti, che Nerone cercava di circoscrivere il fuoco, e aprì alla gente rimasta senza tetto il campo di Marte e i suoi giardini. Suetonio dice che il popolo fu spinto e confinato colà a viva forza: « ad monumentorum bustorumque deversoria plebe compulsa », e deve essere stato veramente così. In simili sciagure si sogliono formare straordinari agglomeramenti di curiosi, che non solo non porgono nessun aiuto, ma anche intralciano e impediscono l'opera di soccorso. Perchè si avesse il minor numero di vittime umane, perchè si fosse più liberi nei lavori di spegnimento e di circoscrizione del fuoco, la quale s'otteneva mediante la demolizione d' intere file di case, era necessario che la folla sgombrasse dai luoghi minacciati. Soldati, vigili eseguivano l'ordine dell' imperatore, coadiuvati dai servi di Nerone e da uomini capaci e di buona volontà. Per essere più facilmente obbediti, tutti e specialmente i privati cittadini facevano la voce grossa, e adducevano l'ordine avuto. Pochi capivano la ragione di quel prov-

mente in più luoghi. Suetonio: « Come disgustato dalla « luridezza dei vecchi edifizi e dalla strettezza e tortuosità « delle viuzze diede fuoco alla città così palesemente, che « molti consolari avendo sorpreso nei loro poderi i came- « rieri di lui con stoppa e fiaccole non osarono metter loro « addosso le mani, e alcuni granai costruiti in pietra, che « erano presso la Casa d'oro, della cui area desiderava som- « mamente d'impadronirsi, furono prima abbattuti con mac- « chine guerresche e poi incendiati » (1). Dione Cassio:

vedimento; la povera gente s'allontanava a malincuore dalle proprie case, e sospettava l'incendio doloso e il saccheggio. Le dicerie sorsero subito, si diffusero, e furono poi accolte dagli storici. « Adeo « maxima quaeque ambigua sunt, dum alii quoquo modo audita pro « compertis habent, alii vera in contrarium vertunt, et gliscit utrum- « que posteritate »; TACITO, *Ann.* III, 19.

(1) SUETONIO, *Ner.* 38: « Nam quasi offensus deformitate vete- « rum aedificiorum et angustiis flexurisque vicorum, incendit Urbem « tam palam, ut plerique consulares cubicularios eius, cum stuppa tae- « daque in praediis suis deprehensos, non attigerint; et quaedam hor- « rea circa domum Auream, quorum spatium maxime desiderabat (ut) « bellicis machinis labefactata atque inflammata sint, quod saxeo muro « constructa erant ». Questo periodo di Suetonio mi sembra abbastanza chiaro. Forse l'autore scrivendo teneva presente il principio del racconto di Tacito: « forte an dolo principis incertum ». Egli accusa Nerone, e dopo aver accennato al proposito, che questi già da tempo aveva d'incendiare Roma, vuole aggiungere altre prove della reità di lui: alcuni consolari sorpresero sul fatto, in flagranti, i servi del cubicolo imperiale; Nerone stesso, dopo l'incendio, al cospetto di tutti fece dar fuoco a certi granai, che erano nei pressi della « Domus aurea », per occuparne il suolo. Eppure il PROFUMO (op. cit. p. 465 sg.) ne deduce che da quei granai, i quali egli colloca sul Palatino « al posto « esatto che dipoi venne occupato dal *Septizonium Severi* », partì il fuoco. Passi la contraddizione in cui si trovebbero Tacito e Suetonio. Ma non risulta affatto, come sembra al Profumo, che « Suetonio si è « servito inesattamente del vocabolo di *domus Aurea* », o che « la pa- « rola *Aurea* non esisteva nel testo originale, e non sia in realtà che « una postilla marginale, la quale introdotta nel testo inquinava di « già il codice tipo da cui provengono tutti gli altri ». Difatti proprio SUETONIO qualche capitolo più innanzi distingue nettamente la « do

« Mandando in giro di nascosto certe persone quasi ub-
« briache e come per compiere qualche altro atto malvagio,
« dapprima in uno e due punti, un po' qua un po' là, fece
« dar fuoco, cosicchè la gente era in grandissima incertezza,
« e nè sapeva trovare l' origine del male, nè era in grado
« di porvi fine, ma vedeva e udiva molte cose strane. Molte
« case perirono per mano di coloro che dovevano recare
« aiuto; perchè e soldati e vigili, intenti a saccheggiare,
« non solo non estinguevano l' incendio, ma vieppiù lo rat-
« tizzavano » (1).

Tacito parla della voce che s' era diffusa « che pro-
« prio nel tempo che infieriva l' incendio, (Nerone) fosse
« comparso sul teatro domestico, e avesse cantato lo ster-
« minio di Troia assomigliando i mali presenti alle antiche
« calamità » (2). Questa voce vaga (« rumor ») diventa un fatto certo per Suetonio e Dione Cassio; ma la scena domestica si muta pel primo nella torre di Mecenate, pel secondo nella sommità del Palatino o del palazzo imperiale.

« mus aurea » dalla « domus transitoria » (*Ner.* 31): « non in alia re « tamen damnosior quam in aedificando, domum a Palatio Esquilias « usque fecit, quam primo transitoriam, mox incendio absumptam « restitutamque auream nominavit »; e Orosio deve aver avuto un codice, in cui era la stessa lezione che noi seguiamo, perchè parafrasando Suetonio, secondo il suo solito, e dandoci la giusta interpretazione di quel periodo scrive: « Horrea quadro structa lapide magnae- « que illae veterum insulae, quas discurrens adire flamma non poterat, « magnis machinis quondam ad externa bella praeparatis labefactatae « atque inflammatae sunt ».

(1) Dione Cassio, LXII, 16: Λάθρᾳ γάρ τινας ὡς καὶ μεθύοντας ἢ καὶ δύο καὶ πλείονα ἄλλα ἄλλοθι ὑπεπίμπρα, ὥστε τοὺς ἀνθρώπους ἐν παντὶ ἀπορίας γενέσθαι, μήτ' ἀρχὴν τοῦ κακοῦ ἐξευρεῖν μήτε τέλος ἐπαγαγεῖν δυναμένους, ἀλλὰ πολλὰ μὲν ὁρῶντας πολλὰ δὲ ἀκούοντας ἄτοπα...; 17: Καὶ πολλοὶ μὲν οἶκοι ἔρημοι τοῦ βοηθήσοντός σφισιν ἀπώλοντο, πολλοὶ δὲ καὶ ὑπ' αὐτῶν τῶν ἐπικουρούντων προσκατεπρήσθησαν· οἱ γὰρ στρατιῶται, οἵ τε ἄλλοι καὶ οἱ νυκτοφύλακες, πρὸς τὰς ἁρπαγὰς ἀφορῶντες οὐχ ὅσον οὐ κατεσβέννυσάν τινα, ἀλλὰ καὶ προσεξέκαιον.

(2) Tacito, *Ann.* XV, 39.

Suetonio: « Questo incendio contemplando Nerone dalla « torre di Mecenate e compiacendosi della bellezza delle « fiamme, come egli diceva, cantò in quel suo abito da « teatro la presa di Ilio » (1). Dione Cassio: « Mentre tutti « gli altri erano immersi in quella sciagura, e molti nel « dolore gravissimo si buttavano in mezzo alle fiamme, « Nerone salì su la sommità del Palatino, donde si poteva « vedere gran parte dell' incendio, e in veste da citaredo « cantò la rovina di Troia, come egli diceva, o piuttosto « la rovina di Roma, che aveva sotto gli occhi » (2).

Il Pascal e il Profumo cercano d'armonizzare insieme queste così discordi testimonianze di Tacito, Suetonio e Dione Cassio; il Pascal scarta solo l'aneddoto del canto neroniano (3). Vani sforzi: noi qui invero abbiamo e in una forma direi quasi tipica la creazione e lo sviluppo di una leggenda. Non vorrei però esser frainteso. Suetonio è di pochi anni più giovane di Tacito: secondo il Macé, Tacito morì nel 121 o 122, Suetonio verso il 141 (4). Voglio dire soltanto che Tacito attinge a fonti autorevoli, e nella sua narrazione dell' incendio l' elemento leggendario fa ap-

(1) Suetonio, *Ner.* 38: « Hoc incendium e turre Maecenatiana « prospectans, laetusque flammae, ut aiebat, pulchritudine, ἅλωσιν, Ilii « in illo suo scenico habitu decantavit ».

(2) Dione Cassio, LXII, 18: Πάντων δὲ δὴ τῶν ἄλλων οὕτω διακειμένων, καὶ πολλῶν καὶ ἐς αὐτὸ τὸ πῦρ ὑπὸ τοῦ πάθους ἐμπηδώντων, ὁ Νέρων ἔς τε τὸ ἄκρον τοῦ Παλατίου, ὅθεν μάλιστα σύνοπτα τὰ πολλὰ τῶν καιομένων ἦν, ἀνῆλθε, καὶ τὴν σκευὴν τὴν κιθαρῳδικὴν λαβῶν ᾖσεν ἅλωσιν, ὡς μὲν αὐτὸς ἔλεγεν, Ἰλίου, ὡς δὲ ἑωρᾶτο, Ῥώμης.

(3) Il Fabrizio già nel 1752, pubblicando un'edizione commentata delle *Storie* di Dione Cassio, notava le contraddizioni degli storici nell'aneddoto del canto neroniano, e conchiudeva trattarsi evidentemente d' una leggenda: « tantus dissensus non tam rumorem « quam fabulam esse ostendit ». Il Profumo (op. cit. p. 639 sg.) non ci vede nessuna contraddizione, e vuol dimostrare la verosimiglianza di quella voce.

(4) Macé, *Essai sur Suétone*, Paris, 1900, p. 207 sg.

pena capolino; Suetonio e Dione Cassio per questi fatti certamente attingono a quella congerie di libelli, cui accenna Giuseppe Flavio, nei quali tutte le calunnie e tutti gli elementi leggendari avevano trovato facile accoglienza. La fantasia del popolo romano non si addimostrò nemmeno troppo feconda. Se si esamina bene, si trova che gl' indizi gravi contro Nerone, le prove della sua colpevolezza, che si hanno in Suetonio e Dione Cassio, derivano sempre direttamente dai pochi e lievi indizi già raccolti da Tacito, e se ne scorge la traccia, il filo conduttore; sono variazioni dello stesso motivo con un crescendo continuo d' intensità (1). Al Pascal e al Profumo, Tacito è d' inciampo per lo svolgimento delle loro tesi opposte; non potendo sopprimerlo tentano di diminuirne l' importanza, e esaltano invece l'autorità di Suetonio, del libellista (2). Pel Profumo Tacito ha sempre e specie nella narrazione dell' evento (così egli chiama l' incendio) scarso valore documentario (3). E dobbiamo essergli grati della temperanza del suo giudizio. Il Pascal si contenta di dire che Tacito « si avvale di fonti « diverse, nè sembra aver fatto studio per rendere coerente « il racconto suo » (4): Tacito insomma sarebbe un compilatore grossolano e malaccorto. Nessuna taccia più ingiusta. Tacito narra i fatti come si sono svolti, coordinati e coerentissimi tra di loro. Delle sue fonti alcune ascrivevano l' incendio a Nerone, altre al caso. Egli cerca d'essere imparziale, e se da una parte raccoglie tutti gl' indizi, che pesavano su Nerone, dall' altra non trascura tutte quelle circostanze, che potevano far pensare ad un incendio casuale.

Dai critici quasi unanimemente gli vien fatto l'addebito d'aver talora nella storia dei primi imperatori gravato la

(1) Boissier, op. cit. p. 166 sg.; Allard, op. cit. p. 57 sg.
(2) Schanz, *Gesch. d. röm. Litt.* III, 44 sg.
(3) Profumo, op. cit. p. 31 sg.
(4) Pascal, op. cit. p. 125.

mano e caricate le tinte (1). Non deve recar meraviglia che egli, vicinissimo agli avvenimenti che narra, risenta troppo l'influenza dell'ambiente formatosi, ostile ai Cesari e specialmente a Nerone, l'ultimo e certo il peggiore di tutti. A chi voglia, a tanta distanza di tempo e di passioni, studiare la questione con animo sereno e senza preconcetti « sine ira et studio »(2), come Tacito vorrebbe e non può fare, risulterà chiara ed evidente l'innocenza di Nerone come quella dei Cristiani, la casualità dell'incendio.

GIOVANNI SALVATORE RAMUNDO.

(1) FABIA, op. cit. p. 447 sg.; COEN, op. cit. p. 258; BOISSIER, *Le jugement de Tacite sur les Césars* in *Revue des Deux Mondes*, 1901, p. 500.

(2) TACITO, *Ann.* I, 1.

REGESTO
DELL'ABBAZIA DI SANT'ALESSIO
ALL' AVENTINO

Continuazione e fine; vedi vol. XXVIII, p. 151

LXXVI.

a) 1304, febbraio 7.

Bolla di Benedetto XI a maestro Bernardo di Andrea canonico di Narbona. Gli conferisce un beneficio ecclesiastico a scelta, nella chiesa di Narbona, dandogli anche facoltà di ritenere più beneficii insieme. *Inc.* « Cum tibi lit- « terarum ». « Datum Laterani, pontificatus anno 1° ».

b) « In eundem modum . . S. Alexii de Urbe et . . Cras- « sensis ac . . S. Ylarii, Carcassonensis diocesis, monaste- « riorum abbatibus ».

In *Registres de Bénoît XI*, editi da Ch. Grandjean, Paris, 1883-190 . . , t. 1°, col. 496. Reg. Vatic. A, c. 150.

LXXVII.

1306, settembre 6.

Iuzio di Girardo Rossi e Tuzio di Angelo vendono a Francesco, abbate del monastero di S. Alessio, un giardino in contrada Torricella, nelle pertinenze di Viterbo, per la somma di 150 lire di denari « papareni ». Pena il doppio. Istrumento mutilo dell'ultima parte, che conteneva la corroborazione, l'actum e le firme.

In Nerini, op. cit. pp. 481-2, App. n. LIII; Arch. di Stato, perg. n. 31. Precede il testo il segno del tabellionato. *Reg. di S. Alessio*, t. 2°, col testo quasi completamente trascritto.

Collazione: *N p. 482, r. 6, e D* rem heredum Nangeli *R* r. h. Angeli

LXXVIII.

1306, decembre 13.

Copia autentica (1334, 25 novembre) d'un istrumento di vendita, col quale maestro Giacomo Talentuzio e Menico, fratelli, figli del fu Giovanni Bontalenti, vendono a Caterina, moglie di Ricco Corbuli, e ai suoi eredi, una vigna nella contrada Amandruale, vicino alla via vicinale: per la somma di 112 lire di « papareni » pagata in fiorini d'oro. « Actum Viterbii, in domo dictorum venditorum ». La copia dell'istrumento, estratta dal libro dei protocolli di Angelo di Giovanni Scrascia, notaro defunto, fu letta e autenticata a Viterbo nel palazzo del Comune. « Iohannes « Andree Alberti de Viterbio, auctoritate alme Urbis pre- « fecti notarius et iudex ordinarius, fideliter exemplando « scripsit et publicavit ».

Nell'Arch. di Stato, perg. n. 32, ben conservata. Precede il testo il « S. T. ».

LXXIX.

1310, marzo 3.

I Cistercensi del monastero di S. Maria di Palazzolo, affine di liberarsi dai debiti e dalle usure, vendono alle monache Agostiniane del monastero di S. Maria Rotonda, d'Albano (i cui beni vennero poi in proprietà del monastero di S. Alessio), un fondo nella contrada Torre dei Vescovi, territorio di Albano, e tre fondi nella contrada « de Ro- « fellis » nello stesso territorio, per la somma di 152 fiorini d'oro. « Actum apud dictum monasterium, ante cameram « domini abbatis. [Iohannes B]arnabe de Albano [imperiali « auctoritate notarius] ».

In Nerini, op. cit. pp. 484-5, App. n. LV.

LXXX.

1°) 1310, aprile 11.

Giovanni de Sabello, proconsole dei Romani, vende al monastero di S. Maria Rotonda, d'Albano, la metà d'una pezza di terra seminativa, di sei rubbia incirca, nel tenimento suo di Sabello, nella contrada « Formales Mancacie », per la somma di 150 fiorini d'oro. Pena il doppio. « Actum in « rocca castri dicti domini Iohannis, quod dicitur Candul- « forum ».

2°) [1310], maggio 14.

L'abbadessa del monastero suddetto è messa in possesso della mezza pezza di terra suddetta dal procuratore di Giovanni de Sabello; e si procede all'investitura « carpendo « de herbis et capiendo de terra et ponendo in manibus « domine abbatisse predicte ». Sottoscrizione alla fine della pergamena: « Iohannes Barnabe de Albano, inperiali aucto- « ritate notarius » [S. T.].

In Nerini (che non fa menzione del documento d'investitura), op. cit. pp. 482-4, App. n. liv; Arch. di Stato, perg. n. 33, rôsa dai sorci nell'estremo lato destro; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°, col testo molto più completo che nel Nerini.

Collazione: *N p. 483, rr. 6-5 dal fine* Monasterium Sancte Marie de Palazola *D* M. S. M. de Palaccola *N r. 3 dal fine* baltiolum palatii Capolopi *D e R* b. p. capolapi *N p. 484, rr. 5-6* Nicolao Pauli de S . . . rico *D* N. P. Desclerico

LXXXI.

1310, ottobre 27.

Girolamo, abbate dei Ss. Bonifazio ed Alessio, promette al priore ed ai canonici della chiesa dei Ss. Luca e Faustino, di Viterbo, per aver dato il loro consenso alla vendita d'un casalino al monastero, nella contrada di S. Luca, in Viterbo, otto lire di denari « papareni » da sborsarsi tra due anni. Pena il doppio. Vi si fa menzione dell'istrumento

principale di vendita, fatta da Santone figlio del maestro Matteo, rogato da Caciato notaro sottoscritto. « Actum Vi- « terbii in domo monasterii predicti » (cioè del monastero di S. Alessio). « Caciatus magistri Iohannis notarii, aucto- « ritate alme Urbis prefecti iudex ordinarius et notarius ».

In Nerini, op. cit. p. 493, App. n. lvii; Arch. di Stato, perg. n. 36, col « S. T. » a capo del doc.

Collazione: *N p. 493, r. 3* mensis Octubris die .xxvii. intrante *D* m. o. d .xxvii. intrantis *N r. 9* quod *D* quia *N. r. 14* ..... magistri Mathei *D* Santonem m. M. *N r. 7 dal fine* presentibus ..... Rollandi *D* p. Petro magistri R.

LXXXII *a*.

1°) 1310, ottobre 31, a. 5° del pontificato di Clemente V.

Nicolò da Thiene, uditore generale d' Isnardo, arcivescovo di Tebe, e vicario generale del papa in Roma nello spirituale, sentenzia a favore del monastero di S. Alessio nella causa di alcune vigne fuori porta Appia « supra ecclesiam « ubi Dominus apparuit » occupate dal monastero di S. Sebastiano « in Catacomba ». « Apud S. Basilium de Urbe ».

2°) Maggio 22 dello stesso anno (1).

D. Matteo « Angeli Iohannis Cinthii », uditore del vicario del papa in Roma, ordina al mandatario della curia, Paolo di Giovanni Guitti, di mettere in possesso il monastero di S. Alessio delle vigne suddette. [« Apud S. Basilium de « Urbe »].

3°) Maggio 25 dello stesso anno.

Paolo « Iohannis Guicti », canonico della chiesa dei Ss. Quirico e Giolitta e mandatario della curia, investe i canonici di S. Alessio delle vigne suddette. [S. T.] « Iu-

(1) Credo che voglia dire dello stesso anno 5° del pontificato di Clemente V.

« lianus Guicti Iohannis Astalli, Dei gratia, sacri prefecti au-
« ctoritate notarius et nunc notarius domini vicarii ».

In Nerini, op. cit. pp. 489-92, App. n. lvi; Arch. di Stato, perg. n. 34.

Collazione: *N p. 489, r. 4* cognitor cause *D* congnitor c. *N p. 490, r. 5* Ysuardi *D* Isnardi *N r. 19* monasterium sancti Sabastiani *D* m. s. Sebastiani *N r. 27* Francisci Azaccaferri de Piscina *D* F. Açaccaferri d. p. *N p. 491, r. 7* possessiones *D* possessionum *N r. 11 si tolgano i sei puntini. N p. 492, r. 2 si annullino il* de *e i puntini. Rigo 4 dopo* Arenula *si noti* etc. *N rr. 7-8* canonicus ecclesie sanctorum Quirici et Iulitte *D* predictus *N r. 8* Nunzolus Curie *D* Numpçolus C. *N r. 9* Ysuardi *D* Ysnardi *N r. sest'ultimo* Iohannis Berzi *D* I. Berçi. *Nel rigo quart'ultimo si noti il* S. T *innanzi a* Et Ego Iulianus Guicti *etc.*

LXXXII *b*.

Altra redazione consimile dello stesso istrumento. Sottoscrizione: « [S. T.] Iulianus Guicti Iohannis Astalli, Dei « gratia, sacri prefecti auctoritate notarius ».

Nell'Arch. di Stato, perg. n. 35, con molte parole mancanti nel margine destro mutilo. Il testo delle due pergamene, nn. 34 e 35, è identico sostanzialmente. Però la prima ha le firme dei testimonii nell'actum del terzo documento, che mancano all'altra, nella quale inoltre il secondo documento è quasi interamente scritto alla fine della pergamena, perchè prima dimenticato. Perciò essendo imperfetta la prima redazione del documento, i canonici di S. Alessio ne ottennero una redazione migliore dallo stesso notaro. Il Nerini riproducendo l'actum e le firme dei testimoni del 3° doc., mostra di essersi attenuto principalmente alla perg. 34, meglio conservata.

Collazione col testo precedente del Nerini: *N p. 489, r. 3* Ysuardi *D* Ysnardi *N r. 4* cognitor cause *D* congnitor c. *N r. 5* abbatem *D* abbatis (*per inavvertenza*) *N r. 8* Abatem *D* Abbatem *N r. 9* conventum *D* conventui (*per inavvertenza*) *N p. 490 r. 5* Ysuardi *D* Ysnardi *N rr. 5-6* Vicarii Generalis *D* in spiritualibus Vicarii Generalis *N r. 7* legitima persona *D* persona legitima *N r. 9* in Catacomba *D* i. cataconba *N r. 15* pro locatione recepit *D* per locationem *N r. 7. dal fine* Francisci Azaccaferri de Piscina *D* F. Acçaccaferri d. P. *N r. 2 dal fine* renovatio ipsius locationis petita et facta *D* renovaverunt ipsius locationis pacta et facta *N p. 491, r. 7* possessiones *D* possessionum *N r. 15* terre scilicet *D* terre. *A p. 492, r. 4 si aggiunga un* etc., *che supplirà il secondo doc., del 22 maggio, non indicato dal Nerini. N p. 492, r. 5* Eodem anno, Indictione, et *D* Eodèm Anno et Indictione *N p. 492, r. 8* Iulitte *D* Iulicte *N* Nunzolus *D* Nunçolus *N r. 9* Isuardi *D* Ysnardi *N* Thebani Archiepiscopi *D* Archiepiscopi Thebani *N r. 4 dal fine, omette il segno del tabellionato. N rr. 3-2 dal fine* et nunc Notarius dicti Domini Vicarii *D non l'ha. N r. ultimo* de mandato supradicti Domini Auditoris *D non l'ha.*

LXXXIII.

1315, gennaio 11.

Il monastero dà in affitto a Nicola di Giovanni Latone e a Matteo di Angelo dell'Abbate, ambedue « de castro

« domini Iohannis de Sabello », il casale di S. Fumia (Eufemia) nella tenuta di Castel Savello, per cinque anni, per la pensione annua di 13 lire di provisini nel giorno di Natale, e la corrisposta della quarta parte del grano, dell'orzo &c. Pena il doppio. « Actum in monasterio. Petrus Maximi, Dei « gratia, alme Urbis illustris prefecture auctoritate publicus « notarius » [S. T.].

In Nerini, op. cit. pp. 494-5, App. n. LVIII; Arch. di Stato, perg. n. 37.

Collazione: *N p. 494, rr. 5-6* Conradus Dei gratia Abbas *D* Qonradus D. g. A. *N p. 495, rr. 3-2 dal fine* (*nella sottoscrizione del notaio*) prefecti *D* prefecture

LXXXIV.

1316, settembre 8.

Carta di Nicolò, vescovo di Tortiboli, colla quale notifica ai fedeli di aver consacrato l'altare maggiore e gli altri quattro altari della chiesa di S. Maria Rotonda d'Albano, appartenente all'omonimo monastero di Agostiniane, e di aver proceduto alla ricognizione delle sacre reliquie, che descrive; e accorda copiose indulgenze ai visitatori della chiesa in determinate feste e solennità. « Datum apud mo- « nasterium ecclesie S. Mariae Rotunde de Albano ».

In Nerini, op. cit. pp. 496-500, App. n. LIX; Arch. di Stato, perg. n. 38. Trascrizione esatta.

LXXXV.

1319, giugno 12.

L'abbate Giovanni e i canonici del monastero costituiscono loro procuratore legale innanzi a qualunque curia, ecclesiastica e secolare, Caciato, del maestro Giovanni, di Viterbo. « Actum in dicto monasterio. Petrus Maximi de « Urbe, Dei gratia [S. T.], alme Urbis illustris prefecti au- « ctoritate publicus notarius ».

In Nerini, op. cit. pp. 500-501, App. n. LX; Arch. di Stato, perg. n. 39; *Reg. di Sant'Alessio*, t. 2°, col testo completo.

Collazione: *N p. 501, r. 5 dal fine* Mattheo *D* Mactheo *N* Pellipario *D* pellippario *Manca al testo del Nerini il* S. T., *che pure in molti altri documenti tralascia.*

LXXXVI.

1324, ottobre 1.

Giovanni « de Berço », giudice, consente alla vendita d'una sua pezza di vigna a Buzio « domini Angeli Alexii » del rione Campitelli, per parte di Bartelluzio Boccamazza detto anche Mardone, per il commino di sette soldi e mezzo. La vigna, fuori porta Appia, che si vende per 14 lire di provisini del Senato, ha i confini: « ab .I. latere tenet Tucto « Bonus de Ascesa Proti, ab alio Cucçius Iordani familiaris « domini Anibaldi de Anibaldis, ab alio viculus vicinalis ». Nella clausola di sanzione si legge: « quod si in ipsa vinea « invenerit aurum, argentum, plumbum vel rame, vel aliquid « aliud valoris ultra .XII. denarios; quod medietas sit dicti « domini Iohannis et alia medietas sit dicti Bucçii ». Promette anche il compratore al suddetto Giovanni la corrisposta annua della quarta parte del mosto e dei frutti e un canestro d'uva; e di lavorar la vigna da bravo. « Andreas « Francisci de Felicibus notarii, Dei gratia, alme Urbis illu- « stris prefecti auctoritate notarius » [S. T.].

Arch. di Stato, perg. n. 40; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°, col testo abbreviato.

LXXXVII.

1330, agosto 25.

Giacomo, abbate dei Ss. Bonifazio ed Alessio, entra in possesso dei beni lasciati, per testamento, al monastero da Caterina moglie di Ricco Corbuli, nelle pertinenze della città di Viterbo: una vigna nella contrada Amandruale ed i terreni nella contrada « de Bussetis ». « Acta sunt hec in bonis « predictis et quolibet eorum. Caciatus magistri Iohannis « notarii de Viterbio, auctoritate alme Urbis prefecti iudex « ordinarius et notarius ».

In Nerini, op. cit. pp. 501-3, App. n. lxi; Arch. di Stato, perg. n. 41. Precede il testo il « S T. » unito da un legamento alla lettera *I* iniziale del doc.

Collazione: *N p. 501, r. 3* mense Augusti, die .xxv. intrante *D* m. A. d. .xxv. intrantis *N r. 5* de Peruscia *D* de Peruscio *N. p. 502, rr. 5-4 dal fine* apprehendit *D* a. intrando, stando et ambulando in eas et per eas et quamlibet earum, de erbis, terra, grebis existentibus in eis et de uvis dicte vinee capiendo in singnum vere possessionis *N r. ultimo* Blascio Sandrii *D* B. Sandri

LXXXVIII.

1334, marzo 7.

Il magnifico Faziolo dei Prefetti, avendo ricevuto per 10 anni in locazione dal monastero i beni di Caterina, moglie di Ricco Corbuli, nel territorio di Viterbo (come risulta dall'istrumento di ser Egidio di ser Francesco « Scambii Maczangnoni », notaro di Viterbo), rinunzia espressamente (dopo più di due anni) alla locazione, perchè pregiudizievole e dannosa al monastero, sebbene perfettamente legale. I beni di Caterina Corbuli consistono in un campo con prato nella contrada « de Bussetis », in una vigna nella contrada Amandruale, e in due case e in una casa con bottega in Viterbo, contrada di S. Stefano. Pena 500 lire di denari « papareni ». « Actum Viterbii ante domum viri magnifici « Fatioli de Prefectis. Iohannes quondam M. Mathei Nutii « de Viterbio, alme Urbis prefecti auctoritate notarius et « iudex ordinarius ».

In Nerini, op. cit. pp. 503-5, App. n. lxii; Arch. di Stato, perg. n. 42, col « S. T. » al principio.

Collazione: *N p. 503, rr. 1-2* trecentesimo *D* tricentesimo *N r. 3* mense Martii *D* mensis martii *N p. 504, r. 4* Peris . . . . . zari *D* Pisciancalçari *N rr. 7-8* Bagnaria *D* Bangnaria *N r. 4 dal fine* Maczangnoni *D* Macçangnoni *N. p. 505, rr. 9-8 dal fine* Ser Egidio M. Francisci de Viterbio notario *D* S. E. Ser Francisci d. V. n. *N rr. 8-7 dal fine* Predepaczo *D* Predepaçço *N r. 6 dal fine* Muczarello Iannis *D* Mucçarello I.

LXXXIX.

1334, ottobre 5-22.

Atti della curia vescovile di Angelo [« de Tineosis »] (1), vescovo di Viterbo e Toscanella, per l'eredità di Ricco Corbuli:

1°) Ottobre 5.

Iozzo, nunzio della curia vescovile, riferisce di aver citato Ristoro Cenni, procuratore di Nicoluzza, figlia della fu « Catalena », a comparir la sera appresso innanzi ad Angelo, vescovo di Viterbo e Toscanella.

2°) Ottobre 6.

Essendo comparso innanzi alla curia il Ristoro suddetto, gli fu stabilito per termine il giorno seguente a mostrare i dritti ch'egli potesse avere sui beni della suddetta Caterina, lasciati, come si afferma, in eredità al monastero di S. Alessio.

3°) Ottobre 5.

Iozzo, nunzio della curia, riferisce di aver citato Vanni Protogodi e il figlio, pensionarii d'una bottega e d'una vigna, e Paoluzzo Clere, pensionario d'una vigna appartenuta una volta a Caterina suddetta, a comparir la sera appresso innanzi al vescovo nominato Angelo.

4°) Ottobre 6.

Essendo comparsi innanzi alla curia il Vanni e il Paoluzzo suddetti, il vescovo loro ingiunse di dare la corri-

(1) Di Angelo dei Tignosi, romano, fa parola il Moroni (*Diz.* XCIX, 89) tra i vicarii generali del papa. Il Gams invece nella *Series episcoporum* porta in questo tempo come vescovo di Viterbo e Toscanella solo Pandolfo Capocci, « scismatico e intruso ».

sposta della bottega e della vigna suddette all'abbate del monastero di S. Alessio, sotto pena di scomunica.

5°) Ottobre 10.

Il vescovo stabilisce il termine di cinque giorni a Paoluzzo Clere suddetto, per mostrare il suo preteso dritto sulla vigna menzionata.

6°) Ottobre 22.

Ristoro Cenni suddetto depone che non tenne i beni contestati, nè ne raccolse i frutti a nome di Caterina Corbuli, ma li tenne e tiene, e ne raccolse i frutti per Ricco Corbuli e i suoi eredi. Interrogato se ha notizia d' istrumenti legali o se ha istrumenti legali appartenenti alla suddetta Caterina e riguardanti i beni suddetti, risponde di no. « Stephanus condam Iannis de Viterbio, auctoritate alme « Urbis prefecti notarius et iudex ordinarius et nunc no- « tarius predicti domini episcopi ».

Nell' Arch. di Stato, perg. n. 43, col « S. T. » a capo del doc.

XC.

1334, ottobre 14–22.

1°) Ottobre 14.

Deposizione dei testi giurati Cobello del fu Guidone, Paoluzzo Clere, macellaro, e maestro Giovanni del maestro Pietro del maestro Angelo Boccanera innanzi alla curia di Angelo vescovo di Viterbo e Toscanella e vicario generale del papa, sulla lite tra il monastero di S. Alessio e Ristoro Cenni, procuratore, a favore del monastero.

2°) Ottobre 22.

Il vescovo Angelo decreta che le deposizioni suddette debbano ritenersi in dritto aperte e pubblicate. « Stephanus

« condam Iannis de Viterbio, auctoritate alme Urbis pre-
« fecti notarius et iudex ordinarius et nunc notarius pre-
« dicti domini episcopi ».

Arch. di Stato, perg. n. 44, col « S. T. » a capo del doc. A tergo del doc. leggesi: « fiat » di mano contemporanea al testo.

XCI.

1334, decembre 8.

Copia legale (1335, gennaio 19) d'una notificazione di Angelo [« de Tineosis »] vescovo di Viterbo e Toscanella e vicario generale del papa in Roma, che ordina ai priori, arcipreti e rettori delle chiese di Viterbo di far pubblica la sentenza di scomunica contro Ristorio Borsciario viterbese, che aveva, in pubblico, messe le mani addosso, prepotentemente, a frate Pietro, monaco del monastero di S. Alessio e insignito degli ordini sacri. « Data apud Montem Fla-
« sconem ». L'autenticazione della copia ebbe luogo « Vi-
« terbii, ante ecclesiam S. Angeli ». « Nicola magistri Fusci
« de Viterbio, auctoritate alme Urbis prefecti notarius ».

In Nerini, op. cit. pp. 506-7, App. n. LXIII, senza la data della copia; Arch. di Stato, perg. n. 46, col « S. T. » a capo del doc.

Collazione: *N p. 506, r. 4* Thuscanensis *D* Tuscanensis *N p. 507, r. 9* pulzatis *D* pulçatis *N p. 507, rr. 13-4* et ab illo . . . . . qui super hoc potestatem habuerit, meruerit absolutionis beneficium obtinere *D* e. a. i. pp^a qui s. h. p. h. m. a. b. o. *N r. 15* mandamus *D* mandavimus

XCII.

1334, decembre 14.

Notificazione della pubblicazione della scomunica nella chiesa di S. Matteo in Sunsa, di Viterbo, fatta da ser Matteo del fu maestro Uguiccione, canonico e prete della chiesa suddetta, contro Ristorio Borsciario viterbese. « Actum Vi-
« terbii in dicta ecclesia S. Mathei. Nicola magistri Fusci
« de Viterbio, auctoritate alme Urbis prefecti notarius et
« iudex ordinarius ».

Arch. di Stato, perg. n. 45, col « S. T. » a capo del doc.

XCIII.

1340, decembre 17 – 1341, gennaio 6.

1°) 1340, decembre 17.

Santa, figlia di Cinzio « de Tubatoris » e moglie « Meoli « de Pennactiis, Centumcellarum », ora del rione di Trastevere, col consenso del padre, amministratore dei suoi beni, cede l'usufrutto d'una pezza e d'una mezza pezza di vigna, fuori porta Appia, nel luogo « Porta Libera », a Biagio Rossi fornaro, del rione di Ripa, per il prezzo di 11 fiorini del Senato.

2°) 1341, gennaro 1.

Le monache del monastero di S. Maria « de Maxima »(1) acconsentono, come proprietarie, alla vendita della pezza di vigna suddetta, ricevendo per il consenso e il commino cinque soldi di denari provisini, e pattuendo il canone annuo della quarta parte del mosto e dell'acquato e d'un canestro d'uva al tempo della vendemmia.

3°) 1341, gennaro 6.

Frate Niccolò da Poli, sindaco ed economo del monastero di S. Gregorio (al clivo di Scauro), consente alla vendita della metà della pezza di vigna, ricevendo per il consenso e il commino tre soldi e sei denari, e pattuendo il canone della quarta parte del mosto mondo e dell'acquato. « Petrus Iohannis Bovacciole, Dei gratia, alme Urbis pre« fecti authoritate notarius et iudex ordinarius ».

Reg. di S. Alessio, to. 2°, con trascrizione completa del testo, ma mediocre.

(1) Ora S. Ambrogio de Maxima (Armellini, op. cit. p. 562).

XCIV.

1341, gennaio 1–7.

Copia autentica (1372, luglio 29) dei due strumenti seguenti:

1°) gennaio 1.

Michele di Pietro di Giovanni « Libelli » e i suoi figli Giovanni, Pietruccio e Bartolomeo, fratelli, che hanno oltrepassato il 14° anno d'età, vendono a Tuzio del fu maestro Angelo del fu maestro Simeone mercante di Viterbo, nella contrada di S. Stefano, un orto con torrazzo e con dritto d'acqua per irrigarlo, nelle pertinenze della città di Viterbo, in contrada Val Canale, per la somma di 750 lire di denari « papareni » sborsata in fiorini d'oro e monete d'argento. Pena il doppio. « Actum Viterbii in claustro ec- « clesie S. Stefani ».

2°) gennaio 7.

Il procuratore costituito dai suddetti venditori, Agostino Cobelli, mette in possesso Tuzio del maestro Angelo dell'orto con torrazzo in Val Canale. « Actum in orto et « turri seu torrachio predictis. Iohannes condam magistri « Macthei Nutii de Viterbio alme Urbis prefecti auctoritate « notarius et iudex ordinarius ».

La copia fu letta ed autenticata nel palazzo del comune di Viterbo « presente et predicta fieri [precipiente] domino « fratre Laurentio condam Fatii de Urbevetere, canonico « et priore venerabilis monasterii Sanctorum Bonifatii et « Alexii de Urbe ». Seguono le sottoscrizioni dei testi e notari Pietro del fu Menico Massitella, di Viterbo, Leonardo del fu Vannicelli Baldi, di Viterbo, Fredo del fu Vanni Novelli, di Viterbo, e del notaro, che fece la copia auten-

tica del documento per mandato del giudice: « Quiricus « Petrutii Thome de Viterbio, auctoritate alme Urbis pre- « fecti notarius et iudex ordinarius ».

Nell'Arch. di Stato, perg. n. 49, danneggiata; *Reg. di S. Alessio*, to. 2°, col testo completo. Altra copia, del secolo XVIII, se ne ha nel fascicolo 3°, miscellaneo, delle carte di S. Alessio, menzionato nell'introduzione (p. 359), e intitolato *Atti diversi* &c. È in 24 pp. cartacee, ma manca del principio del doc.

XCV.

1342, settembre 25.

Il monastero di S. Maria Rotonda, d'Albano, permuta con Giovanni Bartolomei, speziale in Roma e vicario del magnifico Francesco « de Sabello », una casa in Albano con una vigna nel territorio di Roma, nel luogo « L'Orctaci « iuxta rem ecclesie Sancti Sebastiani et iuxta viam pu- « blicam ». Pena una libbra d'oro. « Actum in dicto mo- « nasterio. Leonardus Iohannis Luce de Cora publicus impe- « riali auctoritate notarius ». S. T.

Nell'Arch. di Stato, perg. n. 50.

XCVI.

1343, agosto 6.

Biancofiore, vedova di Francesco Robolini, del rione di Ripa, entrando nel monastero di S. Maria Rotonda d'Albano, gli fa dono di tutto il suo avere, riservandosi 50 lire di provisini. Pena una libbra d'oro. « Actum in domo « ipsius domine Blancofloris » (nel rione di Ripa). « Nico- « laus domini Petri Sancti, Dei gratia, imperiali auctoritate « notarius ». S. T.

In NERINI, op. cit. pp. 507-10, App. n. LXIV; Arch. di Stato, perg. n. 51.

Collazione: *N p. 508, r. 3* Bobolini *D* Robolini *N r. 10* Andreucii de..... *D* Andreutii de Rubeis *N p. 509, r. 11* irrevocabiliter *D* inrevocabiliter *N r. 7 dal fine* et pro multis gratiis, servitiis *D* e. p. m. gratis servitiis

XCVII.

1345, giugno 1–3.

1°) 1345, giugno 1.

Testamento nuncupativo di Giovanni Bartolomei speziale, del rione Campitelli e della contrada del Mercato, che conferma al monastero di S. Maria Rotonda d'Albano la proprietà delle terre da lui lavorate e avute dal detto monastero fuori porta Latina « ad Fontem Marginem ». « Item « habeo duas domos positas in regione Ripe, in contrata « Sancte Marie de Fovea. Actum Rome ».

2°) 1345, giugno 3.

Inventario delle masserizie e delle supellettili del defunto Giovanni. « Actum Rome. S. T. Gosmatus Petri Merescalci « Dei gratia sacrosancte prefecture publicus auctoritate no- « tarius » (sottoscrizione che vale anche per il documento che precede).

In Nerini, op. cit. pp. 510–12, App. n. LXV; Arch. di Stato, perg. n. 52; *Reg. di S. Alessio*, to. 2°, col testo completo.

Collazione: *N p. 511, r. 7 e R* pregnans *D* prengnans *N. p. 511, r. terz' ultimo* dispenzandos *D* dispençandos *N p. 512, r. 14* Iohanne Genaczani *D* I. Genaççani *N p. 512, r. 7 dal fine* fratribus et filiis *D* fratribus filiis *N p. 512, al r. quart' ultimo dopo* vocatis et rogatis *si ponga un* etc. *che indicherà il secondo documento omesso dal Nerini. N p. 512, r. penultimo, e R* scripsi *D* scripssi

XCVIII.

1346, ottobre 7.

Bolla di Clemente (VI), che ingiunge all' abbate di S. Prassede in Roma di far diligente ricerca dei beni tolti al monastero o illecitamente alienati e di ricuperarli, valendosi, all' uopo, della censura ecclesiastica. *Inc.* « Ad au- « dientiam nostram pervenit ». « Datum Avinione, pontif. « anno 5°. Mathias ».

In Nerini, op. cit. pp. 268–9; Arch. di Stato, perg. n. 53, originale, colla bolla pendente; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°.

Collazione: *N p. 268, r. 6* Abbas *D*..Abbas *N rr. 16-7* ad f..mam vel sub censu annuo concesserint *D* ad formam v. s. c. a. c. *N r. 21* quatenus *D* quatinus.

XCIX.

1°) 1347, novembre 8,

Angelo di Tivoli, giudice palatino per le investiture, commette a Pietro di Pallone, mandatario della curia, di mettere in possesso il monastero di S. Maria Rotonda, d'Albano, d' una casa appartenuta a donna Biancofiore. (Cf. il doc. xcvi). « In palatio Capitolii, tempore regimi- « nis ... domini Nicolai ... tribuni augusti ».

2°) 1347, novembre 12.

Pietro di Pallone riferisce di aver proceduto alla presa di possesso commessagli, il giorno 10 di novembre. « In « palatio Capitolii. Iohannes Oddonis, notarius palatinus, « super investimentis factis deputatus ».

In Nerini, op. cit. pp. 512-4, App. n. lxvi; Arch. di Stato, perg. n. 54, ben conservata, che sembra un estratto del regesto Capitolino, copiato dallo stesso notaro che redasse il regesto e poi trasmesso al monastero di S. Alessio. Perchè leggesi nella parte del doc. stampata dal Nerini: « Dominus Angelus de Tibure, iudex palatinus .... com- « misit et mandavit Petro Pallonis..... quatenus..... in corporalem te- « nutam et possessionem reducat et immictat..... de domo suprascripta in supra- « scripta offertione et oblatione contenta ». E nella parte indicata dal Nerini con un « etc. », sempre nel doc. 1°, leggesi: « Que quidem domus spectat et pertinet, pleno iure, ad dictas « dominas abbatissam, moniales et conventum dicti monasterii, iure et vigore obligationis « suprascripte facte per dictam dominam Blancoflorem, que se et omnia bona sua et « dictam domum octulit et dedicavit Deo et dicto monasterio, abbatisse, monialibus et con- « ventui monasterii predicti, prout de predictis patet superius publico instrumento scripto « manu Nicolai domini Petri Sancti notarii ». Vi si legge anche: « Dictus iudex commisit « dicto mandatario et per eum ipsum Stephanum, procuratorem et scindicum, nomine quo « supra petentem et recipientem, reduci et immicti in possessionem domus predicte, se- « cundum ius et formam statutorum et consuetudinum Urbis, et omni modo et iure quibus « melius potest et debet ».

Collazione: *N p. 513, r. 4* factis *D* fractis (*per inavvertenza*). *N r. 5* ad iura redendum *D* ad iura redenda (redend.)

C.

1349, febbraio 24.

Donna Giacoma, vedova del magnifico Buzio di Giovanni « de Savello », e la nobildonna Francesca dei Pierleoni, esecutrici testamentarie della nobildonna Sofia, vedova di Giovanni di Ruggero dei Pierleoni (come appare dall'istrumento rogato da Lorenzo « Egidii Leporis »), vendono al nobiluomo Tocio di Capodiferro, del rione Arenula, procuratore e rappresentante della nobildonna Bartolomea, vedova di Nicola Callarella dei Pierleoni, la quarta parte del casale Schiaci, cogli edifizi e tutte le altre sue appartenenze, posto fuori porta S. Paolo, nella Marittima, per la somma di 340 fiorini d'oro, dote (« dox ») o parte di dote della detta Bartolomea. In caso di evizione della quarta parte del casale venduta, promettono una somma doppia « confitentes et asserentes talem esse et vigere in « Urbe consuetudinem, quod duplum evictionis restituatur « pro re evicta ». Pena una libbra d'oro. « Iohannes Ani- « balli imperiali auctoritate publicus notarius et iudex or- « dinarius ». S. T.

Nell'Arch. di Stato, perg. n. 55, ben conservata, di cm. 59 × 23; bella scrittura minuscola.

CI.

1349, marzo 28.

La nobildonna Bartolomea, vedova del nobiluomo Niccolò Callarella dei Pierleoni, vende ai monasteri di S. Sebastiano alle Catacombe e dei Ss. Bonifazio ed Alessio la quarta parte, con tutte le sue appartenenze, del casale Schiaci fuori porta S. Paolo, nella Marittima, riservandosene l'usufrutto vita durante, per la somma di 410 fiorini d'oro. Pena

una libbra d'oro. « Iohannes Aniballi imperiali auctoritate « publicus notarius et iudex ordinarius ». S. T.

In Nerini, op. cit. pp. 514-6, App. n. lxvii; Arch. di Stato, perg. n. 56, ben conservata, di cm. 53 × 22.

Collazione: *N p. 515, rr. 4-3 dal fine* la Massima *D* Lamassima *N r. penultimo* la Cicognola *D* Lacicogniola

CII.

1349, giugno 22.

Pietruzza, figlia di Nicola Vegie, d'Albano, offre i suoi beni, tra i quali una casa nella piazza ed una vigna nel tenimento d'Albano, al monastero di S. Maria Rotonda, del quale Paola è badessa, che la riceve come monaca nel monastero. « Actum in reclasto S. Marie Rotunde de Albano. « Paxius Petri de Castro Civite imperiali [auctoritate n]o- « tarius publicus ». S. T.

Nell'Arch. di Stato, perg. n. 57.

CIII.

1356, marzo 20.

Lettera patente, colla quale Bartolomeo, abbate del monastero dei Ss. Bonifazio ed Alessio, notifica al sommo pontefice Innocenzo VI d'avergli prestato giuramento di fedeltà nella chiesa di S. Maria in Trastevere, nelle mani del vescovo Ponzio [Perotto] d'Orvieto, vicario del papa in Roma, nel giorno e nel luogo suddetto, mentre il vescovo celebrava la messa pontificale. Nella formola del giuramento leggesi: « ac domino meo, Innocentio papa sexto, suisque « successoribus canonice intrantibus, non ero in consilio aut « consensu vel facto, ut vitam perdant aut membrum, vel « capiantur mala captione ». Data in Roma, nella chiesa di S. Maria in Trastevere. Nel *verso* del doc. v'è la sottoscrizione: « Guillelmus de Reate notarius ».

Nell'arch. Segr. Vatic., *Instrumenta miscellanea*; perg. originale, ben conservata.

CIV.

1356.

Deposizione dei testi giurati Iozzo, pizzicagnolo, Muzio di Giovanni di Viterbo e Cecco di Paltone di Viterbo, prodotti dal procuratore del monastero ser Giovanni del maestro Pietro Verardi, notaro di Viterbo, sulla causa vertente tra il monastero e Antonio Smannati di Viterbo per una casa in Viterbo, nella contrada di S. Stefano, dell' eredità di Caterina moglie di Ricco Corbuli (cf. i docc. LXXXVII–XC). Iozzo e Cecco di Paltone depongono che la casa in questione appartenne veramente alla suddetta Caterina. Muzio di Giovanni depone di non saper nulla. « Franciscus Iohan- « nis de Viterbio, notarius » (che appose alla carta il segno del tabellionato), ricevette le deposizioni, delegato da Nicola di Francesco, di Prato, giudice della curia maggiore per le cause civili del comune di Viterbo.

Arch. di Stato, perg. n. 58, mutila. Giunge fino alle interrogazioni sopra tutto il 3° articolo a Cecco di Paltone. Poi fu aggiunto alla pergamena, mediante cucitura, un frammento di quattro righe dello stesso questionario, articoli 8° e 9°.

CV.

[1356 circa].

Interrogatorio e deposizione d'un teste in una causa per l'eredità di Caterina moglie di Ricco Corbuli (1).

(1) Tre sono le cause, delle quali ci danno notizia le pergamene sulla eredità di Caterina Corbuli: una del 1334, del 1356 e 1357–9 le altre due. Nel doc. CIV (a. 1356) Iozzo pizzicagnolo, teste, depone « quod ipse testis, iam sunt viginti anni et plus, vidit dictam dominam « Caterinam domum in ipsis articulis contentam et confinatam tenere « et possidere iusto titulo et bona fide per se et pensionarios suos ». Ma se nel 1356 si afferma che 20 e più anni innanzi Caterina era vivente, la causa per l' eredità sua (l' anno 1334) dev' essere stata discussa poco dopo la sua morte. Quindi leggendosi nel nostro documento, nella

Arch. di Stato, perg. n. 86, mancante del principio e della fine. Vedesi a capo del doc. il frammento considerevole d'un segno di tabellionato diverso da quelli dei docc. CIV, CVI, CVII e CXIV-CXVI, che si riferiscono alle due cause del 1356-9.

CVI.

1357, marzo 28.

Sentenza, data il 23 marzo 1357, di Roberto Angeli di Amelia, giudice della curia maggiore per le cause civili del comune di Viterbo, a favore di Giovanni di Verarduzzo Bonaspene, barbiere della contrada di S. Luca in Viterbo, e contro il monastero, circa una vigna nella contrada Amandruale, distretto di Viterbo (cf. il doc. LXXVIII). [S. T.] « Iacobus condam magistri Betti de Fighino, civis floren- « tinus, imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius, « nuncque notarius et officialis domini potestatis et com- « munis Viterbii ».

Nell'Arch. di Stato, perg. n. 59.

risposta alla questione nona se Caterina era morta da 27 anni, ch' essa era morta da 10 anni, il documento si riferisce ad una delle due cause del 1356-9. Anche Cecco di Paltone, teste, depone nel doc. CIV « quod publica vox et fama fuit et est in civitate Viterbii quod dicta « domina Caterina et Riccus Corbulus, eius maritus, decesserunt et « mortui sunt iam .XVII. anni et plus ». Inoltre il nostro documento contenendo le questioni V-XII ed essendo troncato, perchè mutilo, al 3° rigo della questione XIII; mostra somiglianza nella redazione col questionario del doc. CIV, che fa menzione di 11 articoli del questionario e di un ultimo articolo, e differisce dal questionario dei documenti LXXXIX e XC (causa del 1334), che non hanno affatto numerazione di articoli per i vari quesiti proposti al teste. Il soggetto della causa nel nostro documento, la possessione d' una casa, si ritrova nel doc. CIV nella causa tra il monastero e Antonio Smannati, mentre nei docc. LXXVIII, CVI, CXIV, CXV e CXVI, riferentisi alla causa di Giovanni di Verarduzzo Bonaspene, si fa menzione esplicita solo d' una vigna. Perciò molto verosimilmente trattasi qui d' un documento appartenente alla causa tra il monastero e Antonio Smannati di Viterbo circa una casa in Viterbo, nella contrada di S. Stefano (cf. il doc. precedente).

CVII.

1357, giugno 20.

Copia autentica della sentenza precedente di Roberto Angeli di Amelia (cf. il doc. CVI). « In claustro ecclesie « Sancti Stephani Viterbiensis. Bartholomeus magistri Fatii « condam magistri Angeli de Viterbio, auctoritate alme Urbis « prefecti notarius et iudex ordinarius ».

Nell'Arch. di Stato, perg. senza numero ordinale, perchè aggiunta dipoi al fondo. Segno del tabellionato a capo del doc.

CVIII.

[1358], febbraio 21 – marzo 20.

Inizio della causa in appello pel castello di Verposa, già altra volta decisa (come leggesi nel doc.) a favore del monastero. Il documento, essendo mutilo del principio, non porta la data dell'anno. Ma l'ultimo atto contenendo la costituzione d'un giudice non sospetto alle parti nella persona di D. Simone canonico di S. Maria in Trastevere, fatta dal giudice Bartolomeo da Modena, fa credere che qui cominci la causa in appello. Quindi questo documento precederebbe immediatamente il doc. CXII, che contiene parte della discussione della causa già cominciata. Anche nel *Registro di S. Alessio* questo documento è posto sotto l'a. 1358. Ecco il sunto degli atti:

1°) Febbraio 21, giovedì.

Bucio di Lorenzo Guidoni, del rione di Ripa, fa malleveria a favore del monastero che, se la causa sarà perduta, saranno rifatte le spese all' Orsini e all' Annibaldi. « Actum in palatio Capitolii ».

2°) Febbraio 21.

Giacobello di Lorenzo « Luce », procuratore di Giacobello Orsini, muove sospetto sul giudice deputato alla causa.

3°) Marzo 9, sabbato.

Lello Marcuzzi, mandatario della curia, riferisce di aver il giorno innanzi citato il nobile Giacobello Orsini a comparire avanti al giudice Bartolomeo da Modena, per riassumere la causa contro il monastero dei Ss. Bonifazio ed Alessio.

4°) Marzo 18, lunedì.

Lello Marcuzzi suddetto riferisce di avere intimato (« fo- « disse ») tre volte a Giacobello Orsini « ad dandos suspe- « ctos » nella causa vertente.

5°) Marzo 19, martedì.

Lello Marcuzzi, mandatario della curia, riferisce di aver il giorno innanzi citato Pietro « Buccatiole », procuratore del magnifico Giovanni Annibaldi, a dare la lista delle persone sospette come giudici: « quod veniat ad redducendos « suspectos assignatos pro parte dicti Iohannis et domine « Marsibilie ad numerum quatuor », intendendo il giudice di cominciare la discussione della causa.

6°) Marzo 20, mercoldì.

Bartolomeo da Modena, dottore in legge e giudice palatino nelle cause in appello, « receptis suspectis a dictis « partibus », delega in suo luogo D. Simone, canonico della chiesa di S. Maria in Trastevere. « Actum Rome in pala- « tio Capitolii. Paulinus Bartholomei, civis romanus, Dei « gratia imperiali auctoritate notarius publicus et tunc (1) « notarius appellationum ». S. T.

Arch. di Stato, perg. n. 85, dimensioni: mm. 512 × 158; *Reg. di S. Alessio*, to. 2°, col testo completo.

(1) Quest' espressione fa credere che il doc. non sia contemporaneo agli atti indicati e riassunti, ma di poco posteriore e non originale. Forse è una copia degli atti legali registrati dapprima nei protocolli capitolini dallo stesso notaro, che redasse dipoi l'estratto per il monastero di S. Alessio (cf. il doc. XCIX).

CIX.

1358, febbraio 28,
essendo senatore di Roma Giovanni « domini Pauli de Comite ».

Sentenza di Matteo de Vaccariis, giudice palatino, che dichiara devoluta totalmente al monastero la vigna nel Monte della Santa Pace, fuori di porta S. Paolo, locata a Nello di Giovanni Frederici detto Piscello, ferraro, del rione della Pigna, che aveva trascurato di lavorarla. « Paulinus « Bartolomei notarius loco Iohannis de Bulgaminis notarii « appellationum, de mandato domini Mathei iudicis supra- « dicti ».

Nell'Arch. di Stato, perg. ben conservata, senza numero, perchè, credo, aggiunta dipoi alla collezione; *Reg. di S. Alessio*, to. 2°, col testo completo.

CX.

1358, febbraio 28.

Sentenza di Matteo de Baccariis, giudice palatino, a favore del monastero contro molti « quartarini » delle vigne del monastero di S. Alessio (nei monti « Balnearie, S. Pa- « cis et Pavilgionis » fuori di porta S. Paolo) per aver trascurato la lavorazione della vigna. Sono condannati ad una indennità, e taluni anche a dare malleveria o a perdere il dritto di locazione. Nomi degli affittuarii: Paolo Orsini, macellaro, del rione Campitelli, Beneassai, moglie di Cola di Subiaco, del rione di Ripa, Teolo Carletti, molinaro, di Ripa, Rita Tommasi del rione Arenula, Lello Rossi, sarto, del rione Parione, Lorenzo detto Lo Nero, calzolaro, « de « regione Caccabariorum », Pietruzzo Andrenotte, detto anche Lo Funtato (altrove, nella stessa pergamena, Lo Infantato), « de via Pape » nel rione di S. Eustachio, Paolo Muti, calzolaro, del rione di S. Eustachio, Biancofiore vedova di Stefano Gallati (altrove: Guallati), del rione di S. Angelo,

Lello, calzolaro, del rione di S. Angelo, Cecco Margarite, di Campo Carleo, del rione « Biberatice », Conte, taverniere, Giorgio (altrove Gregorio) Angeli, detto anche Cunenca, del rione Arenula, Cionco Nurinelli (altrove Merinelli), calzolaro, del rione Arenula, Gabriele (« Grabrielem »), lavorante, del rione di S. Eustachio, e Cecco Leno, mercante, del rione della Pigna. « Paulinus Bartolomei notarius loco « Iohannis de Bulgaminis notarii appellationum, de mandato « domini Mathei supradicti ».

Nell'Arch. di Stato, perg. n. 62; *Reg. di S. Alessio*, to. 2°, col testo completo.

CXI.

1358, marzo 9 – novembre 16, essendo senatori di Roma Giovanni del fu Paolo de Comite e Raimondo de Tholomeis da Siena, milite.

Atti ed esame dei testimoni nella causa per la proprietà di Verposa (cf. il doc. CVIII). Il questionario per le interrogazioni dei testi, in cinque capitoli, fu redatto dai canonici di S. Alessio, che mossero causa.

1°) [1358], marzo 9, indiz. XI.

Giovanni de Comite, senatore di Roma, avuta istanza dall'abbate di S. Alessio che si facciano di pubblica ragione i dritti dell'abbazia su Verposa, cita il magnifico Giovanni de Anibaldis e Marsibilia, madre di lui, vedova di Paolo de Anibaldis, e gli altri aventi interesse, a comparire innanzi alla curia o a mandare un legittimo rappresentante, fra tre giorni dopo ricevuta la citazione, per assistere all'esame dei testi, che dichiareranno i dritti dell'abbazia su Verposa. « Hennufrius loco Petronis de Sabello scriba Se« natus. Andreas de Buccamatiis notarius investimentorum « fractorum (*l.* factorum) et dicte cause ».

In Nerini, op. cit. pp. 517-21, App. n. LXVIII; Arch. di Stato, perg. n. 63; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°.

2°) [1358], marzo 17.

Il mandatario della curia « Iubarellus » riferisce al notaio suddetto di aver portato il mandato di comparizione, ma che gli fu restituito dai destinatari, che rifiutarono di riceverlo.

Arch. di Stato, perg. n. 63.

3° [1358], marzo 20, indiz. XI.

Simeone, mandatario della curia, riferisce al notaio Andrea de Buccamatiis di aver il giorno innanzi citato Buonanno de Magistris di Luca, Federico di Giacomo Federici e Giovanni Bufarii a comparire avanti al giudice Matteo de Baccariis per deporre sulla causa per Verposa.

Arch. di Stato, perg. n. 63.

4°) [1358], luglio 28, indiz. XI.

I sette riformatori della repubblica e vicari del senatore di Roma, Giovanni de Comite, assente dalla città, ordinano a Cencio di Palgicia, ai figli di Pietro e di Giovanni Mancini, a Giacomo Mancini, della città di Velletri, e a Giovanni Camerini « de Castro Putealee » di comparire innanzi ad Angelo da Cantalupo, giudice della curia della città di Velletri, per dare testimonianza sulla causa per Verposa. « Datum in « Capitolio. Andreas de Buccamatiis notarius appellationum « et dicte cause ».

In NERINI, op. cit. pp. 521-2, App. n. LXVIII; Arch. di Stato, perg. n. 63.

5°) Agosto 3, indiz. XI.

Furono citati i testi suddetti (cf. doc. n. 4) da Bernardo Cere, nunzio di Nicolò Titi di Velletri, vicario della città di Lavinia, a richiesta del suddetto Angelo giudice. Il giorno seguente n'ebbe notizia il notaio Lorenzo de Ciccarellis.

Arch. di Stato, perg. n. 63.

6°) [1358], luglio 28, indiz. XI.

I sette riformatori della repubblica e vicari del magnifico Giovanni de Comite, senatore di Roma, citano gli aventi interesse e specialmente Giovanni de Anibaldis e donna Marsibilia, a comparire, fra tre giorni dalla consegna della presente, in Velletri innanzi ad Angelo da Cantalupo, giudice della curia di Velletri, o a mandare un loro rappresentante legittimo, per essere presenti alla produzione dei capitoli e dei testimoni sulla causa per Verposa, e per fare loro interrogazioni, se credono. « Datum in Capitolio. Hennufrius « loco Petroni de Sabello scribe Senatus. Andreas de Buc- « camatiis notarius appellationum et dicte cause. Assignate « die mercurii, primo mensis augusti, per Carrafellam man- « datarium curie mihi infrascripto notario referenti die se- « cundo dicti mensis ».

In Nerini, op. cit. pp. 522-3, App. n. LXVIII; Arch. di Stato, perg. n. 63.

7°) [1358], aprile 24, indiz. XI.

I testi Federico « domini Iacobi Frederici » (1), del rione dei Monti, Giovanni Bufarii, del rione dei Monti, e Buonanno de Magistris di Luca, del rione di S. Angelo, prodotti, accettati, giurati ed esaminati sopra i capitoli assegnati, innanzi al giudice Angelo da Cantalupo (delegato dal giudice Matteo de Baccariis), depongono a favore del monastero. « Laurentius de Ciccarellis de Urbe notarius et « nunc notarius eiusdem domini Angeli (da Cantalupo) ». S.T.

In Nerini, op. cit. pp. 523-6, App. n. LXVIII; Arch. di Stato, perg. n. 63.

8°) [1358], agosto 4, indiz. XI.

I testi Cencio di Palgicia e Cola figlio di Pietro Mancini, ambedue della città di Lavinia, depongono a favore

(1) « senis et antiquus homo » è chiamato dal teste Bufarii.

del monastero. Alla fine del doc. leggesi: « domine Macthee, « prout vobis placuit mihi scribere et commictere, exam- « minavi istos testes, quos vobis inclusos destino per pre- « sentes meoque sigillo sigillatas. Angelus de Cantalupo « iudex communis civitatis Velletri salutem sapienti et di- « screto viro domino Matheo de Baccariis iudici appella- « tionum de Urbe, fratri karissimo. Assignate (« Ass*3* ») « die .VI. mensis augusti, .XI. indictionis, mihi Andree de « Buccamatiis notario dicte cause ».

In Nerini, op. cit. p. 526, App. n. LXVIII, col testo abbreviato; Arch. di Stato, perg. n. 63.

9°) [1358], novembre 5.

Raimondo de Tholomeis, da Siena, senatore di Roma, cita Giovanni Anibaldi e donna Marsibilia a comparire, fra tre giorni dalla consegna della presente, innanzi al diggià giudice palatino Matteo de Baccariis e ad Agostino da Siena, giudice palatino e successore di Matteo, o a mandare un loro legittimo rappresentante, per essere presenti alla produzione dei testi sulla causa per Verposa, dando loro il termine di sei giorni per opporre contro le persone e i detti dei testimoni. « Datum in Capitolio. Laurentius scriba « Senatus. Andreas de Buccamatiis notarius appellationum « et dicte cause. Assignatae die iovis, octavo mensis no- « vembris, per Smerolum mandatarium curie mihi infra- « scripto notario referenti die lune .XII. dicti mensis ».

Nerini, op. cit. pp. 526-7, App. n. LXVIII; Arch. di Stato, perg. n. 63.

10°) [1358], novembre 14, mercoldì.

I giudici Matteo de Baccariis e Agostino da Siena, dottore in legge, dichiarano aperte e pubblicate le testimonianze prodotte e prefiggono il termine di sei giorni agli Annibaldi, assenti, per opporre e contraddire alle persone e ai detti dei testimoni presentati dal monastero.

11°) [1358], novembre 16.

Lello Marcucci, mandatario della curia, riferì di aver il giorno innanzi notificato a Pietro Boccaziole, procuratore degli Annibaldi, il suddetto termine dei sei giorni.

Sottoscrizione della perg.: « Andreas Riccardi de Buc- « camatiis imperiali auctoritate notarius ». S.T.

Arch. di Stato, perg. n. 63. Dimensioni mm. 830 × 288. Il Nerini (contro il suo solito) ha dato un testo non solo abbreviato, ma mutilato, mancandovi anche parecchie date e sottoscrizioni. Tuttavia è utile la collazione delle pagine trascritte dalla pergamena: *N p. 518, r. 10* Antonii Stephani Angeli. . . . . notarii *D* A. S. A. senensis n. *N p. 519, r. 3* copia *D* copiam *(per inavvertenza) N r. 8* In primis quod *D* Imprimis quoniam *N r. 12* Annibaldis *D* Anibaldis *N r. 15* quod *D* quo (quoniam) *N r. terz' ultimo* quod *D* quo *N p. 520, r. 2* terre symentaricie *D* t. sylvaricie *N r. 15* . . . . . *D* orto *N r. 19* quod *D* quo *N p. 521, r. 2* quod *D* quo *N r. 8* heredi *D* hereddi *N p. 522, r. 2* filiis Iohannis Mancini *D* . . f. I. M. *N r. 13* heredem *D* hereddem *N p. 523, r. 3* heredi *D* hereddi *N r. 14* .XXVIII. *D* die .XXVIII. *N r. 8 dal fine* aprilis die .XXIII. *D* a. d. .XXIIII. § *(segno del paragrafo) N p. 524, r. penultimo* Fratres Canonicos *D* fratres et canonicos *N r. penultimo e ultimo* tenere, possidere *D* tenere et possidere *N p. 525, rr. 4-5* Leonis Domini Petri de Anibaldis *D* Leonis et Domini P. de Anib. *N r. 18* dictis capitulis *D l'omette N r. 26* locum *(bene) D* locus *(per inavvertenza) N p. 526, r. 11* extitit *D* existit *N r. 17 dopo* ultra *si ponga nel testo un* etc. *N r. 20* heredi *D* hereddi *N p. 527, r. 15* et . . . . . dicto processu *D* et ut d. p. *Nell'ultima sottoscrizione del notaio il Nerini omette di notare il* S.T.

CXII.

1358, marzo 23 - aprile 2,
senatore di Roma Raimondo de Tholomeis, da Siena, milite.

Procedimento (« processus ») della causa in appello sulla proprietà della chiesa di S. Maria di Verposa e delle case e dei beni ad essa spettanti in Verposa e sul castello di Verposa, tra i canonici di S. Alessio, e Giacobello Orsini con Giovanni di Paolo di Nicola de Annibaldis e la madre sua Marsibilia. Il doc. è mutilo alla fine. La parte rimasta contiene parte della discussione della causa in appello (essendo già stati condannati in una prima sentenza l'Orsini e gli Annibaldi) e la costituzione d'un giudice non sospetto

alle parti nella persona di Gregorio de Marganis. Sunto degli atti:

1°) 1358, marzo 23.

Pietro di Boccaziola, notaro, e procuratore di Giovanni de Anibaldis, protesta innanzi alla curia, che gli è sospetto il giudice delegato da Bartolomeo di Giuliano, da Modena, D. Simeone (o Simone) di Città di Castello, perchè: a) è forestiere (« forensis ») e oriundo di Città di Castello; b) non è solito venire alla curia del Campidoglio ad esercitare l'ufficio d'avvocato; c) non gli furono mai commesse questioni del palazzo del Campidoglio; d) non appartiene al collegio dei giudici e avvocati della città; e) non ha beni in Roma, nè offici, nè gravami di legge; f) l'abbate Bartolomeo del monastero di S. Alessio è molto intimo e congiunto col vicario del papa, che lo protegge in tutte le cause dell'abbazia di S. Alessio, e spesso il detto abbate fa regali al vicario e va a mangiare da lui.

2°) [1358], marzo 27, mercoldì.

Agostino da Siena, dottore in legge e giudice delle cause in appello, intima di nuovo ai procuratori delle due parti di dare, la mattina stessa del 27, la lista dei [giudici] sospetti, tre per ciascuna parte; altrimenti si darà corso al procedimento.

3°) [1358], marzo 27.

Bartolomeo di Giuliano, giudice in appello, annulla e cassa la delegazione per giudicare data a D. Simone di Civita, perchè, in quanto era « forensis », era giustamente sospetto agli Annibaldi.

4°) [1358], marzo 27.

Il giudice Bartolomeo suddetto, ricevuta la lista dei sospetti dalle parti, delega per giudice D. Gregorio de Marganis, accettato da ambe le parti.

5°) [1358], marzo 29, venerdì.

Nicolò, mandatario della curia, riferisce al notaio della causa di aver il giorno innanzi citato Pietro Boccaziola, procuratore di Giov. Annibaldi, a venire a pagar l'onorario a D. Gregorio de Marganis giudice delegato, e a proseguire la causa.

6°) [1358], aprile 2.

Il mandatario della curia suddetto riferisce al notaio di avere, dopo la citazione suddetta, tre volte, in giorni diversi, fatta intimazione (« fodisse ») a Pietro Boccaziola procuratore suddetto.

7°) [1358], apriie 2.

Simeone, mandatario della curia, riferisce al notaio di aver ieri citato il procuratore, e l' abbate e i canonici di S. Alessio a comparire innanzi a Gregorio de Marganis, giudice della causa, per udire la protesta degli Annibaldi e dell' Orsini, e per dare malleveria di rimborsare le spese, in caso di condanna, agli Annibaldi e all' Orsini.

8°) [1358], aprile 2.

Pietro Boccaziola, procuratore dell'Annibaldi, a nome di lui e dell'Orsini « qui habet causam a dicto Iohanne [Anni- « baldi] », protesta che si deve procedere per la via ordinaria e libellatica, e che si deve presentare un libello dall' abbate, sul quale facciasi la coutestazione della lite e che . . . (Qui finisce la parte rimasta della pergamena; e finisce ancora il *Reg. di S. Alessio*).

In Nerini, op. cit. pp. 516-7, App. n. lxviii, al principio, ma vi sono solo le prime righe del doc.; Arch di Stato, perg. n. 61, di mm. 663 × 273; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°, col testo di tutti gli atti.

CXIII.

1358, 18–24 aprile.

1°) 1358, aprile 18.

Giovanni Nicola di Nicola degli Annibaldi vende a Leno Giaquintelli, speziale nel rione di Biberatica, e a Teulo di Pietro di Vetralla, del rione di S. Marco, il casale « lo « Quatraro » fuori porta S. Giovanni nel luogo Favarolo (di proprietà del monastero), per la somma di 3,700 fiorini d'oro.

In Nerini, op. cit. pp. 527-31, App. n. LXIX; Arch. di Stato, perg. n. 60; *Reg. di S. Alessio*, to. 2°, col testo completo.

Collazione: *N p. 527, r. 1* In nomine Domini . . . . . *D* I. n. D. a[men] *N p. 528, r. penultimo e ultimo* casale . . . . . Iohannis . . . . . balli *D* c. denominatum I. Aniballi *N p. 529, r. 13* de Torri *D* dei Torri *N r. 8 dal fine* a dicto *D* silicet a dicto *N p. 530, rr. 16-7* Laurentio Barzellone *D* L. Barçellon[e] *N r. 17* Famante *D* Faniante *N* et *D* ac *N r. 25* Vetrall . . *D* Vetralle *N r. 27* Franconis *D* Francotii

2°) 1358, aprile 23.

I nobili Pietro del fu Nicola Amatore, del rione di Ripa, Paolo de Tartaris, del rione Parione, Domenico di Pietro Leoni, del rione di Ripa, ora abitante nel rione di Parione, Francesco di Paolo de Fuscis de Berta, Cecco di Fulco, del rione dei Monti, Pietro, detto Suzio, di Giovanni Mattei, del rione Trastevere e Palocco di Nicola « Pappaçurri », del rione della Pigna, si fanno mallevadori per Giovanni degli Annibaldi, obbligando tutt' i loro beni. Pena il doppio del prezzo.

Arch. di Stato, perg. n. 60; *Reg. di S. Alessio*, to. 2°, col testo completo.

3°) 1358, aprile 24.

Antonio del fu Paolo Poli, minorenne, del rione di S. Angelo, Accursino del fu maestro Tancredi e Giovanni Palozzi di Stefano di Paolino, del rione dei Monti, consen-

tono alla vendita del casale « lo Quatraro ». Pena il doppio del prezzo.

Arch. di Stato, perg. n. 60; *Reg. di S. Alessio*, t. 2°, col testo completo. Sottoscrizione dei due notari al fine della pergamena: « Nicolaus Philippi Francotii Dei gratia « alme Urbis prefecti auctoritate notarius publicus ». S.T. « Franciscus Symeonis Petri « Mathei dicti Vecchi Dei gratia alme Urbis prefecti auctoritate notarius ». S.T. Il primo redasse la pergamena; il secondo la sottoscrisse. Il secondo e il terzo doc. non essendo neppure accennati dal Nerini, si metta un &c. alla fine del r. 26, a p. 530. Manca ancora nel testo del Nerini la notazione del S.T., che accompagna le sottoscrizioni dei due notari.

CXIV.

1359, marzo 25.

Atti per l' istruzione della causa in appello tra il monastero e Giovanni di Verarduzzo Bonaspene (cf. il doc. CVI). Si produce anche un rescritto di Egidio [Carillo de Albornoz] card. legato e vescovo di Sabina, che delega il vescovo di Nepi, Bonifazio [de Cetto] dei FF. Minori, ad esaminare la suddetta causa per il possesso d'una vigna e d'altri beni, confermando o annullando la prima sentenza, contro il monastero, di Roberto Angeli d'Amelia. Data del rescritto: Firenze, 15 settembre 1357, a. 5° del pontificato d'Innocenzo VI. « In palatio episcopatus Nepesini, in sala ipsius. « Franciscus Teoli Petri Thonni de civitate Nepesina, Dei « gratia, auctoritate alme Urbis [prefecti] notarius et iudex « ordinarius ». S.T.

In Nerini, op. cit. pp. 531-2, App. n. LXX, dove però non si legge che il rescritto dell'Albornoz. È completo il testo del *Reg. di S. Alessio*; Arch. di Stato, perg. n. 64.

Collazione: *N p. 532, r. 5* ..... *D* questio verteretur

CXV.

1359, marzo 26 - aprile 1.

Copia (in scrittura della seconda metà del sec. XIV) di due atti della causa in appello tra il monastero e Giovanni di Verarduzzo Bonaspene (cf. i docc. CVI e CXIV) tratta dal registro autentico degli atti della curia vescovile di Nepi, redatto al tempo del vescovo Bonifazio, giudice delegato.

S' inizia la discussione della causa, dichiarando il vescovo di Nepi, frate B. giudice delegato, che si può procedere sicuramente, e che il monastero e il suo procuratore non debbono avere alcun pregiudizio dal tempo legale già trascorso per essi inutilmente, per la malattia e la morte del vescovo predecessore Giacomo [Cancellieri] e per la vacanza seguìta della sede episcopale Nepesina. « In palatio « episcopatus Nepesini, in sala ipsius. Luca Francisci de « civitate Nepesina notarius, et nunc notarius dicti domini « episcopi [Bonifacii de Cetto] et sue curie » redasse il registro autentico e la copia. S.T.

Nell'Arch. di Stato, perg. n. 65.

CXVI.

1359, ottobre 20.

Il vescovo di Nepi, frate B. giudice delegato nella causa d'appello tra il monastero e Giovanni di Verarduzzo Bonaspene (cf. i sommari CVI, CXIV e CXV), costituisce suo notaio ed officiale ser Francesco Iuzzi, notaro di Bagnorea. « Fran« ciscus Teoli Petri Tonni, de civitate Nepesina, Dei gratia, « auctoritate alme Urbis prefecti notarius et iudex ordi«narius ».

Nell'Arch. di Stato, perg. n. 66.

CXVII.

1360, maggio 26.

Il monastero loca in perpetuo (con rinnovazione del contratto ogni nove anni) a Giovanni di Lello Lupi, e ai suoi eredi e successori, la metà dei beni nel luogo « Merulano », territorio di Nepi, per l'annua corrisposta di tre libbre di cera nella festa di S. Alessio. Pena una libbra d'oro. « Actum « in dicto monasterio et capitulo ipsius monasterii. Iohannes

« Iacobi Iordani de Bulgamminis, Dei gratia, imperiali aucto-
« ritate notarius ». S. T.

In Nerini, op. cit. pp. 532-4, App. n. lxxi; Arch. di Stato, perg. n. 67.
Collazione: *N p. 533, r. 13* Panzoneschis *D* pançoneschis *N r. 24* tradere *D* traddere *N p. 534, rr. 3-4* familiare supradicti domini Abbatis *D* familiaribus s. d. A. *N, r. 5* Bulgaminis *D* Bulgamminis.

CXVIII.

1360, giugno 13.

Francesco da Bologna, giudice palatino, preso consiglio dal giureconsulto Paparone (il cui consulto è alla lettera riferito) sulla questione se, nella causa per Verposa, Giacobello Orsini e Giovanni degli Annibaldi possano essere ammessi all' udienza del tribunale d'appello senza dare pegni corrispondenti al valore dei beni disputati, e considerato diligentemente ogni lato della questione, sentenzia ch'é necessario dare i pegni per la prosecuzione della causa. I pegni devono ammontare al valore del castello e dei frutti da esso percepiti negli ultimi nove anni, in ragione di 50 fiorini all'anno. « Vel dicti Iacobellus et Iohannes vel alter eorum « ponant se intus secundum formam statutorum Urbis; ac « etiam interloquendo pronunptiamus in casu ubi pignora « non deponerent, vel ipsi vel alter eorum ponerent se intus, « sententiam latam in causa principali fore et esse executioni « mandandam. Quam sententiam cum omnibus suis teno- « ribus et articulis confirmamus et corroboramus ». « In pa- « latio Capitolii. Scripta per Paolum Smantam (che scrisse « anche la sentenza principale) notarium palatinum super « appellationibus et aliis extraordinariis causis deputatum et « dicte cause. Subscripta per Iohannem domini Iacobi nota- « rium palatinum, super appellationibus et aliis extraordina- « riis causis deputatum et dicte cause ».

Nell'Arch. di Stato, perg. n. 68, di cm. 45 × 28, mutila nel margine destro.

CXIX.

1360, giugno 20.

Francesco da Bologna, giudice palatino per le cause in appello e fuori d'ordine, conferma, a favore del monastero di S. Alessio, le due sentenze già emanate da Francesco de Fabris e da lui stesso contro Giacobello Orsini e Giovanni de Anibaldis nella lite per Verposa. « In palatio Ca- « pitolii. Scripta per Paulum Smantam notarium palatinum « super appellationibus et aliis extraordinariis causis depu- « tatum et dicte cause. Subscripta per Iohannem domini « Iacobi notarium palatinum, super appellationibus et aliis « extraordinariis causis deputatum et dicte cause ». (Questa seconda sottoscrizione manca al testo del Nerini).

In Nerini, op. cit. pp. 534-5, App. n. lxxii; Arch. di Stato, perg. n. 69, di mm. 222 × 287.

Collazione: *N p. 534, r. 3* cognoscentes *D* congnoscientes *N r. 13* reos conventos *D* reos *N p. 535, r. 3* sine pignoris datione vel totius castri *D* s. p. d. valoris totius c. *N r. 6* notarii *D* notariorum *N r. 9* ad deponendum dicta ..... *D* a. d. d. pignora *N r. 13* Abbatis *D* domini abbatis *N r. 21* Ciccharelli *D* Laurentio Ciccharelli *N r. 25* de man..... Bononia *D* de mandato domini Francisci de Bononia.

CXX.

1°) 1360, giugno 27.

Francesco da Bologna, giudice palatino nelle cause in appello e fuori d'ordine, commette a Paolo Smanta, notaro, e a Pietro Palloni, mandatario della curia, di accedere al castello di Verposa, di proprietà del monastero dei Ss. Bonifazio ed Alessio, e di metterne in possesso i canonici del monastero suddetto o il loro procuratore Giovanni de Bulgaminis. « Paulus Smanta notarius appella- « tionum et dicte cause ».

2°) 1360, giugno 28.

Giovanni de Bulgaminis, notaro e procuratore del monastero, è messo dalla curia in possesso del castello di

Verposa e delle sue pertinenze. « Paulus Leonardi Smante, « Dei gratia, imperiali auctoritate publicus notarius ». S. T.

In Nerini (op. cit. pp. 535-7, App. n. lxxiii) che omette, alla fine, il segno del tabellionato. Trascrizione esatta. Arch. di Stato, perg. senza numero, di mm. 517 × 127; *Reg. di S. Alessio*, to. 2°, col testo completo.

CXXI.

1361, maggio 25.

Panessa, figlia del fu « Donisius » e vedova di Rainaldo Simoni, una volta del castello di Astura ed ora del rione di Ripa, dona « inter vivos » al monastero dei Ss. Bonifazio ed Alessio un casale ed una vigna nel castello di Astura e nella tenuta del castello, per riverenza e devozione verso l'immagine della Vergine nella chiesa di S. Maria in Astura, soggetta al monastero di S. Alessio. Pena una libbra d'oro. « Actum in dicto monasterio. Iohannes Iacobi « Iordani de Bulgaminis, Dei gratia, imperiali auctoritate no- « tarius ». S. T.

In Nerini, op. cit. pp. 537-9, App. n. lxxiv; Arch. di Stato, perg. n. 70, molto danneggiata. I righi 5-7 avevano un foro considerevole nel centro al tempo del Nerini, come scorgesi dai puntini della sua trascrizione. Ora sono suppliti con pergamena recente, scritta con carattere che affetta malamente la forma trecentista.

Collazione: *N p. 538, r. 5* recipienti vice et ..... *D* r. v. e. nomine dicte *N r. 7* immediate *D* in mediate *N r. 10* Astrucii *D* Asturii *N r. 11* Iacobus ..... via mediante *D* I. Garnerus de Astrucio via mediante *N r. 12* ..... eam *D* unam vineam *N r. 13* capo delle ..... *D* c. d. vig[n]ie *N r. 14* iur ..... inter hos fines *D* iur ..... de .. inter hos fines *N p. 539, r. 5* Familiari *D* Familiaribus.

CXXII.

1361, agosto 31.

Testamento nuncupativo di Teolo di Pietro di Vetralla, « de Asscesa Proti », che lascia 50 lire di provisini alla figlia Angelozza, natagli dal primo matrimonio, ed eredi universali i due figli Pietruzzo e Giacobello, pupilli, del secondo matrimonio. « Item facio testamentum dictis filiis « meis, quod nullo tempore liceat eis vendere casale seu

« portionem meam casalis, quod dicitur Quatrarium (di « proprietà del monastero), iunctam pro indiviso cum Mag- « daleno Iaquintelli spetiario » (cf. il doc. CXXIV). « Nico- « laus Philippi Francotii, Dei gratia, alme Urbis prefecti « auctoritate notarius publicus ». S. T.

Nell'Arch. di Stato, perg. n. 71.

CXXIII.

1362, maggio 2.. - novembre 2.

Copia autentica (1444, 3 aprile) di tre istrumenti di vendita, dal registro notarile di Giovanni di Giacomo Giordani de Bulgaminis, defunto, fatta da Giannantonio di Pietruccio Miccinelli ad istanza dei canonici di S. Alessio. Precede una breve descrizione dei quaderni del registro notarile suddetto, dove si fa cenno di alcuni documenti degli anni 1362 e 1365. Quindi segue il tenore abbreviato dei documenti seguenti:

1°) 1362, maggio 2.. (1).

Il monastero concede al nobiluomo Folchetto « Petri » di Folco, del rione dei Monti, il dritto di pascolo nella tenuta di Verposa, per alcuni mesi, per la somma di 65 fiorini d'oro, [un certo numero di] provature grosse di bufala, del formaggio, e alcuni castrati, agnelli e capretti. « Actum in « dicto monasterio ».

2°) 1362, maggio 2.. (1).

Il monastero concede [per alcuni mesi] al suddetto Folchetto l'erbe della tenuta di S. Eufemia, per pascolo, ritraendone una somma di denaro e un rubbio « stabliati ». « Actum in dicto monasterio ».

(1) 20 maggio secondo il *Registro di S. Alessio*, to. 2°.

3°) [1362], novembre 2.

L'abbate Bartolomeo concede, per alcuni mesi, il dritto di pascolo nell'erbe di Verposa a Nicola Iozzi del rione di Ripa, per la somma di 28 fiorini d'oro e due « onciatae » di provature grosse. « Actum Rome in monasterio infra-« scripto ». « Guido de Staccolis, de Urbino, legum doctor, « iudex palatinus et coll. curie Capitolii » attesta che le copie presenti concordano cogli originali nei libri e protocolli del fu Giovanni di Giacomo Giordani de Bulgaminis, notaro. « Antonius Cecchi Nicolai Petri Oddonis de Leys, Romanus « civis, Dei gratia publicus imperiali auctoritate notarius et « nunc corre[ctor] . . . . » attesta come sopra, l'anno 1444, 3 aprile. S. T. « Paulus Lelli Petroni, civis Romanus, pu-« blicus imperiali auctoritate notarius et nunc unus ex cor-« rectoribus et officialibus venerabilis co[llegii notariorum « Urbis] » attesta quanto sopra. « Iohannes Antonii Petrutii « Miccinelli, civis Romanus, Dei gratia publicus imperiali « auctoritate notarius » attesta quanto sopra. S. T.

Nell'Arch. di Stato, perg. n. 72, mutila in tutto il lato destro, per varie parole in ciascun rigo; *Reg. di S. Alessio*, to. 2°, col testo molto abbreviato e con lacune nella trascrizione.

CXXIV.

1367, luglio 17-giugno 11.

Copia autentica (1444, 3 aprile) di quattro istrumenti, secondo il sunto fattone da Giovanni di Giacomo Giordani de Bulgaminis, notaro defunto. Precede una breve descrizione dei quaderni o protocolli del notaro suddetto. Quindi segue il tenore abbreviato dei documenti seguenti:

1°) 1367, luglio 17.

L'abbate Bartolomeo, essendo a lui venuti Bartolomeo de Arrarellis, tutore dei figli del fu Teolo di Vetralla, e Andrea de Botiis, mandatario dei figli del fu Maddaleno,

speziale, per pagare il censo del casale « Quatrario »; dichiara che tal pagamento non deve portare alcun pregiudizio ai dritti del monastero, al quale è devoluto e ricaduto il casale suddetto. « Actum Rome, in ecclesia monasterii « S. Alexii ». Tra i testi v'è il prete Pietro, rettore della chiesa di S. Maria in Tufellato.

Arch. di Stato, perg. n. 73 (1).

2°) 1367, ottobre 10.

L'abbate Bartolomeo affitta, fino alla festa di S. Michele Arcangelo, del mese di maggio [il giorno 8], il pascolo dell'erbe nella tenuta del castello di Verposa, tranne le ghiande, a Paolo di Giovanni Tomarozzi, del rione di S. Eustachio, per 85 fiorini d'oro, due castrati, due agnelli, due capretti e 200 pezzi di formaggio. « Actum in mona- « sterio infrascripto ».

In Nerini, op. cit. pp. 539-40, App. n. lxxv (1). Trascrizione esatta. Arch. di Stato, perg. n. 73 (2).

3°) 1370.

L'abbate Bartolomeo, essendo a lui venuto Angelello, notaro, del rione della Pigna, col figlio del fu Maddaleno, speziale, a pagare il censo del casale « Quadrario » in sei soldi e nove denari, protesta che riceve il censo solo perchè v'è tenuto, riservando i suoi dritti sul casale stesso, devoluto e ricaduto al monastero.

Arch. di Stato, perg. n. 73 (3).

4°) 1372, giugno 11.

Il monastero vende a Paluzio di Matteolo Ponziani, detto anche Garofolo, del rione di S. Angelo, l'uccellagione « mortitorum tantum » e la caccia alle bestie selvagge nelle selve e nella tenuta di Verposa fino a tutta la quaresima ventura, per due mancosi « mortitorum condecen- « tium, et unum rofulactum condecentem et unum crapolum

« condecentem. Actum in ecclesia dicti monasterii ». Fra i testi v' è un Pietro « Sapii de Francia coquus monasterii ».

In Nerini, op. cit. pp. 540-41, App. n. lxxv (2); Arch. di Stato, perg. n. 73 (4).

Collazione: *N p. 541, r. 3* Palutio Matheoli, dicto alias Garofolo *D* P. Matheoli Pontiani d. a. G. *N r. 10* fecit *D l' omette. N r. 14 e 15* rofulattum *D* rofulactum.

Sottoscrizione alla fine della pergamena: « Iohannes Antonius Petrutii Miccinelli, « civis Romanus, Dey gratia publicus imperiali auctoritate notarius ». S. T. La copia è autenticata dalle sottoscrizioni di Guido de Senecallis, da Urbino, « legum doctor, iudex « palatinus et collegii curie Capitolii, et magnifici viri domini Petri de Choradis de Tu- « derto, militis et comitis, alme Urbis senatòris illustris », di Antonio Cecchi « Nicolai « Petri Oddonis de Leys, civis Romanus, Dei gratia publicus imperiali auctoritate notarius « et nunc corrector et officialis venerabilis collegii notariorum Urbis » S. T. e di Paolo « Lelli Petroni, civis Romanus, publicus imperiali auctoritate notarius et nunc unus ex « correctoribus et officialibus venerabilis collegii notariorum Urbis ». S. T.

CXXV.

1372, gennaio 11-12.

1°) 1372, gennaio 11.

Il nobiluomo Cola del fu « Scolarii Iordanelli », di Viterbo e della contrada di S. Pietro dell' Olmo, vende al monastero un orto col dritto d' acqua, nel territorio di Viterbo « in contrata Vallis Pettinarie », per la somma di 200 fiorini d'oro. Petoncio Muzegli, di Viterbo e della contrada di S. Pellegrino, fa malleveria, obbligando tutt' i suoi beni, in favore di Cola Giordanelli. Pena il doppio. « Actum in civitate Viterbii, in domo mei notarii infra- « scripti ».

2°) 1372, gennaio 12.

Frate Lorenzo del fu Fani di Orvieto, priore e canonico del monastero di S. Alessio e suo procuratore, prende possesso dell' orto suddetto. « Actum in orto predicto. « Franciscus Iohannis de Viterbio, auctoritate alme Urbis « prefecti iudex ordinarius atque notarius » redasse l' istrumento. Si sottoscrivono: « Pancratius magistri Dominici de « Capralea civis Viterbiensis, alme Urbis prefecti auctoritate « iudex ordinarius et notarius ». « Pisanus Brunatii de Vi-

« terbio, auctoritate alme Urbis prefecti notarius et iudex « ordinarius ».

Nell'Arch. di Stato, perg. n. 74; *Reg. di S. Alessio*, to. 2°, col testo completo.

CXXVI.

1372, febbraio 9.

1°) Giovanni del fu Tuzio del maestro Angelo, di Viterbo e della contrada di S. Stefano, vende al monastero un orto con dritto d'acqua, nel territorio di Viterbo, contrada di Valle Canale, e tre pezze di terra (« leghas ») nel luogo suddetto, per la somma di 1550 fiorini d'oro. Pena il doppio. Si fanno mallevadori per il detto Giovanni i due suoi fratelli Iacobuzzo e Fazio. Nelle formole di obbligazione si legge: « Et pro predictis omnibus et singulis su- « pradictis actendendis et firmiter observandis obligavit se « dictus venditor et suos heredes personaliter Viterbii, Rome « et ubique locorum et terrarum et ubicumque eum inve- « nerit et ibidem ab eo petere vel convenire voluerit ». « Actum in civitate Viterbii, in apotheca Fatii Tutii supra- « dicti, posita in contrata Sancti Stephani ».

2°) Il giorno stesso frate Lorenzo, priore e canonico del monastero, prende possesso del fondo. « Actum est hoc « in possessionibus et rebus venditis supradictis et qualibet « ipsarum ». « Franciscus Iohannis de Viterbio auctoritate « alme Urbis prefecti iudex ordinarius atque notarius ». Si sottoscrive come teste « Pisanus Brunatii de Viterbio aucto- « ritate alme Urbis prefecti notarius et iudex ordinarius »

Nell'Arch. di Stato, perg. n. 75.

CXXVII.

1372, settembre 5.

Francesca, vedova di Andrea de Rubeis, del rione di Ripa, aggiunge dei codicilli al suo testamento, scritto per mano del notaro Giacomo « Mascii », lasciando al mona-

stero di S. Maria Rotonda d'Albano una casa « solarata » nel rione Ripa, con camera ad uso di cucina, a condizione che vi possa abitare, vita durante, senza spesa alcuna, Mattia sua serva. « Actum Rome in regione Ripe, in domibus « habitationis dicte domine Francisce ». « Anthonius Bar- « tholomei Varonis, civis Romanus, Dei gratia, imperiali « auctoritate notarius ». S. T.

Nell'Arch. di Stato, perg. n. 76.

CXXVIII.

1373, settembre 9.

Possedendo il monastero un casalino « in quo reponitur « et remictitur vena ferri » in Roma, alla Marmorata, locato già al fu Pietro di Giacomo « de regione Sancti Angeli et « contrata Piscine » ed ora devoluto alle sue figlie Giovanna e Perna; si riconosce il dritto del monastero, come proprietario del casalino, alla pensione annua di 12 denari di provisini del Senato « usualis monete », e ad una pensione anche maggiore, se la locazione anteriore la stabilisse, pagando le suddette al monastero, per mezzo del loro procuratore, 24 soldi di provisini per l'istrumento di ricognizione. « Actum in dicto monasterio ». « Iohannes Iacobi « Iordani de Bulgamminis, Dei gratia, imperiali auctoritate « notarius ». S. T.

Arch. di Stato, perg. n. 77.

CXXIX.

1375, luglio 17 – 1377, marzo 12.

Copia autentica (1444, aprile 3) di tre istrumenti notarili. Precede una breve descrizione dei due libri o protocolli del notaio Giovanni di Giacomo Giordani de Bulgaminis, donde fu estratta la copia. Quindi segue il sunto dei documenti seguenti:

1°) 1375, luglio 17.

Marco, del fu Maddaleno speziale, del rione Colonna, e Pietruzzo Teoli di Vetralla, del rione della Pigna, avendo portato al monastero il censo annuale del casale lo Quatraro in sei soldi e nove denari di provisini del Senato, l'abbate Bartolomeo protesta che, ricevendo il censo, non intende pregiudicare menomamente i dritti del monastero, cui è devoluto e ricaduto il casale suddetto. « Actum in « sacrastia ecclesie dicti monasterii ». Tra i testimonii sottoscritti v'è un prete Pietro rettore della chiesa di S. Maria in Tufellato (1) del rione di Ripa.

Nell'Arch. di Stato, perg. n. 78; *Reg. di S. Alessio*, to. 2°, col testo completo.

2°) 1377, gennaio 1.

Il monastero loca per tre anni a Nucio di Pietro Gibelli, del rione di S. Angelo, la terza parte del casale la Cicogniola e la metà d'una quarta parte del casale Schiaci, fuori porta S. Paolo, colle loro tenute, per la corrisposta annua di otto rubbia di grano, secondo la misura del Senato, e di quattro fiorini d'oro. « In camera, propter in« firmitatem domini abbatis ».

In Nerini, op. cit. pp. 541-42, App. n. LXXV (3); Arch. di Stato, perg. n 78; *Reg. di S. Alessio*, to. 2°, col testo completo.

Collazione: *N p. 541, r. 2* die primo Ianuarii *D* die primo mensis Ianuarii (*però queste parole si leggono nel protocollo della pergamena n. 78 (doc. 1°), non nel secondo documento, che comincia invece*: Eodem die, in dicto loco, coram supradictis testibus *etc.*) *N r. 4* congregati in camera *D* c. ut supra (*rinviando al protocollo della pergamena*). *N p. 542, r. 3* Sebastiani *D* Sabastiani *N rr. 16 e 17* Iesu *D* Yhesu.

3°) 1377, marzo 12.

Il monastero loca per 18 anni a Giovanni di Cecco « Mancini », detto anche Giovanni de Tomassa, due case insieme unite nel rione di Ripa, nella contrada « Porticus

(1) V. Armellini, *Chiese di Roma*, 2ª ediz. pp. 81 e 635.

« Gallatorum », mancando di mezzi per mantenere e riparare le case suddette, causa le spese occorse per la creazione del nuovo abbate. Riceve in cambio 10 fiorini in moneta, e la pensione annua di due soldi di provisini. « Actum in capitulo dicti monasterii ».

In Nerini, op. cit. pp. 542-3, App. n. LXXV (4); e nell'Arch. di Stato, perg. n. 78. *Reg. di S. Alessio*, to. 2°, col testo completo.

Collazione: *N p. 542, r. 1* Die .XXII. mensis martii *D* Die .XII. m. m. *N r. 7* Iubarellarus *D* Iubarullarus *N p. 543, r. 5* Capitulum *D* capitulo (*per inavvertenza*).

Seguono le sottoscrizioni, per autenticare la copia, di Guido de Staccolis « de Urbino, legum doctor, iudex palatinus et collegii curie Capitolii et magnifici viri domini « Petri de Choradis de Tuderto, militis et comitis, alme Urbis senatoris illustris », di Antonio Cecchi « Nicolay Petri Oddonis de Leys, civis Romanus, Dei gratia publicus imperiali auctoritate notarius et nunc corrector et officialis venerabilis collegii notariorum « Urbis » S. T. e di Paolo di Lello Petroni « civis Romanus, publicus imperiali auctoritate notarius, et nunc ex correctoribus et officialibus venerabilis collegii notariorum « Urbis ».

« Iohannes Antonius Petrutii Miccinelli civis Romanus, Dei gratia publicus imperiali « auctoritate notarius et iudex ordinarius ». S. T.

CXXX.

1377 [gennaio 4 - marzo 21].

L'abbate Pietro de Muscianis è messo in possesso dell'abbazia di S. Alessio in vigore d'una bolla di papa Urbano VI.

Se ne fa menzione in Nerini, op. cit. pp. 273-4 e 544. Il testo del doc. originale è ignoto, sebbene alcune bolle pontificie, di questo tempo appunto e sullo stesso soggetto, siano chiaramente indicate dal testo del doc. CXXXI (perg. 79, num. 1, dell'Arch. di Stato). Cf. il doc. seguente.

CXXXI.

1377, maggio 25-6.

Copia autentica (1444, 3 aprile) di due istrumenti, tolta da un protocollo o « liber habreviaturarum » del fu Giovanni di Giacomo Giordani de Bulgaminis notaro. Ad una brevissima descrizione del protocollo suddetto segue il sunto dei documenti.

1°) 1377, maggio 25.

Il monastero, mancando di mezzi per sciogliersi dai debiti, delibera di locare per otto anni a Nicola Valentini, del

rione dei Monti, e a Cecco Peregrini, del rione della Pigna, o ad uno di loro, il casale di S. Fumia (Eufemia) fuori porta Appia, per il canone annuo di 75 fiorini d'oro. « Actum in capitulo dicti monasterii ». Tra i nomi dei testi vi sono: « Paulo Salvatelli marmorario de regione Trivii » e « Nanne magistri Iannecti marmorario de Aretio et nunc « de Urbe, de regione Sancti Eustachii ».

In NERINI, op. cit. pp. 543-4, App. n. LXXV (5), e nell'Arch. di Stato, perg. n. 79. Trascrizione esatta.

2°) 1377, maggio 26.

Il monastero, per sciogliersi dai debiti (contratti anche per la creazione del nuovo abbate e che qui son detti più grandi che nel doc. precedente), delibera di locare per otto anni a Nicola Valentini e a Cecco Peregrini il casale di S. Eufemia, per il canone annuo di soli 25 fiorini d'oro. « Actum in capitulo dicti monasterii ».

Nell'Arch. di Stato, perg. n. 79.

Per convalidare la copia, seguono le sottoscrizioni di Guido de Staccolis, giudice palatino, Antonio Cecchi de Leys, notaro (col S. T.) e Paolo di Lello Petroni, notaro (col S. T.), simili in tutto a quelle della perg. precedente. « Iohannes Antonius Petrutii Micci- « nelli, civis Romanus, Dey gratia publicus imperiali [auctoritate] notarius et iudex ordi- « narius ».

CXXXII.

1388, gennaio 14.

Il nobiluomo « Giannes Francisci Marcucii domini Pauli » di Viterbo costituisce suoi procuratori Angelo Morontis, di Viterbo, e Genattano « Francisci », altrimenti detto Pancia, per una permuta col monastero: avendone la facoltà di condurre rivi d'acqua attraverso gli orti del monastero nei suoi orti in Val Canale, e dando la metà d'un campo nella contrada di Batacciano. « Actum Viterbii in domo habitationis « supradicti. Tutius quondam Benedicti Tutii, de Viterbio, « publicus auctoritate alme Urbis prefecti notarius et iudex « ordinarius ». S. T.

In Nerini, op. cit. pp. 544-5, App. n. lxxvi; Arch. di Stato, perg. n. 81.

Collazione: *N p. 545, r. 5* alias Pantie *D* a. Pancie *N r. 9 dal fine* Vannis . . . . . *D* V. Furce *N r. 8 dal fine* alias . . . . . *D* a. Precinchie *Alla sottoscrizione del notaro aggiungasi:* Singnum Mei Tucii (S. T.) notarii et iud. supradicti.

CXXXIII.

1389, luglio 10.

Marino [Bulcano], diacono card. di S. Maria Nuova e camerario, « nobilibus viris Paulucio de Perleonibus, Ia- « cobello Butii magistri Nicolai de regione S. Angeli, Do- « minico Nucii Lapi de regione Campitelli et Iacobo Sic- « coccie de regione Campitelli de Urbe ». Ordina di dare alla Camera apostolica il grano che dovevano al monastero di S. Alessio per alcuni territorii e casali, che avevano in affitto dal monastero, debitore alla Camera apostolica « sui « communis servitii » e di alcune somme di denaro. « Dat. « Rome ».

Nell' arch. Segr. Vatic. Armadio 29 (*Div. Camer.*), to. 1°, c. 75.

CXXXIV.

[1389–1390].

Bonifacio IX affida il monastero di S. Alessio a Cristoforo [Maroni o Marone] prete cardinale del titolo di S. Ciriaco.

Da un regesto di Bonifacio IX, ora smarrito, segnato nell' indice delle chiese dell'arch. Segr. Vatic. num. 555: A. B. B. 9. I. 9, a p. 30.

CXXXV.

1390, maggio 23.

Inventario dei beni del monastero dei Ss. Alessio e Eufemiano, che sono dati in commenda al card. Cristoforo [Maroni], del titolo di S. Ciriaco. Nomi delle possessioni: il casamento del monastero stesso, parte del casale della Cecognola, l'ottava parte del casale Schiaci, due pezze di

terra vicino al castello di Mareno (Marino), il castello di Verposa vicino a Civita Lavinia, vigne nel monte della Vagnara, della S. Pace, di S. Alessio e nel monte « lo Pavi- « glone », una casa in Trastevere, le possessioni nel Viterbese, le grotte e le case intorno al monastero e nella contrada della Marmorata, due case nel rione di Ripa, nella contrada Ceppitella, le vigne locate al monastero di S. Maria Nuova, un pezzo di terra vicino al monastero di S. Paolo « supra Maceras », il censo annuo di due libbre di cera dovuto dalla chiesa di S. Maria dell'Annunziazione (sulla via Ardeatina) e il casale « lo Quatraro ». [« Franciscus Iohannis « Pauli de Romaulis notarius »]. « Iohannes Matthias quon- « dam Petri de Taglientibus, Romanus civis, publicus, Dei « gratia, imperiali authoritate notarius » estrasse la copia dal registro notarile, nella 2ª metà del XV secolo (cf. l'introduzione, p. 358).

In Nerini, op. cit. pp. 546-9, App. n. LXXVII; *Reg. di S. Alessio*, to. 2°, col testo più completo, e preceduto dalla nota seguente, omessa dal Nerini: « In nomine Domini « amen. Hoc est quoddam sumptum, exemplum sive transumptum, sumptum et exemplatum « per me Iohannem Mathiam de Taglientibus, civem Romanum, notarium infrascriptum, « de quodam instrumento reperto in libris et prothocollis quondam bone memorie Francisci « Iohannis Pauli de Romaulis notarii iam defuncti, cuius instrumenti tenor per omnia talis « est ».

CXXXVI.

1391, gennaio 6.

Giacobello di Giovanni Rubei, del rione di Ripa, rinunzia, a favore del monastero di S. Maria Rotonda d'Albano, ai suoi dritti sopra due case, una « solarata tantum », l'altra « terrinea tantum », nel rione Ripa, per 8 $^1/_2$ fiorini d'oro « et monetas ». Pena una libbra d'oro. « Actum Rome in « regione Ripe. Iacobellus Mascii de Urbe, Dei gratia, sacre « Romane prefecture auctoritate notarius publicus ». S. T.

Nell'Arch. di Stato, perg. n. 82; *Reg. di S. Alessio*, to. 2°, col testo completo.

CXXXVII.

1°) [1391], marzo 19 (1), indiz. XIV.

Giovanni Ottabiani, del rione di Ripa, vende a Pietro Paolo di Lorenzo Canetti, del rione Campitelli, tre pezze di vigna, colle loro adiacenze, dentro Roma, sul Monte di S. Alessio, di proprietà del monastero (cui è dovuta la corrisposta), per 20 fiorini d'oro, calcolando 47 soldi di provisini (« soll. prov. ») per ogni fiorino d'oro. Paoluzzo Ottabiani, molinaro, del rione di Ripa, fa malleveria per il venditore. Pena una libbra d'oro. « Actum Rome in regione « Campitelli, ante ecclesiam S. Marie de Curia. Iacobus « mag[istri Antonii alias dictus Pin]o, Romanus civis, Dey « gratia, imperiali auctoritate notarius publicus ». S. T.

Arch. di Stato, perg. n. 83; *Reg. di S. Alessio*, to. 2°, col testo completo.

2°) [1391], marzo ...

Agapta, moglie di Giovanni Ottabiani, consente alla vendita suddetta. Pena una libbra d'oro. « Actum Rome, « in ecclesia S. Gregorii de Quatuor Capitibus regionis Ripe. « Iacobus magistri Anthonii alias dictus Pino, Romanus « civis, Dey gratia, imperiali auctoritate notarius publicus ». S. T.

Arch. di Stato, perg. n. 83; *Reg. di S. Alessio*, to. 2°, col testo completo.

3°) [1391], agosto 7, indiz. XIV.

Il card. prete Cristoforo [Maroni o Marone], commendatario del titolo di S. Ciriaco, e il monastero consentono alla locazione suddetta, a favore di Pietro Paolo di Lorenzo Canetti, che subentra nella locazione fatta prima dal monastero a Gio. Ottabiani, per il canone annuo d'una « facula » di

(1) Come leggesi nel doc. n. 3.

cera nuova, del peso d'una libbra, e la somma di 22 soldi e mezzo di provisini del Senato per il consenso dato. « Actum « Rome, in reclaustro dicti monasterii. Iacobus magistri An- « tonii » &c. come sopra.

In Nerini, op. cit. pp. 549-50, App. n. lxxviii; Arch. di Stato, perg. n. 83; *Reg. di S. Alessio*, to. 2°, col testo completo.

Collazione: *N. p. 549, rr. 1-2* In nomine Domini, amen. Anno Domini..... Pape VIII. Indictione xiii *D* Eisdem Anno domini, pontificatu, indictione et *N r. 5* Ciriaci *D* Cinriaci *N r. penultimo* infrascripti *D* infra scripti *N p. 550, rr. 19-20, e R* Campi Martii *D* campimartis *N r. 22* Penitenziario *D* penitençiario

4°) 1391, settembre 8.

Bucciarone di Napoleone, del rione Campitelli, procuratore del suddetto Giovanni Ottabiani, mette in possesso Pietro Paolo di Lorenzo Canetti delle tre pezze di vigna suddette. « Actum Rome, in dicta vinea. Iacobus magistri « Anthonii » &c. come sopra.

Arch. di Stato, perg. n. 83; *Reg. di S. Alessio*, to. 2°, col testo completo.

CXXXVIII.

[1392], gennaio 9.

« Stephano tituli S. Marcelli, Francisco tituli S. Susanne « ac Cristophoro tituli S. Ciriaci presbyteris cardinalibus ».

Bolla di Bonifazio IX, che concede a Teobaldo de Aniballis, domicello romano, di comprare per 1000 fiorini d'oro dal monastero di S. Alessio il casale diruto, una volta castello, di Nave, detto anche Verposa, purchè la somma ritratta dalla vendita sia volta all'acquisto di altri beni immobili, più utili pel monastero. I cardinali Stefano [Palosi o Palocci] e Francesco [Carbone] devono poi approvare e ratificare coll'autorità apostolica la compera, se loro sembri opportuno. *Inc.* « Eximie devotionis ». « Datum Rome apud « S. Petrum, pontif. a. 3° ». « Iac. de Teram. ».

Arch. Segr. Vatic. Dal vol. prima segnato, secondo l'indice delle chiese con titoli cardinalizii: A B. B. 9, III, 10, ora: Bonifazio IX, 1392, anno 3°. Lib. 36 de Curia, [Regesto Lateranense, vol.] 25, c. cv.

CXXXIX.

[1398], aprile 18.

Bolla di Bonifazio IX, che annette il monastero dei Ss. Alessio e Bonifazio, con tutt' i suoi possessi, alla basilica Vaticana (le cui rendite erano notevolmente diminuite), dopo però che il card. Cristoforo Maroni, commendatario, abbia rinunziato o sia defunto, riservando al vicario del monastero e ai quattro suoi amministri dell' Ordine Premostratense una pensione annua di 200 fiorini d' oro. *Inc.* « Romani « pontificis ». « Datum Rome, apud S. Petrum, pontific. « a. 9° ».

In Nerini (che dà il testo abbreviato ma senza lacune), op. cit. pp. 278–81, e in *Collectio bullarum .... basilicae Vaticanae*, Romae, 1747-52, to. 2°, pp. 46–8. Nel regesto dell'arch. Segr. Vatic. prima segnato: A B. B. 9. VI. 9, ora: Bonifazio IX, 1398, anno nono, lib. 74; [regesto Lateranense, vol.] 61, cc. ccvi b – vii b; e nel regesto quinto *Epistolarum de Curia Bonifacii IX*, c. 49. L'originale, secondo il Nerini, era nell'arch. della basilica Vaticana, capsul. 3ª, fasc. 8°.

Per uniformarmi al sistema delle pubblicazioni della R. Società romana di storia patria, mi limito, per ora, alla edizione della prima parte del Regesto di S. Alessio, fino a tutto il secolo xiv. Rimangono ancora circa 260 documenti, di minor pregio dei precedenti, sebbene quasi tutti completamente inediti. Di alcuni più importanti ho già fatto menzione nell' introduzione.

A. Monaci.

INDICE CRONOLOGICO

DEGLI SCRITTORI DELLE CARTE

[395-407?] Iohannes scrin. S. R. E. avrebbe redatto il papiro della donazione d'Eufemiano (I).

987. Benedictus scrin. S. R. E. (II e III).

[987-8.] Petrus scrin. Sacrosancte Rom. Eccl. (IV).

996. Heribertus cancellarius ad vicem Petri Cumani episcopi et archicancellarii recognovit il diploma d'Ottone III (V).

1002. Benedictus scrin. S. R. E. trascrisse il doc. I apocrifo.

1043. Sergius scrin. S. R. E. (VI).

[1050 circa-1300 c.] Willelmus medicus, Dei gratia S. R. I. scrin., trascrisse la copia del doc. I apocrifo.

[1072.] Guinizo scrin. (VII).

1073-? Lucas Dei gratia S. R. I. iudex et scrin. trascrisse il doc. VII.

1116. Gregorius scrin. S. R. E. (XII).

[1140.] Nicolaus S. R. E. scrin. (XIII int.).

1145. Nicolaus « scrinearius » S. R. E. (XIV).

1148. Iohannes scrin. S. R. E. (XV).

1153-[69.] Oddo scrin. S. R. E. (XVI, XVIII-IX e XXI).

1154-? Filippus scrin. S. R. E. trascrisse il doc. XVI. Cf. l'a. 1205.

[1165.] Nicolaus scrin. S. R. E. (XX).

[117]3. Petrus scrin. S. R. E. (XXII).

1193. Iohannes Leonis S. R. E. scrin. habens potestatem dandi tutores &c. (XXIII).

1202. Crescentius S. R. E. scrin. (XXIV).

1205. ..Filippus scrin. S. R. E. (XXV). Verosimilmente è lo stesso « Filippus scrin. S. R. E. » che trascrisse il doc. XVI, dell'a. 1153, redatto da Oddone, scriniario. I due puntini innanzi a « Filippus » si possono togliere leggendovi: « Ego ».

1205. Iohannes scrin. S. R. E. (XXVI).

1208. Deustebenedicat Dei gratia S. R. E. scrin. (XXVII). Trascrisse il doc. XXXIX, dell'a. 1242.

1224. Petrus Bonegentis, Dei gratia S. R. E. scrin. (XXXII).

1224. Petrus Dei gratia S. R. E. scrin. (XXXIII).

1229. Gregorius Landulfi Dei gratia S. R. E. scrin. (XXXIV).

1235-52. Donadeus Petri Rabiei Dei gratia S. R. E. scrin. (XXXVI), habens potestatem dandi tutores &c. (XLIV).

1241. Iohannes Henrici S. R. I. scrin. habens plenam potestatem a Gregorio PP. IX dandi tutores et curatores &c. (XXXVIII).

1242. Deus Te Adiuvet iudex et scrin. (XXXIX). Cf. Iohannes Deus Te Adiuvet.

1243. Angelus Thomasii S. R. I. scrin. (XLI).

1243-59. Bartholomeus Mathei, Dei gratia S. R. E. scrin., trascrisse il doc. XXIV, redasse il doc. XL.

1246. Berardus Dei gratia S. R. I. iudex et scrin. (XLII).

1256. Iohannes Deus Te Adiuvet S. R. E. scrin. (XLV).

1262. Iohannes domini Deus Te Adiuvet S. R. E. iudex et scrin. (XLVII).

1262-5. Angelus Thome imper. aule scrin. (XLVI e LXIII int.).

1265. Paulus Raynerius Dei gratia S. R. E. scrin. (XLVIII b).

1265-96. Leonardus Iacobi Rubei, S. R. E. not., trascrisse i docc. XXXIV e XXXVI; redasse i docc. XLVIII a, XLIX, LII, LIV-V, LVII-VIII, LX-LXIII, LXXII. ... iudex et not. (LXXIII-IV).

1266-84. Un magister Nicolaus scrin. è nominato nel doc. LXIII.

1267. Paulus filius olim Stefani Iohannis Oddonis, Dei gratia S. R. E. iudex et scrin. (L-LI).

1271. Magister Nicolaus, Dei gratia S. R. E. scrin. (LIII, 1-3).

1274. Iohannes de Rapicçis S. R. E. scrin. (LVI).

[1277.] Munaldus Ancontani not. è nominato nel doc. LVII.

1278. Gregorius ..... notarius (LVIII, 1-3).

1278. Petrus Henrici Iudicis, auctor. Sacrosancte Rom. Eccl. iudex et scrin. (LIX).

1285. Gualdus quondam domini Nicolay, civis viterbiensis, imper. aule auctoritate not. (LXIV).

1287. Iustinus Iustini Dei gratia S. R. E. iudex et scrin. (LXV).

1288. Vitus Bartholomei, auctor. alme Urbis prefecti iudex ordin. atque not. (LXVII-VIII).

1288. Nicolaus Petrucii de Vico S. R. E. scrin. (LXVI).

1288. Petrus olim Rasmi imper. auctor. not. publicus (in Viterbo) (LXIX-LXX).

1291. Iohannes Petri Egidie auctor. alme Urbis prefecti not. (in Viterbo) (LXXI, 1-5).

1297. Iacobus Leonardi Iacobi Rubei imper. auctor. not. (LXXV, 1 e 2).

1306. Angelus Iohannis Scrascia notarius (in Viterbo) (LXXVIII).

1310. Iohannes Barnabe de Albano, imper. auctor. not. (LXXIX e LXXX).

1310. Iulianus Guicti Iohannis Astalli, Dei gratia sacri prefecti auctor. not. et nunc not. domini Vicarii [Pape] (LXXXII, a e b).

1310-30. Caciatus magistri Iohannis notarii auctor. alme Urbis prefecti iudex ordin. et not. (o Caciatus m. I. notarius de Viterbio, a. a. U. p. i. o. et n. (LXXXI e LXXXVII).

1315-9 Petrus Maximi de Urbe, Dei gratia alme Urbis illustris prefecti (o prefecture) auctor. publicus not. (LXXXIII e LXXXV).

1324. Andreas Francisci de Felicibus notarii, Dei gratia alme Urbis illustris prefecti auctor. not. (LXXXVI).

[1331-2.] Ser Egidius Ser Francisci Scambii Maczangnoni, notaro di Viterbo, è menzionato nel doc. LXXXVIII.

1334. Iohannes Andree Alberti de Viterbio, auctor. alme Urbis prefecti not. et iudex ordin., trascrisse il doc. LXXVIII.

1334. Stephanus condam Iannis de Viterbio, auctor. alme Urbis prefecti not. et iudex ordin. et nunc not. dom. episcopi (Viterbiensis et Tuscanensis) (LXXXIX e XC).

1334-5. Nicola magistri Fusci de Viterbio, auctor. alme Urbis prefecti not., trascrisse il doc. XCI; not. et iudex ordin. nel doc. XCII.

1334-41. Iohannes quondam magistri Mathei Nutii de Viterbio, alme Urbis prefecti auctor. not. et iudex ordin. (LXXXVIII e XCIV).

1340-41. Petrus Iohannis Bovacciole, Dei gratia alme Urbis prefecti author. not. et iudex ordin. (XCIII).

1342. Leonardus Iohannis Luce de Cora, publicus inper. auctor. not. (XCV).

1343. Nicolaus domini Petri Sancti, Dei gratia imper. auctor. not. (XCVI).

1345. Gosmatus Petri Merescalci, Dei gratia sacrosancte prefecture publicus auctoritate not. (XCVII).

1347. Iohannes Oddonis, notarius palatinus (della Curia del Campidoglio) super investimentis factis deputatus (XCIX).

[-1349.] Laurentius Egidii Leporis notaro è nominato nel doc. C.

1349. Iohannes Aniballi imper. auctor. publicus not. et iudex ordin. (C e CI)

1349. Paxius Petri de Castro Civite imper. auctor. not. publicus (CII).

1356. Guillelmus de Reate not. (CIII).

1356. Franciscus Iohannis de Viterbio not. (CIV). Cf. l'a. 1372.

1357. Iacobus condam magistri Betti de Fighino, civis florentinus, imper. auctor. iudex ordin. atque notarius, nuncque notarius et officialis domini potestatis et communis Viterbii (CVI).

1357. Bartholomeus magistri Fatii condam magistri Angeli de Viterbio, auctor. alme Urbis prefecti not. et iudex ordin. trascrisse il doc. CVII.

1358. Paulinus Bartholomei, civis romanus, Dei gratia imper. auctor. notarius appellationum (nella Curia del Campidoglio) (CVIII-X).

1358. Iohannes de Bulgaminis, notarius appellationum, è nominato nei docc. CIX-X.

1358. Andreas de Buccamatiis notarius investimentorum factorum (CXI, 1), appellationum (nella Curia del Campidoglio) (CXI, 4, 6 e 9).

1358. Petro de Sabello, scriba Senatus, è menzionato nel doc. CXI, 1 e 6.

1358. Hennufrius loco Petroni (o Petronis) de Sabello, scriba Senatus (CXI, 1 e 6).

1358. Laurentius de Ciccarellis de Urbe not. appellationum [Curie Capitolii] (CXI, 5 e 6), ... et nunc notarius domini Angeli de Cantalupo (CXI, 7).

1358. Laurentius scriba Senatus (CXI, 9).

1358. Franciscus Symeonis Petri Mathei dicti Vecchi, Dei gratia alme Urbis prefecti auctor. notarius, sottoscrisse il doc. CXIII.

1358-61. Nicolaus Philippi Francotii alme Urbis prefecti auctor. not. publicus redasse il doc. CXIII (1-3), senza però firmarlo; ... Dei gratia alme Urbis prefecti auctor. not. publicus (CXXII).

1359. Franciscus Teoli Petri Thonni (o Tonni) de civitate Nepesina, Dei gratia auctor. alme Urbis prefecti not. et iudex ordin. (CXIV e CXVI).

1359. Luca Francisci de civitate Nepesina not., et nunc not. domini episcopi Nepesini et sue curie (CXV).

1360. Paulus Smanta notarius palatinus (del Campidoglio) super appellationibus et aliis extraordinariis causis deputatus (CXVIII-IX), notarius appellationum (CXX, 1).

1360. Paulus Leonardi Smante, Dei gratia imper. auctor. publicus not. (CXX, 2).

1360. Iohannes domini Iacobi not. palatinus super appellationibus et aliis extraordinariis causis deputatus sottoscrisse i docc. CVIII-IX.

1360-77. Iohannes Iacobi Iordani de Bulgaminis (o Bulgamminis), Dei gratia imper. auctor. not. (CXVII, CXXI, CXXIII-IV, CXXVIII-IX e CXXXI).

1372. Quiricus Petrutii Thome de Viterbio, auctor. alme Urbis prefecti not. et iudex ordin., trascrive il doc. XCIV.

1372. Pancratius magistri Dominici de Capralea, civis viterbiensis, alme Urbis prefecti auctor. iudex ordin. et not. (CXXV).

1372. Pisanus Brunatii de Viterbio, auctor. alme Urbis prefecti not. et iudex ordin. (CXXV). Nel doc. CXXVI si sottoscrive come teste.

1372. Anthonius Bartholomei Varonis, civis romanus, Dei gratia imper. auctor. not. (CXXVII).

1372. Franciscus Iohannis de Viterbio, auctor. alme Urbis prefecti iudex ordin. atque not. (CXXV-VI). Forse è lo stesso notato all'a. 1356.

1372. Iacobus Mascii not. è menzionato nel doc. CXVIII.

1388. Tutius quondam Benedicti Tutii de Viterbio, publicus auctor. alme Urbis prefecti not. et iudex ordin. (CXXXII).

1390. Franciscus Iohannis Pauli de Romaulis not. (CXXXV).

1391. Iacobellus Mascii de Urbe, sacre romane prefecture auctoritate not. publicus (CXXXVI).

1391. Iacobus magistri Anthonii alias dictus Pino, romanus civis, Dey gratia imper. auctor. not. publicus (CXXXVII).

1444. Antonius Cecchi Nicolai Petri Oddonis de Leys, romanus civis (o civis rom.), Dei gratia publicus imper. auctor. not. et nunc corrector et officialis venerabilis Collegii Curie Capitolii (ovvero: Notariorum Urbis) firma i doc. CXXIII-IV, CXXIX e CXXXI.

1444. « Guido de Staccolis de Urbino, legum doctor, iudex palatinus et Col-« legii [notariorum] Curie Capitolii » (firma il doc. CXXIII), « et ... dom. « Petri de Choradis de Tuderto, militis et comitis, alme Urbis senatoris « illustris » firma i docc. CXXIX e CXXXI.

1444. Guido de Senecallis de Urbino, cogli stessi titoli dell'antecedente, nei doc. CXXIX e CXXXI. Redasse il docc. CXXIV.

1444. Iohannes Antonius (o Antonii) Petrutii Miccinelli, civis romanus, Dey

(o Dei) gratia publicus imper. auctor. not., trascrisse i docc. CXXIII e CXXIV;... notarius et iudex ordin. trascrive i docc. CXXIX e CXXXI.

1444. Paulus Lelli Petroni, civis romanus, publicus imper. auctor. not. et nunc unus ex correctoribus et officialibus venerabilis Collegii Notariorum Urbis, firma i docc. CXXIII-IV, CXXIX e CXXXI.

1451–500 circa. Iohannes Matthias quondam Petri de Taglientibus, romanus civis, publicus, Dei gratia, imper. author. notarius, trascrisse il doc. CXXXV.

I gioielli di Vannozza

ED UN' OPERA DEL CARADOSSO

Chi sa se nella vecchia dama austera che, nei primi anni del Cinquecento, chiedeva perdono a Dio di un passato splendidamente peccaminoso, frequentando le chiese di Roma, da S. Giovanni in Laterano a S. Maria del Popolo, dalla Minerva a S. Maria in Portico ed a S. Lorenzo in Damaso (1), era rimasta qualche traccia della bellezza che aveva un dì acceso i desideri di Rodrigo Borgia! La « felice ed infelice Vannozza Borgia de Catha- « neis », come ella soleva firmarsi nelle lettere alla figliuola Lucrezia, era ormai diventata una « donna dabbene »: così la chiamò Paolo Giovio (2). Tutta sollecita delle pratiche di pietà, dopo che fu passata la burrasca addensatasi, alla morte di Alessandro VI, sul capo di quanti appartenevano alla famiglia Borgia, ella trascorreva quietamente gli ultimi anni della vita. Il ricordo dei giorni pieni di Borgiana grandezza della quale Roma era tuttavia improntata, l'esser madre della principessa di Ferrara, le relazioni con quanti erano

(1) Queste chiese sono particolarmente ricordate nel testamento di Vannozza. Cf. F. Gregorovius, *Lucrezia Borgia*, trad. Mariano, Firenze, 1874, p. 330.

(2) Gregorovius, op. cit. pp. 328, 330.

rimasti ancor devoti alla memoria dei Borgia, ed infine le sue facoltose condizioni (1) la rendevano in Roma molto rispettata. Marco Antonio Altieri non la chiama altrimenti che « la magnifica et molto honorata donna madonna Van- « nozza della casa Cattanea » (2), e frate Gaudenzio, vicario generale della congregazione Lombarda degli Agostiniani, le dà il titolo di « illustre matrona » (3). Bisogna però dire che, anche dopo il tramonto della potenza Borgiana, la peccatrice, diventata penitente, era riuscita a mantenere le tradizioni di decoro anzi di fasto proprie della famiglia alla quale, illegittimamente, ella si gloriava di appartenere.

Nella chiesa di S. Maria del Popolo dove era stato seppellito il secondo marito di Vannozza, Giorgio della Croce (4), ella aveva ottenuto dai frati Agostiniani la cappella posta immediatamente a destra dell' altar maggiore, affinchè, com' è detto nella lettera con la quale il vicario della congregazione di S. Agostino le confermava la donazione della cappella (5), Vannozza potesse farvi eseguire pitture ed ogni altro lavoro di abbellimento. Vero è che al vicario gene-

(1) Vannozza era ricca. Cf. P. Adinolfi, *Il Canale di Ponte*, Narni, 1860, p. 14. Ella aveva dei diritti sul castello di Bieda in quel di Viterbo. Sono del 6 luglio 1513 le lettere esecutoriali ad istanza di Vannozza contro gli uomini e contro la comunità di Bieda, debitori di essa per certe somme prestate. Archivio del *Sancta Sanctorum*, arm. IV, mazzo VI, n. 6. In questo medesimo archivio sono parecchi documenti che riguardano gl' interessi patrimoniali di Vannozza, e specialmente le case che ella possedeva presso la chiesa di S. Lucia in Selci e di S. Martino ai Monti, e le case poste in piazza Pizzo di Merlo, e l' osteria della Vacca presso Campo di Fiore.

(2) Vedi documento n. I.

(3) Vedi documento n. II.

(4) Secondo il Gregorovius, Giorgio della Croce sarebbe stato il primo marito di Vannozza; ma lo Yriarte dimostrò che ella era già vedova di Antonio *de Brixia* dal quale aveva avuto il figlio G. Battista, canonico di S. Maria in Via Lata. Cf. Ch. Yriarte, *Les Borgia*, Paris, 1889, I, 30 sgg.

(5) È fra i documenti che pubblico, il secondo.

rale, frate Gaudenzio, premeva soprattutto che Vannozza assegnasse alla cappella una dote conveniente, e si affrettasse, perchè, diceva l'astuto frate, è breve la vita umana, e la morte incerta ad ognuno. Ed ascoltando le esortazioni di frate Gaudenzio, Vannozza il 4 decembre del 1503 legava alla cappella di S. Maria del Popolo la casa che possedeva sulla piazza Pizzo di Merlo, riservandosene l'usufrutto vita durante (1). Frattanto nella chiesa dove splendevano le opere del Pinturicchio, Vannozza aveva fatto intraprendere notevoli lavori. Sarà certamente gradito agli studiosi d'arte il contratto, da me ritrovato (2), che il 4 ottobre del 1500 «la spectabile dona Vanotia» stringeva col maestro Andrea di Monte Cavallo (3) ed un maestro Giovanni per

(1) Roma, Archivio di Stato; archivio del *Sancta Sanctorum*, arm. IV, mazzo VI, n. 30. Cf. anche GREGOROVIUS, op. cit. p. 326. Questa casa spettava a Vannozza per l'eredità di Giorgio della Croce. Questi aveva lasciato erede universale Ottaviano, suo figlio, ed aveva stabilito che, morendo Ottaviano senza eredi, la casa di Pizzo di Merlo dovesse assegnarsi alla cappella di S. Maria del Popolo. Arch. *Sancta Sanctorum*, arm. IV, mazzo VI, n. 20. Il testamento di Giorgio è del 9 ottobre 1485. Ma Ottaviano moriva l'anno appresso, ed il 7 ottobre 1486, Vannozza che intanto aveva sposato Carlo Canale, adiva l'eredità di Giorgio della Croce. In questo istromento la casa di Pizzo di Merlo è descritta con i seguenti confini: «ante est platea, ab uno «latere via que vadit ad Puteum Blancum, ab alio latere est via per «quam itur ad Canzellariam, ab alio latere est domus capelle S. Ma«rie que est in ecclesia S. Cecilie, ab alio latere est domus Iacobe «mulieris de Bononia, retro est ortus». Arch. *Sancta Sanctorum*, arm. IV, mazzo VI, n. 21.

(2) L'originale del documeuto avrebbe dovuto ritrovarsi nell'archivio del *Sancta Sanctorum*, arm. IV, mazzo VI, dove sono le altre scritture spettanti a Vannozza; ma di là esso fu asportato. Ne ho ritrovato fortunatamente una copia fra le schede di COSTANTINO CORVISIERI presso la biblioteca della R. Soc. rom. di storia patria, busta XIV, h-p. Vedi più innanzi documento n. III.

(3) Lascio agli storici dell'arte il còmpito d'identificare il maestro Andrea. Questo nome ricorre più volte nei documenti del tempo. Mi par prezioso fra gli altri un documento del 7 luglio 1484 contenente

la costruzione di un tabernacolo nella sua cappella di S. Maria del Popolo. I due artisti si obbligavano a farlo simile a quello di S. Giacomo degli Spagnuoli con candelabrine e fregi ed altri « subtili lavori ». L'opera doveva esser compiuta per il gennaio del 1501. Nel marzo di quest' anno Vannozza pagava al maestro Andrea sette ducati che erano l' ultima parte del compenso stabilito. Sopra l' arco della cappella era l'arma marmorea di Vannozza, scolpita dagli stessi artisti. Forse Martin Lutero, soffermandosi nel convento Agostiniano di S. Maria del Popolo, celebrò la messa nella cappella di Vannozza Borgia? (1)

Ma opera più splendida e di maggior valore fu quella che, per merito di Vannozza, venne affidata al grande orafo della Rinascenza, Caradosso Foppa. Questo « eccellentis- « simo valente huomo » del quale « più che di nessun altro « haveva invidia » il Cellini (2), in un tempo che aveva visto Lorenzo Ghiberti, Antonio del Pollaiuolo, il Finiguerra, il Francia, era riuscito ad emulare i migliori se non a superarli, elevandosi alla grande arte nelle sue minute pro-

l' esame dei testimoni sopra i marmi e peperini scavati in piazza Giudia, in tempo che Ludovico Margani fu maestro di strada insieme con Francesco de Ilperinis, e venduti a diversi dal sottomaestro Pietro Paolo marmorario. Nel documento, sfuggito al LANCIANI, *Storia degli scavi,* sono nominati « magister Antonius de Florentia, scalpellinus de re- « gione Pineę, magister Antonius Brugnanus marmorarius, magister « Andreas Florentinus, scalpellinus habitator in platea de Militibus in « regione S. Eustachii, magister Antonius de Florentia, scalpellinus de « regione Pineę, magister Primus marmorarius regione Pineę ». Il notaio fu « Iacobus Palonis notarius dictorum magistrorum ». Il documento ê nell' archivio del *Sancta Sanctoram*, arm. V, mazzo IV, n. 60.

(1) La chiesa di S. Maria del Popolo possiede indubbiamente un archivio che io non ebbi modo nè tempo di visitare. Mi fu detto che nei registri delle messe ricorre il nome di frate Martino. La notizia meriterebbe di essere controllata.

(2) B. CELLINI, *Vita*, per cura di O. BACCI, Firenze, 1901, p. 52; B. CELLINI, *I trattati dell' oreficeria e della scultura*, per cura di C. MILANESI, Firenze, 1857, pp. 31, 72, 96.

duzioni, nelle medaglie, nei crocifissi d'oro, nelle piccole piastre d'argento con figurine di rilievo, smalto o niello, come discendendo alle più sottili minuzie di orafo nelle sue opere monumentali (1). Roma lo ammirava fin da quando nel fiore della sua giovinezza egli eseguiva le portelle del reliquiario delle catene a S. Pietro in Vincoli (2). Ora che egli era nella vecchissima età, Vannozza gli porgeva l'occasione di compiere l'ultimo lavoro della sua lunga e laboriosa vita d'artefice, nel quale il Caradosso, forse meglio che altrove, avrebbe potuto dimostrare la qualità unica in lui della penetrazione reciproca dei due generi così dissimili di arte, la scultura e l'oreficeria.

Da una notizia tratta dal catasto del *Sancta Sanctorum* del 1525, di Marco Antonio Altieri, alla quale i biografi del Caradosso non han dato, che io sappia, alcuna importanza, si sapeva che Vannozza aveva lasciato molte rendite all'ospedale del Salvatore il quale strinse un accordo con lo « excellente et celebre argentiero », nominato Caradosso, dandogli duemila ducati, « accio che collo excellente suo « artificio se satisfessi al desiderio di quella magnifica et ho« norata donna » (3). Ma di qual genere fosse il lavoro che il Caradosso era invitato ad eseguire, nessuno dei suoi biografi (4) s'è dato pensiero di ricercare.

(1) Cf. Eugène Müntz, *Histoire de l'art pendant la Renaissance*, Paris, 1891, II, 554 sgg.

(2) Queste portelle gli furono recentemente attribuite da A. Venturi, *Le primizie del Caradosso a Roma* in *L'Arte*, anno IV, fasc. I–IV.

(3) La notizia fu giá pubblicata, poco esattamente, dal Gregorovius, op. cit. p. 331 sg. Ma poichè il Gregorovius non pubblica il testo originale di M. A. Altieri, così ho creduto opportuno ripubblicarlo dal catasto del *Sancta Sanctorum*, fra i documenti. Vedi doc. n. I.

(4) Oltre il lavoro già citato del Müntz, cf. dello stesso autore *Les arts à la cour des papes Innocent VIII, Alexandre VI, Pie III*, Paris, 1898, dove anche parla del Caradosso, pp. 56, 145. Parimenti nulla dicono G. L. Calvi, *Notizie sulla vita e sulle opere dei principali architetti, scultori e pittori che fiorirono in Milano durante il governo dei*

Una fortunata indagine nell'archivio del *Sancta Sanctorum* mi permette di riempire questa lacuna nella biografia del grande artefice (1).

Alcuni anni dopo la morte di Vannozza, il 10 decembre del 1524, Mariano Castellani e Raffaele Casali, custodi dell'ospedale della società del Salvatore, conchiudevano un contratto con Caradosso de Foppa per il quale questi s'impegnava ad eseguire un nuovo tabernacolo d'argento per l'immagine del Salvatore del *Sancta Sanctorum*.

Entro due mesi dal 10 decembre egli ne avrebbe consegnato il disegno: si obbligava quindi a farne un modello di legno che sarebbe stato poi rivestito di piastre d'argento, lavorate e figurate a seconda del disegno che i custodi avessero approvato. Il Caradosso prometteva di compiere il tabernacolo di opera buona e polita ed eccellente entro tre anni. Si mettevano subito a disposizione dell'artista mille cento e venti ducati, salvo a pagare il resto a lavoro compiuto secondo il giudizio di arbitri eletti di comune accordo. Per cautela dell'ospedale del Salvatore, il Caradosso poneva in pegno tutti i suoi beni e particolarmente la casa che egli possedeva nella regione di Ponte, nella parrocchia di S. Biagio della Pagnotta (2). Se poi il maestro fosse venuto a

Visconti e degli Sforza, Milano, 1865; M. Caffi, *Arte antica lombarda* in *Archivio storico Lombardo*, 1880, p. 594 sgg.; G. Campori, *Gli artisti italiani e stranieri negli Stati Estensi*, Modena, 1855, p. 209; A. Bertolotti, *Artisti lombardi a Roma*, Milano, 1881, I, 272 sgg.; II, 313; I. M. Valeri, *Artisti lombardi a Roma nel Rinascimento* in *Repertorium für Kunstwissenschaft*, 1902, p. 57 sgg.

(1) Alla cortesia ed alla grande conoscenza archivistica del signor Giovanni Gori dell'Archivio di Stato di Roma debbo se le mie ricerche, quantunque fatte in brevissimo tempo, riuscirono così abbondantemente fruttuose.

(2) Difatti il 26 decembre del 1525, Lucio Caradosso, figliuolo di Niccolò de Foppa, e nipote del maestro Caradosso, e, dopo la morte di questo, suo erede universale, obbligava all'ospedale la casa nella regione di Ponte e gli altri beni « pro cautela hospitalis pro mille et

morte, lasciando incompiuto il lavoro, a domanda dei custodi dell' ospedale e degli eredi del Caradosso, si sarebbe fatta la stima della parte già eseguita (1). Non vi par di sentire in questa clausula del contratto il timore che per la tarda vecchiezza del maestro l'opera squisita rimanesse a mezzo?

I millecentoventi ducati che furono promessi al Caradosso per compenso, erano le rendite di quattro anni dell'osteria della Vacca presso Campo di Fiori, rendite che Vannozza aveva destinato all'ospedale del Laterano con l'obbligo di eseguire il nuovo tabernacolo (2).

« centum viginti ducatis et forsitan aliis a dicto hospitali accepturis »; archivio del *Sancta Sanctorum*, protocollo del notaio M. A. Speculum, volume dagli 8 marzo 1523 al 14 aprile 1530, f. 79 v. Il Müntz trovò l' atto di compera del terreno sul quale il Caradosso costruì la sua casa vicino alla chiesa di S. Biagio della Pagnotta. Cf. anche A. Bertolotti, *Artisti lombardi a Roma*, Milano, 1881, I, 280. Dal protocollo del notaio Apocello si rileva poi che il 10 decembre del 1534 Lucio Caradosso investì Graziadio de Prata di questa casa che gli proveniva dall' eredità del maestro Caradosso, con l' obbligo di spendervi duecento scudi « in reficiendo seu reparando seu pingi faciendo parietem « versus stratam mastram qua itur a Castro S. Angeli versus Campum « Floris ». Ivi è anche la « Nota delle spexe facte per conto de messer « Lucio Caradosso de Fopa ». Tra l'altro è notato: « A m. Gio. Pietro « pictor per depinger la faciatta com l' arma de la Santità de papa « Paulo tercio et del illustrissimo signor duca di Milano ducati 8 ». Con rogito di Apocello del 2 luglio 1537 Silvestro da Montacuto e Lodovico da Palazzo comprano questa casa per duc. 1915 e bol. 54. Su di essa gravava un censo di duc. 22 verso i canonici di S. Pietro.

(1) Per i particolari del contratto vedi documento n. IV.

(2) La donazione dell' osteria della Vacca è del 15 gennaio 1517 (*Sancta Sanctorum*, arm. IV, mazzo VI, n. 28). I frutti di quattro anni di quell' osteria dovevano mettersi da parte per il nuovo tabernacolo, per eseguirvi, « amotis ornamentis veteribus dictae sacratissimae ima- « ginis Salvatoris, nova ornamenta tum gemmarum, perlarum, auri et « argenti, tum armis et titulo ipsius dominae donatricis &c. ». La metà dell' osteria della Vacca era stata venduta a Vannozza da Leonardo Capocci, canonico di S. Pietro, il 19 novembre del 1500 (arch. *Sancta Sanctorum*, arm. IV, mazzo VI, n. 31). L' altra metà dell' osteria Van-

Nè di ciò soltanto Vannozza s'era accontentata; ma aveva fatto anche sacrifizio di quello che le donne amano di più, di cui assai a malincuore si privano, pur nella vecchiezza: dei suoi gioielli. Ma questi ormai non potevano più, come una volta, far risaltare il lampo oscuro dei suoi occhi, nè accendere mobili riflessi sulle sue carni che Giunone e Venere, come dice il Gregorovius, s'erano forse insieme adoperate ad abbellire!

Vannozza infatti aveva stabilito che oltre all'oro ed all'argento, si dovessero adoprare gemme e perle con squisita arte incastonate non soltanto per adornare la veneranda immagine del Salvatore, ma anche forse, tanto potevano la vanità e la tradizione Borgiana pur nel tramonto della vita!, per abbellire l'arma ed il titolo della donatrice che dovevano figurare nel nuovo tabernacolo. Ed ella dette i suoi gioielli (1). Più caro ancora di questi non teneva ella forse un busto d'argento rappresentante il figliuol suo Cesare? Probabilmente era anch'esso opera di uno dei grandi artisti della Rinascenza. Eppure Vannozza l'aveva donato, se non erro, all'ospedale della Consolazione (2). Fra le gioie destinate da Vannozza al tabernacolo v'era un anello d'oro con diamante, ed un altro egualmente d'oro con rubino. Un anello con rubino era foggiato a testa di leone; e v'erano

nozza l'aveva acquistata il 29 novembre del 1513 da Pietro Antonio e Ciriaco de Matteis per ducati 1500 in ragione di carlini dieci per ducato di moneta vecchia (ibid. arm. IV, mazzo VI, n. 34). La via ove tuttora esiste la casa e l'osteria della Vacca, spettante un tempo a Vannozza Borgia, nel secolo XVII era detta « Vicus Macellorum Campi « Flore » (ibid. arm. IV, mazzo VI, n. 45, documento dell'anno 1637, ottobre 27).

(1) Nella notizia di M. A. ALTIERI è detto che Vannozza lasciò all'ospedale « diverse gioie et non poco preciose ». V. doc. n. 1.

(2) In uno degl'inventari di questo ospedale ricordo d'aver veduto l'indicazione del busto donato dalla Vannozza; ma, avendone smarrito l'appunto, non posso da Napoli, dove scrivo, aver modo di dar l'indicazione precisa del documento.

anelli con turchesi ed un fermaglio d'oro; nè vi mancavano perle e margherite e zaffiri, veri e contraffatti (1). Oltre di questi, altri gioielli certamente doveva possedere Vannozza, avanzo e ricordo del buon tempo antico. Fra le carte spettanti a Vannozza che sono pervenute all'archivio del *Sancta Sanctorum*, ho trovato due foglietti staccati dove, con calligrafia feminilmente impacciata, sono segnate due liste di gioielli. Sono forse di mano della Vannozza? Si tratta di gioielli dati in pegno. Sentì dunque talvolta anch'ella il pungolo del bisogno? Erano ametiste e rubini e diamanti, e collane d'argento di sottile lavoro, e coppe d'argento operate all'antica; e v'era anche un pugnale con manico di diaspro, ed una corniola, forse antica, con una testa intagliata (2).

Vannozza l'aveva il gusto delle cose belle! Non so se ella appartenesse veramente, come suppone lo Yriarte (3), alla piccola borghesia. Comunque, il suo gusto, tra gli splendori dell'arte Borgiana, s'era affinato, ed ella amava circondarsi di cose belle. È noto come ad un orafo della regione Regola, Nardo Antoniazzi, ella avesse affidata l'esecuzione di una croce d'argento (4). Doveva essere ricchissima, perchè i consoli dell'Arte degli orefici l'avevano stimata cinquecento ducati. Il lavoro fu compiuto nel 1502; ma nel 1512 Vannozza non aveva ancora terminato di pagarlo, dovendo all'orafo Nardo altri novantacinque ducati. E vi fu causa nella quale Nardo affermò che un bel giorno

(1) Vedi doc. n. v.

(2) Vedi documenti nn. v, vi.

(3) Ch. Yriarte, op. cit. I, 30. Della famiglia di Vannozza si sa poco o nulla. Una ricerca riuscirebbe interessante e non infruttuosa. Non so quale relazione avesse con Vannozza quel Gabriele de Cataneis che nel suo testamento del 3 aprile 1472, dopo l'assegnazione delle doti di 200 ducati d'oro a ciascuna delle sue figlie, istituiva eredi Astorgio, Carlo, Taddeo e Ludovico suo figlio. Arch. del *Sancta Sanctorum*, arm. IV, mazzo vi, n. 27.

(4) Il fatto è accennato dal Gregorovius, op. cit. p. 327.

Vannozza aveva mandato a prendere la croce, col pretesto di vederla, per un tal Domenico, giovane della bottega di Nardo, nè più la volle restituire. Domenico pregò, scongiurò; ma era il tempo che il Valentino dominava in Roma e sull'Italia, e Domenico, atterrito dalle minacce di Vannozza, lasciò nelle sue mani la croce (1). Vannozza non comparve avanti ai giudici; ma rispose per mezzo di procuratori ed in sua casa « per la nobiltà e l'onestà sua », e potè provare di essere calunniata. Agli atti della causa è allegato anche un contratto del 5 ottobre 1500 fra l'orafo Damiano di Parma e Vannozza per un'altra croce che « lo « dicto Damiano promecte de fare secondo lo disignio facto « per mano de lo dicto Damiano in presentia de mastro « Antonio da Lodi » (2).

Vannozza non potè vedere neppure l'inizio dell'opera del Caradosso, poichè fra il rimpianto sincero di quanti erano stati beneficati da lei, ed il basso mormorare del volgo, ella morì il 26 novembre del 1518, mentre il Caradosso, come vedemmo, non potè dar principio al lavoro che nel 1525. Le gemme destinate da Vannozza ad ornare il tabernacolo rimasero in consegna di Girolamo Pichi, suo esecutore testamentario. Venuto questo a morte, le tenne il figliuolo Ludovico che il 24 decembre 1524 ne rilasciava, con pubblico istrumento, dichiarazione all'ospedale del Salvatore (3). Non furono consegnate che il 10 giugno del 1525 da Paolo Pichi, figliuolo di Ludovico (4), forse per solle-

(1) « Garzonus dicti Nardi, perterritus minis &c., attento eo tem- « pore quo dux Valentinus toti Urbi et Italie fere dominabatur, filius « dicte Vannozie, et timens sibi crucem huiusmodi coactus dicte Van- « nozie dimisit ». Arch. del *Sancta Sanctorum*, arm. IV, mazzo VI, n. 5. Ivi sono gli estratti degli atti della causa mossa contro Vannozza « pro « parte providi viri magistri Nardi Antonatii de regione Arenule ».

(2) Ibid.

(3) Vedi doc. n. V.

(4) Vedi doc. n. VIII.

citazione del Caradosso che, in quel tempo, doveva già avere mandato innanzi il lavoro.

Ma di lì a poco il Caradosso morì, e l'opera che avrebbe dovuto forse riassumere tutta la mirabile perfezione che egli aveva raggiunto nella scultura e nell'oreficeria, rimase incompiuta. Sopravvenne il sacco di Roma del 1527, e la parte del tabernacolo già eseguita fu preda della soldataglia tedesca di Sua Maestà cesarea. Si tentò o si sperò, a quanto sembra, di poterla ricuperare, poichè il nipote ed erede del Caradosso, Lucio, che frattanto s'era obbligato a restituire all'ospedale duecento dei quattrocento ducati, già sborsati allo zio, s'impegnava a far sì che, nel caso si potesse riavere la parte del tabernacolo in argento già compiuta od anche il modello di esso, tutto si restituisse all'ospedale (1). Ma fra le mani dei predoni tedeschi pensate a che dovesse essere ridotto il gentile lavoro dell'orafo più squisito del Rinascimento!

Vannozza che aveva sperato di porre sotto la veneranda immagine del Salvatore l'arma ed il nome suo, non ebbe neppure da parte dell'ospedale il fiore perenne della gratitudine. Riferisce Marco Antonio Altieri che la confraternita

(1) Archivio del *Sancta Sanctorum*, arm. III, lib. XII, c. 73 B. L'atto di concordia di Lucio Caradosso con l'ospedale è del 22 giugno del 1532. Lucio si obbligava a pagare in varie rate duecento ducati e l'ospedale lo quietanzava interamente dei quattrocento ducati dati allo zio a conto dei millecentoventi promessigli per il tabernacolo. Notevole è il passo seguente: « et dictus Caradossus certam partem dicti « tabernaculi fecit ac etiam modellum, et, ut Deo placuit, dictus Cara- « dossus ab hac luce migravit, superstite dicto domno Lucio nepote et « herede; et deinde propter Urbis preteritam eversionem dicta pars « tabernaculi, ut supra facta, ut ipse dominus Lucius asseruit, depre- « data fuit a militibus Cesaree Maiestatis ..... Dictus Lucius voluit et « consensit quod in eventum in quem recuperabitur dicta pars taber- « naculi in argento ut supra facta, vel aliqua iuris ipsius, ac dictum « modellum, quod totum id quod recuperabitur, sit et esse debeat dicti « hospitalis ».

aveva stabilito che le esequie di Vannozza fossero splendide di onori e di pompe, e che se ne celebrasse ogni anno l'anniversario « con confluenza de homini, con molte torce et « candele alluminate » (1). Ma già nel 1736 l'anniversario era stato tolto dalla tabella dell'arcispedale, e poichè la Congregazione della Visita ve lo inserì novamente, l'ospedale, immemore dei benefizi ricevuti da Vannozza, ricorse, e con decreto del 18 febbraio del 1760, l'anniversario fu cassato novamente (2). Invano Marco Antonio Altieri aveva lasciato scritto che la confraternita desiderava « mostrare al « mundo per noi fugirse quel sì exoso et detestando titolo « de ingrato »!

P. Fedele.

(1) Vedi doc. n. 1.
(2) Archivio del *Sancta Sanctorum*, arm. IV, mazzo VI, n. 49.

DOCUMENTI

I.

Archivio del *Sancta Sanctorum*. Catasto del 1525 di Marco Antonio Altieri, c. 23 A.

Della m. donna madonna Vannozza de casa Catanea.

Nè meno devemo smenticarce della amorevele demostratione ne fece a quella sacratissima imagine del nostro Salvatore *Sancta Sanctorum* la magnifica et molto honorata donna madonna Vannozza della casa Cattanea, matre felice delli illustrissimi signori, signor duca de Candia, signor duca Valentino, dello signor prencipe de Squillace et de madonna Lucretia, magnifica duchessa di Ferrara. Volendola ornare de cose temporale, lassoce assai diverse gioie et non poco preciose, aggiugnendoce poi un tal subvenimento chella compagnia deliberandose, procurando liberarse de tale obligo, alquni anni da poi per mezzanità et cura delli nobili homini messer Mariano Castellano et del mio sì caro messer Raffaele Casale poco innanti guardiani, se è convenuta con quello excellente et celebre argentiero nominato Caradosso darli doi milia ducati, acciò che collo excellente suo artificio se satisfessi al desiderio de quella magnifica et honorata donna. Et appresso allo ornato recercassi et poi el modo similmente de exequirlo lassoce tal possessione da retrarne ducati quattrocento de annuale et continua pesone per sustegno et nutrimento de quel numero meschino de poveri et infermi. Sì che considerandose el pientissimo et devoto animo suo col sì benigno et amorevole soccurso de tanti abisognosi, per usarneli qualche gratitudine, dispusese la nostra venerabil compagnia per parere universale de non solo honorarne quelle exequie de sumptuosa et honorata pompa, ma el cadavere anche insignirlo de superbo et magnifico sepulchro, et poi decretarne per publico consenzo in quel medesimo corno fussi sepellita, farne al Popolo, dove sotterrose, lo anniversario de messe, de cerimonie, de confluenza de homini, con molte torce et candele alluminate, assai devotamente celebrato, se per commendarce a Dio la salute della anima sua, et anche desiderando mostrare al mundo per noi fugirse quel sì exoso et detestando titolo de ingrato.

II.

Orig. in archivio del *Sancta Sanctorum*, arm. IV, mazzo VI, n. 29. Copia fra le schede di Costantino Corvisieri presso la R. Soc. romana di storia patria, busta XIV, h-p.

Frater Gaudentius de Bargiis, vicarius generalis congregationis Lombardię observantium Eremitarum divi Augustini, licet immeritus, illustri matronę dominę Vanocię de Cathanis salutem. Postulasti a nobis ut capellam in nostra ecclesia Divę Marię de Populo Romę sitam a latere dextro maiori altari viciniorem olim tibi sive marito tuo domino Georgio de Cruce Mediolanensi a fratribus monasterii nostri predictę Divę Marię de Populo donatam tibi confirmaremus, cupienti antedictę capellę decentem et honestam dotem assignare. Nos igitur, quantum auctoritas se extendit nostri vicariatus, tibi fuisse donatam prefatam capellam a fratribus suprascripti monasterii declaramus, et presentibus nostris litteris manu nostra propria subscriptis et maiore nostro sigillo roboratis confirmamus, ut possis in ipsa capella laborari, fabricari seu pingi facere, sicut consueverunt ceteri, quum tales sibi capellę donantur vel alias assignantur, hortantes devotionem tuam ut sicut nobis ore proprio te velle dixisti, dotem eidem capellę assignes honestam, et quanto citius melius erit, quia vita humana et brevis est et mors omnibus hominibus incerta. Romę, 1500, 25 februarii.

(Sigillum) Fr. Gaudentius de Bargiis v. g. manu propria.

III.

L'originale è perduto. Copia fra le schede di Costantino Corvisieri presso la R. Soc. rom. di storia patria, busta XIV, h-p.

Yesus.

In nomine domini nostri Iesu Christi, amen. Sia noto a chiunche legerà questa presente scripta ho cedula como ogi a questo dì quatro del mese (a) de octobre 1500 (b) la spectabile dona Vanotia de Catani, citadina romana, à locato una certa opera di marmoro che vulgare se chiama tabernaculo a maistro Andrea de Monte Caballo et a maistro Iohane de Larigo suo compagno, nuncupati scarpellini, da fare nel modo et forma che ne sta uno simile nela giesia de Sancto Ia-

(a) del mese *è ripetuto nel testo.* (b) *Nel testo* 15001 *L'errore era nell' originale perchè nella copia Corvisieri, dopo* 15001, *è un* sic *fra parentesi.*

cobo di Spagnoli per contener el sacrato corpo di Christo Iesu. Et de questo tabernaculo àno dato el disegno a dicta dona Vanotia, et àno promesso di farlo simile al supradecto, excepto che dove sta una figura di Christo supra la cupula, vi serà per finimento una croce di marmo bella, et dove sono due figure di apostoli a lato dela cupula, vi farano doy tozeti o vero candeleri, et che del resto tuto serà lavorato come quello ho secundo al desegno dato et dimonstrato a dicta dona Vanotia, cum due porticelle ne le quale serà nela più alta sculpito uno calice, et la bassa serà per riponere el sacramento, et dali canti doy proportionati tozeti per ornamento di esso tabernaculo.

Item àno promesso de fare due belle colonelle ho balaustri da poner sotto el lapide del altare, et de lavorare esso lapide el quale li doverà dicta dona Vanotia ho lo pagarà, quando essa non lo trovasse a modo suo. Item de farli un' arma de marmo o vero insignia secundo el disegno a loro dato di palmi due almancho da poner supra lo archo de infrascripta capella, dove se debe poner decto tabernaculo et altare, et àno etiam promesso di poner dicto altare et tabernaculo cum dicta arma et colonelle nela sua capella posta ne la giesia di Sancta Maria del Populo di Roma et fermarli a sua expesa, excepto el muro che se farà a lo altare de dreto. Questa opera supradicta àno promesso fare et poner come de supra dicti maistri ala dicta madona Vanotia per precio di ducati quarantatre, ciohè duc. 43, de quali ne àno receputi manualiter et in contanti per arra et parte de pagamento duc. dieci de carl. .x. per ducato, perochè così se sono convenuti che siano ducati de carlini a simile et dicto conto, et el resto esa madona Vanotia li ha promesso pagarli secundo che farano la dicta opera, la quale essi àno promesso darla finita per tuto el mese de ienaro proximo da venire senza fallo, et di farla di marmi bianchi et novi et bene adornarla di frexii et altri subtili lavori nel modo che sta el disegno et tabernaculo supradicti. Et per fede àno voluto che io frate Fabricio da Vercelli, frate di Sancta Maria del Populo di Roma, scrivesse la presente cedula, presente el mio compagno frate Pacifico da Garlascho pavese, et Reynaldo da Pavia, servitore di essa madona Vanotia, al dì et anno suprascripti.

Ita est id. fr. Fabricius de Vercellis.

Et più àno receputo dicti maistri a dì ultimo di novembre 1500 per mano mea et de Petrone da Milano per parte de pagamento de dicta opera marmorea in nome dela dicta Vanotia di Cathani ducati simili dece ciohè duc. 10 Ca^{m}.

(a) Et più ha receputo maistro Io. per mano de dicta madona Va-

(a) *Qui il Corvisieri annota: « altra mano ».*

notia a dì ultimo de zenaro 1501 presente, revera ut asseruerunt mihi fr. Fabricio duc. 10.

(a) Chonfesso io maistro Andrea schultore de marmo avere receputo questo dì 18 de febraro duchati sei de charlini da madona Vanoza de Chatani per parte de pagamento de lo tabernaculo de marmo ch' à fato fare a Santa Maria del Populo, cioè duc. 6.

Et a dì 4 de marzo 1501 ò receputo io maistro Andrea sopradicto duchati sete da madona Vanoza sopradeta per resto del tutto lo lauro fato de lo tabernaculo cioè d. 7. e in fede de xo me chiamo chontento e pavo de tuto.

IV.

Archivio del *Sancta Sanctorum*. Instrum. ab a. 1523 ad a. 1530 (M. A. Speculum), c. 76 a.

Indictione .XIII., die vero .X. mensis decembris 1524, pontificatus Clementis VII anno secundo (b).

In presentia &c. Cum hoc fuerit et sit quod quondam domina Vannotia de Cataneis inter alia reliquerit seu donaverit venerabili hospitali societatis sacratissime Imaginis Salvatoris ad Sancta Sanctorum de Urbe omnes et singulos fructus et pensiones hospitii Vache cum aliis apotecis et membris suis pro quatuor annis post eius obitum percipiendos ex dicto hospitio cum aliis suis apotecis et membris, ut supra, ad hoc ut dicti fructus seu pensiones exponantur pro restaurando seu conficiendo de novo tabernaculum prefate sacratissime Imaginis Salvatoris iuxta ordinationem prefate quondam domine Vannotie, prout patet in instrumento rogato per quondam dominum Andream de Carusiis notarium publicum; et dicti fructus sive pensiones dictorum quatuor annorum ascendunt ad summam et quantitatem mille et centum viginti ducatorum de carlenis currentium, et dicti fructus sive pensiones videlicet mille et centum viginti ducatus sunt percepti et partim depositati in bancho domini Iohannis Ardingelli, et partim in bancho domini Michaelis de Lantis, et partim sit debitor dictum hospitale; idcirco constituti personaliter nobiles viri dominus Marianus de Castellanis et dominus Rafael de Casalibus, moderni custodes dicte societatis et hospitalis, ex decreto et auctoritate eis concessa a dicta societate, prout patet per acta mei notarii et dicti hospitalis secretarii, volentes dictum tabernaculum de novo fieri facere iuxta dictam ordinationem et

(a) *Qui il Corvisieri annota: « autografo ».* (b) *In margine è segnato:* Contractus pro edificando tabernaculo Salvatoris cum Caradosso

potestatem ut supra eis datam et attributam sponte &c. ac omni meliori modo &c. convenerunt &c. cum magistro Caradosso de Foppa laico Mediolanensi presenti &c., quod dictus Caradossus de suo proprio argento fino videlicet de lega iuliorum debeat facere dictum tabernaculum laboratum politum et, ubi opus fuerit, indoratum iuxta formam designi et modelli; quod designum sive modellum idem magister Caradossus pro cautela dicti hospitalis promisit facere et prefatis dominis custodibus consignare infra duos menses proxime futuros ut supra inceptos &c. Cum hoc quod, antequam incipiat laborare de argento, prefatus Caradossus debeat facere seu fieri facere modellum dicti tabernaculi de ligno et in illo addere et minuere iuxta voluntatem et declarationem dictorum dominorum custodum vel quorum pro tempore fuerint, et postquam fuerit per prefatos dominos custodes formam et designum huiusmodi declaratum, debeat dictum lignum piastra de dicto argento cooperire, laborare et figurare iuxta formam dicti designi seu modelli. Et prefati domini custodes pro dicto tabernaculo integre finito et posito omni sua perfectione super loco ubi de presenti stat predicta sacratissima figura Salvatoris, et continue debet manere, omnibus sumptibus dicti Caradossi tam de argento forsan supplendo et de massa dicti operis quam manifactura ipsius Caradossi ac quorumcumque ministrorum, tam de argento indorato quam magisterio et ligno ac omnibus aliis ibidem appositis, promiserunt satisfacere et cum effectu solvere et pacare dicto Caradosso totum illud quod per peritos comuniter eligendos fuerit iudicatum et existimatum, post perfectum predictum opus. Iusuper prefatus Caradossus sponte ut supra promisit et obligavit prefatis dominis custodibus presentibus &c. et mihi notario &c. dictum tabernaculum facere ut supra de opera bona et pulita et excellenti omnibus suis expensis ut supra; et prefati domini custodes quibus supra nominibus promiserunt dare et cum effectu consignare dicto Caradosso presenti ut supra ducatos mille et centum viginti de carlenis ut supra exactos ad omnem solam et simplicem requisitionem dicti Caradossi deinde &c. videlicet pro arra et parte pacamenti dicti tabernaculi, residuum vero, videlicet totam partem restantem quod plus fuerit ut supra iudicatum et existimatum, prefati domini custodes quibus supra nominibus promiserunt dare et cum effectu solvere et pacare, postquam dictum tabernaculum fuerit integre finitum ac in suo loco deputato positum: alias voluerunt dicti domini custodes dictum hospitale teneri ad omnia dampna &c. quia sic actum &c. Et prefatus Caradossus sponte ut supra promisit dictum tabernaculum integre perfectum finitum et positum ut supra dare consignare et ponere infra terminum trium annorum proxime futurorum ut supra inceptorum et ut supra tempore finiendorum. Deinde &c. Et pro cautela dicti hospitalis, vide-

licet de dictis mille et centum viginti ducatis et forsitan de aliis a dicto hospitali accepturis, antequam dictum tabernaculum sit integre perfectum et ut supra positum, ac in omnibus damnis &c. prefatus Caradossus sponte ut supra obligavit omnia bona sua &c. et presertim in spetie quandam eius domum cum omnibus suis membris &c. sitam in urbe in regione Pontis in parochia S. Blasii della Pagnotta suis finibus confinatam cum potestate specificandi &c., in qua de presenti inabitat idem Caradossus videlicet in parte. Insuper convenerunt prefate partes quod in eventum, quod Deus advertat, prefatus magister Caradossus, opere huiusmodi et tabernaculo inperfecto, ab hac vita decederet, tunc et eo casu debeat ad petitionem prefatorum dominorum custodum ac heredum prefati Caradossi existimari opus eousque factum et de ea parte satisfieri, habito tamen respectu ad id quod deberet solvi, ipso opere integre perfecto, et dicti heredes ipsis custodibus et ipsi custodes ipsis heredibus, compensatis habitis et receptis, satisfacere. Que quidem omnia et singula dicte partes una alteri et altera alteri semper et perpetuo attendere et observare &c. Pro quibus omnibus et singulis observandis &c. tam prefati domini custodes quibus supra nominibus omnia dicti hospitalis bona &c., quam dictus Caradossus omnia bona sua &c. et in specie ut supra respective obligaverunt sub penis Camere apostolice &c. cum summissionibus procuratorum constitutionibus et aliis clausulis &c. Iuraverunt &c. et rogaverunt &c. et cum potestate extendendi &c.

Actum Rome in regione Montium in aula audientie dicti hospitalis, presentibus &c. dominis Marco Antonio de Alteriis et Raimundo de Capite Ferro et Iordano de Serlupis et Iacobo Yllirico, testibus &c.

V.

Archivio del *Sancta Sanctorum*. Instrum. ab a. 1523 ad a. 1530 (M. A. Speculum), c. 78 a.

Indictione .XIII., die vero .XXIIII. mensis decembris 1524, pontificatus Clementis VII anno secundo.

In presentia &c. Cum fuerit et sit quod quondam domina Vannotia de Cataneis inter alia donaverit venerabili societati et hospitali sacratissime Imaginis Salvatoris ad Sancta Sanctorum de Urbe certos anulos cum lapidibus pretiosis et ac etiam certos lapides et margaritas contrafactas causa mittendi in ornatum et utilitatem tabernaculi dicte sacratissime Imaginis, et illos anulos cum lapidibus pretiosis et lapides et uniones contrafactas remanserunt penes quondam dominum Ieronimum de Pichis tamquam unum ex executoribus suis: idcirco consti-

tutus personaliter nobilis vir dominus Ludovicus de Pichis, filius dicti quondam domini Ieronimi, non vi &c. sed sponte &c. ac omni meliori modo &c. confessus fuit habere infrascripta bona que fuerunt dicte quondam domine Vannotie pro dicto tabernaculo ut supra. Videlicet unum anulum aureum cum uno diamante a facette. Item unum alium anulum aureum cum uno rubino. Item unum alium anulum cum uno capite leonis cum uno rubino. Item unum alium anulum cum una turchina. Item unum fermaglium aureum cum uno falcone et cum una perna sive margarita scozese et cum uno rubino. Item duo pendenti cum lapidibus et pernis contrafactis. Item decem et septem berilli discolti. Item quindecim zaffiri contrafacti discolti. Item quatuordecim rubini contrafacti discolti. Et prefate res dictus dominus Ludovicus sponte ut supra promisit redere restituere realiter et cum effectu ad beneplacitum dominorum guardianorom quòrum supra dicti hospitalis qui nunc sunt et pro tempore erunt &c., dummodo supradicte res veniant in ornatum et utilitatem dicti tabernaculi ut supra. Pro quibus omnibus observandis prefatus dominus Ludovicus obligavit sese &c. sub penis Camere apostolice &c. cum clausulis &c. Iuravit &c. Rogavit &c.

Actum Rome in regione Montium in aula audientie dicti hospitalis, presentibus domino Nicolao de Mutis et domino Carolo de Palonibus, testibus.

VI.

Archivio del *Sancta Sanctorum*, arm. IV, mazzo VI, n. 6.

Uno maze de perle grose segelate et infilate.
Un altro mazo de perle picole infilate et sigilate.
Uno palasso.
Una amatista.
Uno robino.
Dui robine et una perla.
Uno diamante picolo.
Un altro robino falzo.
Una corneiola co na testa intagiata.
Dui bergete d'oro.
Tute queste prete sono licate in voro.
Dui cogiare de argiente lavorate a litere retorte con le fugurete angele cole perle.
Un altro cogare lavorate retorto con una fugureta in capo.
Tre altre cogare lise.

5 forchete lise dargente indorat (a) li capii.
Una altra forcheta co el manico de crestale lavorata et indorate.
Li patrenostre de argente indorate sono de canto . . . (b).
Dui pentole de argite lavorate a l'antica indoratate.
Uno manico de diaspere de pugiale fornite de aragnites (c).

VII.

Archivio del *Sancta Sanctorum*, arm. IV, mazzo VI, n. 6.

Uno diamante a fagite.
Uno robino grande in taula.
Uno balaso.
Uno robineto.
Una trqina (d).
Uno zapilo.
Dui diamanto picolii.
Uno liozine (e) con una liqua de robine.
Uno anelo con dui rubino et una perla.
Una perla grande con uno robino et uno falcone (f).

VIII.

Archivio del *Sancta Sanctorum*. Instrum. ab a. 1523 ad a. 1530 (M. A. Speculum), c. 100 a.

Indictione .XIII., die vero .X. mensis iunii 1525, pontificatus Clementis VII anno secundo.

In presentia &c. Constituti personaliter &c. nobiles viri dominus Marcus Antonius de Alteriis et dominus Iordanus de Serlupis, guardiani venerabilis societatis et hospitalis Salvatoris ad Sancta Sanctorum de Urbe, non vi &c. sed sponte &c. ac omni meliori modo &c. quietaverunt et refutaverunt cum pacto de ulterius in perpetuum non petendo &c. omnia et singula iura &c. que quas prefata societas et hospitale haberet contra et adversus filios et heredes quondam domini Ludovici de Picchis causa et occasione certorum anulorum cum lapidibus pretiosis ac pendentibus et aliis lapillis contrafactis, qui anuli et

(a) *Cosi nel testo.* (b) *Dopo* canto *(?) seguono due segni che non intendo.* (c) *Nel verso, della stessa mano:* La scrita de le cose che sono in pegno (d) *Credo* torquina (e) *Cosi parmi nel testo.* (f) *Nel verso della stessa mano:* Numero de le cosse che tene lo predicto notario Philipo

pendentes et lapilli fuerunt quondam domine Vannotie de Cataneis, prout de dictis anulis et aliis ut supra apparet de deposito per acta mei notarii in hoc protocollo ad cartas 78 ad que me refero. Hanc autem quietantiam fecerunt &c. eo quia constitutus personaliter nobilis iuvenis dominus Paulus, filius dicti quondam domini Ludovici, sponte ut supra presentialiter manualiter dedit restituit et consignavit prefatis dominis guardianis supradictos anulos et alia prout in dicto instrumento continetur. Post dictam receptionem &c. vocaverunt &c. et renuntiaverunt &c. et ex nunc prefati domini guardiani mandaverunt cassari et annullari dictum instrumentum ut supra depositi facti de dictis anulis et aliis per dictum dominum Ludovicum in infrascripto protocollo ut supra. Pro quibus omnibus observandis prefati domini guardiani omnia dicti ospitalis bona &c. obligaverunt sub penis Camere apostolice &c. cum clausulis &c. iuraverunt &c. et rogaverunt &c. et cum potestate extendendi &c. et presertim scribere et annotare dictos anulos et alia ut supra in infrascripto instrumento.

Actum Rome in regione Montium in aula audientie dicti hospitalis, presentibus &c. domino Iohanne Paulo de Ursinis de Toffia et domino Bernardino de Palonibus, testibus.

VARIETÀ

LA LEGAZIONE DEL CARD. D. CAPRANICA

AD ALFONSO DI ARAGONA

(Napoli, 29 luglio – 7 agosto 1453).

Il grido di dolore, che s' innalzò dalla cristianità intera all'annunzio della caduta di Costantinopoli, fu il segno di allarme per un pericolo più grave in mezzo al rumore delle lunghe guerre accanite che da parecchio tempo tormentavano l'Occidente e l' Italia in ispecie. Si ebbe allora un momento di esitazione, durante il quale gli animi dei re e dei principi si volsero a considerare tanta sciagura e ad escogitare i mezzi per respingerla; ma fu un momento solo, giacchè non cessarono per questo in Italia le rivalità e i contrasti fra Napoli e Firenze, Venezia e Milano, nè, fuori d' Italia, la concordia regnò sovrana. Sicchè neppure di fronte al comune ed imminente pericolo poterono i principi dimenticare i meschini rancori personali e le loro ambizioni, unendosi contro l'aborrito nemico del nome cristiano. Che se la temuta minaccia e il pericolo furono in qualche modo e dopo lunghi sforzi, scongiurati, ciò si dovette, più che all'opera di re e imperatori, al sacrifizio e al coraggio di poche anime elette coadiuvate nell' impresa da una turba di miseri credenti animati in parte da un profondo sentimento religioso e in parte stimolati anche da bramosia di guerra donde speravano i mezzi per la vita.

Nicolò V si affrettò, subito dopo la triste novella, ad inviare da per tutto ambasciatori, ammonendo e consigliando la pace e l'unione: era necessario operare prontamente se

non si voleva vedere il Turco, imbaldanzito dal successo ottenuto, avanzarsi nell' Europa e celebrare altri trionfi (1). Presso il re Alfonso si recò come legato il cardinale Domenico Capranica, l'uomo più eminente che avesse il sacro collegio (2). Questi partì da Roma il 18 luglio (3) e dopo undici giorni di viaggio, essendosi fermato più volte per via, giunse a Napoli col suo numeroso séguito di ottanta persone, tra vescovi e gentiluomini, e sessanta cavalli. Il re lo accolse fastosamente, uscendogli incontro sotto un pallio di damasco cremisi, ornato di fregi di argento, di oro e di seta (4). Il giorno seguente il Capranica ebbe un' udienza privata in Castelnuovo. Il documento che qui pubblico ci fa conoscere il tema della conversazione e gli argomenti addotti dal cardinale per convincere l'Aragonese. Ricordò dapprima i meriti insigni di cui il genitore, Ferdinando il Giusto di Aragona, si era reso degno verso la Chiesa, avendo nel concilio di Costanza attivamente cooperato con l' imperatore Sigismondo a far cessare lo scisma; un accenno agli ultimi strascichi della guerra contro gli Angioini permise al Capranica di richiamare alla memoria la guerra combattuta dieci anni indietro, insieme col re, nella Marca, contro Francesco Sforza; il cardinale era allora legato di Eugenio IV e aveva saputo cattivarsi la benevolenza e la stima dell'Aragonese; da ultimo toccò con arte l'amor proprio del

(1) Cf. L. Pastor, *Geschichte der Päpste in Zeitalter der Renaissance bis zur Wahl Pius' II*, Freiburg in Breisgau, 1891, I, 2, p. 500 sgg.

(2) Cf. Catalanus Michael, *De vita et scriptis Dominici Capranicae cardinalis antistitis Firmani Commentarius,* in officina Firmana Palladii, 1793, pp. 98–99; Pastor, op. cit. p. 502; L. Pastor, *Ungedruckte Akten zur Geschichte der Päpste vornehmlich im XV, XVI und XVII Jahrhundert*, Erster Band, 1376–1464, Freiburg in Breisgau, 1904, p. 36, S. 12–13.

(3) Pastor, *Geschichte* &c. ed. cit. p. 502.

(4) C. Minieri-Riccio, *Alcuni fatti di Alfonso I d'Aragona. Dal 15 aprile 1437 al 31 maggio 1458*, in *Arch. st. per le provincie Napoletane* (1881), VI, 420.

re: questi era tra i principi cristiani potente, saggio ed accorto, sì che il papa si aspettava da lui oltre che aiuti materiali, anche consigli in tale ardua impresa.

L'Aragonese si commosse alle lodi tributate alla memoria del padre che, come egli diceva, morendo, gli aveva raccomandato di favorire sempre l'unione della Chiesa, d'essere grato all'imperatore Sigismondo e di combattere i Mori; si ricordò volentieri delle fatiche durate insieme nella Marca, combattendo lo Sforza; lodò l'iniziativa del papa per un accordo fra i principi cristiani e promise infine di cooperare nella guerra contro il Turco, non dimenticando per altro di infiorare il suo discorso con ricordi di autori sacri e profani. Ma il cardinale desiderava una promessa formale, una risposta più categorica da comunicare al papa, e alle sue insistenze il re soggiunse che aveva bisogno di pensarci su dieci o dodici giorni, anche per intendersi con i Veneziani, perchè questi *sono alquanto sospettosi et pure da conservarseli*. Il cardinale riferisce la sua convinzione che il re ha già mandato un ambasciatore a Venezia, e perciò ha chiesto tanto indugio. L'ultima domanda dell'Aragonese ci potrebbe far supporre quanta poca voglia egli avesse di cacciarsi in mezzo a tale impresa che veniva a turbare i suoi sogni di ambizione: siamo a così breve distanza dalla catastrofe di Costantinopoli ed egli vuol sapere se il papa ha già dato particolari disposizioni e se ha raccolto denari per la bisogna, *perchè il cominciare per non finire saria danno et vergogna*. Certo, rispose il Capranica, il papa avrebbe fatto tutto ciò che poteva, ma aspettava anche aiuti dai principi cattolici e da lui specialmente.

Buone parole ebbe soltanto il cardinale, come egli stesso conchiude tristemente, confessando che non sa neppure *quali habbiano a essere li effecti*. Pur troppo questi per allora furono nulli: nè la pace tanto desiderata tra i principi italiani si potè conchiudere, nè alcuna seria intesa si ebbe per la lotta contro il Turco. Sicchè gli eserciti del duca

di Calabria ripresero l'offensiva nella Toscana e Venezia stipulò persino un trattato di alleanza con la vittoriosa potenza ottomana: ad essa premeva troppo per allora il grave pericolo che correvano le sue colonie e i suoi commerci con l'Oriente. Un anno più tardi la parola ispirata di frà Simonetto da Camerino riuscì ad ottenere ciò che il pontefice e i suoi nunzi avevano tentato invano: la pace di Lodi fu certo di grande importanza per la guerra contro i Turchi.

Poche parole ora intorno al documento. Esso è trascritto di mano dell'Ammanati nelle cc. 198–200 B del cod. dell'archivio Vaticano arm. XXXIX, t. 10; un codice miscellaneo (mm. 305 × 225, di cc. 292) che contiene per la maggior parte minute di lettere dell'Ammanati stesso, autografe oppure trascritte dal suo segretario Giacomo Gherardi da Volterra, alcune poesie dell' Ammanati e del Gherardi, poche lettere, anche autografe, del Bessarione e di altri cardinali di quell'epoca e documenti di varia natura che interessano la storia della seconda metà del sec. XV (an. 1453–1482) (1).

(1) Le lettere dell'Ammanati o a lui dirette dagli amici furono pubblicate, ad eccezione di pochissime tuttora sconosciute, nella edizione di Milano 1506: *Epistolae et commentarii Iacobi Piccolomini cardinalis Papiensis*, Mediolani, 1506; se ne ebbe poi una ristampa a Francoforte nel 1614, dove le lettere hanno una numerazione progressiva. Di questa ultima edizione ha fatto uso un anonimo annotatore del sec. XVIII, che ha avuto cura di segnare nel codice a ciascuna lettera il numero corrispondente dell' edizione, con la frase: *ed.*[ita] *n.* .... Circa il Gherardi e la parte avuta nella composizione di queste lettere, cf. *Il diario di Iacopo Gherardi da Volterra*, edito a mia cura nella *Raccolta degli storici italiani dal 500 al 1500, ordinata da L. A. Muratori*, nuova edizione rived. ampl. e corr. con la direzione di G. Carducci e V. Fiorini, fasc. 26–27, Città di Castello, Lapi, 1904, p. XII, n. 7, r. 51 sgg.; p. XVII, n. 3. Molti dotti hanno avuto fra mano questo codice, ma nessuno, ch' io sappia, ha dato uno spoglio completo dei documenti ivi contenuti, scritti per la maggior parte in forma di minuta e però non di rado di difficilissima lettura.

Non deve destare meraviglia che questa relazione sia stata scritta dall' Ammanati, in primo luogo perchè allora questi era segretario del Capranica (1), e poi perchè essa si ritrova fra le sue carte. A mio avviso il cardinale ebbe cura di comunicare subito a Nicolò V l'esito della sua legazione e incaricò all'uopo il suo segretario (2). Il quale, o presente egli stesso al colloquio del cardinale col re, o informato con esattezza dal cardinale stesso, per non dimenticare, avrà creduto opportuno prendere degli appunti su ciò che doveva riferire al papa e avrà per certo sottoposto l'abbozzo all'approvazione del suo patrono. Perciò il documento è redatto in terza persona e le frequenti correzioni ed aggiunte marginali e interlineari dimostrano che questa che noi abbiamo è una minuta fatta su fogli volanti e da servire solo per chi la scrisse, come si può argomentare anche dalla forma, per solito accurata ed elegante nei componimenti dell'Ammanati, qui invece trascurata e qua e là scorretta. Il legatore del codice ha poi confuso l'ordine dei foglî, perchè, a giudicare dal contenuto, la carta segnata col n. 200 doveva precedere la carta 199 (3). Ho creduto opportuno restituire l'ordine primitivo, avendo cura di darne indicazione in nota, dove ho riportato pure le parole e i passi aggiunti, soppressi o mutati dall'autore sì per esprimere più

(1) Cf. la breve Vita dell'Ammanati scritta dal GHERARDI a principio del suo *Diario*, loc. cit. p. 3.

(2) Il Capranica partì da Napoli il giorno 7 agosto; cf. MINIERI-RICCIO, op. e loc. cit. p. 422.

Anche la chiusa della relazione dimostra che lo scrivente aveva avuto dal cardinale l' incarico di parlare col papa, o per lo meno scrivere a lui, come si potrebbe argomentare da un indice sommario, forse di mano del Gherardi, che si legge nel terzo foglio di guardia non numerato. Ivi, per la c. 198, si legge: « Instructiones ad scribendum « pape, 198 ».

(3) Tra le carte 198 e 199 vi è un frammento che doveva formare un foglio con la c. 199: il frammento e la c. 198 sono tenuti insieme da un listino.

chiaramente e con maggiore proprietà il suo concetto, sì per riparare ad involontarie omissioni in cui era caduto (1).

Roma, ottobre 1905.

ENRICO CARUSI.

In nomine Iesu Christi.

Primo, chome la S.V. è stata in chamino da .XI. dì et per che rispetto non li habbia in questo mezo scripto cosa alcuna (a) et quale sia stata la chasone dell'esser rimaso un dì a Terracina et tre al monastero di Sancto Laurentio extra muros Everse et chome la S. V. sia stata honorata in tutte e due questi luoghi.

Secundario, del dì della intrata di Napoli et della ordinatione del re et della modestia della S. V. in renderli debito honore recusando; item, et dello acompagnar la S. V. usque ad episcopatum et ceremoniis consuetis (b). Item:

Tertio, chome il dì seguente della entrata, che fu domenica a .XXVIIII°. di luglio (2), la S. V. mandò a significare al re che quando lui voleva era apparechiata ad exporli i mandati della S. V. Et esso per lo veschovo de Vercelli (c) (3) et uno altro signiore deputò a (d) quel medesimo dì a hore .XXII. in Castel-novo (e). Item:

Quarto, chome la S. V. fu con lui in colloquio per insino a nocte, exponendoli quelle cose che credeva fusse la volontà della S.tà S. et lo

(a) et per che rispetto – alcuna] *frase aggiunta nell' interlinea dalla stessa mano con un segno di richiamo nel testo.* (b) *Segue a* consuetis *uno spazio bianco.* (c) Vercelli] *Il primo* e *è aggiunto nell'interlinea dalla stessa mano.* (d) a] *ripetuto nell' interlinea per maggior chiarezza essendo riuscito di incerta lettura nella sua prima forma.* (e) *A* Castel-novo *segue nel cod. uno spazio bianco.*

(1) Di questa ultima specie è ad es. il passo aggiunto nel margine superiore della c. 198; invece, a c. 199, l'autore ha voluto ampliare un concetto espresso prima un poco confusamente.

(2) Il MINIERI-RICCIO, op. e loc. cit., afferma che re Alfonso uscì incontro al Capranica il 26 luglio; il cardinale in questo giorno era giunto in Aversa e di lì era ripartito subito alla volta di Napoli. La data della partenza da Roma, 18 luglio, è dimostrata dal PASTOR, op. cit. p. 502 e nota 1.

(3) Giovanni «de Gilliaco»; cf. F. UGHELLI, *Italia sacra*, ed. Coleti, Venezia, 1719, IV, 808-809; EUBEL, *Hierarchia*, II, 290.

honore suo et della fede nostra et etiamdio della maestà del re, allegandoli, secondo la mediocrità dello intellecto vostro, molte rasoni et exempi inductivi al fatto et inter cetera lo ex[empl]o del padre di quanto se affatighò per la unione di Costantia (1); la qual (a) cosa lui intese lietamente et affermò esser vero, et agiunse delle tre cose che il padre morendo li comandò, videlicet: la dicta (b) unione che la sequitasse, la devotione a Sigismondo imperatore el quale havea visitato il padre, tertio, che sempre facesse guerra a Mori. Preterea, che la maestà sua si ricordasse di quello havea adoperato (c) per lo stato di sancta Chiesa (d) nella Marcha et che così li piacesse adoperare per lo avenire. La qual commemoratione li fu grata, et qui si ricordò di molte cose insieme facte (e) colla S. V. (f) nella dicta Marcha (2).

Preterea, come la prefata S. V. se extese in molte cose in commendatione sua, monstrandoli chome lui, fra li altri principi christiani, per prudentia, per experientia (g) et oltra a ciò per potere, era acomodatissimo a (h) sovenire al bisogno et honore di tutta la Christianità.

Preterea, chome la S. V. li disse che N. S. li domandava in tal materia non solamente aiuto, ma etiandio principalmente consiglio di quello li paresse se havesse a fare. Dove lui respose che li parea che la S.tà S. fusse stata ben consigliata di mandare (i) ai principi christiani et alle comunitati exhortandoli et animandoli a questa laudabile impresa, et che questa era, secondo il iudicio suo, via bonissima di venire allo effecto (k).

Quinto, chome il re particularmente a tutte le cose exposte per la S. V. fece grata risposta, dicendo havere a fare tal dimostratione che ogni homo intenderà non rimaner per lui cosa alcuna (l) che sia debita et conveniente a fare, allegando Seneca in alchuni loci molto

(a) la qual] *Con questa frase comincia la c. 198 B.* (b) dicta] *aggiunto nell'interlinea dalla stessa mano.* (c) adoperato] *aggiunto nell'interlinea dalla stessa mano.* (d) *Dopo* Chiesa *cod. aggiunge e cancella c. s.* adoperato (e) facte] *aggiunto nell'interlinea c. s.* (f) *Dopo* S. V. *cod. aggiunge e cancella c. s.* insieme facte (g) *Dopo* experientia *cod. aggiunge e cancella c. s.* di moltissime cose (h) *Dopo* acomodatissimo a *cod. aggiunge e cancella c. s.* sol (i) di mandare] *ripetuto nel cod., ma la seconda volta è cancellato.* (k) *Dopo* effecto *segue nel cod. uno spazio bianco.* (l) *Precede* cosa alchuna *nel cod. la frase* et sobvenire *che è stata cancellata.*

(1) Cf. G. Zurita, *Annales de la corona de Aragon*, Zaragosa, 1610, III, 110–116.

(2) Circa la legazione del card. Capranica nella Marca e la sua amicizia con il re Alfonso, cf. Catalanus, op. cit. p. 77; Eubel, op. cit. II, 29, annot. n. 48; p. 30, annot. n. 67.

oportunamente et similiter la Bibia, inter cetera di (a) Ioseph quando fuit missus in carcerem (b), dicendo che sperava in Dio che sì chomo la captività di colui fu liberatione del popolo de Israel, così habbia ad esser la captività di Constantinopoli exterminio delli infideli et securità nostra.

Sexto (c), chome essendo già nocte (d) et il re per lungo rasonamento attediato, la S. V., per chavare qualche bona conclusione (e), lo preghò humanamente che se lui intendeva che la stantia della S. V. havesse a conseguir fructo, li piacesse notificarglielo, perché ogni indugio vi sarebbe consolatione, et quanto che no (f) ancora ve lo dimostrasse per perdere meno tempo si può. Alla qual cosa rispose (g) il re chome presto, innanzi la uscita sua in campo, lo farebbe et che sarebbe spatio di dieci o dodici dì. Conciò sia cosa che ci voglia un pocho (h) pensare su (i) et oltra di ciò comunicarne co' Vinitiani, e quelli sono (k) alquanto sospettosi, et pure (l) da conservarseli, et e' quali dice haver mandato una galea al Turcho per sapere chome hanno a viver con lui (1). Et qui, dicendoli la S. V. non esser apta a star più in campo et pertanto desiderar prima la expeditione sua, rispose: « ben vederemo, forse Dio « rimedierà », mettendo un pocho in dubio la partita sua (m).

Septimo, chome la S. V. pensa che lui vel habbia mandato già a' Vinitiani per tale materia vel voglia mandare et per questo habbia posto tale indutio di .x. o .xii. dì.

Ultimo (n), chome domandando il re se la (o) S. V. haveva cosa nessuna particulare da N. S. circa la impresa che se havesse a fare, chome se de denari che sarebbeno di bisognio et de altre cose, perché il cominciare per non seguire saria danno et vergognia; rispose la prefata S. V. che N. S. faria quanto li fusse possibile dal canto suo (p), ma che bi-

(a) cetera di] *Dopo questa frase cod. aggiunge e cancella della stessa mano* Iacob (b) carcerem] *corretto dalla stessa mano su* lacum leonum *che è stato cancellato.* (c) Sexto] *Con questa voce comincia la c. 200 A.* (d) nocte] *Precede questa parola nel cod.* molto *che è stato cancellato.* (e) *Dopo* conclusione *cod. aggiunge e cancella della stessa mano* li disse humana (f) *Dopo* che no *cod. aggiunge e cancella della stessa mano* anchora chiari (g) rispose] *ricorretto dalla stessa mano su* rispondendo (h) un pocho] *cod.* um pocho *corretto dalla stessa mano, nell'interlinea, su* un *(?)* (i) su] *aggiunto c. s. nell'interlinea.* (k) *Dopo* sono *cod. aggiunge e cancella della stessa mano* fa (l) pure] *ripetuto nell'interlinea per maggiore chiarezza della lettura della voce che nella prima sua scrittura era riuscita confusa.* (m) *Dopo* sua *segue nel cod. uno spazio bianco.* (n) Ultimo - et in questo] *Questo passo si legge nella c. 199 A* (o) se la] *Cod.* sella (p) dal canto suo] *aggiunto nell'interlinea dalla stessa mano.*

(1) Sono note le trattative di pace che Venezia intavolò subito con Maometto II per mezzo di Bartolomeo Marcello, il quale riuscì a conchiudere un'alleanza col Turco l'anno seguente, 1454; cf. Pastor, op. cit. p. 505 sg.

sognerebbe che etiandio la maestà sua et li altri principi catholici con quello potesseno, desseno subventione et aiuto a tale opera, non dubitando che (a) N. S. in ogni cosa de honore et utile farebbe (b) quella fama et vantaggio alla maestà sua che a lui (c) fusse possibile; et in questo (d) la maestà (e) sua molto ringraziò N. S. et aggiunse più volte queste parole (f) con (g) significatione di buono affecto: « Se Dio m' aiuti io porto « quello amore et quella affectione a N. S. che se l' avesse generato me « o veramente io lui ». Item, che ancora a questa parte la S. V. disse che prima era necessaria la pace de Italia et consequenter si potria più comodamente mettere in pratica ogni altra cosa pertinente alla incepta (h).

In somma, chome (i) la S. V. di questo primo rasonamento ne ha hauto buone (k) parole et buone racoglientie, ma non sa quali habbiano a essere li effecti. Bene è vero che questi suoi intrinsechi tutti hanno detto più volte alla S. V. chome il re et in publico et in privato s'è doluto tanto cordialmente del caso di Const[antinopoli] quanto è possibile et che per infino alle lacrime ha dimostrata la tristitia sua et che credano lui esser disposto alli effecti et che così sequirà, ma che va cerchando vie honeste per poter conservar lo honor suo (l). Niente di mancho è da preghar Idio cuius in manu cor regis est (m) che provegga ai bisogni nostri.

Postremo (n), ho a dire a N. S. chome ho in comandamento dalla S. V. di non dir nulla a persona altra di questo mondo se non alla S. Sua et che (o) così ho facto et farò.

(a) *Dopo* che *cod. aggiunge e cancella della stessa mano* S *su* il (b) *Dopo* farebbe *cod. aggiunge e cancella c. s.* fama tale (c) a lui] *Cod.* allui (d) Ultimo chome domandando – et in questo] *L'intero passo è stato scritto dalla stessa mano in sostituzione del seguente che si legge alla c. 200 B ed è stato cancellato:* Ultimo, come domandando il re se la (*cod.* sella) S.V. havesse cosa alchuna particolare da N. S. circa le cose se haveseno aquistare o a raquistare, la S.V. rispose che no, ma era certissima che la santità sua fra li altri principi christiani faria tale stima et dimostratione di lui che meritamente rimarebbe contento et che di questo non ne dubitasse niente. Quo loco. *Ad indicare il posto dove la sostituzione deve farsi ci sono nel cod. segni di richiamo. La c. 199 deve dunque seguire la c. 200, ed è stata posta malamente.* (e) la maestà] *Con questa frase comincia la c. 200 B.* (f) *Segue a* parole *nel cod. la consonante* S *che è stata cancellata.* (g) *Dopo* con *cod. aggiunge e cancella* dire (h) *Seguono a* incepta *nel cod. le seguenti parole scritte dalla stessa mano e poi cancellate:* delli infedeli. In nella quale la santità *(corretto dalla stessa mano su* maestà) sua harebbe quanto li fusse possibile *(corretto dalla stessa mano nel marg. su* ad havere quello volesse) riguardo allo honore et utile suo fra li altri principi et signori christiani (i) chome] *aggiunto nell'interlinea dalla stessa mano.* (k) buone] *corretto c. s. su* puone (l) ma che va cerchando - honor suo] *L'intero passo è stato scritto nel margine, dalla stessa mano, con un segno di richiamo ripetuto nel testo.* (m) *Dopo* regis est *cod. aggiunge e cancella della stessa mano* lassi pro (n) Postremo] *Con questa voce comincia la c. 199 B.* (o) che] *aggiunto nell'interlinea dalla stessa mano.*

PER LA BADIA DI CASAMARI

UN INEDITO DIPLOMA DI CONFERMA DI PRIVILEGI DATO DA RE CARLO II D'ANGIÒ

Nello sfogliare un registro della cancelleria angioina, mi si è offerto allo sguardo il diploma di re Carlo II, in virtù del quale sono confermati quattro privilegi, in esso diploma inseriti, relativi a concessioni di beni e d'immunità a favore della badia di Casamari (1): i primi due, l'uno del 1196, l'altro del 1198, dati da Costanza, moglie dell'imperatore Enrico VI; il terzo del 1212 dato da Costanza, moglie dell'imperatore Federico II ed il quarto del 1219 dato dall'imperatore medesimo. Ora siccome questi quattro privilegi furono già pubblicati (2), laddove il diploma di conferma di re Carlo II, per quanto io sappia, è ancora

(1) La badia di Casamari, in quel di Veroli, così appellata, perchè eretta, nel secolo XI, sulle rovine del delizioso luogo di soggiorno del console Caio Mario (MORONI, *Diz. d'erud. stor. ed eccl.*, Venezia, 1859, XCIV, 5, 85 sgg.; DE PERSIIS, *La badia o trappa di Casamari*, Roma, 1879, p. 1 sgg. 39 sgg.), appartenne prima ai Benedettini, poi nel 1152 fu affidata ai Cistercensi (MORONI, op. cit. p. 99).

(2) Il privilegio del maggio 1196 fu pubblicato da C. A. KEHR (*Die Urkunden der Normannisch-sicilischen Könige* &c., Innsbruck, 1902, p. 483, n. 46); l'altro privilegio del maggio 1198 dal WINKELMANN (*Acta imperii* &c., Innsbruck, 1880, I, 69); quello del giugno 1212 dallo stesso WINKELMANN (I, 371) e finalmente quello del settembre 1219 da HUILLARD-BRÉHOLLES (*Friderici secundi hist. dipl.*, Paris, 1885, I, par. II, p. 685).

inedito; così ho creduto opportuno, a cagione eziandio della perdita del noto *Chartarium* (1), darlo in luce per le stampe nell'interesse degli studi diplomatici e storici.

NICOLA BARONE.

Carolus secundus Dei gratia rex Ierusalem et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie, Forcalquerii, ac Pedimontis comes, universis presentis indulti seriem inspecturis, tam presentibus quam futuris. Currentis evi spacia et temporum alternata varietas sic omnia sursum deorsum commiscent et variant, sic memoriam humane fragilitatis obliterant, quod munimentis novis expedit recensere preterita et in presentem noticiam artificiali quadam industria renovare, per seculi quidem longevi curricula nec etas testibus, nec actis integritas, nec fides suffragari potest comode documentis. Sane pro parte venerabilium virorum abbatis (2) et conventus monasterii Casamarii Cisterciensis ordinis, nostrorum fidelium dilectorum, nostre fuit nuper expositum maiestati, quod quondam Constancia Romanorum imperatrix, et regina Sicilie (3), et subsequenter Fredericus Romanorum et Sicilie rex, variis dudum et successivis temporibus certas protectiones, defensiones, confirmaciones et concessiones indulxerunt imperpetuum dicto monasterio Casamarii et eius dudum diversis abbatibus et conventibus qui fuerunt pro tempore, pro se scilicet et successoribus eorundem, prout in tribus privilegiis dicte Constancie, pendentibus sigillis de

(1) D. Giovanni Giacomo dell'Uva di Bauco, cistercense di Casamari, ebbe incarico dal cardinale della Rovere di raccogliere le memorie di quella badia e del monastero di S. Domenico di Sora ad essa aggregato; ond'egli terminò nel 1490 il *Chartarium* (scritto in carattere gotico, come nota il Moroni) che da prima fu conservato nella badia stessa; poi, nella prima metà del XVIII secolo, il commendatario card. Albani volle fosse trasferito nell'archivio di sua famiglia, dove stette fino a quando il pontefice Pio IX, acquistatolo dagli eredi di lui, lo fece riporre nella biblioteca Vaticana. Di quel *Chartarium*, di cui si giovarono il Rondinini ed il Bethmann precipuamente, ai dì nostri non esiste più traccia.

(2) L'abbate di Casamari era Giovanni VII; v. DE PERSIIS, op. cit. p. 153.

(3) Non è fatta la distinzione delle due Costanze.

cera rubea, et alio sigillo prefati Frederici alba cera (1), munitis, eidem monasterio et prefatis eius abbatibus et conventibus inde concessis plenius et seriosius continetur. Devota per eosdem abbatem et conventum supplicatione subiuncta, ut ipsorum privilegiorum series, ne propter diuturnitatem temporis obliterari possint de facili vel aliquo alio casu perdi, exemplari et autenticari facere, sub nostre maiestatis sigillo, cum id sibi dicti abbas et conventus pro se et successoribus suis ac pro eodem monasterio accomodum reputent, benignius dignaremur. Nos igitur ex zelo caritatis interne, qui ad ecclesias et alia pia loca nos provehit, illorum causas debitis intendentes fulcire presidiis et oportunis favoribus confovere, eorundem abbatis et conventus supplicationem in hoc ad exaudicionis gratiam admictentes, privilegia ipsa, que ostensa sunt in curia coram nobis, queve in prima sui figura per appensionem dictorum sigillorum cereorum eorundem Costancie et Frederici fuisse prima facie apparebant non quidem abolita, nec abrasa, nec viciata in aliqua parte sui (2), de verbo ad verbum, nichil addito vel mutato, exemplari et pro futura certitudine inseri presentibus iussimus seriose. Quorum unius tenor per omnia talis est... [*segue il privilegio del 1196*]. Alterius vero tenor talis est... [*segue il privilegio del 1198*]. Tercii autem privilegii series talis est... [*segue il privilegio del 1212*]. Tenor vero quarti privilegii talis est... [*segue il privilegio del 1219*]. Et insuper prefatis abbate et conventu petentibus iamdicta privilegia et contenta in illis, pro habundancioris eiusdem monasterii ac predictorum abbatis et conventus et successorum eorum cautele suffragio, per novum nostre ratificacionis et approbacionis munimentum expediens confirmari. Nos attendentes operam debere dari per principem, ut que bene recteque geruntur, firmitatis effectu et vigoris presidio fulciantur, omnia et singula que ipsi abbas et conventus dictumque monasterium Casamarii tenent et possident et quasi possident ex vigori dictorum privilegiorum, que in prima sui figura sub prefatis sigillis cereis eorundem concedentium privilegiorum formam continere videntur, quatenus tamen privilegia ipsa in eorum substantia debita firmitate subsistunt, eisdem abbati et conventui pro se et successoribus suis ac prefato monasterio Casamarii per presentis

(1) Nel museo storico paleografico dell'Archivio di Stato di Napoli è conservato un suggello di Federico II appartenente ad un diploma di lui del 25 dicembre 1222: ha il diametro di centimetri sette ed è custodito in teca di legno senza coperchio. Vi si scorge l'effigie del sovrano in tipo di maestà. È anch'esso in cera bianca come tutti gli altri di Federico II (cf. Bréholles, op. cit. introd. p. xci).

(2) Ciò prova l'autenticità dei privilegi.

scripti seriem confirmamus de certa nostra scientia et gratia speciali, iuribus aliis curie nostre et cuiuslibet alterius semper salvis. In cuius rei testimonium dictorumque abbatis et conventus et successorum eorum, ac prefati monasterii cautelam presens indultum exinde fieri, et pendenti maiestatis nostre sigillo iussimus communiri.

Datum Neapoli per manus Bartholomei de Capua militis, logothete et prothonotarii regni Sicilie, anno Domini millesimo trecentesimo sexto, die ultimo madii quarte indictionis, regnorum nostrorum anno vicesimo secundo (1).

(1) R. Arch. di Stato in Napoli, *Reg. Ang.* n. 155, cc. 89–91. Il medesimo documento è inserito alle cc. 17–18 del *Reg.* 147.

BIBLIOGRAFIA

M. Tangl, *Gregor VII. jüdischer Herkunft?* in *Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde,* 1905, XXXI, 159-180.

L'ipotesi di una probabile parentela fra il grande pontefice riformatore e la famiglia dei Pierleoni da me proposta in un recente lavoro (*Le famiglie di Anacleto II e di Gelasio II* in *Arch. d. R. Soc. rom. di storia patria,* XXVII, 399 sgg.) ha talmente impensierito il professore M. Tangl che egli ha creduto di doverla combattere con venti nudrite pagine del *Neues Archiv*. Nè io me ne dolgo, come non se ne dorranno gli studiosi, perche il Tangl, che è un maestro davvero insigne, ha scritto un articolo di tanta eleganza e dottrina che, sinceramente, sono superbo di avergliene offerto l'occasione. Ma gli argomenti che egli adduce, sono poi di tal valore da scuotere, anzi da rendere insostenibile la mia ipotesi?

Innanzi tutto debbo ricordare che l'ipotesi fu da me proposta con le più prudenti cautele e riserve, perchè mi era impossibile dare affermazioni precise là dove mi si offrivano soltanto degl'indizi e non delle prove. E quando nella tavola genealogica dei Pierleoni introdussi i nomi di Giovanni Graziano e d'Ildebrando, li contrassegnai con un punto interrogativo che avrei veduto volentieri ripetere in quella parte della tavola che il Tangl ha riprodotto. Del resto intendo bene come porre la questione in questo modo, se cioè Gregorio VII fosse di origine ebraica, sia un abile mezzo polemico per rendere poco simpatica la mia ipotesi e darmi subito torto; ma, in ogni caso, l'origine giudaica d'Ildebrando è una conseguenza che va molto al di là delle mie premesse. Nè vedo poi perchè, data per vera la mia ipotesi di una parentela fra Ildebrando ed i Pierleoni, bisognerebbe riscrivere, come il Tangl afferma, tutta la storia del papato del tempo della riforma. Non erano forse risaputi gli strettissimi legami finanziari e politici fra

Ildebrando ed i Pierleoni? Fosse o non fosse egli loro parente, non è forse vero che i Pierleoni furono suoi alleati, e lo sostennero e si batterono sotto la sua bandiera? L'ipotesi adunque di una parentela potrebbe chiarir meglio, non mutare la natura di queste relazioni; e nella storia del papato dell'undecimo secolo, senza cancellare neppure una pagina, basterebbe aggiungere soltanto una noticina dichiarativa.

Muove il Tangl dall'osservare che, secondo le mie ipotesi, Gregorio VII sarebbe stato parente di Anacleto II: il che, per la distanza di tempo fra i due, non è probabile. Ma non è impossibile: e la nuova spiegazione che egli giustamente suggerisce della parola « avunculus » che potrebbe significare non zio, ma nipote, se quella parola, come vedremo, non provenisse da fonte sospetta, toglierebbe di mezzo ogni difficoltà. Quindi egli nega la possibilità che Giovanni Graziano (Gregorio VI) fosse un Pierleoni. Io confessai di « non aver trovato argo- « menti decisivi per affermarlo »; ma che proprio gl'indizi da me offerti non abbiano alcun valore, non mi pare. Dato il costume costante nelle famiglie romane del medioevo di rinnovare i nomi, non è sintomatico il fatto che i nomi di Giovanni e di Gràziano siano ripetuti nella famiglia dei Pierleoni? E si badi che il nome di Graziano non era frequentissimo nel medioevo: nel *Regesto* di Subiaco appare solo quattro volte, ed una volta soltanto nelle mie numerose carte dei Ss. Cosma e Damiano. Ma, domanda il Tangl, perchè mai i due nomi non s'incontrano più riuniti nella medesima persona? Si può osservare che il nome di Graziano non era costantemente unito a quello di Giovanni. Il *Liber Pontificalis*, gli *Annales Romani*, due carte del tempo, delle quali una da me pubblicata, chiamano Gregorio VI « Iohannes archi- « canonicus », mentre i cataloghi pontificali soltanto lo chiamano « Gra- « tianus » o « Iohannes Gratianus ». Nulla perciò vieta di pensare che anche i Pierleoni possano avere avuto un secondo nome, quantunque non appaia dalle fonti. E poi mi saprebbe dire il prof. Tangl come avrebbero fatto a distinguersi i due fratelli di Anacleto II dei quali uno si chiamava Graziano e l'altro Giovanni, se i due nomi fossero stati inseparabilmente congiunti? Ma non bisogna mai fidarsi dell'identità dei nomi: non ha il Kehr, esclama il Tangl, ridotto a nulla le argomentazioni dell'Hartmann per l'identità fra gli scrittori delle carte private e gli scrittori della cancelleria pontificia, fondate sull'identità dei nomi? Il prof. Tangl però sa bene che poi il Kehr ha dovuto riconoscere, sia pure in minima parte, il valore degli argomenti dell'Hartmann, ammettendo che qualche volta gli scrittori delle carte private, come « Bonushomo » e talun altro, furono proprio le medesime persone degli scrittori della cancelleria pontificia. E poi non è lo stesso procedimento il mio, perchè non deduco dall'identità dei nomi l'iden-

tità delle persone. Ma perchè allora il nome di Gregorio o quello d'Ildebrando non è ripetuto nella famiglia dei Pierleoni, se Gregorio VII le appartenne? Intendiamoci bene: io non ho detto che Gregorio VII sia un Pierleoni. Noi non sappiamo nulla dell'origine della sua famiglia, nè donde discendesse quel Bonizo, suo padre, che altri volle di origine germanica! La madre, al più, d'Ildebrando avrebbe potuto esser legata di parentela con i Pierleoni, ed il prof. Tangl può insegnarmi che non è la discendenza materna ma quella paterna che dà la costituzione ed il nome delle famiglie. Perchè poi il Tangl ha taciuto un indizio di grande valore per ammettere l'origine Pierleonia di Gregorio VI? La tradizione rappresentata dal Ciacconio, dallo Zazzera, dal Crescimbeni e da altre fonti manoscritte, sebbene recenti, afferma che Gregorio VI era Pierleoni; e, quel che vale di più, l'afferma la tradizione familiare mantenutasi viva e fresca fino al decimosettimo secolo. Nel 1674, in un'iscrizione di S. Paolo, Lucrezia Pierleoni ancor si gloriava di avere avuto fra i suoi antenati Gregorio VI (FORCELLA, XII, 19). Certo questa non è una prova; ma, trattandosi di un processo indiziario, chi può condannarmi, se io me ne valgo?

Ciò posto, poichè le relazioni fra Gregorio VI e Gregorio VII furono senza dubbio strettissime, non vedo perchè sia assolutamente improbabile che fra i due vi fossero vincoli di parentela. All'arciprete di S. Giovanni a Porta Latina, Giovanni Graziano, viene affidata l'educazione di Ildebrando fanciullo. Quando nel 1046 Gregorio VI è costretto a recarsi in Germania, Ildebrando lo segue al di là dei monti, ed alla morte di lui ne eredita le ricchezze. Ben è vero che la fonte di quest'ultima notizia, Benone, è mal sicura, essendo egli animato da odio contro Ildebrando; ma qui si tratta semplicemente di una constatazione di fatto, e non vi sono ragioni per negargli fede. Il Tangl stesso afferma che « die Art seines Angriffes (cioè contro Ildebrando) « zeigt dabei wieder hinter allen gehäuften Entstellungen den gründli- « chen Kenner der Vorgänge und Verhältnisse ». Il mio illustre contraddittore s'indugia ad esaminare con molto acume un passo del decreto di scomunica di Enrico IV del 7 marzo 1080; ed io convengo pienamente nell'interpretazione che egli gli ha dato. Ma, comunque s'intenda l'espressione: « invitus ultra montes cum domino papa Gregorio « abii », rimane sempre il fatto che Ildebrando lasciò Roma per accompagnare il deposto Gregorio VI, non di sua volontà. E per volontà di chi adunque? Perciò l'ipotesi della parentela fra Ildebrando e Giovanni Graziano, senza essere certo l'unica possibile, non mi par destituita di ogni probabilità.

Con una elegante digressione, che io giudico la parte migliore e più persuasiva del lavoro, il Tangl risolve il problema del tempo nel

quale Ildebrando vestì l' abito monacale. Egli prova come la notizia di Bonizone che Ildebrando, alla morte di Gregorio VI, entrò nel monastero di Cluny, deve ritenersi esatta, come anche dimostra che il primo incontro fra Ildebrando e Leone IX dovette avvenire a Besançon e non a Worms, come il Martens aveva creduto di poter dimostrare.

E, tornando alla nostra questione, osserva il Tangl che tutti i contradittori accaniti di Gregorio VII non avrebbero mancato di rinfacciargli la sua origine giudaica, se ne avessero avuto notizia. Ma di origine giudaica è soltanto il Tangl che parla. Io non so, per esempio, se il gran cancelliere dell'impero Germanico abbia dei figliuoli. Li direbbe il prof. Tangl di origine italiana, perchè il principe von Bülow ha sposato una italiana? Evidentemente, se vincoli di parentela vi furono tra Gregorio VII ed i Pierleoni, essi dovettero annodarsi per linea femminile. E come nessuno avrebbe potuto sostenere che i Pierleoni, soltanto perchè erano imparentati con le nobili famiglie cristiane di Roma, erano di origine cristiana, così egualmente nessuno avrebbe potuto rimproverare a Gregorio VII l'origine giudaica, anche se sua madre fosse, per avventura, imparentata con una famiglia che già da due generazioni aveva abbandonato il giudaismo. E qui debbo correggere un curioso equivoco nel quale il prof. Tangl è caduto. Egli crede, nè so donde abbia tratto la singolare notizia, che sia stata qui in Roma scoperta un' iscrizione nella quale si fa parola della famiglia di Gregorio VII. Io non ho mai parlato di simile iscrizione, nè mai ne ha fatto cenno il Pasquali alla cui opera mi richiamavo. Il Pasquali, di cui rimpiangiamo la perdita recente, era, non ostante i suoi difetti, un acuto indagatore della storia di Roma, ed era giunto alla conclusione dell'origine romana di Ildebrando non col sussidio di iscrizioni, ma con argomenti che prometteva di pubblicare prossimamente nella sua storia di S. Maria in Portico. È da augurarsi che quest'opera, della quale so che era pronto in gran parte il materiale, sia pubblicata, non ostante che la morte ne abbia rapito l' autore.

E veniamo infine alla testimonianza degli Annali di Pegau: « Apo- « stolico igitur cum Petro Leone avunculo suo fugam ineunte ». A me non era sfuggito il lato debole di questo argomento, trattandosi di uno scrittore di epoca posteriore, e che non conosce bene gli avvenimenti: e qualche dubbio lo avevo pure esposto. Ma le giuste osservazioni del Tangl mi convincono pienamente che quella fonte non merita alcuna fiducia. E dorma pure in pace la testimonianza degli *Annales Pegavienses* sotto la ben scolpita pietra sepolcrale che il Tangl giustamente si dà vanto di aver posto sulla sua tomba. Ma meritano per questo di essere ricacciati inesorabilmente nella stessa tomba tutti gl' indizi raccolti di una probabile parentela fra Ildebrando ed i Pierleoni? Non

lo credo, e spero di riesaminare a miglior tempo e più pacatamente la questione alla quale forse porterò nuovi elementi che, se non varranno a risolverla, potranno giovare un poco alla conoscenza storica del grande avversario di Errico IV.

P. Fedele.

Il Canzoniere di Francesco Petrarca riprodotto letteralmente dal cod. Vat. Lat. 3195 a cura di Ettore Modigliani. Pubbl. della Società Filologica Romana (Roma, 1904).

Non v'è studioso del Petrarca, il quale ignori l'importanza somma del codice Vaticano Lat. 3195. Esso contiene l'originale intiero e compiuto delle Rime, quale l'avrebbe egli medesimo approntato se avesse dovuto licenziarlo per la stampa. Le strofe soavi, «nate di notte in «mezzo ai boschi», erano da lui divulgate tra gli amici e i conoscenti, che alla lor volta le ripetevano e le abbandonavano alla curiosità del pubblico: sicchè passando di bocca in bocca, di penna in penna, «le voci de' sospir suoi in rima» s'erano alterate, snaturate al punto ch'ei stentava – assevera – di riconoscerle come sua proprietà. Ond' è che in una famosa lettera al Boccaccio, nel 1366, manifestava il proposito di voler provvedere a che le migliori delle cose sue non fosser più a lungo *dilaniate* dal volgo. Il proposito fu ne' due anni successivi a quello tradotto nella realtà: e il Petrarca intraprese la trascrizione de' *Rerum vulgarium fragmenta*, fatta in parte per mano propria, in parte per mano di un copista in tutto e per tutto guidato da lui: trascrizione, ch'ei corresse e ricorresse con quella fastidiosa, eccessiva forse, e incontentabile minuziosità, che metteva in ogni sua opera, e di cui si riprende come d'un difetto in una nota marginale nell'esemplare del Plinio, che ha accolto tante sue tacite confidenze (*Par. 6802*). Numerosissime sono infatti le abrasioni, che nel codice si incontrano; «abrasioni di lettere, di sillabe, di parole, perfino di versi e di com«ponimenti intieri, dovute quasi tutte alla mano del Petrarca, il quale «non solo rivide i componimenti di pugno del copista, ma in più luoghi «ritornò anche su quelli trascritti da lui, o per correggere qualche «*lapsus calami*, o per modificare la forma, sempre nell'intento di rag«giungere maggiore eleganza ed armonia».

È adunque questo, contenuto nel cod. Vat. 3195, il *vero Petrarca*, come lo chiamò Pietro Bembo, il quale fece acquisto del prezioso

volume nel 1544, e l'ebbe sì caro che non se ne sarebbe disfatto, dice in una lettera al Quirini, nemmeno per la somma di cinquecento zecchini: è il testo definitivo del *Canzoniere*, la forma ultima, in cui messer Francesco volle che quelle sue poesie fosser tramandate alla posterità. Fu quindi saggio ed opportuno pensiero quello della Società Filologica Romana di curare a che dell'insigne cimelio si avesse una riproduzione sincera, che mettesse il manoscritto tal quale alla portata del maggior numero di studiosi, che desse, cioè, agio di servirsene largamente senza bisogno di ricorrere al codice. A tale scopo la edizione in facsimili fototipici non sarebbe stata sufficiente. Il cod. Vat. 3195 è in più luoghi di lettura difficile; e tale difficoltà non sarebbe al certo diminuita in una riproduzione fotografica, che, per quanto perfetta, è incapace di ridare tutte le traccie, tutte le ombre superstiti di segni indeboliti e quasi affatto svaniti. Inoltre nel facsimile non si sarebbe potuto apprezzare il valore dei numerosi ritocchi; come anche si sarebbe perduta l'ornamentazione del manoscritto. L'incarico di attuare il suo proposito fu dalla Società affidato ad Ettore Modigliani, che l'ha adempiuto con cura paziente, con «intelletto d'amore» sì da meritar la gratitudine di tutti i cultori di cose petrarchesche.

L'edizione infatti offertaci dal Modigliani è una fedele riproduzione degli intendimenti, dei criteri del Petrarca, quali risultano da un esame acuto, coscienzioso del codice. Codesta fedeltà si manifesta a incominciar dal formato. Il Petrarca, discostandosi dall'uso medioevale, che aveva adattato la sagoma dei codici a bisogni diversi, era risalito per il suo *Canzoniere* ai modelli classici e aveva scelto la forma quasi quadrata, che specialmente si prestava a contenere lo sviluppo strofico della canzone. Orbene, lo stesso rapporto fra altezza e larghezza – ridotte le dimensioni – è mantenuto nel presente volume. Così v'è stata rispettata la quadernatura dell'originale e ne fu riprodotta esattamente la paginatura e la lineatura, per modo che a ciascuna pagina e a ciascuna linea del ms. viene a corrispondere una pagina ed una linea della edizione. Il testo è – come si sa – diviso due parti, di cui la seconda incomincia con la canzone *I vo pensando*: ciascuna di esse è contrassegnata da una grande iniziale rosa in campo d'oro e adorna di fregi colorati; inoltre sono colorati in rosso e in turchino molte delle iniziali delle poesie e molti dei paragrafi, che segnano il principio delle stanze. Anche queste lettere e paragrafi miniati sono qui riprodotti, e con gli stessi colori e nello stesso ordine che hanno nell'originale. In questo, sì nell'una che nell'altra parte, figurano due mani diverse: quella del poeta e quella del copista. Affinchè esse fossero distinte materialmente anche nella edizione, il Modigliani volle stampati in carattere tondo i componimenti trascritti dall'amanuense,

e in carattere corsivo i componimenti trascritti dal Petrarca: e in questo stesso carattere fece stampare le parole autografe scritte su rasura anche in quelli non autografi. In tal modo gli studiosi possono, a prima vista, riconoscere il contributo diretto del Petrarca nella trascrizione. Ha poi adottato nella stampa la stessa disposizione che i versi hanno nel codice: e vi furon trascritte con lettera maiuscola le lettere che, o per la loro grandezza maggiore o per la loro forma, sembravano rivelare nello scrittore l'intenzione di usare la maiuscola. Delle espunzioni, delle aggiunte, delle rasure è rimasta nella riproduzione sicura e lucida traccia o nel testo o nelle note.

In quanto alla punteggiatura, la cui importanza somma ebbe già a rilevare un grande commentatore del Petrarca, il Leopardi, quando asseriva che «spesse volte una virgola ben messa dà luce a tutto un «periodo», i diversi segni, e nella forma nella quale si trovano nell'originale, vènnero conservati nella presente edizione: «e tutta la cura «si pose», si afferma nella particolareggiata prefazione, «affinchè nes«suno sfuggisse, sebbene, a cagione della loro sottigliezza e dello stato «del codice, molti sieno oggi svaniti e a stento visibili senza l'aiuto «della lente». A questo riguardo, è importante la scoperta fatta dal Modigliani nella biblioteca Vittorio Emanuele dell'edizione quattrocentina di un trattatello intorno all'*Ars punctandi*, che le bibliografie degli incunaboli attribuiscono allo stesso Petrarca. Se la attribuzione sia giusta, non so: in ogni modo gli è certo che tra i segni indicati nel trattato e quelli del codice Vat. 3195 c'è una rispondenza perfetta; rispondenza, che si riscontra anche rispetto ad altri due codici autografi del Petrarca, il Vat. lat. 3358, contenente il *Bucolicum Carmen*, il Vat. lat. 3359, contenente il *De sui ipsius et multorum ignorantia*. Il trattatello, con la sua sommaria illustrazione del valore di ciascun segno, ci dà agio di interpretare con sicurezza il sistema d'interpunzione adottato dal Poeta, e ci apre la via ad intuire com'egli voleva che i suoi versi fossero letti.

L'intima famigliarità, che per lungo tempo il Modigliani ha avuto col codice, ha fatto sì che questo si rivelasse quasi interamente a lui, anche nelle sue più minute particolarità. Le varie mani, che dopo quelle del Petrarca e del copista lasciaron su di esso traccia di sè, sono indicate nelle sobrie note dell'edizione come vi son rilevati e lo scopo e la portata dell'opera loro. Le ipotesi avanzate sono caute, prudenti sempre e appaion frutto di mature e sottili meditazioni. Soltanto circa un asserto, esposto nella prefazione, noi dobbiamo fare le nostre riserve. C'è nel testo una serie di lettere e di parole, già svanite e poi ritoccate o riscritte più tardi. Or bene di esse il Modigliani crede di poter identificare l'autore nella persona di Pietro Bembo. Egli promette di fornire in altro luogo più ampia dimostrazione di questo suo convin-

cimento. E noi attendiamo desiderosi, ch'ei mantenga la promessa. Ma *a priori* ci par ardua la certa identificazione di una mano dal semplice ritocco di qualche lettera sbiadita dal tempo: e se altri argomenti tratti da altra origine che non sia il codice non verranno a raffermar la sua congettura, temiamo che questa resterà congettura, espressione cioè di una impressione puramente personale.

La storia adunque, lunga e complicata istoria, di questo prezioso manoscritto si svolge pagina per pagina, parola per parola, segno per segno, innanzi a noi nella bella edizione, che Ettore Modigliani ci presenta. E codesta storia è interessante non solo pel filologo, pel letterato, ma anche per lo psicologo. C'è una parte dello spirito del Petrarca nella materiale apparenza di questi fogli, a cui egli ha affidato i suoi canti giovenili d'amore. Essi ci dicono innanzi tutto cosa divenisser per lui questi canti negli anni della vecchiaia: non solo le care rimembranze di giorni lieti lontani, ma forse il titolo più superbo della sua carriera letteraria, a cui bisognava convergere – ei n'aveva coscienza – tutte le sue cure, tutte le sue abilità di artista provetto. Ma principalmente per il lento lavorìo della lima, che ci divien quasi palpabile, essi ci sono documento vivace in questo campo dell'arte di quella ansiosa, insaziabile aspirazione al meglio, che è stata una delle caratteristiche più recise dell'anima sua: aspirazione, che gli faceva esclamare ad ogni passo angosciosamente: «Sentio inexpletum quoddam in praecordiis «meis semper», che è stata la spina penosa della sua attività, ma che ha formato la sua forza vera d'uomo e di poeta.

CARLO SEGRÈ.

Francesco Schupfer, *Precarie e livelli nei documenti e nelle leggi dell'alto medio evo.* — Torino, 1905.

È un lavoro di grandissima importanza non soltanto per la copia dei documenti onde si trae profitto, sì anche per la vigoria del pensiero che lo anima. Un giovane scrittore, il Pivano, in un suo recente volume di molto pregio (*I contratti agrari in Italia nell' alto medio evo*, Torino, 1904) tentò dimostrare con sottile insistenza questa tesi: che i tre massimi contratti agrarî del medio evo, la precaria, il livello e l'enfiteusi, si distinguono fra loro per un carattere esclusivamente esteriore. La precaria ed il livello sarebbero due contratti *formali*, col qual vocabolo intendesi nella scienza designare contratti il cui tipo è dato dalla sola forma adatta ad esprimere contenuti diversi, come era nella

stipulatio del diritto romano; l'enfiteusi invece sarebbe un contratto sostanziale e alla lor volta precaria e livello differirebbero in una sola piccolissima particolarità di forma: per costituire la precaria sono necessari due documenti di tenore diverso, l'uno in forma di petizione, l'altro in forma di concessione, mentre a costituire il livello occorrono due documenti dello stesso tenore o di concessione o di petizione. Già da un primo giudizio logico o, per meglio dire, metodologico, a chi scorreva il libro del Pivano doveva apparir chiaro che l'autore si era lasciato sedurre da alcuni preconcetti empirico-formalisti, dai quali avrebbe potuto salvarlo l'obbedienza ad un rigoroso concetto scientifico, secondo noi, troppo spesso calunniato. Questo concetto scientifico supremo insegna che gli istituti giuridici sono sempre, nella loro veste esteriore, il simbolo perfetto e sommamente eloquente di realtà della vita, nella quale sorgono. Non vi è effetto senza causa, non vi è forma senza sostanza. Si ha un bel gridar contro al « preconcetto », all' « unilateralità », al « materialismo » con le relative immancabili « strettoie ». L'esperienza insegna che le vere strettoie sono quelle di un formalismo strappato a forza dalla vita ed entro il quale non si deve racchiudere la storia del diritto, che deve essere il vero simbolo e quasi la sintesi della storia generale. Per difetto dunque di metodo, direi, realmente scientifico, il Pivano ci sembra che sia caduto in errore ed abbia voluto racchiudere un grave problema entro confini troppo angusti.

Ma il prof. Schupfer, con vastità di vedute e con poderosa dottrina, riconduce alla realtà delle cose ed inconfutabilmente dimostra che la precaria, il livello e l'enfiteusi sono veri e propri contratti sostanziali, rispondenti ciascuno ad un fine suo proprio ben nitido e distinto. La precaria, che è legata, nell'origine, al *praecarium* classico, contiene in sè l'idea caratteristica del godimento dei beni solo per favore del concedente, il qual concetto a sua volta è tutela della proprietà ecclesiastica, al cui miglioramento il contratto di precaria deve provvedere, pur salvaguardando il diritto del concedente e ponendo in prima linea questa necessità: indi tutta la configurazione giuridica. L'enfiteusi, che conferisce all'enfiteuta un diritto reale, per cui quegli può godere pienamente della cosa come se fosse proprietario, è per contro tutta intesa a proteggere, nell'interesse economico del miglioramento dei fondi, il diritto del lavoratore, in subordinazione s'intende al fine del miglioramento stesso. E perciò si atteggia nel medio evo assai differentemente che nel periodo romano, fa obbligo all'enfiteuta di migliorare la terra, gli concede in proprietà le migliorazioni, gli dà il diritto della *derelictio*, ossia la facoltà dell'abbandono ogni volta che non trovi rimunerativa la coltivazione del

fondo. Il livello, che ha parentela con la precaria, se ne distingue non per misere e indipendenti particolarità di forma, ma sopratutto per la natura del contratto, perchè il rapporto derivante dal livello è strettamente contrattuale da ambo i lati e dà luogo non a un possesso precario più o meno ampio, ma a un vero e proprio diritto reale. È simile all'enfiteusi, da cui trasse origine, ma per certi riguardi se ne discosta ed ha vita propria. I tre contratti insomma, dimostra lo Schupfer, sono animati ciascuno da un proprio spirito giuridico, che si manifesta in ogni punto della loro disciplina. La diversità giuridica a sua volta risponde ad un diverso fine economico: talora prevale l' interesse del proprietario, tal'altra l'interesse del lavoratore. Così abbiamo una spiegazione razionale, che ci lascia pienamente soddisfatti; e però è ben giusto che questo lavoro sia studiato e tenuto a modello, come esempio di buon metodo negli studi di storia e di diritto che non debbono essere abbandonati dalla virtù animatrice del pensiero coordinatore.

GINO ARIAS.

Bernard Monod, *Le moine Guibert et son temps* (1053-1124) avec une préface de M. ÉMILE GEBHART. — Paris, Hachette, 1905, pp. XXVIII, 342.

Ora è un anno che a Hyères Bernardo Monod moriva nel fiore della più promettente giovinezza. A soli venticinque anni egli aveva destato le più liete speranze: conseguito il diploma di archivista e paleografo presso l'École des Chartes, con una tesi su Pasquale II e Filippo I, entrò nell'École des Hautes Études alla quale, riprendendo il primo lavoro, presentò un assai lodato *Essai sur les rapports de Pascal II avec Philippe I et Louis IV*. Fu poi nominato membro dell'Ecole de Rome; ma, ohime!, la terribile malattia che distrusse la sua giovinezza, gl' impedì di venire a Roma a lavorare nella solenne quiete del palazzo Farnese. Ed il volume su Guiberto che egli veniva segretamente preparando per offrirlo un giorno, con gradita sorpresa, a suo padre, viene ora dal padre pubblicato e deposto come una funebre offerta sulla sua tomba. Quanta tristezza!

Questo volume rende a noi ancora più sensibile la sua perdita. Con che affetto, con quanta giovanile vivacità piena di buon senso e di criterio l' autore ha tratteggiato la figura di Guibert de Nogent! Fra gli scrittori medioevali Guiberto è senza dubbio uno dei più im-

portanti per la sua originalità, per la franchezza e l'ardire delle sue opinioni, e soprattutto perchè nei suoi scritti egli ha messo tanta parte di se stesso, dei suoi sentimenti e della sua vita che nessuno forse fra gli scrittori del medioevo è, per così dire, più soggettivo di lui. L'opera *De vita sua sive monodiarum libri III* è la prima memoria autobiografica dell'età moderna. Era quindi bene che l'originale figura di questo monaco medioevale fosse tratta dall'oblìo.

Riassumere il bel lavoro del Monod equivarebbe a sciuparlo. Le pagine nelle quali egli ci narra i primi anni della vita di Guiberto trascorsi in un castello presso Clermont-en-Beauvaisis con la madre pia e piena di scrupoli, con un precettore ignorante e manesco lasciano una profonda impressione di simpatia e di tristezza. Entrato nel monastero di Saint-Germer-de Fly, egli si dette con ardore agli studi sacri e profani, e nella biblioteca monastica egli trascorreva ore deliziose leggendo insieme con i Padri della Chiesa i prosatori ed i poeti dell' età classica. Fu per lui una vera rivelazione!

Quando gli storici del rinascimento si soffermano a descrivere l' impressione profonda che sugli eruditi del Quattrocento faceva la lettura delle opere che ad essi primi svelavano un mondo d'ignorata bellezza, probabilmente non sanno che, già alcuni secoli innanzi, il monaco di Saint-Germer, nella solitudine della sua cella, si abbandonava con lo spirito pieno di curiosità alla lettura dei prosatori e dei poeti latini fino al punto di avere quasi in dispregio la Sacra Scrittura e di proporsi di rivaleggiare, componendo carmi, con Ovidio e Virgilio. Proprio nel tempo che il senso della vita e gl' irrequieti desideri si svegliavano nel giovane organismo di Guiberto, Amarillide e Galatea riempivano la sua fantasia e turbavano i suoi sogni. Era una via pericolosa dalla quale si ritrasse a tempo per opera principalmente di Anselmo che fu poi il grande arcivescovo di Cantorbery, allora semplice priore della badia di Bec. Anselmo lo accolse sotto la sua protezione, notò il suo spirito vivace e desideroso di apprendere, la sua sensibilità ardente, e si propose di regolare e di avviare al bene lo sviluppo rigoglioso di quella giovinezza esuberante. Sotto l' influenza dell' austero creatore della filosofia scolastica, Guiberto abbandonò i suoi amori per la letteratura pagana. Intanto la fama delle sue virtù e della sua dottrina andò di giorno in giorno crescendo; e fu eletto abate del monastero di Nogent-les-Vierges-sous-Coucy. L' alto onore non tolse a Guiberto la serena e studiosa tranquillità di Saint-Germer-de Fly; ma nello stesso tempo l' obbligò a prendere una parte attiva a tutti gli affari della diocesi di Laon. Così fu incaricato di sostenere presso Pasquale II il famoso Gaudry eletto alla sede episcopale di Laon. Gaudry era certamente indegno di questa

dignità ecclesiastica, e Guiberto ebbe la debolezza di sostenerne la causa presso il pontefice; ma egli se ne chiama così candidamente in colpa che non ci basta l'animo di negargli il perdono. Guiberto morì tra il 1121 ed il 1124, lasciando ai suoi monaci il ricordo di una vita piena di operosità e di amore.

Nella seconda parte del volume il Monod descrive la società francese, come appare dalle opere di Guiberto. In genere noi conosciamo molto poco la vita dell'alto medioevo, perchè la più parte delle fonti storiche, consistendo in documenti d'archivio, in cartulari monastici, in cronache aride e brevi, mal si presta a farci indagare la vita e, vorrei dire, l'anima di quei tempi. L'autobiografia di Guiberto è per questo tanto più importante. Colto, appartenente ad una nobile famiglia del Beauvaisis, in relazione col mondo laico ed ecclesiastico della sua regione, Guiberto è in eccellenti condizioni per osservare tutto quello che si svolge intorno a lui. Mentre egli ci rammenta i casi della propria vita, noi possiamo bene osservare lo sfondo del quadro che è formato dalla società ecclesiastica e feudale della Francia dell'undecimo e dei primi anni del duodecimo secolo. Triste è il quadro: papi, principi, nobili dame, borghesi, clero secolare e regolare, nessun grado, nessun ordine sociale si può dire fosse immune da gravi difetti. Ma, come giustamente ha osservato Élie Berger (*Bibliothèque de l'École des Chartes*, LXVI, 438), le tinte oscure del quadro non debbono far dimenticare che è ben questo il tempo che la Francia compie la conquista della Terra Santa, e si adopera alla costituzione di una grande monarchia, e crea l'arte e l'epopea medioevale. Guiberto ha naturalmente il più grande rispetto per i papi; ma Urbano II in particolar modo attira la sua simpatia non solo per l'austerità e la fermezza con la quale lotta contro i vescovi corrotti; ma soprattutto perchè è il primo ad organizzare la crociata. Nell'opera di Guiberto intitolata *Gesta Dei per Francos* risuona ancora tutta l'ammirazione entusiastica che l'oratore del concilio di Clermont aveva suscitato nella Francia. Non egualmente Guiberto ammira Pasquale II: nota che egli è meno colto di quel che si converrebbe alla sua alta dignità, ed è poi sdegnato contro la debolezza del papa e la venalità della corte pontificia, contro la folla di cortigiani, officiali, ciambellani, segretari, camerieri, prelati di ogni sorta che approfittano del viaggio della Curia in Francia per far denaro, che, invece di predicar la riforma, sono i primi a favorir la simonia, purchè ne possano essere in qualche modo partecipi. E tuttavia egli si compiace che la terra di Francia sia l'asilo scelto da Pasquale II. Non è forse vero, osserva Guiberto, che ogni volta che i papi ebbero potenti nemici, ricorsero per aiuto alla Francia? Questa coscienza dell'alta e divina missione della Francia,

questo sentimento di patriottismo è, senza dubbio, uno dei tratti più caratteristici dell'opera di Guiberto. Se egli biasima i re Luigi e Filippo come disonesti e corrotti, non appena parli dei re « exterarum « gentium », il suo sentimento nazionale si solleva, e si compiace, per esempio, di paragonare il fasto e l'alterigia delle nazioni straniere con la naturale modestia dei re di Francia. Non era stata scelta la Francia da Urbano II come terra d'elezione per bandire la crociata? « Se i Francesi, esclama Guiberto, non avessero con la loro attività e con il loro coraggio, opposta una barriera all'avanzarsi dei barbari, sareste forse riusciti voialtri Teutoni, dei quali perfino il nome s' ignora, a concluder qualche cosa? » Ora questo sentimento di opposizione fra Teutoni e Francesi e l'entusiasmo di Guiberto per gli ultimi è una prova evidente che già alla fine dell'undecimo secolo s'era svolta e formata in Francia un'anima nazionale. Egli biasima perfino coloro che ritengono le donne di Francia inferiori per grazia e bellezza alle donne orientali. E con che orgoglio parla del normanno Boemondo, il pericoloso avversario dell'impero greco, come di un francese. Eppure a quei tempi la Normandia non solo non era una parte della Francia, ma era anzi una regione spesso ribelle ai Capetingi da che il duca di Normandia era diventato re d' Inghilterra. Non sembra adunque che Guiberto concepisse già la Francia quale la formarono i secoli posteriori?

Non meno importante nel libro del Monod è il quinto capitolo della seconda parte, nel quale egli esamina l'opera di Guiberto come scrittore. La profonda cultura che Guiberto aveva acquistato in quaranta anni di studio (1064–1104) nel monastero di Saint–Germer, gli dava il modo di conoscere ed il diritto di giudicare gli antichi ed i contemporanei. L' unica sua preoccupazione è la ricerca del vero: e critica e discute e raffronta e vuol rassicurarsi delle testimonianze discordi. Egli è così uno dei primi che adoperi il metodo storico. Per questo rispetto il severo giudizio del Sybel intorno all'opera di Guiberto sulla prima crociata è certamente esagerato.

Io non so se mi sia riuscito di dare sia pure una lontana idea del bel lavoro del Monod. Ed è ora con un sentimento di accorata tristezza che chiudo questo libro nel quale il povero Bernardo ha posto tanto nobile entusiasmo, e che ci fa rimpiangere la perdita di un intelletto acuto e colto ed insieme di un' anima buona e gentile!

P. Fedele.

Ernesto Ovidi, *La Calcografia romana e l'arte dell' incisione in Italia.* — Roma-Milano, Albrighi, Segati e C. 1905, pp. 131, in-16.

In una lettera a Giulio Monteverde l'autore scrive come s'invogliasse di comporre questo libro, mentre riordinava nel R. Archivio di Stato di Roma le carte della Calcografia romana. Gli parve che riandar l'origine di questa, « lo svolgimento, le dubbiose alternative, « le vicende subìte per mutamenti politici e l'apogeo infine raggiunto, « irradiasse altresì di luce, colla scorta di pur altri documenti, e quasi « rievocasse dall'oblio del tempo, quanti cultori di sì nobile arte si di- « stinsero, operando per essa, o concorsero coi loro pregevoli lavori ad « arricchirne il prezioso patrimonio ». Ci sembra che abbia ragione e che i principali autori di mirabili riproduzioni a bulino e ad acquaforte meritassero d'essere ricordati.

Un chirografo di Clemente XII, pubblicato in appendice al volume, istituiva il 15 febbraio 1738 la Calcografia camerale, che ereditava la ricca collezione di rami messa insieme da Gio. Giacomo, Domenico e Lorenzo De Rossi e comprata dallo Stato per 4500 scudi. L'istituto cominciava a funzionare per conto del Governo che gli assegnava 5000 scudi annui, nello stesso locale presso la chiesa della Pace, dove i De Rossi per varî anni l'avevano diretto. Di qui passò presto in via Piè di Marmo, e successivamente ebbe altre sedi presso Montecitorio, in alcune stanze della stamperia camerale, nei locali terreni del Collegio di Propaganda Fide, in camere del Monte di Pietà e finalmente in un proprio edificio costruito appositamente su disegno di Giuseppe Valadier accanto al palazzo della stamperia camerale, dove tuttora si trova. Primo direttore fu Giuseppe Domenico Campiglia, valente pittore e disegnatore lucchese, che lo resse dal lato artistico e finanziario con molta lode per ben 32 anni.

Dopo di lui vennero successivamente altri direttori, fra i quali notissimo l'architetto Giuseppe Valadier che lo governò dal 1786 al 1839, sostituito ad intervalli da altri durante il mutar dei governi in Roma alla fine del secolo XVIII e al principio del XIX.

Egli tentò con vari progetti di mettere lo stabilimento « sul piede « dei negozianti », per rispondere a coloro che si lagnavano perchè l'esercizio era passivo. Propose fra altro di restringere la concorrenza dei negozianti romani, di accrescere la vendita delle riproduzioni all'estero,

di permettere che il personale partecipasse ai proventi del lavoro, spingendolo così « a cercare il possibile maggior giro dei capi vendibili ». Ma nè l'economie fatte prima dal Governo, nè i progetti del Valadier che non poterono essere applicati, nè il suo zelo, nè piccole riforme fatte in seguito, resero mai fruttifero il capitale impiegato nella Calcografia. Essa, e sotto il Governo pontificio, e sotto il Governo italiano, deve riguardarsi specialmente dal lato artistico, e questo fa l'autore intrecciando opportunamente la storia dello stabilimento romano colla storia dell'arte dell'incisione in Italia fino ai nostri giorni.

Il lettore quindi vede con piacere accanto ai nomi di artisti scomparsi quelli di contemporanei nostri che, come il Di Lorenzo e il Piccinni, riescono ugualmente bene nella riproduzione di quadri storici quali l'*Erodiade* di Guido Reni, il *Romolo e Remo* di Rubens, ed in ritratti moderni come quelli della *Regina Elena* e dei *Re Vittorio Emanuele III* e *Umberto I.*

M. R.

NOTIZIE

Il barone de Bildt ha pubblicato in questi giorni presso gli editori Plon-Nourrit un volume intitolato *Christine de Suède et le Conclave de Clément X.* È un racconto particolareggiato degli avvenimenti di questo Conclave durato oltre quattro mesi, e delle lotte e rivalità che lo segnalarono. L'autore mette in rilievo la parte che ebbe il cardinale Azzolino, l'amico fedele della regina Cristina, per mantenere l'indipendenza del Sacro Collegio di fronte alle corti di Francia e di Spagna. Azzolino e i suoi amici dello «Squadrone Volante» appariscono come i campioni dell'idea romana e italiana nella Chiesa contro l'invadenza e le pretese delle potenze. Essi cadono nella lotta per aver voluto adoperare le stesse armi dei loro avversari e andar con loro per la via degli intrighi e delle menzogne. Il racconto dell'autore si basa sulla corrispondenza dei diplomatici francesi, spagnuoli e veneziani, e sui biglietti che si scambiavano giornalmente l'Azzolino e la regina Cristina. Quest'ultima fonte è la più ricca e importante, e gl'incidenti che ne vengono fuori danno al libro anche il carattere d'uno studio interessante sui costumi del secolo decimosettimo. Molti documenti assai curiosi sono aggiunti in appendice a questo pregevole lavoro del quale terremo parola più distesamente in uno dei prossimi fascicoli del nostro *Archivio.*

Il libro che Gabriel Monod ha pubblicato intorno al Michelet, *Études sur sa vie et ses oeuvres avec des fragments inédits* (Paris, Hachette, 1905), contiene un capitolo - il primo dell'opera - intorno alle relazioni del Michelet con l'Italia che noi additiamo ai nostri lettori come un piccolo capolavoro. Con animo pieno di devozione per il Michelet, al quale il Monod deve in gran parte la vocazione agli studi storici, e nello stesso tempo pieno di calda simpatia per l'Italia, il Monod parla dell'influenza profonda che l'Italia esercitò sullo storico della Rivoluzione per mezzo dei suoi poeti e dei suoi filosofi, particolarmente del Vico; ci narra con che affetto entusiasta il Mi-

chelet seguisse l'opera del nostro Risorgimento, egli che scrisse le più belle pagine intorno al martire e poeta della nostra rivoluzione, Goffredo Mameli; ci dice infine quanti vincoli stringessero il Michelet ai nostri scrittori ed ai nostri uomini politici. Dagli scritti inediti del Michelet il Monod trae parecchie lettere del Mazzini, dell'Amari, del Montanelli e di altri che hanno non piccola importanza.

La bibliografia che il dotto ed operoso segretario dell'Istituto Storico Prussiano in Roma, dott. Carlo Schellhass, viene da parecchi anni compilando per le *Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken* è ormai diventata un aiuto prezioso agli studi storici, un mezzo rapido e preciso d'informazione di tutto ciò che si viene stampando in periodici, atti accademici e pubblicazioni singole sulla storia d'Italia. La *Italienische Bibliographie* aggiunta all'ultimo fascicolo delle *Quellen und Forschungen*, Band VIII, Heft 2, si compone di circa cento fitte pagine, e contiene più migliaia d'indicazioni bibliografiche. Noi non sappiamo lodare abbastanza il direttore delle *Quellen und Forschungen*, prof. Kehr, ed il dott. Schellhas di avere abbandonato il vecchio sistema seguìto nel compilar la bibliografia fino al 1904, e di averla resa ora sistematica. Essa ha quattro grandi divisioni. La prima abbraccia la metodica, gli archivi, le biblioteche, gl' indici e le bibliografie. La seconda accoglie gli studi sulle fonti e le pubblicazioni storiche a seconda delle epoche. La terza riguarda le scienze ausiliari e le storie particolari. La quarta infine comprende la storia della lingua e della letteratura, dell'arte, della cultura &c. Per comprendere la ricchezza di questa bibliografia, basti dire che nel compilarla furono spogliati più di duecentotrenta fra pubblicazioni periodiche, atti accademici e giornali.

Nella rivista londinese *The Burlington Magazine* troviamo un' interessante notizia di Herbert Thurston circa *Two lost masterpieces of the goldsmith's art* (VIII, 37–43). Il primo è il noto bottone di piviale eseguito dal Cellini per Clemente VII, e di cui l' artista ha lasciate notizie nella *Vita* e nel trattato dell'oreficeria; fu guastato e disperso, insieme con molte altre cose preziose del tesoro papale, quando Pio VI pel trattato di Tolentino dovette pagare forti somme alla Francia. L'altro è la tiara di Giulio II, eseguita dal Caradosso, rotta e dispersa anch'essa circa nello stesso tempo. L'A. ha trovato la riproduzione di questi due oggetti in un volume di disegni colorati, al British Museum, eseguiti verso il 1729 da F. Bertoli e I. Grisoni per incarico dell'inglese John Talman.

Nello stesso periodico Roberto Eisler illustra *An unknown fresco-work by Guido Reni* (VII, 313-323), cioè una decorazione di putti e fogliami eseguita da quel pittore e da Paolo Bril sulla volta di una loggetta del palazzo Rospigliosi (allora di Scipione Borghese) che fu poi chiusa e ridotta a stanza. Quei belli affreschi sarebbero contemporanei dell'*Aurora* (1609).

Réné Arcel, in un articolo intitolato *Les tableaux de la reine Christine de Suède. La vente au Régent d'Orléans* (*Mélanges d'archéol. et d'hist.* XXV, 223-242), ci dà la storia documentata delle laboriose trattative per l'acquisto della magnifica collezione, già di Cristina di Svezia, più tardi di Livio Odescalchi, morto nel 1713. Le trattative passate tra gli eredi di lui e il reggente Filippo d'Orléans durarono dal 1715 al 1721; i quadri passarono in Francia, e poi nel 1792 in Inghilterra, dove la collezione andò dispersa. L'autore pubblica anche un'inventario, ove figurano i nomi di Raffaello, Tiziano, Compagno di Polidoro, Rubens, Tintoretto, Palma Vecchio, Andrea del Sarto, Parmigiano, Gentileschi, Bronzino Vecchio, Bassano Vecchio, Calabrese, Bonati, Perugino, Francesco di Neve, Scuola di Vandick.

Nella *Rassegna d'Arte* (V, 97-102) Goffredo Grilli parla delle *Pitture a graffito e chiaroscuro di Polidoro e Maturino sulle facciate delle case a Roma.* Nel secolo XVI anche Roma era ancora ricca di case decorate di affreschi e graffiti a chiaroscuro, nei quali diventò maestro Polidoro da Caravaggio col suo collaboratore Maturino, fiorentino. Oggi non ne restano che pochi avanzi e varie riproduzioni in vecchie stampe. Col sussidio di una di queste e di alcuni disegni della Galleria degli Uffizi, nonchè di un altro disegno di Polidoro esistente nella biblioteca Ambrosiana, il Grilli fa conoscere la decorazione di uno di quei palazzi (Milesi, ora Lancellotti, in via della Maschera d'Oro) ornato con le storie dei Niobidi.

Nella stessa rivista (V, 120) F. Malaguzzi-Valeri comunica *Un disegno del Bernini per il « Deliquio di Santa Teresa »*. Il disegno, trovato dall'autore nella collezione del signor Francesco Dubini, è diverso dal gruppo che fu poi eseguito, e quindi mostra una concezione diversa, forse meno artistica, che il Bernini cambiò.

È stata pubblicata in questi giorni la prima parte del quarto volume della *Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters* del professore Ludovico Pastor. Questa prima parte tratta del pontificato di Leone X; la seconda che tratterà dei pontificati di Adriano VI e

Clemente VII vedrà la luce nel maggio prossimo. Di questo importante volume renderemo conto in uno dei prossimi fascicoli dell'*Archivio*.

La Società Pistoiese di storia patria annunzia la pubblicazione del *Liber Censuum Comunis Pistorii* che contiene oltre novecento documenti che vanno dal 1097 fino alla seconda metà del secolo decimoquarto. L'edizione sarà curata dal professor Quinto Santoli.

Il signor Eugène Sol benemerito per le sue utili ricerche in vari archivi italiani ha pubblicato testè un volume col titolo *Les rapports de la France avec l'Italie du XIIe siècle à la fin du Ier Empire d'après la série K. des archives Nationales*. L'autore considera modestamente il suo libro come un catalogo, ma l'ampiezza con la quale sono indicati i documenti, e i molti estratti e riassunti ch'esso contiene, danno al suo lavoro una importanza maggiore di quella che suole avere un semplice catalogo. I documenti classificati trattano di vari argomenti. Alcuni riguardano principalmente Roma e la Chiesa e si riferiscono a conclavi, al cerimoniale ecclesiastico, allo stato politico, sociale e religioso di Roma, a molte questioni tra la Francia e la Santa Sede. Altri documenti si riferiscono al Monferrato, alla successione di Mantova, ai Gesuiti, alle relazioni della Francia con Genova, con Venezia, con la casa di Savoia. Il lavoro del Sol può considerarsi come una guida utilissima ed è da desiderare che altri lavori consimili vengano a rendere sempre più facili le ricerche di storia italiana nelle preziose raccolte degli archivi di Francia.

È comparso il volume XIX della nuova serie delle *Transactions of the Royal Historical Society* di Londra. È un volume che mostra come la Società sia in continuo progresso e come la sua influenza sullo sviluppo degli studi storici inglesi si vada sempre più allargando e diventi efficace. Oltre il notevole discorso inaugurale del professor Prothero, presidente, notiamo in questo volume, come di maggiore interesse per noi, le memorie di J. Nevill Figgis su Bartolo e lo sviluppo delle idee politiche in Europa, di W. A. Parker sugli inizii dell'ordine Cisterciense, di O. Jensen sul «Denarius Sancti Petri» in Inghilterra, di J. S. Leadam su Polidoro Virgilio innanzi ai tribunali inglesi.

La romanzesca istoria del senese Giannino di Guccio di Mino Buglioni, fattosi pretendente al trono di Francia, sulla metà del secolo XIV, ha stimolato la curiosità di molti studiosi, e presenta ancora, a chi si ponga ad esaminarla, un tema non scarso di attrattiva, benchè poco

fecondo di risultati. Il dottor Ettore Callegari ha dedicato un opuscolo (*Re Giannino – Storia o romanzo?*, estr. dalla *Rassegna Nazionale*, Firenze, 1905, p. 39) a demolire la veridicità di quella narrazione pervenutaci da un antico testo, che fu pubblicato dal Maccari nel 1893. Il complesso della storia ha troppo del favoloso perchè possa essere accettato; ma alcuni hanno voluto distinguere il primo periodo, che va dalla nascita di Giannino sino alla sua venuta a Siena, dal secondo che comprende tutte le sue avventure per la conquista del trono. Questo secondo periodo, in qualche modo documentato e verosimile, tranne alcune circostanze evidentemente fantastiche, avrebbe fondamento di verità. Il Callegari non è di quest'opinione, poichè trova che anche da un rapido esame delle circostanze e dei documenti, quelle mancano di verosimiglianza e questi di autenticità; cosicchè di certo non resta altro se non il fatto di un Senese che fu invaso dall'illusione di essere re di Francia; il resto è opera di un novelliere. La confutazione fatta dal Callegari è acuta e persuasiva, in massima; non si può negare, per altro, che la questione presenta un gran numero di incognite e di dubbi, e la curiosità di poter discernere meglio il vero dal falso resta ancora inappagata, specialmente dove troviamo dell'inverosimile, che, come si sa, appartiene più spesso alla storia che al romanzo.

Nel 1901 E. Loevinson diede in luce la prima parte del suo lavoro *Giuseppe Garibaldi e la sua legione nello Stato romano*, che narrava le imprese della legione garibaldina nello Stato romano: ora la seconda fa conoscere l'ordinamento dei garibaldini, e, come si esprime l'autore, «la vita, per dir così, intima della legione Garibaldi nello Stato ro-«mano, durante gli anni 1848 e 1849, e la persona del generale in «quel glorioso periodo della sua vita». Da questo volume s'impara come tra i garibaldini abbondassero i nativi dello Stato pontificio e come sopra 121 ufficiali e 357 sottufficiali e soldati, di cui si conosce il paese di origine, ve ne siano rispettivamente 26 e 192 del territorio pontificio con forte prevalenza dei nativi della Romagna; la qual cosa potrebbe confermare quanto grande fosse l'antipatia, che in queste provincie incontrava il Governo papale. Si acquistano o si documentano interessanti notizie sui mezzi da Garibaldi usati per mantenere la disciplina fra i suoi legionari, per procurar loro il necessario ad una vita esposta a pericoli ed a privazioni in momenti, nei quali al Governo non era possibile largheggiare coi soldati. I documenti di cui si è servito l'autore sono molti ed importanti, e la pubblicazione dei principali fra essi, che ci auguriamo di veder presto compiuta nel terzo volume dell'opera, riuscirà certamente utile alla storia del Risorgimento italiano.

In occasione del decimo Congresso internazionale di navigazione, il Ministero della marina con opportuno pensiero ha pubblicato una *Monografia storica dei porti dell'antichità nella penisola italiana.* Nel suo complesso il libro è assai pregevole e merita molta lode, sebbene ci sembri che non tutte le parti che lo compongono abbiano ugual valore. Accompagnano il volume alcune tavole molto interessanti e assai ben riprodotte.

L' editore Loescher di Roma ha pubblicato per i tipi di Forzani (Roma, 1905) un interessante volume di Ignaz Philipp Dengel (*Die politische und kirchliche Tätigkeit des Mons. Josef Garampi in Deutschland (1761-1763)*, dove l' autore illustra la missione segreta del Garampi al Congresso della pace in Augusta, lumeggiando le idee che si avevano a Roma a proposito del Congresso, il patto di successione in Baden, la causa Limburg-Styrum, la vita depravata del card. Giovanni Teodoro von Lüttich fino all' infelice esito del Congresso stesso. La seconda parte del volume è dedicata al monastero di Salem (di fondazione imperiale) di cui sono raccontate le vicende anteriori alla sospensione dell' abate Anselmo II, la revoca di questa sospensione fatta dalla nunziatura di Lucerna e dal consigliere imperiale; le visite fattevi dal card. Garampi e la nuova investitura dell'abate Anselmo II. Chiudono il volume un indice delle fonti dell'archivio Vaticano per la storia dei Congressi europei per la pace da quello di Westfalia in poi; lettere di Maria Teresa e di Clemente XIII e la nota delle spese della missione Garampi.

Il prof. Michelangelo Raymondi illustra *La Badia di Valvisciolo* (Velletri, Stracca, 1905) dalla sua fondazione fino ai recenti restauri, raccogliendo con cura le notizie geografiche, storiche e artistiche di essa e descrivendone particolarmente la chiesa e il monastero.

Per il nuovo anno è annunziata la rivista *Augusta Perusia.* Si propone di illustrare la vita della regione umbra nei monumenti, nel costume e nella storia; di curare la difesa delle reliquie d'arte locale e di diffondere fra il popolo la cultura storica e artistica. È diretta da Ciro Trabalza; comincierà le sue pubblicazioni il 15 gennaio 1906 in fascicoli di 16 pagine grandi illustrate a doppia colonna.

I successori di Ermanno Loescher hanno pubblicato (Roma, 1906, tip. Forzani) una *Bibliografia di Roma nel medio evo* con indici per soggetti e per autori a cura di Emilio Calvi della biblioteca Alessandrina di Roma. È questo il primo volume di un' opera vastissima, iniziata

dal Calvi, *Bibliografia generale di Roma*, che comprenderà le indicazioni bibliografiche dei secoli V-XX e si comporrà di oltre quattro volumi. Il primo, quello or ora pubblicato, abbraccia il periodo più antico, dal 476 al 1499. Esso contiene oltre 2600 indicazioni bibliografiche, dall'autore classificate in: fonti bibliografiche; bibliografia generale di Roma in ogni epoca; bibliografia generale di Roma nel medio evo; bibliografia generale di Roma nell'alto medio evo; bibliografia particolare di Roma nell'alto medio evo; bibliografia generale di Roma nel basso medio evo; bibliografia particolare di Roma nel basso medio evo; secolo XV in generale; secolo XV in particolare. Ciascuna di queste rubriche è alla sua volta suddivisa in tanti argomenti, come: storia civile, storia ecclesiastica, governo e amministrazione, topografia, epigrafia, numismatica, istruzione e così di seguito. Chiude il volume un largo indice alfabetico delle materie e dei soggetti contenuti nell'opera e un altro degli autori, editori e traduttori.

Opera degna d'elogio ha compiuto un giovane studioso, il dottor Pietro Sella, dando alla luce con ogni cura gli *Statuti di Biella* (*Statuta comunis Bugelle et documenta adiecta*, Biella, 1904, voll. 2). Egli ha così portato ad esecuzione il disegno di Quintino Sella, che già codesta pubblicazione aveva iniziata, lasciandola, al pari di quella del *Codex Astensis*, sventuratamente in tronco. Gli statuti di Biella, sì quelli del comune che quelli delle corporazioni artigiane, appartengono ai secoli XIII e XIV, e consentono allo studioso di formare un vero quadro della vita civile di Biella in codesto periodo. Anche la storia economica, oltre che, s'intende, la giuridica, riceve un buon contributo di notevoli fatti. Gli statuti delle corporazioni artigiane confermano pienamente, con tutte le loro norme, la disciplina economica e giuridica propria di codeste associazioni (il particolarismo di città e di mestiere, la solidarietà economica e morale dei soci, la tassazione legale dei prezzi &c.). Molto importanti sono anche gli *Statuta maleficiorum* per la storia del diritto penale, in rapporto tanto alla pena, assai spesso pecuniaria, quanto alla concezione del reato. Singolare è la severità con cui sono puniti i reati contro l'ordine famigliare, e contro i buoni costumi, come l'adulterio, il ratto e il procurato aborto. Nel prossimo fascicolo pubblicheremo un breve comento a questi statuti, augurandoci che l'autore stesso voglia dottamente illustrarli.

PERIODICI

(Articoli e documenti relativi alla storia di Roma)

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes-rendus de l'année 1905, juillet-août. — SEYMOUR DE RICCI, Rapport sur une mision en Egypte (1905). - A. DUFOURCQ, Lérins et la légende chrétienne. - THÉDENAT, Deux bas-reliefs de Pompéi. - A. MERLIN, Inscriptions récemment découvertes en Afrique, relatives à Plautien et à sa famille.

Archiv (Neues) der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. Anno 1905, vol. 31, fasc. I. — B. SCHMEIDLER, Ueber die Quellen und die Entstehungszeit der Cronica S. Mariae de Ferraria. - H. BRESSLAU, Ueberlieferung und Enststehungsverhältnisse der Relatio de Heinrici VII itinere italico des Nicolaus von Butrinto. - M. TANGL, Gregor VII. jüdischer Herkunft? - O. HOLDER-EGGER, Fragment eines Manifestes aus der Zeit Heinrichs IV. - A. HESSEL, Beiträge zu Bologneser Geschichtsquellen. I. Zur ältesten Annalistik Bolognas.

Archivio storico messinese. Anno VI (1905), fasc. 1-2. — S. CRINÓ, Le mappe geografiche della battaglia di Lepanto che trovansi a Messina nei prospetti del basamento marmoreo della statua di Don Giovanni d'Austria. - G. OLIVA, Le contese giurisdizionali della Chiesa Liparitana nei secoli XVII e XVIII: parte II. - G. RIZZO, I monumenti epigrafici di Taormina.

Archivio storico per le provincie napoletane. Anno XXX (1905), fasc. 3. — CELESTINO GALIANI, Diario della guerra di Velletri. - P. FEDELE, Note medievali (Una carta fondana dei duchi Leone e Marino dell'anno 1002. Per la biografia di Romualdo Salernitano).

Archivio (Nuovo) Veneto. N. S. Anno V (1905), t. IX, parte II. — ART. SEGRE, Di alcune relazioni tra la repubblica di Venezia e la Santa Sede ai tempi di Urbano V e di Gregorio XI (1367-1378).

Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Anno 1905, t. LXIV, disp. 10ª. — V. Crescini, Commemorazione di Adolfo Mussafia. - P. Ragnisco, Pietro Abelardo e san Bernardo di Chiaravalle. - D. Olivieri, Di una famiglia di codici italiani dei viaggi di Marco Polo.

Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie della Romagna. Vol. XXIII (1905), fasc. IV-VI. — A. Sorbelli, Il trattato di san Vincenzo Ferrer intorno al grande scisma d'Occidente. - L. Ciaccio, Il cardinale legato Bertrando del Poggetto (*cont. e fine*). - P. Amaducci, Guido del Duca di Romagna. - A. Trauzzi, Bologna nelle opere di G. C. Croce (*cont. e fine*).

Bessarione. Anno IX (1905), fasc. 84 (maggio-giugno). — L. Voltolini Matthaus, La legazione del cardinale Ippolito Aldobrandini in Polonia 1588. - C. Pacini, Alcune osservazioni filologiche e storiche sopra la forma esterna del culto cristiano. — Fasc. 86 (settembre-ottobre). - Tondini de Quarenghi, Les titres exprimant directement la divine Maternité de Marie dans le *Théotocarion* du patriarcat de Constantinople. - A. Chachanov, Le fonti della storia del cristianesimo in Georgia (Grusia). - A. Palmieri, Un arcivescovo latino di Nicosia nel secolo xv (Fra Guglielmo Goneme O. S. A.). - J. Wilpert, Das Pallium discolor der Officiales im Kleidergesetz von Jahre 382.

Boletin de la R. Academia de la historia. Anno 1905, vol. XLVII, fasc. 1-5. — M. R. de Luna, Nuevas inscriptiones romanas de la región Norbense. - F. Fita, Nuevas inscriptiones romanas y hebreas. — N. Feliciani, La battaglia di Ibera. - T. López, Inscripción romana de Peñaranda de Duero. - Inscripción romana de la Carolina.

Bollettino della R. Deputazione di storia patria per l'Umbria. Anno 1905, vol. XI, fasc. I-II. — P. Perali, Orvieto etrusca. - A. Zanelli, Tommaso Pontano. - G. Soranzo, Atti d'un processo fatto a Perugia tra le minute d'un notaio padovano (1388). - G. Degli Azzi, Di due antichissimi registri tifernati di deliberazioni consigliari e di processi. - A. Pellegrini, Gubbio sotto i conti e i duchi d'Urbino (1384-1632). - G. Pardi, Gli statuti della colletta del comune di Orvieto. Lo statuto del 1334. - G. Degli Azzi, Aneddoti di vita claustrale in due monasteri umbri del secolo xiii. - M. Morici, Di Corrado Trinci tiranno e mecenate umbro del Quattrocento. —

Fasc. III. – G. Degli Azzi, Il tumulto del 1488 in Perugia e la politica di Lorenzo il Magnifico. – A. Pellegrini, Gubbio sotto i conti e i duchi d'Urbino (1384–1632). – G. Pardi, Gli statuti della colletta del comune d'Orvieto. Lo statuto del 1334. – O. Scalvanti, Frammenti di cronaca perugina inedita. – R. Casali, Notizie e documenti per comprovare la genealogia di san Francesco d'Assisi. – V. Ansidei, Necrologia del conte dottor Luigi Manzoni.

Bullettino della Società filologica romana. Anno 1905, n. VII. — P. Egidi, Per la datazione del cod. Vallicelliano F. 85. – Ermini, Le *scholae* ricordate nel Capitolare carolingio n. 196. – V. Federici, Per una raccolta di facsimili di iscrizioni medioevali. – I. Giorgi ed E. Sicardi, Abbozzi di rime edite ed inedite di Francesco Petrarca. – G. Salvadori, Sopra due serie di sonetti adespoti del Canz. Vat. 3793. – F. Hermanin, Gli affreschi di G. Baronzio da Rimini e dei suoi seguaci in Tolentino. – D. Alaleona, Papa Clemente IX poeta, e due pubblicazioni di Giovanni Canevazzi. – F. Sensi, Sul cod. Chig. L, VIII, 305.

Bullettino senese di storia patria. Anno XII, fasc. I. — P. Rossi, Iacopo della Quercia. – I. Sanesi, Girolamo Gigli e Niccolò Amenta. – P. Piccolomini, Inventario del palazzo Piccolomini a Pienza (21 agosto 1590).

Cultura (La). Anno XXIV (1905), n. 10. — R. Bianchi, *recensione* di B. Labanca: Il Papato. Torino 1905.

Emporium. Anno 1905. — P. D'Achiardi, Il palazzo Vitelleschi in Corneto Tarquinia recentemente restaurato.

Giornale storico della letteratura italiana. Anno 1905, vol. XLVI, fasc. 3. — A. Pompeati, Le dottrine politiche di Paolo Paruta. – F. Pellegrini, Intorno a nuovi abbozzi poetici di F. Petrarca. – A. Segrè, La vera data di un lamento storico del secolo xv. – G. Bertoni, Giammaria Barbieri e Ludovico Castelvetro.

Jahrbuch (historisches). Vol. 26, anno 1905, fasc. 4. — P. M. Baumgarten, Curiosa aus dem Vatikanischen Archiv. – Ehses, Das römisches Institut der Görres–Gesellschaft im Jahre 1905.

Mélanges d'archéologie et d'histoire. Anno XXV (1905), fasc. III–IV. – Th. Ashby fils, Monte Circeo. – J. Calmette, Epita-

phes et poëmes sur Charles VII, extraits des *Manuscrits de la Reine* (Bibliothèque Vaticane). - R. ARCEL, Les tableaux de la reine Christine de Suède. La vente au Régent d'Orléans. - P. HAZARD, Les milieux littéraires en Italie de 1796 à 1799. - A. GRENIER, La transhumance des troupeaux en Italie, et son rôle dans l'histoire romaine.

Mitteilungen aus der historischen Literatur hrsg. von der Histor. Gesell. im Berlin. Anno XXXIII (1905), fasc. 4. — H. HAHN, *recensione* di BR. KRUSCH: Ionae vitae sanctorum Columbani, Vedasti, Iohannis. Hannover 1905. - F. HIRSCH, *recensione* di R. ROCHOLL: Bessarion. Leipzig 1904.

Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. Anno 1905, vol. XXVI, fasc. 3. — R. HOLTZMANN, Papst Bonifaz VIII. ein Ketzer? - M. KRAMMER, *recensione* di P. KEHR: Papsturkunden [in Italien] e A. BRACKMANN, Papsturkundem [des Deutschlands, der Schweiz].

Mitteilungen des kais. deutschen Archaeologischen Instituts: Roemische Abteilung. Anno 1905, vol. XX, fasc. 1. — CH. HÜLSEN, Jahresbericht über neue Funde und Forschungen zur Topographie der Stadt Rom. — Fasc. 2. - W. AMEHUNG, Zerstreute Fragmente römischer Reliefs. Weiblicher Kopf aus Glas. Statuette der Artemis. - A. VON DOMASZEWSKI, Inschrift eines Germanen Krieges. - K. LOHMEYER, Zwei Fluchttafeln von der Via Appia. - R. SCHNEIDER, Geschütze auf antiken Reliefs.

Moyen (Le) âge. Ser. 2ª, to. IX, anno 1905, maggio–giugno. — R. POUPARDIN, L'onction impériale.

Musée (Le). Anno 1905, vol. II, n. 5. — L. CHIFFLOT, Essai de restauration de la Maison du Centenaire à Pompéi. - G. TOUDOUZE, La tradition et l'Académie de France à Rome.

Nachrichten von der kön. Gesell. d. Wissensch. zu Göttingen (Phil.-hist. Kl.). Anno 1905, fasc. 3. — P. KEHR, Nachträge zu den Papsturkunden Italiens. I.

Quartalschrift (Römische). Anno XIX (1905), fasc. 3. — J. WITTIG, Die Grabstätte der hl. Soteris. - J. WITTIG, Die Basilika des hl. Cornelius. - A. DE WAHL, Die jüdische Katakombe an der Via Portuensis. - A. DE WAHL, Das Coemeterium Commodillae. - J. WIT-

TIG, *recensione* di L. ERNST: Die Anfänge des Heiligenkultes in der christlichen Kirche. – Römische Conferenzen für christliche Archäologie (Nach den Berichten des Sekretärs Or. Marucchi). – Ausgrabungen und Funde. – SCHMID ULRICH, Kirchen- und profanhistorische Mitteilungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken (Verona, Padua, Venedig, Florenz, Rom, Montecassino). – ST. EHSES, Kardinal Lorenzo Campegio auf dem Reichstage von Augsburg 1530. — III. – EH., *recensione* di O. BRAUNSBERGER, Beati Petri Canisii S. I. epistulae et acta.

Quartalschrift (Theologische). Anno 88° (1906), fasc. I. — F. X. FUNK, Die Aegyptische Kirchenordnung. – K. ADAM, Die Lehre von dem hl. Geiste bei Hermas und Tertullian. – W. FEIERFEIL, Die historische Entwicklung der glagolitischen Kirchensprache bei den katolischen Südslaven. – P. A. KIRSCH, Der Portiunkula-Ablass.

Review (The American historical). Vol. XI, n. 1, 1905. — G. W. KNOX, *recensione* di SAM. DILL: Roman Society from Nero to Marcus Aurelius. New York 1904.

Review (The English historical). Vol. XX, ottobre (1905). — E. W. BROOKS, *recensione* di C. BUGIANI: Storia di Ezio, generale dell'impero sotto Valentiniano III. Firenze 1905. – J. B. BURY, *recensione* di J. GAY: L'Italie méridionale et l'Empire byzantin. Paris 1904. – C. JOHNSON, *recensione* di L. PASTOR: Ungedruckte Akten zur Geschichte der Päpste. Freiburg i. B. 1904. – E. ARMSTRONG, *recensione* di A. SCHULTE: Die Fugger in Rom. Leipzig 1904.

Revista de archivos, bibliothecas y museos. Anno 9° (1905), n. 9-10. — [Lettere del cardinal di Carpi al vescovo di Arras. 1548].

Revue de l'Orient Chrétien. Anno 1905, n. 1. — J. B. REBOURS, Quelques manuscrits de musique byzantine. – FR. TOURNEBIZE, Histoire politique et religieuse de l'Arménie. – LÉON CLUGNET, Vie et récits d'anachorètes. – P. DE MEESTER, Le dogme de l'Immaculée Conception et la doctrine de l'Eglise grecque. – P. GIRARD, Sivas, huit siècles d'histoire. – L. BREHIER, *recensione* di AUDOLLENT: Carthage Romaine. – F. NAU, *recensione* di C. FOUARD: Les origines de l'Eglise. — N. 3. – C. DAUX, L'Orient latin censitaire du Saint-Siège.

Revue des questions historiques. 40e année, 156e livr. — P. ALLARD, L'expansion du christianisme à l'époque des persécutions. –

E. Rodocanachi, L'éducation des femmes en Italie [Su la cultura femminile nei secoli passati]. – M. Sepet, Pie VII et Napoléon.

Revue d'histoire ecclésiastique. Anno VI (1905), n. 4. — M. Vaes, La Papauté et l'Eglise franque à l'époque de Grégoire le Grand (*cont. e fine*). – J.-M. Vidal, Notice sur les œuvres du pape Benoît XII (*cont. e fine*). – E. Rémy, *recensione* di A. Audollent: Carthage Romaine. Paris 1901. – C. Callewaert, *recensione* di G. Semeria: La messa nella sua storia e ne' suoi simboli. Roma 1904. – A. Cauchie, *recensione* di: Concilium Tridentinum. Nova collectio. Ed. Soc. Goerresiana. T. I (S. Merkle); t. IV (St. Ehses).

Revue historique. XXXe année, t. 89, fasc. 177. — Ch. Lecrivain, *recensione* di G. Oberziner: Origine della plebe romana. - C. Bloch, *recensione* di F. P. Garofalo: Studi storici. — Fasc. 178. – L. Batiffol, Marie de Médicis. – E. Driault, Napoléon Ier et l'Italie. 3e partie: Napoléon roi d'Italie (*suite et fin*). – P. Sabatier, D'une bulle apocryphe de Clément IV déclarée authentique par la Curie sous le pontificat de Benoît XIII, et d'une bulle authentique d'Innocent IV retrouvée à Assisi. – H. Hauser, *recensione* di G. Arias: I trattati commerciali della Repubblica Fiorentina.

Revue (Nouvelle) historique de droit français et étranger. Anno 29° (1905), n. 4. — R. Dareste, La lex Rhodia. – A. Giffard, La loi 6 « de confessis »(D., 42, 2) et l'« oratio divi Marci ». – J. Declareuil, *recensione* di E. Ehrlich: Beiträge zur Theorie der Rechtsquellen. Berlin 1902. — N. 5. – J. Declareuil, *recensione* di R. di Ruggiero: Studi papirologici sul matrimonio e sul divorzio nell'Egitto greco-romano. – R. Caillemer, *recensione* di: Studi di diritto pubblicati in onore di Vittorio Scialoja. Milano 1905.

Rivista italiana di numismatica e scienze affini. An. XVIII (1905), fasc. 3. — F. Gnecchi, Le personificazioni allegoriche sulle monete imperiali. – L. Laffranchi e P. Monti, Costantino II Augusto. – G. Pansa, Due medaglioni cerchiati e a tipo unilaterale. – F. Gnecchi, Appunti di numismatica romana: I medaglioni unilaterali. – O. Vitalini, Scudo d'oro inedito di Paolo III per Camerino. – G. Dattari, La cifra XXI sopra i cosidetti antoniniani e sopra i follis della Tetrarchia.

Rivista storica italiana. Anno XXII (1905), fasc. 3. — F. Savio, *recensione* di E. Ch. Babut: Le Concile de Turin. – G. Capasso, *re-*

censione di L. PASTOR: Ungedruckte Akten zur Geschichte der Päpste. — Fasc. 4. - F. RAMORINO, *recensione* di A. ROVIGLIO: L'incendio di Roma e la persecuzione neroniana. - G. DE SANCTIS, *recensione* di C. BUGIANI: Storia di Ezio, generale dell'impero. - C. CIPOLLA, *recensione* di L. M. HARTMANN: Zur Wirthschafsgeschichte Italiens im frühen Mittelalter. - C. CAPASSO, *recensione* di A. SCHULTE: Die Fugger in Rom.

Stimmen aus Maria-Laach. Anno 1905, fasc. 9. — J. BLÖTZER, Die Entstehung des Christentums im Lichte der Geschichtswissenschaft. - A. HOLTSCHNEIDER, *recensione* di P. MOCCHEGIANI: Jurisprudentia ecclesiastica. T. I, 1904.

Studi storici. (1905), vol. XIV, fasc. I. — A. CRIVELLUCCI, Delle origini dello Stato pontificio. - F. FILIPPINI, La seconda legazione del card. Albornoz in Italia (1358-1367). Documenti. - G. BRIZZOLARA, Ancora Cola di Rienzo e F. Petrarca. - A. MANCINI, Sulla corrispondenza fra Bajazet II e Innocenzo VIII. — Fasc. II. - G. VOLPE, Emendazioni ed aggiunte ai «Lombardi e Romani nelle campagne e nelle città». - G. VOLPE, Per la storia giuridica ed economica del medioevo. - G. COGGIOLA, *recensione* di M. BROSCH: Paul IV gegen Karl V und Philipp II. Innsbruck 1904. - E. C. *recensione* di E. LOEVINSON: Giuseppe Garibaldi e la sua legione nello Stato Romano.

Vierteljahrschrift für Social- und Wirthschaftsgeschichte. Anno 1905, vol. III, fasc. 2-3. — S. RIETSCHEL, *recensione* di F. KOGLER: Die Legitimatio per rescriptum von Justinian bis zum Tode Karls IV.

Zeitschrift für Kirchengeschichte. Anno 1905, vol. XXVI, fasc. 3. — W. CASPARI, Untersuchungen zum Kirchengesang im Altertum.

INDICE GENERALE

delle materie contenute nel volume XXVIII

P. FEDELE. Di alcune relazioni fra i conti del Tuscolo ed i principi di Salerno . . . . . pag. 5

G. FERRI. Le carte dell'archivio Liberiano dal secolo x al xv (*Continua*) 23

P. FEDELE. Tabularium S. Praxedis (*Continuaz. e fine*) . . 41

G. TOMASSETTI. Della Campagna Romana (*Continua*) . . 115

A. MONACI. Regesto dell'abbazia di Sant'Alessio all'Aventino (*Continua*) 151

F. CAMOBRECO. Il monastero di S. Erasmo sul Celio . . 265

G. ARIAS. Per la storia economica del secolo xiv. Comunicazioni d'archivio ed osservazioni 301

G. S. RAMUNDO. Nerone e l'incendio di Roma 355

A. MONACI. Regesto dell'abbazia di Sant'Alessio all'Aventino (*Continuaz. e fine*) 395

P. FEDELE. I gioielli di Vannozza ed un'opera del Caradosso 451

Varietà :

P. PICCOLOMINI. Due lettere inedite di Bernardino Ochino 201

P. FEDELE. Il leopardo e l'agnello di casa Frangipane . 207

N. BARONE. La badia di Grottaferrata sotto la protezione dei re Angioini di Napoli 217

E. CARUSI. La Legazione del card. D. Capranica ad Alfonso di Aragona (Napoli, 29 luglio – 7 agosto 1453) . 473

N. BARONE. Per la badia di Casamari. Un inedito diploma di conferma di privilegi dato da re Carlo II d'Angiò 482

Atti della Società:

Seduta del 17 febbraio 1905 . . . . . pag. 221
Seduta del 10 maggio 1905 224

Bibliografia:

« **I Libri Commemoriali** della Republica di Venezia ». *Regesti*, t. VI. — Venezia, 1904 (G. Monticolo) 227

G. Baracconi. « I rioni di Roma ». Terza ristampa interamente rifatta. — Roma, Roux e Viarengo, 1905, 8° fig., p. 606. [*Biblioteca Roma, n. 1.*] (A. Romualdi) 229

Rinaudo Costanzo. « Indice della "Rivista Storica Italiana," dal 1884 al 1901, con l'elenco alfabetico degli autori », compilato dal prof. C. R. direttore della Rivista. — Torino, 1904, un vol. (diviso in due tomi), pp. xxxvi-805, in-8 (P. Sfezi) 231

Biblioteca del Senato del Regno. **Bollettino delle pubblicazioni di recente acquisto.** Anno 1904, n. 1; 1905, nn. 1-3, gennaio-giugno. — Roma, Forzani e C. tipografi del Senato, 1904, pp. 75; 1905, pp. xxxvi, 68 (G. Monticolo) 232

R. Archivio di Stato in Lucca, **Regesti**, vol. I: « Pergamene del Diplomatico », parte I (dall'a. dccxc all'a. mlxxxi); vol. II: « Carteggio degli Anziani », raccolto e riordinato da L. Fumi, parte I (dall'a. mcccxxxiii all'a. mccclnviii); parte II (dall'a. mccclxix all'a. mcccc), pubblicati in occasione del Congresso internazionale di scienze storiche in Roma. — Lucca, Marchi, 1903; voll. 2, in-4; il I di pp 1-xxxvi, 1-172, 1-23; il II di pp. 1-xxix, 1-662 (C. Ramadori) 234

A. Rocchi. « La Badia di Grottaferrata ». II^a edizione notabilmente corretta ed accresciuta. — Roma, tip. Artigianelli S. Giuseppe, 1904, 8° fig., p. vii-221 (A. Romualdi) 236

Marco Besso. « Roma e il Papa nei proverbi e nei modi di dire ». Nuova edizione illustrata. — Roma, Loescher, 1904, in-4, pp. xliii-336 (C. Ramadori) 240

M. Tangl. « Gregor VII. jüdischer Herkunft? » in « Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde », 1905, XXXI, 159-180 (P. Fedele) 487

Il Canzoniere di Francesco Petrarca riprodotto letteralmente dal cod. Vat. Lat. 3195 a cura di Ettore Modigliani. Pubbl. della Società Filologica Romana (Roma, 1904). (Carlo Segre) 491

Francesco Schupfer. « Precarie e livelli nei documenti e nelle leggi dell'alto medio evo ». — Torino, 1905 (Gino Arias) 494

Bernard Monod. « Le moine Guibert et son temps » (1053-1124) avec une préface de M. Émile Gebhart. — Paris, Hachette, 1905, pp. xxviii, 342 (P. Fedele) 496

Ernesto Ovidi. « La Calcografia romana e l'arte dell'incisione in Italia ». — Roma-Milano, Albrighi, Segati e C., 1905, pp. 131, in-16 (M. R.) 500

Notizie 243
Id. 503

Periodici (Articoli e documenti relativi alla storia di Roma) . 255
Id. 511

365 57

DG
402
S6
v.28

Società romana di storia
patria
Archivio

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY